SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Classe di Lettere e Filosofia
Tesi di Perfezionamento
PhD

Una repubblica per ogni porto. Venezia e lo Stato da Mar negli itinerari dei Sindici Inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)

Candidata:
Cristina Setti

Relatori:
Prof. Stefania Pastore
Prof. Alfredo Viggiano

Anno Accademico 2017-2018

Alla memoria dei miei genitori

INDICE GENERALE

RINGRAZIAMENTI 5

ABBREVIAZIONI E CRITERI DI TRASCRIZIONE 7

INTRODUZIONE 10

Ragioni, tematiche e finalità del presente lavoro 12

Status quaestionis e "bias" di partenza 19

Fonti, metodologia e limiti della ricerca 27

Struttura della tesi 31

CAPITOLO 1 33

NEL MEDIOEVO: SINDICATO E VISITA TRA PRINCIPATI E REPUBBLICHE 33

1.1 Nel diritto comune 37

1.2 Dall'Italia all'Europa: il sindacato e le inchieste itineranti 46

1.3 Sindicato e colonie d'oltremare 56

1.4 La nascita del sindacato d'oltremare nella Repubblica di Venezia 67

CAPITOLO 2 78

IL SINDICATO D'OLTREMARE NEL LEVANTE VENEZIANO DEL CINQUECENTO 78

2.1 I poteri dei Sindici: onore e dominio del «pubblico» all'epoca del «mito» di Venezia 81

2.2 Le azioni dei Sindici: pratiche di controllo e disciplina sociale nel periodo della riforma del sindicato in Levante (1557-1566) 97

2.3 Tra consenso e rivalità: l'inquisizione degli officiali 109

2.4 Giurisdizione itinerante e comunità connesse 119

CAPITOLO 3 126

SINDACATO E IDENTITA' LOCALI 126

3.1 Le premesse della ripresa del sindacato in Levante nel Seicento 132

3.2 Identità 'civiche' e 'dinastie' di Camera nelle Isole Ionie 139

3.3 Contadini, aristocratici e contrabbandieri: il «dialogo politico tra diseguali» nelle Cicladi 152

3.4 Nobili e «cittadini»: forme di appartenenza e di autorappresentazione tra Creta e Corfù 165

CAPITOLO 4 178

SINDACATO E IDENTITA' SFUGGENTI 178

4.1 La ripresa del sindacato in Levante alla vigilia della Guerra di Candia 183

4.2 Identificazione e autodeterminazione nei catastici sindacali delle chiese greche 190

4.3 Nobiltà, popolo e religione a Cerigo 200

4.4 Identità contese: esiliati, relegati e rinnegati 210

4.5 Giurisdizione e controllo delle identità in una frontiera d'acqua 223

CONCLUSIONE 235

APPENDICE 239

FONTI E BIBLIOGRAFIA 243

RINGRAZIAMENTI

Questa ricerca non sarebbe stata possibile senza il sostegno formativo, morale ed economico che ho ricevuto in questi anni di dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa. In particolare, desidero ringraziare i relatori che si sono avvicendati nel seguire il mio percorso di perfezionamento, vale a dire il prof. Massimo Firpo e soprattutto la prof.ssa Stefania Pastore. Uguale e sincera riconoscenza nutro verso il mio relatore esterno, il prof. Alfredo Viggiano dell'Università di Padova, sempre sollecito nell'offrirmi il proprio supporto scientifico e il proprio incoraggiamento.

Fondamentali per la mia maturazione intellettuale sono stati i numerosi viaggi che ho compiuto all'estero, specie in Francia, dove ho ricevuto il generoso sostegno dell'École Normale Supérieure de Cachan (ora ENS Paris-Saclay). In questa sede sono stata accolta calorosamente nel corso di ripetuti soggiorni di scambio, durante i quali sono entrata in contatto con un ambiente di lavoro aperto e stimolante. Per tale ragione desidero manifestare la mia gratitudine al direttore del Laboratoire IDHES (Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société) Christian Bessy, nonché all'ex direttore dello stesso dipartimento, Claude Didry, e a tutti i suoi membri presenti e passati. Tra questi un punto di riferimento fondamentale per il mio lavoro è stata Michela Barbot, Chargée de Recherche presso il CNRS francese, sempre prodiga di consigli utili e mirati.

Gran parte dei periodi che ho trascorso in Grecia sono dovuti alla disponibilità dell'École Française d'Athènes, i cui direttori scientifici mi hanno dato l'opportunità di vivere e studiare all'interno di un contesto quasi unico nel suo genere. Durante le mie ricerche ateniesi, corfiote e citeresi ho avuto il piacere e l'onore di condividere dubbi e riflessioni con Gerassimos Pagratis, Nikolaos Karapidakis e Chryssa Maltezou, i quali non hanno esitato ad ascoltarmi con sincera fiducia e partecipazione. Spyros Karydis e Panayiota Tzivara mi hanno a più riprese dato dimostrazione di cosa sia la *filoxenia* greca, offrendomi instancabilmente il proprio supporto tecnico e la propria amicizia. Kostas Tsiknakis ha risposto senza esitazione alle mie richieste bibliografiche e di questo lo ringrazio vivamente.

Hanno collaborato in vario modo alla riuscita di questa tesi, con suggerimenti bibliografici e d'archivio, commenti e discussioni, supporto scientifico, linguistico e logistico: Francisco Apellániz, Guido Candiani, Andrea Caracausi, Simona Cerutti, Jean-François Chauvard, Benedetta Crivelli, Daniele Dibello, Athanassios Dolaptzoglou, Maria Fusaro,

Marco Giani, Stauros Grimanis, Pauline Guena, Emrah Safa Gürkan, Moritz Isenmann, Nikos Kapodistrias, Kostantina Kefalloniti, Katerina Kostantinidou, Alexandra Laliberté, Simone Lonardi, Benoît Maréchaux, Sébastien Mazou, Serap Mumcu, Chryssovalandis Papadamou, Anna Papageorgiou, Giorgio Politi, Claudio Povolo, Umberto Signori, Francesca Trivellato.

Desidero inoltre ringraziare Bruno Crevato Selvaggi, Guglielmo Zanelli e il resto dello *staff* del sito *www.statodamar.it*, per il sostegno e l'interesse che hanno mostrato verso le mie ricerche. Nel facilitarle, un ruolo essenziale hanno avuto gli archivisti e i bibliotecari che ho incontrato a Venezia, Atene, Corfù, Cerigo, Roma, Parigi e Pisa: a loro rivolgo un ringraziamento altrettanto sincero ed accorato.

Il lungo percorso che ora mi accingo a concludere è stato costellato da un'incredibile sequela di incontri con persone che ovunque mi hanno manifestato affetto, disponibilità, amicizia e, soprattutto, la forza del proprio esempio. Per non far torto a nessuna di loro, rischiando di dimenticare qualche nome, li cingo tutti in un abbraccio forte e duraturo, scusandomi per la mia frequente incapacità di ricambiare adeguatamente la loro benevolenza nei miei confronti.

Non posso infine non rivolgere tutto il mio amore a due persone che non solo mi hanno sostenuto con fiducia, affetto e pazienza ma con le quali ho condiviso le durissime prove a cui la vita nostro malgrado talora ci costringe: mio fratello Federico e mia cognata Susana. Sono certa che continueranno a riempire almeno un po' di quel vuoto incolmabile lasciato dalla prematura scomparsa dei nostri genitori, cui questa tesi è dedicata.

ABBREVIAZIONI E CRITERI DI TRASCRIZIONE

ASV = Archivio di Stato di Venezia

BGA = Biblioteca Gennadios, Atene (American School of Athens)

BMC = Biblioteca del Museo Correr, Venezia

BNF = Bibliothèque Nationale de France, Parigi

BNM = Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia

GAK-Cerigo = Archivi Generali dello Stato (Genikà Archeìa tou Kratos), Cerigo

GAK-Corfù = Archivi Generali dello Stato (Genikà Archeìa tou Kratos), Corfù

DBI = Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960-2018.

ROV = Rulers of Venice, 1332-1524: Governanti di Venezia, 1332-1524 : interpretations, methods, database, edited by Monique O'Connell ; with articles by Benjamin G. Kohl, Andrea Mozzato, Monique O'Connell, and Claudia Salmini.

Collegio, Relazioni = Collegio, Relazioni finali di ambasciatori e pubblici rappresentanti

Dispacci PTM = Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche

Genealogie Barbaro = Miscellanea Codici, Storia Veneta, Genealogie Barbaro

It. VII = Italiani, classe VII

Senato Costantinopoli = Senato, Deliberazioni, Costantinopoli

Senato Mar = Senato, Deliberazioni, Mar

Senato Rettori = Senato, Deliberazioni, Rettori

Senato Secreti = Senato, Deliberazioni, Secreti

Sindici Inquisitori = Sindici Inquisitori in Levante e Terraferma

b./bb. = busta/e

c./cc. = carta/e

cfr. = confronta

fasc. = fascicolo

fz./fzz. = filza/e

ms./mss. = manoscritto/i

m.v. = more veneto

n. = nota

nn. = non numerata

reg./regg. = registro/i

ss. = seguenti

Nella trascrizione dei documenti mi sono attenuta ai criteri di edizione moderni, lasciando il più possibile inalterato il testo originale, applicando dove necessario le regole della punteggiatura dell'italiano moderno e riducendo il più possibile l'uso delle maiuscole, anche nei casi in cui queste si riferivano a magistrature o autorità politiche: ho inteso tuttavia mantenerle nel caso di istituzioni che possono essere confuse con soggetti omonimi ma di diversa natura (come nel caso dei Sindici Inquisitori e delle Comunità cittadine) o nel caso di istituzioni particolarmente rilevanti nel mio lavoro di ricostruzione (come il Senato e il Collegio veneziani). Ho sostituito la grafia *ii/y* con *i*, tranne che nei casi in cui ciò avrebbe potuto alterare la funzione della parola (per esempio nel congiuntivo volgare *sii*, o nel plurale di *datio*, cioè *datii*). Per rendere più agevole la lettura dei testi in volgare veneziano ho eliminato la *t* diacritica (di fatto non pronunciata) della congiunzione *et*. Nei brani citati ho occasionalmente inserito delle parentesi quadre con la traduzione in corsivo del termine (per esempio laddove questo costituiva un *falso amico* rispetto all'italiano moderno) o, nel caso di errori dovuti alla mano del copista, con l'avverbio latino *sic*.

Nella trascrizione di parole, documenti e titoli di studi specialistici in lingua greca ho usato il sistema di accentazione monotonico, in vigore dal 1982, applicandolo per esigenze di uniformità anche laddove in origine non era presente. Nella citazione degli autori greci ho traslitterato nomi e cognomi nell'alfabeto latino.

Nella menzione occasionale di parole turche o ottomane ho mantenuto i caratteri latini comunemente usati per indicarle, senza riadattarli alle abitudini fonetiche delle lingue europee; per cui, in tali casi, si mantengono le regole di lettura del turco moderno (ove ad esempio la lettera *c* indica la *g* palatale di «gioia»).

La datazione dei documenti veneziani citati è stata adattata allo stile comune, segnalando tra parentesi i casi in cui essa in realtà è indicata *more veneto* (secondo la cronologia veneziana, che faceva cominciare l'anno il primo giorno del mese di marzo). Nei rarissimi casi di documenti che per ragioni di contesto ho ritenuto essere già datati *more communi*, non ho aggiunto specificazioni. Nei casi in cui questi documenti recano accanto alle date le

indicazioni *stil vecchio* o *stil novo*, corrispondenti rispettivamente all'adozione del calendario giuliano o gregoriano, non ho ritenuto necessario specificare questo uso.

I nomi di città e luoghi del Levante sono stati prevalentemente mantenuti in volgare veneziano o in italiano.

INTRODUZIONE

Al nostro arrivo nel territorio della Canea erano passati alquanti anni che [*gli Sfachioti*] non avevano prestata la debita obbedienza di presentarsi, per la diffidenza, che ho detta di sopra. Io di manco anni e di miglior forza di corpo del chiarissimo mio collega, volsi fare quella visita, salii quei monti o per dir meglio li penetrai, poiché vi sono alcune strade piuttosto voragini fatte per discesa d'acque che per uso di viandanti, avendo prima, per via di un provveditore che si tiene a quel governo dal Consiglio della Canea, fattogli intendere la mia andata per consolarli e gratificarli dove avessi potuto farlo onestamente; e capitato ai confini dei suoi casali, fui incontrato da cinquecento uomini tutti armati d'archibusi e archi, tra quali vi era la famiglia de Pateri al numero di dugento uomini. Li Papadopuli suoi contrari non si videro per la inimicizia. Si appresentarono quelle genti con riverenza e io le accolsi in nome della serenità vostra con quelle parole che mi somministrò la mia buona volontà per bene edificarli all'obbedienza dei magistrati. E, capitato al suo principal casale, che è grande, situato nella discesa d'un alto monte verso la spiaggia della banda d'ostro, dove è anche il castello della Sfachia posto sopra un sasso al mare, sicuro per la battaglia di ma[re], nel quale risiede il provveditor loro, feci chiamare a me li capi senza la moltitudine, ai quali parlai con qualche austerità, riprendendoli della poca obbedienza prestata alli chiarissimi rettori della Canea in esecuzione dell'ordine Foscarini. Con molta modestia mi risposero, anzi, con tanta che non solo io non l'aspettai da uomini fieri, rozzi e sospetti di mala volontà, come furono rappresentati anco a me, ma da uomini civili, riconoscenti l'autorità del superiore, non si avrebbe potuta avere più discreta risposta, allegando per sua difesa le cose discorse di sopra[1].

Così il giovane Giulio Garzoni, Sindico Inquisitore in Levante della Serenissima Repubblica di Venezia, raccontava una delle esperienze più significative che egli ebbe modo di fare durante il suo lungo e accidentato viaggio per le isole greco-venete, le quali egli aveva ricevuto l'incarico di visitare nel 1581, assieme al collega Giovanni Gritti. L'incontro con i famigerati Sfachioti si preannunciava tutt'altro che agevole: costoro erano infatti dei *clan* di guerrieri fieri e indipendenti, dediti alla caccia e alla pastorizia, attivi nelle montagne retrostanti il porto cretese di La Canea e spesso in lotta tra loro, fondamentalmente per via delle reciproche razzie di bestiame. La loro indiscutibile forza militare rappresentava per Venezia spesso più un problema che una risorsa, tanto più che il pessimo rapporto che essi

[1] Giulio Garzoni, «Relazione del chiarissimo signor Giulio de Garzoni del sindicato de Levante nel 1584», in *Η βενετοκρατούμενη Ανατολή. Κρήτη και Επτάνησος*, a c. di Agathangelou Xirouchakis (Athina: Finikos, 1934).

avevano con i nobili di La Canea si ripercuoteva in una difficile interazione coi rettori veneziani della città e con il provveditore generale di Candia; i quali, all'occorrenza, non esitavano a perseguitarli[2].

Il brano tratto dalla relazione Garzoni è dunque assai eloquente. In poche righe esso sintetizza efficacemente il verificarsi di due dinamiche opposte ma interconnesse: da una parte, lo sfaldamento dell'autorità veneziana in Levante alla fine del sedicesimo secolo, ben visibile dall'opera di condizionamento che le consorterie urbane di La Canea esercitavano o cercavano di esercitare sui magistrati repubblicani; dall'altra, la forza evocativa che questa stessa autorità riusciva ancora ad avere sui sudditi, persino su quelli che non avrebbero avuto alcun problema ad opporvisi, come gli Sfachioti stavano facendo da anni, rifiutandosi ostinatamente di scendere alla Canea per le ordinarie rassegne delle milizie.

L'oggetto della presente ricerca consiste in uno dei principali veicoli di questa forza evocativa: il sindicato d'oltremare, uno degli istituti giuridici più antichi della Repubblica di Venezia; una procedura di controllo amministrativo e giudiziario degli avamposti veneziani nel Mediterraneo orientale, portata avanti dai Sindici Inquisitori in Levante, ovverosia da collegi giudiziari di due o più magistrati incaricati di visitare tali territori secondo un itinerario prestabilito. I Sindici (detti nelle fonti anche *Sinnici* o *Sindaci*, o semplicemente *Inquisitori in Levante*) esercitarono le proprie funzioni per circa quattro secoli, a cadenze più o meno regolari e grazie ad un'autorità che, per quanto limitata nel tempo, nello spazio e nelle competenze da svolgere, poteva giovarsi di due prerogative di notevole rilievo: la rappresentanza delle autorità centrali veneziane, e in particolare del Senato, di cui essi erano diretta emanazione; la natura sovra-territoriale della propria giurisdizione, implicata dal loro carattere itinerante. In virtù di queste prerogative essi detenevano un forte potere di disciplinamento dei magistrati ordinari distaccati nei domini *da Mar*, sia che fossero rettori patrizi sia che si trattasse di capi militari o ammiragli di galee, nonché delle loro corti di ministri, vice o secondi non nobili.

In questo lavoro si cercherà di ricostruire l'operato e le ripercussioni del passaggio dei Sindici Inquisitori in Levante nei luoghi visitati, concentrandosi in particolare nell'analisi delle missioni intercorse tra 1557, anno in cui venne deliberata la prima visita di questi magistrati in età moderna, e 1639, momento di conclusione dell'ultima spedizione sindicale organizzata nelle isole greche prima dello scoppio della lunga e logorante Guerra di Candia

[2] Alfred Vincent, «The Calergi case. Crime and politics in western Crete under Venetian rule», *Θησαυρίσματα* 31 (2001): 211–92.

(1645-1669), la quale vide la fine del secolare dominio veneziano nell'isola di Creta e i cui risvolti politico-militari, economici e culturali posero le premesse per l'ultima fase (quella settecentesca) della presenza veneziana del Mediterraneo Orientale.

Ragioni, tematiche e finalità del presente lavoro

La scelta di indagare questo tema in questa precisa periodizzazione storica risponde a molteplici esigenze.

In primo luogo, a livello più generale, la ricerca ha preso le mosse da un interesse scientifico verso un'area, quale quella del Mediterraneo orientale, soggetta ad alterne fortune storiografiche e che nelle ultime decadi, assieme al Mediterraneo nel suo complesso, è stata spesso derubricata ad area regionale di importanza secondaria, complice la crescente attenzione degli studiosi dell'età moderna per la storia a dimensione «globale» dei grandi imperi transoceanici e per i relativi «mondi connessi»[3].

È risaputo come, a livello internazionale, diverse generazioni di storici si siano sottratte questa tendenza, contribuendo al già fiorente campo di «studi mediterraneisti» alternativamente poggiante sulla continuità[4] o sulla critica[5] all'opera di Fernard Braudel[6]. Non di rado però tale fioritura si è accompagnata a un'ambizione storiografica o antropologico-culturale assai controversa, vale a dire alla propensione a ricondurre gli studi concernenti quest'area all'idea di una civilizzazione conservante comuni tratti culturali, o quantomeno a un'idea di "mediterraneità" di sapore orientalista[7]. Questa tendenza si è a sua volta spesso

[3] Sanjay Subrahmanyam, *Three ways to be alien. Travails and encounters in the early modern world* (Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, 2011). Per una presentazione metodologica della *global* o *connected history*, cfr. Id., *Mondi connessi. La storia oltre l'eurocentrismo (secoli XVI-XVIII)*, a c. di Giuseppe Marcocci (Roma: Carocci, 2014). Per una rassegna bibliografica sui prodotti di questa corrente storiografica negli ultimi anni, cfr. Giuseppe Marcocci, «Too much to rule: states and empires across the early modern world», *Journal of Early Modern History* 20 (2016): 511–25. Per una revisione critica di questo approccio: cfr. Francesca Trivellato, «Is there a future for Italian microhistory in the age of global history?», *California Italian Studies* 2, n. 1 (2011), http://escholarship.org/uc/item/0z94n9hq.

[4] Peregrine Horden e Nicholas Purcell, *The corrupting sea. A study of Mediterranean history* (Oxford: Blackwell, 2000); Eric R. Dursteler e Monique O'Connell, *The Mediterranean world. From the fall of Rome to the rise of Napoleon* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016).

[5] W.V. Harris, a c. di, *Rethinking the Mediterranean* (Oxford: Oxford University Press, 2005); David Abulafia, *The great sea. A human history of the Mediterranean* (Oxford: Oxford University Press, 2011).

[6] Fernand Braudel, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* (Paris: Colin, 1966). Per una retrospettiva storiografica sul contesto di gestazione dell'opera di Braudel e sui successivi studi mediterraneisti, si veda l'introduzione a: Dursteler e O'Connell, *The Mediterranean world*.

[7] Michael Herzfeld, «Practical mediterraneanism: excuses for everything, from epistemology to eating», in *Rethinking the Mediterranean*, 45–63.

nutrita di una prospettiva metodologica di tipo "postcoloniale", che ha spinto molti studiosi ad adottare approcci di ricerca o categorie analitiche (quali ad esempio: «ibridità», «métissage» o «interculturalità») pensate per i territori e le popolazioni autoctone di aree geografiche distanti ed "aliene" rispetto ai lidi dell'Europa meridionale[8]. Ciò ha sovente comportato un problematico riadattamento di tali categorie a territori e popolazioni la cui tradizione culturale si era sviluppata nel seno di imperi e civiltà antiche che per secoli hanno interagito con le regioni e gli stati dell'Europa occidentale, e quindi tutt'altro che sconosciute o prive di identità o tradizioni 'forti'[9].

In questo studio, focalizzato su territori prettamente insulari di lingua e cultura greca, cioè di luoghi considerati di particolare valenza storica per la genetica della "mediterraneità", cercherò di evitare queste aporie metodologiche, sforzandomi di sottolineare di volta in volta come i diversi microcosmi interni a ciascuna isola visitata dai Sindici Inquisitori agissero su tali magistrati, influenzandone la discorsività politica e l'attività giudiziaria, in qualche caso persino dopo il rientro a Venezia.

Tenterò cioè di decostruire la valenza apparentemente "connettivista" del sindicato itinerante, ovverosia di sovvertire una prospettiva che, attraverso il linguaggio unilaterale dei Sindici e delle istituzioni veneziane, faceva apparire sotto uno stesso specchio deformante fenomeni socialmente e culturalmente complessi, nonché singolarmente circostanziabili, quali le relazioni di faida, le malversazioni di singoli rettori e ministri o le ambasciate presentate dai sudditi al cospetto dei Sindici stessi. Ciò servirà infatti a mettere in luce le incoerenze e le fratture a cui tale istituto venne continuamente assoggettato in seguito al contatto con i vari e specifici gruppi delle popolazioni ioniche e cicladiche, ciascuno dei quali si faceva portatore di temi e discorsività proprie, e a dispetto di un'autorappresentazione dei Sindici Inquisitori che si voleva omologante, e che in tal senso a lungo si è imposta nella storiografia veneziana.

[8] Soprattutto nelle opere che ambiscono a inquadrare la storia del Mediterraneo entro un unico modello epistemologico. Cfr. ad esempio: Peregrine Horden e Sharon Kinoshita, a c. di, *A companion to Mediterranean history* (Chicester: Wiley-Blackwell, 2014); Dursteler e O'Connell, *The Mediterranean world*. Per delle visioni alternative o critiche di tali approcci cfr. David Abulafia, «Introduction: seven types of ambiguity, c. 1100-c. 1500», in *Medieval frontiers: concepts and practices*, a c. di David Abulafia e Nora Berend (Aldershot - Burlington: Ashgate, 2002), 1–34; Giovanna Fiume, «A proposito di "A companion to Mediterranean history"», *Quaderni Storici* 153, n. 3 (2016): 841–66.

[9] Per la sottolineatura di tale aspetto a livello specialistico si veda: Larry Wolff, *Venezia e gli slavi: la riscoperta della Dalmazia nell'età dell'Illuminismo* (Roma: Il Veltro, 2006). Per una storia culturale dell'orientalismo europeo verso l'area balcanica, cfr. Id., *Inventing Eastern Europe. The map of civilization on the mind of the Enlightenment* (Standford: Standford University Press, 1994).

Cercherò quindi di mettere in luce come la fascinazione politica esercitata dai Sindici sulle popolazioni visitate, pur forte ed evocativa (come abbiamo visto dal sopracitato brano sugli Sfachioti), fosse tutt'altro che volta ad imporre a quelle un certo ideale di «venezianità», anche perché questo di fatto veniva limitato e manipolato dalla relativa assertività identitaria e dagli specifici fini di singoli corpi, ceti sociali ed *élite* cittadine e comunitarie.

Perlomeno nel periodo qui considerato, i sudditi che interagivano con i Sindici non erano affatto degli agenti passivi, dinnanzi al rituale inquisitorio di tali magistrati; all'interno dello schema prestabilito delle udienze generali, inscenato dai Sindici con pedissequa coerenza in ciascuna delle tappe del proprio viaggio, i sudditi sapevano bene come muoversi, e talora lo facevano in modo interessato, avanzando non solo denunce ma anche vere e proprie rivendicazioni, e preparando allegazioni con specifiche e interessate richieste di intervento su temi sensibili a livello locale, quali ad esempio le prerogative dei ceti non nobili o i privilegi rivendicati da singoli individui o gruppi sulla base di consuetudini invalse da secoli o, spesso, degli stessi ordinamenti stabiliti da Venezia.

Per tali ragioni in questo lavoro mi propongo di cogliere, almeno in parte, il ruolo svolto, nell'ambito della *performance* sindicale, dalle componenti identitarie 'forti' che innescavano l'assertività dei soggetti visitati: sia quelle di lungo periodo, come ad esempio le radici nobiliari bizantine e l'appartenenza alla religione greco-ortodossa; sia quelle dovute a dinamiche spazio-temporali di corto raggio, come l'elaborazione, da parte di alcune *élite* isolane, di un proprio ideale di cittadinanza. Questo anche per non cadere nella tentazione, sapientemente smascherata da alcuni storici, di usare in modo poco consapevole concetti dal tono attualizzante (quali ad esempio: *etnicità* ed *identità culturale*), e proprio per questo portatori di implicazioni metodologiche problematiche, come il fatto di apprezzare tali categorie solo sulla base del dualismo "dominanti/dominati", "coloni/colonizzati", "forti/deboli", e non magari osservando le modalità con cui i sudditi stessi ne facevano uso[10]. Piuttosto la categoria di «identità» verrà qui mobilitata in senso non ascrittivo, quale cioè oggetto giuridico-culturale di volta in volta costruito o rielaborato in ragione di specifiche esigenze[11].

[10] In ciò mi rifaccio alla critica incisiva ma ponderata condotta in: Dimitris Tsougarakis, «Venetian Crete and the myth of novel ideas», *Θησαυρίσματα* 31 (2001): 43–65, contro le ingenuità metodologiche espresse in Sally McKee, *Uncommon dominion. Venetian Crete and the myth of ethnic purity* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000), sulle quali tornerò brevemente nel capitolo 3.
[11] Come nel caso delle "identità civiche" di cui parlerò nel capitolo 3.

In secondo luogo, a livello più specifico, alla base della presente ricerca sui Sindici Inquisitori in Levante vi è un interesse per lo studio della parte marittima della Repubblica di Venezia, il cosiddetto *Stato* (o *Dominio*) *da Mar*, in un'età diversa da quella già detta «imperiale»[12], ossia tardo-medievale e premoderna: un'età che ha a lungo monopolizzato l'attenzione degli studiosi di quest'area culturale ed economica così complessa, comprendente non solo le isole greche ma anche l'Istria e la Dalmazia[13].

Dopo un lungo e intenso periodo di ricerche in cui le «colonie d'oltremare» e il «senso del mare»[14] sono stati oggetto dell'interesse degli storici economici e culturali, l'analisi del Dominio da Mar, almeno sul fronte italiano[15], ha ceduto il passo alla più ampia produzione storiografica generatasi tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso sullo *Stato da Terra*, di cui sono state pienamente indagate le strutture sociali, economiche e amministrative e i rapporti culturali e politici nel contesto degli stati regionali dell'Italia rinascimentale[16].

---

[12] David Sanderson Chambers, *The imperial age of Venice, 1380-1580* (London: Thames and Hudson, 1970).

[13] In questo senso si veda innanzitutto: Alberto Tenenti e Ugo Tucci, a c. di, *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. XII: *Il mare* (Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1991).

[14] Benjamin Arbel, «Colonie d'oltremare», in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, a c. di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, vol. 5: *Il Rinascimento e il Barocco* (Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996), 947–85; Alberto Tenenti, *Venezia e il senso del mare. Storia di un prisma culturale dal XIII al XVIII secolo* (Milano: Guerini, 1999).

[15] Le pubblicazioni più significative degli anni '90 in lingua italiana sullo *Stato da Mar* si devono soprattutto all'iniziativa dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia e dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, i quali hanno favorito l'interazione tra studiosi greci, italiani e di altre nazionalità attorno a vari temi, tra cui: Gherardo Ortalli, a c. di, *Venezia e Creta. Atti del convegno internazionale di studi: Iraklion-Chanià, 30 settembre - 5 ottobre 1997* (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998); Chryssa Maltezou e Gherardo Ortalli, a c. di, *Venezia e le Isole Ionie* (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005). A livello monografico, le pubblicazioni italiane di maggior rilievo sono maturate dallo sfruttamento della documentazione settecentesca: Alfredo Viggiano, *Lo specchio della Repubblica. Venezia e il governo delle Isole Ionie nel '700* (Verona: Cierre, 1998); Filippo Maria Paladini, *<<Un caos che spaventa>>. Poteri, territori e religioni di frontiera nella Dalmazia della tarda età veneta* (Venezia: Marsilio, 2002). Il periodo Cinque-Seicentesco, qui trattato, è rimasto coperto nella sostanza dalle varie storiografie "nazionali", come quella greca, caratterizzata a sua volta dalla tendenza a parcellizzarsi per singole aree insulari o sub-regionali; sulle ragioni di ciò, cfr. Evangelia Skoufari, «Aspects of religious coexistence: the historiography of the Orthodox and Catholic Churches in the Ionian Islands during the period of Venetian domination», in *The Ionian Islands. Aspects of their history and culture*, a c. di Anthony Hirst e Patrick Sammon (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014), 264–75.

[16] Senza alcuna pretesa di esaustività, mi riferisco a: Gaetano Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII* (Torino: Einaudi, 1982); Giorgio Cracco e Michael Knapton, a c. di, *Dentro lo «Stado Italico». Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento* (Trento: Gruppo Culturale Civis, 1984); James S. Grubb, *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1988); Alfredo Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna* (Treviso: Fondazione Benetton/ Edizioni Canova, 1993); Claudio Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento* (Verona: Cierre, 1997); John E. Law, *Venice and the Veneto in the early Renaissance* (London: Aldershot-Ashgate Variorum Reprints, 2000); John Martin e Dennis Romano, a c. di, *Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian*

Una delle maggiori conseguenze di questo profluvio di ricerche, nonché dell'antitetico coagulo degli studi sullo Stato da Mar attorno alla storia marittima[17], è stata l'"italianizzazione" del discorso storiografico concernente una realtà politica, quale appunto la Repubblica di Venezia, a indubbia vocazione transculturale, ricca al proprio interno di differenze linguistiche, etniche, religiose, giuridiche, economiche, nonché laboratorio storico, in questi vari campi, di curiosi *mélange*[18]. Il portato più immediato di questo approccio, in parte legato agli interessi dei primi anni '90 sulla «statualità» dell'Italia preunitaria e sul suo eventuale carattere «moderno»[19], è stata la marginalizzazione delle altre storie interne al *commonwealth* veneziano[20], in primo luogo di quelle legate alle storiografie balcaniche e, per l'appunto, mediterranee, contribuendo di fatto all'isolamento di queste storiografie, nonché alla sollecitazione di speculari discorsività proto-nazionaliste[21].

La recente presa di coscienza di questa dinamica ha portato a reimpostare il quadro storiografico entro cui collocare la realtà storica della Repubblica di Venezia, una repubblica medievale che almeno a partire dall'inizio del secolo XV fu pienamente partecipe tanto dello scacchiere politico italiano quanto di quello mediterraneo[22]. Si è così finalmente raccolto l'auspicio, formulato diversi anni fa e rimasto a lungo voce isolata[23], di procedere verso un modello analitico che tenesse in debito conto la duratura coesistenza di Stato da Terra e Stato da Mar, in particolare attraverso una visione 'integrata' della «statualità» veneziana e del suo modo di amministrare i territori posti sotto il vessillo del leone di San

city-state, 1297-1797 (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2000). Questa stagione storiografica si è sviluppata in seguito (e talora in risposta) all'opera di: Angelo Ventura, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500* (Bari: Laterza, 1964).

[17] Frederick C. Lane, *Venice, a maritime republic* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973); Ugo Tucci, *Mercanti, navi e monete nel Cinquecento veneziano* (Bologna: Il Mulino, 1981); *Venezia e la difesa del Levante: da Lepanto a Candia, 1570-1670* (Venezia: Arsenale, 1986); Massimo Costantini e Aliki Nikiforou, a c. di, *Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima* (Roma: Bulzoni, 1996); Massimo Costantini, a c. di, *Il Mediterraneo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie* (Roma: Bulzoni, 1998); Claire Judde de la Rivière, *Naviguer, commercer, gouverner. Économie maritime et pouvoirs à Venise (XVe-XVIe siècles)* (Leiden-Boston: Brill, 2008); Gerassimos D. Pagratis, *Κοινωνία και οικονομία στο βενετικό «Κράτος της Θάλασσας»: οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις της Κέρκυρας (1496-1538)* (Athina: 2012).

[18] Giuseppina Minchella, *Frontiere aperte. Musulmani, ebrei e cristiani nella Repubblica di Venezia (XVII secolo)* (Roma: Viella, 2014). Dell'influenza della polarizzazione metodologica tra *Stato da Terra* e *Stato da Mar* risente in parte anche: Eric R. Dursteler, a c. di, *A companion to Venetian history, 1400-1797* (Leiden-Boston: Brill, 2013).

[19] Giorgio Chittolini, Anthony Molho, e Pierangelo Schiera, a c. di, *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna* (Bologna: Il Mulino, 1994).

[20] Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt, e Ermanno Orlando, a c. di, *Il «Commonwealth» veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità* (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015).

[21] Eric Cochrane e Julius Kirshner, «Deconstructing Lane's Venice», *The Journal of Modern History* 47, n. 2 (1975): 321–34.

[22] Gherardo Ortalli, «The genesis of a unique form of statehood, between the middle ages and the modern age», in *Il commonwealth veneziano*, 3–11.

[23] Michael Knapton, «Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso», in *Tomaso da Modena e il suo tempo* (Treviso: Comitato Manifestazioni Tomaso da Modena, 1980), 41–78.

Marco[24]. In ciò si è proposto di seguire, quale elemento-guida, quello che è stato visto come il tratto comune più utile per rimettere insieme i vari pezzi delle narrazioni sulla storia veneziana, e che a tal fine si era già rivelato fecondo per gli studi sullo stato da Terra: la «statualità» (o *statehood*) della Repubblica, vale a dire l'uso consapevole che i patrizi marciani facevano delle istituzioni a fini legittimisti, e della produzione giuridica, scritta e orale, a quelle annessa; in altre parole, quella che a suo tempo era stata chiamata la «politica del diritto» della Repubblica di Venezia[25].

Nella presente ricerca si svilupperanno alcuni dei portati di quest'ultimo approccio.

In particolare, si sfrutterà l'analisi del sindacato in Levante per analizzare gli effetti della cultura politica e amministrativa della Repubblica di Venezia nel contesto di una delle due macro-aeree culturali (slava e greca) dello Stato da Mar: quella appunto grecofona, costituita, nel periodo qui considerato, dalle isole di Corfù, Zante, Cefalonia, Cerigo, Creta e Tinos. In ciò si raccoglierà il suggerimento di porre attenzione agli strumenti giuridici e alle istituzioni che sorreggevano la cultura di governo del patriziato, così come alla dialettica che grazie ad essi veniva instaurata con i governati. Tale suggerimento, sinora piuttosto trascurato per quest'area[26], verrà qui seguìto per fuoriuscire dai confini imposti dall'approccio materialistico proprio della storiografia marittima, approccio in base a cui ci si è a lungo limitati a leggere la dominazione veneziana sui territori d'oltremare soprattutto in funzione della bilancia commerciale e della *performance* economica complessiva dello stato veneziano in quanto «repubblica marinara».

Per dare una maggiore concretezza a questa proposta metodologica, si è volutamente scelta una periodizzazione di natura modernistica invece che medievistica: il sopra giustificato arco cronologico del 1557-1639 ha infatti il pregio di collocarsi in un periodo parzialmente sovrapponibile al più volte enfatizzato declino della matrice «marinara» della Repubblica di Venezia, consentendoci di indagare non tanto le ragioni di questo declino, di per sé ampiamente note[27], quanto piuttosto i suoi effetti di ordine sociale e giuridico.

---

[24] Ortalli, «The genesis». Un tal genere di approccio peraltro era stato precedentemente adottato nello studio delle strutture economiche e militari della Repubblica, cfr. Luciano Pezzolo, *L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500* (Treviso-Venezia: Fondazione Benetton-Il Cardo, 1990).
[25] Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani,* 217-318.
[26] Con le dovute eccezioni, seppur provenienti da diverse prospettive metodologiche: Nicolas Karapidakis, «Administration et milieux administratifs en Crète vénitienne (XVIème siècle)» (Tesi di dottorato: École Nationale des Chartes, 1982); Monique O'Connell, *Men of empire. Power and negotiation in Venice's maritime state* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009).
[27] Alberto Tenenti, *Piracy and the decline of Venice, 1580-1615*, English translation (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967); Michael Knapton, «Lo stato veneziano fra la battaglia di Lepanto e la

Per una parte del patriziato della cosiddetta «età barocca» di Venezia, vale a dire per quel «partito dei giovani» che alla fine del Cinquecento auspicava e sollecitava un rilancio internazionale e un maggiore interventismo della Repubblica contro gli Asburgo e il papato controriformista[28], quello che restava dei domini da mar nello Ionio e nell'Egeo continuava a rappresentare una risorsa: senza dubbio, una risorsa più morale che materiale, dato l'evidente scollamento dell'autorità veneziana in quei territori. Ai loro occhi, il ricordo della tradizione civica e mercantile della Venezia medievale conservava intatta un'importante valenza genealogica, la quale, se sul fronte dell'ideologia di governo era in parte già stata elaborata dal «mito» rinascimentale del repubblicanesimo e della costituzione veneziana[29], sul piano dell'immaginario culturale patrizio attingeva costantemente alle radici oltremarine dell'antica potenza della Serenissima, secondo processi di rimemorazione che non cessarono nemmeno nel Settecento[30].

Gli interrogativi di partenza che hanno tenuto intrecciati i vari fili in cui questo lavoro si è dipanato si possono allora riassumere grossomodo come segue: qual era lo sguardo del patriziato veneziano sui propri domini marittimi, in particolare su quelli geograficamente più distanti, in un'epoca in cui tali territori non svolgevano più la funzione economica assegnatagli tra XII e XIII secolo, quando gli attori politici fondamentali del Mediterraneo erano le repubbliche marinare italiane? Quali dispositivi e quale mentalità di governo il patriziato della Serenissima intendeva usare verso i sudditi più lontani dalla città Dominante, nell'epoca degli imperi globali? Quali furono, di conseguenza, le risposte di tali soggetti ai suddetti dispositivi? Che tipo di dinamiche politiche, sociali, culturali, economiche questi ultimi innescarono? A quali strumenti e linguaggi essi ricorsero per definire, rielaborare e asserire la propria identità nel contesto dello stato veneziano?

guerra di Candia (1571-1644)», in *Venezia e la difesa del Levante. Da Lepanto a Candia 1570-1670* (Venezia: Arsenale Editrice, 1986), 233–41; Benjamin Arbel, «Venice's maritime empire in the early modern period», in *A companion to Venetian history, 1400-1797*, a c. di Eric R. Dursteler (Leiden-Boston: Brill, 2013), 125–253; Maria Fusaro, *Political economies of empire in the early modern Mediterranean. The decline of Venice and the rise of England, 1450-1700* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

[28] Gaetano Cozzi, *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento* (Venezia-Roma: Fondazione Giorgio Cini-Istituto per la collaborazione culturale, 1958), ripubblicato con correzioni in Id., Gaetano Cozzi, *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano* (Venezia: Il Cardo, 1995).

[29] Edward Muir, *Civic ritual in Renaissance Venice* (Princeton: Princeton University Press, 1981). Per una retrospettiva e una rassegna bibliografica sul mito di Venezia, cfr. James S. Grubb, «When myths lose power: four decades of Venetian historiography», *The Journal of Modern History* 58, n. 1 (1986): 43–94.

[30] Alfredo Viggiano, *Lo specchio della Repubblica*; Mario Infelise e Anastasia Stouraiti, a c. di, *Venezia e la guerra di Morea. Guerra, politica e cultura alla fine del '600* (Milano: Franco Angeli, 2005).

Si è qui ritenuto che l'utilizzo di un filtro come il sindicato itinerante d'oltremare, certo parziale ma in qualche modo sintetico, potesse prestarsi agevolmente a cercare di rispondere a tali questioni; perlomeno tentando di fornire una storicizzazione di tale istituto, e in particolare delle azioni dei Sindici stessi, quanto più possibile innovativa rispetto a quello che in suo proposito è stato detto sinora.

Status quaestionis e "bias" di partenza

La storiografia sul sindacato itinerante nella Repubblica di Venezia si è tutto sommato concentrata sul sindicato di Terraferma, sviluppatosi in forma embrionale nel XV secolo e poi istituito ufficialmente nel 1565[31]. Alcuni dati sono stati fatti emergere anche per il sindicato in Dalmazia (e nella cosiddetta Albania veneta, che della Dalmazia era parte integrante)[32], mentre praticamente nulla si è detto sul sindicato in Levante, il più antico di tutti, fatta eccezione per alcune figure di *Sindici catasticatori* attivi nel corso dell'occupazione veneziana della Morea (il Peloponneso) tra fine Seicento e inizio Settecento[33], nonché per i vari e sparpagliati riferimenti e utilizzi che dei Sindici Inquisitori in Levante e dei loro atti sono stati fatti in molti studi storici in lingua greca[34].

In generale, la maggioranza degli autori, così come chiunque si trovi a incrociare l'argomento, tende a rifarsi in modo acritico agli assunti di quella che resta finora l'unica vera opera monografica scritta sul tema, nonché l'unica che parli in modo esteso delle visite in Levante: *Sindicato d'oltremare e di terraferma*, del giurista veneziano di origini dalmate Bruno Dudan (1905-1943)[35]. Ivi il suo autore offre un primo profilo storico-istituzionale dei Sindici

[31] Michael Knapton, «La condanna penale di Alvise Querini ex rettore di Rovereto (1477): solo un'altra smentita del mito di Venezia?», *«Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati»*, serie VI, 238, n. v. 28 (A) (1988): 303–32; Alfredo Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna* (Treviso: Fondazione Benetton/ Edizioni Canova, 1993), 147-177; Claudio Povolo, *Introduzione*, in Leonardo Moro e Marco Giustinian, *Relazione sul Dominio di Terraferma, 1619-1621*, a c. di C. Povolo ([Vicenza]: s.e., 1998); Id., «Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella Repubblica di Venezia: il Friuli e l'Istria nel '6-'700», *Acta Histriae* 3 (1994): 21–36; Matteo Melchiorre, *Conoscere per governare. Le relazioni dei Sindici Inquisitori e il dominio veneziano in Terraferma (1543-1626)* (Udine: Forum, 2013).

[32] Giuseppe Valentini, «Dell'amministrazione veneta in Albania», in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, a c. di Agostino Pertusi, vol. 1/II (Firenze: Olschki, 1973), 843–910; Filippo Maria Paladini, *Un caos che spaventa*, 69 ss.; O'Connell, *Men of empire*, 119-139.

[33] Viggiano, *Lo specchio della Repubblica*; Spyros Taktikòs, «Δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες στην Πελοπόννησο κατά τη β΄ βενετοκρατία (1689-1715). Οργάνωση και λειτουργία», *«Θησαυρίσματα»* 41–42 (2012 2011): 139–72.

[34] Tali studi, o almeno quelli più significativi, verranno citati a mano a mano nei prossimi capitoli. Il loro numero elevato e la loro dispersione nella letteratura storiografica in lingua greca rende praticamente impossibile darne conto qui in modo esaustivo.

[35] Bruno Dudan, *Sindicato d'oltremare e di terraferma: contributo alla storia di una magistratura e del processo sindicale della repubblica veneta* (Roma: Società editrice del Foro Italico, 1935).

Inquisitori, a partire da quelli in Levante e in Dalmazia sino a quelli, ritenuti più moderni, di Terraferma, soffermandosi sulle loro funzioni e sull'evoluzione di tale magistratura lungo tutto l'arco della vita della Serenissima, nonché, soprattutto, provando a carpirne la logica giuridica interna. Il lavoro di Dudan si nutre a tal fine di una profonda opera di scavo negli archivi veneziani, opera il cui risultato più tangibile appare il dettagliato inventario analitico che il giurista dalmata fece del fondo archivistico dedicato ai Sindici Inquisitori[36].

Senza dubbio questo tipo di approccio si è dimostrato originale e fecondo, avendo fatto la fortuna di una delle poche pubblicazioni che, per quanto pionieristica, offre allo studioso contemporaneo uno dei pochi esempi di incontro tra storia del diritto, storia delle istituzioni e ricerca storica *tout court*[37]. Incontro certamente fecondo, anche e soprattutto alla luce del fatto che esso ha permesso agli storici di Venezia di interpretare la *ratio* delle istituzioni delle Serenissima distaccandosi dalla fascinazione esercitata dai miti rinascimentali, così come dagli anacronismi attualizzanti di sapore weberiano, come appunto modello eccessivamente razionalista e centralizzatore implicato dalla controversa categoria dello «stato moderno»[38]. Nel campo della storiografia veneziana, per esempio, le insidie apportate da tale modello (peraltro non del tutto esecrabile nella sua capacità di avvicinare al nostro sguardo mondi istituzionali altrimenti considerati, a torto, troppo distanti dal nostro)[39] sono state a più riprese superate dall'uso di concetti più elastici, come quello dello «stato giurisdizionale», in grado di rendere ragione della coesistenza, entro un dominio sovrano dall'indiscutibile identità politica, di corpi giuridici e comunità dotati di una notevole autonomia[40].

[36] Inventario che Dudan inserì in appendice al proprio libro e che risulta tutt'oggi utilizzabile.
[37] Fatto non banale se tiene conto che raramente questo incontro si è verificato, perlomeno nella storiografia italiana, nonostante gli auspici manifestati ad esempio in: Paolo Grossi, a c. di, *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'Incontro di studio, Firenze, 26-27 aprile 1985* (Milano: Giuffrè, 1986). Proprio il giurista Paolo Grossi e i suoi allievi (in particolare Luca Mannori e Maurizio Fioravanti) hanno cercato di dare impulso allo sviluppo di una scuola storiografica che raccogliesse tali auspici, raccogliendosi attorno alla rivista «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno».
[38] Per una sintesi e una riflessione critica sui portati del lungo dibattito scatenato negli anni '80 e '90 del Novecento a proposito dello «stato moderno» cfr. Osvaldo Raggio, «Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno», in *Storia d'Europa*, a c. di Maurice Aymard, vol. IV: *L'età moderna*, 6 vol. (Torino: Einaudi, 1995), 483–527.
[39] Luca Mannori, «Introduzione», in *Comunità e poteri centrali negli Antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi* (Napoli: CUEN, 1997), 7–42. Questo contributo rappresenta a mio avviso una delle risposte più efficaci all'eccessiva decostruzione del paradigma dello «stato moderno», così come è stata proposta ad esempio nel sopracitato lavoro di Osvaldo Raggio.
[40] Maurizio Fioravanti, *Stato e costituzione*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a c. di Maurizio Fioravanti (Roma-Bari: Laterza, 2002), 163–205. L'elaborazione della categoria di «stato giurisdizionale» è stata, non a caso, uno dei risultati più fecondi degli studi prodotti dalla sopradetta «scuola fiorentina» e dal suo taglio pluridisciplinare. Nel contesto della storiografia veneziana tale lezione è stata raccolta soprattutto da Claudio Povolo, ad esempio in: Claudio Povolo, «Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato

Uno degli ispiratori di Bruno Dudan fu non a caso Enrico Besta, autore di una monografia sul Senato veneziano di taglio positivista ma proprio per questo in grado di rendere esplicitamente ragione, senza forzati anacronismi, di fenomeni tipici delle istituzioni d'antico regime, quali la mancanza di un'effettiva divisione dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo e la propensione, specie nei regimi repubblicani, alla moltiplicazione di magistrature e istituti a carattere collegiale[41]; tanto Besta quanto Dudan sono dunque stati capaci di restituire nei propri scritti un'immagine eloquente della logica sottesa a tali fenomeni, in grazia soprattutto di un continuo dialogo tra erudizione giuridica e ricerca storica.

Quello che è stato il pregio maggiore dell'opera di Dudan è stato nondimeno anche il suo limite più evidente.

Ciò per due motivi: in primo luogo perché l'insistenza sullo studio della procedura sindicale, più che sulle sue singole applicazioni, ha determinato la sovra-estimazione, nonché la mancanza di una corretta esegesi, di fonti tutt'altro che neutre e complete, quali le commissioni di partenza donate ai Sindici Inquisitori dal Senato veneziano e le relazioni finali che costoro, a partire dal XVI secolo, usarono compilare e leggere in Collegio.

Ciò, pur andando a vantaggio di una narrazione lineare sull'evoluzione del sindacato, ha imposto grandi barriere alla comprensione effettiva di tale istituto a livello storico, limitando fortemente il raggio d'analisi di quasi tutti gli studi successivi a Dudan, i quali hanno fatto un uso pressoché normativo di tali tipologie di fonti. Tale uso li ha portati a concentrarsi su questioni astratte e sintetiche, come i mezzi di propaganda, di mediazione e di autorappresentazione del patriziato della Dominante rispetto ai dominati, il rapporto tra corruzione e scandalo, le retoriche e le descrizioni del paesaggio socio-istituzionale incontrato dai Sindici: questioni che, a ben guardare, coincidono con quelle che furono le preoccupazioni principali del patriziato veneziano in età moderna[42].

territoriale (secoli XV-XVIII)». In *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XV-XVIII)*, a c. di Italo Birocchi e Antonello Mattone (Roma: Viella, 2006), 297-233.

[41] Enrico Besta, *Senato veneziano. Origini, costituzione, attribuzioni e riti*, [ristampa anastatica dell'edizione del 1899] (Venezia: Filippi, 2009). A questo proposito si veda anche: Giovanni Cassandro, «Concetto caratteri e struttura dello stato veneziano», *Rivista di storia del diritto italiano* 36 (1963): 23–49.

[42] Cfr. rispettivamente: Povolo, *Introduzione*; O'Connell, *Men of empire*; Melchiorre, *Conoscere per governare*. Cfr. anche l'introduzione di Xirouchakis in «Relazione di Giulio Garzoni». Di questo paradigma risente in parte anche: Viggiano, *Governanti e governati*. Si veda in questo senso anche: Gaetano Cozzi, *Giustizia «contaminata». Vicende giudiziarie di nobili e ebrei nella Venezia del Seicento* (Venezia: Marsilio, 1996), 59-61.

Gli studi che si sono basati soprattutto sull'analisi di commissioni iniziali e relazioni finali finiscono così per offrire involontariamente un'immagine stereotipa dei Sindici Inquisitori, un'immagine sostanzialmente calcata sul ruolo "costituzionale" di questi magistrati entro il sistema repubblicano, a prescindere da quelli che erano i presupposti e gli effetti concreti dell'attività di tali magistrati.

Quei pochi che invece hanno sfruttato soprattutto la documentazione accessoria (in primo luogo i processi contro i rettori) sono al contrario riusciti a offrire una visione meno disincarnata della prassi dei Sindici Inquisitori e dei modi in cui essa veicolava il dominio veneziano, calandola nelle specifiche congiunture socio-economiche e storico-politiche dei singoli territori oggetto della visita[43].

Il secondo motivo per cui l'opera di Bruno Dudan appare ormai limitata e utilizzabile con più di qualche cautela, è l'uso politico-ideologico a cui egli subordina la propria erudizione in fatto di storia veneziana e storia del diritto.

Allievo prediletto di Pier Silverio Leicht, vale a dire di uno dei pochi giuristi che ha sottolineato le ragioni della resilienza degli istituti a matrice romanistica nel diritto veneziano (così come nei diritti propri, a base feudale, dei territori veneto-friulani), Dudan dedicò una parte considerevole della propria esistenza ad enfatizzare le sopravvivenze del diritto romano negli statuti delle città dalmate, così come (per il tramite della tradizione bizantina) nelle raccolte di leggi dei domini veneziani nel Levante grecofono; ciò lo portò a pubblicare nel corso degli anni '30 una serie di lavori che, in linea coi propri sentimenti irredentisti, erano tesi a sostenere la propaganda del regime fascista verso la colonizzazione dell'Europa orientale, fornendovi appunto alcune giustificazioni storiche. Tali lavori sono non a caso infarciti di categorie, richiami, stilemi retorici e paragoni con istituti della Roma imperiale o repubblicana, esplicitamente atti a costruire un filo di continuità tra la romanità antica, la *romanitas* bizantina, la venezianità medievale e la parallela cultura giuridica romanistica dei Comuni, per poi giungere, infine, alla rinascita della romanità sotto il fascismo; in questa chiave il diritto romano riaffiorante dagli statuti cittadini della costa adriatica orientale e delle *civitates* delle isole greche viene visto quale elemento «civilizzatore» superiore e resistente, nel lungo periodo, all'influenza di elementi allogeni e corruttori, quali appunto quelli portati in tali luoghi dalle culture germanica, slava e greca nel

[43] Giuseppe Del Torre, *Venezia e la Terraferma dopo la Guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)* (Milano: Franco Angeli, 1986), 196-198; Knapton, «La condanna penale»; Paladini, *<<Un caos che spaventa>>.*

corso del Medioevo, nonché dalle potenze europee, "oceaniche" e capitaliste, come la Francia, durante l'età moderna e contemporanea[44].

Sindicato d'oltremare e di terraferma, risalente al 1935, appare dunque partecipare in pieno a questo clima pre-bellico, i cui motivi propagandistici giunsero all'apice dopo il 1936, anno della spedizione fascista in Etiopia[45]: nondimeno, proprio il fatto che la monografia di Dudan sui Sindici Inquisitori fosse stata redatta qualche anno prima che i progetti mussoliniani di invasione della Grecia e dell'Albania si concretizzassero, rende l'influenza degli echi di questo clima politico su tale monografia tutto sommato minimale rispetto ad altre opere successive dello stesso autore, o quantomeno controllabile da parte del lettore che ne avesse preso coscienza. Inoltre, almeno nei capitoli centrali del libro, gli echi e le citazioni dei documenti consultati in archivio dallo studioso veneto-dalmata appaiono tutto sommato nettamente superiori a quelli a carattere anacronistico o propagandistico.

D'altronde, nemmeno la valenza euristica del modello politico in cui Dudan inquadra la storia veneziana in generale (e la storia del sindicato in particolare) è totalmente da declassare. La grande sensibilità di Dudan per il protagonismo dei Comuni italiani nella riscoperta del diritto romano del tardo medioevo, nonché per il ruolo di natura «connettivista» esercitato dalle repubbliche marinare nei confronti delle città portuali del Mediterraneo, porta questo studioso all'edificazione e all'esaltazione di un modello di imperialismo medievale a base urbana e marittima; il quale modello, quando depurato dalle deformazioni attualizzanti, appare tutto sommato utile a spiegare la natura e i modi di esercizio del potere da parte dei patriziati di entità statali embrionali quali il *Commune Veneciarum*[46]. Dudan forse è stato il primo ad abbozzare l'ipotesi, non priva di basi documentarie, della diffusione, nell'Adriatico e oltre, di una cultura politica di tipo municipale, o almeno del desiderio di identificarsi in tal genere di cultura da parte delle varie *élite* nobiliari locali in talune circostanze[47].

---

[44] Ho precisato meglio questi influssi politico-culturali, nati dall'intreccio tra il colonialismo fascista, l'irredentismo dalmato-istriano e la nostalgia antinapoleonica degli ambienti veneziani frequentati da Dudan, analizzando il complesso della produzione scientifica e pamphlettistica di questo studioso, in: Cristina Setti, «Genesi di un ideale: Bruno Dudan e la romanità marittimista», *Studi Storici* 56, n. 4 (2016): 927–46.

[45] Ivi.

[46] Cristina Setti, «Un impero mancato? Venezia e l'oltremare nella prospettiva dei Sindici Inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)», in *Imperia. Lo spazio mediterraneo dal mondo antico all'età contemporanea*, a c. di G. Conte et al. (Palermo: New Digital Frontiers, 2016), 169–93.

[47] Per l'elaborazione di tale cultura e di tale aspirazione cfr. Nicolas Karapidakis, *Civis fidelis: l'avènement et l'affirmation de la citoyenneté corfiote (XVIème-XVIIème siècles)* (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992); Anastassia Papadia-Lala, *Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος/18ος αι.). Μία συνθετική προσέγγιση* (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2004).

La pronta ricettività o, in alcuni casi, l'instaurazione autonoma di istituzioni di rappresentanza a carattere cittadino in alcune zone dello Ionio e dell'Egeo (come Corfù, ma anche Nauplia o Tinos), può quindi forse essere meglio compresa alla luce di un modello ermeneutico simile a quello dudaniano piuttosto che a quello, maggiormente invalso tra gli storici delle ultime generazioni, dell'«imperialismo coloniale» veneziano. Quest'ultimo tende infatti ad attribuire a Venezia, sulla base di analogie di natura materialistica, un'attitudine coloniale più simile a quella dell'imperialismo britannico del XIX secolo[48] (frutto di uno stato-nazione pienamente consapevole di sé e delle proprie intenzioni di assimilazione etno-culturale) che non all'imperialismo cittadino medievale (certamente invasivo e impositivo ma meno interessato ad un'espansione totalitaristica della propria presenza): fatto non privo di conseguenze ermeneutiche, come ad esempio la creazione di una visione stereotipa del mercante-patrizio del Medioevo[49] e, a mio parere, un'eccessiva polarizzazione tra dominanti e dominati che non è in grado di rendere ragione delle effettive mentalità e sfere d'azione degli uni e degli altri.

L'influenza di Bruno Dudan sugli studiosi del sindicato itinerante non si deve quindi tanto al paradigma della «romanità marittimista», i cui echi e presupposti non appaiono comunque essere mai stati pienamente esplicitati nella storiografia specialistica: piuttosto l'inconsapevolezza della presenza di tale paradigma ha indotto talora alcuni, specie nel contesto delle passate generazioni della storiografia greca, a servirsi anche di Dudan per valorizzare oltre misura il rapporto di filiazione (o, viceversa, di estrema contrapposizione) tra imperialismo bizantino e imperialismo veneziano, utile a stabilire un legame di continuità tra il tempo della Grecia antica e quello della Grecia moderna, senza però tener sempre in debito conto le consapevoli rotture o manipolazioni operate dai veneziani stessi rispetto alla tradizione culturale e giuridica dell'impero romano d'Oriente[50].

Piuttosto l'influenza di Dudan, nello studio del sindacato, si è rivelata determinante a livello metodologico, come abbiamo detto poc'anzi. Un ultimo ma per nulla minore (anzi,

[48] Benjamin Arbel, «Una chiave di lettura dello Stato da mar veneziano nell'Età moderna: la situazione coloniale», in *Il Commonwealth veneziano,* 155–79.
[49] Guillaume Saint-Guillain, « Protéger ou dominer ? Venise et la mer Égée (XIIIe-XVe siècle) », in *Il «Commonwealth» veneziano*, 305–38.
[50] Per l'elaborazione della temporalità e della annessa discorsività storiografica greca nel XIX e XX secolo, cfr. Antonis Liakos, «La storia della Grecia come costruzione di un tempo nazionale», *Contemporanea* 4, n. 1 (2001): 155–69; Chryssa A. Maltezou, a c. di, *Italia – Grecia: temi e storiografie a confronto, Atti del Convegno di Studi, Venezia 20-21 Ottobre 2000* (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2001).

fondamentale!) portato della sua lezione, in questo senso, è una visione dei Sindici Inquisitori quale magistratura prettamente, se non esclusivamente, di carattere giudiziario.

Come si cercherà di far emergere in questa sede, perlomeno a un livello basilare, la natura delle funzioni e delle competenze sindacali fu in origine, e a lungo rimase in età moderna, eminentemente contabile. Di più: è forse proprio la valenza amministrativa del sindacato che permise a quest'ultimo di sopravvivere anche dopo la crisi del dominio veneziano d'oltremare successiva alla Guerra di Cipro (1570-'73), allorché tale tradizione fornì le basi per ampliare e riadattare le competenze dei Sindici Inquisitori in Levante alla luce delle nuove esigenze dello stato veneziano, e del suo ingenuo tentativo di «territorializzare» il mare, che agli inizi del Seicento venne sempre più concepito quale parte integrante del dominio eminente dello stato patrizio[51].

Anche sulla base dell'esperienze delle visite pregresse, ai Sindici Inquisitori di fine Cinquecento e inizio Seicento vennero forniti degli incarichi di natura più amministrativa che giudiziaria, come il compito di redigere inventari, catasti e censimenti. Tali strumenti infatti servivano a chiarificare le confusioni e le ambiguità periodicamente riscontrate nel governo dei territori periferici e in una certa misura connaturate alla struttura «di frontiera» di tali territori[52], quali la composizione sociale e culturale dei loro abitanti, le loro lingue, religioni, usi, costumi e pratiche, la regolazione delle loro attività economiche e della circolazione di merci e valute "abusive", la circolazione di stranieri, rinnegati e marginali e dei documenti che la permettevano, i legami sociali e i conflitti "transfrontalieri". Lo scopo era appunto quello di stabilizzare una frontiera, quale appunto quella marittima, di per sé fragile e porosa, ovvero, in effetti, impossibile da controllare pienamente coi mezzi materiali allora disponibili; in tal senso lo strumento amministrativo, così come quello giudiziario, forniva l'occasione per il dialogo e la mediazione con i protagonisti delle problematiche affrontate.

Oltre a ciò, vi sono altre considerazioni connesse all'originario sviluppo medievale del sindicato itinerante quale sistema di *audit* (vale a dire, di controllo contabile sui bilanci dei

[51] Secondo una concezione per la quale i mari che erano solcati, ovvero "protetti", dalla flotta militare della Repubblica, come l'Adriatico, appartenevano di diritto a Venezia. Cfr. Paolo Sarpi, «Il dominio del mare Adriatico». Quest'idea, risalente almeno agli scritti quattrocenteschi del giurista corfiota Tommaso Diplovatazio, venne codificata dal punto di vista giuridico nel 1612 da Paolo Sarpi, in contrasto col crescente successo degli scritti di Ugo Grozio sulla libertà dei mari. Cfr. Paolo Sarpi, «Il dominio del mare Adriatico», in *La politica adriatica di Venezia*, a c. di Roberto Cessi (Padova: Tolomei, 1945). Sul Diplovatazio cfr. *DBI*, 40 (1991), *ad vocem*. Sull'estensione di tale problema agli imperi oceanici: Lauren Benton, *A search for sovereignty. Law and geography in European empires, 1400-1900* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
[52] Abulafia, «Introduction: seven types of ambiguity».

reggimenti d'oltremare): *in primis* il fatto che tale sviluppo aveva contribuito, al pari dello sviluppo delle procedure giudiziarie d'appello, a una dinamica di astrazione e affermazione del dominio dello stato, vale a dire del diritto e del patrimonio pubblico, sul dominio degli interessi privati. Tale dinamica, assai evidente per le repubbliche, è riscontrabile pure nello sviluppo degli stati territoriali a base monarchica: persino in quelli a carattere «assolutistico» come il Regno di Francia, in cui la progressiva conquista del monopolio politico e giurisdizionale da parte di un determinato centro di potere (destinato a costituire il vertice dello *stato*), si accompagnò alla necessità di porre sotto il controllo il diritto amministrativo, anziché all'elusione di tale controllo; tale diritto era infatti di origine privatistica, e quindi soggetto all'autonomia dei suoi utilizzatori, ovvero degli amministratori in sé; lo sviluppo di una concezione astratta e pubblicistica dello stato determinò quindi il progressivo tramonto della concezione originariamente privatistica di tale sfera giuridica e, con essa, l'assunzione, dal parte del corpo sovrano, del potere di sindacarla[53].

Il discorso sullo «stato», inteso come costrutto certo «composito»[54] ma organico e superiore alla volontà del singolo o del corpo che lo sopraintende, ritorna quindi quanto mai attuale nello studiare i Sindici Inquisitori, risultando addirittura assai più funzionale di quello sull'«impero d'oltremare», nel quale la loro storia era stata originariamente collocata[55], e riadattandosi quindi opportunamente alle forme che il discorso sullo stato ha assunto nell'analisi delle repubbliche sopravvissute all'età delle monarchie assolute e degli imperi globali[56]. I Sindici Inquisitori, in particolare attraverso i propri controlli amministrativi, esercitavano una sorta di pressione politica sui rettori dei distretti più lontani dalla Dominante, ribadendo a costoro che le loro personali iniziative di governo avevano dei limiti invalicabili.

A questo proposito è importante sottolineare che, proprio perché la dinamica di insorgenza dello stato ebbe ovunque un carattere fondamentalmente competitivo tra potere

[53] Katia Weidenfeld, *Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles)* (Paris: De Boccard, 2001).
[54] J.H. Elliott, «A Europe of composite monarchies», *Past and Present* 137 (1992): 48–71.
[55] Freddy Thiriet, *La Romanie vénitienne au Moyen Age. Le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (XIIe-XVe siècles)* (Paris: De Boccard, 1959).
[56] Helmut G. Koenigsberger e Elisabeth Müller-Luckner, a c. di, *Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit* (München, 1988); Mario Ascheri e Simonetta Adorni-Braccesi, a c. di, «Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all'Età moderna, Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia, atti del convegno (Siena 1997)», *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, 2001; Elena Fasano Guarini, Renzo Sabbatini, e Marco Natalizi, a c. di, *Repubblicanesimo e repubbliche nell'Europa di antico regime* (Milano: Franco Angeli, 2007); Manuel Herrero Sánchez, a c. di, *Repúblicas y republicanismo en la Europa moderna (siglos XVI-XVIII)* (Madrid: Fondo de Cultura Economica, 2016).

centrale e poteri locali, non si vuole qui assumere che l'evoluzione del controllo di sindacato e dei Sindici Inquisitori sia stata un'evoluzione lineare. La giurisdizione e il potere d'imposizione di tali magistrati faticarono ad affermarsi come legittimi per lungo tempo, tanto agli occhi dei rettori veneziani da terra e da mar quanto di fronte alle popolazioni visitate[57]. Essendo perlopiù lo strumento di una retorica di tipo contrattuale, scelta esplicitamente dai vertici veneziani per legittimarsi dinnanzi ai sudditi loro impari, i Sindici non avevano e non potevano avere un'autorità assoluta e totale: essi alla base erano dei mediatori, ovvero degli ambasciatori interni, il cui scopo di fondo era riproporre periodicamente ai sudditi, in nome del sovrano, la tutela giurisdizionale dei loro diritti e proprietà[58].

Le visite sindacali furono quindi uno dei mezzi a cui si ricorse per dare concretezza pubblica e generale a un dominio di natura privata e privilegiata quale era quello dell'aristocrazia urbana e mercantile di Venezia; è per questo motivo che esse, a ben guardare, risultano incoerenti e contraddittorie, e spesso inservibili a sostenere la realtà di un modello centralizzatore e razionale della statualità marciana.

Fonti, metodologia e limiti della ricerca

L'incoerenza dell'oggetto della ricerca ha così determinato una certa incoerenza documentaria, non solo nella trasmissione e ricezione delle fonti ma anche nella loro produzione stessa: le fonti che documentano le visite sindacali, in altre parole, non sono mai dello stesso tipo, salvo che nel caso di fonti normative come le commissioni; e ciò non solo per la perdita irrimediabile di alcuni *corpus*, dovuta a traslazioni, guerre o catastrofi naturali (specie negli archivi locali)[59] ma anche perché il peso e le azioni dei Sindici Inquisitori in Levante sono stati diversi a seconda delle epoche e delle circostanze dei loro viaggi. In questo senso assume valore l'intuizione di Bruno Dudan, per cui: «Il sindicato inquisitoriale non

[57] Del Torre, *Venezia e la Terraferma*, 196-198.
[58] Luca Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII* (Milano: Giuffrè, 1994).
[59] Nikolaos Moschonas, «Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνιάς. Εργασίας ταξινομήσεως και αρχειοθετήσεως (21 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 1970)», *Βυζαντίνα Συμμεικτά* 2 (1970): 459–501; Marianna Kolyva-Karaleka, «Il "Memorial di tuti libri di camera di Zante" (1498-1628). Problematica sulla ricostruzione dell'"Archeiophylakeion" di Zante», *Studi Veneziani*, n.s., 13 (1987): 301–37; Chryssa Maltezou, *Βενετική παρουσία στα Κύθηρα. Αρχειακές μαρτυρίες* (Athina, 1991). Aliki Nikiforou, «L'Archivio di Stato di Corfù: da ieri ad oggi», in *Levante veneziano*, 223–55; Maria Francesca Tiepolo, «Le fonti documentarie di Candia nell'Archivio di Stato di Venezia», in *Venezia e Creta* (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998).

ebbe una teoria [...] Ogni sindicato inquisitoriale meriterebbe di avere una storia speciale»[60].

Per tale ragione, nel presente lavoro si è cercato di mantenere il più possibile un approccio metodologico di tipo "misto", alternando la ricerca svolta presso i ricchi archivi veneziani ad incursioni negli archivi greci che conservano tracce residue del passaggio dei Sindici Inquisitori in Levante, vale a dire ad Atene, Corfù e Cerigo, così come, in minor misura, nelle biblioteche di Roma e Parigi. Di conseguenza, si sono usate da un lato le fonti seriali per dare linearità alla ricerca, impedendo che essa si disperdesse in mille rivoli, dall'altro le fonti accessorie per sostanziarne di volta in volta i risultati. L'interazione tra dimensione centrale e dimensione locale ha poi consentito di tentare di sfuggire ai preconcetti metodologici sopraesposti, in particolare al condizionamento esercitato dalla prevalenza del punto di vista delle autorità centrali veneziane sulla maggior parte delle questioni sollevate dai Sindici (nonché, di riflesso, dalle popolazioni visitate): condizionamento questo, il cui carattere perdurante appare connesso alla logica politica con cui le istituzioni stesse producevano e facevano sistemare i propri archivi[61].

In concreto, si è proceduto, in primo luogo, a uno spoglio sistematico del fondo del Senato veneziano, di cui i Sindici Inquisitori erano diretta emanazione, usandone le serie ordinate di deliberazioni per una ricostruzione meticolosa della cronologia, delle circostanze e dell'organizzazione delle spedizioni sindacali in Levante, nonché per la rilevazione di altri dati sensibili emersi occasionalmente nel corso delle visite. Questo tipo di indagine ci ha tra l'altro permesso in alcuni casi di ricostruire l'ordine e la frequenza della corrispondenza epistolare tra Sindici e Senato, complice la ricchezza delle filze superstiti dei dispacci sindacali.

Una parte della documentazione accessoria sulle visite, di natura più tecnica che politica, è stata allegata a molte di queste missive, così come alle relazioni di fine mandato dei Sindici Inquisitori stessi. Di quest'ultime, così come delle loro commissioni di partenza, si è fatto un uso relativo: vale a dire che le si è tenute nel debito conto per isolare gli elementi strutturali o congiunturali determinanti il rituale e le decisioni dei Sindici, così come le implicazioni del loro operato e le loro opinioni in merito, ma senza assumemerne in modo

[60] Dudan, *Sindicato*, 66.
[61] Filippo De Vivo, «Ordering the archive in early modern Venice (1400-1650)», *Archival Science* 10 (2010): 231–48.

acritico l'«ordine del discorso», che in questi documenti (così come nelle commissioni) in genere riflette la retorica paternalistica del «sovrano tutore».

In secondo luogo, si è pertanto valorizzata, laddove possibile, la documentazione accessoria prodotta dagli Inquisitori stessi, come le tracce dei processi da essi istruiti e le raccolte di leggi, ordini e terminazioni che essi lasciarono nei vari territori visitati; ciò, non solo per analizzarne i contenuti ma anche per rintracciare le logiche di mediazione e negoziazione con i soggetti individuali e collettivi incontrati nel corso di ispezioni e procedure inquisitorie. Una parte di tale documenti (piccola ma per nulla irrilevante) è stata rintracciata presso gli archivi di Atene, Corfù e Cerigo, oltre che in ciò che rimane, rispetto al Levante, nel fondo degli stessi Sindici Inquisitori.

Della loro interazione con le altre magistrature veneziane si è peraltro trovato un saggio significativo negli atti giudiziari di istituzioni quali l'Avogaria di Comun, la Quarantia Criminale e, in minor misura, il Consiglio dei Dieci, così come, occasionalmente, tra le raccolte del Collegio e di altri corpi minori della Repubblica di San Marco. Da tali fondi sono emersi alle volte i testimoni, pur filtrati, della discorsività suddita, quali ad esempio le suppliche, i memoriali o le allegazioni delle ambasciate.

Va da sé che un tal tipo di approccio reca con sé dei limiti.

Il primo tra questi si deve alla necessità della selezione delle fonti: allorché questa è stata volontaria, ho provveduto a tralasciare quasi del tutto le abbondanti informazioni che i Sindici usavano fornire a proposito dello stato di fortezze, edifici pubblichi, munizioni e riserve annonarie, così come riguardo ai soldati, al loro numero, alla loro composizione etnica e alle scorrettezze che venivano loro imputate; argomenti come questi avrebbero richiesto degli approfondimenti a parte, di taglio prettamente storico-economico e storico-sociale, che rischiavano di riversarsi in ricerche a parte. Ma certo gli spunti emersi in relazione a tali temi dalle carte dei Sindici Inquisitori non possono che indurmi ad auspicare che essi possano in qualche misura fungere da base a ricerche future.

Quando invece la selezione è stata involontaria, in quanto indotta dalla scarsa disponibilità e dal pessimo stato di conservazione dei materiali utilizzabili, ci si è pure qui ricondotti a un uso sistematico di commissioni e relazioni, cercando però di eludere l'influenza "istituzionale" di tali documenti con un'analisi svolta sulla natura dei loro contenuti e dell'orizzonte di senso secondo cui quelli sono stati organizzati: è ciò che ho fatto, ad esem-

pio, per delineare il quadro antistante alle visite del periodo 1557-1639, ovverosia per tracciare un profilo dello sviluppo del sindacato d'oltremare nel corso dei suoi primi centocinquant'anni di vita. Ne è emerso uno schema che spero chiaro ed eventualmente utile ad impostare nuove problematiche di ricerca sull'oltremare greco-veneziano del Quattrocento e del primo Cinquecento.

La dispersione documentaria propria a ciascuna missione sindacale ha inoltre limitato la mia capacità di saggiare fino in fondo il ruolo dei sudditi levantini nelle inchieste degli Inquisitori itineranti, nonché di proporre una valutazione piena della loro capacità d'azione (*agency*): ciò avrebbe richiesto un'interrogazione non superficiale di ulteriori, ampie e importanti serie archivistiche, come quelle degli archivi notarili e di altre magistrature repubblicane di natura civile e amministrativa; la cosa, anche in questo caso, avrebbe implicato deviazioni considerevoli dal tema qui indagato. Non ho comunque rinunciato a interessarmi al problema, contribuendovi occasionalmente con alcune intuizioni o considerazioni, che ho sviluppato nella seconda parte del mio lavoro, allorché ho provveduto ad analizzare in modo specialistico le due grandi visite seicentesche precedenti alla Guerra di Candia, cercando in particolare di fare un uso circostanziato della categoria di «appartenenza» quale dispositivo giuridico di costruzione consapevole del sè[62]. Nella stessa maniera abbiamo agito quando si è trattato di considerare l'inchiesta sindacale alla luce del problematico e fluido contesto di frontiera in cui essa andava a inserirsi, vale a dire: offrendo delle considerazioni emerse dall'andamento di alcuni significativi *case studies* che hanno incrociato la giurisdizione dei Sindici, ma senza pretendere di fare di questi ultimi la bandiera di nuovi costrutti teorici.

Non ci si aspetti dunque, nel presente lavoro, una pretesa di esaustività ma piuttosto una proposta per una prima ricostruzione, di taglio organico e interconnesso, sulla vita del dominio veneziano in Levante in un'epoca di supposto declino, così come sul ruolo che in tale contesto ebbero i sudditi che interagirono con il patriziato veneziano.

[62] Cerutti, *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien régime* (Paris : Bayard, 2012).

Struttura della tesi

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, i risultati ottenuti nel corso del lavoro di ricerca sono stati organizzati in quattro sezioni, corrispondenti ai quattro capitoli che seguiranno a questa introduzione.

Nel primo capitolo ho ritenuto opportuno di dover chiarire alcune ambiguità relative alla nascita dei Sindici Inquisitori in Levante: non tanto in virtù di una sterile e fine a sé stessa "ricerca delle origini" quanto piuttosto per capire meglio le circostanze storiche e politiche della loro istituzione. Ho così delineato, oltre a tali circostanze, sia i possibili modelli ispiratori del sindacato veneziano d'oltremare sia il senso che tali modelli potevano avere per la costruzione degli stati d'antico regime, ed in particolare della Repubblica di San Marco, nonché, di conseguenza, quale ruolo venivano ad assumere in tale dinamica i possedimenti marittimi conquistati nell'Età del Comune. Ne è risultata la delineazione di un modello contrattuale che, persino rispetto a questi luoghi apparentemente marginali, aveva un proprio ruolo politico, di cui i Sindici furono primario strumento di propagazione.

Nel secondo capitolo mi sono concentrata sullo sviluppo delle funzioni e della giurisdizione sindacale levantina nei suoi primi due secoli di vita, esplicitandone le coerenze così come i punti di rottura nonché, soprattutto, cercando di individuare le premesse per le visite organizzate nel secondo Cinquecento. A queste ultime, parte integrante della periodizzazione qui prescelta, ho dedicato un'attenzione particolare, iniziando a sfruttare i dati emersi dai loro effetti sul campo, per quanto a noi pervenutici in forma parcellizzata e talora incompleta. Tale operazione si è rivelata funzionale a delineare il quadro complessivo entro cui la cultura politica e istituzionale veneziana ha prodotto i Sindici Inquisitori in Levante, e il significato che la prima conferì ai secondi nel corso della prima età moderna.

Il terzo capitolo rappresenta uno snodo fondamentale in questo lavoro e, cronologicamente parlando, introduce il lettore allo studio del sindicato in Levante nel primo Seicento, focalizzandosi in particolare sui principali episodi e risultati della lunga visita nelle isole greche dei Provveditori e Inquisitori Generali in Levante Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan (1612-'15). Costoro, che partirono da Venezia con poteri notevolmente gonfiati rispetto a quelli dei predecessori cinquecenteschi, si trovarono di fronte a un paesaggio sociale mutato, persino rispetto al passato più recente, e non solo a causa dei cambiamenti portati da guerre, delle nuove tecniche di navigazione e dei nuovi circuiti commerciali, bensì anche in relazione alle nuove identità sociali e «civiche» dei soggetti visitati. In tale sezione si analizzerà appunto il modo in cui tali soggetti comparvero nelle

inchieste sindacali, tanto individualmente quanto collettivamente, sia come imputati che come postulanti: lo scopo sarà quello di cogliere come questa interazione tra sudditi e inquisitori itineranti contribuisse a influenzare lo *status* dei primi e la postura istituzionale dei secondi, ponendo le basi per il recupero 'in grande stile' che venne fatto del sindacato d'oltremare una ventina d'anni più tardi.

Il quarto e ultimo capitolo è stato quindi consacrato allo studio della più ampia e documentata visita sindacale tra quelle da noi considerate: quella condotta dai Sindici Inquisitori in Levante Giovanni Cappello, Pietro Correr e Marco Contarini tra 1635 e 1638, ma che nel caso del Cappello si protrasse sino alla primavera del 1639. In quest'occasione le difficoltà, gli ambiti d'indagine e i problemi che i Sindici dovettero affrontare quotidianamente riguardarono non solo le questioni insorte dalla tradizionale dialettica tra sudditi e autorità, ma anche e soprattutto gli elementi di disturbo apportati dagli ex sudditi, in specie banditi e rinnegati, oppure da sudditi il cui *status* e le cui annesse prerogative erano in continua evoluzione, come i membri del clero greco-ortodosso. Si cercherà di mettere in luce come ciascuna di queste categorie partecipasse e si servisse pienamente delle ambiguità ma anche delle opportunità offerte dal contesto fluido delle frontiere marittime, dalla vicinanza con l'impero ottomano, e dalle conseguenti complicità o microconflittualità che tale vicinanza favoriva. In tale frangente il ruolo dei Sindici Inquisitori si tradusse soprattutto in un'opera di certificazione, ovvero di identificazione, delle identità sfuggenti e dei margini d'azione che l'ambiguità della propria appartenenza suggeriva a queste ultime.

Scopo finale di tale lavoro sarà allora quello di giungere, a nostra volta, a contribuire a quest'opera di identificazione, cercando di rendere ragione dei percorsi ambivalenti del sindacato d'oltremare e dei suoi protagonisti principali e secondari.

CAPITOLO 1

NEL MEDIOEVO: SINDICATO E VISITA TRA PRINCIPATI E REPUBBLICHE

La nascita della magistratura veneziana dei *Sindici Inquisitori in Levante* risulta per molti versi ancora oscura; non tanto per questioni di collocazione cronologica quanto piuttosto in merito alle precondizioni e alle ragioni essenziali che spinsero il patriziato della laguna veneta a istituire un collegio itinerante di due, tre o persino quattro magistrati, coll'incarico di perlustrare le cosiddette «colonie d'oltremare» alla ricerca di abusi, malversazioni e frodi da sanzionare.

Approssimativamente, come vedremo, è accettabile come data della prima spedizione sindicale in Oriente il 1389. A quell'epoca erano passati circa due secoli da quando Venezia, da semplice comune italiano, aveva costruito il proprio impero coloniale sulle ceneri di quella che prima era stata la Romània bizantina; di quest'ultima la città marinara aveva fatto parte sino a poco prima della Quarta Crociata (1204), per effetto della quale il *Commune Veneciarum* aveva poi ottenuto il dominio di Creta, dell'Eubea e di una parte significativa delle isole dell'Arcipelago nell'Egeo[63].

A dispetto delle apparenze, però, il sindacato d'oltremare non fu affatto un prodotto di quella stagione di conquiste e di enorme sviluppo della mercatura che fu il XIII secolo; esso piuttosto fece il suo ingresso sulla scena politica veneziana e levantina soltanto in un periodo, qual era appunto la fine del Trecento, nel quale il patriziato della città lagunare stava iniziando a manifestare i primi segni di una nuova coscienza politica, maturata nel seno di una città indipendente che si stava preparando a divenire la *Dominante* di uno stato regionale italiano, più che continuare ad essere la «metropoli» di un impero marittimo.

Tale coscienza politica si basava sull'individuazione di un concetto di «stato» di natura astratta e indipendente dalla volontà di singoli individui (come nelle monarchie) o fazioni cittadine (come nel resto dei comuni dell'Italia centro-settentrionale); un concetto di «stato», in altre parole, non più legato alla sola dimensione della *pax* corporativa, vale a dire all'appianamento dei contrasti tra fazioni cittadine o tra differenti ceti sociali, bensì distintosi dalla sfera degli interessi particolari, per lo più di natura economica, che nelle

[63] Antonio Carile, «Partitio terrarum imperii Romanie», *Studi Veneziani* 7 (1965): 125–305.

varie *res publicae* italiane legavano alcune famiglie contro altre[64]. In questo contesto, lo *stato nostro* di cui parlavano le fonti politiche e diplomatiche veneziane non era più quindi il semplice «benessere, buono stato» di un gruppo di potere rispetto ad un altro, ma mirava piuttosto a ricomprendere dentro di sé l'intera piramide sociale della comunità lagunare e delle sue diramazioni esterne, naturalmente subordinandone i gradini inferiori alle necessità del vertice[65].

Assumendo su di sé il governo della città di Venezia, nonché i mezzi per garantirne l'indipendenza, il patriziato lagunare si era quindi fatto carico della sua rappresentanza politica, organizzandone le strutture a propria immagine e somiglianza, secondo una logica di tipo aristocratico destinata a essere glorificata, nel corso del Rinascimento, dal mito repubblicano[66]. Ma prima ancora di giungere ai fasti del mito, a quel costrutto autocelebrativo emerso in un'epoca in cui l'edificio giuridico e morale della cosiddetta «costituzione veneziana» iniziava ad entrare in crisi[67], i patrizi-mercanti avevano cominciato ad esportare tale modello negli stessi luoghi in cui erano cominciate le loro fortune: vale a dire in quelle «colonie d'oltremare» che, se sino ad allora erano servite soprattutto come scali e centri di scambio economico, alla fine del Trecento cominciarono a divenire uno dei primi scenari di sperimentazione della creatività politica della nobiltà lagunare.

Il sindicato itinerante, di per sé, era un istituto di natura giuridico-economica, e uno dei suoi scopi principali era la revisione delle finanze dei vari reggimenti (distretti amministrativi) veneziani negli avamposti urbani che Venezia aveva preso e tenuto per sé nel corso del Medioevo. I Sindici in Levante erano d'altronde anche Inquisitori, e in quanto tali usavano il proprio particolare rituale giudiziario per condurre le fasi istruttorie (*intromissioni*) mediante le quali sarebbero giunte a Venezia le sentenze da essi appellate, sulla scorta di un rito inquisitorio che in prima istanza prevedeva la raccolta sistematica delle denunce delle persone incontrate dai Sindici nel corso delle proprie spedizioni, e in seconda istanza il perseguimento dei governatori distrettuali (*rettori*) responsabili dei verdetti di primo grado.

Nel far ciò, i Sindici Inquisitori seguivano senza saperlo una dinamica già in atto nell'Europa dei nascenti territoriali, i cui vertici usarono sistematicamente le procedure

[64] Alberto Tenenti, *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese* (Bologna: Il Mulino, 1987).
[65] Ivi, 39 ss.
[66] Franco Gaeta, «L'idea di Venezia», in *Storia della cultura veneta*, a c. di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, vol. 3/III (Vicenza: Neri Pozza, 1981), 565–641.
[67] Muir, *Civic ritual.*

giudiziarie per affermare il proprio potere dinnanzi ai propri contropoteri sia laici ed ecclesiastici[68], in particolare quelle d'appello[69]. I Sindici, infatti, si presentavano ai sudditi quali dispensatori di giustizia, tentando di catturare il loro consenso, ovvero la loro fedeltà, alla dominazione repubblicana; in specie nei momenti in cui tale consenso veniva minato dai maggiori vincoli tributari e servizi militari richiesti dalle guerre necessarie al mantenimento delle colonie.

L'epoca di fondazione del sindacato d'oltremare coincide non a caso con un periodo di lenta ripresa della nascente Repubblica di San Marco, successivo a una serie di conflitti ed eventi catastrofici che ne avevano compromesso seriamente l'esistenza, quali la peste nera del 1348, la rivolta dei feudatari cretesi del 1363-'66 e, soprattutto, la quarta guerra contro Genova, nota agli specialisti come Guerra di Chioggia (1379-'81), nel corso della quale i genovesi erano stati a un passo dall'assediare la città lagunare. Nondimeno, nella letteratura storiografica che si è occupata in varia misura dei Sindici Inquisitori, l'indubbia funzione propagandistica insita nelle funzioni di tali magistrati è stata trattata perlopiù in astratto, seguendo un'analogia che li associava ad altri giudici itineranti, i quali, con la propria attività giudiziaria d'appello, propalavano per terra e per mare il mito della maggiore equità del repubblicanesimo veneziano rispetto ad altri regimi, in particolare rispetto alle altre *res publicae* cittadine occupate da Venezia nell'Italia nordorientale[70].

Ciò ci pone di fronte a una considerevole difficoltà concettuale, latrice a sua volta di significative difficoltà di metodo: è possibile considerare il sindicato veneziano al di fuori dello schema costituzionale del mito repubblicano, che molto influenzò l'ideologia e la prassi delle strutture di governo dello stato veneto della prima età moderna? E in che senso ciò andrebbe fatto? Quali istanze ed esigenze materiali e morali erano veicolate dall'esercizio del potere di sindacare i magistrati periferici? Quali differenze si riscontrano in tal senso tra un secolo e l'altro, nonché da luogo a luogo? E soprattutto, quali risvolti pratici e teorici contraddistinsero il sindicato d'oltremare, figlio della Venezia «marinara», da quello effettuato da altre corti itineranti nei domini «italiani» della Serenissima?

[68] Andrea Zorzi, «Justice», in *The Italian Renaissance state*, a c. di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 490–514.
[69] Isabella Lazzarini, « L'enquête et la construction de l'État princier entre XIV[e] et XV[e] siècle. Quelques examples en Italie du nord », in *L'enquête au Moyen âge, études réunies par Claude Gauvard*, a c. di Claude Gauvard (Rome: École française de Rome, 2008), 405–27, http://store.torrossa.it/pages/ipplatform/itemDetails.faces.
[70] Gaetano Cozzi, «Note sopra l'Avogaria di Comun», in *Atti del Convegno: Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, a c. di A. Tagliaferri (Milano: Giuffrè, 1981), 547–57; Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*.

Su un versante più pratico, infatti, il problema delle circostanze politiche specifiche e del contesto socio-economico concreto in cui nacque il sindicato inquisitoriale veneziano è stato nella sostanza trascurato, ovvero limitato a sporadici accostamenti con istituti pregressi, peraltro nati all'interno di strutture politico-costituzionali diversissime (l'Impero, soprattutto romano-bizantino, la Chiesa e il Comune medievale italiano)[71]. Tali analogie, per quanto fondate, necessitano per essere comprese di ulteriori accostamenti e comparazioni con istituti e consuetudini formatesi nella penisola italica e in Europa in un'epoca coeva, o di poco antecedente, a quella della nascita dei Sindici Inquisitori in Levante. Di una maggiore storicizzazione, cioè, delle condizioni che hanno dato origine all'idea e alla pratica del sindicato itinerante, riguardo a cui molta della storiografia su Venezia stenta a riconoscere gli apporti allogeni, forse perché ancora inconsapevolmente influenzata dagli stilemi della storiografia celebrativa del «mito» e della «costituzione» della Repubblica di San Marco[72].

In questo capitolo, quindi, mi propongo non tanto di dare una spiegazione definitiva al problema dell'origine dei Sindici Inquisitori, quanto piuttosto di identificare le circostanze e le possibili matrici della particolare sperimentazione veneziana dell'antico istituto romano del *sindicatus*; fenomeno, questo, manifestatosi in un'epoca in cui Venezia era prossima a diventare il centro dominante di uno stato regionale, e pur tuttavia, al cadere del XIV secolo, di fatto ancora saldamente ancorata alla conformazione geografica e agli assetti istituzionali di un piccolo comune italiano[73]. Ciò che però distingueva il *Commune Veneciarum* dalle altre realtà cittadine della penisola era senza dubbio una radicata e precoce proiezione internazionale e mediterranea, data certo dai legami storici con l'ormai decadente Impero bizantino, ma soprattutto dall'espansionismo politico ed economico che la piccola Repubblica marinara aveva esercitato in Levante proprio ai danni di questo.

---

[71] Dudan, *Sindicato,* 25 ss.

[72] L'opera che forse ha più a lungo condizionato la storia delle istituzioni veneziane è quella di Giuseppe Maranini, dedicata alla 'costituzione' di Venezia, nella quale il mito del buon governo della Repubblica, fondato sul supposto equilibrio degli organi di governo aristocratici e sulla loro capacità di rappresentare, contenere e pacificare le altre componenti della società urbana, è riecheggiato dalla citazione d'apertura del volume secondo, tratta dalla *Cronachetta* dello storico e patrizio veneziano del Rinascimento Marin Sanudo (1466-1536): «si governa questa santa republica con tanto ordine che è cossa mirabile; non ha seditione di populo né discordia de' patritij, ma tutti unanimi sono ad accrescerla; e perho, secondo che dicono i savij, è per durar perpetua», cfr. Giuseppe Maranini, *La costituzione di Venezia*, ristampa anastatica, vol. 2: *Dopo la Serrata del Maggior Consiglio*, 2 vol. (Firenze: La Nuova Italia, 1974), p. 14. Per una sintesi aggiornata sulle influenze di mito e antimito nella storiografia contemporanea cfr. *Eric R. Dursteler, Introduction. A brief survey of histories of Venice*, in *A companion to Venetian history,* 1–24.

[73] Andrea Castagnetti, *Il primo comune*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, a c. di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, vol. 2: *L'età del comune*, 15 vol. (Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana (Treccani), 1995).

L'avvenuta emancipazione di Venezia dall'orbita di Costantinopoli, di cui essa era stata a lungo un protettorato, aveva avuto un diretto riscontro nelle trasformazioni costituzionali dello stato veneziano, il quale passò indenne l'avvicendamento tra Ducato (secoli VIII-XII), Comune (secoli XII-XIII) e Repubblica aristocratica (1297-1797) con la produzione di nuove magistrature e la graduale riforma di quelle preesistenti. Frutto di questo clima di rielaborazione identitaria e costituzionale interna fu forse, almeno in parte, anche l'istituzione dei Sindici Inquisitori in Levante; d'altro canto però, è possibile che tale creazione giuridica fosse stata indotta dalla pressione degli eventi, dalla difficoltà, per esempio, di tenere sotto controllo le riottose popolazioni dei domini d'Oltremare, ricorrendo a un istituto legittimo agli occhi di queste (per le sue presunte e ostentabili ascendenze bizantine) ma al contempo coerente con gli strumenti giuridici di natura cittadina già familiari al patriziato lagunare. Un istituto, cioè, pienamente riconducibile a quello che allora era lo «spirito del tempo» in Italia e nel Mediterraneo.

1.1 Nel diritto comune

Affinché questa sorta di analisi "genealogica" del sindacato veneziano vada a buon fine, è essenziale soffermarsi brevemente su cosa fosse diventato in effetti, nel corso del Medioevo, l'istituto del sindacato *tout court*. Esso infatti rimanda a una nozione giuridica piuttosto ambigua, il *sindacatus* appunto, di certa e antica accezione romanistica; com'è è stato recentemente notato, tuttavia, le condizioni in cui tale istituto venne ripreso nell'Italia e nell'Europa basso-medievale furono assai diverse da quelle del suo contesto d'origine, l'Impero romano, e ciò ha implicato diversi approcci e conclusioni nella definizione dell'argomento, almeno tra gli storici del diritto[74].

[74] Mi riferisco ad esempio all'emergere, nei pochi studi dedicati a sindacato e sindacazione, di due differenti linee interpretative: una di tipo "legalista" e una di tipo "finanziario", le quali verranno discusse più oltre. I riferimenti bibliografici fondamentali sono, per il primo approccio: Gino Masi, «Il sindacato delle magistrature comunali nel sec. XIV (con speciale riferimento a Firenze)», *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 5, n. 1 e 2 (1930): 43-115 (parti I-II-III) e 331-411 (parti IV-V-VI); Ugo Nicolini, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale* (Padova: Cedam, 1955), pp. 139-140. Per il secondo si veda invece: Emilio Morpurgo, «Le inchieste della Repubblica di Venezia, frammenti di una storia della statistica», *Archivio statistico* 3, n. IV (1879); Pietro Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Mantova : Stab. tip. G. Mondovi, 1911, [Estratto da: «Atti e memorie della Reale Accademia Virgiliana di scienze, lettere ed arti», n. s., 4 (1911)]; Victor Crescenzi, *Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica*, vol. IV: *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, 5 vol. (Perugia: Libreria editrice universitaria -Licosa, 1981), 383–529. La linea legalista è stata recentemente ripresa, ma in chiave politica, da: Riccardo Ferrante, *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*, (Torino: Giappichelli, 1995).

Semplificando al massimo, possiamo partire dall'etimologia di tale concetto, sottolineando che sin dall'antichità la nozione di *sindacatus* racchiuse in sé almeno due accezioni fondamentali: quella della *rappresentanza* e quella del *controllo*.

La prima delle due era essenzialmente di natura *diplomatica*, connessa cioè alla rappresentanza ufficiale di una figura, ente o corpo riconosciuto entro una data struttura sociopolitica: l'imperatore, la città oppure anche solo una comunità di villaggio. In sede internazionale, ad esempio, con il termine *sindaco*, nel Medioevo, si designava l'ambasciatore di uno stato, di un principato, di una repubblica cittadina[75]. Nei contesti locali, invece, con tale parola (e con le sue varianti *sindico*, *sinnico*) si era soliti indicare il rappresentante di una comunità soggetta a un sovrano o a un feudatario, nella sua veste di procuratore o *advocatus populi*, incaricato cioè di portare le istanze della propria comunità di riferimento per negoziare specifici privilegi, norme, grazie, garanzie[76].

La seconda accezione, quella cioè che costituisce l'oggetto del nostro interesse, era invece più propriamente giuridica, designando il termine *sindacato* tra Tarda Antichità e Medioevo uno specifico procedimento di verifica, già codificato nel diritto giustinianeo e praticato con cadenza ordinaria, sull'operato di quei pubblici ufficiali che avevano la responsabilità del governo di un luogo circoscritto e soggetto a un'entità politica superiore: in altre parole, si poteva sindacare l'amministrazione periferica di un impero o di un regno, con degli appositi emissari inviati dalla capitale, oppure il governo di una *civitas* autonoma, con dei *sindici* nominati appositamente dal consiglio cittadino, vale a dire dal suo principale vertice politico.

A seconda di quale fosse il caso, dunque, tale procedura poteva venire esercitata da sindacatori itineranti o da altri magistrati cittadini dotati di funzioni sindacali. Ne consegue che, tra tarda antichità e basso medioevo, gli «ufficiali» sottoposti a sindacato furono persone di diverso rango, membri di diverse categorie socio-istituzionali, il cui nome e le cui funzioni variavano a seconda dei contesti, come i governatori periferici dell'Impero ro-

[75] In questo senso, ad esempio, nella Venezia medievale esisteva il 'sindacato del doge' oppure i sindacati degli ambasciatori residenti o straordinari nelle realtà coeve, le cui tracce documentarie sono state raccolte negli anni 1683-'84 dalla Cancelleria della Repubblica di S. Marco in due volumi manoscritti, per i quali cfr. ASV, *Senato*, *Deliberazioni*, *Sindicati*, regg. 1bis (1329-1425) e 2 (1425-1507), nonché i regesti dell'indice di tale sottoserie.

[76] Cfr. la voce *Syndicus*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, a cura di C.V. Daremberg e E. Saglio (Paris: Hachette, 1908), t. IV/2, 1582-'83, edizione online: https://archive.org/details/pt2dictionnaired04dare.

mano, gli esarchi bizantini, i vassalli dei feudi vescovili, i podestà delle città del Sacro Romano Impero, sino a giungere infine ai podestà, *reggitores* o *rectores* nominati direttamente dalle assemblee cittadine dei Comuni italiani dopo la pace di Costanza (1183). Questo trattato venne appunto siglato alla fine di un periodo di contrasti a seguito dei quali le nuove realtà politiche cittadine avevano ottenuto dagli Hohenstaufen la possibilità di eleggere autonomamente le proprie cariche di governo (ferma restando l'investitura imperiale), assumendosi pertanto la responsabilità del controllo autonomo di queste; non si spiegherebbe altrimenti la proliferazione, a nord e a sud della penisola, di magistrature cittadine con poteri di sindacato[77].

Nello stesso tempo, specularmente alle differenze insite nelle realtà politiche e storiche in cui il sindacato prese una forma ufficiale, i magistrati incaricati della sindacazione assunsero diverse denominazioni: *missi* nel contesto imperiale romano, carolingio e negli esarcati bizantini; *defensores civitatis*, *procuratores* o *advocati populi*, nel contesto delle città imperiali tardo-antiche o altomedievali; *sindacatores* e/o *provisores*, in quello dei Comuni italiani[78]. Come accennato poc'anzi, la loro opera di verifica in genere riguardava l'intero complesso delle attività amministrative e giudiziarie dei magistrati ordinari, ma talora con la preponderanza di un ambito sull'altro; tale opera, inoltre, implicava sovente l'avvio di processi inquisitori da celebrarsi presso le autorità mandatarie del sindacato (il *populus*, ovvero le sue assemblee comunitarie, o il *princeps*), ai fini della stigmatizzazione pubblica di eventuali intacchi, abusi di potere (giudiziari e procedurali, come ad esempio l'uso improprio o esorbitante della tortura[79]) o semplici irregolarità formali.

[77] Tra i vari magistrati sindacatori attestati nelle città italiane ritroviamo ad esempio: gli *Eletti delle Piazze* del Regno di Napoli, «I quali provvedevano alla pecunia del Comune, all'abbondanza, al sindacato degli ufficiali, alle strade delle acque, alle fortezze»; *l'Esecutore degli Ordinamenti della Giustizia*, officiale presente nelle repubbliche di Firenze, Siena e Lucca, dotato di ampi poteri giudiziari, che «sindacava parecchi ufficiali, specialmente i vicari, e fu tempo che egli ebbe tutti al suo sindacato»; i *Provvisori della Comunità* di Trieste, vale a dire «due officiali triestini, i quali avevano in provvisione che le ragioni del Comune ed i luoghi pubblici non si occupassero da alcuno; denunziavano gli officiali inosservanti dello Statuto; esaminavano gli atti del Criminale, se vi fosse cosa da querelarne i giudici nel sindacato; e attendevano al buono stato delle strade, ai pesi e alle misure». Senza contare che «in Osimo dipingevano su pe' palazzi pubblici gli ufficiali che fuggivano per non istare a sindacato». Cfr. Giulio Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* (Firenze: Le Monnier, 1881), 382, 391, 807, 889; si veda anche la voce *poliziare*, a p. 820, che a Siena indicava la specifica procedura d'accusa di un officiale sottoposto a sindacato (formulata, appunto, tramite una scrittura in *polizza*). Entro la città di Venezia questa specifica funzione veniva svolta dagli Avogadori di Comun, cfr. Cristina Setti, «L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello», *Il diritto della regione. Il nuovo cittadino. Rivista bimestrale* 1 (2009): 143–71.

[78] Dudan, *Sindacato*, 25 ss e le fonti citate.

[79] Ferrante, *La difesa della legalità*, 22.

Il *sindacatus* dunque costituiva, nella sua essenza fondamentale, un istituto proprio del diritto romano e, al pari di altri istituti e procedure della medesima origine, venne duplicemente incorporato tanto nel diritto canonico quanto in quello civile, a partire da quello giustinianeo; esso fu così destinato a una variabilità di risvolti pratici e teorici di non poco conto, che lo portarono a migrare prima nel diritto feudale e poi nel diritto comune.

Non fu quindi un caso che la procedura di sindicato, così diffusa e cangiante, venisse propriamente formalizzata solo alla fine del XII secolo, per effetto del commento dei giuristi della Scuola bolognese, noti protagonisti del recupero del *Corpus Iuris Civilis* quale base normativa: in un'epoca, cioè, in cui la riscoperta di un diritto comune codificato e perspicuo funse da fondamento pratico e ideologico all'emancipazione dei Comuni, corrispettivamente allo sviluppo autonomo delle legislazioni statutarie[80].

Questi elementi costituzionali, assieme ad altri di natura culturale, economica e socio-antropologica, avevano concorso a dare forma a quell'ideale di *libertas* cittadina che, sfidando l'autoritarismo dei poteri a vocazione universalistica, quali la Chiesa e l'Impero, aveva sancito l'affermazione del predominio della legge quale garanzia delle libertà particolari dei membri della *civitas* contro i potenziali abusi di detti poteri, così come contro lo spettro della violenza politica interna[81]. Sotto questo profilo l'esistenza del controllo sindicale costituiva una diretta espressione dell'autorità degli Statuti, testimoniandone l'indispensabile funzione nel mantenimento dell'autonomia politica e della *pax* cittadina, assieme ad altri meccanismi di garanzia (quali il sorteggio delle cariche, la breve durata di queste ultime e una predilezione per l'uso del documento scritto)[82].

Tutti i cittadini infatti, anche i debitori del fisco, erano chiamati a rivolgere alla commissione dei sindici qualsiasi tipo di lagnanza nei confronti del rettore e dei membri del suo *entourage*, nell'ambito di una fase inquisitoria susseguente a un pubblico bando, convenzionalmente chiamata *inquisizione generale* e votata nella sostanza all'accertamento di errori e mancanze degli amministratori della *civitas* nell'esercizio del proprio incarico:

[80] Moritz Isenmann, *Legalità e controllo del potere (1200-1600). Uno studio comparativo sul processo di sindacato: Firenze, Castiglia e Valencia* (tesi di dottorato, European University Institute - Department of History and Civilization, 2008), ora pubblicata in Id., *Legalitat und Herrschaftskontrolle (1200-1600): eine vergleichende Studie zum Syndikatsprozess: Florenz, Kastilien und Valencia* (Frankfurt am Main: Klostermann, 2010).
[81] Philip Jones, *The Italian city-state. From Commune to Signoria* (Oxford: Clarendon, 1997), 124 e *passim*. A proposito di ciò, l'espressione usata dalla storiografia internazionale è «rule of law», Jones., 33-35. Cfr. anche Moritz Isenmann, *From rule of law to emergency rule in Renaissance Florence*, in *The politics of law in late medieval and Renaissance Italy*, a c. di Lawrin Armstrong e Julius Kirshner (Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 2011), 55–76.
[82] «Instead of conceptions of God-given order and centralizing rule of monarchs and princes, 'distrust in rule and power was a governing principle' in medieval Italian commune», Isenmann, *From rule of law*., 58.

dalla semplice *negligentia* o *culpa levis*, alla colpa chiaramente intenzionale (*dolus*). Se le denunce raccolte in questa fase avevano fondamento, si procedeva all'*inquisizione speciale*, cioè all'indagine sulle eventuali responsabilità personali degli inquisiti riguardo ai fatti loro ascritti. Questi venivano talora rinviati a giudizio; la sentenza era di norma inappellabile e solitamente una condanna in sindicato squalificava la reputazione dei podestà[83].

Pare tuttavia che almeno nel caso del Comune di Firenze, sotto questo aspetto quello più studiato, i sindici si concentrassero di più sulla raccolta degli appelli contro le sentenze penali del rettore, forse per via della forte pressione delle lotte di fazione sull'andamento quotidiano del governo, ma probabilmente anche per i maggiori costi sociali, politici e finanziari degli appelli civili[84]. Riguardo poi all'aspetto che noi oggi diremmo 'amministrativo', ovvero alle responsabilità dirette del podestà nella gestione della struttura finanziaria cittadina, il sindicato fiorentino, al pari di quello di altri Comuni, venne a concentrarsi su casi specifici di corruzione e peculato, nonché in generale su tutti i tipi di *intacco* (appropriazione indebita) commessi personalmente dai rettori e dai loro *massari* (assistenti contabili) nei confronti delle finanze pubbliche[85].

Questo aspetto più propriamente "contabile" della procedura sindacale è stato però spesso sottovalutato dalla storiografia in tema: sia perché, nella caleidoscopica realtà della penisola italiana, le competenze di *audit* erano spesso già proprie di altri magistrati ordinari (ma si potrebbe dire lo stesso degli appelli giudiziari), sia soprattutto a causa del prevalere di una lettura «legalistica» della procedura sindicale, protesa ad evidenziare quasi solamente gli effetti "centralizzatori" e, osiamo dire, "populistici" della giurisdizione d'appello offerta da molti magistrati sindacatori in forza degli Statuti; non tenendo in sufficiente conto, cioè, dei risvolti economici e fiscali di tale procedura, la cui funzione precipua continua invece, nella storiografia, ad essere assimilata sostanzialmente al destino politico

[83] Nel caso del Comune fiorentino, la procedura di sindicato si svolgeva nei dieci giorni immediatamente successivi alla scadenza del mandato del podestà ed era portata avanti da una commissione di cittadini scelti a sorte e affiancati da un esponente dei rettori stranieri sottoposti all'inquisizione sindacale, cfr. Ivi, 58-59. Sull'importanza della reputazione del rettore, ovvero della sua «virtù», si vedano le considerazioni fatte negli scritti «podestarili» di Brunetto Latini in: Lauro Martines, *Power and imagination. City-states in Renaissance Italy* (London: Allen Lane, 1979), 155-167. Sul sindacato quale verifica della «virtù politica» dell'officiale cfr. Ferrante, *La difesa della legalità*, 21.

[84] Isenmann, *From rule of law*, 60.

[85] Isenmann parla soprattutto di «theft, corruption and debts», ma considera questo aspetto il sintomo di un ridimensionamento della procedura di sindicato, secondo una visione che associa generalmente quest'ultima innanzitutto al perseguimento della violazione delle leggi e delle procedure prescritte dagli statuti cittadini e dal diritto comune. In questo senso, l'autore paragona la procedura di sindicato ai diritti anglosassoni al "giusto processo" e all'*habeas corpus*. cfr. Ivi, 60.

dell'esperienza comunale, nonché al contributo del *rule of law* alla legittimazione di un concetto di sovranità di tipo collegiale, diverso dalla sovranità tradizionalmente intesa come *de iure divino* (propria invece delle entità politiche monocratiche, come i regni e gli imperi)[86].

Il rilievo assunto dagli aspetti più nettamente giurisdizionali del sindacato nelle pagine dei dotti e dei glossatori ha del resto contribuito non poco a corroborare questa prospettiva di ricerca, che ha legato le vicissitudini e le trasformazioni della sindacazione comunale allo *statecraft* cittadino, alla sua crisi e al contestuale avvento di signorie e stati territoriali[87].

Nondimeno, l'analisi di altre realtà cittadine italiane precedenti e coeve ha suggerito ad alcuni una diversa impostazione del problema. In altre parole, sempre a partire dai dati statutari, la prospettiva di studio della procedura del sindicato comunale medievale è stata rovesciata, considerando le funzioni di tale istituto giuridico prima di tutto dal punto di vista patrimoniale e finanziario, anziché da quello eminentemente giurisdizionale[88]. Ciò ha contribuito a delucidare alcuni aspetti dottrinali che nella comprensione del significato e delle espressioni della prassi sindacale risultano a dir poco fondamentali, perfino rispetto alla stessa teoria della sovranità cittadina.

Visto infatti quale atto di verifica patrimoniale delle casse del Comune, antesignano della nostra 'revisione contabile' ovvero delle nostre procedure di *audit* sui bilanci di stati e aziende, l'istituto sindicale esprimeva in maniera più immediata il reticolo di interessi economici e influenze politiche sottese al principio compromissorio del *facere comunantiam*: la sindacazione, in altre parole, lungi dal veicolare un qualche tipo di "legalità" cittadina, ovvero un astratto ma anacronistico principio di conformità alle leggi, era un metodo di controllo politico e materiale dell'amministrazione corrente del Comune, volto principalmente a proteggere gli interessi patrimoniali e fiscali delle fazioni al potere. Fazioni che d'altro canto, al di là delle singole ambizioni personali o di un vago senso di identificazione

[86] Si veda a questo proposito la critica all'approccio legalista svolta da Crescenzi, *Il sindicato*, 384-89, e la parziale risposta offerta da Ferrante, *La difesa della legalità*, 17-18.
[87] Isenmann, «Legalità e controllo».
[88] Mi riferisco ancora al lavoro di Crescenzi, *Il sindacato*, svolto soprattutto in relazione ai casi specifici di Bologna, Padova e Siena a fine XII secolo, e alle cui osservazioni si riferiscono in gran parte i prossimi paragrafi.

ideologica con le sorti della propria *civitas*[89], non avevano né potevano avere la piena consapevolezza di essere a capo di un organismo statuale trascendente le proprie particolari sfere d'azione e di legiferazione[90].

Eppure, anche intesa nel senso di *rendiconto*, la procedura di sindacato, pur essendo suppletiva rispetto alle revisioni fiscali ordinarie, era svolta da magistrati che entro la *iurisdictio* cittadina godevano di una posizione preminente rispetto agli altri, una posizione sovraordinata e, per così dire, insindacabile; una posizione, questa, conferita loro dall'originario carattere di *rappresentanza* che la nozione giuridica del *sindacatus* continuava nondimeno a portare con sé, almeno a livello semantico, e che, in questo caso, si riferiva alla delega di poteri ricevuta dai sindacatori dalle assemblee comunitarie: all'espressione della loro autorità, in altre parole[91]. Questi consigli cittadini, però, annoveravano pur sempre al proprio interno i membri più influenti di ciascuna corporazione e fazione locale e, così composti, di fatto agivano sulle politiche comuni in base a una logica spartitoria, ovvero distributiva, più che in virtù di un supposto "senso dello stato", nonostante in alcuni casi ciò servisse anche a prevenire l'instabilità e il clima di emergenza politica dato dalle lotte di fazione: ossia quello «stato di eccezione», imposto dalla vittoria di un partito sull'altro, che avrebbe rischiato di compromettere le libertà statutarie[92].

Fondamentale, per la preservazione degli interessi della *civitas*, oltre a un'"equa" distribuzione delle cariche pubbliche, era quindi un'amministrazione il più possibile concorde ai compromessi già deliberati dagli organi assembleari in merito alle entrate fiscali e

[89] Martines, *Power and imagination.*

[90] Aspetto tipico del Trecento italiano, quando le comunità civiche, con la sola eccezione di Venezia (come suggerito poc'anzi), mostrano di non aver ancora maturato una nozione di «stato» vicina al senso moderno, cioè astratta dai valori religiosi ed etico-morali della società cetuale e indipendente dagli interessi particolari di ciascun governo di fazione, Tenenti, *Stato*, 15-97. Si vedano inoltre le considerazioni fatte dal giurista Paolo Grossi a proposito del carattere strumentale e non costituzionale degli Statuti medievali, i quali sarebbero compilazioni rispondenti più a esigenze pratiche e a necessità concrete che non a logiche impersonali. Cfr. Paolo Grossi, *L'ordine giuridico medievale* (Roma-Bari: Laterza, 1995), 231-232.

[91] A dimostrazione che, a dispetto dei due diversi filoni etimologici sopra enunciati a cui la parola sindacato ha dato origine, i suoi ambiti semantici rimasero in qualche modo legati, e con influenze reciproche. Si veda ad esempio la maniera con cui i *sindici* ovvero ambasciatori veneziani del Medioevo usavano negoziare i trattati di pace: essa richiama il lessico dell'ambito giuridico privatistico della *negotiorum gestio*, lo stesso, per intendersi, da cui è derivata la procedura di sindacato che qui stiamo storicizzando, cfr. J. Chrysostomides, *Monumenta Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloponnese in the 14th and 15th centuries* (Camberley: Porphyrogenitus, 1995), documento n° 33, pagine 71-78. Per alcuni giuristi, invece, la missione sindacale rientrava in un'ottica di «sacerdozio» configurata già dal *Digesto*, cfr. Ferrante, *La difesa della legalità*, 20.

[92] Isenmann, *From rule of law*, pp. 70-75, dove si riscontra un'effettiva sospensione della procedura di sindicato durante i regimi degli Albizzi (in particolare negli anni 1393-1400) e dei Medici (1434-1498), ovvero la sottrazione delle funzioni sindicali da parte di alcune magistrature dotate di poteri straordinari, come gli *Otto di Guardia* e i *Conservatori alle Leggi*. Cfr. anche Andrea Zorzi, «I fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità», *Quaderni Storici* 66, n. 3: Fonti criminali e storia sociale (1987): 725–51.

alle spese sostenute per i bisogni comuni; nel quadro, tuttavia, di una dimensione pubblica che non era ancora pubblicistica, cioè compiutamente astratta dagli interessi di corpo. Un'amministrazione tra l'altro gestita, solitamente, da un corpo estraneo al tessuto cittadino: il podestà, il quale appunto a quell'epoca era ancora di origine straniera, in ossequio al persistere della consuetudine imperiale di investire ufficialmente i rettori delle *civitates* italiane anche quando la loro elezione divenne prerogativa dei collegi cittadini. Ecco che per vincolare con più forza questa carica di governo agli interessi fiscali e finanziari delle fazioni in gioco, il controllo di sindacato sul podestà suppliva alla mancata investitura di costui da parte delle assemblee locali.

Alcune considerazioni tecniche, oltretutto, concorrono a suffragare una visione più disincantata della procedura di sindicato e, di converso, della statualità medievale. Nello specifico, infatti, l'ambito giurisprudenziale da cui derivava tale procedura era, sin dall'antichità, quello della *negotiorum gestio*, cioè dell'amministrazione del patrimonio del *pupillus* (tale in quanto minorenne o, per qualche motivo, minorato delle proprie facoltà mentali o fisiche) da parte di un *gestor*, che agiva a sua volta in nome di un *tutor*.[93] In questo campo il controllo di sindicato era una procedura informativa (*inquisitio*) che esigeva la *redditio rationum*, cioè la giustificazione, fatta dal gestore dinnanzi al tutore, degli atti di amministrazione dei beni del pupillo; in tal modo il tutore poteva far valere, in caso di sottrazioni patrimoniali ingiustificate, il proprio diritto ad essere rifuso del danno, in nome del minore.

La relazione giuridica della *tutela* era dunque esattamente quella in cui si inseriva il sindacato cittadino (nonché, come vedremo, quello itinerante), in quanto il processo inquisitorio avviato nei confronti del podestà e dei suoi assistenti era una procedura informativa che implicava il *reddere rationem* di costoro degli atti commessi, sia amministrativi che giudiziari. Il rettore inquisito in pratica dove rendere conto della gestione complessiva del patrimonio erariale, *giustificando* spese ed eventuali guadagni a lui contestati: in presenza di una situazione di intacco (o sospetto tale) lo scopo del sindacatore-inquisitore era quello non tanto di punire il colpevole, ma di intervenire sugli *effetti* degli atti giudicati illegali, facendo in modo che quello rifondesse il capitale del comune di quella somma che era percepita come indebitamente sottratta. E ciò, fondamentalmente, al fine di ripristinare uno *status quo* economico-finanziario che sorreggeva delicati e fragili equilibri politici. L'*inquisitio* era del resto, in senso giuridico ed etimologico, una «ricerca delle ragioni» (*rationes*)

[93] Crescenzi, «Il sindacato».

ossia delle giustificazioni di un atto; e come tale essa pertanto non mirava tanto a colpire l'atto in sé ma le ragioni (personali o meno) che l'avevano prodotto e che in concreto continuavano a produrlo[94].

Da questo punto di vista, ossia in virtù della forte connotazione materialistica degli interessi in gioco, il Comune bassomedievale era una struttura politica abbozzata; o, per riprendere la terminologia di Crescenzi, un «soggetto giuridico imperfetto»: privo cioè di una vera e propria coscienza statuale e quindi, assai probabilmente, di una compiuta idea di sovranità. Ciò lo rendeva un soggetto intrinsecamente instabile, volubile, dagli automatismi burocratici non perfettamente collaudati: bisognoso, di conseguenza, di una costante salvaguardia da parte delle *élite* che lo controllavano e, pertanto, del tutto conforme all'accostamento al concetto di *pupillus*, già fatto da San Paolo rispetto alle *civitates* dell'antichità, le quali agli occhi dell'apostolo erano dei soggetti pari ai *furiosi* o agli *infantes*, strutturalmente incapaci di autogoverno.

Bisognosi, pertanto, della *tutela* dei propri sovrani: se dunque la *res publica* era instabile, se i suoi statuti e il suo patrimonio finanziario costituivano un'eredità a rischio di essere dilapidata da rettori e cittadini irresponsabili, era necessario che i suoi *patres* (i consigli cittadini, i senatori della repubblica ovvero, in loro vece, i sindacatori) la richiamassero all'ordine, pretendendo che il reggente di quella rendesse conto di eventuali e pericolosi ammanchi; essa era infatti la *pupilla* (il soggetto minore o minorato) titolare di un patrimonio del quale il *tutor* (il vertice cittadino) doveva preservare l'integrità, magari in attesa di tempi migliori[95].

Pare che questa correlazione tra *tutor* e *pupillus*, forse anche in virtù del paragone paolino, fosse stata recepita ancor prima dal diritto canonico, i cui portati erano ampiamente riconoscibili tanto nel *Corpus Iuris Civilis*, quanto nei suoi derivati, orientali e occidentali, in ragione della strutturale contiguità che in antico regime esisteva tra la dottrina secolare e quella ecclesiastica[96]; e del resto molti dei Comuni bassomedievali erano in origine retti da vescovi-feudatari, al pari di molti territori rurali. Non c'è dunque da stupirsi se lo stesso

[94] Crescenzi, *Il sindacato*, 435.
[95] Non a caso Crescenzi colloca la nascita del sindacato medievale quale procedura di rendiconto formale in un tempo e in un luogo ben precisi: a Bologna negli anni 1194-'95, contestualmente a una crisi istituzionale che diede avvio a una serie di trasformazioni nella struttura del Comune che videro la ripresa di alcune delle prassi della precedente amministrazione vescovile, in base alla quale venne codificata una procedura di *audit* standard, variamente imitata poi nel resto dei Comuni italiani e caratterizzata dall'affiancamento, alle preesistenti procedure ordinarie di controllo del patrimonio, di una procedura di sindacazione straordinaria condotta da quattro inquisitori con cadenza annuale, cfr. Crescenzi, *Il sindacato.*, 440 ss.
[96] Carlo Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico* (Bologna: Il Mulino, 1999).

apparato concettuale afferente all'ambito della *negotiorum gestio* e alla relazione giuridica della *tutela* sia riscontrabile anche nella sindacazione itinerante, oltre che nella sindacazione cittadina. In quelle procedure di sindacato, cioè, svolte contestualmente alle visite secolari ed ecclesiastiche che sempre più spesso ripresero piede nel contesto degli stati territoriali e signorili nati dalle ceneri delle "libertà" comunali, cioè dei compromessi statutari.

1.2 Dall'Italia all'Europa: il sindacato e le inchieste itineranti

Come ha osservato lo storico del diritto Riccardo Ferrante,

> il termine *visita* indicava un preciso istituto di diritto canonico, ma era usato in genere per intendere la costante azione di controllo esercitata sul territorio delle realtà statuali medievali. L'elemento maggiormente significativo era però l'identificazione della procedura inquisitoria avviata con la visita, e poi proseguita all'interno del sinodo o concilio diocesano, come *redditio rationum* dell'ecclesiastico "tamquam tutor" [97].

In termini giuridici, dunque, le visite pastorali, così come le visite secolari condotte dai rappresentanti degli stati medievali, erano anch'esse fortemente radicate nella sfera della *negotiorum gestio*, e pertanto spontaneamente concepite secondo un rapporto di tutela di cui l'*inquisitio* sindacale era parte integrante e costitutiva.

Nelle categorie politologiche dell'epoca il rapporto tra sudditi e autorità, così come quello tra fedeli e pastore, era concepito in termini paternalistici, soprattutto se l'autorità in questione era di tipo monocratico, ossia riconducibile ad una persona fisica precisa: il vescovo ovvero l'imperatore, il re, il principe. Il problema però è capire quanto, tra Duecento e Quattrocento, questa autorità fosse effettiva e riconoscibile da parte dei sudditi; quanto cioè essa fosse tangibile, o per lo meno visibile, nello svolgimento di un potere su-

[97] Riccardo Ferrante, *Modelli di controllo in età medievale. Note su visita e sindacato tra disciplina canonistica e dottrina giuridica*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, (Reti Medievali. E-Book; 19/1), vol. 1: *La formazione del diritto comune*, 4 vol. (Firenze: Firenze University Press, 2014), 335–45. Lo studioso in particolare ha sottolineato come lo schema inquisitorio delle visite avesse origini canonistiche e che si esercitasse secondo una prassi e una concezione assimilabile a quella della procedura di sindacato praticata dai Comuni sui magistrati. Le analogie appaiono del resto riscontrabili nella stessa procedura inquisitoria canonica del vescovo-visitatore, caratterizzata anch'essa, come si vede ad esempio dagli scritti del giurista Panormitano, dalla distinzione tra inquisizione generale e inquisizione speciale, ed effettuata a carico degli ecclesiastici della diocesi non tanto per colpire una persona particolare ma in virtù della responsabilità giuridica sottesa al ruolo del vescovo in quanto tutore: «Di fronte a una *inquisitio generalis* che si delinea "quando inquiritur super statu civitatis, vel castri, vel alicuius loci", l'*inquisitio specialis* è "contra certam personam et fit non ad poenam imponendam, sed ex debito officii"», cfr. Ferrante., 341-43.

premo che si manifestava innanzitutto nella vigilanza, intesa come *presenza fisica* del sovrano, o perlomeno di un suo diretto rappresentante. Numerose evidenze documentarie dimostrano infatti come, sin dal Tardo Medioevo, proprio quest'esigenza di visibilità fosse alla base della diffusione pressoché universale della *visita secolare*, intesa sia quale prassi ispettiva sia quale fondamento giurisdizionale di regni e feudi euro-mediterranei; tale uso si sarebbe poi conservato persino nei grandi imperi coloniali della prima età moderna, pur se aggiornato nella concezione e nelle modalità, nonché nei grandi imperi asiatici, precolombiani e islamici[98].

Nel panorama frammentario e particolaristico della penisola italiana, costituito da un vasto radicamento della tradizione comunale e nello stesso tempo dalle ampie zone grigie dell'eredità feudale, il ricordo del *rex ambulans* e l'immagine franco-longobarda dei tribunali itineranti si saldavano invero con una gamma di «inchieste condotte secondo diverse finalità e metodi procedurali, irriducibili a un unico tipo di *inquisitio*» e che furono, dal punto di vista politico, «certamente strumenti di controllo, repressione, pacificazione e acquisizione di conoscenze, ma anche di "dialogo politico tra diseguali"»[99].

Sulla base degli studi svolti sui territori svevi e angioini, sia nell'Italia che nella Francia meridionali, si può dire che una precondizione essenziale di tale dialogo politico era forse qualcosa di simile al controllo di sindacato, che, introdotto nelle *Constitutiones Regni Siciliae* di Federico II di Svevia (1239-'40), e presumibilmente praticato dalle curie dei «giustizieri» da esse istituiti[100], venne in seguito recepito e metabolizzato dalla cultura e dalla prassi

[98] Per una bibliografia esaustiva sulle visite e sui loro contesti d'origine è fondamentale il lavoro di Alessandro Dani, *Le visite negli Stati italiani di Antico regime*, «Le Carte e la Storia», 18, n. 1 (2012): 43–62, alle cui considerazioni farò spesso riferimento nelle prossime righe. Per le visite negli imperi moderni e premoderni e nelle loro basi territoriali europee, si vedano, oltre allo stesso Dani, i riferimenti l'introduzione al volume: *L'enquête au Moyen âge, études réunies par Claude Gauvard* (Rome: École française de Rome, 2008), edizione online; Giovanni Muto, «Comunità territoriali e forme di controllo amministrativo nel Mezzogiorno spagnolo», in *Comunità e poteri centrali,* 225–42; Mireille Peytavin, *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVIe-XVIIIe siècles)* (Madrid: Casa de Velázquez, 2003). Interessante poi è il caso degli *hükms*, visitatori dell'Impero ottomano istituiti nel corso di una fase di tentata integrazione politica delle reggenze nordafricane, i quali avviavano «investigations of abuses committed by the governor-generals, provincial *kaids*, local janissaries and corsairs», cfr. Emrah Safa Gürkan, *The centre and the frontier: Ottoman cooperation with the North African corsairs in the sixteenth century*, «Turkish Historical Review» 1, n. 2010 (s.d.): 125–63, in particolare 157.

[99] Dani, *Le visite*, 45, che riprende l'opinione di Luigi Provero, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *L'enquête au Moyen âge*, op. cit., 75-88.

[100] Raffaele Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale. Dal periodo normanno all'epoca moderna*, (ristampa anastatica dell'edizione di Milano del 1924) ([Bologna]: Forni, 2001), pp. 15-17 e p. 128. Secondo l'autore: «Ai giustizieri fu commessa la somma dei poteri esecutivi del mero imperio tranne che per le questioni che riguardavano i grandi feudi, ma si volle che essi, col loro giudice e col notaio, girassero per le terre al duplice scopo di render più agevole l'amministrazione della giustizia e di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento degli inferiori organi. Il numero dei giudici venne ben limitato e specialmente vennero colpiti coloro, ecclesiastici e baroni, che usurpassero attribuzioni giudiziarie». La dinamica qui brevemente descritta richiama dunque una situazione di conflittualità e concorrenza tra potere regale e poteri locali, alla quale la

giuridica dei conti d'Anjou; i quali, una volta assurti alla dignità regale, lo utilizzarono in Provenza tra gli anni '80 e '90 dello stesso secolo, affidandolo ad apposite corti itineranti di *siniscalchi*, il cui compito precipuo era di «facilitare ai sudditi l'accesso alla giustizia», raccogliendo le loro lamentele in via generale e verificando poi, tramite procedure inquisitorie più specifiche, l'attività giudiziaria e amministrativa delle giurisdizioni periferiche[101].

Quest'ultime infatti godevano di un'indipendenza funzionale che spesso e volentieri si trasformava in una sorta di giurisdizione privata, in diretta concorrenza con quella comitale, e a cui si imputavano quotidiani abusi di potere, nonché episodi di malversazione, corruzione e concussione. Secondo lo storico Jean-Paul Boyer, l'*ordonnance* con la quale nel 1266 gli Angioini istituirono i parlamenti dei siniscalchi aveva una forte valenza morale perché coinvolgeva direttamente «la coscienza del re», manifestando il suo dovere speciale di correggere la propria amministrazione; ciò peraltro motivava la «continuità di una procedura straordinaria» che aveva risvolti immediati sia nel recupero di beni e denari "usurpati" alla Corona sia nella resa di giustizia[102].

Vi era quindi, anche in questo caso, la compresenza di un aspetto politico-giudiziario e di uno di tipo economico-finanziario; elementi che, assieme alla replica dello schema inquisitorio tripartito (pubblico bando – inquisizione generale – inquisizione speciale), fanno pensare a una sorta di rielaborazione secolare e monarchica dell'antica visita di sindacato di matrice vescovile e imperiale[103]. Senza dubbio uno dei caratteri più salienti del fenomeno, in rapporto ad un paesaggio giurisdizionale inserito in una compagine di tipo «re-

Corona rispondeva tra l'altro imponendo ai propri rappresentanti determinate «garanzie»: che erano appunto «il sistema di sottoporre a sindacato un funzionario», «l'imposizione di un giuramento» e il fatto che costui non dovesse avere alcun legame o interesse col paese che andava ad amministrare.

[101] Jean-Paul Boyer, *L'espace provençal sous l'administration de la première maison d'Anjou-Naples*, in *Actes du colloque : Des principautés aux régions dans l'espace européen*, s. l.: Université Jean Moulin Lyon 3, s. d., 1–26 [sezione III]. Cfr. anche François Bérenger, *Le contrôle des officiers du royaume de Sicile dans les derniers tiers du XIIIe siècle (1266-1300)*, in *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Acte du colloque de Metz, 16-18 juin 2011*, édités par Agnès Bérenger et Frédérique Lachaud, Metz: Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire, 2012, 231–52.

[102] Infatti, «toute le déroulement du procès relevait de la responsabilité des enquêteurs, autorisés à utiliser une procédure sommaire, en dehors du tribunal, garantie de décisions rapides et donc efficaces», cfr. Boyer, *L'éspace provençal*. Sul rapporto tra «procedura sommaria» e resa di giustizia in antico regime cfr. Simona Cerutti, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)* (Milano: Feltrinelli, 2003). .

[103] Non è mia intenzione fare in questa sede, e in grazia di pochi esempi, del determinismo storico; la mia analisi si appoggia piuttosto sul postulato di una mentalità giuridica comune, influenzata dal ricordo o dalla rielaborazione inconscia di antichi stili e prassi giudiziarie. In modo più circostanziato, per l'età moderna, Alessandro Dani ha sottolineato come le sicure analogie tra le visite nelle diverse realtà statuali di antico regime fossero dovute «alla circolazione di modelli istituzionali tra i vari Stati, favorita dalla presenza di comuni basi teoriche offerte dal diritto comune», pur non mancando opportunamente di sottolineare che i poteri dei magistrati visitatori erano definiti da commissioni e circostanze specifiche, ossia «dalle istruzioni di volta in volta impartite dal sovrano», cfr. Dani, *Le visite negli Stati italiani*, 44.

gionale» o «territoriale», è la dinamica politica da esso innescata: quella cioè dell'accentramento dei poteri, sancito non solo dal carattere di *rappresentanza* del sovrano insito nella figura del visitatore ma anche e soprattutto dal suo proprio potere giudiziario «straordinario», generalmente riscontrabile anche nelle altre declinazioni storiche della giurisdizione itinerante; aspetto, questo, che è stato interpretato dagli studiosi sotto l'ottica corretta ma esclusiva dello *statecraft*, cioè della lenta e inesorabile costruzione dello «stato», molte volte senza soffermarsi troppo sulle caratteristiche effettive di questa concorrenzialità del centro con le giurisdizioni locali[104].

Questo paradigma interpretativo, che lega l'affermarsi della giurisdizione d'appello del sovrano alle dinamiche di territorializzazione del suo potere, assume infatti piena validità quando ci si trova in presenza di un «centro dominante» già formalmente costituitosi come tale: nei cui confronti, cioè, i poteri periferici siano chiaramente titolari di una delega dell'autorità, come ad esempio nei cosiddetti «stati nazionali» dell'età moderna[105].

Nel caso dei regni medievali quali i domini Angioini del Sud Italia, il sovrano era invece ancora prigioniero della dialettica vassallatica, trovandosi di fronte a territori spesso già ceduti da generazioni a dinastie baronali o comitali, tramite una mera investitura formale; dinastie le cui prerogative di governo, pertanto, si poggiavano a loro volta, e in totale legittimità, su consuetudini e usi giuridico-amministrativi provenienti dalla giurisprudenza feudale locale, oltre che su evidenti asimmetrie di potere: usi e consuetudini, cioè, la cui destrutturazione in favore del centro era assai ardua da mettere in pratica, senza una piena delegittimazione politica.

Senza, in altre parole, la loro sostituzione con un sistema di leggi o comunque con una narrazione giuridica che mettesse in luce, agli occhi dei sudditi, il loro carattere di abuso e quindi la loro inservibilità. In assenza di una chiara e inequivocabile delega di poteri da parte delle autorità centrali verso le autorità locali (in assenza, cioè, di commissioni specifiche in grado di vincolare i vassalli a determinate funzioni e sfere di competenza), era necessario esibire dinanzi ai sudditi l'opportunità di un'opzione giurisdizionale alternativa e

[104] Esempi di tale tendenza storiografica per il periodo tra Basso Medioevo e prima età moderna si hanno in Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, op. cit., 81-174; Andrea Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, (Firenze: Olschki, 1988), 35-36 [già apparso in «Archivio Storico Italiano», 533-34 (1987)]; Viggiano, *Governanti e governati*; Lazzarini, *L'enquête*.

[105] Romain Telliez, *«Sous ombre de son office». Délégation du pouvoir royal et responsabilité des officiers en France à la fin du Moyen Âge*, in *Hiérarchie des pouvoirs*, op. cit., 291–309. Secondo l'autore ancora alla fine del Medioevo il mandato, ovvero la commissione, degli ufficiali regi non ne fonda l'autorità, pur essendo comunque un fattore legittimante. Cfr. anche Id., *«Per potentiam offici». Les officiers devant la justice dans le royaume de France su XIVe siècle* (Paris: Champion, 2005).

altrettanto legittima rispetto a quelle consuete; di un'autorità, cioè, lontana ma vigile, fisicamente presente e in grado di inserirsi negli spazi interlocutòri lasciati dalle culture e dai particolarismi locali, ovvero nelle locali relazioni di potere, per mostrarne le crepe e all'occorrenza sovvertirle, ma senza imporvisi a forza.

Uno degli effetti della coesistenza, giustapposizione o sovrapposizione di inchieste regie, visite e procedure di sindicato sembra essere proprio questa tendenza: per esempio nei Regni di Napoli e di Sicilia, laddove i rappresentanti della nuova casa regnante degli Anjou si trovarono a inquisire baroni e feudatari locali per reati che i primi non esitarono ad ascrivere alla sfera della corruzione, mentre in realtà poteva trattarsi di consuetudini di prelievo fiscale che rispondevano a particolari esigenze di investimento[106]. Le inchieste angioine, in pratica, andavano a sovrapporsi a gerarchie e consuetudini già in essere cercando di cambiarne il vocabolario giuridico, in modo da poter delegittimare dal punto di vista politico coloro che avevano la responsabilità della *iurisdictio*; dimostrando appunto che costoro erano in realtà inadatti al dovere di cui erano stati anticamente investiti, e che pertanto era necessaria la tutela, ovvero la verifica, del sovrano sul loro operato.

D'altronde, nel corso di queste procedure d'inchiesta, la raccolta degli elementi di accusa su cui edificare l'inquisizione speciale e l'apparato probatorio che la sorreggeva richiedevano, nella fase preliminare dell'inquisizione generale, una diretta partecipazione del *populus* nel senso più ampio del termine, richiamando al cospetto dei rappresentanti del potere sovrano i membri di qualsivoglia ceto sociale e professionale: contadini, artigiani e notabili, ciascuno coinvolto in un rituale giudiziario che era al contempo un rituale di investitura politica e che, nel caso dell'Italia meridionale, fu destinato ad essere raccolto dalla Corona Aragonese, pur non senza tensioni[107].

---

[106] Serena Morelli, *"Ad extirpenda vitia": normativa regia e sistemi di controllo sul funzionariato nella prima età angioina*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age», 109, n. 2 (1997): 463–75. Riguardo per esempio alle inchieste condotte contro due importanti dinastie baronali, i Ruffolo e i La Marra, l'autrice afferma: «Accusati di peculato ai danni delle popolazioni, con la duplice imputazione di avere estorto ai sudditi più del dovuto e di essersi appropriati indebitamente dei guadagni, i personaggi incriminati sfruttavano in realtà una pratica che era diffusissima nelle curie degli ufficiali regnicoli: quella di trattenere presso di sé buona parte dei proventi pubblici da riutilizzare per le spese necessarie sul territorio della propria giurisdizione. Tale pratica va collocata nell'ambito di un sistema che prevedeva anche il prestito sistematico alla Corona di ingenti ricchezze da parte degli ufficiali, dell'amministrazione periferica come di quella finanziaria, e che consentiva loro, in sostanza, un'ampia discrezionalità nella gestione delle risorse e degli introiti. È di tale discrezionalità che gli ufficiali si avvalevano spesso assai più al fine di un arricchimento personale che non di garantire il buon andamento dell'amministrazione regnicola. E allora, l'intervento contro i Ruffolo e i Della Marra non si colloca solo in un'ottica mirante a modificare un sistema organizzativo corrotto. Certo, esso nasce da esigenze finanziarie, ma va inserito nel disegno politico di una Corona bisognosa non solo di recuperare il consenso dei sudditi, ma anche di erigersi a distributrice delle fortune dei propri fedeli e dunque pure delle loro disgrazie», Ivi, p. 31.

[107] Giuliana Vitale, *"Universitates" e "officiales regii" in età aragonese nel Regno di Napoli: un rapporto difficile*, «Studi Storici», 51, n. 1 (2010): 53–72.

La visita, in quanto inchiesta itinerante o, di frequente, effettiva visita di sindacato, fu quindi di fatto uno dei primari meccanismi politici con cui le case regnanti cercarono di imporre la propria autorità alle nobiltà vassallatiche delle aree rurali o alle *élites* delle città autonome a quelle formalmente soggette, servendosi dei sudditi di minor rango per rovesciare i rapporti di forza locali in favore della Corona, e ciò sia a livello giurisdizionale che a livello finanziario (perché i processi per corruzione a baroni e rettori di città consentivano di recuperare risorse in via straordinaria, tramite la confisca dei beni illecitamente sottratti, nonché talora di incidere sulle normative di esazione tributaria del posto). In tal senso, quel «dialogo politico tra diseguali», evidenziato da Dani e Provero, aveva una sua precisa funzione politica, andando certo nella direzione di uno *statecraft* realizzato su basi tanto materiali quanto giuridiche ma forse in modo non ancora pienamente consapevole.

Infatti, almeno nel caso dei poteri monarchici, la giustificazione ideologica del diritto della Corona a commissionare inchieste e visite stava in primo luogo nel fatto che a quella l'autorità sovrana era stata affidata *de iure divino*, per il tramite cioè della loro originaria investitura papale o imperiale. Ciò non solo legittimava le monarchie ad esigere la fedeltà dei sudditi più umili e lontani nonché, innanzitutto, dei propri vassalli, fossero essi singoli feudatari o città soggette; ma anche permetteva a quelle di proiettare, su tutte queste componenti sociali, proprio lo schema psicologico e giuridico della tutela.

La visita, e con essa l'inchiesta sindacale, avevano quindi la duplice funzione di manifestare dinanzi al *populus* la presenza fisica del sovrano e di rinnovare l'atto di *fidelitas* del vassallo; ma anche, all'occorrenza, di tutelare ufficialmente tali soggetti, misconoscendo l'autorità di chi, tra di loro, non si conformava allo *statu quo* ovvero metteva a rischio l'ordine giuridico salvaguardato dall'autorità centrale dimostrandosi incapace di gestire il patrimonio delle comunità locali. Con la visita si esibiva cioè, assieme al «corpo materiale» dei visitatori o sindacatori regi, la forza di quel «corpo politico» immanente che nel corso del medioevo era identificabile soprattutto coll'autorità monarchica[108]; la spontanea associazione tra sovranità e monarchia permetteva così a quella di imporsi su realtà locali di per sé autonome, approfittando del fatto che queste erano impossibilitate, per cultura politica e per soggezione formale, a reclamare quella stessa idea di sovranità. E tali realtà potevano corrispondere non solo alle aristocrazie fondiarie ma anche ai patriziati di città commerciali floride ma assoggettate a qualche forma di rapporto vassallatico.

[108] Ernst H. Kantorowicz, *The king's two bodies. A study in mediaeval political theology*, terza (Princeton: Princeton University Press, 1997).

Quest'ultimo caso si diede, significativamente, proprio a partire dal secolo XIV: in un momento cioè di sostanziale declino della sindacazione comunale e di quell'ideale di *libertas* politica che l'aveva sostenuta, nonché, corrispettivamente, in parallelo alla ripresa delle visite-inchieste su scala regionale, spesso associate a un tipo di sindacazione che qui chiameremo convenzionalmente «sindacazione mandataria»[109]. In altre parole, almeno in alcune realtà statuali, il XIV secolo si contraddistinse come un'epoca di passaggio che vide, contestualmente alla crisi delle procedure di sindacato cittadine, il prevalere della sindacazione mandataria, condotta da magistrati regi o comitali per conto (ossia su 'mandato' o 'commissione') della Corona nei confronti di vassalli od officiali cittadini da essa dipendenti – oppure, nei nascenti stati signorili, da «commissari» plenipotenziari inviati dalla città Dominante a inquisire i rettori da questa incaricati di governare i territori del Dominio[110].

La sindacazione mandataria era insomma una procedura in grado di imporsi all'interno di realtà statuali a dimensione territoriale o regionale, laddove cioè il pluralismo delle giurisdizioni e dei diritti implicava non tanto una competizione tra «centro» e «periferia» quanto piuttosto la coesistenza di questi due poli, all'insegna di una «logica aggregativa» che tendeva nondimeno a mantenere inalterato il protagonismo delle singole comunità[111]; in tale contesto le procedure di sindicato attuate dal centro politico principale sui propri ufficiali delegati venivano esercitate entro uno spazio giuridico sovraordinato, cioè secondo un livello di giurisdizione teoricamente superiore ed esterno a quello proprio della *iurisdictio* tradizionale praticata all'interno delle comunità da rappresentanti eletti localmente, e magari talora già soggetta, a sua volta, al controllo di sindici eletti in seno a tali realtà.

L'affiancarsi di due realtà di governo parallele e teoricamente estranee l'una all'altra, come appunto lo stato e la comunità, rendeva dunque queste stesse realtà a volte cooperanti (laddove, ad esempio, i magistrati delegati dal sovrano o dalla città dominante venivano assistiti da notai e giudici del luogo), ma più spesso in conflitto tra loro, in ragione della presenza di sfere di interesse e relazioni di potere tra sé incompatibili: era questo, per esempio, il caso di quei rettori fiorentini che, distribuiti nel contado toscano e privi del

[109] In quanto effettuata su «mandato», ovvero commissione specifica del sovrano, del quale in questo caso il sindico riassumeva la funzione politica di rappresentanza. Cfr. Dudan, *Sindicato,* op. cit., p. 35.
[110] Considereremo a tal proposito due casi differenti: quello della Valencia aragonese dei secoli XIV-XV, per cui cfr. Moritz Isenmann, *Statecraft and the accountability of public officials in late medieval Valencia: the exile of Pere Belluga*, in *From Florence to the Mediterranean and beyond. Essays in honour of Anthony Molho*, a c. di Diogo Ramada Curto e et al., vol. 2, 2 vol. (Firenze: Olschki, 2009), 495–516, e, *en passant*, quello dello stato territoriale fiorentino, esaminato in: W.C. Connell, *Il Commissario e lo Stato territoriale fiorentino*, «Ricerche storiche» 3 (1988): 591–617.
[111] Dani, *Le visite negli Stati italiani*, cit., p. 43.

supporto del notabilato locale, si trovavano nella difficile e spesso impraticabile condizione di dover «conciliare gli interessi dello Stato fiorentino con quelli del comune assoggettato»: interessi dunque in fisiologico conflitto ma nondimeno entrambi di «pertinenza» di tali rettori. Costoro, non a caso, molte volte approfittavano della situazione per inseguire il proprio tornaconto, finendo per cadere nel commissariamento da parte della Signoria, ossia in quella nuova forma di sindacazione itinerante, nella quale, all'alba del XV secolo, l'oligarchia filo-medicea aveva riversato, assieme ad altri incarichi, le funzioni giuridiche delle vecchie e morenti procedure del sindacato cittadino; riadattando quest'ultime all'incipiente dimensione regionale dello stato di Firenze, ovvero ad una nuova idea di sovranità, che trascendeva gli angusti confini del Comune e delle sue tensioni interne[112].

Nel caso di comunità e realtà civiche soggette invece a domini territoriali di più largo respiro, come quelli monarchici, il contrasto era ancora più accentuato, tingendosi sovente dei toni dello scontro tra *élite* di diversa estrazione socio-culturale, quando non di due diverse concezioni dello «stato»: quello patrizio e quello appunto feudale. L'aspro dibattito pubblico che ebbe luogo durante le *Cortes* di Valencia negli anni 1437-'38 a proposito della procedura di sindicato ne costituì un fulgido esempio, perché vide scontrarsi i più strenui difensori di tale procedura contro altri giuristi che ne sostenevano la desuetudine. Lo scontro invero aveva un retroterra politico e sociale estremamente peculiare, frutto della dialettica oramai secolare tra i rappresentanti della città che avevano voce nelle *Cortes*, le assemblee degli stati generali dei regni unificati sotto la Corona d'Aragona, e il potere regio[113].

In sintesi, la disputa si riassunse nello stabilire se fosse ancora legittima l'applicazione del *corpus* di leggi emanato nel 1301 da re Jaime II, la cosiddetta *Taula de Justicia* (che prevedeva l'invio di speciali *inquisidores* nei confronti degli ufficiali delegati dalla Corona presso le città ad essa fedeli), oppure se le prerogative sovrane erano ormai sufficienti a garantire la responsabilità di tali reggenti nel corso del proprio incarico, senza il bisogno

[112] Connell, *Il Commissario*, 606-607. Non a caso secondo lo studioso americano «l'istituzione del commissario nella prassi fiorentina ebbe origine nel periodo nel quale i fiorentini iniziarono a chiamare e a considerare il loro governo uno "Stato sovrano" [...] Nell'uso fiorentino il termine "commissarius" sostituì, nella seconda metà del XIV secolo, il più vecchio termine di "sindicus" (che indicava i rappresentanti cittadini nelle relazioni con gli altri comuni), in confronto al quale aveva non solo pieni poteri, ma anche "la possibilità di agire frequentemente al posto della Repubblica, anziché di rappresentarne meramente le decisioni», Ivi, 599-601.

[113] Lo scontro sul sindacato ebbe luogo nel corso di un'assemblea degli Stati generali assai travagliata, nella quale l'applicazione delle procedure sindacali della Corona aragonese sui propri officiali periferici costituiva il primo dei *gravamina* portati dai rappresentanti delle città. Dato che le parti in causa non avevano posizioni omogenee e che ciascuna comunità portava con sé richieste peculiari, il re decise di confinare la discussione sul sindacato entro una sessione specifica, il cui andamento ci è testimoniato dal resoconto scritto da Pere Belluga, lo *Speculum Principum*, edito a Bruxelles nel 1655. Questo giurista, che all'epoca era all'apice di una carriera svolta tra incarichi cittadini e onori di corte, venne delegato dalle *Cortes* a rappresentare la loro posizione contro quella del giurista Joan Mercader, sostenitore delle ragioni della Corona e nondimeno suo amico personale, cfr. Isenmann, *Statecraft and the accountability*, 510 ss..

di ulteriori procedure di verifica. La posizione filo-regia andava nella seconda direzione, anche se non in modo del tutto esplicito: cioè, non potendo eliminare del tutto il sindacato, si proponeva di sottoporre a un'unica forma di sindacazione sovrana tutti i pubblici ufficiali, sia regi che locali, così come era stato proposto da Alfonso V nel 1418; in tal modo si mirava ad abolire le procedure di sindacato particolari, sia locali che centrali, le quali si richiamavano a una legislazione variegata e comprensiva di privilegi, esenzioni e concessioni particolari, ovvero a un complesso normativo geneticamente eterogeneo[114].

Le *Cortes* invece sostenevano la prevalenza della continuità legislativa succeduta alla *Taula*, perché le dette procedure erano frutto di un compromesso negoziale, di una legislazione partecipata atta a garantire il rispetto non solo delle prerogative sovrane ma anche delle esigenze delle varie comunità; le quali d'altra parte alla Corona garantivano cospicue entrate in forma di tasse e donativi straordinari, con cui peraltro quelle non esitarono a far pesare la propria posizione nel corso della stessa assemblea.

In altre parole, solo la persistenza della piattaforma negoziale, puntellata dalla sindacazione mandataria della Corona e contemporaneamente dalle procedure di sindacato locali, assicurava il fatto che il re governasse secondo giustizia, cioè in virtù di quel 'patto' tra sudditi e sovrano che regolava la fedeltà degli uni verso l'altro in base alle garanzie offerte dal diritto dei popoli (*ius gentium*) e dalla 'naturale' superiorità della legge: secondo cioè un sistema politico di tipo «contrattuale», per il quale i monarchi erano vincolati non solo al rispetto delle norme morali o religiose, ma anche e soprattutto a quello dei diritti personali e collettivi dei propri sudditi, sanciti nel patto tra questi e il sovrano[115]. Era il compromesso che la Corona d'Aragona aveva dovuto accettare come conseguenza della

[114] Mercader cercò infatti di far cadere in desuetudine la legge del 1301, con le esenzioni e i privilegi a essa succeduti, sostenendo che la proposta di Alfonso V, che imponeva la responsabilità dei pubblici officiali nel loro complesso, era in effetti stata approvata dagli Stati Generali del 1418 in quanto *decisio principis super dubio fororum*. Ivi, 510-11.

[115] Patto che da Isenmann viene spiegato in tali termini: «For Belluga, the exercise of power was legitimate only when exercised in accordance with justice, otherwise it had to be condemned. Since he conceived of the law as standing above the king and subjects, he attached an absolute precedence to the inviolability of the law. Into this basic perspective of this juridical doctrine Belluga incorporated particular "national" aspects peculiar to the legal system in the Kingdom of Valencia. Thus, his position incorporated all the fundamental elements of mature Valencian *pactismo*; namely, the king issues the generally valid laws that bind every inhabitant of the kingdom jointly with the representatives of the three estates gathered together at the periodically convened assemblies of the estates. As soon as the people have "paid" these laws and privileges they are converted into a contract and become "negotiated laws" (*leges pactionatae*). Such bilateral contracts were irrevocable, although Belluga conceded to the king the right to issue certain laws (*pragmáticas sanciones*, *extravagantes* and rescripts) or privileges. These laws, however, could claim validity only if they were consistent with the *fueros* and *actes de cort*. For although the king was considered *legibus solutus*, he nevertheless was bound to comply with the contractually founded laws, which as contracts did not belong to positive law but to the *ius gentium*, whose elements were irrevocable and could not be amended», Ivi, 512.

propria espansione mediterranea e che nel corso del tempo si era rafforzato, parallelamente alla crescita d'importanza degli stati generali e delle loro assemblee rappresentative, senza il cui consenso non poteva essere varata alcuna legge generale (*fuero/fur*). Con il coinvolgimento delle *Cortes* il sindacato degli officiali regi era divenuto uno strumento degli assetti costituzionali espressi da questo tipo di corporativismo[116].

Nata in un clima politico compromissorio, e da questi a lungo influenzata, la sindacazione mandataria stava quindi venendo ripensata dalla Corona in un senso maggiormente univoco e strumentale, volto a ricomprendere in sé, prevalendovi, le sindacazioni particolari; e ciò secondo una logica che, se da un lato, generalmente, appariva coerente con la mentalità di governo d'antico regime, che si faceva scudo dell'uso degli appelli e della sindacazione mandataria quale strumento di «armonizzazione giurisdizionale» e di verifica da parte del «sovrano tutore», dall'altro veicolava l'embrione di una diversa coscienza politica, poiché tendeva a voler ridimensionare le stesse procedure di sindacato (ed eventualmente ad annullarle, per poter poi annullare la stessa sindacazione mandataria) in virtù di un ideale del dominio, dello stato, del possesso, che chiamava gli ufficiali della Corona ad identificarsi col corpo regale in quanto sua emanazione; sviluppando quindi un principio di 'responsabilità diretta' nella gestione del patrimonio regio, e quindi di potenziale insindacabilità degli amministratori di tale patrimonio[117].

Un principio di responsabilità, cioè, che andava lentamente distanziandosi dall'originario costrutto giuridico-culturale della *tutela* (il quale abbiamo appunto rilevato tanto nella sindacazione comunale quanto nelle forme di 'contrattualismo' politico tra corpo sovrano e corpi politici intermedi) per tentare di conformarsi a una situazione *de facto* dove i rapporti di forza stavano cambiando in favore del centro: com'era appunto quella valenciana del primo Quattrocento, per la quale, nonostante la vittoria finale delle *Cortes*, di fatto l'antico sindacato degli officiali regi continuò ad essere praticato solo sporadicamente, per poi svanire quasi del tutto[118]. O come in effetti era la situazione fiorentina, dove il frequente

[116] «The syndication of royal officials fit perfectly into this new constitutional context; namely, as a way to force the king's officials to observe a type of legislation that, because of its contractual nature, often hurt the interests of the monarchy», cfr. Ivi, 500.

[117] Un precursore di questa mentalità potrebbe forse essere lo stesso Brunetto Latini (per cui cfr. *supra*, n. 16), i cui scritti sulla responsabilità degli ufficiali in quanto dovere politico (*responsibility*) pare fossero stati recepiti laddove, non a caso, non esisteva alcuna procedura di sindacato, cioè nell'Inghilterra dell'inizio del Trecento, come risulta dalla biblioteca di Andrew Horn, uno dei ciambellani di Londra dell'epoca. Cfr. John Sabapathy, *Officers and accountability in medieval England 1170-1300*, 1 vol. (Oxford: Oxford University Press, 2014), che lega l'emergenza del tema della responsabilità del pubblico officiale intesa come rendiconto (*accountability*) alla proliferazione delle istituzioni e, con esse, alla formalizzazione delle strutture di potere; l'analisi del fenomeno sembra però limitata da una visione della statualità non chiaramente definita, e a tratti a un'idea di stato associabile, sembra di capire, allo sviluppo dei soli stati monarchici.

[118] Isenmann, *Statecraft and the accountability*, 516.

'commissariamento' degli ufficiali extraurbani rispondeva anch'esso all'esigenza signorile di eliminare la concorrenza giurisdizionale dei magistrati periferici, vale a dire di quei rettori che, al pari dei baroni perseguitati dagli Angioini, «consideravano i propri uffici non come estensione del potere statale, ma quasi come piccoli feudi dei quali erano divenuti temporanei eppur legittimi signori»[119].

La trasformazione della mentalità giuridica che diede forma alle varie espressioni dell'istituto sindacale appare dunque un fenomeno tipico della prima età moderna e contestuale allo sviluppo di una certa autocoscienza politica da parte delle entità statuali più rilevanti, meno vincolate ai *desiderata* delle gerarchie ecclesiastiche ed imperiali così come agli interessi dei corpi e dei ceti subalterni. Ma come e in quale misura tale fenomeno influenzò quelle repubbliche cittadine che tardarono a costituirsi una base territoriale, impegnate com'erano ad arricchirsi via mare? Come venne concepita, in questo caso, la sindacazione, ed in particolare la sindacazione itinerante? Che tipo di rapporto politico essa veicolava nelle cosiddette «colonie d'oltremare»?

1.3 Sindicato e colonie d'oltremare

La nostra indagine genealogica, o meglio archeologica, del sindacato itinerante si è dunque appena nutrita di una esigua ma significativa rassegna di esperienze sindacali italiane ed europee, ovvero fondamentalmente euro-mediterranee. Abbiamo appena visto come nel corso del Medioevo, dalle ceneri dell'Impero romano e dei suoi istituti, si fossero sviluppate una serie di procedure sindacali alquanto eterogenee nelle loro manifestazioni specifiche (la durata della procedura; i magistrati che se ne incaricavano; i suoi ambiti di applicazione; il tipo di contesto giurisdizionale – cittadino o territoriale) ma cionondimeno accomunate da alcuni elementi strutturali (lo schema inquisitorio di base e le sue matrici canonistiche; la relazione giuridica della tutela e il suo conseguente inquadramento nell'ambito della *negotiorum gestio*; l'idea del sindaco quale rappresentante del *tutor*, regio, vescovile o comunale che fosse).

L'analisi del rapporto di *tutela*, in particolare, ci ha consentito di testare la declinazione della procedura sindacale in contesti politici assai eterogenei (l'Italia dei Comuni, l'Italia dei baroni, la Provenza comitale, la Spagna pre-imperiale, la Firenze territoriale), aiutandoci a rilevare come il dominio della sindacazione fosse un terreno di conflitto che esprimeva sia la concorrenza che la coabitazione di differenti giurisdizioni, e che le strutturava

[119] Connell, *Il Commissario*, 614.

secondo un determinato ordine gerarchico: si trattasse della sindacazione attuata su istanza di poteri sovrani (monarchici o feudali) non pienamente egemoni nei confronti dei propri vassalli, o dei controlli commissionati dalle repubbliche cittadine verso i propri rappresentanti distaccati nei domini territoriali. In entrambi i casi, vi era il protagonismo di un potere politico apicale, già legittimato dalla legge, dalla religione, o dalla diplomazia, che cercava di rendere concreta e visibile tale legittimazione verso le proprie componenti centrifughe, ad esso teoricamente soggette per via militare o pattizia, affiancando a queste un ordinamento giuridico sovraordinato rispetto agli ordinamenti locali tradizionali.

Non si era ancora in presenza, tra Medioevo e Rinascimento, di un maturo concetto di «stato», ovvero di una piattaforma politica che definisse con coscienza e coerenza i confini della sovranità territoriale di un centro di potere su basi diverse e indipendenti da quelle della Chiesa e dell'Impero; tuttavia, come dimostra anche la disputa tenutasi presso le *Cortes* di Valencia cui abbiamo accennato più sopra, si può dire che già nel primo Quattrocento si possono riscontrare, almeno a livello embrionale, i segni di una coscienza politica diversa, maturata in seno agli stati regionali o territoriali se non altro per esigenze di stabilità e pacificazione interna.

In tale frangente, e in particolare nel periodo tre-quattrocentesco, si colloca un po' ovunque la crisi delle tradizionali procedure di sindacato cittadino, espressioni di una mentalità patrimoniale e corporativa dello stato: una crisi spesso espressa nella scomparsa di tali procedure, nella loro sostituzione con procedure straordinarie più irrituali oppure nel loro inglobamento entro l'antico istituto giuridico della visita, declinato nelle forme dell'inchiesta regia o del commissariamento di una città "dominante" sui distretti dominati. Il sindicato cioè finì spesso per assumere una forma itinerante, o comunque venne a integrare visite e inchieste deliberate dai poteri centrali, ricalcando in qualche modo sul piano secolare i meccanismi delle antiche visite pastorali (l'*inquisitio* e il *reddere rationem*) e andando perciò a costituire quella che qui ho chiamato la 'sindacazione mandataria': una procedura di sindacato itinerante definita nei tempi e nei modi dalle specifiche commissioni del sovrano che la ordinava.

In tutte queste forme di controllo, lo schema inquisitorio di base della procedura sindacale (bando pubblico – inquisizione generale – inquisizione speciale), assieme ai dibattimenti processuali che eventualmente ne seguivano, aveva come protagonisti principali quei sudditi che erano governati dagli ufficiali destinatari dell'inquisizione; sudditi ai quali si proponeva una forma di partecipazione alla verifica di governo che era, più che una reale modalità di coinvolgimento delle comunità interessate, una sorta di plebiscito *ante litteram*

sulla presenza materiale e spirituale del sovrano mandatario. Lo scopo di questo non era tanto quello di accentrare o sorvegliare i governanti ordinari, quanto piuttosto di eludere la loro autonomia politica, riducendone il raggio d'azione, ponendovi dei confini che non intaccassero lo spazio d'esercizio del potere centrale, ossia che non costituissero una minaccia per quest'ultimo[120].

Sia nel caso dei rettori periferici nominati dalle *res publicae* cittadine, sia in quello degli ufficiali di nomina regia, i governatori distrettuali non erano *delegati* a svolgere determinate funzioni del centro, ma piuttosto da questo *investiti* di una serie di prerogative assai generiche; quest'ultime conferivano loro notevoli poteri in fatto di giurisdizione civile e penale, ambiti in cui essi si trovavano a disciplinare usi e costumi particolari. Nello stesso tempo, queste teoriche commissioni legittimavano tali personaggi anche a livello amministrativo, dando loro un discreto margine di libertà politica, per esempio nelle decisioni riguardanti le opere pubbliche civili e militari, ovvero del loro finanziamento mediante quei cespiti fiscali che erano raccolti sul posto dal rettore e dai suoi *massari*, direttamente o sotto la forma dell'appalto a collettori privati. I rappresentanti ordinari del potere egemonico, dunque, ancor più quando non erano assistiti da assessori o notai del luogo amministrato, detenevano un'ampia dose di autonomia, la quale poteva trasformarsi in arbitrio.

E ciò in buona o cattiva fede, cioè non necessariamente per dolo, ma anche per ignoranza o incapacità: in ogni caso, il pericolo per il potere sovrano era che l'alterazione, da parte di un proprio rappresentante, dello stato di 'pace' stabilito da accordi pregressi con le comunità soggette compromettesse quella relazione di tutela giuridica e gestione del patrimonio fiscale che le stesse comunità avevano accettato al momento del proprio assoggettamento, ossia nell'ambito della stipula di specifici *pacta* di fedeltà o di dedizione con il sovrano di cui esse avevano accettato la protezione[121].

---

[120] La debole coscienza politica dei poteri dominanti era peraltro speculare a quella della riflessione giuridica sui confini della giurisdizione sovrana; secondo lo storico del diritto Paolo Marchetti, ancora tra fine '300 e metà '500, riguardo ai confini dello stato «le soluzioni che i giuristi registrano o promuovono non alterano, nella sostanza, l'architettura di un complesso ordinamento politico, giuridico e territoriale che nei secoli dell'età di mezzo era stato pazientemente edificato», tanto che «"pubblicizzazione" delle dinamiche di conduzione dei processi non sta ancora per "statalizzazione" del processo; così come una più chiara delimitazione degli ambiti di efficacia delle norme penali [...] non è ancora il segno della pretesa sovranità di un determinato ordinamento politico su di un territorio definito nei suoi contorni», cfr. Paolo Marchetti, *I limiti della giurisdizione penale. Crimini, competenza e territorio nel pensiero giuridico tardo-medievale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna/Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a c. di Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff, e Andrea Zorzi (Bologna-Berlin: Il Mulino-Duncker & Humblot, 2001), 85–99: 86-87.

[121] Per tutto l'antico regime, nella sostanza, «il principio organizzativo dello Stato regionale è che "quaelibet terra praesumitur stare in se, et suum proprium habere territorium, nec alteri terrae subiacere" finché la sua

La visita di sindacato, negli stati territoriali, non costituiva quindi un modo per veicolare un'imposizione diretta delle regole e della mentalità di un potere a dimensione «statuale» sulla vita e sull'amministrazione di un luogo specifico ma piuttosto era un modo per delimitare politicamente la giurisdizione di quest'ultimo, per circoscriverne il raggio d'azione entro uno spazio controllato e dunque inoffensivo, perlomeno rispetto al problema della coesistenza di poteri egemonici e «piccole patrie».

La visita in pratica fungeva da volano per eliminare la concorrenza (reale o potenziale) tra poteri centrali e poteri locali. Tale concorrenza era naturalmente indotta dal pluralismo giuridico degli stati di antico regime, ossia dalla coabitazione forzata, entro uno spazio politico-territoriale, di *milieu* sociali e giuridici di diversa natura e tradizione, dei quali era essenziale mantenere in una certa misura la vitalità e il protagonismo, pur entro un «ordine del discorso» gradualmente monopolizzato dal potere sovrano[122]: un «ordine del discorso» in cui il sindacato degli officiali rappresentava la concretizzazione di quella «coscienza del re» che doveva fare i conti con vassalli o *reggitores* che, nonostante la propria investitura, figuravano dotati di una propria personalità di corpo, non ancora chiaramente soggetti cioè ad una visione dello stato di tipo 'pubblicistico'.

Tale ordine del discorso sarebbe stato poi gradualmente soppiantato in molti territori dallo sviluppo di un concetto di «stato» moralmente più neutro, in base al quale la graduale e lenta rarefazione del sindacato fungeva da contraltare a un'idea più consapevole della responsabilità degli ufficiali quali emanazione diretta del corpo sovrano, delegati cioè ad amministrare uno spazio politico-territoriale che era la proprietà di un potere impalpabile ma onnipresente, di cui essi vennero a costituire il braccio operativo e insindacabile. Ma sino a quel momento, sino a che tale nozione di potere e di stato non si impose definitivamente in Europa e nel mondo, la nozione di sindacato (con la sua frequente fusione nella

subordinazione non sia provata in base a qualche titolo storico specifico» e ciò sia per quanto riguarda i rapporti tra due comuni sudditi sia per le relazioni tra questi e la città dominante «la quale trova il fondamento dei suoi poteri di supremazia su di essi non in un unico titolo istituzionale, ma nelle singole dedizioni con cui ogni comunità si è a lei sottoposta in un certo momento del tempo», cfr. Luca Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII* (Milano: Giuffrè, 1994), 37-38. Come abbiamo visto per il caso valenzano, la dialettica pattizia normava anche i rapporti di soggezione di singole comunità a sovrani monarchici, dando luogo a continue negoziazioni e compromessi, cfr. *supra*, n. 47.

[122] Per tutto l'antico regime l'indubbia tendenza all'accentramento dei poteri all'interno degli stati regionali e nazionali si svolse all'insegna dell'armonizzazione, più che all'omologazione, delle diverse autonomie giuridiche, pur secondo un ordine concentrico che privilegiava il centro dominante: il modello costituzionale che designa tale processo è stato identificato come «stato giurisdizionale», in risposta ai potenziali anacronismi insiti nella controversa categoria di «stato moderno». Cfr. Maurizio Fioravanti, *Stato e costituzione*. Tale definizione di stato sarà quella che privilegeremo e sottintenderemo anche nei prossimi capitoli.

giurisdizione itinerante) continuò variamente a riaffiorare, quale segno della tutela assunta da un determinato potere sovrano, monocratico o collegiale, rispetto al patrimonio finanziario e giuridico delle comunità a quello assoggettatesi; quest'ultime, pur figurando ancora quali proprietarie nominali di tale patrimonio, di fatto erano considerate inadatte a gestirlo, in grazia della 'minorità' politica e militare implicata dalla loro più o meno spontanea dedizione a un potere più forte.

Di tal genere erano considerate anche le «colonie d'oltremare» delle cosiddette «repubbliche marinare» italiane, e in particolare di quelle storicamente più durature, Genova e Venezia, dotate, com'erano, di un oltremare frammentario e conflittuale, soggetto alle pressioni militari e commerciali delle potenze orientali (greche, arabe, turche o mongole), nel quale gli insediamenti dei «latini» erano intrinsecamente ritenuti dalla «madrepatria» come bisognosi di protezione[123]. D'altro canto, tali insediamenti erano legati a doppio filo con le strategie di singole dinastie o 'fraterne' mercantili, vale a dire con interessi la cui dimensione privata non era del tutto scissa dalla posizione di potere assunta da ciascuna famiglia nel sistema istituzionale della «madrepatria»: la tutela delle comunità soggette poteva quindi corrispondere a quella di interessi particolari, ovvero di determinati 'equilibri di interessi' variamente riprodottisi *extra moenia* tra i *cittadini originari*.

Le città 'dominanti' degli stati regionali italiani governati da regimi repubblicani (ovvero anti-signorili) vedevano infatti prevalere, ancora nel corso della prima età moderna, una logica del potere di tipo spartitorio e collegiale, ancorché sovente praticata da ristrette oligarchie: una logica che, come nel caso della Repubblica di Lucca, premiava l'ascesa al potere dei membri di un numero limitato di *clan* familiari, e che pertanto esigeva di quando in quando la creazione di magistrature e offici straordinari, a compensare l'aspra concorrenza tra parentele ma anche a salvaguardare gli assetti di potere, materiali e spirituali, prodotti da quella stessa concorrenza. In tal senso, la creazione relativamente tardiva, a Lucca, di magistrature sindacali (il *Maggior Sindico e Giudice degli appelli*; metà XVI secolo; il *Sindacatore degli Offiziali*, 1618-1659) potrebbe essere il contrassegno della stabilizzazione o

[123] Ho utilizzato qui i termini «colonie d'oltremare» e «madrepatria» in senso convenzionale, adeguandomi alla terminologia diffusa nell'attuale storiografia medievista ma tenendo presente il senso più debole del termine «colonia» nel Medioevo, così come evidenziato da Guillaume Saint-Guillain, *Protéger ou dominer? Venise et la mer Égée (XIIIe-XVe siècle), in Il «Commonwealth» veneziano*, op. cit., 305–38, cioè in contrasto all'accezione più moderna e «imperialista» di queste categorie proposta invece dagli scritti di Freddy Thiriet e Michel Balard, cfr. Thiriet, *La Romanie vénitienne*; Michel Balard, *La Romanie génoise (XIIe - début du XVe siècle)*, 2 vol. (Roma - Genova: École Française de Rome - Società ligure di storia patria, 1978); Michel Balard, a c. di, *État et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance* (Lyon: La Manufacture, 1989).

del tentativo di salvaguardia di uno *status quo* politico e finanziario che iniziava ad irrigidirsi, rifiutando la pressione di elementi esterni al sistema e proponendosi verso i propri cittadini/sudditi come tutore autonomo, imparziale e finalmente disincarnato[124].

Sotto questa luce, la *ratio* intrinseca alle varie forme di sindacato prodotte dalle repubbliche cittadine, persino nei loro lontani *comptoir* d'oltremare, ci appare un po' più chiara, sia in considerazione della loro relativa indipendenza politica, sia rispetto alle loro specifiche esigenze finanziarie, fortemente interessate dalle *perfomance* economiche dei cittadini-mercanti; questi erano appunto dislocati, nel caso di Genova e Venezia, sulle rotte redditizie ma insidiose di Costantinopoli, Alessandria e Damasco. Anche *extra moenia*, così, il sindicato continuava ad essere innanzitutto una procedura di *audit*, che si applicava non solo ai patrimoni dei distretti territoriali prossimi alla *civitas* dominante, bensì a tutti quegli elementi che ne costituivano in qualche modo una filiazione, dall'amministrazione dei carichi dei convogli navali agli insediamenti mercantili in terra straniera, alle vere e proprie terre di conquista oltremarine; in ciascuna di queste realtà, i consoli, i massari e i podestà, alla fine del proprio mandato, dovevano *reddere rationem* nelle mani del successore o di un altro magistrato appositamente incaricato, sia nella colonia che al ritorno in patria[125].

Non stupisce, dunque, che pure le repubbliche di Genova e Venezia abbiano iniziato ad eleggere ed inviare dei sindici deputati al controllo e alla revisione di bilanci, atti e procedure nei loro principali reggimenti d'oltremare: quest'ultimi erano distribuiti lungo le rotte di navigazione battute dai propri mercanti e avventurieri, oppure sorti qua e là, tra mar Egeo e mar Nero, in virtù di accordi e conflitti con gli imperi territoriali di quell'area, prima bizantino e poi ottomano. Curiosamente, però, entrambe le città diedero avvio alle missioni sindacali mobili all'incirca a partire dalla seconda metà del secolo XIV, cioè in un momento parecchio successivo alla loro espansione coloniale in Levante, nonché contestuale allo sviluppo della sindacazione itinerante nelle altre realtà territoriali europee.

[124] Per le principali caratteristiche socio-antropologiche, economiche e politiche del patriziato lucchese, poi divenuto "nobiltà" verso la fine del Cinquecento, si veda Marino Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento* (Torino: Einaudi, 1965), 22-31 e *passim*. A livello di teoria giuridica, tra le funzioni del Maggior Sindaco, responsabile del controllo degli ufficiali nel Cinquecento, colpisce l'associazione di questo a un collegio del quale faceva parte anche il giudice delle vedove e dei pupilli; notevole altresì la saltuarietà del Sindacatore degli Offiziali, attivato fra Cinque e Seicento con lo scopo di raccogliere le notizie di reato in primo luogo dalle querele dei sudditi contro gli officiali pubblici responsabili di torti e ingiurie nei loro confronti, cfr. Salvatore Bongi, a c. di, *Inventario del Regio Archivio di Stato in Lucca*, ristampa anastatica, vol. 2, 4 vol. (Lucca: Istituto Storico Lucchese, 1999), 391-93; 397-98.

[125] Particolarmente diffusi e ripetuti risultano i rendiconti pretesi dalle autorità repubblicane di Genova, cfr. Mario Buongiorno, *L'amministrazione genovese nella «Romania». Legislazione - magistrature - fisco* (Genova: Bozzi, 1977), 68 e *passim*.

Come dimostra il caso della Repubblica di Genova, la nascita del sindacato d'oltremare nelle repubbliche marinare fu legata, almeno all'inizio, a un vero e proprio meccanismo d'imitazione degli ordinamenti comunali della città dominante, motivato dal fatto che i primi insediamenti della Superba in Levante erano al proprio interno etnicamente omogenei, trattandosi di guarnigioni a carattere militare o piccole *enclave* commerciali religiosamente «latine» (cioè cattolico-romane) ed etnicamente franche o italiche; queste però erano inserite in contesti ambientali, culturali, religiosi e politici radicalmente diversi da quello di provenienza, quali appunto quelli di matrice greca, turca e mongola (per le colonie commerciali genovesi a Costantinopoli, come Pera, e in Crimea, come Caffa e Soldaïa), nonché araba (per la colonia d'Alessandria d'Egitto).

Tali insediamenti dunque, essendo composti da coloni a stragrande maggioranza genovesi e liguri, erano normati e amministrati secondo il diritto genovese, ampiamente radicato nel dominio del diritto comune; anche dal punto di vista delle gerarchie sociali ed economiche, delle corporazioni, delle *élite* aristocratiche e delle fazioni politiche, le società presenti entro tali *comptoir* riproducevano in pieno le strutture già vigenti in seno alla madrepatria[126].

Sia in queste che in altre realtà mediterranee (come le isole di Chio e Cipro, dove i genovesi si insediarono attraverso il meccanismo delle *maone*, adottato in seguito anche in Corsica)[127], l'affermazione della presenza della Repubblica ligure procedette con considerevole lentezza, e di fatto iniziò a divenire stabile solo dopo il 1261, quando con il Trattato di Ninfeo il nuovo imperatore bizantino premiò l'aiuto genovese nella riconquista 'greca' di Costantinopoli ai danni dell'Impero latino[128].

Ai danni, cioè, di quel nuovo e provvisorio impero di Costantinopoli a reggenza franco-veneta insediatosi all'indomani della Quarta Crociata (1204): ossia all'indomani di un sanguinoso conflitto che, lungi dal dirigersi verso la Terra Santa, era stato preventivamente deviato dalle manovre diplomatiche di Venezia verso la conquista dell'antica capitale romano-orientale, causandone la prima delle «due cadute», e dando luogo a una spartizione

[126] Balard, *La Romanie génoise*, op. cit., I, pp.254-264 e 332-334; Id., *Les milieux dirigeants dans les comptoirs genois d'Orient (XIIIe - XVe s.)*, in Id., *La mer Noire et la Romanie génoise XIIIe-XVe siècles* (London: Variorum Reprints, 1989), saggio n° III (159-181; copia anastica tratta da: *La storia dei genovesi*, t. 1, Genova, 1981); Buongiorno, *L'amministrazione genovese*, pp. 45-120.

[127] Le *maone* erano gruppi organizzati di privati cittadini a cui la Repubblica di Genova, a corto di denaro, demandava il compito delle spedizioni e insediamenti nell'oltremare in cambio della devoluzione di alcuni diritti e risorse sui territori conquistati. Cfr. Geo Pistarino, *Reflets du "Commonwealth" génois sur les institutions de la mère patrie*, in *État et colonisation au Moyen Age*, op. cit., 71–94.

[128] Laura Balletto, *Les magistratures génoises pour l'Orient*, in *État et colonisation*, op. cit., 95–112.

dei territori già bizantini che aveva favorito innanzitutto gli interessi del *Commune Veneciarum* in Levante, e di conseguenza la nascita della cosiddetta «Románia veneziana»[129]. Mentre quindi l'espansione genovese a est era ancora claudicante, sul fronte adriatico, ionico ed in parte egeo l'iniziativa economica e militare della rivale Serenissima aveva iniziato a manifestarsi con più forza, mediante la graduale installazione di quella catena di «basi marittime intermediarie» che, pur non formando un dominio omogeneo, facilitavano la navigazione delle galee veneziane e le relazioni politiche della repubblica marciana con l'Oriente in un modo assai meno discontinuo rispetto a Genova[130].

Ma mentre le acquisizioni veneziane più rilevanti erano già divenute dei possedimenti diretti, nei quali il Comune esercitava la propria sovranità mandandovi *rectores* eletti a Venezia senza influenze politiche esogene, molti degli avamposti che Genova aveva saputo riservare per sé erano dei distaccamenti consolari interni ai recinti urbani di città straniere, ovverosia colonie urbane a sovranità limitata; il principale dei quali si trovava entro la stessa Costantinopoli, nel quartiere di Pera, ove l'ampia presenza genovese era amministrata da un residente permanente (il *console*) eletto in seno alla «società coloniale», e pertanto espressione delle *élite* mercantili radicatesi in Oriente: i pochi podestà, inviati direttamente da Genova nel mar Nero, erano quindi elementi estranei, verso i quali le nuove aristocrazie del posto operavano un costante controllo tramite un sistema di sindacatori cittadini eletti *in loco*[131]. Tale sistema esprimeva l'influenza e l'autonomia dell'amministrazione della colonia rispetto a quella che era la lontana madrepatria.

La sindacazione di tipo mandatario e itinerante, cioè quella esercitata direttamente da Genova per il tramite di appositi *sindici*, *visitatores*, *supervisores* e *massari*, non poté che configurarsi, di conseguenza, come un elemento episodico e perturbante; tant'è vero che essa, nella sostanza, venne deliberata dal Comune di Genova in specifici momenti di tensione e concorrenza tra la madrepatria e le colonie, ovvero allorché le decisioni politiche della prima conflissero apertamente con quelle prese in seno alle seconde.

[129] Thiriet, *La Romanie vénitienne;* Donald M. Nicol, *Byzantium and Venice. A study in diplomatic and cultural relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). Studi più recenti hanno ridimensionato la supposta 'progettualità' dell'espansione veneziana in Levante, dimostrandone il carattere discontinuo e a tratti addirittura reticente Cfr. David Jacoby, *The expansion of Venetian government in the Eastern Mediterranean until the late thirteenth century*, in *Il Commonwealth veneziano*, 73–106; Saint-Guillain, *Protéger ou dominer?*.
[130] Balletto, *Les magistratures génoises*, p. 103; Lane, *Venice*, 30 ss.
[131] E. Skrzynska, *Le colonie genovesi in Crimea (a), Teodosia (Caffa)*, «L'Europa Orientale», n.s., 14, n. 1–2 (1934): 113–51.

Come risulta dalle liste di magistrati-notai inviati ad amministrare le colonie orientali da Genova, i sindicatori inviati nell'oltremare coll'esplicita missione di controllare le *rectoriae* e le colonie consolari risalgono ad epoche di particolare crisi politica nella storia medievale genovese: ad esempio all'inizio del Quattrocento, al periodo dominato dal governo quasi dittatoriale del condottiero Jean de Boucicault, o alla seconda metà del Trecento, epoca in cui entrarono in vigore le nuove costituzioni del Comune (le *Regulae Communis Ianuae*, istituite sotto il dogado di Gabriele Adorno nel 1363)[132].

Già in precedenza, però, il Comune aveva dimostrato di non voler perdere la presa sulle proprie basi mediterranee, dedicando una notevole attenzione alla loro gestione finanziaria: vale a dire, dapprima nominando, accanto ai podestà oltremarini, dei massari che li affiancassero e che, una volta rientrati a Genova, rendessero conto di entrate e uscite delle cancellerie locali; in seguito affidando a questi stessi massari la funzione esplicita del sindacato, per esempio nella sede di Pera, con il titolo di *massari seu sindicatores Comunis Ianue in Peyra* (ma anche nell'importante polo di Caffa, in Crimea). Tali figure erano tutt'altro che secondarie, tanto che la loro nomina rispecchiava in pieno lo *status quo* vigente tra le fazioni politiche principali del Comune, a conferma di una percezione del potere statuale tutt'altro che astratta e pubblicistica, e nello stesso tempo in diretta competizione con le nuove consorterie levantine[133].

A partire dalle costituzioni del 1363 venne infine ufficializzata la figura di autonomi *Sindicatores ad partes Romaniae*, per certi versi analoghi ai Sindici Inquisitori veneziani (peraltro quasi contemporanei); tuttavia, complessivamente, nella storia della presenza genovese in Levante, tale istituzione ebbe vita breve[134]. Come detto poc'anzi, le spedizioni principali sono state segnalate per le decadi comprese tra il dogado di Adorno (in particolare nel 1373) e il regime di Boucicault (negli anni 1402-'03 e 1404-'05), e sembrano rispondere

[132] Buongiorno, *L'amministrazione genovese*, pp. 331-346.

[133] Balard, *La Romanie génoise*, p. 392-393. Secondo l'autore, i sindacatori: « Á Pera comme à Caffa, ils sont choisis par le gouvernement génois, l'un parmi les nobles guelfes, l'autre parmi les populares gibelins ; leur fonction dure autant que celle du podestat ou de consul qu'ils accompagnent de Gênes en Orient, et que parfois ils remplacent successivement. Ils sont aidés par un scribe, choisi dans le collège des notaires de Gênes et qui a rang et traitement égaux à ceux des trésoriers, et par deux serviteurs dont l'un sert de messager. L'importance de leur charge a fait d'eux les secondes personnages de l'administration coloniale ».

[134] Il paragone coi veneziani è fatto sempre da Balard, che sottolinea come anche i sindici genovesi controllassero i processi dei rettori d'oltremare (che pure avevano un'autonoma giurisdizione d'appello, a differenza di quelli veneziani) e ne tagliassero all'occorrenza le sentenze, sulla base delle denunce dei sudditi, esattamente come facevano i Sindici Inquisitori della Serenissima. Lo studioso quindi sottolinea indirettamente come anche nel sindacato itinerante d'oltremare convivessero due aspetti di controllo, quello finanziario e quello giurisdizionale, ed è proprio sulla base dei «processi-verbali» trasmessi a Genova dai sindacatori itineranti del 1402-'03 che egli ricostruisce le procedure giudiziarie in atto nelle colonie levantine. Cfr. Ivi, 431 ss.

sia a esigenze di carattere finanziario e militare[135] sia forse al tentativo di riprendere il controllo politico delle amministrazioni d'oltremare tentando di esautorare gli esponenti di quelle fazioni che, a livello periferico, remavano contro gli orientamenti politici, militari ed economici del governo del Comune[136].

L'autonomia propria delle amministrazioni delle maone o dei consoli residenti, ma anche degli stessi podestà genovesi, era infatti tale da consentire differenze d'orientamento persino rispetto alla politica estera della Repubblica di San Giorgio, la cui enorme distanza geografica induceva i coloni, per esempio, a disinnescare le incombenti pressioni ottomane sui propri territori con accordi e compromessi mal digeriti a livello centrale. Inoltre, la prossimità con società di lingua, cultura e religione differenti, nonché con un ambiente 'marinaro' economicamente dinamico e cangiante, implicò in maniera pressoché inevitabile la costituzione di un patrimonio giuridico e fiscale di diversa composizione rispetto a quello originario del Comune, della cui ascendenza le famiglie coloniali più antiche andarono progressivamente perdendo il ricordo; smarrendo altresì, assieme alla propria primazia aristocratica nel governo del *comptoir* (peraltro già sfidata da *parvenus* non nobili), pure la connessione con gli interessi di partenza del proprio originario «albergo»[137].

Nonostante la sua breve storia, del sindicato itinerante genovese appare inoltre interessante l'inquadramento costituzionale[138]. Quest'ultimo vedeva infatti subordinati i vari gruppi di *Sindacatores ad partes Romaniae* alla giurisdizione dei ben più noti e duraturi *Supremi Sindacatori della Repubblica*, un collegio di sindacatori cittadini che aveva un ruolo di controllo costituzionale sulle decisioni degli organi di governo della Dominante (al pari dei veneziani Avogadori di Comun), e che col passare del tempo assunse un notevole rilievo politico, tanto da divenire, in età moderna, l'ago della bilancia degli equilibri interni alla

[135] Per cui, ad esempio, la severità dei sindacatori mandati dal Boucicault viene giudicata dallo storico francese come «exceptionelle», almeno rispetto a una consuetudine per cui invero «en d'autres temps, les malversations des trésoriers avaient de grandes chances de rester impunies» cfr. Ivi, 394.

[136] Così Balard descrive gli effetti del sindicato genovese in Levante: «Les tensions entre les deux groupes dirigeants éclatent aussi lorsque des syndics, nommés par la Commune, viennent examiner la gestion des autorités d'Outre-mer. Il n'est pas rare de voir alors des membres de l'aristocratie locale porter des accusations contre tel consul ou tel podestat. Ainsi des dépositions faites auprès des syndics de Péra en 1402 accusent le podestat d'avoir extorqué des fonds à des marchands, opéré des prélèvements abusifs, usé de violence pour contraindre des débiteurs à des remboursements supérieurs au montant de leur dette. Mais une autre lecture du document montre qu'il s'agit peut-être d'une lutte menée par un podestat qui cherche à servir l'intérêt général, au détriment des intérêts particuliers d'une aristocratie qui s'oppose à la politique orientale définie par Boucicault. De tels conflits soulignent la puissance des élites locales d'Outre-mer, disposant d'un pouvoir économique qui contribue à son tour à accroître la richesse acquisée », cfr. Balard, *Les milieux dirigeants*, 168.

[137] Sugli *alberghi* genovesi cfr. Edoardo Grendi, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps modernes» 87 (1975): 241–302.

[138] Buongiorno, *L'amministrazione genovese*, 85-88.

Repubblica di S. Giorgio[139]. Benché dunque soggetti, al proprio rientro in patria, alla verifica dei Supremi, i sindicatori itineranti d'oltremare erano a loro volta giurisdizionalmente superiori a tutti quei gruppi di sindacatori cittadini, per così dire 'coloniali' (cioè eletti sul posto), che nei vari insediamenti mediterranei vigilavano sull'amministrazione tanto del reggimento quanto delle sue dipendenze distrettuali (città e villaggi minori compresi nel territorio circostante il reggimento). All'interno di questi gruppi di sindicatori cittadini delle colonie figuravano, a loro volta, dei sindacatori itineranti locali, destinati al controllo dei contadi e delle estreme 'periferie' levantine, e pertanto gerarchicamente inferiori ai sindacatori urbani residenti nel *comptoir*[140].

Accanto alla sindacazione d'oltremare promossa dalle autorità politiche della madrepatria genovese, si denotava così, persino all'interno della colonia stessa, e ancora nel pieno Quattrocento, un modello di tutela giurisdizionale 'sub-regionale', cioè applicato ai distretti che circondavano l'insediamento coloniale, nonché simile a quello invalso negli stati regionali italiani, se non quasi una sua replica. Di questi stati regionali Genova costituiva, per la sua perdurante forma repubblicana e per la sua vocazione marinara, una variante assai peculiare, per quanto meno peculiare della Serenissima Repubblica di Venezia; la quale, a differenza della Superba (destinata a cadere sotto l'influenza spagnola), poté permettersi di preservare la propria indipendenza politica per tutto l'arco della propria esistenza: difficile dire se fu questo uno dei motivi per cui il sindacato itinerante veneziano continuò a esistere fino alla fine del Settecento, pur tra lunghe pause e improvvise rivitalizzazioni; certo è che l'originaria forma "d'oltremare" in cui esso venne pensato ebbe sin dall'inizio delle caratteristiche piuttosto diverse da quello genovese (pur con le dette analogie di fondo), e non fu certo organizzata in modo così deliberatamente «sistematico» come lascerebbe pensare la teorica funzione di «sorveglianza» attribuita da taluni studiosi ai Sindici in quanto rappresentanti della metropoli[141]. Ora cercheremo di capire perché.

[139] Cioè a partire dal 1528, anno in cui la Superba adottò nuove costituzioni scritte (le *Leges Novae*). Per lo studio approfondito dei Supremi Sindacatori si veda Ferrante, *La difesa della legalità*. Quanto ai rapporti giurisdizionali della Genova moderna con i suoi domini terrestri e marittimi, questi ultimi allora essenzialmente tirrenici (Corsica), le magistrature che nella sostanza raccolse l'eredità dei sindacatori itineranti medievali furono di fatto quella dei Commissari dell'Oltregiogo e dei Commissari Sindacatori, per cui cfr. Ivi, 158-166.
[140] Così almeno appare dagli statuti di Caffa del 1449, cfr. Skrzynska, *Le colonie genovesi in Crimea (a), Teodosia (Caffa)*, 128-129.
[141] Thiriet, *La Romanie vénitienne*, 198 e 235; Mario Gallina, *Una società coloniale del Trecento. Creta fra Venezia e Bisanzio* (Venezia: Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 1989), 6.

1.4 La nascita del sindacato d'oltremare nella Repubblica di Venezia

All'epoca in cui a Genova le costituzioni promulgate da Gabriele Adorno (1363) ispiravano l'istituzione di un sistema di controlli sindacali che dalla metropoli si spingeva per gradi sino al Mar Nero, a Venezia l'idea di un sindacato d'oltremare era ancora sostanzialmente *in nuce*.

Sino ad allora infatti, i ripetuti interventi straordinari proposti ed effettuati dal patriziato marciano nelle colonie levantine avevano avuto un carattere tutto sommato episodico e disomogeneo, per tempi di gestazione, scelta dei magistrati e funzioni a questi attribuite. Semplificando il quadro, si può dire che nel Trecento, al di là dell'ordinario reticolo giurisdizionale composto dai rettori veneziani dei possedimenti diretti (baili, podestà, capitani e consiglieri di reggimento, coadiuvati nei distretti più estesi dai castellani)[142], l'organizzazione degli avamposti veneziani in Levante era sostenuta da saltuarie ma sempre più frequenti missioni di *provisores* (provveditori), generalmente inviati a coadiuvare i rettori delle colonie d'oltremare in situazioni di particolare tensione politica o sociale, come le ribellioni o le necessità di riarmo di porti e fortezze in previsione di nuovi conflitti; oppure per incarichi *ad hoc*, come la gestione di trattative e negoziati informali con le potenze circonvicine[143]. Già in quest'epoca, inoltre, assistiamo al radicamento di taluni provveditori nei territori di confine in qualità di rettori ordinari, secondo una tendenza che nei secoli successivi, almeno per le isole, divenne quasi ovunque la regola[144].

Poche invece risultano le notizie, o meglio, gli indizi relativi all'invio di provveditori dotati di vere e proprie funzioni di sindacato, ovvero spediti presso i reggimenti ionici ed egei con l'esplicita commissione di rivedere le *rationes*, cioè i conti delle risorse fiscali, annonarie e materiali annotati su appositi *libri* dai governatori veneziani; del resto tale compito era già svolto da alcune magistrature lagunari, come gli *officiales Rationum* (o Officiali alle Rason), dinanzi ai quali i rettori, non appena rientravano a Venezia, avevano l'obbligo

[142] O'Connell, *Men of empire*, 39-56.

[143] Il 30 marzo 1383 il Senato deliberò l'invio dei due provveditori Antonio Darduino e Andrea Loredan nell'isola di Tenedo, appena strappata ai genovesi, per coadiuvare il capitano generale Zorzi; il 5 aprile 1401 i patrizi Agostino Querini e Filippo da Molin furono eletti provveditori e inviati a Modone e Corone per prendere misure straordinarie per la protezione della popolazione locale, cfr. Freddy Thiriet, *Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie*, 3 voll. (Paris: Mouton & Co - La Haye, 1958-59-61), I, 156, n° 641; II, 86, n° 1010. Sui poteri diplomatici assegnati ai provveditori in missione appare significativa la deliberazione presa dal Senato (o Consiglio dei Pregadi o Rogati) il 12 marzo 1376, il quale, su proposta dei Savi del Collegio, commise ai *provisores Romanie* Pietro Corner e Marino Memo di svolgere dei negoziati informali coll'imperatore bizantino (precisando cioè di non essere degli ambasciatori ma solo dei magistrati incaricati di fare delle domande) ed eventualmente col sultano ottomano Murad, cfr. Ivi, I, 142-3, n° 575-6.

[144] Come traspare dalla citazione del provveditore di Argo e Nauplia in una deliberazione del 18 febbraio 1389, cfr. Ivi, 180 n° 748.

di presentare il rendiconto delle attività amministrative svolte durante il proprio incarico[145].

In genere i provveditori mettevano sotto inchiesta i rettori in occasioni assai speciali, cioè quando a Venezia giungevano notizie di reato tali da far supporre la sussistenza di comportamenti criminosi, segnalati da altri magistrati, militari, mercanti o agenti di passaggio in un dato luogo, oppure più spesso denunciati da suppliche e ambasciate dei sudditi del posto[146]. In tal caso i provveditori espletavano probabilmente l'incombenza materiale dell'arresto e delle prime indagini sul caso, in coordinazione o sostituzione dei tre Avogadori di Comun, magistrati di norma residenti a Venezia ma talora itineranti, a cui spettavano *de iure* tali incombenze giudiziarie, nonché l'effettivo *placito* (rinvio a giudizio) degli imputati in Senato (soprattutto se si trattava di patrizi), oppure nel tribunale veneziano della Quarantia. Almeno per quasi tutto il Trecento i processi più significativi contro i rettori d'oltremare erano comunque ancora celebrati su istanza degli avogadori di Comun, non essendo la funzione di sindicato ancora completamente stata sublimata in una nuova magistratura, ma piuttosto ricompresa in quelle già esistenti[147].

Normalmente, quindi, i provveditori inviati in Levante erano delle figure straordinarie investite dei compiti più vari, in quanto generalmente dotate di ampi poteri e prive di una identità istituzionale predefinita. Ciò complica notevolmente il quadro in cui stiamo cercando di collocare la nascita dei Sindici Inquisitori, poiché lungi dal costituirsi come una carica nuova e originale nei propri riti e attribuzioni, la figura del sindico in Levante appare

[145] Thiriet, *La Romanie vénitienne*, 198.

[146] Ivi, 203 ss. Nel 1406 il Consiglio dei Dieci delibera di inviare nella città di Modone, nel sud del Peloponneso, il provveditore straordinario Vitale Miani, con il compito segreto di far arrestare e mandare a Venezia il locale castellano, Francesco Priuli, nonché di sostituirlo nell'esercizio del proprio mandato. Cfr. Freddy Thiriet, *Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie*, 2 voll. (Paris: Mouton & Co - La Haye, 1966-71), II, 105, n°1062.

[147] A partire dagli avogadori stessi, similmente ai quali i Sindici Inquisitori risultano «chargés dans la métropole de la protection des droits de l'Etat et de ceux des citoyens. De fait, ils sont bien les défenseurs de l'Etat contre les exactions des recteurs, comme ils sont les défenseurs des particuliers lésés par les recteurs. Ainsi, dès son origine, le Syndic du Levant apparaît comme un Avocat de la Commune investi d'une mission exceptionnelle en Romanie», Thiriet, *La Romanie vénitienne*, 201. Gli avogadori di Comun, in effetti, nacquero nel XIII secolo con funzioni di controllo fiscale e in seguito «costituzionale» sull'attività delle altre magistrature e collegi del Comune, poi divenuto Repubblica, per poi divenire soprattutto dei magistrati incaricati dell'inquisizione penale di secondo grado contro le sentenze dei rettori ritenute *male et indebite latae*. Ancora verso la fine del Trecento essi svolsero un ruolo di primo piano nell'*inquisitio* dei rettori da mar, sostituendosi di fatto ai nascenti Sindici Inquisitori, come dimostra l'importante processo condotto contro il bailo e capitano di Negroponte Bartolomeo Querini nel 1372-'74, studiato da Marina Koumanoudi, *"Contra deum, jus et justitiam". The trial of Bartolomeo Querini bailo and capitano of Negreponte (14th c.)*, in *Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco (XIII-XV secolo). Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di Raymond-Joseph Loenertz o.p.., Venezia, 1-2 dicembre 2000* (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2002), 235–87. Per la nascita, le attribuzioni e la posizione costituzionale degli avogadori di Comun cfr. Setti, «L'Avogaria di Comun»; Ead., «La terza parte a Venezia: l'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)», *«Acta Histriae»* 22, n. 1 (2014): 127–44.

altrettanto vaga e sfumata nelle sue prime manifestazioni, riassumendo in se stessa alcune delle funzioni di solito assegnate ad avogadori, officiali alle rasòn, provveditori; ma anche e soprattutto perché è da alcuni specifici provveditori che essa sembra derivare.

O meglio: a connotare la figura dei Sindici in Levante, ufficialmente istituiti il 10 aprile del 1389 per decisione del Senato[148] (all'epoca chiamato *Consiglio dei Rogati* o *Consiglio dei Pregadi*), fu innanzitutto la posizione primaria della loro funzione di sindacato, ossia l'esigenza del controllo delle *rationes* dei reggimenti, nonché della raccolta di denunce e istanze dei sudditi mediante l'*inquisitio generalis*, come traspare dalle loro prime commissioni ufficiali[149]; ciò che però complica questa definizione sintetica è, diversamente da tali propositi di partenza, in concreto tale funzione inquisitoria non fosse né l'unica né la prima né sempre la più importante. Semmai, come vedremo anche in seguito, essa costituiva il paravento di esigenze materiali e contingenze politiche non sempre affini al «sollievo dei sudditi» più lontani, ma strettamente legate alle circostanze del momento. Nelle fonti senatorie, quelle cioè in cui lo schema retorico-propagandistico che ammantava il sindacato è più presente, i Sindici vengono a volte variamente definiti solo "inquisitori" o "provveditori" (*ad partes Orientis* o *Romaniae*), più raramente "sindici avogadori": e ciò a tradire una concezione ancora piuttosto confusionaria di tale magistratura d'inchiesta, nonché dell'inchiesta sindacale in sé.

Già Freddy Thiriet, lo storico che per primo ha affrontato in modo sistematico il problema del governo della cosiddetta «Romània veneziana», ha giustamente notato che:

> Le rôle des syndics n'est pas, en effet, de simple enquête et ils peuvent prendre toutes les mesures qui leur paraîtraient utiles pour améliorer l'administration locale. Aussi leur donne-t-on souvent le nom de proviseurs (*Provisores*). Il faut cependant distinguer entre les simples proviseurs, mandatés pour aider les magistrats ordinaires en cas d'un danger imminent, comme à Modon en 1401, au moment où l'on prévoyait une attaque des Génois conduits par le maréchal de Boucicaut, et les proviseurs et syndics du Levant (*Provisores et sindici ad partes Levantis*), dépêchés expressément par le Sénat pour inspecter les colonies de Romanie et y restaurer l'ordre intérieur et le bon droit.[150]

[148] Thiriet, *Régestes*, I, 181, n° 750.
[149] Ampi stralci delle quali, quando non i loro testi integrali, sono reperibili in : Hyppolite Noiret, *Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination vénitienne en Crète de 1380 à 1485* (Paris: Thorin & fils, 1892), assieme alle *pars eligendi* dei Sindici, alcune delle quali presenti già in: C.N. Sathas, *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Âge*, 9 vol. (Paris: Maisonneuve et C.ie, 1880), II, 56-59 e III, 292-93. Sull'esame delle commissioni sindacali ci soffermeremo meglio nel secondo capitolo.
[150] Thiriet, *La Romanie vénitienne*, 199.

Secondo lo storico francese, questa «restaurazione» dell'ordine interno al reggimento avveniva in modo collegiale e, in un certo senso, bi-direzionale, essendo i tre provveditori-sindici uno specchio che rifletteva tanto il 'triumvirato' composto dal rettore (bailo o podestà, talora anche capitano) coi suoi due consiglieri patrizi, quanto i tre avogadori di Comun presenti nella capitale, sovente deputati a condurre in tribunale le istruttorie sindacali. I Sindici in pratica, ancor prima che venissero qualificati con tale nome, erano l'anello intermedio di una catena giurisdizionale che mirava a connettere in un'unica realtà politica uniforme la laguna veneta e le isole e coste greche, da un lato garantendo a Venezia una situazione di pacificazione atta a favorire lo sfruttamento dei domini coloniali dall'altro ammantando tale operazione dell'attitudine paternalistica tipica dei regimi dominanti verso gli sfruttati.

Non a caso lo storico francese riconduce l'istituzione dei primi *provisores* con funzioni di sindacato a due deliberazioni del gennaio 1363, concepite a suo dire proprio in virtù della constatazione di una situazione di forte malcontento nell'isola di Creta[151]: soltanto pochi mesi prima, cioè, di quello che fu uno degli eventi politici più significativi e carichi di conseguenze nella storia dei rapporti di Venezia colle proprie basi oltremarine, ovverosia la rivolta dei feudatari di Candia (1363-'66), meglio nota agli specialisti come «Rivolta di San Tito»[152].

Questa rivolta scoppiò nell'isola di Creta in grazia della convergenza di interessi tra i feudatari di origine veneziana e l'antica aristocrazia terriera di ascendenza greco-bizantina (gli *arconti*). I due ceti nobiliari, sfiancati dalla pressione fiscale e dalle crescenti richieste di aiuti militari da parte delle autorità repubblicane insediate nel Regno di Candia, avevano mobilitato l'intera popolazione dell'isola nel tentativo di creare uno stato indipendente; uno stato che però non doveva essere né un principato bizantino né un nuovo feudo su modello franco, bensì una repubblica autonoma le cui istituzioni di riferimento sarebbero rimaste le stesse già insediate dalla Serenissima, fatto salvo l'ovvio ricambio del personale al potere. Non si trattava quindi di uno dei tanti conflitti tra 'greci' e 'latini' che avevano messo in subbuglio l'isola per tutto il precedente periodo dell'occupazione veneziana (dal

[151] Ivi, 199-200.

[152] Evento di estrema importanza che ha ingenerato una significativa fioritura di studi, discussa in modo esaustivo negli ultimi contributi scritti a riguardo, sui quali ho basato la mia ricostruzione: Sally McKee, *The revolt of St Tito in fourteenth-century Venetian Crete: a reassessment*, «Mediterranean Historical Review» 9 (1994): 173–204, ripubblicato in Ead., *Uncommon dominion*, 133-167; Matteo Magnani, *Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366)*, «Reti Medievali Rivista» 14, n. 1 (2013): 131–65.

1211 in poi, ma occasionalmente anche in seguito)[153], bensì di un evento di forte impatto politico-militare che aveva messo in discussione la legittimità della dominazione veneziana dell'isola da parte degli eredi dei suoi stessi realizzatori, accusati non a caso di «tradimento» e repressi in forza di procedure e capi d'accusa «straordinari»[154].

L'eccezionalità della risposta veneziana si era infatti espressa nell'invio di cinque provveditori, che probabilmente sostituirono i tre eletti individuati da Thiriet (concepiti forse in chiave propagandistica), e che furono incaricati di indagare sui fatti e istruire i processi contro i rivoltosi, con una ampia dose di poteri che però diede luogo a controversie e fraintendimenti tra questi stessi rappresentanti; i quali vennero infine richiamati a Venezia per essere a loro volta inquisiti, nonché sostituiti da un'altra cinquina di nuovi magistrati[155].

Il carattere fortemente repressivo ma anche giudizialmente accorto della risposta veneziana alla rivolta ad alcuni è parso emblematico dello sviluppo di una singolare attitudine di costruzione della sovranità patrizia, ovverosia dell'associazione del potere veneziano a un'idea di «maestà imperiale» basata sulla visione provvidenzialistica dei cronisti medievali e in parte ispirata alla tradizione imperiale bizantina, un'idea in base a cui la sovranità veneziana, in quanto frutto della provvidenza, non avrebbe avuto bisogno di alcun consenso esterno[156]. La repressione tuttavia non fu l'unico strumento di cui il patriziato marciano si fece scudo per reimporre la propria autorità sul proprio principale caposaldo levantino. Anzi; negli anni immediatamente i poteri centrali si prodigarono a mostrare di voler dare un certo credito alle ragioni del malcontento dei sudditi, non esitando a porre sotto continuo esame gli effetti della propria amministrazione e cercando una sponda tra i sudditi proprio attraverso la mediazione di figure interlocutorie come i nascenti Sindici Inquisitori.

---

[153] Una sintesi dei quali è presente in: Silvano Borsari, *Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo* (Napoli: Fausto Fiorentino, 1963), 27-66; N. Svoronos, *Το νόημα και η τυπολογία των κρητικών επαναστάσεων του 13ου αι.*, «Σύμμεικτα» 8 (1989): 1–14; Chryssa Maltezou, *The historical and social context*, in *Literature and society in Renaissance Crete*, a c. di David Holton (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 17–47: 22-25. Si vedano però le osservazioni fatte da Gherardo Ortalli sulla varietà delle risposte date da Venezia a questi fenomeni nonché in generale nel governo dell'isola, cfr. Gherardo Ortalli, *Venezia mediterranea e grecità medievale: relazioni, conflitti, sintonie*, in *L'eredità greca e l'ellenismo veneziano*, a c. di Gino Benzoni (Firenze: Olschki, 2002), 53–73.

[154] Matteo Magnani, *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1361-1366): un delitto di lesa maestà?*, «Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge» 127, n. 1 (2015): 2–24.

[155] Dei contrasti e dei processi tra i primi cinque provveditori si accenna in Thiriet, *Déliberations*, II, 35, n° 785. Sull'invio della seconda cinquina cfr. anche McKee, *Uncommon dominion*, 142-43, ove si fa pure cenno ad un terzo gruppo di provveditori inviati nel 1366 in sostituzione dei secondi.

[156] Magnani, *La risposta di Venezia*, 12-13, ove si postula un'idea della «maestà» veneziana basata su un'idea di sovranità di tipo misticheggiante, ancorché collettiva e antimonarchica; una sovranità la cui natura divina sarebbe stata ispirata in parte dalla maestà bizantina, in parte dal mito della originaria libertà e indipendenza della città nata sulle lagune ma pur sempre concepita all'interno del quadro politico-religioso della *christianitas*.

Le fonti pazientemente catalogate da Thiriet ci suggeriscono infatti che nel marzo 1369, ossia soltanto tre anni dopo la definitiva ripresa del controllo di Creta, il Maggior Consiglio elesse tre provveditori *ad partes Romanie* incaricati non solo di indagare su episodi ed eventuali mancanze a carico dei rettori cretesi avvenuti negli anni successivi alla riconquista dell'isola, ma anche di eseguire una vera e propria visita dell'intero Levante veneziano, recandosi, oltre che a Creta, nel Regno di Negroponte (Eubea), nella vicina Fteleon e nei porti messeni di Corone e Modone: territori qui definiti, secondo un'espressione da allora sempre più in voga, «oculus et manus dectra comunis».

Ciò non era probabilmente un fatto innovativo, dato che altre deliberazioni ci suggeriscono già in precedenza l'invio di commissioni di inchiesta in occasioni simili[157]; quello che forse cambiava, rispetto al passato, era lo spirito, la mentalità, la cornice ideologica in cui erano inquadrate queste spedizioni 'postbelliche'. Tali elementi risultano appunto visibili dalle relative deliberazioni dei consigli veneziani, i cui preamboli s'imperniano attorno a due assi concettuali: lo *stato*, inteso come realtà politico-costituzionale oltre che nel senso medievale di «benessere, buono stato» dei domini[158], e il *consenso*, inteso nella forma inevitabilmente plebiscitaria che esso poteva assumere in antico regime, alla luce cioè della natura asimmetrica e paternalistica delle relazioni di potere tra Dominante e dominati; relazioni che ormai persino oltremare, crollato il sistema duecentesco del «colonialismo militare»[159], dovevano ora essere sostenute attraverso la retorica della «protezione» esercitata dalla Serenissima sugli «occhi» e sulla «mano destra del comune», ovverosia attraverso la relazione giuridica della tutela. Una tutela e un consenso sostenuti appunto dal dialogo apertosi tra sudditi e autorità in occasione dell'*inquisitio generalis*.

In ciascuno dei territori suddetti infatti i tre *provisores* del 1369 avrebbero dovuto ricevere appelli e denunce su fatti avvenuti negli ultimi dieci anni, ai fini di «manifestare la benignità della Signoria e la sua volontà di giustizia», mettendo tutte le denunce e testimonianze per iscritto secondo l'uso e la procedura dei veneziani avogadori di Comun: in modo

[157] Come fu nel caso della rivolta condotta negli anni 1342-'43 da tale Costa Capsocalivi, che dev'essere stata particolarmente problematica dato che, a proposito degli insorti, si dice che la loro forza fosse talmente grande e le loro posizioni talmente inespugnabili che non conveniva sconfiggerli con la forza ma piuttosto con la fame; anche in questo caso vennero così inviate, l'una in sostituzione dell'altra, due missioni di tre provveditori ciascuna, dotati di pieni poteri, cfr. Thiriet, *Déliberations*, I, 198-99, n° 489; *Régestes*, I, 50, n° 146 (25 agosto 1342) e 51, n° 150 (12 marzo 1343). Negli anni successivi, forse in seguito ad altre sommosse, vengono inviati terzetti di "provveditori solenni" con il compito di indagare sui fatti accaduti, cfr. Ivi, 78, n° 277 (25 agosto 1355).

[158] Tenenti, *Stato*, 18, 85 e *passim*.

[159] Maltezou, *The historical and social context*, 20.

che, una volta rientrati a Venezia, potessero «espedire» in giudizio i casi raccolti e portare le proprie conclusioni e proposte ai consigli competenti[160].

Nella *pars eligendi*, la quale conteneva già il nucleo delle commissioni che poi, di norma, si usava conferire ai provveditori e sindici alla vigilia della loro partenza, si precisava che la missione dei provveditori inviati in Levante era relativa anche alle malefatte commesse dai rettori «a pregiudizio dello stato»: pertanto i rettori soggetti all'inchiesta non avrebbero potuto rifiutarsi di rispondere del proprio operato, nemmeno invocando le proprie commissioni. Inoltre, se un officiale accusato di gravi imputazioni fosse stato sospettato di non voler accettare di andare a Venezia a risponderne direttamente, i provveditori sarebbero stati autorizzati ad arrestarlo e a inviarlo in laguna. Ad essi veniva poi data facoltà di recarsi dovunque ritenessero necessario, avendo totale libertà di movimento, seppur nella misura in cui ciò non gonfiasse eccessivamente le preventivate spese di viaggio[161].

La missione condotta da questi tre provveditori eletti nel 1369, ossia dai patrizi veneziani Niccolò Vallaresso, Niccolò Falier e Andrea Trevisan, riguardava quindi un ampio spettro di realtà giurisdizionali e sociali, ciascuna caratterizzata, nei fatti, da un diverso regime amministrativo, non essendo la dominazione coloniale condotta ovunque con gli stessi metodi o fondata su uguali asimmetrie di potere: in primo luogo, ad esempio, per la diversa tipologia e influenza della feudalità a Creta e in Eubea, così come dell'aristocrazia presente nelle città peloponnesiache di Corone e Modone; in secondo luogo per il diverso impatto che nelle varie realtà dell'epoca la dominazione veneziana riuscì ad avere, anche rispetto alla pretesa divisione tra sudditi greci e dominatori latini[162]. Sebbene non disponiamo di sufficienti dettagli riguardo alla visita di questi tre "sindici in nuce", i fragili indizi regestati da Thiriet ci fanno intravedere, ad esempio riguardo al primo aspetto, quanto il preteso "imperialismo" veneziano fosse tutt'altro che omogeneo, viziato com'era da una

[160] Thiriet, *Délibérations*, II, 41-42, n° 808, 4 marzo 1369. Come sarebbe divenuto consueto per i Sindici Inquisitori i tre provveditori dovevano essere coadiuvati da un notaio e da un determinato numero di servitori, i cui emolumenti dovevano essere precisati, al pari di quelli dei magistrati stessi, nella *pars eligendi* oppure nella commissione. Nella presente deliberazione si indica oltretutto il requisito (in seguito non sempre garantito) che gli eleggibili alla carica non dovessero aver ricoperto posti di governo nei luoghi oggetto della visita nonché essere stati eventualmente già inquisiti, in tale frangente, da precedenti visitatori. Tecnicamente, quindi, le procedure di visita o inchiesta sindacale non erano una novità; piuttosto, è possibile che in precedenza fossero state uno strumento usato in modo estemporaneo da vari magistrati e pertanto non ancora pienamente caratterizzato da serialità e normalizzazione giuridica.

[161] Ibidem.

[162] Sugli differenze di *status* tra greci e latini nei domini romanioti franchi e veneziani all'indomani della quarta crociata cfr. David Jacoby, *The encounter of two societies: Western conquerors and Byzantines in the Peloponnesus after the Fourth Crusade*, «American Historical Review» 78, n. 4 (1973): 873–906; Peter Topping, *Co-existence of Greeks and Latins in Frankish Morea and Venetian Crete*, in *Studies on Latin Greece, A.D. 1205-1715* (London: Variorum Reprints, 1977), saggio XI, (ristampa anastatica); Nickiphoros I. Tsougarakis e Peter Lock, a c. di, *A companion to Latin Greece* (Leiden-Boston: Brill, 2015).

dinamica di concorrenzialità tra potere centrale e poteri delegati simile a quella cui abbiamo accennato più sopra, parlando delle inchieste angioine e del commissariamento dei rettori fiorentini[163].

Quanto al problema del rapporto con le divisioni etniche e sociali, possiamo provare a saggiarne la complessità guardando oltre le scarne tracce, di natura "burocratica", di una seconda missione, analoga a quella del terzetto Vallaresso-Falier-Trevisan e deliberata nel 1383, cioè circa vent'anni dopo la rivolta di S. Tito. Con tale visita, in particolare, si intendeva non solo porre ancora sotto inchiesta i rettori candioti, all'occorrenza riformandone gli atti, ma anche e soprattutto sovrintendere alla riorganizzazione socio-economica del territorio, mettendo all'asta tutte le proprietà dell'isola pervenute nelle mani del *Commune* dopo l'insurrezione, ad eccezione di *cavalerie* e *serventerie*, di solito date all'incanto nella stessa Venezia[164]: il fatto che si volesse assicurare una procedura di incanto, invero piuttosto convenzionale in quel periodo[165], con il controllo di magistrati investiti direttamente nella capitale è significativo non solo dello scalpore che la rivolta aveva provocato nel patriziato lagunare, ora più che mai propenso a controllare in modo oculato la distribuzione di feudi e benefici alle aristocrazie periferiche, ma forse anche a sfruttare tale prerogativa in senso più interlocutorio e negoziale, dato che l'affare era gestito da *provisores* deputati in primo luogo a inquisire le autorità veneziane ordinarie del luogo. E ciò in relazione a un tessuto sociale ormai composito anche al livello delle stesse *élite* locali, a dispetto della politica di segregazione etno-religiosa deliberata nel XIII secolo ma ben presto ampiamente disattesa[166].

La rivolta di S. Tito, d'altronde, era stata rivelatrice della concorrenza, interna all'isola di Creta, tra la stessa nobiltà 'feudale' d'origine veneziana e le autorità del reggimento (rappresentato dal *Duca di Candia* e dai suoi consiglieri), i cui interessi mercantili e militari si imponevano talora come un *vulnus* nel reticolo di relazioni economiche e clientelari della

[163] Una delle commissioni specialistiche affidate ai provveditori il 3 giugno 1369, ovvero alla vigilia della loro partenza fu appunto quella di esaminare le confische imposte in totale autonomia dal castellano Vittor Pisani al vescovo di Modone; del fatto però avrebbero dovuto occuparsi solo Vallaresso e Trevisan, in quanto il loro collega Niccolò Falier risultava essere fratello del vescovo stesso, cfr. *Régestes*, I, 121-122, n° 477.
[164] *Régestes*, I, 157, n°646. Le *cavalerie* e *serventerie* erano privilegi concessi dal comune affinché i coloni potessero difendere le proprie proprietà; costoro in cambio erano tenuti a fornire personalmente servizi militari alla Repubblica ogni volta che questa lo richiedesse, cfr. Gallina, *Una società coloniale*, 6-7.
[165] Ivi.
[166] McKee, *Uncommon dominion*.

zona, rischiando di alterare seriamente l'ordine giuridico faticosamente costruito dalla Serenissima[167].

Il salto ideologico, con cui nel 1389 si istituì la figura dei Sindici Inquisitori in Levante, fu dunque tutt'altro che casuale; si può anzi dire che esso fu la risultante di una serie di esperienze di visita e inchiesta, nonché di missioni straordinarie, realizzate nel corso del Trecento in virtù di congiunture politiche ed economiche che misero a serio rischio la tenuta del dominio veneziano in Levante[168].

D'altro canto, la definitiva concezione di una magistratura di «Sindici e Provveditori» destinata a visitare i luoghi più lontani da Venezia a sollievo delle genti, ossia a ribadire la presenza vigile del sovrano lagunare, si pose quale vera e propria sperimentazione del costrutto giurisdizionale della tutela. Un modello, questo, che dal punto di vista propagandistico, nel caso del Regno di Candia e del resto della Romània veneziana dei secoli XIII-XIV, poteva in teoria appoggiarsi sul legittimismo bizantino, vista la prematura tendenza dei veneziani a autodefinirsi eredi degli imperatori costantinopolitani, per esempio nelle minori *querelle* ecclesiastiche con la Chiesa di Roma sui benefici ecclesiastici greci[169]; se poi consideriamo la solennità dell'investitura pubblica dei Sindici Inquisitori, e l'ipotesi dell'idea di una *res publica* presumibilmente ammantata di una «maestà» propria[170], il paragone già fatto da Bruno Dudan tra Sindici Inquisitori e *missi* bizantini parrebbe assecondare tale tipo di concezione. Invero, però, proprio sullo scorcio del XIV secolo, il costrutto giuridico della tutela stava venendo più direttamente sperimentato, sul piano politico, dal dispositivo formale dei «patti di dedizione», stilati tra Venezia e le città e territori che in

[167] Luciano Pezzolo ha messo in rilievo, riprendendo la tesi di Sally McKee, che la protesta fiscale che fu alla base della rivolta di S. Tito era motivata, più che dai nuovi prelievi in sé, dal fatto che questi avrebbero avvantaggiato i mercanti veneziani: i primi provvedimenti degli insorti, non a caso, furono dedicati a tutt'altri ambiti, come la parificazione tra le Chiese latina e greca, denotando una prevalenza di motivazioni di natura sociale e culturale che fu alla base anche di numerose altre rivolte interne allo stato veneziano nel suo complesso. Cfr. Luciano Pezzolo, *La costituzione fiscale dello stato veneziano*, in *Il Commowealth veneziano*, 109–29: 121.
[168] Sulla nuova ondata espansionistica di Venezia verso i Balcani e il Mediterraneo orientale tra fine Trecento e inizio Quattrocento, e sulle annesse congiunture politico-militari ed economiche, cfr. Thiriet, *La Romanie vénitienne*; Giuseppe Gullino, *Le frontiere navali*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, a c. di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, vol. IV: *Il Rinascimento. Politica e cultura* (Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996), 13–111.
[169] Chryssa A. Maltezou, *Byzantine "consuetudines" in Venetian Crete*, «Dumbarton Oaks Papers» 49 (1995): 269–80. Tale attitudine legittimista, o meglio, 'legatizia', verrà sviluppata con maggior cognizione di causa nel primo Seicento, nel contesto delle numerose diatribe tra Venezia e la Chiesa di Roma per i diritti giurisdizionali sui sudditi greco-ortodossi, cfr. Cristina Setti, *Sudditi fedeli o eretici tollerati? Venezia e i "greci" dal tardo Medioevo ai consulti di Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio*, «Ateneo Veneto», terza serie, anno CCI, n. 13/II (2014): 145–82.
[170] Magnani, «La risposta di Venezia».

Grecia e Albania stavano scegliendo, più o meno forzatamente, di sottomettersi alla Serenissima per fronteggiare l'espansione ottomana nella penisola balcanica[171].

Un modello, quello delle dedizioni, inaugurato appunto dall'occupazione veneziana dell'isola di Corfù (1386), e fondamentalmente basato sul dispositivo retorico della scelta «autonoma e volontaria» dell'aristocrazia locale di accettare la protezione della Serenissima in cambio della propria fedeltà (*fidelitas*)[172]. Un modello quindi certamente ideologico, che proprio per le sue caratteristiche formali è stato a lungo oggetto di controversie nella storiografia su Venezia, in specie circa la reale sussistenza della volontarietà delle suddette città e territori di assoggettarsi a un dominio straniero[173].

A nostro avviso però proprio la necessità da parte del potere dominante di ricorrere alla retorica negoziale delle dedizioni rende tale modello impossibile da liquidare con una discussione ingenuamente anacronistica circa un truismo, ossia circa la mancanza di volontarietà nel processo di assoggettamento. La dedizione di Corfù infatti influì non poco sull'avvio del sindacato d'oltremare veneziano, sia da un punto di vista pratico, in quanto proprio l'ingresso di Corfù nella cosiddetta «Romània veneziana» implicò che le prime spe-

[171] Karapidakis, *Civis fidelis;* Massimo Costantini, *Le Isole Ionie nel sistema marittimo veneziano del Medioevo*, in *Venezia e le Isole Ionie*, 141-163. Nel periodo tra gli anni '80 del Trecento e gli anni '20 del '400, nel Levante greco si succedettero una dopo l'altra le dedizioni di: Corfù (1386-'87), Nauplia (1388-'89), Eubea (1383-'90), Tinos e Mykonos (1390), Monemvasia e Argo (1394), Atene (1395), Lepanto e Patrasso (nel golfo di Corinto, 1407 e 1408), Navarino (1410), Zonchio (1415), Filiteo, Armiro e il golfo di Volo (1423), senza contare le dedizioni della zona albanese (Durazzo nel 1392, Budua, Antivari e Dulcigno nel 1406, Cattaro nel 1420) e quelle delle città della Terraferma veneta, friulana e lombarda succedutesi a partire dal 1404.

[172] Karapidakis, *Civis fidelis, passim*.

[173] A partire da : Angelo Ventura, «Il dominio di Venezia nel Quattrocento», in *Florence and Venice: comparisons and relations. Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1976-1977 organized by Sergio Bertelli, Nicolai Rubinstein, and Craig Hugh Smyth*, vol. I: Quattrocento (Florence: La Nuova Italia, 1979), 167–90; la contestazione della posizione di Angelo Ventura è stata inaugurata da: Antonio Menniti Ippolito, «La dedizione e lo stato regionale: osservazioni sul caso veneto», *Archivio veneto* 162 (1986): 5–30. Mentre per Ventura quello della «spontanea dedizione» era un puro mito, funzionale a coprire con argomenti retorici il diritto di conquista, altri studiosi (a partire da Antonio Mennini Ippolito) hanno maggiormente problematizzato questi atti ufficiali, sottolineando come essi innescassero un processo negoziale che, sebbene all'inizio desse dei risultati parziali, nel lungo periodo assunse una natura cronica, rafforzata dall'uso di inviare periodicamente ambasciate di sudditi a Venezia. Il diritto di conquista, che di per sé avrebbe comportato l'annientamento totale delle comunità assoggettate e della loro personalità giuridica, non era infatti più concepibile nella realtà degli stati regionali del Quattro e del Cinquecento, i cui mezzi finanziari limitati richiesero l'implementazione di approcci più diplomatici da parte delle città dominanti. Le intuizioni di Menniti Ippolito sono state tra l'altro vagamente anticipate, per le dedizioni oltremarine, persino dal "colonialista" Thiriet (nella sua *Romanie vénitienne*), non a caso criticato assai aspramente dal più "radicale" Angelo Ventura. Per una sintesi complessiva di questo annoso dibattito, svolta anche alla luce dei più recenti risultati delle ricerche sul pattismo medievale, cfr. Alessandra Rizzi, «Dominante e dominati: strumenti giuridici nell'esperienza "statuale" veneziana», in *Il «Commonwealth» veneziano*, 235–71.

dizioni di Sindici Inquisitori contemplassero l'elezione di quattro (e non più solo tre) magistrati visitatori (divisi a coppie fra la zona egea e la zona ionica)[174], sia soprattutto dal punto di vista dell'analisi delle culture politiche di dominanti e dominati[175].

Questo perché, se è certamente vero che la natura del dominio veneziano rimase a lungo asimmetrica e improntata allo sfruttamento delle risorse materiali dei domini, è altrettanto vero che la maturazione del 'pattismo' veneziano a Corfù, in Terraferma e in Dalmazia fu alla base di una diversa attitudine di Venezia verso il governo dei Domini da Mar: vale a dire, della propensione a promuovere una certa cultura politica, più dialogica e negoziale (seppure in virtù di un mero calcolo politico) e con essa del paradigma giuridico ma anche ideologico della *tutela*, parallelamente a quanto stava avvenendo nel neonato Stato da Terra. Vedremo nel prossimo capitolo come tale parallelismo di fatto contribuì ad influenzare la 'costruzione' e i diversi sviluppi della giurisdizione sindicale marittima.

[174] Mi riferisco cioè alla missione del 1391 (che probabilmente sostituì o diede completezza a quella del 1389, annunciata ma poi forse abortita del 1389) e a quella del 1396. Cfr. Noiret, *Documents inédits, ad datas*.
[175] Karapidakis, *Civis fidelis*.

CAPITOLO 2

IL SINDICATO D'OLTREMARE NEL LEVANTE VENEZIANO DEL CINQUECENTO

Abbiamo appena constatato come il passaggio tra secolo XIV e secolo XV segni, almeno nella storia veneziana, l'avvicendarsi di due modelli espansionistici: l'uno identificabile col colonialismo medievale, caratterizzato dall'imposizione della supremazia militare e commerciale della Repubblica di San Marco sul Mediterraneo orientale; l'altro definibile come una sorta di "annessionismo negoziale", basato sulla stipula di trattati o «patti di dedizione» tra Venezia, città dominante, e le città di volta in volta da essa acquistate, e legato intrinsecamente a una traduzione in campo politico del concetto giuridico della *tutela*. A quest'ultimo modello abbiamo fatto riferimento per cercare di spiegare il contesto ideologico in cui nacque la magistratura dei Sindici Inquisitori in Levante, figlia di una mentalità politica mutata, perlomeno nelle sue manifestazioni ufficiali.

Una mentalità divenuta da coloniale a contrattuale: non certo nel senso anacronistico della ricerca di un'adesione libera e consapevole dei nuovi sudditi alla dominazione della Signoria ma piuttosto per effetto dell'influsso della dottrina giuridica tardomedievale, per la quale tanto la nozione di «contratto» quanto quella, ad essa conseguente, di «consenso» erano le basi della legittimazione di molti regimi politici, o perlomeno di quelli a matrice repubblicana. La stessa età moderna vide la permanenza, in molte parti d'Europa, di realtà cittadine autonome dal punto di vista fiscale e giuridico, le quali per autodeterminarsi di fronte a imperi o sovrani più potenti ricorrevano a linguaggi politici in cui questa nozione giuridica di contrattualismo sopravviveva all'avvento di concezioni più moderne[176].

Rimanendo nel contesto veneto-levantino, abbiamo constatato che, per quanto condizionata da un rapporto di forza notevolmente squilibrato a favore di Venezia, la relazione giuridica della *tutela* della Dominante verso i dominati si esprimeva proprio attraverso il

[176] È il caso delle città italiane come Bologna di fronte al papa e di quelle tedesche di fronte all'Impero, cfr. Angela De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa* (Bologna: Il Mulino, 1995). Ma è anche il caso della monarchia spagnola, la cui legittimazione politica passò per tutta l'età moderna più dal contrattualismo con le città della penisola iberica che dal diritto divino, cfr. Regina Grafe, «Tyrannie à distance: la construction de l'état polycentrique et les systèmes fiscaux en Espagne (1650-1800)», in *Ressources publiques et construction étatique en Europe, XIIIe-XVIIIe siècle,* a c. di Katia Béguin (Paris: IGPDE - Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2015), 167–86.

rituale giudiziario dei Sindici Inquisitori, ovvero tramite le retoriche che a questo rituale vennero associate sin dai tempi delle prime, contraddittorie e disarticolate, missioni sindacali in Romània.

L'uso programmatico del linguaggio della tutela era infatti funzionale ad esibire quella che noi oggi chiameremmo una «politica di governo», la quale, in assenza di un concetto di «stato» inteso nel senso attuale, è stata acutamente definita una «politica del diritto»[177]. Questa consisteva nell'uso consapevole della giurisdizione in chiave propagandistica e, nei fatti, si traduceva in una costante opera di esportazione del diritto 'pubblico' veneziano nei territori già bizantini, proponendo ai loro abitanti un'opzione giuridica superiore che doveva servire a contenere e integrare le tradizioni locali nel mutato regime politico.

Le modalità di questa esportazione erano dunque, nel caso del sindicato, più dialogiche, meno impositive di quelle dei rettori – figure, queste ultime, simbolo della pregressa colonizzazione militare e purtuttavia indipendenti nelle proprie scelte amministrative[178]. Il rituale inquisitorio veicolato dalla visita dei Sindici esprimeva insomma la superiorità della sfera d'interessi del Comune rispetto a quella particolaristica dei governatori ordinari, nonché, in seconda battuta, di corpi e istituzioni autoctone.

Abbiamo già dibattuto intorno alla natura della concorrenzialità di queste sfere del diritto, per così dire, statale e locale, pubblica e privata, e degli interessi socio-economici che esse esprimevano. Ora sposteremo il baricentro della nostra indagine su due punti nodali:

a) gli strumenti e le pratiche dei Sindici Inquisitori in Levante nel corso del Cinquecento, cioè all'epoca della piena maturazione del loro istituto. Questo venne di fatto riplasmato da una «riforma» messa in atto dopo le Guerre d'Italia e le prime tre guerre veneto turche (vale a dire alla fine degli anni '40 del Cinquecento), ovverosia dal ripensamento

[177] Gaetano Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, 217-318.
[178] Come dimostrano alcuni clamorosi processi medievali ai rettori d'oltremare: Marina Koumanoudi, "Contra deum, jus et justitiam", 235–87; Guillaume Saint-Guillain, «Abus de pouvoir ou governance de proximité? Administrateurs vénitiens et administrés à travers l'exemple de la prise d'Argos par les Ottomans en 1397», in *Πρακτικά της διεθνούς επιστημονικής συναντήσης: «Βενετία - Άργος. Σημάδια της βενετικής παρουσίας στο Άργος και στην περιοχή του (Άργος, 11 Οκτωβρίου 2008)», επιμελεία Χρύσα Μαλτέζου - Αγγελική Πανοπούλου / Atti dell'incontro scientifico internazionale: "Venezia - Argos. Segni della presenza veneziana ad Argos e nella sua regione (Argos, 11 ottobre 2008),* a c. di Chryssa Maltezou e Angelikì Panopoulou (Athina - Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2010), 81–119; Angelikì Tzavara, «Η οργάνωσης της διοίκησης και της αμύνας του Άργους κατά την πρώτη Βενετοκρατία», in Ivi, 39–79. Per una recente ri-problematizzazione della relazionalità politica e giudiziaria di Venezia verso i domini da mar si veda: Ermanno Orlando, «Politica del diritto, amministrazione, giustizia», in *Venezia e Dalmazia*, a c. di Uwe Israel e Oliver Jens Schmitt (Roma-Venezia: Viella-Centro Tedesco di Studi Veneziani, 2013), 9–61.

delle sue funzioni durante un periodo che, contestualmente all'affermazione dei grandi imperi mediterranei e oceanici degli Ottomani e degli Asburgo, vide la sostanziale neutralizzazione dell'espansionismo veneziano in terra e mare.

b) i protagonisti, attivi e passivi, di questo rituale giudiziario intessuto di funzioni amministrative, e che in quanto tale andava ad incidere non tanto nella vita quotidiana dei reggimenti (come i Sindici, a parole, si proponeva di fare) quanto piuttosto in quella dei soggetti privati che venivano a interagire con tali magistrati, prendendo spunto dalle loro opere di verifica contabile e di revisione dei casi processuali lasciati inevasi o mal gestiti. Attraverso l'analisi dei linguaggi processuali e ispettivi utilizzati dai Sindici nei confronti degli ufficiali della Repubblica, sia direttamente (nel corso dell'inquisizione speciale contro alcuni di questi) sia indirettamente (nella fase di istruzione di cause civili e penali sollecitate dai sudditi in ragione delle mancanze della giustizia ordinaria), cercheremo dunque di capire che cosa venisse prodotto dall'interazione tra sudditi e i magistrati itineranti.

Qual era il tipo di autorità che il patriziato veneziano riconosceva ai Sindici?

Lo studio dei mandati ufficiali (*commissiones*) che ne definivano le competenze ce ne fornirà alcuni esempi, consentendoci nello stesso tempo di rilevare le fasi principali dell'evoluzione dei poteri e della giurisdizione di questi magistrati; nello stesso tempo esso ci aiuterà a capire quali fossero le competenze amministrative inscritte entro il costrutto della tutela, e perché. In seconda battuta, l'incrocio di tali documenti con ciò che resta di alcuni casi giudiziari portati dai Sindici a Venezia ci consentirà di individuare come apparissero, agli occhi dei veneziani, gli attori comparsi nel rituale dell'*inquisitio*, ovvero come in talune circostanze questi attori facessero trapelare a Venezia, per via dei Sindici, una certa immagine di sé stessi.

Ciò ci sembra tanto più significativo per la seconda metà del Cinquecento, in un momento, cioè, in cui lo stato veneziano cercava di ristrutturare le forme e i mezzi della propria presenza nel Mediterraneo orientale: questo venne fatto entro un contesto politico generale nel quale l'antico istituto della visita, unito o meno a quello del sindicato, veniva riproposto a vari livelli, sia sul piano locale che su quello globale[179].

[179] Geltrude Macrì, «Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico», *Mediterranea. Ricerche storiche* 13 (2008): 385–400; Alessandro Dani, «Le visite secolari in alcune sistemazioni dottrinali seicentesche», in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a c. di Paola Maffei e Gian Maria Varanini, (Reti Medievali. E-Book; 19/1), vol. 1: *La formazione del diritto comune*, 4 vol. (Firenze: Firenze University Press, 2014), 319–28.

2.1 I poteri dei Sindici: onore e dominio del «pubblico» all'epoca del «mito» di Venezia

Oltre che un potente strumento di propaganda del potere centrale rispetto ai poteri locali, l'inchiesta sindacale era, nella sua essenza, una procedura di carattere informativo. Attraverso l'uso sapiente e codificato del rituale dell'inquisizione generale, che con un pubblico proclama chiamava a raccolta le comunità visitate per ascoltarne la voce, l'inchiesta sindacale scattava un'istantanea a una società nel suo insieme[180].

Lo sviluppo del "negativo" di questa fotografia veniva poi descritto dai Sindici nei *Libri Inquisitionis*, cioè nei grandi volumi in cui erano raccolte le fasi istruttorie dei processi sindacali, a partire da quelli ai rettori: libri, questi, che, dopo il rientro dei Sindici a Venezia, venivano consegnati ai notai dell'Avogaria di Comun per il rinvio a giudizio delle cause d'appello presso i tribunali veneziani della Quarantia criminale e della Quarantia Civil Vecchia[181]; libri dei quali ci restano poche ma preziose testimonianze[182].

I *maneggi* o rendiconti (cioè i bilanci) delle camere fiscali e degli altri offici pubblici, così come le planimetrie delle fortezze, i censimenti delle popolazioni distrettuali e gli inventari, erano invece oggetto di rapporti a parte, annessi ai dispacci o, in età moderna, alle relazioni di fine mandato; lo stesso avveniva per le raccolte di ordini e terminazioni che i Sindici rilasciavano nei vari luoghi del proprio passaggio per *regolare* (regolamentare) determinate materie e che venivano da essi spedite di volta in volta in allegato alle proprie lettere, nonché talora rilegate in *Libri d'Ordini* consegnati al ritorno[183]. A partire dagli anni '80 del Cinquecento alcune competenze relative alla revisione contabile dei bilanci delle Camere fiscali vennero delegate alla magistratura dei *Regolatori alla Scrittura*, istituita nel

[180] Un'efficace descrizione del momento dell'arrivo e dell'ordine del giorno che i Sindici riproponevano in ciascuna tappa del loro itinerario, relativamente però ai Sindici Inquisitori in Terraferma, si ha: in Melchiorre, *Conoscere per governare*, 40-45.

[181] Almeno dal 1473 venne assegnato ai Sindici il potere di giudicare da sé stessi le cause civili sino a 100 ducati (o, a partire dal Seicento, sino a 200 ducati). Gli appelli o le istruttorie che superavano questa cifra erano destinati a essere rinviati alle Quarantie veneziane. In campo penale le cause che prevedevano pene di sangue e di bando venivano istruite o *intromesse*, cioè appellate, alla Quarantia criminale.

[182] Una delle più eloquenti è costituita dai due volumi del *Liber Inquisitionis* del sindacato Gritti-Garzoni (1581-'84), conservati in: ASV, *Avogaria di Comun*, *Miscellanea Penale*, bb. 4656 (P496) - 4657 (P497), per cui cfr. *infra*; di tal genere altresì i processi sindacali ai rettori di Tinos raccolti in: Ivi, b. 4658 (P498), nonché l'inquisizione del reggimento di Rettimo e Sitia eseguita nel 1637 dai Sindici Marco Contarini e Pietro Correr, per le quali cfr. rispettivamente: Ivi, b. 4384 (P 234), fasc. 12 e ASV, *Duca di Candia*, b. 69.

[183] ASV, *Sindici Inquisitori*, bb. 67 e 68. Parleremo e useremo alcuni di questi materiali, laddove si sono conservati, nei capitoli 3 e 4.

1581 coll'intento di registrare in un unico libro e riesaminare i conti provenienti dai reggimenti d'oltremare: era infatti spesso capitato che molte partite relative a Candia e Corfù non fossero mai arrivate in laguna (contro quanto prevedeva la legge) e che addirittura i rettori non avessero messo a credito il saldo di alcuni somme da esigere, lasciando nella condizione di debitori molti innocenti[184]; e le revisioni periodiche svolte dai Sindici si stavano evidentemente rivelando infruttuose alla luce del carattere ormai endemico di situazioni di questo genere.

L'analisi ovvero l'opinione finale dei Sindici su quanto visto ed affrontato nei luoghi visitati veniva infine condotta nei testi delle relazioni di fine mandato, nelle quali si enucleavano ambito per ambito, isola per isola, i risultati del lavoro svolto, a volte in modo essenziale, altre volte all'interno di descrizioni geografiche e schemi retorici convenzionali: spesso tali scritti erano redatti dall'insieme del collegio sindacale ovvero, di fatto, da un sindico che parlava a nome dei colleghi; in altre occasioni, invece, venivano prodotte due relazioni per uno stesso sindacato, una breve e una più estesa, nelle quali ciascun inquisitore forniva individualmente la propria versione dei fatti[185].

Le relazioni finali costituiscono tuttavia un prodotto rinascimentale, giunto a documentare il sindicato in Levante in un periodo in cui esso, dopo il rodaggio quattrocentesco, aveva finalmente assunto una fisionomia istituzionale riconoscibile[186]. Sulla base della loro struttura testuale alcuni studiosi si sono chiesti se tali scritti costituissero o meno un genere letterario, al pari delle più note relazioni degli ambasciatori veneti al Senato[187]; proprio il caso degli ambasciatori, e in particolare della circolazione e della risonanza dei loro

[184] ASV, *Senato Mar*, fz. 79, 30 dicembre 1581; sui Regolatori, poi divenuti *Revisori e Regolatori* con competenza su tutto lo stato, cfr. Andrea Zannini, *Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII)* (Venezia: Albrizzi, 1994), 21-23.

[185] Ciò su modello delle relazioni dei rettori, che vennero rese obbligatorie a partire dal 1524, cfr. Michael Knapton, «"Dicho in scrittura...quello ch'a bocha ho refertto". La trasmissione delle conoscenze di governo nelle relazioni dei rettori veneziani di terraferma, secoli XVI-XVII», in *L'Italia dell'Inquisitore. Storia e geografia dell'Italia del Cinquecento. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Bologna, 27-29 maggio 2004)*, a c. di Massimo Donattini (Bologna: Bononia University Press, 2007), 531–54. Un caso di duplicità forse poco noto è quello delle relazioni dei Sindici in Levante Giovanni Gritti e Giulio Garzoni (ambedue risalenti al 1584, data del ritorno di costoro in laguna): mentre di quella, molto lunga, di Giulio Garzoni esiste un'edizione assai datata ma ampiamente usata dagli studiosi del Levante greco-veneto, quella di Giovanni Gritti, costituita da pochi fogli e nondimeno riportante delle utili informazioni, è rimasta a lungo trascurata, cfr. Giulio Garzoni, «Relazione del chiarissimo signor Giulio de Garzoni del sindicato de Levante nel 1584», in *Η βενετοκρατούμενη Ανατολή. Κρήτη και Επτάνησος*, a c. di Agathangelos Xirouchakis (Athina: Finikos, 1934); per Gritti cfr. ASV, *Collegio, Relazioni*, b. 74: ho fornito una prima edizione della relazione Gritti e delle altre sopravvissute sui sindacati in Levante al sito www.statodamar.it, che sta curando la pubblicazione delle relazioni dei rappresentanti veneziani dello Stato da Mar per tutta l'età moderna.

[186] Knapton, «Dicho in scrittura».

[187] Mi riferisco alle considerazioni svolte da Matteo Melchiorre (sulla base di Angelo Ventura) in occasione dell'edizione delle relazioni dei Sindici in Terraferma per il periodo 1543-1626, cfr. Melchiorre, *Conoscere per governare*, 61-63.

scritti, ci induce tuttavia a supporre che la risposta a questa domanda richiederebbe non tanto un'analisi dei caratteri intrinseci delle relazioni dei Sindici quanto piuttosto una ricerca che ne chiarisse il raggio di diffusione e le motivazioni degli eventuali lettori[188]. È infatti curioso come la relazione di un sindacato molto poco documentato, quale quello svolto in Dalmazia e nelle Isole Ionie da Andrea Giustinian e Ottaviano Valier nel 1575-'76, sia reperibile in forma sia edita che inedita anche al di fuori degli archivi veneziani, e in sedi inaspettate[189].

Anche nel caso dei nostri inquisitori itineranti, il valore documentario delle relazioni finali è relativo, spesso modesto: ad esempio, la prima relazione dal sindicato in Levante pervenuta sino a noi costituisce un documento di notevole interesse poiché, nella sua sinteticità, contiene alcune informazioni mirate sul contesto politico e sociale dell'isola di Cipro nel 1541 e sulle vicende processuali degli eredi dei Corner, la famiglia dell'ultima regina dell'isola, lasciando trapelare la posizione e il contributo che i Sindici Cosimo fa Mosto e Lorenzo Contarini ebbero in queste vicende[190]; al contrario, non possiamo fare un utilizzo altrettanto mirato delle relazioni di Polo Contarini (1559) e Bernardo Marcello (senza data, ma probabilmente del 1592), nelle quali prevalgono sommarie descrizioni geografiche (tipiche delle relazioni dei rettori) e giudizi altamente affettati, che molto assecondano le aspettative ideologiche dei membri del Collegio, presso cui le relazioni venivano lette, e poco ci dicono sulla postura politica di questi specifici Sindici Inquisitori (del resto ancora giovani al momento del mandato)[191].

---

[188] Idealmente, sulla scorta di quanto già considerato, sempre per gli ambasciatori, da: Filippo De Vivo, «How to read Venetian relazioni», *Renaissance and Reformation* 34, n. 1–2 (2011): 25–59.

[189] Per esempio ad Atene, presso: BGA, *mss.* 92.1; tale relazione è curiosamente stata trascritta in uno di quei libelli che nel secolo XIX venivano diffusi in occasioni di matrimoni e cerimonie ufficiali tra persone di alto rango: cfr. Andrea Giustinian, *Relazione di Andrea Giustinian cav. e Ottaviano Valier ritornati da sindaci avogadori e inquisitori in Dalmazia, Albania, Corfù, Zante, Cefalonia* (Venezia: Tipografia Emiliana, 1897). Quest'ultimo documento è stato edito, ma nelle sole parti riguardanti la Dalmazia, anche in: Simeon Ljubić e Grga Novak, «Commissiones et relationes venetae», vol. 4: *Commissiones et relationes venetae*, annorum 1572-1590, 8 vol. (Zagrabiae: Academia scientiarum et artium Slavorum meridionalium, 1876), 161-185, sulla base del testimone manoscritto presente in: BNM, mss. It., VII, 337 (8514).

[190] Cfr. l'edizione: Cosimo Da Mosto, «Relazione di Cosmo da Mosto sul sindacato di Levante del 1543», in *Miscellanea di storia veneta*, a c. di Andrea Da Mosto, tomo II, (Venezia: Regia Deputazione Veneta di Storia Patria, 1894). Per le vicende dei Corner menzionate in tale scritto cfr. Benjamin Arbel, «A royal family in republican Venice: the Cypriot legacy of the Corner della Regina», *Studi Veneziani*, n.s., 15 (1988): 131–52.

[191] Polo (Paolo) Contarini aveva all'epoca 30 anni e la carica di Sindico in Levante fu una delle prime con cui cominciò la sua carriera politica, cfr. *DBI* 28 (1983), *ad vocem*. Anche per Bernardo Marcello (1555-1617) la nomina a Sindico, ottenuta il 7 dicembre 1589, fu un trampolino di lancio, legato probabilmente ai suoi natali nell'isola di Corfù, cfr. *DBI* 69 (2007), *ad vocem*; la sua spedizione in Levante lasciò nondimeno poche tracce negli archivi della Serenissima, nonostante la visita fosse stata condotta in compagnia del giovane Alvise Grimani di Giovanni, anch'egli proveniente da una prestigiosissima famiglia con interessi nella mercatura, nonché futuro arcivescovo di Candia, cfr. capitolo 3. È forse significativo che le relazioni di Contarini e Marcello siano conservate in fondi diversi da quello del Collegio ossia in: BAR, ms. 1757.2, cc. 15r-22v, e ASV, *Archivio Privato Grimani ai Servi*, b. 3, reg. 1[II], cc. 286r-319v.

Non possediamo invece per il Levante un resoconto paragonabile a quell'eccezionale diario di viaggio che fu l'*Itinerario per la Terraferma veneziana* (1483-'84) di Marin Sanudo il Giovane, scritto proprio a seguito di una spedizione di Sindici Inquisitori in Terraferma, o meglio, di Auditori-Sindici, come si chiamavano ancora in quella congiuntura storica[192].

All'origine e al di sopra di queste tipologie di documenti, così come di tutti i materiali scritti e grafici che davano conto dei problemi incontrati dagli Inquisitori e delle soluzioni avanzate per risolverli, vi erano i testi delle commissioni sindacali, ovverosia dei mandati ufficiali che il Senato era solito consegnare ai Sindici al momento della loro partenza da Venezia, e il cui contenuto veniva deliberato nei giorni o nei mesi precedenti, a complemento di quanto già prescritto nelle delibere di elezione (*partes eligendi*) di ciascuna coppia, terzetto o quartetto di Sindici Inquisitori.

Spesso le parti di elezione vengono confuse dagli studiosi con le commissioni a causa delle evidenti analogie formali tra i due tipi di deliberazioni: se ci è lecito fare una distinzione tra i due generi di testi, possiamo dire che mentre le *partes eligendi* servivano a delineare i criteri di scelta dei Sindici, la composizione del loro *staff*, i loro stipendi ed emolumenti accessori e tutti gli aspetti riguardanti l'organizzazione del loro viaggio, assieme alle procedure che costoro in linea di massima avrebbero dovuto seguire, le *commissiones*, pur ribadendo in tutto o in parte tali aspetti, ne precisavano i campi di applicazione, allargandoli o restringendoli a seconda delle contingenze[193].

I testi delle commissioni erano pertanto di lunghezza variabile e comprendevano vari argomenti, dalla materia contabile a quella giudiziaria a quella semplicemente ispettiva e legislativa; essi fondevano incarichi specifici o di natura congiunturale a temi e prerogative ricorrenti, le quali normalmente formavano l'ossatura del testo anche in virtù dell'uso di formule giuridiche fisse[194].

---

[192] Marino Sanudo, *Itinerario per la Terraferma veneziana.* Edizione critica e commento a cura di Gian Maria Varanini (Roma: Viella, 2014).

[193] Questo processo di definizione di ruolo e competenze dei Sindici Inquisitori non fu affatto lineare, tanto che, specie nel primo Quattrocento, le parti di elezione risultano talora più lunghe delle commissioni; in calce alle prime come alle seconde si riscontrano a volte alcuni emendamenti di singoli paragrafi o espressioni, cassate o riformulate su proposta di uno più membri di Pien Collegio e Senato. Si confronti ad esempio i due testi relativi alla missione del 1413: Sathas, *Documents inédits*, III, 7-15, 19 giugno 1413 (*pars eligendi* con aggiunte e tracce della procedura elettorale), e Noiret, *Documents inédits,* 216-219 (*commissio*).

[194] Per rimanere sempre alla commissione del 1413, notiamo che essa è suddivisa in paragrafi recanti i seguenti contenuti: cappello iniziale, procedura, esame dei casi lasciati inevasi dai Sindici immediatamente precedenti, esame dei frumenti, indagini su danni ed estorsioni di rettori e ufficiali, controllo dell'amministrazione finanziaria, uso dell'inquisizione generale, uso dell'inquisizione speciale, disposizioni sul transito. Queste prescrizioni sono riscontrabili anche nelle commissioni dei decenni successivi, scritte usando le stesse parole ed espressioni giuridiche, talora con spostamenti di sequenza sempre più spesso intervallati da paragrafi integrativi in seguito a nuove, sopraggiunte, necessità (come la necessità di controllare gli incanti, ossia le

Vale la pena soffermarsi un attimo sulle loro strutture testuali, per saggiarne l'evoluzione nel tempo in relazione allo sviluppo del sindicato in Levante: il valore di tali documenti per lo studioso, infatti, non è tanto di natura descrittiva o normativa quanto piuttosto di natura orientativa; in altre parole, le commissioni rivestono nella ricerca sul sindacato lo stesso ruolo di guida o riferimento che rivestivano per i loro principali interpreti, i Sindici Inquisitori, senza tuttavia figurare mai come testi definitivi sulla disciplina legale delle visite: ciascun viaggio, con tutti i suoi imprevisti, forniva semmai i contenuti e i precedenti legali in base a cui aggiornare le commissioni, le quali in tal modo potevano venire modificate di volta in volta in base alle esigenze del momento[195]. Il loro valore era di natura soprattutto simbolica, di contrassegno del potere, visto che i Sindici le usavano normalmente per richiamare la propria autorità, ovvero l'autorità del Senato, dinnanzi a rettori recalcitranti, omertosi o poco collaborativi nel corso delle ispezioni.

Le commissioni, in altre parole, erano soprattutto uno strumento di *enforcement* e di prova dell'autorità sovraordinata dei Sindici Inquisitori rispetto ad altri magistrati veneziani, in specie quelli distrettuali. All'interno della cornice dei poteri che le commissioni attribuivano loro, i Sindici potevano esercitare la propria autorità e il proprio rito inquisitorio in piena autonomia; tuttavia, come vedremo fra poco, almeno sino alla fine del Cinquecento i limiti all'autorità sindacale erano in genere abbastanza consistenti, perlomeno in sede giudiziaria, dove i Sindici figuravano soprattutto quali «giudici medi d'appello», responsabili della fase istruttoria (l'*inquisitio* propriamente detta) e della pubblica accusa, su modello dei veneziani Auditori Nuovi e degli Avogadori di Comun[196], ma privi della facoltà di emettere sentenze definitive, se non nei casi di minor entità.

In sede ispettiva, i Sindici godevano invece di maggiori prerogative, dato che spessissimo (e sempre, nel Cinquecento) vennero loro delegati i poteri dei principali *officia* contabili del *Commune Veneciarum*, vale a dire dei *Provveditori sopra Camere*, *Provveditori sopra Offici*, *Governatori e Ufficiali alle Rason* (*vecchie* e *nuove*)[197]. In qualità di *provveditori*, titolo che, nello

aste pubbliche di feudi e terreni, o le prescrizioni su come procedere una volta tornati a Venezia). La lingua usata è il latino; verso la fine del Quattrocento si passa al volgare, ma con traduzioni molto fedeli dei modelli precedenti.

[195] In questo senso esse assomigliano alle commissioni date ai rettori, a proposito delle quali si è parlato di un «uso calibrato» che, non a caso, «a differenza di quanto avvenne per gli statuti locali, impedì di riprodurre tali testi a stampa: segno anche della prevalenza del loro significato operativo su quello politico», cfr. Alessandra Rizzi, «"Committimus tibi [...] quod de nostro mandato vadas": le "commissioni" ai rettori veneziani in Istria e Dalmazia. Nota introduttiva», in *Le commissioni ducali ai rettori d'Istria e Dalmazia (1289-1361)*, a c. di Alessandra Rizzi (Roma: Viella, 2015), 7–28: 22.

[196] Dei quali appunto ricevevano i *capitolari*, ossia quelle raccolte di leggi che ne prescrivevano prerogative e limiti giurisdizionali. Sul giudizio medio d'appello, cfr. Dudan, *Sindacato*, 121 e *passim*.

[197] Cfr. ad esempio: ASV, *Senato Mar*, reg. 24, 5v-7v, 5 marzo 1537, commissione a Giovanni Marin e Francesco Boldù eletti «sindici, proveditori e avogadori in Levante»; tra l'altro, sembra assai probabile che la missione

scorso capitolo, abbiamo visto essere straordinario e in origine precedente a quello di *sindici*[198], questi magistrati itineranti detenevano una considerevole autorità legislativa, destinata ad essere valorizzata all'inizio del Seicento.

Nel complesso, l'analisi sequenziale delle commissioni qui considerate, cioè quelle reperibili dall'istituzione officiale del sindicato in Levante sino alla fine del sedicesimo secolo[199], ci ha permesso di distinguere quattro fasi di sviluppo delle competenze assegnate a tali magistrati:

a) Una fase "medievale", di sperimentazione e assestamento del sindicato d'oltremare, che possiamo far partire dalla prima commissione qui reperita (quella del 1408)[200] sino alla fine della prima guerra veneto-turca (1463-1479), e che si concluse con la fine del dominio veneziano di Negroponte (Eubea). Questo conflitto diede inizio alla parallela e progressiva riduzione del raggio d'azione dei Sindici Inquisitori in Levante, determinando ad esempio la riduzione del numero dei componenti di questa corte itinerante e la susseguente rarefazione delle loro visite[201].

b) Una seconda fase che possiamo far partire appunto da questo primo dopoguerra, cioè, in termini legislativi, dalla commissione del 1473 e concludere con quella relativa alla summenzionata visita a Cipro del 1541[202]. In questo lasso di tempo lo schema medievale di tali documenti iniziò a venire scomposto, senza però venire sostituito da uno definitivo.

c) Una terza fase, inaugurata da quella che per convenzione qui chiameremo la «riforma» del sindacato in Levante, la quale possiamo far risalire alla commissione data ai Sindici partiti nel 1547 ma poi riproposta con più convinzione ai Sindici Polo Contarini e Girolamo Barbarigo (1557-'59), in parallelo alla riorganizzazione che di lì a poco avrebbero subito pure i sindicati in Terraferma e in Dalmazia[203]. Dal punto di vista della forma delle commissioni dei Sindici in Levante, questa fase ha un carattere intermedio, di passaggio, e possiamo farla terminare nel 1566, alla fine cioè della missione in Levante di Pietro Basadonna e Francesco Emo. Questa terza fase può essere considerata però definitiva rispetto

di costoro sia stata annullata a causa dello scoppio della terza guerra veneto-turca ovvero dell'assedio di Corfù da parte del celebre rinnegato e *kapudan pasha* Hayreddin Barbarossa.

[198] Cfr. anche Karapidakis, *Administration*.

[199] Quelle primo-seicentesche verranno trattate in breve nei capitoli terzo e quarto, in relazione alle due grandi visite a cui si riferirono e dal cui decorso vennero per certi versi superate.

[200] Tra 1396 e 1404 vi erano state altre missioni, cfr. *Appendice*.

[201] Ivi.

[202] ASV, *Senato Mar*, regg. 9, 165r-169r; 11, 199v-202r; 12, 13v-14r; 14, 156r-157r e 167r-168r; 24, 5v-7v; 26, 23v-25r.

[203] Cfr. *infra*, paragrafo 2.2.

al problema della definizione dei poteri giudiziari dei Sindici, i quali, a dispetto della permanenza delle funzioni di controllo contabile, assunsero una posizione di primo piano nei toni e nei modi del rilancio del sindicato in Levante, che si voleva essere innanzitutto atto a «consolare i sudditi più lontani», venendo incontro al loro desiderio di appellarsi a Venezia senza dover sostenere le gravose spese di viaggio verso la Dominante: lo schema di base delle commissioni, pertanto, assunse dal 1558 in poi un carattere fisso, ove i poteri giudiziari d'appello dei Sindici venivano enfatizzati nelle prime battute, per poi lasciar spazio ad altro.

d) Una quarta e ultimo fase, successiva alla quarta guerra veneto-turca, meglio nota come la Guerra di Cipro (1569-'73): quest'ultima vide l'invasione e la conquista ottomana dell'isola sub-anatolica e la reazione della Repubblica e della Sacra Lega nella famosa battaglia di Lepanto (1571), seguita, due anni dopo, dall'uscita di Venezia dal conflitto mediante una controversa pace separata[204]. Questo ennesimo periodo post-bellico segnò un passaggio nell'evoluzione del sindicato in Levante non tanto per la sottrazione di Cipro dal computo dei luoghi in cui tale istituto veniva praticato[205], quanto piuttosto per alcuni cambiamenti nell'attività inquisitoria propriamente intesa, nonché, di conseguenza, nelle modalità di relazione tra Sindici e sudditi.

Le commissioni sindacali successive all'anno 1575 conferirono infatti ai Sindici un notevole incremento dei loro poteri in materia di revisione contabile e di giudizi penali, sia per castigare gli eccessi causati dall'autorità straordinaria goduta dai rettori in virtù dello «stato di eccezione» dovuto alla guerra (la quale, tra l'altro, mise in forte pericolo pure il possesso veneziano dell'isola di Creta, con l'invasione dell'isola da parte dell'ammiraglio ottomano Uluǵ Alì)[206], sia per ricercare un maggior consenso tra le popolazioni colpite dal conflitto. A tale scopo, nel modificare le commissioni, si attinse almeno in parte all'opera di riforma di alcuni inquisitori speciali, investiti di poteri di sindacato, come Giacomo Foscarini (1574-1577)[207]. Il potenziamento delle prerogative sindacali fu infine consolidato

[204] Kenneth M. Setton, *The papacy and the Levant (1204-1571)*, vol. IV: *The sixteenth century from Julius III to Pius V*, 4 vol. (Philadelphia: The American Philosophical Society, 1984).
[205] D'altronde, ancora nel primo periodo della dominazione veneziana, la visita di Cipro veniva spesso condotta in missioni separate da quelle relative al resto del Levante oppure in qualche caso affidata ai provveditori generali del luogo, cfr. ASV, *Senato Mar*, regg. 10, 96v, 125r, 129r; 11, 24r; 14, 24r; 15, 166r-169r; 26, 23r-25r; 35, 93v; Marino Zorzi, «La relazione di Bernardo Sagredo, provveditore generale e sindico a Cipro», in *La Serenissima a Cipro. Incontri di culture nel Cinquecento*, a c. di Evangelia Skoufari (Roma: Viella, 2013), 87 ss. La prassi senatoria di affidare ai provveditori generali le visite dei relativi distretti di afferenza è attestata nelle commissioni sindacali cinquecentesche, che a partire dagli anni 1537-1547 citano sistematicamente una legge del 1519 sulle visite di questi magistrati a Candia.
[206] I. G. Yiannopoulos, *Η Κρήτη κατά τον τέταρτο βενετοτουρκικό πόλεμο (1570-'71)* (Athina: s.e., 1978).
[207] Su cui cfr. *infra*, paragrafo 2.3.

nelle commissioni relative alle due grandi visite del primo Seicento (1612-'15; 1635-'39), di cui parleremo nei capitoli terzo e quarto.

Soffermiamoci ora brevemente sulle prime due fasi, ovverosia sul primo secolo e mezzo di sindacato in Levante; sulle altre due fasi, relative al secondo Cinquecento, ci dilungheremo nei prossimi paragrafi, contestualizzandole alla luce dello studio delle missioni inviate in Levante tra 1557 e 1592.

La fase medievale delle commissioni (1408 - 1465) fu fondamentalmente un periodo di prova e sperimentazione, perlomeno dal punto di vista giurisdizionale, per via del carattere spesso incerto e provvisorio dei poteri inquisitòri dei Sindici, nonché dei loro limiti. Questi furono definiti fondamentalmente nei primi trent'anni del Quattrocento, quando si provvide a regolare la dialettica tra i Sindici e gli avogadori veneziani che dovevano portare in giudizio i loro casi, circoscrivendo soprattutto i poteri dei Sindici[208], nonché a revocare una serie di atti e sentenze sindicali che concernevano cause civili tra soggetti privati o gruppi particolari che, come gli ebrei, erano soggetti a particolari diritti propri[209].

In tal modo si estromise definitivamente l'inquisizione sindacale dalle liti tra privati, così come da tutti quei casi che nel contesto d'oltremare potevano avere particolari risvolti politico-diplomatici. Un caso in tal senso rilevante avvenne nel 1442, allorché il Sindico Inquisitore Biagio Venier placitò (rinviò a giudizio) in Senato l'ex bailo (ovvero rettore) di Negroponte Matteo Donà, attribuendo la metà del *casale* (villaggio) Larachi, in Eubea, a Crusi Sommaripa, signore di Paros e Antiparos e figlio maggiore di Maria Sanudo. Gli allora consiglieri della Signoria Luca Tron, Giacomo Gabriel, Melchiorre Grimani e Andrea Bernardo ritennero tuttavia che Biagio Venier non potesse pronunciarsi su un affare che esulava le sue competenze di Sindico e Provveditore in Levante e contestarono il placito in

[208] Gli avogadori in questo periodo rappresentarono più un ostacolo che un supporto alle inchieste dei Sindici, esercitando il loro potere d'appello non solo sulle sentenze di questi ultimi ma anche sui loro singoli atti esecutivi, come le confische di beni che i Sindici avevano ritenuto essere stati espropriati illegalmente dai rettori. Cfr. ad esempio i casi delle condanne (quasi tutte ribaltate in appello dagli avogadori per dei vizi di forma, nonostante la gravità delle accuse) del patrizio Nicolò Baffo, consigliere a Rettimo nel 1403 e di un folto gruppo di rettori e magistrati candioti tra 1403 e 1404, in: Freddy Thiriet, a c. di, *Duca di Candia. Ducali e lettere ricevute (1358-1360; 1401-1405)* (Venezia: Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1978).

[209] Come gli *Statuti Judeorum Candia* (*Taqqānōt Qandyā*), che coprono il periodo 1228-1583, su cui cfr. David Jacoby, «Venice and the Venetian Jews in the Eastern Mediterranean», in *Studies on the crusader states and on Venetian expansion [copia anastica già apparsa in: Gli ebrei e Venezia (secoli XIV-XVIII), a cura di G. Cozzi, Milano, Edizioni di comunità, 1987, pp. 29-63]* (Northampton: Variorum Reprints, 1989), saggio n° X. Per il taglio delle sentenze sindacali contro gli ebrei (e contro i privati) inquisiti dai Sindici nei territori romanioti, cfr. Thiriet, *Déliberations*, II, n° 1042, 10-19 novembre 1403; n° 1195, 22 ottobre 1414; n° 1199, 19 marzo 1415.

Collegio, ottenendo ragione. Sulla base di simili motivazioni, pochi giorni dopo, venne cassato un altro atto di Biagio Venier, il quale assieme al collega Bartolomeo Soranzo aveva ordinato il sequestro dei beni di Giorgio Skor[d]ylis (membro di un'importante famiglia cretese) a seguito di una denuncia presentata ai Sindici da Marco Bernardo, economo del monastero di Santa Caterina del monte Sinai, a Creta[210].

Da altri punti di vista queste commissioni furono assai più coerenti nel tempo, centrate com'erano su quello che era il significato originario dell'*inquisitio* nelle antiche procedure di sindacato: la «ricerca delle giustificazioni» sottostanti agli atti amministrativi dei rettori[211], ovverosia il controllo della contabilità. Dai testi qui considerati pare che nel primo Quattrocento questa ricerca riguardasse soprattutto due settori: la gestione delle risorse annonarie e il finanziamento delle spese dei reggimenti.

Dalle insistenze del Senato nella stigmatizzazione di certi comportamenti dinnanzi ai Sindici si capisce che il secondo dei due ambiti era quello che sollevava più preoccupazioni a Venezia: le commissioni mettevano infatti in luce come in quel periodo il finanziamento dei reggimenti cretesi si basasse non solo sui tributi riscossi ma anche su un complesso sistema di prestiti pubblici, nonché, di conseguenza, sulle speculazioni sui titoli di debito pubblico da parte di compratori privati[212]. Ai Sindici si chiedeva di porre rimedio ai disordini ingenerati dalla gestione personalistica che i rettori tendevano a fare di questi settori strategici; l'inquisizione sindacale pertanto finiva per coinvolgere non solo i pubblici officiali ma anche, più o meno direttamente, i *particolari*, cioè le persone private, sia colpendole con esazioni e confische di beni personali, sia indagandole per quegli atti che avevano contribuito ad *intaccare* illecitamente i *bona Communis*.

[210] Thiriet, *Déliberations*, II, n° 1384, 13 e 19 aprile 1442.
[211] Crescenzi, *Il sindacato*, 442-447.
[212] «Quia per suprascriptam partem de inquirendo contra illos qui male administrassent pecuniam comunis non videtur vos provisores et sindicos habere libertatem in aliquo casu inquirendi contra aliquam specialem personam, et sicut fertur publice aliqui cives et habitatores ipsorum locorum Romanie pro necessitatibus arduis et magnis nostri Comunis in partibus illis mutuaverint multam pecunie quantitatem rectoribus nostris, nomine nostri Comunis pro furniendo et solvendo ubi extiterat opportunum, quam pecuniam non valentes rehabere aliquo modo, in totum nec in parte, fecerunt venditionem de ipsa pecunia vel denariis forte pro medietate vel minori quantitate aliquibus ementibus, quibus emptoribus statim fuit solutum cum bonis denariis integraliter pro tota quantitate dictorum denariorum seu pecunie nostro Comuni mutuate, quod fuit cum damno maximo nostri Comunis, quia dicti emptores nihil de bursa sua solverunt, nec aliquid mutuaverunt, et tamen lucrati fuerunt medietatem propter quod solvi non potuit neque dari ubi magis necessarium erat dari et solvi, sicut erant soldati qui compleverant pagas suas per longum tempus et alie res multum opportune cum maximo periculo status nostri/ Capta fuit pars quod committantur vobis provisoribus et sindicis quod quando eritis in partibus Romanie debeatis diligenter inquirere et examinare contra omnem personam quam senseritis talia fecisse mercata per modum predictum, et quos inveneritis emisse de talibus denariis et pecunia ac lucratos fuisse ut supra dicitur, faciatis totum illud lucrum, quod ex inde percepissent, restitui et poni in nostrum Comune», cfr. Noiret, *Documents inédits*, 187-188, commissione del 19 aprile 1408.

Generalmente però queste *speciales personae*, più che essere gli imputati di un processo vero e proprio, come capitava ai rettori, incorrevano in sanzioni amministrative o forme di interdizione a poteri e funzioni pubbliche, mediante il divieto ai rettori di nominarle a incarichi di Cancelleria o di Camera. Proprio ai funzionari di tali uffici burocratici, per evitare altri raggiri contro il patrimonio del Comune si impedì nel 1413 di partecipare alle aste di feudi e beni demaniali[213]: fatto non da poco, dato il valore sociale connesso a queste partecipazioni patrimoniali negli *officia* e nei titoli di credito, le quali molto ci potrebbero insegnare sui meccanismi di affermazione sociale delle famiglie candiote[214].

Dalla mobilitazione medievale dei Sindici Inquisitori si vede pertanto come la Venezia quattrocentesca, a differenza dei comuni italiani coevi, usasse consapevolmente le istituzioni per governare la spesa pubblica e con essa i rapporti sociali instaurati tra il patriziato e le aristocrazie dei domini, di origine arcontile o italiana che fossero[215]. Limitando o ridefinendo i margini di ingresso dei soggetti privati nel debito pubblico, questa "politica del controllo" veniva quindi ad assumere un'importanza fondamentale per la tenuta del dominio repubblicano, specie in territori politicamente "caldi" come Creta, perché tendeva a riequilibrare a favore dello stato (o piuttosto del Comune) l'eventuale peso di alcuni sudditi nell'influenzare con mezzi finanziari il potere e le ambizioni personali dei rettori, ovvero nell'alimentare circuiti speculativi potenzialmente ingestibili.

Si cercava dunque, con i Sindici in Levante, di sanare innanzitutto per via amministrativa alcune debolezze del colonialismo medievale veneziano; quelle relative alla sfera giurisdizionale venivano invece celate da un atteggiamento più dialogico, che in quell'epoca di dedizioni da terra e da mar stava influenzando in parte anche la relazionalità con le varie componenti delle società cretesi. È forse in questo senso che va letta la prescrizione più volte fatta ai Sindici dal Senato, a partire dalla commissione del 1413, di sentire come testimoni, durante la fase mirata di *inquisitio specialis* contro i rettori, dodici cittadini, dei quali sei dovevano essere *latini* e sei *greci*: l'esigenza di specificare in questo contesto giuridico

[213] Ivi, 216-219.
[214] Meccanismi simili forse a quelli allora in essere in alcune realtà comunali della penisola italiana: per esempio nella Firenze di fine Trecento, soggetta in quel periodo (come tutte le dominanti degli stati regionali) a un forte indebitamento pubblico dovuto alle spese militari e quindi a una crescente emissione di titoli di credito. Qui le speculazioni del mercato secondario costituirono per le famiglie non tanto un cespite economico quanto piuttosto una strategia alternativa per formare i patrimoni dotali necessari ai matrimoni delle proprie figlie e quindi per preservare o costruire il proprio prestigio sociale, oltre che determinate alleanze parentali. Cfr. Anthony Molho, « La dette publique en Italie aux XIVe et XVe siècles », in *La dette publique dans l'histoire.* « Les Journées du Centre de Recherches Historiques » des 26, 27 et 28 novembre 2001, a c. di Jean Andreau, Gérard Béaur, e Jean-Yves Grenier (Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 2006), 37–61.
[215] Sull'uso consapevole delle istituzioni veneziane per regolare la finanza (in rapporto alla maggiore "ingenuità" fiorentina), cfr. Ivi, 48.

categorie così dense e problematiche alludeva, più che alle note politiche segregazioniste della Serenissima, al riconoscimento sociale (e quindi di *status*) di alcune componenti già greco-bizantine, come la nobiltà arcontile; in tal modo si intendeva forse legittimare anche nelle fonti ufficiali la tessitura di un dialogo che evidentemente andava oltre le questioni della disciplina e delle responsabilità dei rappresentanti del regime veneziano[216].

Il ruolo dei testimoni era indispensabile non tanto per il carattere probatorio delle loro testimonianze quanto piuttosto perché dalle loro parole emergeva il grado di integrazione degli apparati di governo locale con le comunità interessate: alla luce della delineazione di questo tipo di quadro, i problemi riscontrati potevano divenire meglio comprensibili agli occhi dei Sindici, specie se si trattava di persone con poca o nulla esperienza di reggimenti levantini[217].

L'esigenza di armonizzare o quantomeno di rendere gestibile la convivenza tra interessi differenti fu quindi uno dei temi di fondo delle prime commissioni sindacali d'oltremare; quest'esigenza si sposava d'altronde con la necessità di non perdere di vista gli sviluppi reali e potenziali del rapporto tra rettori e sudditi, il quale a sua volta era mediato dal rapporto tra rettori e *ministri*: quest'ultimi, che erano scelti anche tra gli abitanti delle isole, erano i veri responsabili del governo del Comune, e in questa chiave la richiesta di convocare i testimoni *tam grecis quam latinis* era forse funzionale a penetrare questo tipo di mondo, che nei documenti ufficiali di norma rimaneva nell'anonimato. Ai testimoni si chiedeva non a caso di dire sotto giuramento (*sacramentum*) tutto quello che essi sapevano sui membri del reggimento, ovvero sulle azioni da questi eventualmente commesse *contra honorem nostrum, et contra ius et iustitiam, vel in damnum nostri Comunis*[218].

---

[216] Sul sostrato socio-economico, oltre che culturale e religioso, della distinzione tra *greci* e *latini*, e sulle sue evoluzioni nel Medioevo cfr. Jacoby, «The encounter of two societies: Western conquerors and Byzantines in the Peloponne-sus after the Fourth Crusade». *American Historical Review* 78, n. 4 (1973): 873–906; David Jacoby, «From Byzantium to Latin Romania: continuity and change», *Mediterranean Historical Review* 4, n. 1 (1989): 1–44. Sui rapporti sociali e giuridici che determinarono l'integrazione dei due gruppi nel corso del Trecento e del Quattrocento, cfr. Sally McKee, «Households in fourteenth-century Venetian Crete», *Speculum* 70, n. 1 (1995): 27–67; Alfredo Viggiano, «Tra Venezia e Creta. Conflittualità giudiziarie, identità sociali e memorie familiari nello Stato da mar del Quattrocento», in *Venezia e Creta*, 106–49.

[217] «Insuper tenemini et debetis pro possendo melius habere informationem et veritatem rerum, que non forent bene facte per officiales et rectores nostros illarum partium, convocare et interogare separatim de nostris fidelibus dictorum locorum usque ad numerum XII, ad minus, pro quolibet locorum, tam grecis quam latinis, et plures si vobis videbuntur, et illas personas que vobis videbuntur, et dare eis et cuilibet eorum sacramentum, quod dicent et propalabunt omnia que sciverint vel audiverint esse acta per aliquem rectorem vel officialem loci unde erunt, contra honorem nostrum, et contra ius et iustitiam, vel in damnum nostri Comunis, vel alicuius persone indebite et iniuste ut vos clarius possitis procedere et facere officium vestrum secundum formam vestre commissionis, et simile sacramentum detis, si scietis per aliquem bona nostri comunis fuisse male administrata seu occupata», cfr. Noiret, *Documents inédits*, 282, commissione del 2 settembre 1420.

[218] Cfr. *supra*, nota precedente.

La dimensione dell'onore dello stato venne messa ancor più in rilievo almeno a partire dal 1430, anno della perdita di Tessalonica (Salonicco), città che nel 1423 i veneziani avevano sottratto agli ottomani e che ora quest'ultimi avevano riconquistato, con una sortita che contrassegnava la loro incipiente espansione nei Balcani, così come l'inizio della fine dell'apogeo veneziano nel Mediterraneo orientale[219].

Benché questa sconfitta, a conti fatti, si rivelasse assai meno traumatica di quanto fu la perdita, una trentina d'anni dopo, del distretto euboico di Negroponte, l'assedio di Tessalonica diede impulso all'esaltazione politico-ideologica dell'*onore dello stato*: un concetto, questo, che indicava una maggiore consapevolezza del patriziato rispetto alla natura territoriale (e non più solo a dimensione cittadina) della *res publica* allora in via di consolidamento[220]. Tale concetto veniva appunto condensato, nel mandato sindicale del 1430, nell'idea del disonore arrecato alla Repubblica da quegli officiali che si ipotizzava avessero malamente amministrato il perduto reggimento tessalonicese, e sul cui contegno i Sindici Inquisitori avrebbero appunto dovuto far chiarezza[221]. Tale contegno veniva infatti associato alla capacità complessiva della Dominante di tenere la città, ovverosia di proteggere i suoi sudditi, garantendo le condizioni dello scambio *tutela vs. fidelitas*, sul quale si stavano rifondando in quel periodo le condizioni del dominio veneziano d'oltremare e non solo.

L'edificazione dell'idea di onore pubblico per via giudiziaria si affermò così anche rispetto agli altri possedimenti veneziani[222]; il fatto che essa venisse ora ripresa nelle commissioni sindicali è forse indicativo di una sua maturazione, che fungeva in qualche modo da premessa collaterale a quella che sarebbe stata, di lì a poco, la codificazione di uno dei valori fondamentali del «mito» della costituzione aristocratica veneziana: vale a dire, la

[219] Thiriet, *La Romanie vénitienne*.

[220] Tra 1404 e 1426 Venezia aveva conquistato i territori dell'Italia nord-orientale compresi tra Bergamo, il Polesine e il Friuli; essa si era inoltre ripresa la Dalmazia dopo più di mezzo secolo di dominazione ungherese. Il dominio su tali territori era stato ratificato ufficialmente dalle dedizioni delle loro principali comunità urbane, in coerenza con quanto già avvenuto a Corfù nel 1386, cfr. capitolo 1.

[221] «Et licet civitas Salonichi sit perdita, ad quam vos ire debebatis ad sindicandum, si in insula nostra Crete, vel in aliis locis, ad que estis ituri, fieret vobis aliqua conscientia vel accusa, vel aliud iudicium haberetis, per quod possetis venire in lucem, quod aliqui rectores, vel officiales nostri, qui fuerint Salonichi, male administrassent pecuniam nostri comunis contra nostra mandata, vel aliter fecissent contra honorem nostrum, ex nunc vobis committimus, quod contra rectores et officiales predictos possitis procedere et sindicare eos de actis suis, sicut pro honore nostri dominii vobis videbitur, quoniam non debebatis sindicare civitatem, sed nostros rectores et officiales qui debitum suum non fecissent», cfr. Sathas, *Documents*, III, 383.

[222] Lo dimostra ad esempio il processo condotto dagli Avogadori di Comun contro Antonio Giustinian, consigliere a Negroponte nel 1434-'36, per quattro capi d'accusa (tra cui uno a sfondo sessuale) che portavano «vilipendio contro l'onore dello stato e infamia perpetua recata al *regimen*», cfr. Reinhold C. Mueller, «Pubblico e privato nel dominio veneziano delle isole greche a metà Quattrocento: il caso dei Giustinian», in *Venezia e le Isole Ionie*, a c. di Chryssa Maltezou e Gherardo Ortalli (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005), 71–100.

giustificazione formale del potere del patriziato sugli altri ceti sociali attraverso la necessità del buon governo, l'esercizio dell'equità nei giudizi ma soprattutto la buona reputazione dei governanti veneziani nel dispensare questa equità[223].

Nel mandato del 1430 venivano pertanto ripresi e valorizzati i provvedimenti coerenti con questa nuova cornice ideologica, quali appunto il giuramento dei testimoni, imposto ora anche agli officiali di secondo rango, e in virtù della cui sacralità si previde la punizione degli spergiuri (in specie di coloro che rinunciavano ad accusare i rettori perché temevano di cadere in disgrazia) con la perdita dell'officio[224]. Un'altra novità degna di nota fu la perseguibilità giudiziaria di quei rettori e ministri che erano stati uditi pronunciare parole «turpi e inoneste» contro il dominio veneziano, del quale si intendeva appunto preservare l'onore[225]. In questa chiave si rafforzarono poi alcuni provvedimenti disciplinari tesi a vietare i conflitti di interessi e la formazione di dinastie d'officio, quali il divieto di far partecipare alle aste di feudi e proprietà pubbliche i *ministri*, i *sopracomiti* (cioè i capitani patrizi delle galee) e i loro figli e, ancora, l'inquisizione contro le persone ree di lucrare sul debito pubblico, rettori compresi[226].

Le guerre veneto-turche, dunque, iniziarono a sollecitare l'esplicitazione di un concetto di onore pubblico, di buona reputazione, prima soltanto indiretto, ma che ora progressivamente si sommava all'identificazione progressiva del corpo patrizio con lo stato repubblicano, ossia con un'entità territoriale che, complice le conquiste in Dalmazia e Terraferma, superava la dimensione e la mentalità di governo del *Commune* e delle sue ramificazioni oltremarine. Tali dinamiche influenzarono così non poco la natura delle spedizioni sindacali, della loro organizzazione e della missione che i Sindici si sentivano chiamati a

[223] Muir, *Civic ritual.*
[224] «Et quia sumus informati, specialiter de insula nostra Crete, aliquos propter timorem periurasse, et postea dixisse velle potius stare spei gratia Dei, quam cadere in odium nobilium Venetiarum, committimus vobis, quod declaretis omnibus, quibus dabitis sacramentum in omnibus locis, ad que ibitis, quod si aliquo tempore ipsi reperientur periuri, et non dixissent presentialiter veritatem, privabuntur omni officio et beneficio nostri dominii per annos decem, et cadent de iperperis quinque centum, quorum medietas erit accusatoris, et alia medietas erit comunis, et rectoris loci, et publicabitur periurus, et portabit penam statutam periuratoribus, et qui non habuerit unde solvere, stabit sex mensibus in carceribus, sed si [v]ostro tempore reperientur periuri, vos sitis executores penarum et habeatis partem rectorum. Et simile sacramentum detis si scietis per aliquem bona nostri Comunis fuisse indebite occupata, vel male administrata», cfr. Sathas, *Documents*, III, 383.
[225] «Et quia sensimus aliquos nostros rectores et officiales partium Levantis, et aliorum nostrorum locorum, ad que ituri estis, fuisse usos inhonestis et turpibus verbis publice et occulte in magnum vilipendium regiminis sui, et parum honorem nostri dominii, comittimus vobis, quod supra predictis investigare debeatis, et quoscumque invenieretis locutos esse verba turpia et inhonesta in vilipendium et dedecus alicuius eorum, quoniam nostrum dominium quantum ad regimen representant intromittere debeatis, et sindicare sicut pro honore nostri dominii vobis videbitur», cfr. Sathas, *Documents*, III, 385.
[226] Ivi, 386.

svolgere. Sempre di più i Sindici Inquisitori in Levante «ricercavano le ragioni» degli squilibri di governo in forza di un'ideologia che associava la reputazione del pubblico ufficiale al destino dello stato e non più solo a quello del Comune; non solo, quindi, come si faceva nelle città medievali, per preservare l'intreccio di interessi fazionari alla base della costituzione dei *bona Communis*[227].

Il dominio politico effettivo del Comune era del resto sempre più difficile da mantenere a livello concreto, ragion per cui la raffinazione di un sostrato ideologico che lo legittimasse era tanto più necessaria quanto più la potenza veneziana nel Mediterraneo decresceva: come appunto dopo la grave perdita del Regno di Negroponte, subita a seguito del primo vero, lungo e longorante confronto che i veneziani ebbero con i turchi sul piano militare tra 1463 e 1479, giusto dieci anni dopo la traumatica conquista di Costantinopoli da parte delle truppe musulmane di Maometto II.

Se a livello ideale le guerre parevano avere un effetto catartico sulle amministrazioni veneziane, le quali si pretendeva di purificare, mediante il sindicato, dai paradossi e dalle storture alimentati dall'emergenza bellica, in concreto tali conflitti sollecitavano pure l'iniziativa privata delle popolazioni locali: queste non esitavano, in tali circostanze, a provvedere da sé ai propri bisogni, per esempio ricorrendo a forme di mercato interno più o meno clandestine;, al di fuori cioè dal quadro legale imposto da Venezia, vale a dire della pretesa del patriziato di controllare i commerci. Lo scopriamo da un paragrafo della commissione sindacale del 1473, la prima di questo dopoguerra, ove si condannava con vigore il fenomeno delle *incanipationes*, ossia di particolare forme di contrabbando invalse nei contadi candioti, le quali consistevano nello smercio di alcune derrate all'ingrosso e al di fuori del mercato cittadino (sede legalmente riconosciuta per questo tipo di scambi) e che in tal modo permettevano a compratori e acquirenti di evadere i dazi[228].

Al di là di queste e altre disposizioni specifiche (come ad esempio la tassazione dei crediti e la regolazione dei tassi di interesse relativi ai prestiti degli ebrei), la commissione del

[227] Tenenti, *Stato*, 15-52.

[228] «In civitate nostra Candide ex antiqua et laudabili consuetudine confirmata per leges nostras, conducebantur sub pondere Candide per rusticos ad mercatum, casei bombices, lina, grana et relique res mercadantibiles, que nascebantur in insula. Que res ornabat illam nostram civitatem ex confluentia hominum et abundantia rerum, et Dominium nostrum exigebat debita datia, et mercatura exercebatur, et populares navigabant, faciebant bonam terram illam. Sed ab aliquo tempore citra contrafit ab aliquibus, qui vadunt extra per rura, et emunt res illas, et incanifiant extra, et defraudant dacia Dominii nostri, et obsident civitatem illam, quia vendere nolunt nisi per stochos, adeo quod mercatura est penitus deserta. Volumus ut sitis cum illis nostris rectoribus, et visis legibus nostris, et intellecta huiusmodi re, provideatis quod dicte incanipationes fieri non possint extra mercatum civitatis, ut omnes indiferenter emant honestis et convenientibus preciis, pro utilitate nostri Dominii et bonificatione illius civitatis nostre, et hoc idem fiat in reliquis civitatibus illius insule nostre», Noiret, *Documents inédits*, 526-527.

1473, che abbiamo scelto quale contrassegno delle summenzionate fasi di evoluzione del sindicato d'oltremare, continuava a ispirarsi ai mandati precedenti. Essa d'altronde introduceva provvedimenti atti a tutelare meglio tanto i pubblici officiali quanto le popolazioni visitate dagli eventuali abusi di potere dei Sindici stessi, conferendo ai visitatori neoeletti la facoltà di assoggettare alla sindacazione i propri diretti predecessori, nonché quei Sindici che erano passati nei luoghi visitati nel corso degli ultimi dieci anni. Verso gli ex Sindici, dunque, si sarebbe dovuta usare la stessa «libertà» (*libertas inquirendi*) usata nei confronti dei rettori[229].

Di lì a pochi anni, inoltre, le commissioni sindacali avrebbero iniziato a incorporare una legge del Maggior Consiglio del 21 febbraio 1475, con la quale si stabiliva che i Sindici non avrebbero avuto alcuna *utilità* sulle sanzioni comminate nel corso della revisione di libri e giornali di camera, limitando i propri emolumenti straordinari a una percentuale da trattenere sulle condanne eventualmente comminate nel corso dell'ispezione di fondaci e magazzini[230].

Nel secondo Quattrocento, in pratica, le funzioni e le prerogative dei Sindici Inquisitori vennero di fatto aumentate e purtuttavia sempre mantenute circoscritte: sia per conformarsi alla formalizzazione di una nuova etica pubblica (che nella mentalità della Repubblica aristocratica si traduceva in una logica distributiva e limitativa del potere ai vari magistrati veneziani, in coerenza col professato egualitarismo interno al patriziato)[231] sia perché alcuni Sindici in effetti avevano finito per divenire partecipi delle malversazioni dei rettori, creando più danni che benefici[232].

A ridosso della seconda guerra veneto-turca (1499-1503) si cominciò così a dare continuità alla legislazione sul sindicato, consegnando a ciascuna nuova coppia di Sindici Inquisitori le commissioni formulate per la missione precedente, a riferimento e integrazione di quella che stava per iniziare. L'epoca compresa tra 1499 e 1541 fu quella in cui il sindicato in Levante mostrò peraltro il suo potenziale influsso quale strumento di lotta politica in seno al patriziato, con processi clamorosi portati avanti da un lato, tra 1498 e 1500, dallo

[229] Ivi, 531.
[230] Precisamente, 20 soldi per lira per ciascuna pena riscossa dai trasgressori della regola, badando a lasciare intatto il capitale originario di queste strutture. Questo provvedimento venne aggiunto alla commissione in forma di *additio*, cioè di emendamento, cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 14, cc. 156r-157r, 17 maggio 1498, commissione a Pietro Sanudo e Luca Tron, e da lì in poi incorporato nei mandati successivi.
[231] Besta, *Senato veneziano*.
[232] Così almeno secondo l'annalista quattrocentesco Domenico Malipiero, citato in tal senso da: Robert Finlay, *Politics in Renaissance Venice* (London: Benn, 1980), 234-235. Il giudizio negativo sui Sindici Inquisitori venne ripreso qualche decade più tardi dal celebre diplomatico, cardinale e uomo di governo Gasparo Contarini, cfr. Melchiorre, *Conoscere per governare*, 22.

zelante Sindico Inquisitore Luca Tron[233], dall'altro, nel 1541, da Cosimo da Mosto, che tornò da Cipro con un fascicolo contro gli eredi dei Corner, la famiglia da cui proveniva l'ultima regina di Cipro, i quali conservavano una posizione di primo piano all'interno del ceto di governo marciano[234].

Quest'epoca del resto coincise col momento di massima crisi per gli ordinamenti e l'identità stessa del regime repubblicano; il quale, se nella sua parte italiana venne quasi annichilito dalla Lega di Cambrai[235], pure nel suo nucleo marinaro fu costretto a un ripensamento delle proprie modalità di dominio, avendo subìto nel 1499-1500 perdite importanti dal punto di vista simbolico, oltre che commerciale, come quelle di Modone e Corone, le città messene considerate gli «occhi» della Serenissima verso Oriente[236]. L'ulteriore perdita, nel 1540, delle piazzeforti peloponnesiache di Nauplia e Monemvasia e l'assedio di Corfù nel 1537 fecero poi da contraltare alle energie spese durante gli anni precedenti per il recupero dei territori italiani sottratti a Venezia dagli imperiali nel 1509-'10 e la repressione di alcune rivolte scoppiate in Dalmazia in quella congiuntura[237].

A compensare le perdite territoriali verso l'Egeo e a proteggere la rotta verso Creta erano nondimeno stati guadagnati, nelle trattative coi turchi, i possessi di Zante (1483) e Cefalonia (1500), mentre a partire dal 1489 la Repubblica aveva ereditato anche nominalmente il dominio già controllato dell'isola di Cipro: Sindici a Cipro erano però stati inviati

[233] «Luca and his colleague, Pietro Sanuto, left Venice in June 1498, armed with a commission that gave them great latitude in carrying out their task. Luca made ample use of this authority, sweeping through Dalmatia and Crete, countermanding orders and levying charges against administrators of every rank. Officials of Modone and Crete wrote to Venice complaining of his excesses. Marchio Trevisan, the captain general of the fleet who had recently replaced Antonio Grimani, complained hotly that Luca had charged him with incompetence stemming from the advanced stages of syphilis. In fact, the two inspectors, who had separated after leaving Venice, even wrote to the Signoria attacking each other's conduct in office. Luca accused numerous important officials in Crete of maladministration; his proceeding against Bernardo di Pancratio Giustiniani, military governor of the island, shocked the government at home, for Bernardo was "a saint and of high reputation" (he was also the brother-in-law of Leonardo Loredan). An attempt was made in the Collegio to cut short Luca's tour of duty, and when Filippo Tron tried to read to the Senate a letter he had received from Luca, Barbarigo halted him. Finally, in June 1500, two years after leaving, the inspectors returned. Luca reported to the Collegio that he was bringing many patricians to trial and that "our maritime territories are being plundered" by Venetian magistrates [...] Luca presented the voluminous records of his investigations to the Signoria, and the trials of more than ten important colonial officials began [...] The outcome of these trials was surely influenced by events in the stato da mar. News of the fall of Modone followed Luca to Venice by three months, and to many it seemed that the colonial administration had indeed neglected its responsibilities. A few days before the Great Council's rejection of the nominees to the Zonta, Luca was elected to the Senate for his services», cfr. Finlay, *Politics*, 234-235.

[234] Arbel, «A royal family», 144-150.

[235] Per una sintesi dell'ampio dibattitto storiografico ruotante attorno ai rapporti tra Venezia e la Terraferma dopo la rotta di Agnadello (1509), episodio chiave della guerra contro la Lega di Cambrai, cfr. Michael Knapton, «Venezia e la terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica», *Ateneo Veneto*, terza serie, 117, n. 9/I (2010): 103–36.

[236] Cfr. *supra*, capitolo 1.

[237] Ventura, *Nobiltà e popolo*, 161-166.

sin dal 1473[238], quasi a significare quanto l'affermazione del potere politico passasse innanzitutto dalla sua capacità di demarcazione giurisdizionale del territorio. Vedremo nelle prossime pagine come il rilancio del sindicato in Levante a metà del Cinquecento venisse inteso innanzitutto in funzione di questa sorta di «territorializzazione» del potere veneziano in Levante.

2.2 Le azioni dei Sindici: pratiche di controllo e disciplina sociale nel periodo della riforma del sindicato in Levante

Non è quindi senza una certa consapevolezza politica che il patriziato, non appena i trattati di pace e le condizioni finanziarie lo permisero, ridiede vita ancora una volta, tra 1547 e 1557, all'istituto del sindacato d'oltremare, così come avrebbe fatto per la Terraferma nel 1565[239]. Esso per la verità non era mai stato abrogato: solo, aveva perso di incisività, complice il fatto che nei primi trent'anni del Cinquecento la cadenza delle spedizioni divenne irregolare, mentre i provvedimenti dei Sindici andati in Oriente in quegli anni furono probabilmente vanificati dall'assedio di Corfù e dalle incursioni barbaresche nelle altre isole greco-venete[240].

D'altra parte, dopo i conflitti coi turchi del 1499-1503 e del 1537-'40 e i conseguenti scambi territoriali, gli itinerari in Levante dovevano per forza essere rimodellati; non sorprende che si cercasse di riorganizzarli ora secondo un modello *standard*, ripetibile nel tempo e forte di riferimenti legislativi più precisi e consolidati rispetto al passato. Della stessa consapevolezza politica partecipava però anche una parte dei sudditi, perlomeno quelli più usi ai rituali della Serenissima, o talmente consci del senso di tali rituali da essere in grado di invocarli e farli propri.

---

[238] Evangelia Skoufari, *Cipro veneziana (1473-1571). Istituzioni e culture nel regno della Serenissima* (Roma: Viella, 2011), 47-70; Ead., «Corti di giustizia a Cipro veneziana: un ambiente istituzionale di scambio interculturale», in *La Serenissima a Cipro. Incontri di culture nel Cinquecento*, a c. di Evangelia Skoufari (Roma: Viella, 2013), 65–86.

[239] Sull'istituzionalizzazione dei Sindici Inquisitori in Terraferma nel 1565 (prima esistenti per lo più come *Auditori Novi-Sindici*) e sul significato di tale "riforma", cfr. Povolo, *Introduzione*, 8-9. È assai probabile che dietro questa decisione ci fossero delle ragioni economiche più che politiche: proprio in quegli anni vi era un'accesa competizione tra Senato e Consiglio dei Dieci per la formazione e il controllo del bilancio dello stato; i Sindici Inquisitori in Terraferma, essendo una magistratura senatoria, probabilmente erano tra le tante cariche istituite per supportare l'oligarchia senatoria in questo campo, contestualmente alla regolazione dei cespiti più rilevanti, quali il dazio dell'insida, le decime del clero e le imposte dirette, cfr. *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, vol. 1, 3 vol. (Venezia: F. Visentini, 1912); Pezzolo, *L'oro dello Stato*.

[240] Fatte salve le commissioni e le deliberazioni del Senato, le tracce dell'operato dei Sindici in Levante del primo Cinquecento sono assai frammentarie; la più significativa, anche per il suo carattere retrospettivo, è l'indicizzazione dei loro *Ordini* lasciati a Candia, e integrati coi provvedimenti presi dai loro successori cinqueseicenteschi, cfr. ASV, *Duca di Candia*, b. 50, fasc. 5.

La visita in Levante che venne organizzata nel 1547 venne infatti deliberata su esplicita richiesta di due oratori dell'università di Corfù, i quali nel corso di un'ambasciata a Venezia si erano lamentati di varie «estorsioni e iniurie» fatte dai rappresentanti veneziani ai danni dei sudditi dell'isola, «e tanto più che in detta isola di Corfù, e parimente in quelle del Zante e Cefalonia, non sono stati sindici da 24 anni in qua se non per transito»[241]. In effetti la visita in Levante fatta nel 1541 da Cosimo da Mosto e Lorenzo Contarini si era concentrata soprattuto su Cipro e Creta, avendo toccato Cerigo, Zante, Cefalonia e Corfù solo nel viaggio di ritorno verso Venezia[242]; così, nonostante le Isole Ionie necessitassero probabilmente di un riordino "post-bellico", esse non avevano goduto della dovuta attenzione[243].

Probabilmente gli atteggiamenti vessatori nel fisco e nella giustizia erano stati piuttosto significativi in tale contesto, dato che nella parte di elezione del 3 febbraio 1547 si ribadiva, come già in una *pars eligendi* che si era invano tentato di far approvare quasi un anno prima, la necessità che tra i candidati al sindicato non vi fossero i rettori allora in carica, così come i loro parenti di sangue[244]. Questo punto, pensato forse per evitare conflitti di interessi all'interno di reggimenti dove «sono stati mandati tanti denari»[245], venne tuttavia emendato pochi giorni più tardi, quando nell'elezione furono inclusi i parenti di sangue per tamponare i disordini che attorno a tale questione si erano creati[246]. Cionondimeno è chiaro che i senatori intendessero riabilitare l'amministrazione veneziana nelle Ionie con l'invio di due persone autorevoli: in modo insolito infatti, si volle giustificare la scelta dei patrizi Giovanni Baseggio e Vincenzo Calvo nell'*incipit* commissione, ove appunto si precisava che i neoeletti avevano dato buona prova di sé in altri «carrichi e maneggi publici»[247].

La commissione che il 25 agosto del 1547 venne loro consegnata costituisce un precedente giuridico importante, assieme alla *pars eligendi* del 26 febbraio 1547 (1546 *m.v.*), la quale venne considerata negli anni a venire la legge ufficiale di ripristino delle visite sindacali in Levante con cadenza quinquennale[248]. Pur riprendendo la struttura, i contenuti e le formule giuridiche dei mandati deliberati nelle decadi precedenti, il mandato del 1547 li

[241] ASV, *Senato Mar*, reg. 29, 37v-38v, 3 febbraio 1547 (1546 m.v.).
[242] Cosimo Da Mosto del resto fornisce assai poche informazioni su queste isole, cfr. Da Mosto, «Relazione di Cosmo da Mosto».
[243] Se ne deduce che l'ultima visita ivi effettuata risalisse al mandato dei Sindici in Levante Filippo Tron e Leonardo Venier, databile tra 1520 e 1523. Cfr. *Appendice*, elenco spedizioni del XVI secolo.
[244] ASV, *Senato Mar*, reg. reg. 29, 37v-38v, 3 febbraio 1547 (1546 m.v.).
[245] Ivi, reg. 28, 22 maggio 1546.
[246] Si lamentava infatto come i parenti di sangue dei rettori d'altra parte fossero stati ammessi per le coeve visite in Dalmazia e Terraferma. Per quanto si cercasse di interdirli anche negli anni seguenti, questo rimase un punto a lungo controverso.
[247] ASV, *Senato Mar*, reg. 29, 107v-110r, 25 agosto 1547.
[248] Ivi, regg. 33, 22 gennaio 1558 (1557 m.v.) e 36, 12 agosto 1564.

riordinava secondo una sorta di gerarchia di funzioni che nella sostanza venne ripresa in tutte le commissioni successive, incorporando singole leggi, riforme ed emendamenti in un'unica narrazione.

Tale testo scandiva per la prima volta in modo puntuale i tempi e l'ordine delle tappe dell'itinerario dei Sindici Inquisitori in Levante, il quale non sarebbe dovuto durare più di due anni; confermava la natura eminentemente media della loro giurisdizione, che sarebbe stata piena solo nelle sentenze civili minori «come fanno gli auditori nostri delle sentenze», e che nel penale veniva associata a quella degli avogadori di Comun; vincolava la *libertas providendi* ovvero l'attributo di *provveditori* dato ai Sindici alla consegna delle «commission delli proveditori nostri sopra le camere e sopra di offici, e di governatori nostri e delli officiali delle raggion nove e vechie»; incorporava le leggi di Maggior Consiglio e Senato sulla preservazione del capitale pubblico nelle camere fiscali (21 febbraio 1545) e sulle visite dei provveditori generali a Creta (1 settembre 1519), ai quali di fatto i poteri dei Sindici venivano parificati. A livello normativo, valevano le condizioni prescritte nelle commissioni precedenti ma si faceva presente che in caso di contraddizioni il testo presente prevaleva sugli altri. Il mandato infine dedicava un certo spazio alla composizione della *familia* di ministri che avrebbero dovuto assistere i Sindici durante il viaggio e alla natura dei loro emolumenti, che gli sarebbero stati versati dai Sindici stessi: questi ultimi aspetti sarebbero però variati nel corso del Cinquecento, essendo di natura congiunturale.

L'importanza di tale legge suona paradossale se si pensa che forse essa non venne mai applicata, perlomeno non subito. I Sindici Calvo e Baseggio, infatti, probabilmente non presero mai il largo dalla laguna veneziana: nelle fonti qui prese in esame non si trovano tracce né di altre deliberazioni a loro associate, né di relazioni finali, né di loro ordini o terminazioni sopravvissute tra le carte dei reggimenti locali[249]. Non è quindi con troppa approssimazione che la fase qui detta di «riforma» del sindacato d'oltremare può ricondursi alla missione deliberata dieci anni dopo, nel 1557, e poi condotta tra 1558 e 1559, da Polo (Paolo) Contarini e Girolamo Barbarigo.

La delibera che stabilì la loro elezione richiamò infatti esplicitamente la parte del 1547, mentre la commissione che fu loro donata all'inizio del 1558 era sostanzialmente identica a quella di Calbo e Baseggio: con poche ma essenziali modifiche, come l'esclusione di Cipro dal raggio del sindicato in Levante e l'inserimento di una clausola che imponeva ai Sindici

[249] Essi per esempio non figurano nel già menzionato repertorio di *Ordini* sindacali registrato nella Cancelleria di Candia e comprendente anche provvedimenti di Sindici in Levante del primo Cinquecento, cfr. ASV, *Duca di Candia*, b. 50, fasc. 5.

neoeletti (ripristinando in ciò un'usanza medievale) un periodo di *contumacia*, cioè di ineleggibilità alle cariche, dopo il loro ritorno in laguna, periodo nel quale essi avrebbero dovuto dedicarsi all'*espedizione* in Quarantia dei processi istruiti nelle isole[250].

Come abbiamo accennato poc'anzi, la giurisdizione dei Sindici rimaneva tuttavia piena su alcune cause di natura civile: vale a dire che i Sindici Inquisitori mantenevano su quelle un potere giudicante, oltre che inquisitorio. Proprio questo tipo di cause risultano a nostro avviso di notevole interesse, in quanto ci consentono di "bucare" i formalismi e le retoriche delle leggi senatorie che intridevano la prassi e i riti giudiziari dei Sindici, nonché di iniziare a vedere che tipo di questioni e dinamiche venivano innescate dalla notizia del passaggio di tali magistrati.

Un esempio significativo, pervenutoci fortunatamente in una copia integrale del tempo, fu quello che accadde nella primavera del 1559, quando Polo Contarini e Girolamo Barbarigo stavano finendo di visitare Creta[251]. Essi si trovavano nel distretto di La Canea, porto occidentale dell'isola, quando vennero interpellati da alcuni presunti *arcondopuli*, abitanti in un *casale* (villaggio) chiamato Mussuta. Gli arcondopuli o *arcontoromei* erano una categoria di persone molto particolare a Creta, residente per lo più nelle campagne di Rettimo e La Canea[252]. A dispetto del nome, che alludeva a un'originaria condizione aristocratica[253], essi erano genti di bassa estrazione sociale, appartenenti da secoli al gruppo che nelle fonti veneziane viene detto dei *privilegiati*, cioè di quelle persone esentate dalle ordinarie *fattioni* e *angarie*, cioè dagli obblighi tributari e di servizio in galea a cui venivano di norma sottoposta i contadini delle isole greco-venete[254]. Tali obblighi erano naturalmente più stringenti in tempo di guerra e l'unico modo per sottrarvisi per i ceti più umili era farsi prete (in greco: *papàs*)[255] oppure, quando se ne avesse avuta l'opportunità, cercare di farsi riconoscere uno *status* diverso da quello di *parìco* (l'equivalente bizantino del servo della gleba).

[250] ASV, *Senato Mar*, reg. 33, 22 gennaio 1558 (1557 m.v.).
[251] ASV, *Materie Miste e Notabili*, b. 33, fasc. nn.: *Pro viro nobile domino Marco Pasqualicho, cum illis de Lithino dicti Vuida de suis paricis. Exemplum* (da qui in poi: *Processo Pasqualigo 1559*).
[252] Kostas E. Lambrinos, «Gli archontoromei nella Creta veneziana. Un gruppo privilegiato e la sua evoluzione nel XVI e XVII secolo», *Mediterranea. Ricerche storiche* 10 (2013): 149–60.
[253] *Romei* (Ρωμαίοι) era infatti l'attributo abituale della nobiltà imperiale greco-bizantina (gli αρχόντες), che si riferiva a Costantinopoli come alla «seconda Roma».
[254] Lambrinos, «Gli archontoromei», 151.
[255] Tra le numerose fonti che documentano questa prassi in tutti i territori del Levante, cfr. ad esempio: Kostas G. Tsiknakis, *Οι έκθεσεις των βενετών Προνοητών της Κεφαλονιάς (16ος αιώνας)* (Athina: Ethnikò Idryma Erevnon - Institouto Byzantinòn Ereunon, 2008).

Mentre nelle Isole Ionie uno stratagemma poteva essere quello di rivendicare la propria appartenenza al consiglio cittadino[256], nei contadi cretesi, dove il passaggio dalla dominazione bizantina a quella veneziana non era stato mediato da altre signorie franche, dichiararsi arcondopuli poteva essere una soluzione efficace: gli arcondopuli infatti, benché non più nobili, solevano vantare una discendenza di lunga data da dodici famiglie aristocratiche della corte imperiale di Costantinopoli, inviate a colonizzare Creta direttamente dalla capitale dell'impero romano d'Oriente. Sulla base di tale legame ancestrale, e dei fermenti di rivolta che esso aveva alimentato nei primi secoli del regime veneziano, gli arcondopuli avevano ottenuto l'esenzione dalle angarie, spesso dietro conferma di privilegi scritti. Nel Cinquecento, la corsa a farsi rilasciare dai rettori veneziani tali privilegi sulla base di genealogie vere o presunte si fece frequente, e pare fosse aumentata in modo notevole ai tempi della Guerra di Cipro; a tal punto che, negli anni successivi a tale conflitto, l'Inquisitore Generale di Creta Giacomo Foscarini (1574-'77) dovette predisporre, tra le sue note «riforme», alcune regole per identificare i membri di questa categoria e porre dei limiti alle esenzioni irregolari[257].

All'epoca della visita di Contarini e Barbarigo, cioè alla fine degli anni '50 del Cinquecento, la situazione doveva essere ancora piuttosto fluida, visto che i Sindici stessi si fecero inavvertitamente strumento di una di queste concessioni di privilegi: sollecitati infatti da alcuni gruppi di fratelli residenti nel casale Mussuta del distretto di La Canea[258], gli Inquisitori si erano rivolti al rettore più vicino per suffragare la richiesta di un privilegio scritto, nel quale venisse dichiarato che i membri della famiglia Littino erano arcontodopuli e quindi di condizione libera; questa patente avrebbe permesso ai postulanti di evitare non solo il servizio in galea ma anche le imposizioni fiscali previste per i contadini sottoposti ai rapporti di servaggio presso i feudatari[259]. Va da sé, quindi, che i supplicanti che avevano invocato l'aiuto dei Sindici Inquisitori si dichiarassero quali membri della suddetta famiglia

[256] In specie a Cefalonia, dove esso era aperto a membri di varia condizione sociale, cfr. *infra*, capitolo 3 e Stamatoula Zapadi, *Κεφαλονιά, 1500-1571. Η συγκρότηση της κοινωνίας του νησιού* (Thessalonikì: University Studio Press, 1999); Kostas G. Tsiknakis, «Οικογενειακά δίκτυα και βενετική πολιτική στην Κεφαλονιά του 16ου αιώνα», in *Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο. Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010. Πρακτικά - Τόμος Α΄*, a c. di Aliki Nikiforou (Paxoi: Etaireia Paxinòn Meletòn, 2014), 137–61.
[257] Lambrinos, «Gli archontoromei», 152.
[258] Vale a dire i fratelli Manoli, Janni, e Michali Littino; i fratelli Constantin, Giorgi e Zacharia; i fratelli Costa, Michali e Giorgi; i fratelli Giorgi e Janni e molti altri che si dichiaravano «prole dei Littino», nonostante fossero ancora chiamati, a loro dire, «sotto finto nome» di Vuida. Cfr. *Processo Pasqualigo 1559*, querela del 26 aprile 1559.
[259] Ivi, copie delle allegazioni, 4 marzo 1559.

Littino, ovverosia di una nota famiglia aristocratica di La Canea, che si supponeva di stirpe *romaica*[260].

A sentire il signore di Mussuta, ossia il nobile veneto Marco Pasqualigo, le cose invece non stavano affatto in questo modo: i presunti Littino, a suo dire, non erano altro che dei semplici *parici*, assegnati alla sua famiglia sin dai tempi della «partitione» veneziana dell'isola, dopo la conquista crociata; essi in realtà si chiamavano Vuida e non si erano mai affrancati; a riprova di ciò, oltre ai documenti antichi che provavano l'iscrizione dei Vuida nelle terre dei Pasqualigo, vi era il fatto che essi avevano sempre pagato il «dazio paricale», come risultava dai libri contabili del feudatario stesso, di suo padre e di suo nonno[261]. La malafede della loro rivendicazione era inoltre provata dal fatto che, qualche anno prima, in occasione di un proclama fatto dal provveditore generale di Candia al fine di premiare alcuni parici con l'emancipazione da questo tributo (nonché dallo stesso «titolo paricale») per i servizi prestati in guerra, i padri dei Vuida erano corsi a farsi registrare come parici per tentare di ottenere il beneficio promesso[262].

Questi fatti erano stati acclarati nel corso di un primo processo civile che i Sindici Inquisitori avevano aperto, su istanza dei Vuida-Littino, contro Marco Pasqualigo, e che venne vinto da quest'ultimo proprio in forza della documentazione presentata, vale a dire i propri libri contabili, quelli dei propri avi e gli attestati medievali di proprietà del feudo; queste carte avevano un valore probatorio assai maggiore dello scarno e recente privilegio ottenuto in copia dalla parte attrice e risalente appena al 1542, il quale sanciva la libertà di alcuni Littino, senza però provarne i legami parentali con i Vuida del casale Mussuta: senza cioè identificarli con certezza con gli individui che si erano rivolti ai Sindici[263].

Le basi su cui poggiavano le rivendicazioni dei presunti arcondoromei dovevano del resto apparire assai fragili a dei nobili veneziani come gli Inquisitori in Levante, i quali, pur giovani e non integrati nel contesto cretese, dovevano aver già avuto, nel corso del proprio viaggio, una visione più generale del problema dei privilegiati, al pari di molti loro successori e predecessori; d'altra parte la giovane età di Polo Contarini e Girolamo Barbarigo[264],

[260] Allo stato attuale delle ricerche non abbiamo notizie dettagliate sulle origini, la presenza e le attività della casata del Littino in quel periodo; è tuttavia possibile che tale famiglia fossero legata a quei Littino (Lettino) che risultano attestati, un paio di generazioni più tardi, quali mercanti greci di stanza a Venezia, nonché intermediari essenziali nella fondazione e gestione del Fondaco dei Turchi, cfr. E. Natalie Rothman, *Brokering empire. Trans-imperial subjects between Venice and Istambul* (Ithaca: Cornell University Press, 2012), 199.
[261] *Processo Pasqualigo 1559*, risposta di Marco Pasqualigo, 18 maggio 1559 e copie delle allegazioni.
[262] Ivi.
[263] Oltre a questo documento, i Vuida-Littino avevano prodotto un albero genealogico, anch'esso contenuto nel *Processo Pasqualigo 1559* e risalente di circa sei generazioni (senza però l'indicazione delle date di nascita e morte dei suoi componenti).
[264] Su Contarini *DBI*, 28 (1983); su Barbarigo *DBI*, 6 (1964) e Melchiorre, *Conoscere per governare*.

portavano questi due magistrati itineranti a identificarsi maggiormente coi bisogni della Repubblica, oltre che con le argomentazioni del Pasqualigo.

Quest'ultime vennero da lui ribadite con notevole sussiego nel corso del secondo processo intentatogli dai Vuida; costoro infatti, evidentemente delusi dall'esito della prima sentenza, avevano tentato un ricorso sempre presso i Sindici Inquisitori, cercando di costruire una tesi che dimostrasse l'ascendenza dei Littino sui Vuida[265]. Questa tesi pretendeva di provare, tramite le testimonianze degli anziani del villaggio (cioè di persone considerate autorevoli per la loro, qui enfatizzata, «età decrepita»), che un membro della famiglia Littino della Canea si era stabilito a Mussuta qualche generazione prima e lì avesse acquistato una notevole quantità di buoi; in seguito, a causa del possesso di tali capi di bestiame, sarebbe stato soprannominato "Vuida": un nome che i ricorrenti attribuivano con disinvoltura agli usi della «lingua franca», ossia, in questo contesto, del volgare veneziano[266]. Sulla scorta di tale sovrapposizione, i suoi eredi avrebbero poi perso l'originario cognome dei Littino così come il ricordo della loro originaria condizione nobiliare, tanto da essere poi stati ascritti erroneamente alla categoria dei *parìci*: assimilazione che quelli avrebbero poi subìto e accettato per mera incoscienza della propria identità, ora fortunosamente riemersa grazie alla conservazione delle carte la provavano[267].

Con questa storia gli attori intendevano così non solo provare la propria condizione di arcondopuli ma anche sminuire il valore degli atti portati in prima istanza dal Pasqualigo, i quali associavano i Vuida-Littino a una condizione di servaggio; le testimonianze degli anziani servivano sia a confermare il racconto genealogico sia soprattutto a fornire una prova tangibile del passaggio dei Littino de La Canea; mediante esse si pretendeva pure di indicare il luogo esatto dove l'antenato della casata avrebbe fondato una chiesa, lasciando una lapide col proprio nome[268].

---

[265] *Processo Pasqualigo 1559*, nuove allegazioni dei fratelli Littino-Vuida, 23 maggio 1559.

[266] *Ibidem*: «E sopra questo termine è tutta la nostra difficoltà, e perché in fatto si vede che siamo chiamati ancora nui con lo nome Vuida, se gli responde che essendo venuto uno nostro antiquo de prole Litino, il quale havendo assumpto per habitation sua, andò a stare in ditto casale Mussuta, nella quale gli era ditta prole Vuida, e havendo uno delli antiqui nostri descendenti di quello fato gran numero d'animali, e altri animali bovini, gli fu agionto questo sopranome Vuida, come si diria in franco 'quello dalli assai buoi', il quale termine, e vero fatto, se offerimo di provarlo per testimoni antiquissimi di età decrepita, quali confessano questo fatto, e apresso diran etiam questo altro termine, che quello, al quale gli fu posto questo sopra nome Vuida, era forestiero dalla Canea, e di prole Litino».

[267] *Ibidem*.

[268] *Ibidem*: «il quale havea etiam fabricato una giesia, e per quanto habbiamo inteso li era etiam la inscripta [*sic*] del nome, e prole sue Litino, la quale è stata anihilata, e questo [con] persone antique e legalissime». Sull'uso di chiese e luoghi pii a fini di autodeterminazione e consacrazione del proprio prestigio sociale torneremo nel capitolo 4, dove riesamineremo meglio il ruolo dei Sindici nelle procedure di identificazione delle identità incerte.

È evidente la fiducia dei postulanti, che volevano essere assolutamente dichiarati uomini liberi, nella memoria storica della comunità, così come nel valore probatorio delle testimonianze: elementi, questi, tipici delle culture orali[269]; la dimensione dell'oralità appariva inoltre enfatizzata dall'estrema importanza, per non dire dal carattere sacrale, che per contro essi attribuivano alle carte scritte riemerse a favore della propria tesi, quasi conferendo a quelle un valore di prova inconfutabile; a ciò si aggiungeva peraltro la fiducia nel fatto che esse non fossero le uniche e che col tempo ne sarebbero state trovate delle altre[270].

Dalla nuova risposta del Pasqualigo era però altrettanto evidente l'ingenuità di siffatta fiducia. Il nobile veneziano non ebbe infatti alcuna difficoltà a ribattere alle nuove allegazioni dei pretesi arcontoromei: la sua sicumera poggiava sulla forza legale dei documenti ufficiali e soprattutto, sulla solidarietà di corpo che avrebbe trovato nei Sindici Inquisitori, le cui lettere al rettore caniota per ottenere copia del privilegio del 1592 non erano altro che, egli asseriva, un «ordinario suffragio» concesso da tal genere di magistrati a chiunque glielo richiedesse; tanto più che mentre i Vuida passati avevano pagato il dazio, i Vuida attuali erano stati iscritti nei suoi registri come debitori[271]. Egli, più che preoccupato, si mostrava infastidito dall'insistenza dei Vuida nel riproporre una storia che per lui era pura «imaginazione» e che in quanto tale nulla avrebbe cambiato negli assetti sociali di Mussuta[272]. Oltre a riproporre i libri già presentati, egli si prese così la briga di rispondere punto per punto ai nuovi capitoli dei postulanti, liquidando infine con malcelato scherno pure la storia della lapide[273].

I Sindici Inquisitori non potevano, ancora una volta, non dargli ragione: non tanto per il suo contegno quanto piuttosto perché negare l'evidenza degli atti da lui presentati significava negare la validità di leggi e provvedimenti emessi dalle autorità veneziane nell'isola, e con essa la realtà e la legittimità della dominazione veneziana. I Sindici quindi sancirono una volta di più che i Vuida non erano affatto discendenti dei Littino ma piuttosto erano dei parici, imponendo loro, di conseguenza, di saldare i debiti col proprio signore[274].

È interessante d'altra parte notare come, ancora all'inizio della causa, i Sindici avessero dato credito o comunque il beneficio del dubbio alla versione dei Vuida, emanando una terminazione in loro favore, con la quale si limitavano precauzionalmente i loro debiti

[269] Norbert Rouland, *Anthropologie juridique* (Paris: Presses Universitaires de France, 1990).
[270] *Ibidem*.
[271] *Processo Pasqualigo 1559*, 30 maggio 1559.
[272] *Ibidem*.
[273] A proposito della pietra rotta sosteneva che più che "Littino" vi era scritto: «va' Vuida», *Ibidem.*
[274] *Processo Pasqualigo 1559*, seconda sentenza, 1 giugno 1559.

verso Marco Pasqualigo al suddetto dazio, e non ad altri possibili balzelli vessatòri[275]. In tal modo si cercava forse di prevenire eventuali intimidazioni o ritorsioni, realizzabili dal loro signore attraverso l'uso della leva fiscale; ma era pur vero che questo «dazio paricale» era un tributo assai controverso a Creta, almeno in quel periodo.

Lo capiamo dal modo in cui ne parlò, nella sua lunga relazione di fine mandato, uno dei successori della suddetta coppia sindacale, cioè Piero Basadonna, Sindico Inquisitore in Levante, assieme a Francesco Emo, tra 1564 e 1566[276]. Il suo lungo rapporto, in buona parte dedicato alla disciplina tributaria e agli squilibri sociali da essa derivanti, si apriva infatti proprio con un commento icastico su questa tassa, che egli aveva ritrovato costituire l'entrata principale della camera fiscale della provincia orientale di Sitia, in specie dopo le devastazioni ivi commesse dal pirata Barbarossa nel corso della terza guerra veneto-turca[277]. Osservando gli effetti deleteri del «dazio dei parici», i quali per evitarlo non esitavano a emigrare da Creta verso l'impero ottomano, e considerando pure la modestia dell'entrata che esso pertanto veniva a costituire per la Dominante, Basadonna non esitava a ritenerlo controproducente e inadeguato alle mutate contingenze storico-politiche, tanto da aver cercato di annullarne almeno quelli che erano gli effetti *post mortem* sulle famiglie da esso colpite[278].

E ciò non solo perché esso non era nemmeno «più costume in un'altra parte di quel Regno» ma anche in virtù della sua stessa genealogia storica, che non bastava più a legittimarlo:

---

[275] Ivi, copie delle allegazioni, terminazione dei Sindici Inquisitori del 28 gennaio 1559 (1558 m.v.).

[276] ASV, *Senato Mar*, reg. 36, 5 giugno 1563 (*pars eligendi* revocata l'8 giugno), 28 maggio 1564 (*pars eligendi* approvata), 12 agosto 1564 (commissione); Ivi, reg. 37, 15 settembre 1565 (proroga della visita di sei mesi). Per la relazione di fine mandato cfr. ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 74, *Relazione Basadonna 1566*: questa versione, che dalla grafia ordinata si intuisce essere una copia successiva, presenta vari *lapsus calami* e lacune nella trascrizione dall'originale (o da altra copia); per tale ragione, riguardo a taluni passi ho tenuto presente un altro testimone di questa relazione, più affidabile, presente in BNM, *mss. It. VII*, 701 (7694).

[277] Ivi: «un certo datio, che chiamano dei parici, apporta a molti poveri e più miserabili di quel territorio infinita calamità; delle quali sono astretti a fugire in Turchia, percioché, essendo costoro obligati pagare in camera un aspro per testa all'anno e in caso di morte lasciare tutti i beni loro al phisco, morendo senza figlioli maschi, i datiari e altre genti da loro dependenti usano contra questi infelici, e nell'un caso e nell'altro, strane e horrende tirannie perché non solamente nell'esatione dell'aspro fanno sentire loro spese e interessi di 50 e di 100 ma ancora a pena sono morti questi tali, che si veggono d'ogni loro sostanza spogliati, etiamdio del proprio letto, ove giacciono semivivi, e restati i fratelli, le sorelle, le figliole femine e altri suoi più cari in tutto privi della loro facoltà».

[278] «e pure da questo datio non cava sua sublimità più di 5 o 6 ducati l'anno, onde sarebbe cosa degna della sua clemenza subito levare una così odiosa e barbara essatione, che non è più costume in un'altra parte di quel Regno, poiché il conservarla è sottoporre quei miserabili huomeni a crudelissimi serpenti, che lacerino e devorino affatto o le sforzeno (i pochi che sono avanzati) fugire subito in Turchia seguendo l'orme d'altri inumerabili, che per questa cagione di tempo in tempo vi sono andati. Mossi dalle costoro lacrime, habbiamo formato un ordine che possino testare dei beni mobili, non havendo voluto per all'hora far mentione dei beni stabili, dei quali in 40 e in 50 anni non s'è trovato un soldo di benefitio in camera, e pur sono state mandate ramenghi in altri paesi barbari infinite famiglie», cfr. Ivi.

Sarà ancora cosa conveniente alla giustitia, vostra sublimità levando questa crudelissima paricchia, percioché non sono costoro veri parici, né di quelli che servono al Principe o al privato per natural obligatione, dai quali gran benignità di questo illustrissimo Dominio ne ha retolti molti, e molti ancora ne sono fuggiti altrove, spinti dalla inaudita crudeltà de loro padroni; ma sono alcuna sorte d'homini chiamati Messiti, che venero già gran tempo forastieri ad habitar l'isola di Candia, dove come forastieri erano obligati andare pagare questo censo; laonde al presente non potendosi più chiamare di questo nome perché per un lungo spatio di tempo, e per una continua successione di molte età, dovendosi riputar veri e legitimi cittadini di quel Regno non deveno chiamarsi forastieri, come sarà cosa giusta che debbano hora esser obligati a quest'angaria de forastieri; e tanto più che, sì come essendo l'isola piena di gente s'usava metter all'hora gravezza a chi veniva per habitarla, così al presente, ch'è quasi del tutto abbandonata, e dicono sarà necessario dar più tosto premio che angaria a chi verrà habitarla, nonché a quei propri e legitimi suoi figlioli che vi sono nati con legitimo titolo di cittadini; sano bene vostre signorie eccellentissime quanto importi in Levante l'odioso nome de parici, e le prudentissime provisioni fatte da questa eccelsa Repubblica per estinguerlo a più potere: onde quest'opera potrebbe fare strada a levar quei pochi ancora vivono ancora sotto la gravissima tirannide di suo padrone[279].

Al di là della veridicità o meno della giustificazione originaria del dazio, ossia della presunta discendenza dei parici dai «Messiti», è interessante osservare come nemmeno le autorità veneziane mostrassero di avere piena coscienza delle giustificazioni delle proprie entrate contabili, così come dell'identità effettiva degli individui a cui essere erano legate.

L'incertezza che ruotava attorno ad alcuni dei principali cespiti fiscali dello stato repubblicano, così come alla loro legittimità o meno, si ammantava poi quasi di ridicolo quando si trattava di redistribuire parte delle entrate camerali a livello locale. Quando ad esempio a Candia si volle prestare soccorso economico ai profughi degli ex possedimenti veneziani di Nauplia (o Napoli di Romània, l'odierna Nafplìo) e Monemvasia (in veneziano: Malvasia), perduti nel 1540, vi era stato un cumulo incontrollato di false registrazioni nel censimento redatto *ad hoc* nel corso dell'anno successivo; il Senato se ne era accorto solo anni dopo, ponendovi rimedio con un nuovo censimento nel 1547, ma il fatto che a distanza di quasi vent'anni si chiedesse ancora ai Sindici Inquisitori di tentare di recuperare i denari allora sottratti alla capitale cretese appare forse significativo delle illusioni che molti patrizi, a Venezia, riponevano nelle capacità operative delle proprie strutture di governo[280].

[279] Ivi.

[280] Ivi: «Paga questa Camera a diversi napoletani e malvascioti per loro soventione, dopo la perdita di queste miserabili città, un anno per l'altro ducati 1200 che se ne anderanno con la vita loro estinguendo, ma l'infinita clemenza di vostra serenità è stata usata con inganno e astutia da alcuni che non meritavano nissuna alcuna ricompensa percioché, l'anno 1541, furono descritti molti che non havevano mai vedute quelle città, e altri

Quelle illusioni non erano certo condivise da un magistrato accorto come Piero Basadonna, il quale nella propria relazione non risparmiava toni di sdegno nei confronti di quei rettori che peccavano di negligenza o di pressapochismo. E ciò non solo riguardo al fisco camerale bensì pure rispetto alla questione del disciplinamento sociale e morale delle varie categorie di sudditi; tanto più che questi, a dispetto dei toni autoritari delle leggi veneziane, non temevano di esprimere il proprio dissenso politico o religioso sotto varie forme.

Una di queste era il rifiuto, da parte dei fedeli greco-ortodossi, della politica "unionista" che Venezia conduceva in Levante almeno dal 1439, ovverosia da quando la Chiesa latina e quella greca avevano proclamato solennemente la loro riunificazione a seguito del concilio di Firenze[281]. L'unione fiorentina si era fin da subito rivelata un fatto più ideale che reale; essa era nondimeno servita a Venezia per legittimare la propria sostanziale indulgenza nei confronti dei sudditi di *rito greco* e dei loro *papades*, in specie dopo che il concilio di Trento aveva in quegli anni sancito l'incompatibilità del rito greco col rito latino, auspicando l'assimilazione dell'uno all'altro sia nelle pratiche liturgiche che in canoni e dogmi[282].

Il fastidio provato dal Sindico Basadonna verso quelli che egli definiva seccamente «tristi [= *cattivi*] e scismatici» era certo indice delle sue posizioni politiche filo-romane[283]; d'altro canto questo sentimento faceva da contraltare all'irritazione provata dal Sindico Inquisitore, come uomo di stato e di governo, nei confronti di quei rettori che, in occasione di processioni e cerimonie comuni tra le due confessioni (in particolare quella del *Laudo*, che sacralizzava, tra l'altro, il dominio della Serenissima in Levante) non si curavano di:

---

che s'havevano dimostrati nella guerra o negligenti o poco fideli sudditi della Repubblica, la qual cosa essendosi scoperta fu con ordine di questo illustrissimo Senato l'anno 1547 regolata, cassando questi illegitimi benemeriti; ma costoro havendo lasciati passare astutamente alcuni anni e vedendo la descrittione del '41 transferita dall'officio dei Signori sopra Napoletani all'officio delle Ragioni Vecchie comparsero dinanzi a questi signori, mostrando loro solamente la prima nota, occultamente la regolatione, e impetrorno lettere, molte delle quali sono clausulate, che commettano a i regimenti di Levante che corrispondessero a costoro le soventioni assegnate per la nota del '41, e di più, che fu molto peggio, tutti gl'[ariatrati] non havuti finno a quel tempo; con il qual inganno levorno dalla camera sola di Candia più di ducati diecimila. Noi eravamo pronti a ricuperare questi denari furtivamente tolti da questi ribaldi greci ma gran parte di loro sono morti, e in altra parte habitano in Turchia, e quei pochi che restano si trovano in tal miseria che non hanno al mondo di valuta un marcello. Habbiamo commissione, strettissimi ordini che per l'avenire non sia dato più danari a costoro, né siano obedite lettere per qualsivoglia magistrato senza l'auttorità dei consiglieri che fossero scritte contra la somma della regolatione l'anno '47 ordinata».

[281] Deno J. Geanakoplos, *Byzantine East and Latin West: two worlds of Christendom in Middle Ages and Renaissance. Studies in ecclesiastical and cultural history* (New York: ?, 1966).

[282] Vittorio Peri, «L'"incredibile risguardo" e l'"incredibile destrezza". La resistenza di Venezia alle iniziative postridentine della Santa Sede per i Greci dei suoi domini», in *Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente*, a c. di H.G. Beck e et al., vol. 2, 2 vol. (Firenze: Olschki, 1977), 599–625.

[283] Efficacemente da lui così sintetizzate: «Lascio al presente di considerare le vane e ambitiose superstitioni di quei primi greci scismatici che divisero questi da Chiese senza frutto e senza bisogno ma sì bene con ardentissime guerre e estreme rovine de christiani», cfr. *Relazione Basadonna 1566*.

far venire alle processioni questi preti greci, come cosa stimata da loro di poco momento e libertà di starsene a casa, e diminuire la reputatione e la fede a questa solennità, e così va mancando il frutto di quella, e accrescendo le scisme, onde, com'è cosa importantissima quella convocatione a unione de preti sudetti nei giorni destinati dalle leggi, così è necessario poiché è costume hormai abbracciato e introdotto nei greci castigare severamente gl'innobedienti, e far molta stima e conto di conservar in loro questa consuetudine[284].

Basadonna criticava la negligenza dei ministri non in qualità di difensori della fede cattolico-romana bensì in quanto responsabili dell'applicazione delle leggi del Consiglio dei Dieci, le quali stabilivano tempi e modalità delle cerimonie pubbliche, in specie quelle religiose, dove preti e arcipreti greci erano obbligati a partecipare per onorare non solo «la salute del sommo pontefice» (con cui, essendo sudditi veneziani, erano ufficialmente in comunione) ma anche quella del Serenissimo Principe[285]. A tal fine quelle leggi prevedevano addirittura che a tali soggetti venissero concesse dai rettori, a guisa di incentivo, delle grazie per liberare banditi o condannati; tradizione che, Basadonna avvertiva, rischiava fortemente di cadere in desuetudine a causa della noncuranza dei pubblici rappresentanti. È sulla base delle leggi del Consiglio dei Dieci che, facendo un esempio mirato, Basadonna raccontava come lui e il collega Emo avessero dovuto riprendere un *papàs* che si era dato assente proprio il giorno del Laudo, ricordandogli le sue responsabilità di chierico nel celebrare la devozione alla Repubblica[286].

Ai rettori Basadonna in pratica rimproverava non tanto l'indulgenza in sé, quanto piuttosto l'incapacità di cogliere l'importanza di rituali e simbologie, il cui influsso sulle popolazioni locali poteva essere determinante nel favorire l'affermazione e la continuità

[284] Ivi.
[285] Ivi.
[286] Ivi: «Oltre di ciò si trovano di loro alcuni maestri loro e dottori in theologia, i quali essendo colmi d'ogni vitio e malignità, cercano ogn'hora seminare in quei popoli nuove zenzanie e scisme, e per levar la reputatione a queste laudi, procurando d'esser fatti, di andarvi con iscusatione d'esser indisposti e occupati in loro studi, la quale escusatione per la poca stima che si fa di quella importantissima cerimonia è facilmente loro ammessa d'alcun signor rettore, onde aviene che la plebe fa poco conto di quel rettore e tanto più che non vedono huomo così occupato e tanto malsano che non possa ogni dodici mesi per una hora, quando la città e il popolo non ha alcun altro negotio, venire alle processioni, e s'incontri fermamente nella sua infirmità quel giorno di tutto l'anno che vi è destinato. [Fu] richiesta a noi Sindici una di queste essentioni da certo papa nominato Zaccaria Malaffaia, persona dotta e in molto credito appresso quei popoli e forsi di non buona intentione e volontà, allegando egli esser fidelissimo servo della Repubblica e occupato nelle sue devotioni, al quale noi femmo rispondere in total [nostro] che ne apportano gran meraviglia le contraditioni della sua dimanda, essendo persona dotta e savia; percioché non sapevamo come poteva star insieme che egli amasse quel Prencipe, dal quale volesse essere essentato di pregar Iddio per la sua salute, [o qual sorte di oratione poteva egli haver in casa privata, che li dovesse impedire le solennità ordinarie della chiesa] , con la qual risposta partì da noi, senza più chiedere essentioni». Questo passaggio della relazione, assieme alla parte riguardante le questioni religiose, è stato riportato in appendice al lavoro di: Zacharias N. Tsirpanlis, «Το κληροδότημα του καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τους φιλενωτικούς της βενετοκρατούμενης Κρήτης (1439-17ος αι.)» (Aristotelion Panepistimion Thessalonikìs - Epistemonikì Epetirìs Filosofikìs Scholis, 1967).

del regime veneziano. Al di là dei toni sprezzanti usati nei confronti degli «scismatici», è interessante apprezzare come il Sindico Inquisitore mobilitasse la propria franchezza politica per richiamare l'attenzione del Collegio sulla natura delle responsabilità degli officiali veneziani d'oltremare: i quali, se si pretendevano autonomi nel proprio agire, avrebbero dovuto dimostrare una maggior cognizione di causa nell'espressione dei propri gesti esteriori, pur nei limiti di sovranità che i vincoli di mandato imponevano loro.

2.3 Tra consenso e rivalità: l'inquisizione degli officiali

Rispetto a quelle dei colleghi coevi, la *Relazione* di Piero Basadonna costituisce senza dubbio un'importante esempio di lucidità politica e amministrativa. Non tanto per la postura politico-intellettuale dello scrivente, quanto piuttosto per la sua caratura istituzionale, per la consapevolezza che egli esprimeva sia riguardo i problemi della Repubblica nel Mediterraneo Orientale, sia soprattutto sulla valenza dell'istituto del sindicato rispetto a tali problemi. Colpisce come Basadonna non esitasse a mettere in discussione il senso dell'istituzione che in quel momento stava rappresentando:

> È impossibile che i Sindici habbino cura, essendo presenti per poco tempo e non potendo veder altra ragione in questa materia che quelle che sono descritte, per mandare sopra i libri, possono loro essaminare e cercare secondo lo stile del sindicato delle operationi di questi ministri; ma con poco frutto di giustitia ha lume di verità, sì perché le tristezze [= *le cattive azioni*] si fanno in secreto fra pochi a più intrinsechi, che sempre iscusano difendono e lodano le operationi loro, sì perché quelli che si dogliono e lamentano sono tutti interessati e poco atti a far legitimo testimonio a tali accidenti[287].

La sua relazione costituisce peraltro (almeno per quanto si è potuto riscontrare in questa sede) il documento più esteso riguardante la visita che egli condusse in compagnia di Francesco Emo, la quale peraltro si limitò, per difficoltà logistiche, ai soli territori delle Isole Ionie e della Creta centro-orientale, trascurando completamente le isole di Tinos e Cerigo[288] . Tale scritto venne probabilmente strutturato sulla base di un nucleo di appunti

[287] Ivi.

[288] «Ma prima ch'io venga al mio proposto ragionamento, sono astretto per mia legitima escusatione render conto a vostra sublimità per qual cagione non siamo stati a Tine e a Cerigo, e ci fermamo poco tempo a Retimo e alla Canea, in che qual maggior parte potrei addurre che la sua infallibile prudenza, con la quale provedendo i vari accidenti del viaggio in Oriente così longo, incerto e sottoposto all'arbitrio della fortuna, delli venti, del mare e di passaggi e pericoli evidentissimi dei corsari, ordinò che l'andare a queste due isole fosse rimesso alla nostra volontà e parere, essendo poco prima statovi il magnifico messer Nicolò Barbarigo con autorità di sindicato [= *cioè nel 1561, cfr.* infra], il quale vi haveva fatte molte e honorate operationi in ogni luogo dove ha piacciuto a vostra sublimità darli occasione di esercitare il suo molto valore; con tutto questo noi eravamo risoluti andarvi, e già uno di noi s'era messo in pronto per passare a Tine quando arrivorno in Candia avisi

che i Sindici annotarono riguardo a ciascun luogo visitato, e che a livello archivistico è stato rilegato assieme ad alcune carte sciolte dei loro predecessori e successori (tra cui il sopracitato processo sugli arcondopuli), quasi a costituire un insieme di riferimenti legali su cui basarsi per il riordino e la disciplina dei reggimenti dello Stato da Mar nel secondo Cinquecento[289].

Tale riordino non rispondeva solo all'esigenza, particolarmente forte in quegli anni, di «razionalizzazione» degli apparati e delle strutture di governo[290] ma, almeno nel caso dei Sindici Inquisitori, mirava ad individuare nuove modalità tecniche con cui riproporre, *mutatis mutandis*, la retorica medievale dello scambio tra *fidelitas* e *tutela*. Di questo scambio i Sindici Inquisitori in Levante erano custodi e garanti: loro che, come aveva giustamente osservato dal Basadonna, ben poco potevano fare per cambiare i «disordini» che rilevavano in ogni dove, continuavano ad essere inviati oltremare per cercare di ottenere e mantenere quel consenso indispensabile alla sopravvivenza della presenza veneziana nel Mediterraneo orientale[291].

In questa prospettiva si era deciso, all'inizio degli anni '70 del Cinquecento, di inviare un nuovo duetto di Sindici Inquisitori in Levante per continuare a rispettare la cadenza

---

certi che per gli preparamenti del Signor Turco all'impresa di Malta [= *l'assedio di Malta, avvenuto nel 1565*] si ritrovavano in tutte le parti dell'Arcipellago una gran quantità di galeotte e fuste, in modo che ne anco a propri sudditi di quel Signore potevano passar da isola a isola salvi dalle lor mani. A Retimo e alla Canea stemmo poco tempo, percioché, havendo consumato quasi nove mesi del nostro sindicato parte nel viaggio di Venetia in Candia, e parte nelle visitationi de i territori di Scithia, Gerapetra e Candia, non restavano mesi sette per queste altre tre isole», cfr. *Relazione Basadonna 1566*. In effetti la commissione data ad Emo e Basadonna alla partenza da Venezia aveva insolitamente concesso loro una larga autonomia nel decidere l'ordine delle tappe da visitare e i tempi da dedicarvi, cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 36, 159v-162r, 12 agosto 1564.

[289] ASV, *Materie Miste e Notabili*, b. 33, *Breve sommario delle cose di Levante de ser Francesco Emo e Piero Basadonna stati Sindici 1566*, e altre carte e fascicoli sciolti: da notare che molti di essi sono stralci di processi fatti agli officiali dopo la guerra di Cipro. La serie miscellanea in cui questo pezzo è inserito è un resto della sezione archivistica nota come *Secreta*, ove venivano riposti i documenti necessari a preparare i dossier su cui discutere in Senato; sulla Secreta e le logiche sottese al suo utilizzo, cfr. De Vivo, «Ordering the archive». Sui documenti sopracitati cfr. anche: Vladimir Lamansky, *Secrets d'état de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à éclaircir les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XVe et au XVIe siècle*, 2 vol. (New York: B. Franklin, 1968), sezione III, 619 ss.

[290] Zannini, *Il sistema*.

[291] «Hora dirò della sigurtà di quelle provincie per le cose nelle quali versa nell'officio del sindicato ma sì come non è alcuna forza o legge che più conservi nei popoli la quiete, l'obedienza e la fede di ciò che faccia che l'amor volontario che loro nasce da loro vivi e interni cuori d'ogni tempo di pace e di guerra verso il Principe, così stimo esser più necessario questo legame d'ogni altro che possa tessere la prudenza di vostra sublimità per unire al suo grembo eternamente le provincie del Oriente [...] per la lontananza di quei regni da questa città e per la vicinanza di così potente signore come è Solimano imperatore de turchi. Le qual cose fanno molte difficili l'adoperar forza e autorità publica nell'accidenti e resolutione dei popoli. Questo amore è una ferma colonna, che sostenta la pace con forte scudo, che difende il Principe della forza de suoi nemici, e una invicibil destra che quello assale e offende in ogni occasione ma due cose principalmente, sapientissimi padri, in questo loro fecilissimo [*sic*] governo a racquistar tale amore, hanno sempre giovato: la religione e la giustitia [...]», cfr. *Relazione Basadonna 1566*.

quinquennale appena ripristinata dalle due visite sopracitate[292]. La perdita di Cipro e le incursioni ottomane nelle altre isole avevano nondimeno fatto precipitare gli eventi; quando si riuscì finalmente a deliberare una nuova missione nelle isole greche, immediatamente dopo l'uscita di Venezia dalla Lega stretta con Asburgo e Papato in funzione anti-ottomana, ci fu nondimeno un improvviso ripensamento, in virtù del quale i neoeletti Sindici in Levante Andrea Boldù e Agostino Trevisan dovettero cedere le proprie funzioni parte ai futuri Sindici in Dalmazia e parte al già Provveditore Generale di Creta Giacomo Foscarini, che venne investito dell'inquisitorato generale e del sindacato mentre ancora si trovava nell'isola[293].

È assai probabile che con tale operazione si intendesse prima di tutto risparmiare il denaro richiesto dall'invio oltremare di Boldù e Trevisan; tuttavia la natura dei poteri straordinari concessi al Foscarini, il carattere dettagliato e innovativo del suo *Libro d'Ordini* e lo zelo con cui egli percorse a cavallo l'isola di Creta da un capo all'altro per visitare i casali più sperduti, oltre che le fortezze (compito già proprio dei provveditori generali), fanno pensare a una volontà politica di preservazione della tradizione sindacale piuttosto che di una sostituzione di questa con qualcos'altro[294].

Lo dimostra il fatto che, neanche cinque anni dopo la fine del mandato di Foscarini e il contestuale rientro a Venezia dei Sindici Andrea Giustinian e Ottaviano Valier, passati per la Dalmazia e le Ionie, si provvide subito a ripristinare il sindicato in Levante così come era sempre stato pensato, ovverosia come dedicato ai territori da mar da Corfù in giù. La decisione muoveva dal fatto che erano appena state deliberate e organizzate altre missioni sindacali in Dalmazia e in Terraferma e che quindi mancava solo quella in Levante, in ossequio a una consuetudine che, almeno al partire dalla riforma del sindicato in Terraferma del

[292] ASV, *Senato Mar*, reg. 39, 269r-270r, 4 gennaio 1571 (1570 m.v.).
[293] ASV, *Senato Mar*, reg. 42, 17r-21v, 31 marzo 1574 e 128v-133v, 12 maggio 1575. Per la precisione, quasi un anno prima si era deliberato con un'unica *pars eligendi* l'invio di due Sindici in Dalmazia e altri due in Levante, cfr. Ivi, reg. 41, 172r-173r, 18 luglio 1573. Nella primavera del 1574, la lunga commissione destinata ai Sindici in Levante, la quale affidava loro un mandato biennale da dedicare in gran parte alla visita di Candia, venne però annullata e consegnata a un Inquisitore Generale istituito in quello stesso giorno con poteri suppletivi, il cui incarico si volle affidare al corrente provveditore generale di Candia cavalier Giacomo Foscarini, cfr. ASV, *Senato Secreti*, reg. 79, c. 112-113, 31 marzo 1574. Su Foscarini cfr. *DBI*, 49 (1997), *ad vocem*.
[294] A maggior ragione data l'attitudine "riformatrice" e conciliante adottata da Venezia nei confronti di Creta a partire proprio dall'inquisitorato speciale del Foscarini, cfr. Kostas G. Tsiknakis, «Οι Ordini του Giacomo Foscarini, γενικού προνοητής και ανακριτή της Κρήτης (1574-1577). Ερευνητικά και εκδοτικά προβλήματα», in *Σεμινάριο εργασίας. Μεθοδολογία έκδοσης, κατάστασης και προοπτικές της έρευνας των μεταβιζαντινών αρχείων*, vol. 1: Προβλήματα έκδοσης πηγών (Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000), 2 vol. (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2001); Kostas E. Lambrinos, «Η εποχή των μεταρρυθμίσεων: πολιτική ιδεολογία και κοινωνική αλλαγή στην Κρήτη των βενετών (16ος-17ος αι.)», *Θησαυρίσματα* 41–42 (2012 2011): 387–96.

1565, vedeva l'invio più o meno contemporaneo delle visite di tre differenti coppie di Sindici in queste tre macroregioni della Repubblica di Venezia; la spinta decisiva al sindacato d'oltremare venne però, ancora una volta, dalle ambasciate delle comunità isolane[295].

Dal tenore della *pars eligendi*, e da quello della commissione che esplicitamente la riprese e che venne assegnata pochi mesi dopo a Giovanni Gritti e Giulio Garzoni, capiamo che i nunzi che avevano sollecitato l'organizzazione di questo ennesimo sindacato d'oltremare provenivano da Corfù, alla cui visita non a caso si assegnò la priorità, nonché un terzo del tempo totale dell'itinerario previsto (vale a dire sei mesi su diciotto) [296].

Qui i nuovi «Sindici, Inquisitori e Avogadori in Levante» avrebbero dovuto ascoltar querele e gravami che si trascinavano da tempo, persino dall'epoca degli ultimi Sindici passati per di là, e sindacare gli officiali e i loro ministri «sì nobili, come cittadini e altri d'ogni qualità»; avrebbero dovuto riesaminare gli obblighi connessi e a feudi e baronie, nonché provvedere, come a Candia e altrove, alla riscossione dei crediti della camera fiscale in contanti e non in «bolletta»: vale a dire senza accettare mezzi di pagamento diversi dalla moneta, le cui possibili contraffazioni essi avrebbero dovuto rilevare, annotando la fattura metallica delle valute[297].

Per evitare altresì di essere ostacolati nei controlli di camere e cancellerie, i Sindici Inquisitori non avrebbero dovuto più attardarsi ad aspettare la consegna di libri mastri e processi interi, ma effettuale i controlli su *giornali* e *mensuali*[298]. Sempre riguardo alle camere fiscali, una cura particolare era da riservare a quelle di Zante e Cefalonia, cosa che ci lascia supporre una sollecitazione pure da parte degli oratori di queste due comunità: in effetti questi due offici vennero poi regolati dai Sindici Gritti e Garzoni drasticamente, con due serie di ordini che stabilivano non solo le modalità tecniche nella tenuta di scritture e libri contabili, ma anche le modalità di elezione dei vari ministri a ciò deputati; materia, questa, che vedremo essere fondamentale nelle strategie di affermazione delle principali famiglie isolane[299].

---

[295] «tanto più essendo stati di ciò ricercati ultimamente da publici nontii di alcuna delle comunità delle sopradette isole [del Levante], dalle quali li popoli aggravati non hanno modo per la distantia d'i luoghi e povertà loro di ricorrer alla giustizia», cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 45, 21r-v, 10 giugno 1581.

[296] Ivi, 45r-50v, 7 settembre 1581. Sia *pars eligendi* che *commissio* sono state opportunamente edite, assieme ad alcune delibere che le integravano, nell'introduzione all'edizione del rapporto finale di Giulio Garzoni, cfr. Garzoni, «Relazione di Giulio Garzoni», 1--19.

[297] ASV, *Senato Mar*, reg. 45, 45r-50v, 7 settembre 1581.

[298] *Ibidem*.

[299] Per le regolazioni delle due camere cfr. BMC, *mss. Provenienze Diverse (ex Sagredo)*, 396 e III: *Politica familiare tomo Secondo libro 3°*, fasc. 31, cc. 882-887, 14 dicembre 1583, copia delle terminazioni sulla camera di Cefalonia; ASV, *Senato Mar*, fz. 115, 12 marzo 1592, allegati: *Capitoli fatti dalli clarissimi Sindici Gritti et Garzoni in materia del quadernier et cancellier di Camera Phiscal*; in questo fascicolo si vede come, proprio in base a tali capitoli, dunque,

Per ovviare inoltre «alli disordini introdotti a maleficio della Signoria nostra» dai Sindici precedenti, i quali avevano concesso «provvisioni de danari e di altra qualità» a diversi «particolari» (cioè: privati), si commetteva a Gritti e Garzoni quanto già raccomandato ai rettori della Dalmazia, ovverosia di cassare tutti quei provvedimenti sindacali che non avessero ricevuto conferma dal Senato o da altre assemblee veneziane[300]. I Sindici dovevano altresì giudicare le liti civili rimaste pendenti e cominciate dai loro predecessori per un valore massimo di duecento ducati, mentre la loro giurisdizione sulle cause civili rimaneva quella abituale, cioè sino a cento ducati; soglia oltre la quale, come di consueto, i processi dovevano essere intromessi a Venezia, così come si faceva per quelli penali[301].

Un altro potere degno di nota che si conferì ai Gritti e Garzoni fu la possibilità di usare la tortura per poter dare uno sbocco effettivo alle indagini sulle «male operationi» di «capitani contra fures, castellani dell'isola, capitani de contadini o di casaliotti, che hanno carico di farli venir alle fabbriche e alla galea»: questa facoltà, che si intuisce essere riferita soprattutto all'isola di Creta, non preludeva tuttavia alla possibilità di condurre processi criminali privi di garanzie, bensì, al contrario, era finalizzata a velocizzare le indagini per poter rinviare ai tribunali veneziani i casi più degni di nota secondo la procedura *standard* (l'intromissione). In altre parole, la tortura non era parte o premessa di un processo con rito inquisitorio segreto (com'era quello del Consiglio dei Dieci e dei collegi da questo dipendenti), e nemmeno uno strumento punitivo, ma piuttosto un dispositivo d'emergenza da usare con cautela e solo in quesi casi in cui c'era la possibilità che gli imputati eludessero le procedure processuali ordinarie. Coerentemente con tale mentalità, fondata sull'idea che le procedure sommarie permettessero di dispensare maggior giustizia (rappresentando quindi una garanzia per i più deboli), la tortura poteva essere usata previo accordo di entrambi i Sindici e, non a caso, contro persone particolarmente insidiose, come appunto quelle cariche locali che solevano abusare del proprio potere di *angariare* i contadini per commettere estorsioni nei loro confronti. Pure questo potere dei Sindici era nondimeno limitato dal fatto che essi, una volta individuati i potenziali colpevoli, avrebbero dovuto inviare i vari fascicoli o a Venezia o ai consiglieri patrizi dei reggimenti, ricordandosi di

giusto una decina d'anni dopo i Sindici Inquisitori in Levante Bernardo Marcello e Alvise Grimani confermarono l'elezione a *cancellier e quadernier* della camera fiscale di Zante di Giovanni Gavrilopulo, futuro protagonista delle inquisizioni generali del Seicento, per le quali cfr. capitolo 3.

[300] ASV, *Senato Mar*, reg. 45, 45r-50v, 7 settembre 1581.

[301] Tra queste cause figura un importante processo civile sull'eredità di un *sopracomito* veneto-candiota, Piero Bon, nel cui processo Gritti e Garzoni erano stati chiamati in causa non tanto in virtù della loro giurisdizione media ma piuttosto per via del loro potere d'imposizione sulle cancellerie (in particolare sulla cancelleria ducale di Candia), che dovevano rilasciare gli atti a sostegno delle tesi di alcune delle parti coinvolte, cfr. ASV, *Avogaria di Comun, Miscellanea Civile*, b. 3848 (C 101), fasc. 4.

«dare le diffese alli processati» ossia di permettere loro la possibilità di presentare le proprie allegazioni nella fase finale dell'istruttoria[302].

I poteri che abbiamo appena elencato costituivano delle innovazioni, le quali andavano a integrarsi qua e là agli altri compiti tradizionalmente dati ai Sindici Inquisitori, anche qui presenti in virtù dell'avvenuta stabilizzazione dello schema della loro *commissio* nelle decadi precedenti. Rispetto ai Sindici Inquisitori pre-foscariniani, tali innovazioni aumentavano in modo significativo (e purtuttavia non traumatico) le facoltà di *enforcement* dei nuovi visitatori, così come dei loro successori[303]; esse quindi miravano senz'altro a rendere più efficace il sindicato d'oltremare, pur continuandone a tenerne sotto stretto controllo le prerogative.

Nonostante la sua forte attenzione per le Isole Ionie, il mandato consegnato ai Sindici Gritti e Garzoni non poteva infatti non incorporare quella che era stata l'esperienza dell'inquisitore generale Giacomo Foscarini nel Regno di Candia. La consegna forse più significativa, in questo senso, è quella che alludeva alle *mercanzie* di rettori e ministri riguardo ai beni di prima necessità; tema consueto nelle commissioni sindacali sin dal Medioevo, ma che nel contesto dei primi anni '80 del Cinquecento suonava quanto mai attuale:

> Farete inquisitione se alcuno delli rettori, provveditori e altri rappresentanti nostri o alcun altro per lor nome habbi fatta mercanzia di qual si voglia sorte di cosa, e specialmente di formenti, di vini e d'ogli contra le leggi e ordini nostri, così giudicando noi che convenga al beneficio e honor delle cose nostre per quei prudenti rispetti che vi possono esser benissimo noti; e ritrovando che alcuno habbi contrafatto, mandarete contra di lui ad esecuzione le leggi e ordini sopradetti, secondo l'autorità del magistrato vostro, facendo esequir inviolabilmente la parte presa in questa materia nel Consiglio nostro di X a 3 di settembre 1574, della quale vi habbiamo fatto dar copia.[304]

[302] «E perché intendemo che sono state fatte molte male operationi per li capitani contra fures, castellani dell'isola, capitani de contadini o di casaliotti, che hanno carico di farli venir alle fabbriche e alla galea, però [= *perciò*] volemo e così vi commettemo che debbiate con ogni accurata diligenzia informarvi e inquisire etiam con tortura tutti doi d'accordo quanto che fosse stato malamente operato in questa materia potendo voi unitamente privar quei delli ministri pubblici che meritassero castigo delli offici che havessero, e unitamente e separatamente intrometter le loro persone, se così porterà la qualità delli delitti ed beneficio dell'appellatione, venendo poi [da] voi, con li casi che meritassero maggior pena, forniti li processi con li rei o ritenuti o citati alli consiglieri perché col mezzo di essi sia amministrata quella giustitia che sarà conveniente», cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 45, 45r-50v, 7 settembre 1581.

[303] Si confronti la commissione Gritti-Garzoni con quella data ad Alvise Grimani e Bernardo Marcello nel 1590, nonché con la *pars eligendi* dell'anno precedente. Cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 50, 95r-v, 16 novembre 1589, e reg. 51, 39r-45v, 5 maggio 1590.

[304] ASV, *Senato Mar*, reg. 45, 45r-50v, 7 settembre 1581.

Se c'era stata un'evoluzione dei poteri dei Sindici Inquisitori ciò si doveva al fatto che c'era pure stata un'evoluzione nei mezzi e soprattutto nel volume delle frodi commesse da rettori e pubblici officiali, considerate ora anche alla luce degli effetti collaterali della «passata guerra turchescha» e del contrabbando di beni voluttuari come il vino e l'uva passa; quest'ultimo disincentivava la coltivazione del grano, costringendo gli amministratori delle isole a importare le risorse annonarie «d'altri paesi», vale a dire principalmente dall'impero ottomano, e inducendo in taluni casi quegli stessi amministratori a fare di tali risorse oggetto di speculazione privata, mediante l'appropriazione indebita di quote riservate ai fondaci[305].

Benché questi problemi fossero di carattere generale, essi assumevano una valenza maggiore nel Regno di Candia, a causa della vastità del territorio dell'isola, della sua posizione geografica, della complessità delle sue strutture comunitarie e delle sempre maggiori difficoltà che i veneziani avevano nel tenere sotto controllo gli interessi dei vari gruppi sociali.

Non stupisce pertanto ritrovare traccia di tali questioni nei *costituti* (cioè negli interrogatori) effettuati dai Sindici, sulla scorta appunto della loro commissione, durante la fase di *inquisizione speciale*, che essi portarono avanti nella capitale del Regno dopo il consueto pubblico proclama e la raccolta delle denunce; quel poco che ci resta di tali documenti è sufficiente e prezioso, in quanto ci consente di capire come fosse stata indagata, ovvero sulla base di quali domande, l'amministrazione dei rettori di Candia, vale a dire il Duca, il Capitano Generale, i loro consiglieri e camerlenghi, nonché gli officiali di stanza nella cancelleria ducale e nella locale camera fiscale[306].

Tra gli interrogatori elencati nel sommario del *Liber Inquisitionis* di Gritti e Garzoni, ci è pervenuto in forma integrale quello di *ser* Zuane Querini *fo del clarissimo ser* Nicolò[307]. Costui affermò, tra una domanda e l'altra, di essere stato avogadore di Comun a Candia negli anni

[305] La premessa al passo sulle mercanzie dei rettori era appunto questa: «Voi dovete sapere per vostra prudentia di quanta importantia sia alla conservatione delle isole nostre di Corfù, Zante, Ceffalonia e Candia la materia dei formenti per il vivere di quelli fidelissimi nostri, i quali come intendemo non ne cavano per l'ordinario per la mità dell'anno, e questo perché vogliono più presto vini e uve passe, per il molto utile che da esse ne trazeno, de formenti e altre biave, che sono più necessarie che altro al viver loro; cosa invero che ci convien portar molto travaglio»; si commetteva quindi ai Sindici di applicare le ultime istruzioni date in merito dal Senato ai rettori di Creta (il 28 ottobre 1580), nonché le leggi emanate dal Consiglio dei Dieci con la Zonta il 26 settembre 1563 e il 28 giugno 1565, «circa li formenti che spettano alla Signoria nostra, li quali sono dispensati per molto minor pretio di quello che per l'ordinario si vendeno, ma ancora di quei che per via di terminatione sono concessi a diversi particolari, procurando che la Signoria nostra sia reintegrata di quanto che per detto conto gli è stato tolto così malamente», cfr. Ivi.

[306] ASV, *Avogaria di Comun*, *Miscellanea Penale*, bb. 4656 (P496), cc. nn. 2 marzo 1582.

[307] Cfr. Ivi. Oltre a quelli candioti, vi sono pure gli interrogatori svolti nel corso dell'inquisizione del reggimento di Sitia.

precedenti; dalle sue dichiarazioni apprendiamo inoltre che in quel momento egli si era ritirato in campagna, dove aveva da poco iniziato a convertire in colture vitivinicole alcuni terreni che gli erano stati concessi grazie a un'asta pubblica bandita dal reggimento candiota, probabilmente al di fuori di quanto permesso dalla legislazione in vigore, che si rifaceva nella sostanza agli *Ordini* di Giacomo Foscarini:

Interrogato se hanno concesso che contra la forma delle leggi e ordeni sia [incantato] alcun terreno a acq[uisitio]ne e a chi è stato concesso, *respondit*: "so che hanno concesso a molti ma non so se sono contra l'ordene dell'eccellentissimo General [= *Giacomo Foscarini*] opur conforme a quello", *dicens*: "quell'ordine è [tanto] stretto che chi volesse essequirlo fino a c'[tutti] sarebbono esclusi".

Ei dicto: "vostra signoria dichi a chi è stato concesso da questi signori de piantar vigne", *respondit*: "io so de mi in particular, perché ho havutto licentia dal clarissimo signor Nadal Donà in questa forma, che havendo io dei casali lontani de qui cinquanta miglia in circa nelli quali, non essendo pur una vigna, mi conveniva far portare il vino per uso mio dalla città con grandissimo mio incomodo con obligatione de esser obligato de spiantare la mittà di quanto havesse piantato lì in altri luochi miei, che son vicini alla città, [e] nel casal Arcanes lontano solo sette mia da questa città, e ove ho piantato si chiama [Siortes], e su[e] pertinentie, e l'altro Gligoria; il primo è vicino a [...] ai confini di Gerapetra, l'altro vicino a [distretti] di Rettimo.

Interrogato: "quanta quantità alla [= *ha lei*] piantato?", *respondit*: "io ho havuto licentia de piantar tresento opere, ma fin'hora non ho piantanto circha cinquanta opere perché non ho havuto tempo né comodità", e interrogato: "ha vostra signoria dispientato de qua qualche quantità?", *respondit*: "Signor no, perché ho piantata solamente [in] un anno, e non può render utile, se non de alquanti anni, e poi son stato ad aspettare che ordine darà sua serenità".

Ei dicto: "Intentione di sua serenità appar chiaramente [publicare] proclama per li quali è dechiarito quanto ci è stato commesso in questo proposito e quanto si deve estirpare", *respondit*: "havendo intentione la nobiltà e feudatari di Candia mandare ambassatori a piedi di Sua Serenità per suplicarla contra[dicersi] tra negotii tra quali è da esser sopra l'ordine fatto [...] dall'eccellentissimo General Foscarini in tal matteria, secondo li capitoli e comessioni che si darano a detti ambasciatori, e per questo non ho spiantato, come hanno fatto molti altri".

Ei detto: "nominate quelli altri che hanno havuto li [contrati] di piantare", *respondit*: "per il libro o memoria delle licentie perché sono in cancellaria vostra signoria illustrissima potrà haverne a pieno informatione"[308].

L'affare delle vigne illegali era solo uno dei tanti argomenti sollevati dagli Inquisitori nel corso del costituto; per la precisione, era uno dei pochissimi riguardo a cui Giovanni Querini aveva fornito qualche ragguaglio, pur in chiave difensiva, sulla situazione del di-

[308] *Ibidem*.

stretto di Candia e sulle modalità di elusione di ordini e leggi che alla feudalità locale parevano troppo restrittivi; forse senza volerlo, il Querini era arrivato addirittura a rivelare l'intenzione della nobiltà di Candia di inviare un'ambasciata a Venezia per protestare contro gli Ordini Foscarini.

Querini inoltre non temeva di dare risposte reticenti o omertose, rifiutandosi di nominare chi, tra gli altri suoi comprimari, aveva ottenuto «licentia di piantare» le vigne. Non che questo ostacolasse di per sé il lavoro dei Sindici, ma di certo non lo facilitava: l'invito fatto loro dal Querini a controllare da se stessi i registri della cancelleria e (su altre questioni) della camera fiscale, forse non era del tutto privo di malizia, dato che, come già sussunto dalla commissione, non era raro che i Sindici arrivassero ad avere accesso a tali libri in ritardo e in modo approssimativo, complice il pessimo stato in cui, a dire delle stesse relazioni sindacali, essi erano spesso tenuti.

L'atteggiamento del Querini era ancora più elusivo, per non dire negazionista, riguardo alle tante altre materie su cui i Sindici lo avevano interpellato; è a dir poco significativo come, dinnanzi a un interrogatorio di almeno una trentina di domande, egli non temesse di rispondere a quasi tutte con un semplice: «non so». Eppure i temi affrontati non erano da poco, concernendo essi imputazioni e responsabilità quali: la sussistenza di interessi o comportamenti illeciti degli officiali del reggimento nella riscossione di dazi e imposte dirette, nella compravendita di frumenti vini e oli, nell'emissione delle sentenze penali, negli appelli di quelle civili; il favoreggiamento, diretto o indiretto, del contrabbando; gli eventuali ricatti ed estorsioni fatti ai debitori del fisco («debitori pubblici»), le appropriazioni indebite ai danni del pubblico erario; il favoreggiamento delle vessazioni fatte sugli abitanti del contado da «capitani contra fures, castellani, capi de contadini o casaliotti»; le estorsioni e le concussioni su beni di vario genere; il ricevimento illecito di donativi in denaro o in natura; la compravendita di atti notarili, sentenze, cariche burocratiche e relativi salari; i traffici illeciti svolti intaccando il capitale del reggimento; le frodi condotte a danno di fondaci e magazzini pubblici[309].

Di tutte queste cose si chiedeva al Querini puntuale riscontro e la risposta era sistematicamente negativa, a meno che non si trattasse di accusare persone in qualche modo a lui distanti, ovvero esterne alla sua abituale rete di relazioni, come appunto gli ammiragli del

[309] *Ibidem*.

porto[310]. In alcuni casi egli si spingeva addirittura a giustificare il comportamento degli officiali in certi frangenti, comunicando in tal modo il proprio disappunto per l'attitudine degli Inquisitori a voler porre sotto esame, in qualche modo stigmatizzandole a prescindere, alcune pratiche di governo che dovevano sembrargli inevitabili nel contesto in cui si trovava a vivere[311].

È possibile che l'atteggiamento dei Sindici gli fosse sembrato ancor più inutilmente vessatorio allorché essi, dopo le domande sull'amministrazione corrente, lo *costituirono* sulle amministrazioni passate, risalendo addirittura di vent'anni, cioè ai tempi del passaggio a Candia dei Sindici Inquisitori Francesco Emo e Piero Basadonna. Ma è altrettanto possibile che Gritti e Garzoni, nel far ciò, intendessero profittare della pregressa esperienza del Querini quale avogadore di Comun di Candia per ricostruire l'andamento del governo dell'isola nel corso del tempo.

Ciò, d'altronde, rispondeva a una logica frequente nelle visite sindacali, quella cioè di creare un legame di continuità con quanto fatto dagli immediati predecessori, e ciò nonostante la traccia indelebile lasciata dall'inquisitorato straordinario di Giacomo Foscarini, la quale pure i Sindici stessi avevano riconosciuto e raccolto a più riprese[312]. Tale operazione di storicizzazione delle attività sindacali, di natura diacronica, stava del resto venendo condotta in parallelo a quella, più sincronica, consistente nella mappatura giuridico-fiscale delle isole levantine: la quale stava venendo effettuata dai notai al servizio dei Sindici, e che era funzionale ad agevolare il loro operato, così come quello degli altri rappresentanti del governo veneto nell'oltremare.

---

[310] «*Ei dicto*: se li rettori overo Signori alla Sanità di questa città toglino danaro alcuno dalle nave o altri navili o che vengono in questo porto per haver praticha, *respondit*: "non so cosa alcuna di ciò, ma li clarissimi rettori non si impediscono nelle cose di Sanità, ma vi sono li Signori a ciò deputati, li quali non ho mai inteso che habbino fatto alcuna cosa indegna né participato in alcun utile, ma ho inteso che l'armiraglio del porto ha certa regalia, ma non per conto della Sanità perché elli non l'impa[...]a de Sanità ma perché è sua regalia ordinaria, la quale non so di che qualità né quantità sia"», *Ibidem*.

[311] «Interrogato se sa se [le] hanno tolto danari o presenti ad alcuno, da chi e quanto, e che sorte de presenti, *respondit*: "qualche presente de frutti e [...] ne hanno tolto qualche volta per [debiti] o per altri, ma de altro io non so". Interrogato: "chi de essi rettori ha tolto?" *respondit*: "non so dirvi in verità ma quando vi è qualche bel frutto, si manda a presentar alli rettori"», *Ibidem*.

[312] Questo schema mentale tra l'altro escludeva pure, dal novero dei sindicati in Levante, i sindicati minori, vale a dire quelli specifici volti a Tinos e, talora a Cerigo, che pure ebbero un loro peso nell'evoluzione di questo istituto giuridico. Del resto, essi continuavano in quell'epoca a venire tenuti separati; poco prima di emettere la *pars eligendi* che preluse al sindicato Gritti-Garzoni, il Senato aveva deliberato l'invio a Tinos del sindico Giovanni Marco Molin, cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 45, 9v-10r, 22 aprile 1581. Ciò in controtendenza con una tradizione che voleva che quest'isola fosse visitata dal Capitano di Candia oppure da un Sindico Inquisitore scelto dal Collegio di Candia: quest'ultimo caso si era verificato col predecessore del Molin, Nicolò Barbarigo, per il quale il sindicato tineota fu un trampolino di lancio, visto che una quindicina di anni dopo lo ritroviamo bailo (cioè ambasciatore veneziano) a Costantinopoli nel 1577, cfr. Gaetano Cozzi, «Un documento sulla crisi della "Sacra Lega": le confidenze del padre Francisco Toledo all'avogadore di Comun Nicolò Barbarigo (ottobre 1572)», *Archivio veneto*, quinta serie, 102 (1960): 76–96.

2.4 Giurisdizione itinerante e comunità connesse

A dispetto del tono "filo-ionico" delle proprie commissioni di partenza, Giovanni Gritti e Giulio Garzoni trascorsero a Creta un periodo di tempo considerevole, nel corso del quale si servirono ampiamente dei notai della propria *familia* per inquisire i reggimenti e ispezionare offici ed edifici pubblici. Talora i Sindici non esitarono a ricorrere pure al notariato locale, strategico nello svolgere quei compiti che richiedevano una conoscenza approfondita del territorio e dei suoi abitanti: ben nota alla storiografia greca è l'assidua collaborazione che Gritti e Garzoni instaurarono col notaio di Candia Pietro Castrofilaca, il quale redasse un censimento generale della popolazione di Creta, Cerigo e delle Isole Ionie, corredandolo con una *Descrittione* dettagliata dei bilanci delle relative camere fiscali; il grande inventario manoscritto che ne uscì costituisce, ora come allora, un documento fondamentale per lo studio della geografia storica ed economica di questi territori[313].

Come abbiamo appena visto, questa grande opera di classificazione e inquadramento delle strutture economiche e sociali dei territori levantini era parte di una più estesa operazione di storicizzazione e rielaborazione consapevole delle informazioni concernenti le attività di controllo sindacale, così come delle ordinarie attività di governo, e in tal senso si sposava con i contenuti del grande *Liber Inquisitionis* che i Sindici Gritti e Garzoni fecero compilare nel corso delle proprie inchieste nel Regno, inserendovi soprattutto gli interrogatori fatti alle persone coinvolte nelle varie cause da essi aperte.

Il *Liber* è giunto a noi incompleto e pur tuttavia assai voluminoso: le due enormi filze che attualmente lo costituiscono raccolgono una certa mole di processi medi d'appello, istruiti nel perlopiù nel solo distretto di Rettimo e riguardanti numerosi casi di usura o frodi sui prodotti agricoli coinvolgenti la feudalità locale, vale a dire casi giudiziari su cui l'inquisizione sindacale al massimo poteva servire a trovare delle soluzioni di compromesso o ad applicare delle pene simboliche, come il pagamento di sanzioni o il finanziamento di alcune opere utili alla comunità locale[314]. Trapelano inoltre alcuni casi dalla provincia di

[313] Di tale documento sinora sono state rilevati tre testimoni, tra i quali il più affidabile appare essere quello presente in BNM, mss. It. VII, 1190 (8880); cfr. Chryssa A. Maltezou, «Νέο άγνωστο χειρόγραφο της "Περιγραφής της Κρήτης" του Πέτρου Καστροφύλακα (1583) και το πρόβλημα της κριτικής εκδόσεως της», in *Πεπραγμένα του Γ΄ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου (Ρέθυμνον, 18-23 Σεπτεμβρίου 1971). Τόμος Β΄: Βυζαντινοί και μέσοι χρόνοι* (Athina, 1974), 176–83; Angeliki Panopoulou, a c. di, *Πέτρος Καστροφύλακας, Νοτάριος Χάνδακα, Πράξεις 1558-1559* (Iraklio-Athina: Vikelaia Dimothikì Vivliothiki - Instituto Istorikòn Erevnòn/Ethnikò Idryma Erevnòn, 2015).

[314] Torneremo meglio su questo aspetto nel capitolo 3. Per i casi accennati, cfr. ASV, *Avogaria di Comun, Miscellanea Penale*, b. 4657 (P 497). Tali controversie nondimeno hanno consentito agli studiosi di ricostruire le in-

Sitia, che però risultano espediti con un certo ritardo, mentre i Sindici si trovavano a Cefalonia[315].

Dall'indice del *Liber Inquisitionis* e da altri tipi di documenti in esso conservati (come ad esempio i proclami di inquisizione letti in ogni città per raccogliere le denunce) apprendiamo dunque l'ordine cronologico dell'itinerario della visita e quelli che dovevano esserne stati grossomodo i contenuti: sappiamo così che i Sindici Inquisitori, dopo forse una prima tappa di qualche mese a Corfù[316], giunsero a Candia nel febbraio del 1582, che vi rimasero almeno per tutto il mese di marzo e che tra aprile e giugno ne visitarono le campagne più vicine, volgendosi in seguito a est e a sud, con il controllo, nel mese di luglio, del reggimento di Sitia e della fortezza di Ierapetra; tornati poi nella capitale del Regno, probabilmente vi si trattennero fino a ottobre, e da lì si diressero, negli ultimi due mesi dell'anno, a Milopotamo e a Rettimo, vale a dire nella parte occidentale dell'isola. In quest'area trascorsero l'inverno e quasi tutta la primavera del 1583, dividendosi tra la visita di La Canea e della vicina regione montuosa di Sfachià; proprio dal porto di La Canea pare che partissero il 26 maggio 1583 alla volta di Cerigo (l'odierna isola di Kythira, a sud del Peloponneso), dove passarono tutto il mese di giugno, per poi recarsi infine nelle Isole Ionie, a cui dedicarono la propria attenzione per quasi un anno[317].

Dal luglio al dicembre 1583 Gritti e Garzoni stettero a Zante e a Cefalonia, dove si impegnarono soprattutto, come accennato poc'anzi, nella regolazione delle Camera fiscali: materia scottante, data la recente istituzione del dazio dell'uva passa (peraltro spesso eluso) e delle relative tensioni coi suoi principali destinatari, i mercanti inglesi e, indirettamente, la regina Elisabetta[318]. Nel gennaio 1584, invece, i Sindici presero la volta di Corfù: da qui Giulio Garzoni fece una deviazionne verso l'attiguo territorio di Parga, una piazzaforte sull'antistante costa albanese che dipendeva dalla giurisdizione dei due rettori corciresi (il *bailo* e il *provveditore e capitano*)[319]; a Corfù Gritti e Garzoni rimasero sinché, in primavera, le galee dei sopracomiti di passaggio li riportarono a Venezia.

---

terconnessioni tra città e campagna, con le relative reti di interessi e tensioni incrociate, cfr. Kostas E. Lambrinos, «Κοινωνία και διοίκηση στο Βενετοκρατούμενο Ρέθυμνο: το ανώτερο κοινωνικώ στρώμα των ευγενών (1571-1646)» (Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας, 1999), (Κωδικός 11998), http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11998#page/1/mode/2up.

[315] ASV, *Avogaria di Comun*, *Miscellanea Penale*, b. 4657 (P 497), fasc. 2: *Sindicato Gritti e Garzoni. 1583-1584. Cefalonia e Corfù. Criminalium*, cc. 824-844.

[316] Essendo la loro commissione del settembre 1581, è molto probabile che fossero partiti da Venezia in quell'autunno; di norma infatti non passava molto tempo tra commissione e partenza effettiva.

[317] ASV, *Avogaria di Comun*, *Miscellanea Penale*, b. 4656 (P496), sommario su base geografica. Sulla visita della Sfachià, effettuata dal solo Giulio Garzoni, cfr. *Introduzione*. L'itinerario di questi due Sindici non comprese la lontana Tinos per via della contemporanea spedizione del Sindico Inquisitore Giovanni Marco Molin.

[318] Maria Fusaro, *Uva passa. Una guerra commerciale tra Venezia e l'Inghilterra (1540-1640)* (Venezia: Il Cardo, 1996).

[319] ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 74, *Relazione di Giovanni Gritti*, 16 giugno 1584.

A quanto pare, dunque, il compito della visita semestrale di Corfù assegnato in commissione a questi due Sindici Inquisitori (nonché reclamato dalla Comunità della capitale isolana) era stato suddiviso in due tornate, molto probabilmente di tre mesi ciascuna: la prima espletata quale prima tappa del viaggio, tra 1581 e 1582, la seconda concretizzatasi appunto nel 1584.

A quest'ultima parte della missione si dedicò soprattutto Giovanni Gritti, con tutta probabilità il più esperto dei due Sindici[320]. Le difficoltà inerenti al controllo degli ufficiali in un distretto che non era solo isolano, ma di fatto inter-costiero, e soggetto alle influenze di sudditi, mercanti, pirati e razziatori dei territori circonvicini, sono ben esposte nella sua scarna ma essenziale relazione di fine mandato. In questa Gritti ci offriva un chiaro esempio di quali potessero essere le risorse e le strategie personali dei ministri che curavano gli *apprestamenti* della Dominante presso la "cerniera" dell'Adriatico; egli non mancava di citare il caso di Girolamo Strozzi, un *sopramassaro ai biscotti* (ossia al pane nautico, alimento base del rancio dei rematori delle galee) da lui processato in contumacia su segnalazione delle stesse autorità centrali:

> Alla partita nostra di Corfù, havendo noi avanti gl'ochi l'intacco fatto per il Strozzi sopramassaro di quella importanza che si scrisse alla serenità vostra, e per lettere sue ci fu commesso che si usasse ogni industria per havere li suoi beni, e anco la persona se fosse possibile, e però fu lassato ordine in scrittura alli clarissimi bailo e proveditore acciò che procurassero l'istesso da poi la nostra partita. Hora semo avisati per lettere di quel clarissimo proveditore Enrizzo haver la sua signoria clarissima e il clarissimo bailo, così stimolati dal Strozzi, concesso salvacondutto alla sua persona per quindici giorni, nel qual tempo capitato a Corfù ha palesato alcuni debitori delli forneri che facevano li biscotti, li quali ritenti per sue signorie clarissime hanno confessato qualche parte del debito suo, ma picciola summa a tanto debito; gli havemo scritto che debbino continuare la formatione del processo, e insieme con li rei mandare il tutto di qua, acciò con il mezzo dell'eccellentissimo Consiglio al Criminal [= *la Quarantia Criminale*], se gli possi dare il debito castigo; ma meglio sarebbe il procurare havere nelle mani Girolamo Strozzi principal ladro, la qual cosa non credemo dover essere difficile con il mezzo dell'emin [= *dignitario imperiale ottomano*] della Bastia, o ver con qual che ordine da Costantinopoli, acciò che il suo castigo s'habbi per esempio a gl'altri monitionieri[321].

[320] A lui è stata dedicata una voce biografica nel *DBI*, 59 (2002): tale ricostruzione forse però confonde il Giovanni Gritti Sindico Inquisitore con un omonimo patrizio suo contemporaneo, dato che gli attribuisce un'importante missione diplomatica da lui compiuta presso la corte imperiale di Vienna nel corso dell'inverno 1583-'84, sostenendo di conseguenza che egli partì per il Levante in qualità di Sindico Inquisitore solo all'inizio del 1584 (anno a cui risale la sua relazione di fine mandato). Le altre evidenze documentarie che abbiamo esaminato appaiono corroborare la continuità della sua presenza accanto a Garzoni sin dal 1581.
[321] ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 74, *Relazione di Giovanni Gritti*, 16 giugno 1584.

Giovanni Gritti, dunque, si illudeva di poter contare sulla collaborazione delle confinanti autorità ottomane nel catturare il ministro in fuga: l'*emin* di Bastia veniva da lui richiamato forse in virtù della sua capacità di ottenere agevolmente un ordine solenne (*arz*) con cui pre-allertare sangiacchi e *bey* locali e far consegnare lo Strozzi alle autorità competenti. La sua valutazione era però piuttosto ingenua, come testimoniato altrove da uno dei rettori che concessero allo Strozzi quel *salvacondotto* quindicinale, che aveva permesso al *sopramassaro* di tornare a Corfù per esporre la propria versione dei fatti, facendo i nomi dei debitori dei forni destinati al biscotto. Così infatti, nella propria relazione di fine mandato, il provveditore e capitano di Corfù Benedetto Erizzo, dopo aver spiegato come il rientro temporaneo di Girolamo Strozzi gli avesse permesso di allargare le indagini e di recuperare parte dei fondi perduti, descriveva i rapporti del sopramassaro con il summenzionato *emin*, nonché con altri non specificati sudditi musulmani dell'impero ottomano:

> Questo sopramassaro fuggito (come scrissi a vostra serenità) passò alla Bastia, tratenendosi con quel emino, suo stretissimo amico, e con altri principali turchi, con ferma oppenione di andarsene a Costantinopoli in compagnia di essi turchi, con qualche pensiero (per quanto si raggiona) di farsi turcho, per tema del intacco fatto e molte altre tristezze comesse nel suo maneggio. Il che, quando succedesse, per la pratica che ha di quelle fortezze e per essere giovine, di estrema vanità e molto volubile, potrebbe causar qualche sinistro humore. E perciò io mi risolsi di avvisar il clarissimo signor bailo de Costantinopoli affineché, andando egli di là, procurasse divertirlo da tal pensiero; il che facilmente havrebbe potuto fare, quando se le concedesse qualche salvoconduto (come mostra egli desiderare)[322].

È molto probabile che il bailo di Costantinopoli non fosse riuscito a essere sufficientemente persuasivo o che, viceversa, non avesse ritenuto le conoscenze tecniche dello Strozzi di così fondamentale importanza; sia come sia, lo Strozzi scomparve dalla scena veneto-corfiota: la sua vicenda processuale finì infatti con una dura condanna in contumacia, comminata, qualche mese dopo la sua fuga da Corfù, dal tribunale veneziano della Quarantia Criminale, proprio ad istanza dei Sindici Inquisitori; segno che, almeno in questo caso, le cautele suggerite dall'Erizzo erano state ignorate[323].

[322] Gerassimos Pagratis, a c. di, *Οι έκθεσεις των βενετών βαΐλων και προνοητών Κέρκυρας (16ος αιώνας)* (Athina: Ethnikò Idryma Erevnon, 2008), XV: *Relazione del provveditore e capitano Benedetto Erizzo (1583)*, 253-254.

[323] Di contro alla tendenza invalsa in quegli anni a far graziare i potenziali rinnegati coi salvacondotti del bailo a Costantinopoli, cfr. capitolo 4. Per la sentenza contro Girolamo Strozzi, dalla quale tra l'altro apprendiamo

Al di là delle responsabilità individuali dei ministri negli intacchi ai depositi e nella conseguente falsificazione delle scritture, il Gritti non esitava a segnalare, più o meno velatamente, quelli che dovevano essere i responsabili morali di tale situazione, o comunque quelle che erano a suo avviso le carenze strutturali del sistema che a tale situazione aveva portato:

Fu proveduto per questo illustrissimo Senato, commettendo che tutto il maneggio de biscotti di Corfù passi per le mani del clarissimo proveditor della fortezza, obligando gli capi da mare a dare gli bollati in mano di sua signoria clarissima ad ogni sua richiesta; ma è anco necessario che la serenità vostra commetti a tutti gli magistrati, a quali tocca mano[†] biscotto, armizi e altro per l'armata, che'l tutto sii indirizzato al clarissimo proveditor della fortezza, e non alli capi da mare, acciò che lui faccia appostar per debitori li monitionieri, sopramassari o armiragli che l'haveranno ricevute per essequir l'ordine che havemo lassato in questo proposito, e il medesimo raccordamo che si facci in Candia dove non havemo possuto vedere perfettamente questo negotio per n[†] haver havuto li bollati[324].

La giurisdizione sindacale si sarebbe dunque ridotta a ben poca cosa senza assicurare ai magistrati itineranti la disponibilità di libri e partite: è questo, dunque, il senso fondamentale del censimento compilato dal notaio Castrofilaca nel corso del lungo itinerario di Giovanni Gritti e Giulio Garzoni[325]. Lo sguardo «a volo d'uccello» garantito in sede politica dalle relazioni finali, si riversava infatti, in sede operativa, in tal genere di compilazioni, le quali (a nostro parere) non avevano tanto uno scopo informativo quanto piuttosto uno scopo "connettivo": esse infatti fornivano un criterio unitario di descrizione delle varie componenti del paesaggio giurisdizionale in cui si muovevano i Sindici Inquisitori, senza tuttavia omologarle.

In questo senso, gli inventari e le descrizioni erano forse più efficaci delle relazioni di fine mandato, le quali, elencando ripetutamente e senza un criterio analitico di base i pro-

che costui era soprannominato Biondi, cfr. ASV, *Avogaria di Comun*, *Raspe*, reg. 3685, cc. 270r-271r, 7 gennaio 1585.

[324] ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 74, *Relazione di Giovanni Gritti*, 16 giugno 1584. Per contro il provveditore Erizzo suggeriva più prosaicamente di affiancare al sopramassaro ai biscotti uno *scontro*, cioè un ministro che annotasse puntualmente le operazioni di cassa, cfr. Pagratis, *Οι έκθεσεις, Relazione Erizzo 1583*, 254.

[325] Su Castrofilaca e la sua *Descrittione*, cfr. *supra*, n.

blemi di ciascuna camera e cancelleria, apparivano inutilmente ridondanti, e quindi inefficaci a valorizzare quei singoli problemi che pure esse avevano il merito di portare alla luce. Di tal genere, ad esempio, era pure la relazione finale di Alvise Grimani e Bernardo Marcello (1592), l'ultima testimonianza cinquecentesca del sindacato oltremare, nonché una delle poche fonti atte a documentare la visita di questi due Sindici Inquisitori in Levante, partiti da Venezia nel 1590[326]; i quali, forse per la loro giovane età, a fatica lasciarono tracce significative del proprio operato[327].

La relazione Grimani-Marcello è rilegata assieme ad un nucleo di vari documenti amministrativi dell'oltremare veneziano, tra cui compare una nota *Descrittione geografica dell'isola di Creta* scritta dall'erudito vicentino Onorio Belli; costui era membro del circolo culturale ruotante attorno al celebre architetto rinascimentale Andrea Palladio, nonché assai vicino all'omonimo zio del giovane Grimani, Alvise Grimani di Antonio, che gli studiosi conoscono per essere stato provveditore generale di Candia nel 1583 (contestualmente, quindi, al passaggio in Regno dei Sindici Gritti e Garzoni); Alvise Grimani senior aveva appunto portato con sé durante quest'incarico proprio Onorio Belli, ansioso di raccogliere reperti antichi e informazioni di natura botanica per i suoi trattati a venire[328].

La dedica che il Belli fece della suddetta *Descrittione* al nipote del proprio protettore ci appare assai significativa: non ci stupirebbe se tale scritto potesse aver in qualche modo contribuito alle digressioni erudite della *Relazione Marcello*; questa di fatto ci appare apprezzabile, più che per il suo intrinseco valore documentario, quale ultima testimonianza degli umori e delle esigenze (morali, più che materiali) che avevano sospinto la pratica del sindicato d'oltremare sino alla fine del secolo sedicesimo: praticamente, cioè, sino alla fine

[326] ASV, *Senato Mar*, reg. 50, cc. 95r-v, 16 novembre 1589 (*pars eligendi*) e reg. 51, 39r-45v, 5 maggio 1590 (*commissio*).
[327] Per la biografia di Marcello cfr. *DBI* 69 (2007); per Grimani cfr. *infra*, capitolo 3: entrambi questi Sindici appartenevano a famiglie ben inserite nella mercatura o con interessi nelle Isole Ionie; forse l'elezione dei due giovani patrizi era propedeutica a future carriere politiche da svolgersi in quel contesto, come già, sicuramente, per Polo Contarini (che negli anni successivi al suo sindicato fu rettore a Corfù e provveditore generale a Candia) e Nicolò Barbarigo (che abbiamo visto essere stato bailo a Costantinopoli). Nondimeno alcuni degli *Ordini* che Grimani e Marcello rilasciarono nella città cretese di Rettimo vennero significativamente raccolti nell'archivio della famiglia Foscarini, cfr. BNF, *Italiens*, 1691, cc. 122r-123v (ex 119r-120v). Per la relazione finale, scritta dal solo Bernardo Marcello, cfr. ASV, *Archivio privato Grimani ai Servi*, b. 3, reg. 1[II], cc. 286r-319v.
[328] Onorio Belli, *Scritti di antiquaria e botanica (1586-1602)*, a c. di Luigi Beschi (Roma: Viella, 2000); Kostas Tsiknakis, «Αναμνήσεις μιας μέρας. Ο γιατρός Onorio Belli στα Χανιά», in *Έργα και ημέρες στην Κρήτη. Από την Προϊστορία στο Μεσοπόλεμο*, a c. di Angelos Chaniotis (Iraklio: Panepistimiakès Ekdoseis Kritis, 2001), 229–83. Su Alvise Grimani di Antonio cfr. Paul Grendler, «The leaders of the Venetian state, 1540-1609: a prosopographical analysis», *Studi Veneziani*, n. s., 19 (s.d.): 35–85

dell'epoca della Venezia rinascimentale. Vedremo che questi umori ed esigenze, nel contesto della Venezia barocca, subirono un cambiamento decisivo, influenzando in vari modi le prassi e le funzioni delle visite sindicali seicentesche, nonché la soggettività di visitatori e, soprattutto, visitati.

CAPITOLO 3

SINDACATO E IDENTITA' LOCALI

Il secolo compreso tra lo scoppio della Guerra di Cipro (1569) e la fine della Guerra di Candia (1669) costituisce un periodo di forte interesse per quanto concerne le dinamiche interne dello *Stato da Mar*, per molto tempo tralasciate dagli specialisti per via di una generale associazione del Levante veneziano al paradigma della crisi e della «decadenza» dell'economia e degli ordinamenti della Serenissima in età barocca[329].

In effetti, se si ci limita a studiare questo periodo dal punto di vista del patriziato, gli elementi per parlare di «declino» furono molti e di indubbio rilievo: sul piano territoriale, dopo le Guerre d'Italia e le prime quattro guerre veneto-turche, Venezia si ritrovò a interpretare il ruolo di «frontiera» tra i domini dei suoi due principali rivali politici, gli Asburgo e gli Ottomani, venendo costretta a un perdurante e logorante impegno militare e finanziario[330]; a livello economico, l'aggressività dei concorrenti nordeuropei, forti dello sviluppo di nuove tecniche navali e militari e della possibilità di impegnare la Repubblica in un'estenuante guerra di corsa, costrinsero Venezia a ridurre i viaggi della sua flotta mercantile nel Mediterraneo, lasciando campo libero agli armatori privati[331]; sul piano diplomatico e ideologico, infine, i miti dell'indipendenza repubblicana e del giurisdizionalismo marciano vennero apertamente sfidati dal papato controriformista e dai Gesuiti[332].

L'attenzione storiografica attorno a questi temi ha indotto per diverso tempo gli studiosi a mantenere una prospettiva analitica centrata sulle fortune o sulle sfortune della Dominante, e sulla crisi d'identità vissuta dal patriziato in questo periodo; questa crisi è stata in sostanza presa come l'assioma attorno al quale edificare una narrazione storica che

[329] Mi riferisco soprattutto alla storiografia italiana e angloamericana, nelle quali è stata a lungo frequente la tendenza a prediligere la fase "rinascimentale" della storia veneziana (grossomodo sino alle Guerre d'Italia) a discapito del periodo successivo; ne consegue una veloce riduzione della fase "barocca" a fase crepuscolare dell'influenza politica, economica e culturale di Venezia in Europa, con l'inevitabile declassamento delle trasformazioni che la Repubblica dovette affrontare tra Cinque e Seicento, ed un minor interesse per le dinamiche che attraversarono lo Stato da Mar in questo periodo. Cfr. ad esempio John R. Hale, *Renaissance Venice* (London: Faber and Faber, 1973). Questo approccio è stato a suo tempo criticato da Michael Knapton, per via del riduzionismo implicato dall'appiattimento di tale giudizio sul punto di vista della città di Venezia e della sua classe dirigente, cfr. Michael Knapton, «Lo stato veneziano fra la battaglia di Lepanto e la guerra di Candia (1571-1644)», in *Venezia e la difesa del Levante*, 233–41.

[330] Luciano Pezzolo, *L'oro dello Stato*.

[331] Tenenti, *Piracy*; Pagratis, *Κοινωνία και οικονομία*.

[332] Gaetano Cozzi, *Venezia barocca*; Stefano Andretta, *La Repubblica inquieta. Venezia nel Seicento tra Italia e Europa* (Roma: Carocci, 2000).

parlasse soprattutto delle sue ragioni e dei segni tale crisi, finendo per declassare l'emergere dei fattori di novità a prove o smentite di tale paradigma. L'effettiva portata euristica di tali fattori di novità di conseguenza è passata in secondo piano, quando invece una variazione della prospettiva avrebbe contribuito a comprenderli meglio, per esempio osservandoli nei contesti locali o dal punto di vista dei personaggi e gruppi non veneziani, invece che alla luce della sola discorsività patrizia[333].

A partire dalla metà del Cinquecento, cioè ancor prima che le guerre e le tensioni di fine secolo segnassero i destini della classe dirigente repubblicana, i domini veneziani della Terraferma veneta, della costa dalmata e del Mediterraneo orientale furono interessanti da forti cambiamenti, che derivarono principalmente dalla mobilità sociale, dai conflitti intercetuali e dai conseguenti sussulti di "riforma" reclamati dalle varie comunità urbane e rurali, mossi dalla pretesa di alterare o fissare le tradizionali gerarchie socio-economiche e, di riflesso, il modo di queste di relazionarsi alle autorità veneziane[334].

Per quanto concerne le isole del Levante, presso tali comunità ci fu in generale una "corsa alla *serrata*", ossia la tendenza diffusa, sia nelle Ionie che nelle Cicladi, a ricercare leggi e provvedimenti che restringessero l'accesso ai vari consigli cittadini, o *Consigli della Comunità*, a poche famiglie che potessero vantare specifiche ascendenze nobiliari o pretese identità «civiche», cioè rispondere ai requisiti fissati dalla legge isolana per entrare in Consiglio e godere dei privilegi implicati da questa appartenenza[335]. Il concetto di "identità civica", qui introdotto, serve a riassumere in un'unica categoria le nozioni cangianti di *nobiltà* e *cittadinanza*, impossibili da utilizzare allo stesso modo nelle varie componenti del mondo greco-veneto: ciò appunto a causa della mancanza di uniformità, tra i vari territori, dei requisiti di chi poteva essere incluso tra i ceti privilegiati, e quindi dotato della facoltà di partecipare al governo del territorio o di rappresentarlo ufficialmente come ambasciatore della Comunità presso le autorità veneziane.

L'attributo della *nobiltà*, che a Venezia segnava almeno dal tardo Medioevo il possesso dei diritti politici esclusivi dei patrizi rispetto agli altri abitanti della laguna[336], nello Stato

[333] Un tentativo in tal senso è stato fatto da: Fusaro, *Political economies*, così come, naturalmente, dalle storiografie locali come quella greca.
[334] Per la Terraferma veneta si vedano ad esempio: Claudio Povolo, *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)* (Venezia: Marsilio, 2010); Joanne M. Ferraro, *Family and public life in Brescia, 1580-1650. The foundations of power in the Venetian state* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). Per la Dalmazia e il Levante, i riferimenti saranno dati nelle prossime note.
[335] Su questi temi un approccio comparativo è stato proposto da: Papadia-Lala, *Ο θεσμός*.
[336] Pur in una situazione fluida in cui l'identità sociale e culturale del patriziato si evolvette nel medio-lungo periodo, cfr. Stanley Chojnacki, «Social identity in Renaissance Venice: the second Serrata», *Renaissance Studies* 8, n. 4 (1994): 341–358. I privilegi politici dei patrizi vennero di fatto codificati *ex post* dalla costruzione del mito rinascimentale della «costituzione» veneziana, della Repubblica aristocratica e dello «stato misto»,

da Mar cambiava di significato a seconda del contesto in cui era utilizzato: mentre a Creta la nobiltà era un titolo giuridico riconosciuto a taluni sudditi sulla base di concessioni dogali e specificato da alcune categorie emiche[337], nella vicina isola di Cerigo l'attributo di «nobile» aveva un'accezione molto più generica, essendo un semplice appellativo onorifico utilizzato da gruppi di cittadini benestanti in cerca di distinzione ma in realtà totalmente privi di origini aristocratiche documentabili[338].

Quanto all'appellativo di *cittadino*, mentre nella Venezia della seconda metà del Cinquecento esso designava la specifica condizione giuridica dei gruppi sociali inseriti nella burocrazia intermedia[339], nel contesto levantino tale denominazione veniva spesso associata alle *élite* urbane: sia per surrogare la loro originaria identità aristocratica arricchendola di un'ideologia "civica" in qualche modo associabile alla cultura comunale veneziana, come avveniva a Zante e a Corfù (dove l'opposizione tra *cittadini* e *popolari* rifletteva solo in parte il ricorrente contrasto tra «nobiltà» magnatizia e «popolo» delle arti meccaniche, riferendosi più spesso alla difesa dell'identità della nobiltà urbana contro l'immigrazione in città della nobiltà rurale)[340]; sia, come avveniva nelle province cretesi di Rettimo e La Canea, per

ovvero dell'identità civica del ceto al potere, cfr. Muir, *Civic ritual*. Per i linguaggi, i simbolismi e gli elementi culturali che consolidarono tale narrazione nel corso dell'età moderna cfr. Dorit Raines, *L'invention du mythe aristocratique. L'image de soi du patriciat vénitien au temps de la Sérénissime*, 2 vol. (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2006).

[337] Come quella del titolo di «nobile cretese» creato per distinguere i feudatari post-bizantini da quelli di origine veneziana, appartenenti al patriziato della Repubblica e quindi «nobili veneti». Cfr. Aspassia Papadaki, «Συλλογή διατάξεων για τη βενετική ευγένεια στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», in *Πεπραγμένα Η΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου*, vol. B2 (Iraklion, 2000), 143–53.

[338] Come vedremo nel prossimo capitolo. L'ambiguità del titolo di "nobile" filtra talora dal modo in cui il termine è usato dagli studiosi di epoche più avanzate, i quali tendono a retrodatare la fissità delle gerarchie sociali della fine del Settecento a epoche come quella di nostro interesse, quando i diritti politici delle *élite* erano tutt'altro che indiscutibili, ancorché in fase di consolidamento. Cfr. ad esempio George N. Leontsinis, *The island of Kythera. A social history (1700-1863)*, (Athens: National and Capodistrian University of Athens, Faculty of Arts / S. Saripolos' Library, 1987).

[339] Andrea Zannini, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)* (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993. Il termine «cittadino originario», che viene utilizzato per designare questo ceto a partire dal 1569, anno in cui se ne definiscono i criteri di appartenenza dal punto di vista legale, non è da confondere col significato che tale locuzione aveva nel Medioevo, quando indicava i veneziani in possesso della totalità dei diritti politici e commerciali, ossia i patrizi, cfr. Reinhold C. Mueller, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale* (Roma-Venezia: Viella-Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 2010). Accanto a questa definizione restrittiva di cittadinanza sussistevano concezioni più generalizzanti, come quella di «naturalizzazione», estesa ai sudditi veneziani *extra moenia* sin dall'epoca del ducato, nonché, in seguito, a tutti coloro che ricadevano sotto la giurisdizione veneziana. Cfr. David Jacoby, « Les vénitiens naturalisés dans l'Empire byzantin : un aspect de l'expansion de Venise en Romanie du XIIIe au milieu du XVe siècle », in *Studies on the crusader states and on Venetian expansion [copia anastica già apparsa in: Travaux et mémoires 8 (= Hommage à M. Paul Lemerle), Paris 1981]* (Northampton: Variorum Reprints, 1989), saggio n° IX.

[340] Dimitris Arvanitakis, «The institution of the Communities: a form of communication between sovereign and subject and a mechanism of constructing social memory», in *The Greek world under Ottoman and Western Domination: 15th - 19th centuries*, a c. di Dimitris Arvanitakis e Paschalis Kitromilides (New York-Athens: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation-Benaki Museum, 2008), 17–24; Nicolas Karapidakis, «Les livres du

distinguere i ceti medi urbani dai nobili propriamente detti (i cavalieri *feudati*) e dai popolani (artigiani, piccoli esercenti e contadini), seguendo in ciò il contemporaneo modello dei *cittadini originari* di Venezia[341].

Il traboccare delle rivendicazioni di *nobili*, *cittadini*, *popolari* che caratterizzò le isole del Levante tra i secoli XVI e XVII costituì dunque non tanto una conseguenza quanto piuttosto una delle precondizioni dell'evoluzione della «statualità» veneziana in età moderna[342], nonché del rapporto tra veneziani e sudditi: sia dal punto di vista delle cause di tale fenomeno, che si dovette essenzialmente all'incremento demografico dei gruppi sociali elitari ed intermedi, nonché al conseguente desiderio di distinzione degli uni rispetto agli altri; sia dal punto di vista degli effetti, dato che l'estraneità del patriziato residente a Venezia ai conflitti e alle riottosità periferiche si risolse quasi ovunque in una redistribuzione del potere amministrativo e giudiziario della Serenissima verso il basso, a favore cioè di corpi di rappresentanza e istituzioni locali[343].

Il rimescolamento delle identità civiche avvenuto all'interno delle *élite* ioniche e cicladiche nel periodo successivo alla battaglia di Lepanto (1571), è stato peraltro un tema così tanto dibattuto dalla storiografia, che forse proprio per questo essa ha lasciato un po' in secondo piano il fatto che una ridiscussione identitaria che coinvolgesse lo stato veneziano nel suo complesso fu tentata, in qualche misura, anche da alcuni gruppi subalterni, attraverso la ricerca di identità e forme di rappresentanza proprie, e della loro relativa legittimazione[344].

O meglio: nonostante lo sporadico ma significativo affiorare di episodi come le ambasciate contadine o di alcuni gruppi di *popolari*, tale fenomeno è stato ridotto dagli studiosi ai caratteri dell'eccezionalità e quindi tralasciato, in ossequio a un paradigma generale che,

---

conseil des citoyens de Corfou 1432-1490 : prosopographie et groupes familiaux», *Mediterranean Chronicle* 3 (2013): 109–44.

[341] Kostas E. Lambrinos, *Οι cittadini στη βενετική Κρήτη. Κοινωνικο-πολιτική και γραφειοκρατική εξέλιξη (15ος-17ος αι.)* (Athina: Akadimia Athinon - Kentron Erevnis tou Mesaionikou kai Neou Ellinismou, 2015).

[342] Anastassia Papadia-Lala, «Το Συμβούλιο των Δεκαοκτώ στον Χάνδακα. Συμβολή στη διοικητική και κοινωνική ιστορία της βενετοκρατούμενης Κρήτης», in *Ἄνθη χαρίτων*, a c. di Nikolaos Panagiotakis (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 1998), 513–25. Sulle preoccupazioni degli studiosi attorno alla formazione della «statualità veneziana» tra medioevo ed età moderna cfr. Ortalli, «The genesis».

[343] Un esempio calzante di questo processo è la delega da Venezia alle assemblee comunitarie delle Isole Ionie della facoltà di eleggere il *protopapas*, cioè il locale arciprete greco, sottraendo tale prerogativa all'arbitrio dei rettori (che sin dal Medioevo concedevano la carica come privilegio a vita) e nello stesso tempo facendola divenire una sorta di carica pubblica integrata nel sistema delle nomine di competenza dei residenti, cfr. Spyros N. Karydis, «Η εκλογή του πρωτοπαπά Ζακύνθου και το ζήτημά της επισκοπής κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας», *Θησαυρίσματα* 38 (2008): 349–70.

[344] Lo abbiamo visto nelle visite cinquecentesche descritte negli scorsi capitoli, coi casi degli Sfakioti e degli *arcondopuli,* Giulio Garzoni, «Relazione del chiarissimo signor Giulio de Garzoni»; Lambrinos, «Gli archontoromei».

per il medioevo come per l'età moderna, tende a confinare la questione del rapporto tra governanti e governati (e di conseguenza, dell'identificazione civica di questi ultimi) entro un dimensione di mero verticismo coloniale, per cui i soli rappresentanti dei vari territori ammessi al dialogo col patriziato veneziano erano i membri delle varie *élite* urbane, legittimate in ciò non tanto da una comune cultura civica quanto piuttosto da una condivisa propensione all'oligarchia[345].

Certo, imponenti squilibri di potere, vincoli feudali e clientelari, nonché oggettive difficoltà di comunicazione limitavano il processo di autodeterminazione dei ceti inferiori, il quale si risolse spesso in un nulla di fatto[346]; tuttavia, laddove esso riuscì ad affermarsi, tale processo si fece scudo di strumenti assai incisivi, tra cui ci sentiamo di annoverare non solo le ambasciate a Venezia da parte di elementi contadini o *popolari* ma anche le visite dei Sindici Inquisitori, che nel primo Seicento portarono nuovi strumenti di identificazione e legislazione manipolabili anche dal basso, come i censimenti e le liste di «ordini» e «terminazioni».

La tesi di fondo che esporrò in questo capitolo è che la ridiscussione identitaria, che interessò i sudditi levantini e, specularmente, anche il patriziato veneziano, non fu solo possibile per via di congiunture economiche di medio periodo[347] o episodi politico-militari di grande portata[348] ma anche e soprattutto per la resilienza di uno «stato giurisdizionale», la cui elasticità amministrativa permise alle componenti sociali delle «colonie» di emergere, utilizzando i suoi stessi percorsi e strumenti giuridici per rivendicare nuove posizioni sociali, per richiedere privilegi e servizi e, in definitiva, per asserire e veder ratificate nuove "appartenenze"[349].

---

[345] È la tesi di Ventura, *Nobiltà e popolo*, tesi che viene ciclicamente riproposta in molti lavori prodotti dalla storiografia greca. Cfr. a titolo di esempio: Elly Yotopoulou-Sicilianou, «La politique vénitienne envers les diverses classes sociales dans le " Stato da Mar " : le cas des îles Ioniennes», in *Byzantina et moderna. Mélanges en l'honneur d'Hélène Antoniadis-Bibicou*, a c. di Gilles Grivaud e Socrate Petmezas (Athina: Alexandreia, s.d.), 75–84.

[346] Kostas E. Lambrinos, «Οι κάτοικοι της υπαίθρου κατά το 16ο και 17ο αιώνα. Κοινωνικό-πολιτικά γνωρίσματα και πρακτικές εκπροσώπησης», *Θησαυρίσματα* 32 (2002): 97–152.

[347] Fusaro, *Political economies*.

[348] Come l'invasione di Creta, nel corso della guerra di Cipro (1569-'73) da parte dell'ammiraglio ottomano Uluğ Alì, a seguito della quale ci furono tra i cretesi moti di rivolta anti-veneziani e la conseguente adozione da parte di Venezia di un'attitudine più aperta e conciliante nei confronti degli abitanti del Regno di Candia. Cfr. I. G. Yiannopoulos, *Η Κρήτη κατά τον τέταρτο βενετοτουρκικό πόλεμο (1570-'71)* (Athina: s.e., 1978), 121-130. A condizionare il governo di Creta negli anni successivi contribuirono probabilmente le ripetute provocazioni della flotta turca, per le quali cfr. Kostas G. Tsiknakis, «La guerra non dichiarata. L'inimicizia tra Veneziani e Turchi nelle regioni greche alla fine del Cinquecento», in *I Greci durante la venetocrazia: uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.). Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007*, a c. di Chryssa Maltezou, Angeliki Tzavara, e Despina Vlassi (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2009), 53–64.

[349] Adotto qui il concetto di «appartenenza» proposto da Simona Cerutti, perlomeno nella misura in cui esso denota la condizione sociale di chi costruisce la propria identità per mezzo di strumenti e percorsi giuridici

In questo senso, sul finire del Cinquecento ma ancora di più nei primi quarant'anni del Seicento, il passaggio dei Sindici costituì, invece che un rituale parziale e ripetitivo, incentrato sull'inquisizione di rettori e *ministri* e sulla revisione di libri contabili, un'occasione da non perdere per i destinatari delle loro visite; i quali, complice anche il rarefarsi di queste ultime, tesero a presentare ai giudici itineranti non solo denunce contro abusi e malversazioni, o richieste di intervento in annose controversie civili, ma anche vere e proprie proposte di riforma: proposte che nel primo trentennio del Seicento godevano di più spazio, data la crisi della presenza veneziana (mercantile e militare) in Levante.

Quello che resta, a livello documentario, dell'operato dei Sindici Inquisitori in Levante seicenteschi porta con sé allegati di natura non solo giuridica o ispettiva, ma anche, nella sostanza, legislativa, trattandosi spesso delle risposte che i Sindici stessi, nella forma di ordini o terminazioni, concedevano ai *capitoli* loro presentati dalle *universitates* cittadine delle isole. Tali provvedimenti, come vedremo, vennero sostanzialmente inglobati nei *corpus* di leggi comunitarie di ciascuna isola, contribuendo a plasmarne i diritti propri e l'identità territoriale. Da questo punto di vista, i provvedimenti sindicali non costituiscono più tanto le concessioni del «sovrano tutore»[350] quanto piuttosto le tracce impresse sul governo centrale veneziano dalla pressione dei soggetti periferici, fossero essi corpi, istituzioni o singoli individui, dopo specifiche procedure d'inchiesta e negoziati che li chiamavano direttamente in causa; e, come tali, questi documenti verranno qui trattati.

Un altro aspetto che verrà toccato sarà quello dell'*enforcement*, ovverosia del ruolo di tali soggetti nella concretizzazione dei provvedimenti sindacali, ruolo che era probabilmente anch'esso frutto di una negoziazione tra Sindici e convenuti[351]. Attraverso ordini che normavano particolari pratiche e usi commerciali, fiscali, amministrativi e financo ecclesiastici, i Sindici certo difendevano e riaffermavano la superiorità degli interessi dello stato patrizio rispetto a quelli delle comunità suddite; ma in verità potevano farlo solo grazie al sostegno materiale e alla collaborazione concreta, nell'applicazione delle decisioni sindacali, degli abitanti socialmente più in vista delle isole, che ricoprivano le cariche cancelleresche, esattoriali e di polizia locale.

---

messi a disposizioni dall'autorità statale o cittadina con cui si trova a dover interagire, cfr. Cerutti, *Étrangers.* Per il concetto di «stato giurisdizionale» mi baso sulla definizione di: Fioravanti, «Stato e costituzione»..

[350] Mannori, *Il sovrano tutore*.

[351] L'attenzione all'*enforcement* degli atti notarili e giudiziari quale elemento-spia di pratiche di coesistenza interculturale e di costruzione identitaria sta assumendo una notevole importanza nella storiografia sociale ed economica degli ultimi anni. Cfr. ad esempio Francisco Apellániz, «Judging the Franks: proof, justice, and diversity in late medieval Alexandria and Damascus», *Comparative Studies in Society and History* 58, n. 2 (2016): 350–78.

Di conseguenza, l'ordine delle questioni affrontate dai Sindici riflette nella sostanza i vari "ordini del giorno" votati dai Consigli della Comunità nell'imminenza del passaggio dei visitatori veneziani, e riversati in specifici *capitoli* letti ai Sindici Inquisitori da appositi sindici o procuratori della Comunità; in seconda istanza l'operato dei magistrati risente anche delle azioni dei gruppi sociali inferiori, di come questi reagivano alla dinamica della visita, influenzando di conseguenza alcuni contenuti della prassi sindacale[352].

In questo capitolo si cercherà quindi di decrittare alcune delle diverse discorsività emergenti dalle visite sindacali, ovvero dall'interazione tra visitatori e visitati; si cercherà cioè di capire in che senso venissero percepite all'inizio del Seicento le opposizioni tra stato e comunità, tra patrizi e feudatari non veneziani, tra nobiltà e popolo, tra latini e greci, nonché in che modo venissero declinate le varie idee di cittadinanza elaborate a livello locale. Questo tipo di analisi verrà effettuata su una selezione di casi e contesti particolari, incontrati nel corso della missione sindacale del 1612-'15, condotta dai Provveditori e Inquisitori Generali in Levante (ovvero Sindici "potenziati") Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan. Con gli esempi citati si cercherà di decostruire alcuni stereotipi storiografici, come il preteso centralismo degli Inquisitori in Levante, mettendo in rilievo la sostanziale dipendenza di tali magistrati dalle rappresentazioni locali dei problemi incontrati; il tentativo sarà quindi quello di mostrare come la nuova assertività delle identità locali, sia "civiche" che sociali, fosse in grado di condizionare l'«ordine del discorso» tradizionalmente proposto dal patriziato con l'invio dei Sindici in Levante.

3.1 Le premesse della ripresa del sindacato in Levante nel Seicento

Come abbiamo accennato sopra, lo stato veneziano dell'inizio del Seicento era ancora uno stato di tipo «giurisdizionale», cioè una realtà politica in cui il ruolo del centro (nel nostro caso, della città Dominante) era soprattutto quello di coordinare e armonizzare le differenti tradizioni giuridiche e amministrative dei territori dominati, esercitando un'azione d'appello che era basata fondamentalmente sul principio giuridico della *tutela*[353].

[352] L'evoluzione del sindicato itinerante del primo Seicento, così come rilevabile dal solo studio delle commissioni e delle disposizioni senatorie, appare, in questo senso, un problema di natura secondaria. I documenti del Senato, che testimoniano un notevole rafforzamento dei poteri dei Sindici inquisitori in quest'epoca, riflettono infatti il punto di vista del potere centrale, non rendendoci sufficientemente ragione di quanto detto sopra ma, anzi, ponendo pesanti ipoteche sull'interpretazione storica e occultando appunto l'influenza delle componenti locali in tale evoluzione.
[353] Per cui cfr. capitolo 1.

La Repubblica, in altre parole, governava il Mediterraneo orientale (così come gli altri suoi domini) concedendo alle varie componenti sociali che li abitavano alcuni spazi d'autonomia, all'interno dei quali le istituzioni e i corpi giuridici soggetti a Venezia potevano interagire con il ceto dirigente repubblicano in modo più assertivo, sollevando problemi e lamentando disfunzioni nel sistema di governo gestito dal patriziato, e con pretese più o meno audaci a seconda delle circostanze.

Come abbiamo visto nello scorso capitolo, nei domini più lontani, in specie in quelli *da Mar*, il modo più frequente per manifestare questo tipo di istanze era decidere l'invio di un'ambasciata a Venezia, di solito previa deliberazione del locale Consiglio della Comunità, che a tal fine eleggeva un paio di rappresentanti (denominati, a loro volta, *sindici*) il cui compito era l'esposizione al Collegio di Venezia di determinati *capitoli* (cioè allegazioni scritte composte preventivamente da altre persone delegate dalle Comunità-Università e riguardanti questioni precise)[354].

Questa procedura tra fine Cinquecento e inizio Seicento si era probabilmente assai intensificata visto che nel giugno 1612, «per l'eccitamento di tante querelle che si sentono anco con ambascerie espresse»[355], il Collegio propose l'elezione in Senato di una nuova spedizione di Sindici Inquisitori, dopo che già un anno prima si era tentata una delibera in tal senso «intendendosi da relationi diverse, e da publici rappresentanti ultimamente ritornati, che quelli fedelissimi habitanti si reputano molto aggravati in quello anco che appartiene all'administratione della giustitia»[356]. In effetti il riferimento alle ambasciate non era casuale, e più volte nei secoli precedenti esso aveva costituito la principale giustificazione di simili decisioni[357]; tuttavia, dietro questa proposta, vi erano forse gli echi di suppliche e cause giudiziarie di non poco conto, provenienti sia dall'isola di Creta che dalle isole Ionie[358].

[354] Maria Dourou-Iliopoulou, «Πρεσβεία των κατοίκων του βενετοκρατούμενου Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα (1561)», *Παρουσία* 5 (1987): 355–97; Georgios S. Ploumidis, *Πρεσβείες Κρητών προς τη Βενετία*, 2 vol. (Ioannina: s.e., 1984 e 1986); Elly Yiotopoulou-Sissilianou, *Πρεσβείες της βενετοκρατούμενη Κέρκυρας, 16ος-18ος αι.. Πηγή για σχεδιάσμα ανασύνθεσης της εποχής* (Kerkyra: G.A.K.-Archeia Nomou Kerkyras, 2002).
[355] ASV, *Senato Mar*, reg. 70, cc. 156v-158v.
[356] ASV, *Senato Mar*, reg. 69, cc. 170r-171v.
[357] Cfr. capitolo 2.
[358] Una panoramica generale delle istanze portate in questo periodo dalle Isole greche tramite le suppliche è deducibile da: Georgios Ploumidis, *Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας, Μέρος Α΄ 1627-1795. Μέρος Β΄ 1563-1655, Τεύχος πέμπτο* (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2016).

Come vedremo più sotto, i principali casi processuali e le "riforme" che scandirono il lavoro d'inchiesta condotto durante la visita di Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan in effetti non costituivano l'avvio di cause e inchieste *ex novo* ma piuttosto il tentativo di dare uno sbocco ufficiale e definitivo a tensioni o «disordini» che si trascinavano da anni e che avevano come retroterra il cristallizzarsi di alleanze e clientelismi originatesi entro le comunità isolane e piano piano intrecciatesi alle reti sociali dei rettori veneziani.

La scelta di Bon, Pasqualigo e Loredan arrivò, non a caso, dopo circa un anno di votazioni andate a vuoto per via di incompatibilità parentali e conflitti di interesse che, nonostante la nota flessione del commercio veneziano nel Mediterraneo orientale di questo periodo, erano indicativi dei rapporti socio-economici che alcune famiglie patrizie continuavano a coltivare coi propri agenti in quest'area. Venne inoltre ripristinato, in questa occasione, l'antico uso di considerare incompatibili coloro che erano stati troppo recentemente rettori o provveditori generali nei luoghi interessati dalla visita[359].

Tra i candidati esclusi dalla carica di Sindici in Levante (poi elevata a Provveditori e Inquisitori in Levante) ci furono dunque patrizi di altissimo rango, come ad esempio Antonio Grimani di Giovanni: costui era il capo di un'importante *fraterna* coinvolta nell'industria del sapone e della mercatura, con interessi e agenti commerciali fissi nell'isola di Zante[360] e un notevole capitale di relazioni colla Santa Sede, oltre che con gli altri principi italiani ed europei; suo fratello era quell'Alvise Grimani che fu Sindico in Levante nel 1590-'91 e che nel 1605, forse in grazia dei forti rapporti intrattenuti dalla famiglia con papa Clemente VIII, era divenuto arcivescovo di Candia[361]. La motivazione ufficiale della sua esclusione fu tuttavia il semplice fatto di «haver un germano capitano in Candia»; così come accadde a un altro patrizio, Filippo Bembo, il cui fratello aveva ricoperto la stessa carica. Analogamente, i futuri dogi Nicolò Contarini e Francesco Erizzo scontarono il fatto di aver avuto

[359] Come avvenne, tra gli altri, ai danni di Girolamo Cappello, importante ex provveditore generale di Candia, cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 69, cc. 172r-173v.
[360] Come traspare dalle lettere del fratello Bernardo, cfr. ASV, *Archivio Privato Grimani*, b. 8, fasc.2: *Lettere f.lli Grimani 1605-1608*.
[361] È possibile che tale fatto abbia indotto i senatori a pensare che un Antonio Grimani Inquisitore in Levante avrebbe avuto difficoltà di relazione coi fedeli e gli ecclesiastici greco-ortodossi, nonostante il discorso in Collegio del fratello Alvise alla vigilia della propria partenza per l'arcivescovado di Candia fosse in linea con la politica religiosa veneziana, che rispettava le consuetudini greche in chiave giurisdizionalista, cfr. ASV, *Consultori in Jure,* fz. 441, 1 aprile 1605. Nondimeno Alvise Grimani, da alto prelato, fu protagonista, solo un anno dopo, di una delle maggiori dispute tra latini e greci in materia matrimoniale, rendendo necessario l'intervento ripetuto di Paolo Sarpi, cfr. Eva Tea, «Saggio sulla storia religiosa di Candia dal 1590 al 1630», *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 72, n. 2 (1913 1912): 1359–1433. Su Antonio e gli interessi commerciali della sua famiglia si veda: Giovanna Paolin, *Lettere familiari della nobildonna veneziana Fiorenza Capello Grimani, 1592-1605* (Trieste, 1996); *DBI*, 59 (2002), *ad vocem*.

l'uno un fratello rettore a Rettimo, l'altro «che il quondam ser Benetto suo padre era stato Proveditor e Capitano a Corfù[362], e ha un germano consiglier al Zante, e anco si ritrova posseder beni a Corfù»[363]. La nomina di Erizzo era stata peraltro riproposta assieme a quella di Francesco Priuli, ma la loro elezione venne infine annullata «expulsis affinibus» dall'intervento di un avogadore di Comun, fatto che costrinse il Senato a riformulare la *pars eligendi* in senso più solenne e restrittivo, provocando il differimento annuale dell'elezione[364].

Fu così che Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan divennero Provveditori e Inquisitori Generali nel giugno 1612, con il compito di inquisire rettori e ministri con poteri giurisdizionali assai maggiori che in passato, ossia: «formando li processi sopra denontie palesi o secrete, e per via d'inquisitione summaria e militarmente, promettendo secretezza a testimoni e impunità a chi non fussero principali, con auttorità di poter per la maggior parte di essi castigar li colpevoli così publici rappresentanti, come altri con priggion, bando anco di tutte terre e luochi, navili armati e disarmati, e di questa città di Venetia con le taglie convenienti, e confiscationi de beni, relegation, privation de carichi, e con ogn'altra pena etiam della vita; dovendo le condanne che faranno fin alla summa de ducati 500 e quelle de privation de carichi esser innappellabili, e non potendo esser suspese né appellate le altre, se non mesi sei doppo che essi saranno ritornati alla patria»[365].

Con la stessa autorità essi avrebbero dovuto indagare e punire le estorsioni, gli stupri e gli altri «mali trattamenti» commessi dai *capi da mar* e *sopracomiti*, cioè dagli ammiragli della flotta militare veneziana, ai danni delle popolazioni dei porti d'approdo, così come dai rettori nei confronti delle «genti di galea»; inquisendo anche «quelli che havessero eccitato tumulti e sollevationi, e spetialmente a Corfù sopra le indolenze della scrittura sudetta delli ambasciatori di quella fedelissima Communità, e sopra il contenuto delle lettere di quelli rettori di 20 e del Proveditor dell'Armata di 31 ottobre passato, che hora sono state relette [...] perché restino castigati severamente li auttori e colpevoli per essempio d'altri, e consolatione de buoni»[366].

[362] Era cioè quello stesso Benedetto Erizzo protagonista del processo al sopramassaro ai biscotti Girolamo Strozzi, cfr. capitolo 2.
[363] ASV, *Senato Mar*, reg. 69, cc. 172r-173v. Sugli esponenti principali del patriziato veneziano in questi anni è fondamentale: Gaetano Cozzi, *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento* (Venezia-Roma: Fondazione Giorgio Cini-Istituto per la collaborazione culturale, 1958), ripubblicato con alcune lievi correzioni in: Id., *Venezia barocca*, 1–245.
[364] ASV, *Senato Mar*, reg. 69, cc. 170r-173v.
[365] ASV, *Senato Mar*, reg. 70, cc. 156v-158v.
[366] Ivi.

I disordini causati a Corfù dalla presenza della flotta non erano una novità e non lo sarebbero stati neanche in seguito, quando maggiore sarebbe stata l'evidenza con cui tali conflitti si sovrapponevano a tensioni di carattere sociale o addirittura a tentate ribellioni[367]. Nel caso presente questa sovrapposizione traspariva dalla parzialità della denuncia contro i tumulti, proveniente innanzitutto dagli ambasciatori della Comunità, prima che dai rettori e dal provveditore all'Armata; i conflitti intercetuali interni all'isola, i quali in tal modo si rivelavano, rendevano quindi necessario l'invio di Sindici con profili di grande esperienza. Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan furono dunque scelti, con tutta evidenza, per la loro alta caratura politica e militare.

Il capo riconosciuto del terzetto era Ottaviano Bon, eletto, supponiamo, per via della sua nota attività diplomatica nel Mediterraneo orientale. Egli era stato bailo a Costantinopoli tra 1604 e 1607, dove aveva gestito con cautela gli effetti potenzialmente dirompenti della difficile contesa sorta dall'Interdetto scagliato contro Venezia da papa Paolo V nel 1606; sul piano politico ma anche culturale era schierato col cosiddetto gruppo dei *giovani*, cioè di quei patrizi che miravano a rivitalizzare il protagonismo politico e militare di Venezia in funzionale anti-spagnola e anti-pontificia; di essi però non appoggiò pienamente tutte le posizioni, finendo per assumere un profilo "moderato" che se da un lato gli assicurò una promettente carriera diplomatica, dall'altro gli costò, pochi anni dopo la sua missione sindacale, un clamoroso processo pubblico conseguente a un controverso trattato di pace che gli ottenne mentre era ambasciatore in Francia[368].

Il secondo Inquisitore, Giovanni Pasqualigo, proveniva da una famiglia saldamente inserita nelle carriere navali, essendo egli fratello di quel Filippo Pasqualigo che nel 1608, come Provveditore Generale da Mar, aveva contribuito a riformare le strutture militari e fiscali dei territori ionici[369]; è forse per questo che proprio Filippo, invece di Giovanni, era stato proposto in un primo momento alla carica di Inquisitore in Levante, venendo poi sostituito all'ultimo dal fratello[370]. Giovanni comunque vantava una carriera di tutto rispetto,

[367] Dimitris D. Arvanitakis, «"Οι ποπολάροι απειλούν σικελικούς εσπερινούς". Κέρκυρα 1633-1644», *Εώα και εσπέρια* 4, n. 1999–2000 (s.d.): 94–132.
[368] Assieme al patrizio Vincenzo Gussoni, da cui lo divideva una profonda contrapposizione ideologica, *DBI* 11 (1969), *ad vocem*; Cozzi, *Il doge Nicolò Contarini*, 1958, *passim;* De Vivo, «How to read Venetian relazioni».
[369] Cfr. *infra*.
[370] È possibile che la sostituzione si dovette alle incompatibilità funzionali sopra menzionate, essendo Filippo tornato dalle Ionie da pochi anni; oppure, contestualmente, alla nomina di costui a provveditore generale in Istria, Dalmazia ed Albania, dove la sua grande perizia navale e militare e la sua autorità erano in quel tempo necessarie e fronteggiare i pirati Uscocchi, spalleggiati dagli Asburgo d'Austria. Cfr. ASV, *Segretario alle Voci*, *Elezioni in Senato*, reg. 8 (1606-1613), c. 66r; Emmanuele Antonio Cicogna, *Delle inscrizioni veneziane*, 6 vol. (Venezia: Giuseppe Picotti e Molinari, 1824-1853), V (1842), 394.

essendo stato uno dei primi Commissari in Armata della Repubblica (nel 1605), cioè uno di quei magistrati che si occupavano dei rifornimenti e della contabilità delle squadre di galere che pattugliavano le isole; in tale veste, egli aveva contribuito a nuove e fondamentali compilazioni legislative, come la *Regolation dell'Armata* (1602-'03), e alla creazione di nuove istituzioni, come l'Ospedale di Zara[371].

Questa stessa carica di Commissario era stata ricoperta, nel 1603, anche dal terzo Inquisitore eletto, Marco Loredan di Bernardo, il cui profilo prettamente militare era stato peraltro pure arricchito da delicate esperienze di governo, come quella che fece negli anni 1592-1594 in quanto bailo di Corfù[372]. Vedremo però che egli finì per lasciare poche tracce del suo sindicato in Levante, per via del suo anticipato rientro a Venezia per malattia nell'estate 1613; venne nondimeno scelto poco tempo dopo per ricoprire una carica analoga (ma a scadenza semestrale) in territorio istriano[373].

La scelta di magistrati già esperti era in netta controtendenza rispetto al passato cinquecentesco, quando a fare i Sindici in Levante venivano mandati patrizi relativamente giovani; allo stesso modo, seguendo una tendenza già applicata per le visite in Terraferma, l'assegnazione del titolo maggiorato di «Provveditori e Inquisitori Generali» rifletteva un notevole aumento di poteri giurisdizionali rispetto alle precedenti missioni di Sindici Inquisitori, pur ponendosi idealmente e legalmente in continuità con esse[374]. L'autorità di questi nuovi Inquisitori veniva inoltre esplicitamente giustapposta, dal Collegio e dal Senato, a quella del Provveditore Generale di Candia, con cui i Sindici Inquisitori dovevano avere un rapporto paritario, rapporto che faceva da contraltare a quello di superiorità gerarchica che opponeva tali magistrati ai rettori dei distretti visitati[375].

---

[371] Luca Lo Basso, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna* (Milano: Selene, 2003), 69-70.
[372] Gerassimos Pagratis, a c. di, «Relazione del bailo Marco Loredan, 1592-1594», in *Οι έκθεσεις των βενετών βαΐλων και προνοητών Κέρκυρας (16ος αιώνας)* (Athina: Ethnikò Idryma Erevnon, 2008), 375-378 (n. XXII); Lo Basso, *Uomini da remo*; ASV, *Genealogie Barbaro*, IV.19, LOREDAN (I).
[373] ASV, *Senato Mar*, reg. 72, 66r-67r (29 luglio 1614) e 71r-73r (8 agosto 1614).
[374] Ottaviano Bon era stato Provveditore e Inquisitore Generale in Terraferma nel 1611, cfr. Melchiorre, *Conoscere per governare*. Quanto alla continuità di questa carica con le missioni di sindicato, la sopracitata *pars eligendi* del 1611, notando che erano «già passati 21 anno [*sic*] dopo l'ultima elettion de Sinici in Levante», alludeva chiaramente alla visita dei Sindici in Levante Alvise Grimani e Bernardo Marcello, e non invece ai provveditori e inquisitori generali eletti negli anni precedenti, come il summenzionato Filippo Pasqualigo.
[375] «Siano tenuti visitar tutti tre uniti le città e terre principali, e delli altri luochi e castelli, e delli casali e territori del Regno di Candia, quali debbano in ogni modo esser da essi visitati, possano far la visita separati, e mentre solamente che essi si ritroveranno nel detto Regno, debba esser suspesa e cessar l'auttorità de inquisitione data da questo Conseglio a quel Proveditor nostro Generale. Siano da tutti obediti e essequiti li loro ordini nelle cose spettanti al carrico sudetto e debbano haver il luoco immediate doppo il Proveditor General nel Regno di Candia, e dove non sarà esso Proveditor Generale, e da per tutti habbiano il luoco solito di Proveditori Generali», cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 70, cc. 156v-158v.

Quest'ultimo elemento non era trascurabile in quanto si legava probabilmente alla necessità di incorporare nei poteri concessi ai neoeletti quello che era stato lo «spirito di riforma» che circa quarant'anni prima aveva ispirato l'azione del cavalier Giacomo Foscarini, inquisitore generale di Candia negli anni 1574-77[376]. I noti *Ordini* di questo prestigioso protagonista della scena veneziana tardo-cinquecentesca, investito di un'autorità straordinaria proprio dopo il fallimento di un'elezione di Sindici Inquisitori in Levante[377], costituirono anche nel primo Seicento la base legislativa su cui sia i Sindici Inquisitori che gli altri provveditori veneziani a Creta fondarono le proprie attività di monitoraggio e inchiesta; in uno specifico emendamento alla commissione del giugno 1612, essi furono indicati esplicitamente quale fonte del diritto che i Sindici avrebbero dovuto applicare e far rispettare nel Regno di Candia[378]. In quello stesso passaggio legislativo il secolare carattere di «provveditori» dei Sindici veniva definito, di fatto, come la capacità di riformare, ossia di «istituire» nuovi decreti e strumenti giuridici e di farli divenire legge senza che a tal fine, per la prima volta, fosse necessaria la loro ratifica in Senato[379].

Gli *Ordini Foscarini* riguardavano però solo una parte della missione di Bon, Pasqualigo e Loredan: quella appunto su Creta, la cui difficile situazione sociale e finanziaria era stata alla base della ripresa seicentesca del sindicato in Levante, come si arguisce dalle prime delibere del 1611; tale situazione, che derivava in primo luogo dall'ambiguità delle relazioni tra il patriziato veneziano e la feudalità locale, rendeva le riforme foscariniane di difficile applicazione[380]. Le Isole Ionie d'altra parte erano state oggetto delle riforme proposte dal

[376] Tsiknakis, «Οι Ordini του Giacomo Foscarini».
[377] Per la precisione, egli era già stato eletto *provveditore generale*, carica a quell'epoca ordinaria, quando venne nominato «Inquisitore Generale a Candia» al posto dei Sindici eletti Andrea Boldù e Agostino Trevisan, cfr. capitolo 2. Il Foscarini stesso, nella sua relazione finale, distingue i due incarichi, aggiungendone un terzo di «sindico», cfr. ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 78, *Relazione Foscarini 1579*.
[378] ASV, *Senato Mar*, reg. 70, cc. 160v-162v, 14 giugno 1612. La commissione ufficiale è dell'8 giugno e, riguardo agli *Ordini* Foscarini, supera per chiarezza giuridica quella di Gritti e Garzoni, dove tale raccolta di leggi non era ancora esplicitamente richiamata.
[379] Il quale, se aveva delle contrarietà, avrebbe dovuto revocare gli ordini e le istituzioni dei Sindici esplicitamente, in luogo di vincolarne la validità, come era consueto, alle tradizionali procedure di conferma, cfr. Ivi: «Habbiano insieme cura di regolar quelle cose che spettano all'amministratione del governo e della giustitia, e al maneggio delle camere e del denaro e robbe publiche, levando li abusi e disordini, facendo essequir le leggi, *e in Candia gli ordini Foscarini*, e formando quelle institutioni e decreti che stimeranno a *proposito in particolare per indennità e sollevatione de sudditi, delli* quali commetteranno l'essecutione e ne mandaranno copia alla Signoria Nostra; perché quando non siano rivocati da questo Conseglio, s'intenderanno confirmati e approvati, e così fermi e validi come se fussero fatti da esso» (i corsivi da me applicati indicano le aggiunte fatte dai senatori al testo iniziale della commissione).
[380] Come abbiamo già visto nel capitolo 2 (a proposito dei vigneti piantati a Candia) e come vedremo nell'ultimo paragrafo di questo capitolo. L'ambiguità di giudizio dei veneziani verso la feudalità cretese, sia di origine veneta che di ascendenza locale, è testimoniata da alcuni clamorosi processi penali tenuti in quelle ultime decadi, come quello aperto dal Foscarini stesso nei confronti del celebre matematico Francesco Barozzi (della cui collaborazione, però, l'inquisitore si avvalse qualche anno dopo) e quello quasi contemporaneo contro il nobile veneto Zuanne Calergi. Cfr. Dionysia G. Yialamà, «Νέες ειδήσεις για τον βενετοκρητικό λόγιο

sopracitato Filippo Pasqualigo nel 1608; gli *Ordini Pasqualigo*[381], in altre parole, svolsero nelle Ionie la stessa funzione giuridica che ebbero gli *Ordini Foscarini* a Creta, anche se nella commissione dei Sindici non vi si fece apertamente cenno: è chiaro però come i riferimenti ai disordini recati dalla flotta a Corfù ne richiedessero l'applicazione (con un paragrafo che verrà immesso anche nelle commissioni sindacali del 1635), così come le consistenti perdite finanziarie causati da casi dagli intacchi al patrimonio pubblico[382].

È proprio intorno alla questione dell'applicazione della legge, ovvero della funzione che l'*enforcement* aveva nel plasmare le identità locali, che si svolse in effetti la visita in Levante di Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan, i quali cominciarono e terminarono la propria attività nelle Isole Ionie, dovendo approdarvi, anche per necessità logistiche, sia durante il viaggio d'andata che nel corso di quello di ritorno[383].

3.2 Identità 'civiche' e 'dinastie' di camera nelle Isole Ionie

Il viaggio degli «Inquisitori in Levante» ebbe dunque inizio nell'estate del 1612 e vide in effetti come prime tappe le isole di Corfù (in agosto) e Zante (in settembre), dove Bon, Pasqualigo e Loredan pubblicarono i loro primi proclami e mandati penali nei confronti dell'amministrazione dei reggimenti[384]. Le fonti in proposito non ci parlano tanto del tradizionale rito dell'inquisizione generale, cioè della fase di convocazione della popolazione

---

Φραγκίσκο Barozzi (1537-1648)», *Θησαυρίσματα* 20 (1990): 300–403; Alfred Vincent, «The Calergi case »; Kostas Tsiknakis, «'Ενα επεισόδιο από τη ζωή του Francesco Barozzi», in *Της Βενετίας το Ρέθυμνο. Πρακτικά συμποσίου, Ρέθυμνο 1-2 Νοεμβρίου 2002*, a c. di Chryssa Maltezou e Aspassia Papadaki (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2003), 337–67. Tali casi si intrecciavano infatti a delle situazioni di faida verso cui Venezia manteneva una prudente neutralità, derivante però non solo dalla sua oggettiva debolezza in quell'area ma anche dalla diversa opinione che i vari membri del patriziato lagunare avevano di queste situazioni.

[381] Conservati in ASV, *Sindici Inquisitori*, b. 67, fasc. 6. La relazione finale di Filippo Pasqualigo si trova in ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 75. La sua carriera, durante la quale egli fu più volte provveditore generale in diversi distretti da terra e da mar, ne elevò il prestigio a tal punto che egli concorse alla carica di doge nel 1612, anno in cui peraltro gli era stato conferito il titolo vitalizio e altamente onorifico di procuratore di San Marco, cfr. Cicogna, *Delle inscrizioni veneziane*, 393-394.

[382] Nonostante i diversi poteri dati in commissione, il nucleo fondativo delle missioni di sindacato veniva mantenuto: «Debbano riveder li conti e maneggio delle camere e del denaro publico, de biscotti, biave, polveri, armi, arsenali, e loro apprestamenti, vedendo il fondo di dette munitioni, e incontrandole con li conti e scrittura di esse, per castigar quelli che havessero mal amministrato e intaccato, facendone risarcir la Signoria Nostra», ASV, *Senato Mar*, reg. 70, cc. 156v-158v.

[383] *Ibidem*: «*E debbano nell'andare visitar la città di Corfù, acciò a quelli sudditi non resti diferita questa consolatione, e ispedir in essa li negotii più importanti, per potersi valer nel passar in Candia della commodità delle dieci galee di quel Regno; dovendo poi nel ritorno supplir nelle altre isole, e a quanto le restasse anco di operare a Corfù*», (corsivo mio: si tratta infatti di un'aggiunta fatta pochi giorni dopo la commissione dell'8 giugno 1612).

[384] Abbiamo potuto ricostruire i contenuti generali di questa visita sindacale grazie all'incrocio di due fondamentali *corpus* documentari, presentati da Ottaviano Bon al suo ritorno a Venezia. Un primo *corpus*, che tratteggia l'andamento complessivo della missione in due volumi di copie manoscritte dei principali atti emessi da Bon, Pasqualigo e Loredan tra 1612 e 1614, è presente in: ASV, *Sindici Inquisitori*, b. 67: *Libro primo de diversi*

di tali isole per la raccolta delle denunce[385], ma piuttosto di questioni disciplinari e finanziarie. Nei circa venti giorni in cui rimasero a Corfù gli Inquisitori si occuparono soprattutto di regolamentare la vita delle fortezze dell'isola secondo le consuetudini veneziane in materia, ad esempio tentando di far rispettare agli ufficiali l'annoso divieto di prendere moglie nell'isola (cassando le nomine degli inadempienti), ribadendo il divieto di impiegare soldati «casalini» (cioè autoctoni) e istituendo cinque nuovi «contestabili» destinati alla guardia notturna[386]. In questo scorcio di tempo non mancarono comunque di concedere grazie per bisogni individuali[387] o di dare una prima risposta ai disagi collettivi creati dal soggiorno di sopracomiti e capi da mar[388].

A Zante, invece, gli Inquisitori affrontarono da subito la materia dei debitori della camera fiscale, richiamando costoro a saldare le proprie pendenze entro otto giorni per gli importi da cento ducati in giù o entro due mesi per le cifre superiori a cento ducati; pena le «essecutioni reali e personali» (cioè le confische e le detenzioni) che si ritenesse opportuno applicare dal provveditore dell'isola (conforme gli ordini a lui lasciati dagli Inquisitori stessi) e, soprattutto, l'esclusione dal consiglio della Comunità, così come dalle cariche pubbliche locali per chi vi appartenesse[389].

La condizione di debitori dello stato veneziano, in altre parole, poteva privare gli interessati del privilegio della *cittadinanza* all'interno della comunità d'origine, un privilegio formalmente sancito dall'appartenenza al consiglio locale e quindi determinante nel definire l'identità di alcuni gruppi di persone, sia a livello comunitario che statale: esso nelle società levantine costituiva un attributo giuridico assai più definito rispetto al diritto alla

---

atti scritti dal cancellier dell'eccellentissimo Bon (d'ora in poi = *Libro primo Atti diversi*); *ibidem*: *Libro secondo de atti scritti dal cancellier dell'eccellentissimo Bon* (= *Libro secondo Atti diversi*). Il secondo *corpus* è costituito da altri due volumi, contenuti in ASV, *Senato*, *Dispacci PTM*, fz. 586, e rispettivamente denominati *Ordeni e Provisioni* (= *Libro primo Ordini*) e *Terminationi e Ordeni* (= *Libro secondo Ordini*). Altri *corpus* o singoli documenti relativi a questi Inquisitori, oltre alle loro due relazioni di fine mandato, verranno richiamati nelle note seguenti.

[385] Questa non è segnalata nelle fonti sul passaggio dei Sindici delle Ionie ma è ben documentata nell'ambito della visita a Creta e a Tinos. A Candia il relativo proclama venne pubblicato il 12 ottobre 1612 ma, probabilmente a causa del suo scarso successo, fu ribadito il 22 dicembre dello stesso anno, sollecitando in particolare le denunce di poveri e contadini contro i "gravi e importanti disordini ch'intendono [*gli inquisitori*] esser seguiti da molto e continuato tempo per mancamento e colpa d'alcuni nodari dell'avogaria, della cancellaria maggiore e altri offici di questa città", cfr. *Libro primo Atti Diversi*, 12v-13r. A Tinos, la convocazione del popolo venne effettuata all'arrivo di Giovanni Pasqualigo, sabato 1 giugno 1613, con pubblicazioni in latino e greco, cfr. ASV, *Materie Miste e Notabili*, b. 72, *Ordini di Giovanni Pasqualigo a Tine*, 1613 (= *Ordini Pasqualigo Tine*), 1r.

[386] *Libro primo Ordini*, 1r-2r.

[387] Come ad esempio una grazia di scarcerazione per Zuanne Petretin, sanzionato dal vicebailo di Corfù con due mesi di carcere per non essersi presentato a rispondere delle proprie azioni in un piccolo processo che lo riguardava, cfr. *Libro primo Atti diversi*, cc. 1r-2v.

[388] *Libro primo Ordini*, 3r.

[389] Ivi, 3r-4r, 24 settembre 1612.

«cittadinanza veneta», cioè a quella sorta di naturalizzazione che veniva conferita automaticamente ai sudditi dei domini della Serenissima al momento della conquista, ma le cui implicazioni sul piano sociale ed economico apparivano, almeno a partire dal Cinquecento, piuttosto vaghe[390]. Appartenere al Consiglio della Comunità invece offriva, oltre alla certezza di uno *status* privilegiato rispetto agli altri abitanti dell'isola, l'accessibilità a molteplici canali di interazione con le autorità repubblicane (dalle ambasciate alle cariche locali, a ruoli e posizioni di prestigio in processioni e cerimonie pubbliche[391]), e da una relativa posizione di forza.

Questo è un elemento tutt'altro che secondario, perché ci permette di capire come gli Inquisitori, punendo i debitori con la privazione della cittadinanza "comunitaria", stabilivano (o ribadivano) un criterio di accesso alla vita pubblica locale che era basato anche sugli oneri dovuti alla Repubblica, data la destinazione teorica a Venezia o ad altre isole di parte degli introiti delle camere fiscali[392]. Non casualmente, quindi, i proclami contro i debitori furono replicati anche a Creta e a Corfù, pur con un atteggiamento talora più mite e benevolo e con qualche aggiustamento tecnico, in ragione della diversa struttura sociale e dalle peculiarità monetarie e finanziare del posto[393].

Il nesso tra cultura politica locale e dimensione statuale era altresì visibile nella gestione degli apparati burocratici dei reggimenti, i quali, al di là di qualche carica apicale eletta direttamente a Venezia (come quella di *ragionato*), dipendevano fondamentalmente

[390] Gerassimos D. Pagratis, «Entrepreneurship and social and political power in the Ionian Islands from the late sixteenth century to the first decades of the seventeenth: some case studies from Venetian-ruled Corfu», in *Social and political elites in eastern and central Europe (15th-18th centuries)*, a c. di Cristian Luca, Laurențiu Rădvan, e Alexandru Simon (London: School of Slavonic and East European Studies, 2015), 109–20.

[391] Sulle quali cfr. Aliki-Xenia Nikiforou-Testone, « Le rituel civique à Corfou pendant la domination vénitienne : les cérémonies publiques (14e-18e siècle). Sous la direction de Spyros Asdrachas » (Université Panthéon-Sorbonne (Paris), 1995).

[392] Per la verità tra Cinque e Seicento i gettiti delle Camere marittime erano insufficienti a soddisfare la spesa pubblica locale, sicché di fatto non arrivavano mai a Venezia ma piuttosto era Venezia stessa a mandare dei fondi aggiuntivi. Le camere principali (Corfù e Candia) erano inoltre sostenute dagli avanzi delle province circonvicine (Corfù, per esempio, da Zante e Cefalonia). Cfr. Pezzolo, *L'oro dello Stato*, 150-151 e più in generale le deliberazioni dei registri del Senato Mar di questo periodo, che documentano bene il fenomeno, confermando quanto asserito nelle relazioni di fine mandato di rettori e magistrati sovradistrettuali, nonché inducendoci ad assecondare l'osservazione metodologica di Luciano Pezzolo per cui: «Proporre delle cifre a riguardo, pur nella loro grossolana approssimazione, significa riportare nella giusta dimensione concetti quali "sfruttamento", "imperialismo" o "colonizzazione"», cfr. Ivi, 146.

[393] A Creta infatti non si fece cenno alla privazione dell'appartenenza ai consigli cittadini, che comunque ma erano condizionati dal peso della feudalità e dalla diversa gestione del rapporto città-campagna (temi su cui torneremo); inoltre lì si concesse più di una proroga, esprimendo una certa vaghezza nell'intimazione delle sanzioni. A Corfù invece si modificarono le cifre in questione e si abbreviarono i termini temporali, probabilmente anche per il minor tempo a disposizione dei Sindici. Cfr. *Libro primo Atti diversi*, 7r-8r.

dal personale isolano, cioè da membri eletti dal Consiglio della Comunità e dai loro eventuali *sostituti*; costoro di solito ottenevano le cariche intermedie per privilegio, vale a dire su investitura diretta dei rettori e quindi spesso a titolo vitalizio[394].

Nei casi in cui l'assemblea cittadina era monopolizzata nel tempo da un numero ristretto di famiglie aristocratiche, come nella Zante della seconda metà del Cinquecento, ciò implicava che gli *officia* del reggimento veneziano di fatto appartenessero ai membri di queste poche famiglie (di ascendenza sia latina che greca). Il potere di queste derivava così dal fatto di detenere il controllo sostanziale degli atti di Camera e Cancelleria, cioè di poter usare tale documentazione a proprio vantaggio, non solo per estorcere denaro in modo illecito ma anche e soprattutto per fronteggiare le pretese dei ceti sociali o delle fazioni isolane a loro concorrenti.

Dall'*élite* dei *cittadini* zantioti (così come avveniva a Corfù) erano infatti esclusi i cosiddetti *popolari*, cioè un ampio settore di popolazione urbana arricchitosi, nel corso del Cinquecento, coi proventi dell'artigianato e del commercio, nonché coinvolto nel contrabbando delle risorse agricole più preziose per l'isola, come l'uva passa[395]. In virtù di tale esclusione, fondata essenzialmente su requisiti di nascita[396], il ceto dei *popolari* era sostanzialmente privo di contatti diretti con la gestione amministrativa e fiscale degli affari zantioti, essendo anzi esposto al potere di ricatto e di abuso della parte avversa, e, di conseguenza, propenso ad acuire il proprio spirito di rivalsa[397].

Il conflitto sociale all'interno dell'isola tendeva così a radicalizzarsi anche grazie alla collaborazione, più o meno volontaria, dei governanti veneziani; i quali, assecondando l'aristocratizzazione della società zantiota col riconoscimento della *serrata* del consiglio cittadino, avevano di fatto incorporato tale conflitto nelle strutture burocratiche da essi dipendenti. I rettori veneziani d'altronde non disdegnavano il lasciarsi coinvolgere nelle trame dei propri «offitiali»: un proclama penale emanato dagli Inquisitori in Levante il 27

[394] Andrea Zannini, *Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII)* (Venezia: Albrizzi, 1994), 151.
[395] Sul contrabbando dell'uva passa e sulla sua importanza per la nascita della *Levant Company* e della potenza commerciale inglese, cfr. Fusaro, *Uva passa*; Fusaro, *Political economies*.
[396] E sancita dalla serrata del consiglio cittadino di Zante del 1542 ai membri delle famiglie che non rispettavano alcuni requisiti di "civiltà", come il non esercizio delle arti meccaniche da tre generazioni, cfr. Letterio Augliera, *Libri politica religione nel Levante del Seicento. La tipografia di Nicodemo Metaxàs primo editore di testi greci nell'Oriente ortodosso* (Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996).
[397] Spirito che nel 1628 si concretizzò nella cosiddetta «rivolta dei popolari» di Zante, per cui cfr. Ivi, 125 ss.; Dimitris D. Arvanitakis, *Κοινωνικές αντίθεσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Το ρεμπέλιο των ποπολάρων (1628)* (Athina: Ellenikò Logotechnikò kai Istorikò Archeio - Mouseio Benaki, 2001); Fusaro, *Political economies*, 315 ss.

settembre 1612 li accusava apertamente di sovrastimare i prezzi dei beni di prima necessità per farne illecita «mercantia», e di permettere pratiche simili a dazieri ed estimatori pubblici, le cui tariffe gonfiate vincolavano i commercianti a debiti pressoché insostenibili[398].

Il coinvolgimento dei rettori negli affari locali era quindi fortemente condizionato dal tipo di rapporto che essi riuscivano a intrattenere con le *élite* dei *cittadini*, dinnanzi ai quali l'esercizio onesto della propria autorità di governanti (per contrastare delitti ed illeciti) poteva essere controproducente. Ciò traspare a maggior ragione nei casi in cui la condotta dei rettori, pur legittima e in buona fede, veniva sminuita dal pregiudizio negativo implicato contro di loro dalle stesse inchieste sindacali, come nel caso seguente.

Nel novembre 1612, Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan, già arrivati nel Regno di Candia da circa un mese, ricevettero una supplica giunta in tutta fretta da Zante. La lettera era stata scritta per perorare la posizione dell'«eccellente domino» Tommaso Mercati, messo in stato di arresto dal provveditore di Zante immediatamente dopo la partenza degli Inquisitori dall'isola, partenza avvenuta tra settembre e ottobre; nello scritto, il supplicante lamentava di essere stato incarcerato ingiustamente e secondo modalità indegne della propria condizione («in strettissima prigione e con due cathene ai piedi»). Sulla base delle motivazioni esposte, le quali noi non conosciamo, gli Inquisitori non esitarono a manifestare la propria propensione a credere alla versione del supplicante, «qualificato e primario cittadino di quella città», dubitando della correttezza della procedura seguita dal rettore, la quale essi ritenevano sproporzionata, anche a causa dell'età avanzata dell'imputato[399].

Il pregiudizio degli Inquisitori contro il provveditore non pareva quindi motivato solo dagli abusi procedurali ma piuttosto dalla condizione sociale del «cittadino» Mercati, per il quale erano disposti a intervenire come *piezi*, cioè come garanti, altri nobili zantioti, pronti a versare per il rilascio del loro comprimario una cauzione di duemila zecchini[400]. Nel mentre il rettore veniva interdetto dal processare il Mercati sino al previsto ritorno a

[398] *Libro primo Atti Diversi*, 4r-6r.
[399] Ivi, 8r-v. Accanto all'ordine purtroppo non è stato trascritto il testo della supplica.
[400] Ivi. Sulle famiglie appartenenti al Consiglio della Comunità di Zante tra fine Cinquecento e inizio Seicento si vedano i numerosi dati raccolti in: Panayiota Tzivara, *Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594. Η νομή και η διαχείριση της εξουσίας από το Συμβούλιο των 150* (Athina: Enalios, 2009).

Zante di Bon, Pasqualigo e Loredan, che avevano così deciso di assumersi il giudizio del caso, segnandone probabilmente il destino[401].

Le cose non erano tuttavia così semplici come apparivano agli Inquisitori, come essi cioè mostravano di averle interpretate nell'ordine al rettore. Costui, ossia il patrizio Francesco Donà, offrì al Senato veneziano una propria versione dei fatti qualche mese dopo, mediante un dispaccio spedito in laguna nel febbraio 1613[402]. In esso venivano narrati dei particolari essenziali, in primo luogo il fatto che il Mercati fosse coinvolto già da nove anni in una lunga lite giudiziaria con un suo cognato, Giorgio Rapsomanichi, per via dell'eredità del padre di quest'ultimo: il Mercati, assieme ad un altro parente (Costantino Seguro) era riuscito a contendere questo lascito al cognato in grazia della propria professione d'avvocato ma anche della propria ricchezza e dei propri appoggi all'interno del Consiglio della Comunità. Presso quest'ultimo egli si era distinto pochi anni prima per essersi fatto eleggere sindico, cioè ambasciatore, dell'università di Zante: carica che, stando a quanto detto dal predecessore del Donà, Michele Priuli, in un processo da questi intentatogli nel 1611, gli avrebbe consentito di recarsi a Venezia più per perseguire i propri affari che non per perorare in Collegio le istanze votate dal consiglio cittadino; in particolare Mercati doveva difendersi nella lite giudiziaria col Rapsomanichi[403].

La struttura clientelare interna al consiglio emergeva d'altro canto molto chiaramente dal fascicolo aperto dal Priuli, finito nel tribunale veneziano della Quarantia Criminale; in esso compaiono le liste dei membri dell'assemblea e le loro, deducibili, alleanze[404], la cui analisi non fa altro che riflettere una situazione sociale tipica delle *élite* ioniche (e non solo) di quell'epoca: la vigenza, nonché la piena "istituzionalizzazione", di un contesto di faida nobiliare, che a Zante in quel periodo era implicato dalla contrapposizione tra i *clan* Balsamo-Cariatti e Seguro-Mondino[405]. Nonostante il principale sodale del Mercati nei processi

[401] Non abbiamo la sentenza finale del processo, la quale riteniamo essere rimasta nell'isola (in quanto inappellata a Venezia) e quindi, al giorno d'oggi, probabilmente irreperibile, data la sfortunata scomparsa dell'archivio di Zante a causa del terremoto del 1953. Cfr. Kolyva-Karaleka, «Il Memorial».
[402] ASV, *Senato, Dispacci Rettori*, *Zante*, fz. 4, 3 febbraio 1613 [1612 m.v.].
[403] ASV, *Quarantia Criminale*, fz. 127, fasc. 182A.
[404] Ivi, *passim*; Tzivara, *Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594*, 350.
[405] Ciò è confermato, in modo assai eloquente, dalla testimonianza diretta di Bernardo Grimani, membro della fraterna Grimani che abbiamo menzionato nello scorso paragrafo (cfr. supra, nota 32), e di passaggio nell'isola nel 1609. In una lettera al fratello Alvise, arcivescovo di Candia, egli descrisse con sconcerto una violenta sassaiola avvenuta tra i due *clan* nella piazza principale di Zante, nonché la mediazione di cui egli stesso, assieme ai propri agenti isolani, era stato protagonista dopo le pressioni insistenti del rettore; costui infatti, dopo aver inutilmente commissionato a un giovane notaio un'inchiesta giudiziaria, si era prodigato per ottenere un accordo di pace tra le due consorterie. Cfr. ASV, *Archivio Privato Grimani*, b. 8, fasc.2: *Lettere f.lli Grimani 1605-1608*.

contro Rapsomanichi fosse Costantin Seguro, sappiamo che egli sosteneva apertamente la fazione dei Balsamo[406]. È forse proprio l'appartenenza a una delle più potenti consorterie del luogo che aveva legittimato l'elezione di Tommaso Mercati in consiglio e la sua successiva nomina a sindico della Comunità, visto che la sua identità aristocratica appare messa in dubbio dal fatto che egli era notoriamente figlio naturale, cioè illegittimo, del nobile Andrea Mercati; lo stesso processo elettorale pareva essere stato poco trasparente, dato che molti dei suoi elettori, evidentemente di lingua greca, non erano in grado di capire la lingua «franca», cioè il volgare veneziano, nella quale egli aveva pronunciato le sue orazioni in consiglio[407].

Quello a cui gli Inquisitori si erano trovati di fronte era quindi tutt'altro che un personaggio secondario vittima di un abuso procedurale ma piuttosto un personaggio assai capace e influente, che peraltro non esitava a ricorrere all'uso della violenza per realizzare i propri scopi. Dal dispaccio del provveditore Donà si capisce infatti che, mentre gli Inquisitori erano a Creta, Giorgio Rapsomanichi era stato ucciso; in precedenza anche quest'ultimo li aveva intercettati con una supplica, nella quale chiedeva a gran voce che essi, con un apposito precetto penale, inducessero il reggimento e la Comunità di Zante a dare proseguimento ed esecuzione alle cause col Mercati circa l'eredità contesa[408]. Nel dicembre 1612 gli Inquisitori avevano così rettificato i propri ordini al Donà (che nel frattempo aveva inviato loro il processo che giustificava la dura incarcerazione del Mercati), riservando a sé stessi solo la causa penale in corso contro l'illustre cittadino e avvocato ma lasciando che gli effetti civili di altre sentenze a suo carico avessero luogo[409].

La voce del Rapsomanichi, che diceva di essere infinitamente più povero delle proprie controparti e che affermava di esser stato minacciato di morte per via della propria perseveranza in sede civile, non era quindi rimasta inascoltata; ciononostante l'intervento degli Inquisitori, al pari di quelli pregressi dei rettori, non era servito a impedire un esito tragico e iniquo della vicenda; anzi, forse lo aveva involontariamente accelerato. I provvedimenti degli Inquisitori del resto trovavano una piena applicazione solo quando oltrepassavano le

[406] Tzivara, *Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594*, 350.
[407] ASV, *Quarantia Criminale*, fz. 127, fasc. 182A.
[408] Copia di questa supplica è allegata al dispaccio Donà, cfr. ASV, *Senato, Dispacci Rettori*, *Zante*, fz. 4, 3 febbraio 1613 [1612 m.v.].
[409] Ivi, allegato.

barriere invisibili opposte dalle cancellerie locali; barriere spesso insormontabili, come dimostravano altri precedenti casi giudiziari contro il Mercati citati dal Donà[410].

Talora le influenze politiche che producevano queste barriere non si limitavano a penetrare i gangli dell'amministrazione locale, ma arrivavano allo stesso centro del potere: Venezia. Nel suo dispaccio infatti Donà non cercava tanto di giustificarsi per la propria condotta procedurale, ma piuttosto si sforzava di persuadere il Senato a non credere ai contenuti di un libello infamante scritto contro di lui per conto del Mercati stesso, il quale era riuscito a farlo leggere in Senato «poiché si sentiva tocco sul vivo»[411], cioè, in sostanza, toccato nel proprio onore, preso di mira per via del patrocinio che egli, come avvocato, aveva esercitato a favore di altri *cittadini* zantioti finiti nelle maglie della giustizia veneziana[412].

La personalità che il Mercati in tal modo manifestava di fronte alle autorità veneziane dimostrava che la pienezza o meno dei requisiti elaborati a livello locale per ottenere la "cittadinanza zantiota", cioè l'appartenenza al Consiglio della Comunità, non era un ostacolo all'esibizione di un' "identità civica" fattuale, costruita con mezzi alternativi a quello di leggi e privilegi, cioè elaborata a partire dal proprio potere d'influenza sia entro la società d'origine sia entro una parte del patriziato veneziano, persino a Venezia stessa.

Inoltre, la sua vicenda è indicativa di quanto il modo tradizionale di gestire il potere nell'isola (cioè attraverso il filtro delle relazioni di faida) vanificasse di fatto l'autorità dei rettori e degli altri magistrati veneziani, ivi compresi quelli itineranti e con poteri straordinari. Questi ultimi erano latori di una concezione del dominio disincarnata, rispondente a un'idea astratta di "bene comune", che pretendeva di trascendere la sfera stessa degli interessi patrizi (non a caso punibili per le proprie malefatte ai danni al patrimonio pubblico) ma che proprio per questo, ancora a inizio Seicento, stentava a trovare una piena

[410] Ivi, dal dispaccio di Francesco Donà: «Fu esso Mercati (huomo delle conditioni che lo provano l'attion sue ben note a gl'illustrissimi miei precessori) querelato di dieci enormi colpe, sotto li 4 maggio 1610 / 11 e 19 marzo 1611 / 19 giugno, 10, 11 e [17?] agosto, 24 e 17 ottobre, e 3 novembre 1612, da messer Georgio Rapsomanicchi suo cognato, il quale per esser povero, non havendo potuto nel corso di nove anni non solo vedere l'espeditioni delle differenze, [c]h[']a con detto Mercati, ma dal medesimo è stato assassinato con falsità commesse ne publici libri di questa cancellaria, e offeso nella vita sino nella medesima, quando il miserabile ha ricercato le sue raggioni, come lo manifestano chiaro li processi formati sopra esse querele, continenti anco vendite di spazzi [= *sentenze*] d'eccellentissimi consiglieri alla parte avversa, di chi costui, come avvocato diffendenva, inobedienze, violenze usate a publici ministri, e altri gravi eccessi, con sprezzo della giustitia, danno d'interessati, pernitioso e tirranico esempio».
[411] *Ibidem*.
[412] Questa strategia difensiva del Mercati è esplicitata nel precedente processo a suo carico, cfr. ASV, *Quarantia Criminale*, fz. 127, fasc. 182A.

concretizzazione, visto l'oggettivo persistere di una concezione "corporativa" o familiare della vita pubblica[413].

Quanto ai rettori, costoro agivano piuttosto come intermediari tra Venezia e i suoi distretti[414] o, più spesso, come mediatori (interessati o meno) tra parti confliggenti[415] invece che come interpreti solenni di una qualche forma di autoritarismo "di stato", in linea con quella che era stata la concezione del potere pubblico nelle repubbliche cittadine del tardo Medioevo[416]. Quando qualcuno di essi tentava di imporre la propria autorità, come aveva fatto Francesco Donà, i diretti interessati reagivano con forza, con mezzi insoliti (come il suddetto libello) oppure, più di frequente, profittando di quegli stessi canali giudiziari d'appello che, come quello sindacale, erano teoricamente pensati per dar voce alle componenti più deboli delle società visitate.

Se guardiamo all'altro ambito di governo del reggimento di Zante, quello della gestione delle finanze isolane, le cose non andavano meglio: in questo campo amministrativo le consorterie locali mettevano all'opera le proprie strategie d'influenza in modo ancor più disinibito di quanto avveniva nel contesto, più formale, del consiglio della Comunità e delle ambasciate[417].

Gli Inquisitori in Levante ebbero modo di accorgersene durante la loro seconda tappa sull'isola, quella svoltasi durante il viaggio di ritorno che essi fecero da Creta verso Venezia nell'estate del 1614[418]. In quest'occasione essi inflissero una sentenza di condanna clamorosa, non tanto per il considerevole ammontare della pena (il carcere e una multa di milleduecento reali) quanto piuttosto per il destinatario della stessa: Giovanni Gavrilopulo, ossia colui che da almeno una ventina d'anni era il padrone incontrastato della camera fiscale

[413] Per una verifica di tale constatazione rispetto alla mentalità del tempo è forse opportuno il confronto con le realtà repubblicane coeve, in specie quelle usualmente associate all'emergere della nostra idea di «modernità», come le Province Unite. Cfr. Julia Adams, *The familial state. Ruling families and merchant capitalism in early modern Europe* (Ithaca-London: Cornell University Press, 2005).
[414] O'Connell, *Men of empire.*
[415] Viggiano, *Governanti e governati*.
[416] Per la quale cfr. Zorzi, «Justice».
[417] Secondo dinamiche che rimasero pressoché inalterate fino alla fine del Settecento, cfr. Andrea Zannini, «Problemi di contabilità pubblica e di amministrazione finanziaria nel governo veneziano della Morea e delle isole Ionie», in *Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima*, a c. di Massimo Costantini e Aliki Nikiforou (Roma: Bulzoni, 1996), 77–96; Andrea Zannini, «Il ministro "assoluto dispositore". Mediazione burocratica e corruzione nelle camere fiscali Ionie», in *Il Mediterraneo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie*, a c. di Massimo Costantini (Roma: Bulzoni, 1998), 113–25.
[418] *Libro secondo atti diversi*, cc. 15v-28r.

del reggimento, primo erede di un monopolio "dinastico" delle cariche camerali incominciato dal padre Basilio nella prima metà del Cinquecento[419].

Del processo al Gavrilopulo, istruito da Giovanni Pasqualigo e Ottaviano Bon (il Loredan essendo rientrato in anticipo a Venezia per malattia), non possediamo gli atti, ivi comprese le motivazioni della sentenza, che molto ci avrebbero detto sul volume e sulle implicazioni degli affari di questo funzionario. Il quale appunto, nel corso della propria carriera, era riuscito a ottenere per sé due incarichi normalmente affidati a due persone diverse in quanto fonte di potenziali conflitti d'interesse: quello importantissimo di *cancelliere e quaderniere*, che implicava la responsabilità della tenuta del libro mastro, su cui venivano girati tutti i giornali e mensuali (cioè le partite in cui venivano segnate spese e introiti dagli altri *ministri* della Camera fiscale)[420]; e quella di *massaro*, alla quale il Gavrilopulo era subentrato al padre su licenza del rettore Leonardo Emo (confermata dai Sindici Inquisitori di passaggio poco dopo, e nel 1593 dal Senato)[421], carica che era altrettanto rilevante poiché comportava la tenuta e l'eventuale rivendita all'asta dei beni dati in pegno dai debitori del fisco a garanzia di una loro eventuale insolvenza[422].

È chiaro che coloro che avevano in mano i libri contabili, e soprattutto le chiavi dei «cancelli» presso cui essi erano tenuti, detenevano un enorme potere di ricatto, esercitabile nei confronti non solo di rettori e consiglieri veneziani ma anche delle persone che concretamente dovevano versare alla Camera imposte dirette o indirette: i proprietari di beni immobili ma soprattutto i mercanti e gli agenti commerciali, tra cui figuravano molti di

[419] La sentenza, di cui non possediamo il testo diretto, è riassunta nell'assoluzione in appello, per cui cfr. ASV, *Avogaria di Comun*, *Raspe*, reg. 3699, cc. 96v-97r. Per l'ascesa dei Gavrilopulo, cfr. Arvanitakis, *Κοινωνικές αντίθεσεις,* 119-121. I Gavrilopulo erano una famiglia greca di stirpe arcontile, cioè proveniente dai ranghi della nobiltà imperiale bizantina. Immigrati nelle Isole Ionie alla caduta di Costantinopoli in mano ottomana, si erano affermati nella società zantiota sin dai primi decenni della dominazione veneziana, cfr. Leonidas Ch. Zois, *Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου*, vol. 1, 2 vol. (Athina: Ethnikò Typografeio, 1963), 112. Per un esempio documentato di «dinastie di camera» è fondamentale: Gian Maria Varanini, «Aspetti e problemi del sistema fiscale veneto nel Quattrocento: struttura e funzionamento della Camera fiscale di Verona», in *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509). Atti del Convegno tenuto a Verona il 16-17 settembre 1988* (Verona, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, 1991), 143-189. Per delle indicazioni (rimaste orientative) sulle camere fiscali della Repubblica di Venezia si vedano, oltre ai citati lavori di Zannini, i saggi raccolti in: Borelli G., Lanaro P., Vecchiato F., a c. di, *Il sistema fiscale veneto: problemi e aspetti, XV-XVIII secolo. Atti della prima giornata di studio sulla terraferma veneta (Lazise, 29 marzo 1981)* (Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1982).

[420] Zannini, *Il sistema*, 49.

[421] ASV, *Senato Mar*, reg. 54, c. 104r, 17 dicembre 1593.

[422] Come ebbe a dire in seguito il provveditore Agostino Sagredo, cfr. ASV, *Senato, Dispacci Rettori*, *Zante*, fz. 8, 31 marzo 1624.

quegli anzidetti *popolari*, la cui esclusione dal consiglio cittadino e dalle cariche annesse era al fondo delle tensioni che in quegli anni percorrevano il borgo e l'isola[423].

È pertanto molto probabile che un piccolo provvedimento emanato da Bon e Pasqualigo il 13 giugno 1614, con il quale si imponeva agli officiali di Camera di risiedere «a luoco e fuoco» entro la fortezza[424], ossia assai vicino a questo officio, fosse stato originato dal fatto che Giovanni Gavrilopulo, custode delle preziose chiavi, vivesse da più di vent'anni nel sito di Marina di Zante, presso una proprietà concessagli per privilegio dalle stesse autorità veneziane poco prima della conferma della *massaria*, e che quindi il suo operato fosse rimasto totalmente fuori controllo[425].

La necessità di controllare la residenza del quaderniere venne del resto ribadita dal provveditore Alvise Tiepolo al Senato nel 1626, allorché, in seguito a una seconda causa penale intentata contro il potente ministro, si rilevava come pure il sostituto del Gavrilopulo alla carica di *cancelliere e quaderniere*, ossia il nipote Michele Fassoi, vivesse a Marina[426]. Dopo la sentenza Bon-Pasqualigo del 1614, la carcerazione a Venezia e la successiva assoluzione in appello nel 1618[427], il Gavrilopulo nel 1623 fu infatti inquisito e condannato da un altro magistrato straordinario, il Provveditore e Inquisitore delle Tre Isole Antonio Da Ponte, che lo mise agli arresti assieme ad un altro suo complice, lo *scontro* Benedetto Gimbletti, costui infine condannato ad un anno di carcere e alla privazione della carica[428]. Egli

[423] Augliera, *Libri politica religione*; Arvanitakis, *Κοινωνικές αντίθεσεις*; Fusaro, *Political economies*. In questi studi, giustamente concentrati sull'analisi politica e religiosa della rivolta dei popolari del 1628, sulla sua gestione da parte di Venezia e sul ruolo delle comunità straniere indirettamente coinvolte (come quella inglese), il rapporto tra la condizione economica dell'isola e la gestione del fisco camerale purtroppo non è stato molto approfondito.

[424] *Libro secondo Ordini*, 22v.

[425] ASV, *Senato Mar*, reg. 54, c. 64v, 4 settembre 1593. La concessione riguardava un terreno «di longhezza e larghezza di passa nove» dato *per gratiam* a Giovanni Gavrilopulo dal rettore Piero Francesco Malipiero in ricompensa dei servizi svolti presso la Camera. Il terreno era destinato a fabbricarvi la sua abitazione, dietro pagamento del «solito livello o chirologio alla Signoria Nostra giusta l'ordinario», pena la revoca della grazia.

[426] «Inanzi l'aviso dell'ordine dell'eccellenze vostre, sendosi avicinato l'armar della gallera colle genti di quest'isola, il predetto Fassoi ha tentato d'havere nelle sue mani le chiavi della Camera, rolli, vacchette de datti e altre scritture attinenti, come andava discorendo alli carichi che possedeva per levarli dalle mani di Antonio Maria Malaspina raggionato, pratticato da me ingenuo e molto fedele al servitio delle cose pubbliche [...] terminai che ad esso Fassoi dovesse essere dato ciò che aspettava al suo ministerio e, essendo stata essequita la mia volontà, volsi però che tutte esse scritture fossero poste nella medesima camera fiscale in un banco a parte serrato, con due differenti chiavi, una ad esso Fassoi e l'altra rissiede appresso di me per esser coll'occhio nell'occorrenze a quello [andatte] [...]. Le chiavi della Camera può haverle in suo piacimento *ma essendo per publico decretto terminato che li ministri di essa debino habitare in questo castello*, havendo esso Fassoi l'habitatione e famiglia a Marina, per non mendicare l'occasioni di valersi di essa nelli bisogni che corressero, ho lasciato che continui il Malaspina a tenerla nelle mani, fino ch'esso Fassoi risolva di prender la stanza giusta la mente publica nel castello», ASV, *Senato*, *Dispacci Rettori*, *Zante*, fz. 8, 1 maggio 1626 (corsivo mio).

[427] ASV, *Avogaria di Comun*, *Raspe*, reg. 3699, cc. 96v-97r.

[428] ASV, *Senato*, *Dispacci Rettori*, *Zante*, fz. 8, 31 marzo 1624. Fani Mavroidì, «Ζακυθινά συμβόλαια από το ιστορικό αρχείο Κέρκυρας», *Δωδώνη. Ιστορίας-Αρχαιολογίας* 15 (1986): 175–83. Lo *scontro* era l'ufficiale incaricato di girare le partite del giornale o del mensuale nel libro mastro, normalmente alla presenza di un patrizio

tuttavia uscì indenne anche da questo processo, sfruttando i vari rivoli giurisdizionali in cui il Senato in quegli anni stava distribuendo gli appelli e soprattutto i casi provenienti dallo Stato da mar[429]: furono i *Pressidenti* del collegio straordinario dedicato ai processi del Levante ad assolverlo, dopo una delega del Senato nel 1624, mentre il Senato stesso lo reintegrò definitivamente nelle proprie funzioni all'inizio del 1626[430].

Cionondimeno questo processo aveva permesso ai rettori degli anni '20 di applicare una sorta di *turnover* agli *officia* della Camera fiscale, dove appunto si erano avvicendati, a controbilanciare l'opera degli altri funzionari, dei *ragionati* provenienti da Venezia e forse anche da altre isole[431]. Questi però, per ingenuità o per oggettiva impotenza, si rivelarono incapaci di far fronte alle pressioni della famiglia Gavrilopulo, che nonostante l'assenza di Giovanni aveva tenuto il controllo almeno della carica di massaro, occupata dal nipote Michele Fassoi, che agiva in qualità di sostituto dello zio e che ne aveva assunto il figlio, Basilio Gavrilopulo, come coadiutore[432].

Basilio d'altronde si inserì nel *cursus honorum* della Camera fiscale quasi senza intoppi, cioè a dispetto di una dura inchiesta giudiziaria che si abbatté su di lui nel 1628, quando l'irreprensibile Inquisitore e Commissario in Armata Antonio Civran fu costretto a far compilare un inventario dei libri contabili dell'ufficio, molti dei quali erano andati smarriti per incompetenza di Basilio, se non per la sua palese malafede[433]. Come emerse dagli interrogatori fatti a Basilio i titoli e le conoscenze che costui poteva esibire erano largamente in-

veneziano incaricato di tenere la cassa, cfr. Zannini, *Il sistema*, 45-46. Nel caso di Zante, è possibile che lo scontro agisse in sola presenza del quaderniere, ragion per cui, se i due erano complici, era facile per loro falsificare i registri contabili.

[429] In primis quelli portanti in laguna dai Provveditori e Inquisitori in Levante, oggetto di una procedura specifica che li destinava ad un piccolo tribunale senatorio istituito *ad hoc*, cfr. ASV, *Collegio dei Dieci poi Venti Savi del corpo del Senato*, b. 1: *Capitolare*, cc. 99-102. A farne le spese fu non solo la credibilità dell'opera repressiva dei nostri Bon, Pasqualigo e Loredan ma anche il potere deterrente dei magistrati che percorsero le isole greche negli anni '20 del Seicento, come si intuisce dai frammenti che documentano le altre commissioni speciali create dal Senato per smaltire i giudizi d'appello che gli competevano ovvero quei casi clamorosi che richiedevano la sua autorità. Cfr. ASV, *Collegi giudicanti straordinari*, b. 1.

[430] ASV, *Senato*, *Dispacci Rettori*, *Zante*, fz. 8, 28 novembre 1625 e 1 maggio 1626; *Senato Mar*, reg. 82, 20 aprile 1624; reg. 84, 6 marzo 1626.

[431] Come farebbe pensare il cognome (forse corfiota) di Marco Cochini, uno dei ministri che assieme al ragionato Malaspina ebbe delle divergenze con Fassoi per via degli emolumenti che a questi spettava percepire. Cfr. ASV, *Senato*, *Dispacci Rettori*, *Zante*, fz. 8, 1 maggio 1626, dispaccio e lettere allegate.

[432] È inoltre molto probabile che il *clan* dei Gavrilopulo avesse delle relazioni coi vicini territori dell'impero ottomano, dato che Michele Fassoi nel 1623 era stato eletto sindico della Comunità di Zante per portare avanti dei negoziati con il *pasha* di Morea, cfr. ASV, *Senato, Dispacci Rettori, Zante*, fz. 8, 31 ottobre 1623.

[433] Inventario pubblicato in: Kolyva-Karaleka, «Il Memorial». Il carattere intransigente del Civran è largamente documentato dai dispacci riguardanti la sua missione nelle Isole Ionie, nell'ambito della quale egli non esitò a processare i rettori di Zara durante una breve sosta lì fatta durante il viaggio di andata. Cfr. ASV, *Senato*, *Dispacci PTM*, b. 580.

sufficienti a ricoprire il ruolo che gli era stato assegnato; cionondimeno l'intervento di alcuni *cittadini* zantioti, che si offrirono come suoi garanti per ottenerne il rilascio, fece di fatto arenare il processo[434].

I guai giudiziari di Giovanni Gavrilopulo e della sua famiglia, iniziati col secondo passaggio a Zante degli Inquisitori Generali nel 1614, lungi dall'ostacolare l'ascesa sociale di questi cancellieri greci, finirono quindi per consolidarne le posizioni entro gli uffici del reggimento e, di conseguenza, entro la società zantiota. La saga dei Gavrilopulo continuò senza intoppi persino dopo la rivolta dei popolari di Zante (1628-1630), che pure aveva enormemente messo in discussione il monopolio delle cariche pubbliche da parte dei *cittadini*[435]: dopo di essa ritroviamo Basilio *junior* erede della carica, già del padre, di *cancelliere e quaderniere*, e i figli di costui, Pietro e Marino, rispettivamente nelle cariche di massaro e coadiutore[436]. L'anziano Giovanni, invece, fu nel 1630 ambasciatore della Comunità a Venezia, per perorare la posizione del *clan* dei Balsamo in una questione di precedenza nella cerimonia religiosa del *laudo*, che univa greci, latini e cariche pubbliche; il suo titolo altisonante di «cavalier, [contraditor] e nobil feudatario» lo distinse tra i "papabili" per un'altra ambasciata prevista nel 1632[437].

Se nemmeno la rivolta dei *popolari*, evento dirompente e a stento gestibile da parte della Repubblica, riuscì a scalfire (se non per breve tempo) la presa delle fazioni nobiliari zantiote sugli *officia* del reggimento, a maggior ragione non vi era riuscito il breve e pur intenso passaggio di Ottaviano Bon e Giovanni Pasqualigo, i quali nelle loro relazioni finali dovevano ammettere la sconfitta del proprio tentativo di regolamentazione complessiva dell'amministrazione di questa piccola isola, che appariva essere un caso particolarmente spinoso rispetto alle altre[438]. Ciò secondo una tendenza che, se nelle Ionie era ormai quasi

[434] ASV, *Avogaria di Comun*, *Miscellanea Penale*, b. 4319 (P 619). Nel documento di rilascio si legge che egli pagò una *sicurtà* di 2000 ducati veneziani e che ebbe come mallevadori (*piezi*) i due governatori di milizie Alessandro Lascari e Manoli Mondino e il "dottor" Giovanni Capsà (costituitisi piezi *simul et in solidum*), oltre a «domino» Todorin Argiropulo, cfr. Ivi, cc. 55v-56r. Da notare come, in tutti gli atti processuali da lui sottoscritti, Basilio Gavrilopulo si firmasse col titolo di *kavalier*. Alla famiglia Capsà apparteneva l'agente citato da Bernardo Grimani nelle sue lettere del 1609, cfr. *supra*, n.

[435] Durante questo periodo, i feudatari zantioti furono costretti a condividere l'amministrazione delle cariche isolane con i ribelli non nobili; questi ultimi, tra le altre cose, avevano cercato di legittimarsi dinanzi allo stato veneziano rivendicando di aver saputo amministrare la complessa materia dei dazi senza quegli abusi e quegli eccessi che per generazioni avevano messo in scacco l'isola, nonché (aggiungiamo noi) i rettori della Serenissima, esponendo questi ultimi alle inchieste dei magistrati itineranti. Cfr. Fusaro, *Political economies*, 318.

[436] ASV, *Senato Mar*, reg. 91, 23 luglio 1633 (nomina di Basilio); 20 settembre 1633 (nomina di Pietro); reg. 92, 4 luglio 1634 (nomina di Marino).

[437] ASV, *Senato*, *Dispacci Rettori*, *Zante*, fz. 9, 15 giugno 1630 ;16 aprile 1632.

[438] «Ha bisogno anco di gran regola il reggimento del Zante, perché quando furono agionti li conseglieri fu loro ultra salaria assignato parte delle condanne, onde per ciò ogni sorte di colpevole così grave come legero,

impossibile da invertire, nelle Cicladi, come vedremo fra poco, poteva essere nondimeno ancora oggetto di regolamentazione e negoziazione.

3.3 Contadini, aristocratici e contrabbandieri: il «dialogo politico tra diseguali» nelle Cicladi

Se le Isole Ionie costituirono i termini *a quo* e *ad quem* del viaggio di Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan, la maggior parte del loro tempo fu dedicata alla *visita* di Creta, isola estesa e difficile, estremamente variegata nelle sue strutture sociali e nelle sue espressioni culturali e antropologiche, oltre che nella sua conformazione geografica[439]. L'approdo a Candia, avvenuto nei primi giorni d'ottobre del 1612[440], coincise con l'inizio di un lungo periodo di permanenza degli Inquisitori nella capitale del Regno, dove essi trascorsero tutto l'inverno e parte della primavera 1612-'13, per poi ritornarvi temporaneamente nell'autunno successivo[441].

Durante i loro soggiorni nella città di Candia, essi profusero parecchie energie in regolamentazioni di carattere generale, avviate, per così dire, *ex officio*, cioè automaticamente, in forza di situazioni già note la cui effettiva gravità essi erano stati mandati a verificare sul posto per porvi opportuno rimedio.

Oltre a porre sotto inchiesta l'operato di quelle istituzioni giudiziarie che erano state plasmate su modello veneziano (come l'Avogaria di Comun e i Giudici del Proprio)[442], o ad assumere il giudizio di cause civili o penali di peculiare delicatezza[443], gli Inquisitori dovettero cercare di rimediare ai danni provocati dalle negligenze dei ministri della Cancelleria

così presente come absente, viene punito di pena pecuniaria e così pesante che a noi ha parso che per il più si sia dato nell'eccesso, e per ciò siamo stati necessitati a sollevare molti che ingiustamente furno condannati, né havemo possuto regolare in questo reggimento questo negocio come lo havemo fatto in altri luochi giusta la parte dell'eccellentissimo Senato, perché li conseglieri eletti per il Maggior Conseglio dissero di non volerci obedire, e per non taccar contese l'habbiamo lasciato inresoluto» cfr. ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 79, fasc. 8, marzo 1616; nonostante il protocollo si riferisca a tutto il terzetto sindacale, i riferimenti interni al documento fanno intendere che il solo autore sia stato Ottaviano Bon.

[439] Gli anni a cavallo tra Cinque e Seicento videro un fiorire di scritti e descrizioni geografiche su tale territorio, di primario interesse nei piani economici e di difesa militare della Repubblica, che dopo la perdita di Cipro ne sentiva enormemente minacciato il dominio. Cfr. Stefanos Kaklamanis, «Η χαρτογραφήση του τόπου και των συνειδήσεων στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας», in *Candia/Creta/Κρήτη. Ο χώρος και ο χρόνος. 16ος/18ος αιώνας*, (s. l.: Morfotikò Idryma Ethnikìs Trapèzis, 2005), 11–69.

[440] Probabilmente il 12 ottobre, giorno dell'inquisizione generale, cfr. *supra*.

[441] *Libro primo Atti*; *Libro secondo Atti*.

[442] *Libro primo Atti*, 12v-13r.

[443] Come la disputa concernente le prerogative del primicerio della cattedrale di S. Marco a Candia, disputa che fu all'origine di un consulto di Gasparo Lonigo, assistente di Paolo Sarpi. Cfr. ASV, *Senato Mar*, fz. 201, 21 maggio 1613; *Collegio dei Dieci poi Venti Savi del Senato*, b. 6.

Ducale, che avevano smarrito o lasciato inevasi moltissimi fascicoli, determinando il cristallizzarsi di liti e tensioni concernenti il distretto di Candia e non solo; e ciò, nonostante un'oggettiva sovrabbondanza dell'organico rispetto al bisogno, o forse proprio per questo. La cosiddetta «riforma della Cancelleria», che ne risultò, consistette nella redazione di una specifica raccolta di *terminazioni* volte a regolamentare sia la materia delle assunzioni sia le modalità pratiche di registrazione di atti e processi, e destinata a costituire una delle basi legislative dei controlli sindacali svolti negli anni a venire[444].

In ambito finanziario, questi tre Sindici procedettero a sanare il bilancio della Camera fiscale, emanando decreti di esazione destinati non solo a Candia ma anche alle altre tre province dell'isola: La Canea, Rettimo e Sitia, parte dei cui cespiti confluiva nella capitale. A Candia, inoltre, l'attività urbana del prestito a interesse venne parzialmente posta sotto controllo con l'istituzione del primo Monte di Pietà delle isole greco-venete, il quale andava a giustapporsi alle attività di credito dell'importante e antica comunità ebraica dell'isola[445].

Si iniziò anche a Creta, dunque, a procedere a un'opera di identificazione dei soggetti debitori, modulandone i criteri in base al ceto sociale di appartenenza e alle potenziali conseguenze civili e penali cui essi erano esposti. Come dimostrano i proclami banditi a riguardo, l'intenzione iniziale degli Inquisitori era probabilmente quella di porre un argine al malcostume, messo in atto dai feudatari cretesi[446] con la complicità dei notai, di vantare presso i contadini dei propri terreni crediti maggiori di quanto dovuto, grazie alla mancata registrazione delle cifre dovute o dei beni in natura pretesi. Il 22 dicembre 1612 Bon, Pasqualigo e Loredan ordinavano quindi ai cavalieri di far annotare i crediti vantati entro il mese di febbraio prossimo venturo, pena la totale cancellazione dei debiti dei contadini verso i propri signori[447].

---

[444] Aspassia Papadaki, «Βενετική πολιτική και γραφειοκρατική οργάνωση στον Χάνδακα: προτάσεις ανασυγκρότησης της δουκικής καγκελλαρίας κατά τον 17ο αιώνα», *Θησαυρίσματα* 34 (2004): 371–94. Il testo della riforma è conservato in: *Libro primo Ordini*, 7v-18v. Esso venne incorporato entro la legislazione presente all'interno della stessa Cancelleria candiota, come traspare da: ASV, *Duca di Candia*, b. 50bis.

[445] Anastassia Papadia-Lala, *Το Monte di Pietà του Χάνδακα (1613-μέσα 17ου αιώνα). Συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ιστορία της βενετοκρατούμενης Κρήτης* (Athina: 1987); Jacoby, «Venice and the Venetian Jews». L'anno successivo, cioè nel 1614, gli Inquisitori emanarono anche a Zante alcuni provvedimenti mirati a controllare le attività di prestito a interesse svolte dagli ebrei, cfr. *Libro Secondo Ordini*, 25r. Nello stesso tempo però tentarono di reprimere gli atti di «insolenza» usati nei confronti della locale *Judaica*, per esempio cercando di punire coloro che erano stati accusati di prelevare cadaveri dalle sepolture ebraiche, cfr. Ivi, 37v.

[446] Adotto qui il termine in senso generale, cioè per indicare sia la feudalità di origine greca che quella di ascendenza veneziana. Sui criteri e sulle criticità presenti nella definizione di questi gruppi sociali tra fine Cinquecento e inizio Seicento tornerò più oltre.

[447] *Libro primo Atti diversi*, 13r-v.

Questo provvedimento mirava dichiaratamente a ripristinare simili leggi emanate da precedenti provveditori e inquisitori generali, e rimaste inapplicate «per via della malizia di scrivani e cavalieri»: era quindi questa, da parte dei Sindici, una re-imposizione dell'autorità basata sulla fiducia nella capacità, da parte delle autorità veneziane, di far applicare la legge, nonché nell'autorevolezza dei magistrati sovralocali (come erano gli Inquisitori stessi ma anche, per esempio, il Provveditore Generale di Candia, che figurava loro pari grado all'interno delle loro commissioni di partenza).

Tuttavia, come dimostrano gli effetti immediati di tale provvedimento, era proprio questa propensione all'autoritarismo a far emergere la fragilità di questo modo di procedere. Come abbiamo accennato anche per le Isole Ionie, la debolezza degli ordini inquisitoriali stava nella necessità che essi avrebbero avuto, per essere applicati, di trovare una sponda proprio tra quegli scrivani che venivano definiti "maliziosi": cioè, in pratica, tra i loro patroni nobiliari.

Un secondo proclama infatti, bandito il 29 febbraio 1613, ossia alla scadenza imposta dal summenzionato provvedimento, metteva in luce quello che nel frattempo era accaduto: venuti a sapere che, in vista dell'esecuzione dell'ordine del 22 dicembre, i contadini «fanno i conti» con i cavalieri per cercare di rinegoziare i propri debiti, e non volendo «che alcuno sia chi si sia ardisca fuggire di devenire ad un saldo reale», gli Inquisitori «fanno sapere che non possino li contadini chiamati dalli cavalieri ricusare di fare i conti per qual si voglia pretesto, né meno li cavalieri ricercati dalli contadini, sotto quelle maggiori pene che a loro eccellenze pareranno di dare alli transgressori, oltre quanto è contenuto nel ditto proclama»[448].

Il testo del mandato in pratica denunciava l'imbarazzo degli Inquisitori, posti di fronte alla propria incapacità di "dare sollievo" ai contadini dal fatto che proprio molti di questi, probabilmente per evitare ritorsioni immediate o future in vista della possibile «liberazione» dai debiti contestati, avevano preferito trovare un accordo coi feudatari; i quali, dal canto loro, per scongiurare il rischio di perdere improvvisamente il proprio guadagno, avevano approvato questo sistema di mediazione. Agli Inquisitori non era rimasto altro da fare che favorirlo, prestando la propria autorità affinché la contrattazione dei debiti tra le due componenti sociali avesse luogo.

[448] *Libro primo Atti diversi*, 15r. Il mandato, pubblicato nella città di Candia, doveva essere consegnato in copia ai *castellani* perché lo facessero pubblicare presso tutti i casali del Regno.

A ben guardare, questo modo di "sfruttare" l'autorità straordinaria dei magistrati itineranti veneziani era forse l'unico in cui essa, alla luce degli effettivi pesi in campo, trovava uno sbocco concreto. Come detto poc'anzi, la visita dei casali da parte degli Inquisitori cominciò solo nell'estate del 1613, ed ebbe come primo raggio d'azione i villaggi e le province della Creta orientale. In particolare, gli Inquisitori, partiti da Candia a fine aprile, visitarono più o meno congiuntamente il distretto di Sitia, dove si videro costretti a processare e a destituire il podestà veneziano della città, Almorò Corner, assieme al suo cancelliere e al suo notaio, per un caso «grave e importante» che coinvolgeva pure un monaco eremitano[449]; quindi i tre magistrati dovettero finalmente dividersi, Giovanni Pasqualigo essendo partito per l'isola di Cerigo nel mese di maggio e Marco Loredan per la piazzaforte meridionale di Ierapetra[450]. A Sitia era rimasto solo il capo della terna: Ottaviano Bon, il quale, dopo aver completato il controllo della podesteria, tra giugno e luglio aveva iniziato a presentarsi presso i casali, scegliendo come principali punti di raccolta delle denunce dei popolani i villaggi di Catalagari, Pediada, Diavarde e Ligortino[451].

La sua attività qui fu tanto intensa quanto monotematica, sia rispetto ai problemi riscontrati, sia rispetto al modo di darvi soluzione. Di fronte alla selva di piccole liti di vicinato e piccoli e grandi abusi dei signorotti del posto, il mezzo cui egli ricorse più frequentemente fu l'emissione di *lettere penali*, cioè di precetti con cui le parti che si ritenevano offese da un determinato comportamento o abuso potevano intimare la cessazione di questo ai principali responsabili, dietro la minaccia di una possibile pena (che sarebbe stata applicata immediatamente, in caso di trasgressione, dal magistrato responsabile dell'emissione di questi atti)[452].

Così ad esempio una certa Agnese Darmaropula, matrigna di tale Todorin Calicà, ottenne l'eccezionale opportunità di poter mostrare al figliastro un precetto firmato dall'illustre diplomatico Ottaviano Bon in persona, di passaggio nel piccolo casale di Pediada il 13 luglio 1613, il cui mandato diffidava il Calicà dal molestare la supplicante nella persona

[449] Cioè fra' Giovanni Moro, priore del locale monastero di Santa Caterina, che venne arrestato in segreto a Candia, dove furono tradotti anche i membri del reggimento di Sitia, con la collaborazione del provveditore generale Zane e con espressa raccomandazione al Duca di tenere gli imputati isolati l'uno dall'altro, senza la possibilità di potersi parlare, in attesa del ritorno dei Sindici nella capitale, cfr. *Libro primo Atti diversi*, 18v-19r e 20r-21r.
[450] Quasi sicuramente nella serata del 2 giugno, cfr. Ivi, 20r-v.
[451] *Libro primo Atti diversi*, c. 22v e seguenti; *Libro secondo Atti diversi*, 1r-29v.
[452] Mi si permetta in proposito un'autocitazione: Cristina Setti, «L'uso della lettera penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)», in *Uomini del contado e uomini di città nell'Italia settentrionale del XVI secolo. Atti del convegno internazionale di storia, arte e architettura*, a c. di Edoardo Demo e Andrea Savio (Palermo: New Digital Frontiers, 2017), 61–81.

e nei beni[453]; dieci giorni dopo un prete greco-ortodosso, *pappà* Giorgi Fuschi, si servì ugualmente del Bon per far intimare a tal Michali Codogiorgi del casal Sabà di non molestarlo od offenderlo con fatti o con parole[454].

Il tempo limitato di permanenza e la solitudine stessa del Bon favorivano l'incentivazione di questa prassi giudiziaria, che d'altro canto pareva fortemente conosciuta e sollecitata dalle popolazioni del luogo, le quali parevano non aspettare altro che di poterla esercitare contro i propri signori[455]. Il 6 luglio, dal villaggio di Catalagari, l'Inquisitore intimò al patrizio Renier Venier di Cesarin, che «sotto pena della publica disgratia non debba offendere né molestare nella persona e nelle cose il contadino Zuanne Sorocco del casal Miliaris, né alcun altro di casa sua»[456]. Lo stesso giorno furono precettati anche i fratelli Draco, Nicolò e Giorgio Gonali del casal Cudezzi, affinché non molestassero il proprio cognato Michelin Varnazzo, la moglie e la sorella questo, sotto pena di galea, bando e altre a discrezione dell'Inquisitore[457].

A giudicare dalla quantità di precetti penali che furono sottoscritti dalla penna del Bon tra giugno e settembre 1613[458], questi provvedimenti incontravano un discreto successo: non tanto per la loro efficacia intimidatoria quanto piuttosto perché servivano a riaprire la possibilità di una mediazione tra le parti coinvolte, e quindi di maggiori concessioni per i più deboli, intorno a questioni o irregolarità che altrimenti sarebbero perdurate a lungo, a tutto vantaggio dei potenti. Il 9 luglio, dal villaggio di Pediada, si mandò a chiamare donna «Pardà», vedova «dell'eccellente dottor Vettor Mereri», affinché venisse a cospetto dell'Inquisitore a casal Apostolos, oppure vi mandasse dei propri «agenti», per sentire direttamente le accuse di «estorsioni» a lei rivolte da alcuni uomini del detto casale. Ella avrebbe dovuto portare con sé anche «i libri dello scosso delle sue entrate», necessari a stabilire

[453] *Libro secondo Atti diversi*, 1r.
[454] Ivi, 7r.
[455] Secondo una tendenza già invalsa nella Terraferma veneta cinquecentesca, cfr. Setti, «L'uso della lettera penale».
[456] *Libro primo Atti diversi*, 23v.
[457] Ivi, 24r.
[458] O in qualche caso, precetti semplici, comportanti cioè una sola sanzione pecuniaria, come quello emanato a favore di una vedova, Engina Capuzzopola, la quale poté ventilare una possibile sanzione di cento ducati contro un *instromento* notarile del 4 agosto 1598, già concessole da Franceschina Candiopula e dal fu marito di questo Nicolò Gradenigo. In ragione dell'atto la coppia aveva annualmente riscosso da Engina più vino e frumento dell'ammontare stabilito; si imponeva quindi a Franceschina di restituire l'equivalente del maltolto e di rispettare in futuro la quota di frumento stabilita (tre misure e mezza). Se Franceschina avesse avuto da dire qualcosa in contrario avrebbe avuto tempo quattro giorni per fare ricorso all'Inquisitore presso il casal Pediada; altrimenti il mandato avrebbe assunto il valore di una sentenza definitiva. Cfr. Ivi, 24v-25r.

l'eventuale compenso alle parti lese. Se non avesse obbedito, l'Inquisitore si sarebbe riservato di procedere direttamente contro i suoi beni[459].

Non stupisce dunque lo spirito d'iniziativa dei richiedenti le lettere, i quali appunto non esitavano a farne uso anche di fronte ad avversari scomodi. Il passaggio del Bon, dal punto di vista dei sudditi, non costituiva però un'occasione per dare sfogo a qualche desiderio di rivalsa o vendetta quanto piuttosto un'opportunità per ridefinire la propria posizione rispetto a parenti, affini, signori o altri membri della comunità, riaffermando un'identità sociale e un'integrità giudiziaria altrimenti difficili da imporre.

D'altra parte, le modalità di interazione dei sudditi con i magistrati itineranti variavano a seconda che il contesto della *performance* inquisitoriale fosse urbano o rurale, isolato o culturalmente permeabile, socialmente "mobile" o rigido. Inoltre, una volta arrivati sul posto, gli Inquisitori avevano a che fare non solo con gli usi e costumi specifici di una data comunità, ma anche con istituzioni o forme di organizzazione della stessa che non erano affatto statiche o incontestabili.

Lo mostra bene l'esperienza fatta da Giovanni Pasqualigo nell'isola di Tinos (in veneziano: Tine) nel giugno 1613. Il Pasqualigo vi arrivò dopo un breve passaggio nell'isola di Cerigo[460] e ci rimase per quasi un mese, buona parte del quale dedicò a far redigere un *corpus* di *Ordini* mirato a rispondere alle esigenze e problemi incontrati ma anche destinato, di fatto, a divenire un *corpus* di leggi da integrare nelle fonti locali[461].

---

[459] Ivi, 25r-v.

[460] Passaggio le cui tracce sono localizzabili dagli *Ordini* lasciati dall'Inquisitore, cfr. ASV, *Materie Miste e Notabili*, fz. 73; questi sono stati parzialmente incorporati nel *Libro della Comunità* conservato presso l'archivio dell'isola cfr. GAK-Cerigo, *Archeio Benetikìs Kankellarìas*, *Provleptès kai Kastellanoi tou Tserigou*, b. 28, 1 (1), c. 69v e seguenti. Forse è a causa dell'oggettiva brevità della visita, coincisa probabilmente con alcuni problemi di salute, che Giovanni Pasqualigo tralasciò esplicitamente di parlare di questa sua esperienza cerigotta nella propria relazione finale, per la quale cfr. ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 74: *Relazione Pasqualigo 1615*.

[461] ASV, *Materie Miste e Notabili*, fz. 72. (= *Ordini Giovanni Pasqualigo, Tine*). Il corpus di Giovanni Pasqualigo si assomma a quelli dei Capitani e Sindici Inquisitori a lui successivi, conservati in Ivi, bb. 70 e 71. Tali raccolte assumono un'importanza fondamentale per la storia dell'isola, anche alla luce della rarità del materiale relativo ai pochi Sindici Inquisitori che visitarono le Cicladi nel Cinquecento, tra i quali si ricordano soprattutto Nicolò Barbarigo (1561-'62) e Giovanni Marco Molin (1582-'84), cfr. ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 84: *Relazione Nicolò Barbarigo 1561*; *Senato*, *Dispacci PTM*, b. 509 (ex fz. 746), dispacci Molin del 10 gennaio e 6 febbraio 1582 (1581 mv). Una consuetudine risalente almeno alla prima parte del Cinquecento voleva infatti che, salvo eccezionali spedizioni di sindacato come quelle summenzionate (dipendenti dal Collegio di Candia, prima che da Venezia), l'isola di Tinos fosse visitata periodicamente dal Capitano di Candia, il quale nella veste di visitatore assumeva le stesse funzioni dei Sindici Inquisitori. Dopo la visita di Giovanni Pasqualigo questa consuetudine riprese con sostanziale regolarità a partire dal 1620, coi sindicati dei Capitani o Sindici Inquisitori Girolamo da Lezze (1620), Nicolò Valier (1624) e Pietro Giustinian (1630). Per la documentazione relativa cfr.

Gli *Ordini*, banditi in pubblico nella propria interezza mentre Pasqualigo si stava apprestando a salpare di nuovo per Creta, affrontano varie questioni: dagli intacchi al deposito degli orzi al censimento delle milizie presenti in fortezza; dalle liti per i danni degli animali in giardini e proprietà private alle frodi dei mugnai su pesi e misure; dal nepotismo nelle elezioni locali agli sconfinamenti di giurisdizione del vescovo latino; dalle vigne piantate abusivamente al dazio della seta[462].

Quest'ultimi due argomenti toccavano nodi assai sensibili per gli equilibri politici e sociali dell'isola, in particolare per la gestione del rapporto città-campagna.

Nel primo caso, quello relativo ai vigneti, il problema non era diverso da quello che i veneziani stavano affrontando a Creta, Zante e Cefalonia sin dalle ultime decadi del Cinquecento. Lì come a Tinos infatti l'incremento della produzione di vino e uva passa, e la vendita abusiva di tali beni a mercanti stranieri da parte degli isolani, privava Venezia di cospicue entrate fiscali, nonché dell'egemonia sui traffici effettuati entro le "proprie" acque;[463] queste coltivazioni inoltre sottraevano agli abitanti di tali isole una parte considerevole dei terreni su cui produrre le proprie risorse annonarie, costringendoli a importare derrate di grano dai vicini territori ottomani[464]. All'epoca di Giovanni Pasqualigo Venezia stava cercando di risolvere il problema con due mezzi tanto eclatanti quanto vani: primo, cercando di controllare il mercato del vino con dazi aggiuntivi e pressioni diplomatiche[465]; secondo, procedendo a periodiche opere di espianto delle vigne[466]. Pure Pasqualigo, come i

in particolare ASV, *Avogaria di Comun*, *Miscellanea Penale*, b. 4658 (P 498); *Duca di Candia*, bb. 61bis e 72; e le menzioni degli *Ordini Giustinian* fatte da Fulgenzio Micanzio in *Consultori in Jure*, fz. 42.

[462] *Ordini Giovanni Pasqualigo, Tine*. Sul vescovo latino, le cui pretese in materia pastorale e giurisdizionale davano problemi a Venezia già da qualche decennio, cfr. *Duca di Candia*, b. 48, fasc. 3 e il recente contributo di Aspasia Papadaki, «Η δικαιοδοσία του Λατίνου επισκόπου Τήνου στον ορθόδοξο κλήρο του νησιού κατά τη Βενετική περίοδο», in *Δήμος Τήνου Α' Ιστορικό Συνέδριο: Από την Τήνο του Βενετού Δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης. 300 χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου*, a c. di Marcos Foscolos (Tinos: Typos, 2017), 119–46.

[463] "Proprie" secondo la concezione veneziana di dominio territoriale dei mari che erano solcati, ovvero "protetti", dalla flotta militare della Repubblica, come l'Adriatico. Quest'idea, risalente almeno agli scritti quattrocenteschi del giurista corfiota Tommaso Diplovatazio, venne codificata dal punto di vista giuridico nel 1612 da Paolo Sarpi, in contrasto col crescente successo degli scritti di Ugo Grozio sulla libertà dei mari. Cfr. Paolo Sarpi, «Il dominio del mare Adriatico», in *La politica adriatica di Venezia*, a c. di Roberto Cessi (Padova: Tolomei, 1945). Sul Diplovatazio cfr. *DBI*, 40 (1991), *ad vocem*. Sull'estensione di tale problema agli imperi oceanici: Lauren Benton, *A search for sovereignty. Law and geography in European empires, 1400-1900* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

[464] Michael Knapton, «Tra Dominante e Dominio», in *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, a c. di Gaetano Cozzi, Michael Knapton, e Giovanni Scarabello, (Storia d'Italia, 12/II) (Torino: UTET, 1986).

[465] Fusaro, *Uva passa*.

[466] Come testimonia anche il sindicato in Levante di Giovanni Gritti e Giulio Garzoni, parte della cui attività inquisitoria fu dedicata a sanzionare i vigneti irregolari a Creta, cfr. capitolo 2 e i provvedimenti di espianto dei vigneti conservati in: ASV, *Sindici Inquisitori*, b. 67, fasc. 2.

propri predecessori, fu coinvolto in quest'attività, per la quale egli non esitò ad affidarsi quasi per intero al ceto dei *cittadini* tineoti[467].

Pare che questo gruppo, a differenza che nelle altre isole greche, fosse composto da elementi di origine soprattutto latina e cattolica, le cui principali fonti di reddito derivavano dalla proprietà fondiaria e, almeno per alcuni membri (*in primis* quello della famiglia Scutari, maggiore proprietaria terriera dell'isola), dal commercio della seta[468]. Il *business* del vino era evidentemente un affare recente che, ipotizziamo, riguardava personaggi provenienti da famiglie meno potenti oppure avverse ai principali *clan* di Tinos; costoro controllavano da diversi anni tutti quelli *officia* che in qualche modo avevano a che fare con l'ordine pubblico (in particolare le cariche di *castellano* e *capo di cento*)[469]; altre materie di loro diretto interesse erano l'estimo dei terreni, l'ammontare dello *zemoro*, ossia della decima sui raccolti[470] (che era uno dei compiti principali del *balio*, il «vice gerente del rettore») e l'appalto della riscossione dei dazi principali.

Proprio al *balio* e al *capo di cento* con le cernide Pasqualigo affidò non solo il compito di procedere agli espianti (in specie nella valle di Colimbitra, un sito ritenuto particolarmente fertile per i grani) ma anche e soprattutto, in previsione di questi, di compilare una *catasticazione* (cioè una registrazione) dei vigneti regolari e irregolari, ovvero dei terreni atti a frumento, sotto la supervisione dei sette Procuratori della Comunità nonché di «tre prudenti e discretti cittadini» appositamente eletti col titolo di «Sopraintendenti allo spiantar le vigne»[471]. Il *catastico* aveva lo scopo di evitare che gli ufficiali incaricati del previsto espianto taglieggiassero inutilmente chi aveva piantato uva in terreni comunque inadatti ad altre colture e venne redatto secondo tempistiche precisissime, ovvero prima della partenza del Pasqualigo da Tinos; il quale in tal modo poté lasciare al reggimento una documentazione tale da non permettere dilazioni o negligenze nell'abbattimento effettivo delle

[467] Anche per via della scarsa fiducia che Inquisitore parve ostentare nei confronti del rettore Antonio Michiel, cui venne riservato un ruolo marginale nell'applicazione dell'ordine e che in questo come in altri ordini venne minacciato di sanzioni pecuniarie pesantissime e ineleggibilità decennale alle cariche pubbliche in caso di mancata obbedienza, cfr. *Ordini Giovanni Pasqualigo, Tine*, 5v-6v e *passim*.
[468] B.J. Slot, *Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c. 1500-1718*, 2 vol. (Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1982); Kostas Lambrinos, «Ricchezza e potere nell'isola di Tinos: la famiglia Scutari nel XVI secolo», *Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά* 12 (2016): 161–84, e la bibliografia ivi citata.
[469] Nome, questo, con cui si designava il locale capitano delle cernide, cfr. Lambrinos, *Ricchezza e potere*, 167 e *passim*.
[470] Dall'antico γήμορον, cfr. Ivi, 170. Di conseguenza a Tinos, come in altri territori già bizantini, gli estimatori della terra erano detti *zemoratori*.
[471] *Ordini Giovanni Pasqualigo, Tine*, 3v-7r.

vigne, che sarebbe dovuto avvenire nel successivo mese di ottobre[472]. Nello stesso tempo la Comunità, ossia un ristretto numero di famiglie ricche e potenti, poteva disporre di uno strumento decisivo per il controllo dei terreni; controllo che, assieme alla gestione nepotistica delle principali funzioni burocratiche, fiscali e di polizia, avrebbe consentito al consiglio cittadino di impedire o irreggimentare l'eventuale arricchimento e ascesa sociale di nuovi gruppi parentali.

L'Inquisitore, così, aveva usato abilmente la mai sopita volontà delle *élite* di *cittadini* tineoti di legittimarsi quale ceto egemone in virtù dei servizi prestati a Venezia; il potere di costoro infatti non era consacrato dal conferimento di titoli nobiliari ufficiali (come avveniva a Creta per concessione veneziana) o da ascendenze aristocratiche rintracciabili nelle genealogie (come poteva essere per alcune famiglie di origine bizantina nelle Isole Ionie) ma, semmai, grazie alle periodiche concessioni dei veneziani: la chiusura del consiglio della Comunità di Tinos agli elementi «non nobili», del resto, era stata resa possibile, meno di trent'anni prima, dal passaggio di un altro Sindico Inquisitore, Giovanni Marco Molin, il quale nel 1584 aveva ne aveva regolamentato i criteri di accesso in un importante *corpus* di *Ordini*[473].

Non stupisce, dunque, che, alla notizia dell'arrivo sull'isola di Giovanni Pasqualigo, quelle stesse *élite* non si fossero fatte trovare impreparate e avessero prontamente presentato all'Inquisitore Generale una serie di capitoli fortemente incisivi sulla realtà socio-economica tineota in quanto essi implicavano delle spese aggiuntive per la Comunità o, come sostenevano altre parti interessate, per le componenti più deboli dell'isola.

Ciò ci porta al secondo degli argomenti che, tra i numerosi temi filtranti dagli *Ordini* di Giovanni Pasqualigo, abbiamo scelto di approfondire: quello cioè del dazio della seta, che l'Inquisitore decise di portare da due a dieci *gazzette* per lira di seta prodotta, al fine di finanziare l'istituzione di alcune nuove cariche pubbliche richiestegli dalla Comunità[474]. Questa infatti aveva rivendicato la necessità di nominare *ex novo* un medico, un maestro di scuola, un ragionato, un nuovo cancelliere per la tenuta della *scrittura* e un Provveditore di Comune aggiuntivo per mondare le strade della città. Il Pasqualigo, in virtù del proprio

[472] Ivi, 7r-13r; 20r-21r.
[473] Cfr. capitolo 2, n.; Lambrinos, *Ricchezza e potere*, 166. Il *corpus* di leggi di Molin attualmente pare sopravvissuto solo in forma edita: cfr. Sathas, *Documents inédits* IV, 310-340, dove si pubblica il testo intero degli *Ordini Molin* ma senza indicarne la posizione archivistica. Non sono stata in grado di reperire l'originale a Venezia e nemmeno di controllarne l'esistenza di eventuali copie presso gli archivi locali.
[474] *Ordini Giovanni Pasqualigo, Tine*, 13r-18r.

mandato di Provveditore Generale, oltre che di Inquisitore, non poteva certo permettersi di elevare le voci di spesa del reggimento veneziano[475]; fu forse per tale motivo che egli non aveva esitato ad accogliere la proposta dei cittadini di scaricare la gravezza sui produttori delle campagne, elevando il suddetto dazio col pretesto che tale imposta sarebbe ricaduta interamente sui mercanti forestieri, anziché sui residenti dell'isola, e che quindi il tributo non avrebbe oppresso gli allevatori dei bachi.

Questa fu la posizione che Giovanni Pasqualigo mantenne convintamente anche dopo il proprio rientro a Venezia, quando, nonostante i quasi due anni di tempo trascorso dalla visita a Tine, fu indotto a difendersi in Collegio (e forse anche in Senato) dall'accusa di aver operato contro l'interesse della popolazione isolana[476]. Una parte di questa infatti non si era riconosciuta affatto nei capitoli avanzati dalla Comunità e, nel tempo intercorso dalla loro entrata in vigore al ritorno del Pasqualigo in laguna, aveva eletto un proprio ambasciatore, tal Pietro Vaulida, con il compito di esporre a Venezia le rimostranze del contado.

In quest'ambasciata, che fu letta in Collegio il 5 settembre 1614[477], per bocca del Vaulida i contadini ovvero allevatori dei bachi si opponevano strenuamente agli *Ordini* del Pasqualigo, sostenendo, al contrario di questo, che l'aumento del dazio da due a dieci gazzette avrebbe comportato la loro rovina, dato che la nuova tassa non sarebbe stata pagata dai mercanti forestieri bensì dai contadini stessi, per il tramite dei mercanti isolani. Era infatti a questi ultimi che i contadini vendevano il prodotto, in cambio di una somma di denaro che non era intesa come pagamento ma piuttosto come anticipo sulla produzione dell'anno

[475] Storicamente, ai Provveditori Generali così come alle cariche di competenza militare spettava la gestione della materia finanziaria; è anche in virtù di quest'aspetto che, sin dal Medioevo, l'opera di *audit* implicata dalle missioni di sindacato venne in prima battuta associata a queste figure, poiché essa poteva discostarsi da quella più incisiva della riorganizzazione delle voci di spesa (dovuta proprio all'eventualità di nuove "provvisioni" da adottare per risolvere le situazioni più critiche). Sui Provveditori Generali e la loro istituzione in età moderna cfr. John R. Hale, «Renaissance armies and political control: the Venetian proveditorial system 1509-1529», *The Journal of Italian History* 2, n. 1 (1979): 11–31; Eugenio Bacchion, *Il dominio veneto su Corfù (1386-1797)* (Venezia: Altino - Fondazione Giorgio Cini, 1956), 158-159. Il fatto stesso che di norma ad effettuare le visite a Tinos (così come a Creta e a Cerigo) fosse il Capitano e non il Duca di Candia, ossia quel rettore che aveva competenza militare più che civile, dipendeva da questa mentalità; d'altronde era usuale che fossero i *capitani* dei reggimenti ad avere il pieno controllo delle camere fiscali e delle annesse *cancellerie prefettizie* (invece che i *podestà*, che erano i rettori "civili", titolari della *cancelleria pretoria*). Cfr. Amelio Tagliaferri, «Ordinamento amministrativo dello stato di Terraferma», in *Atti del Convegno: Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Trieste, 23-24 ottobre 1980*, a c. di Amelio Tagliaferri (Milano: Giuffrè, 1981), 15–43; Claudio Povolo, «Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia», in *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia, Secoli XV-XVIII*, a c. di Gaetano Cozzi, vol. 1, 2 vol. (Roma, 1980), 153–258; Ermanno Lunzi, *Della condizione politica delle Isole Jonie, preceduta da un compendio della storia delle isole stesse dalla divisione dell'impero bizantino* (Venezia: Tipografia del Commercio, 1858), 251 ss..

[476] L'episodio qui narrato non a caso monopolizza la prima parte del testo della relazione finale del Pasqualigo, dedicata a Tinos: dove, come abbiamo visto, egli si occupò di molte altre cose, tra cui le spinose controversie in materia ecclesiastica (in questo testo nemmeno menzionate). Cfr. *Relazione Pasqualigo 1615*.

[477] ASV, *Collegio*, *Suppliche di fuori*, fz. 367, 5 settembre 1614.

successivo: questa forma di prestito, sosteneva Vaulida, sarebbe stata vanificata dall'ordine dell'Inquisitore perché i compratori della seta non sarebbero stati più disponibili ad investire su un mercato interno appesantito da imposizioni fiscali così alte, e per giunta motivate da fattori estranei alla produzione in sé[478].

Nella narrazione del Vaulida gli equilibri socio-economici garantiti dai piccoli circuiti di credito locali[479] stavano venendo minacciati dall'esosità assurda di una minoranza di persone totalmente indifferenti al benessere reale del territorio, e ciò in grazia della complicità di un magistrato che mostrava di avere una visione assai limitata della realtà isolana, veicolando tutt'al più una visione antiquata delle relazioni tra città e contado: una visione nella quale i ceti privilegiati, investiti di diritti politici dal consiglio cittadino (e, tramite questo, da Venezia stessa), erano i soli depositari della rappresentanza delle istanze comunitarie[480].

L'identificazione del Vaulida con i "contadini", portatrice a sua volta di una visione assai semplificata della società tineota, era del resto un *escamotage* retorico volto a convogliare il favore dei membri del Collegio verso la figura dell'ambasciatore, ovvero «procuratore» del contado: operazione che riuscì in pieno perché, come si capisce dalle parole dello stesso Inquisitore, il Senato tagliò il provvedimento contestato[481].

La versione fornita dal Pasqualigo nella primavera del 1615 parve smontare, seppur tardivamente, quest'ordine di argomentazioni, forte del fatto che, come lamentò l'Inquisi-

[478] «Noi, Prencipe Serenissimo, pur troppo meschini e miserabili, non habbiamo grani, vini, ogli o cose simili dalle quali possiamo trarne il vito nostro quotidiano, ma solo un poco di setta; la quale possiamo dire con verità di haverla prima venduta, che raccolta, ricevendo da mercanti danari ad imprestido; e consignata la setta ripigliamo nuovi danari ad imprestido, e in questo modo soveniamo in parte alle molte necessitadi nostre. Onde, quando siamo in questo poco e solo misero intertenimento della nostra vita aggravati, al sicuro non sarà possibile il tollerarlo, e saremmo sforzati, per viver, abbandonare le proprie e native nostre habitationi; ne relleva quello che pare che si dica nelle deliberatione fatta da sua eccellenza, che questa gravezza caderà sopra li forestieri che veniranno a pigliare la setta da noi; perché la seta nostra non la vendiamo a forestieri, ma a mercanti dell'isola, da quali riceviamo gl'imprestidi anticipati, come habbiamo detto. E se si dicesse che dal mercante si doverà pigliare la setta per la stima che sarà fatta; rispondiamo che potrà essere che il mercante la pigli: ma non vorà aggravarsi con darci l'imprestido, [nel] qual caso, quando ciò succedesse, al sicuro converressimo con le poverissime nostre famiglie perire», cfr. ASV, *Collegio*, *Suppliche di fuori*, fz. 367, 5 settembre 1614.

[479] Simili a quelli che possiamo ritrovare in altri contesti mediterranei, seppur distanti nel tempo e nello spazio. Cfr., ad esempio: Jessica Marglin, *Across legal lines: Jews and Muslims in modern Morocco* (New Haven: Yale University Press, 2016), capitolo: *The law of the market*.

[480] Ciò secondo una logica metonimica simile a quella proposta dagli ambasciatori di Corfù, che pretendevano di rappresentare tutta l'isola in virtù del primato aristocratico loro garantito dallo status di *cives fideles*, interpreti di una retorica di "sudditanza volontaria" (*fidelitas*) che tendeva ad appoggiarsi sull'identificazione delle istituzioni cittadine locali con le istituzioni comunali veneziane. Cfr. Karapidakis, *Civis fidelis*.

[481] *Relazione Pasqualigo 1615*.

tore, la *terminatione* con cui egli aveva accolto le richieste della Comunità «non si volse vedere, né leggere a questo eccellentissimo Senato»: se ciò fosse accaduto, egli sosteneva, e se poi i senatori gliene avessero chiesto conto direttamente, ovvero «se si fosse conosciuto esservi l'assenso universale di tutta quella città e popolo e se si fosse chiaramente scoperta la mendatia del supplicante», sarebbe emerso con chiarezza che, in virtù delle concessioni alla Comunità «li fabricatori delle sete non ricevevano danno alcuno, ma che tal peso cadeva sopra li compratori, che sono per la maggior parte forestieri»[482].

Già infatti in tempi non sospetti, cioè nel preambolo dell'ordine incriminato, bandito a Tinos quasi due anni prima, Giovanni Pasqualigo aveva denunciato il fatto che piuttosto erano gli acquirenti isolani a truffare i produttori «con barato di spechi, pe[t]eni, cortelli, capelli, ferri e altre simili merci di niun valore», poiché essi, valutando tali merci «a pretii eccessivi e essorbitanti assumono in loro le seti»[483]. Secondo Pasqualigo, inoltre, Pietro Vaulida non agiva affatto in rappresentanza dei «fabricatori» ma piuttosto era egli stesso uno dei truffatori, ovvero di quei «tre o quattro» che, senza alcuna autorizzazione né del rettore né della «Congregazione del Popolo», avevano ideato l'ambasciata a Venezia per salvaguardare il proprio giro d'affari, ossia il suddetto sistema dei baratti, che coinvolgeva queste e altre persone; tant'è vero che la controversa terminazione dell'Inquisitore era stata «laudata», cioè approvata, non solo dai sindici della Comunità ma anche dai «Provveditori del Popolo»[484].

Nominando la Congregazione e i Provveditori del Popolo, Pasqualigo aveva così fatto intendere al Senato di aver riconosciuto come propri interlocutori ufficiali non solo i sindici della Comunità ma anche i membri di quelle istituzioni «popolari» che Venezia, qua e là, aveva lasciato sopravvivere, nonostante un'ostentata tradizione di politiche filo-oligarchiche[485]; anche a Tine dunque, come altrove nello Stato da Mar, sussistevano dei «provveditori del popolo», al di là del fatto che la loro presenza fosse riconosciuta o meno dalla legislazione ufficiale, e l'Inquisitore non aveva esitato a chiedere il loro assenso contro il partito dei barattatori[486].

---

[482] *Ibidem*.
[483] Ivi. L'accenno a questo sistema di truffa è in effetti presente in *Ordini Giovanni Pasqualigo, Tine*, 15v.
[484] *Relazione Pasqualigo 1615*.
[485] Ventura, *Nobiltà e popolo*.
[486] Sul riconoscimento delle rappresentanze *popolari* da parte della Repubblica, indizi della discrasia tra legge e prassi effettiva si hanno per esempio dall'Albania Veneta di qualche decennio dopo, a proposito di cui, in relazione ad alcuni contrasti urbani tra *nobiltà* e *popolo* nella città di Cattaro nel 1627, gli appunti del Consultore in Jure Fulgenzio Micanzio, basati sulle risposte di rettori e provveditori generali, suggeriscono la sussistenza di tali istituzioni anti-magnatizie, nonché la tolleranza di alcuni rettori nei loro confronti, a dispetto

Cionondimeno, il richiamo del Pasqualigo alla presunta assenza di credenziali del reggimento che identificassero Pietro Vaulida quale procuratore del popolo era smentito dalla supplica stessa del diretto interessato, alla quale era allegata una *patente* sottoscritta dal rettore di Tinos Antonio Michiel, cioè un documento che ne legittimava appieno la missione a Venezia anche da un punto di vista formale[487]. Il Vaulida d'altronde, nella sua non breve lamentazione, non aveva esitato anche ad entrare nel merito dell'effettiva necessità delle nuove cariche cittadine concesse dal Pasqualigo, denunciando ad esempio come il tanto invocato medico non avesse mai preso servizio e cercando di rimarcarne l'inutilità[488].

Inoltre, il fatto che nel commercio della seta fossero coinvolte famiglie potenti come gli Scutari, ci permette quantomeno di ipotizzare che i membri di tale *clan*, ben radicati nel consiglio cittadino e nella giurisdizione vescovile[489], non tollerassero le manovre di potenziali concorrenti, e avessero denunciato le speculazioni dei barattatori al Pasqualigo per rafforzare il proprio controllo sul mercato interno con quelle che noi oggi diremmo essere delle vere e proprie manovre protezionistiche. Non è infine da escludere che la "riforma" di questo dazio, fatta di concerto tra un rappresentante dello stato e i portavoce della Comunità, andasse nella direzione di creare un sistema di riscossione delle imposte indirette (i maggiori cespiti fiscali dello Stato da Mar) che avvantaggiasse entrambe le parti[490]: dopo tutto Giovanni Pasqualigo era pur sempre un Provveditore Generale, e parte della sua missione concerneva la difesa degli interessi dello stato in materia finanziaria.

Al di là della veridicità delle ragioni di ciascuna parte, quello che a noi interessa rilevare è come tali ragioni venissero veicolate dinanzi al Senato secondo precisi schemi discorsivi, entrambi assai tradizionali, e quindi facilmente manipolabili dinnanzi al patriziato di Venezia: quello del conflitto città-campagna e quello, intrecciato, della tensione tra nobiltà

dell'atteggiamento censorio manifestato dalle leggi veneziane nonché dallo stesso consultore nel proprio rescritto. Cfr. ASV, *Consultori in Jure*, fz. 54, c. 272 ss.

[487] ASV, *Collegio*, *Suppliche di fuori*, fz. 367, 5 settembre 1614, allegato.

[488] «E se la città intende per suoi interessi volere li predetti salariati per li rispetti narrati, faccia lei il pagamento del suo, com'è conveniente, non sentendo noi di tali provisioni beneffitio alcuno, compreso anco il medico, il quale non sapiamo noi che sia giamai stato veduto nell'isolla; né noi reputiamo haverne alcuna necessitade, sì per benignità dell'aere, come per la temperie della complessione nostra. Onde l'usare il medico riputaressimo noi essere homicidiari di noi stessi», cfr. Ivi.

[489] Lambrinos, «Ricchezza e potere».

[490] Come sarebbe stato fatto di lì a pochi decenni, sempre per il tramite dei Sindici Inquisitori, in alcune zone della Terraferma veneta, ove si ovviò al problema dell'elusione fiscale con un sistema di «minimali» sul dazio della seta atti a garantire il versamento di una quota d'imposta fissa nelle casse veneziane, cfr. Francesco Vianello, *Seta fine e panni grossi. Manifatture e commerci nel Vicentino 1570-1700* (Milano: Franco Angeli, 2004), 145-167. Questo sistema avvantaggiava di molto il partito dei dazieri, che in tal modo avevano uno strumento di pressione in più sui produttori di seta. Nel caso di Tine (e dello Stato da Mar) sarebbe necessario capire meglio da quali famiglie provenissero tale categorie di persone, e quindi il loro grado di influenza sul Consiglio della Comunità.

feudale e ceti subalterni[491]; un conflitto e una tensione dove i ceti privilegiati si scatenavano contro l'emergere dell' "identità civica" dei ceti subalterni, che intendevano mostrare di essere egualmente volenterosi di servire la Repubblica e di essere in grado di assumersi la rappresentanza del "popolo" in modo indipendente dal consiglio cittadino, espressione di un'*élite* aristocratica portatrice di un'idea di «cittadinanza locale» ristretta a pochi privilegiati, e quindi inadatta a interpretare gli interessi collettivi.

Vedremo ora come simili dispositivi retorici agissero in varie maniere entro realtà dove le gerarchie sociali erano assai più consolidate, riflettendosi nella sostanza in gerarchie urbane che erano state formalizzate da più tempo.

3.4 Nobili e «cittadini»: forme di appartenenza e di autorappresentazione tra Creta e Corfù

Il caso sopraesposto, per la sua particolarità, non ci autorizza certo ad affermare il carattere diffuso di un fenomeno, quello delle forme di rappresentanza non nobili, che nella sostanza deve essere ancora indagato, per lo meno con un approccio sistematico[492]. Tale episodio però ci offre un'idea del livello di complessità con cui fenomeni di questo genere andrebbero letti, anche alla luce dei micro-conflitti più o meno nascosti ma di fondamentale importanza che si verificavano all'interno di gruppi di persone socialmente o culturalmente omogenei[493].

Negli ultimi anni, un'analisi di tal genere è stata piuttosto tentata per le *élite* urbane della realtà cretese, a proposito delle quali si sono approfonditi i tratti culturali, giuridici e socio-economici che distinguevano le varie categorie di nobili e maggiorenti non nobili, i

[491] Temi ricorrenti già dall'inizio del Cinquecento, quando il "tradimento" delle aristocrazie delle città della Terraferma veneta (nonché di alcuni feudatari) nel corso delle Guerre d'Italia lasciò emergere il linguaggio politico delle comunità rurali, appositamente articolato dai notabili del luogo attorno a un ideale di *communitas* in grado di richiamare la sensibilità repubblicana del patriziato veneziano, cfr. Edward Muir, «Was there Republicanism in the Renaissance republics? Venice after Agnadello», in *Venice reconsidered*, 137–67.

[492] Qualche spunto si ha in: Lambrinos, «Οι κάτοικοι της υπαίθρου», dove si evidenziano i fattori che impedirono ai contadini dei casali di Creta di esprimersi in maniera collettiva, nonostante il parere favorevole di alcuni magistrati veneziani a questo tipo di opzione.

[493] Tuttora valide, a questo proposito, risultano le riflessioni avanzate in: Nikos E. Karapidakis, «Οι σχέσεις διοικούντα και διοικούμενου στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», in *Κέρκυρα, μια μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16ος - 19ος αι.. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Κέρκυρα, 22 - 25 Μαΐου 1996*, a c. di Aliki Nikiforou (Kerkyra: Politistikòs Syllogos «Korkyra», 1998), 179–90; Id., «I rapporti fra "governanti e governati" nella Creta veneziana: una questione che può essere riaperta», in *Venezia e Creta*, 233–44.

conflitti sviluppatisi tra tali componenti sociali attorno alla spartizione delle cariche cittadine e, in ultima analisi, il loro rapporto con alcune autorità veneziane[494].

Resta però ancora molto da dire a proposito del ruolo che in queste tensioni giocavano il reggimento veneziano e i consigli cittadini cretesi in quanto veicoli identitari, soprattutto in relazione al problema della lealtà a Venezia e dell'identificazione delle *élite* urbane del Regno di Candia coi destini della Repubblica[495].

A differenza che nelle Isole Ionie, dove tale problema era occultato da una retorica politica di tipo negoziale, la quale presupponeva che patrizi e *cives fideles* si riconoscessero mutualmente quali membri di una stessa entità politica[496], a Creta la questione del senso di appartenenza alla Repubblica pareva essere quasi all'ordine del giorno. La grande isola dell'Egeo aveva sempre stentato a riconoscersi nel progetto politico veneziano, così invadente e predatorio nei confronti delle risorse agrarie, finanziarie e commerciali dell'isola, e sin da principio incompatibile con le velleità autonomiste, in qualche caso indipendentiste, che a tratti affioravano tra i feudatari del luogo[497]; e ciò ancora all'inizio del Seicento, a dispetto di un ambiente sociale e culturale che, almeno nelle città, pareva ormai contrassegnato da un'indubbia integrazione tra le varie componenti «etniche» o, piuttosto, tra le due grandi «identità culturali» greca e latina, costruite prettamente su base linguistica, religiosa e politica[498].

[494] Lambrinos, «Κοινωνία και διοίηση»..
[495] Problema complicato dalla frequente gestione "sottobanco" dei consigli cittadini da parte di circoli parentali ristretti, il cui ruolo però non è stato molto approfondito dalla storiografia, come sottolineato in: Papadia-Lala, «Το Συμβούλιο των Δεκαοκτώ», 520 ss. Qualche ipotesi, avanzata su basi storico-culturali, in: Vincent, *The Calergi case*.
[496] Nikos Karapidakis, «Comunità politiche nelle Isole Ionie: usi del discorso retorico e nuove sensibilità fra le elites di potere, nel XVI e nel XVII secolo», in *Il contributo veneziano nella formazione del gusto dei greci (XV-XVII sec.). Atti del Convegno. Venezia, 2-3 giugno 2000*, a c. di Chryssa A. Maltezou (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2001), 123–29.
[497] Per l'abbondante bibliografia sul tema rimando agli atti del convegno: *Venezia e Creta*.
[498] Anche se riferite al Medioevo, mi sembrano degne di considerazione le critiche fatte da Dimitris Tsougarakis all'uso ambiguo dei concetti di «etnicità» e «identità culturale» fatto dalla studiosa americana Sally McKee nel suo noto studio sui matrimoni misti nella Creta del XIV secolo; lo storico sottolinea opportunamente non solo la mancanza di una definizione precisa di tali concetti (spesso confusi con le nozioni di «omogeneità etnica» e «identità nazionale») ma anche i limiti euristici, legati a una selezione delle fonti da sondare (gli atti notarili) viziata da presupposti vaghi e ingenui. McKee infatti giustifica la sua scelta metodologica attribuendo alle fonti normative veneziane un pregiudizio segregazionista, in base al quale la definizione, in queste frequente, delle etnicità *latina* e *greca* sarebbe frutto di una divisione fittizia imposta dal patriziato ai sudditi cretesi. Questo assunto porta la studiosa ad esalatere un truismo (quello della convivenza e della frequente mescolanza tra latini e greci nelle società urbane) e a trascurare inevitabilmente sia le espressioni identitarie latine o greche provenienti per voce dei sudditi stessi sia i «marcatori culturali» immateriali usati da essi per definire tale etnicità, nonché le diverse temporalità nell'elaborazione di tali tratti. Cfr. Tsougarakis, *Venetian Crete*. L'integrazione urbana delle componenti greche e latine d'altronde traspare, almeno dal Quattrocento, anche nella documentazione prodotta dalle magistrature veneziane, cfr. Alfredo Viggiano,

Le maggiori contraddizioni nel rapporto con Venezia traspaiono altresì dalle relazioni tra i patrizi veneziani residenti a Creta, spesso titolari di feudi, e gli altri feudatari dell'isola. Questi ultimi, identificabili nelle fonti quali *cavalieri feudati*, erano nobili possidenti di origine sia greca che italiana, anche se talora privi di titoli ufficiali, e come tali si contrapponevano al gruppo minoritario dei patrizi veneziani (detti anche *nobili veneti*), i quali, pur nati e cresciuti a Creta, nonché spesso grecofoni e convertiti alla religione greco-ortodossa, detenevano la cittadinanza veneziana *pleno iure*, sancita dall'appartenenza al Maggior Consiglio di Venezia[499].

I destini dei nobili veneziani di Creta erano così legati per nascita a quelli del cosiddetto «corpo patrizio», il quale come collettivo si identificava con lo stato; in virtù di quest'affiliazione, essi venivano sistematicamente eletti a tutte quelle cariche di governo che a Candia dipendevano dal reggimento veneziano (cioè dal Duca e dal Capitano Generale), oltre che dal Maggior Consiglio locale[500]. Le prerogative dei *nobili veneti*, distinte da quelle degli altri nobili dell'isola per la qualità dei natali più che per altri attributi socio-culturali, riflettevano quindi i vecchi rapporti di forza di origine coloniale, permettendo ai patrizi di vantare uno *status* naturalmente irraggiungibile per i feudati. Molti di questi, d'altronde, a partire dalle ultime decadi del Cinquecento riuscirono ad ottenere il titolo di *nobili cretesi*, che, sebbene non li eguagliasse affatto alla nobiltà veneta, conferiva loro una posizione apicale nelle società d'appartenenza, all'interno delle quali erano loro riservati specifici privilegi[501].

La persistenza di una gerarchia prestabilita, che, mentre nel XIII secolo era basata solo sull'etnicità, poco dopo iniziò a fondarsi prettamente sullo *status*, non implicava quindi, tra Cinque e Seicento, la persistenza di un'asimmetria di potere a esclusivo vantaggio dei patrizi veneziani. Nel periodo qui preso in esame la *nobiltà cretese*, costituita da elementi di ascendenza politica sia bizantina che italiana, partecipava pienamente alla gestione e al controllo di città e contadi delle quattro province del Regno di Candia; e ciò, sempre più

«Tra Venezia e Creta. Conflittualità giudiziarie, identità sociali e memorie familiari nello Stato da mar del Quattrocento», in *Venezia e Creta*, 106–49.

[499] Victor Crescenzi, *Esse de Maiori Consilio. Legittimità civile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia (secc. XIII-XIV)* (Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1996).

[500] Fatta eccezione per quelle riservate ai non nobili. Sulle cariche pubbliche a Creta cfr. : Nicolas Karapidakis, «Administration»; Aspassia Papadaki, «Αξιώματα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη κατά το 16ο και 17ο αιώνα», *Κρητικά Χρονικά* 26 (1986): 99–136.

[501] Aspassia Papadaki, «Η κρητική ευγένεια στην κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης», in *Πλουσιοί και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής/Ricchi e poveri nella società dell'Oriente grecolatino* (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 1998), 305–18.

spesso, in diretta concorrenza con combattivi gruppi di *cittadini originari* che, pur privi della nobiltà, avevano un notevole peso economico e ne esigevano il riconoscimento a livello politico e amministrativo[502].

Benché i feudi più estesi fossero a fine Cinquecento ancora saldamente sotto il controllo di famiglie patrizie[503], i nobili cretesi avevano costituito reti parentali e fazionarie che, talora in competizione con la nobiltà veneta, talora in collaborazione, esercitavano il controllo del territorio attraverso sistemi giuridici irrituali ma consuetudinari come la faida[504], cioè con sistemi giuridici informali, tipici delle società acefale[505], i quali, come nel caso presente, tendevano a penetrare nei sistemi formali attraverso la spartizione delle cariche pubbliche locali tra le consorterie che dominavano i consigli cittadini.

È di fronte a questo tipo di scenari che si trovarono Ottaviano Bon e Giovanni Pasqualigo, quando, tra l'autunno 1613 e la primavera del 1614, tornarono assieme per fronteggiare le richieste delle Comunità della Creta occidentale. Essi si erano ritrovati a Candia nel novembre 1613, dove avevano dato seguito ad alcune vertenze tra i feudati e i contadini del territorio di Ierapetra (già visitato dal loro ex collega Loredan) ma dove soprattutto avevano proseguito la loro opera di riforma, ridefinendo ad esempio le competenze del Collegio (organo di governo calcato sul Collegio di Venezia) e della locale Avogaria di Comun, nonché importando nell'isola alcuni norme tridentine, come l'istituzione dei registri battesimali, qui però imposti ai parroci sia latini che greci nel quadro della legislazione dello stato, ossia in perfetto stile giurisdizionalista[506].

Alla fine di novembre Bon e Pasqualigo giunsero a Rettimo, una città che negli ultimi vent'anni del Cinquecento aveva visto lo sconvolgimento della vita pubblica locale con il radicalizzarsi di alcune situazioni di faida tra la *nobiltà veneta* e la *nobiltà cretese* e con la contestuale affermazione dei ceti intermedi, i cosiddetti *cittadini originari*[507]. Costoro si

[502] Lambrinos, *Οι cittadini στη βενετική Κρήτη*. Id., «Identity and socio-economic mobility in Venetian Crete: the evolution of a citizen family (sixteenth century)», *Mediterranean Historical Review* 29, n. 1 (2014): 57–70.
[503] Kostas E. Lambrinos, «Κοινωνικές και οικονομικές αντίθεσεις σε ένα χώριο της κρητικής υπαίθρου (τέλη 16ου αι.)», in *Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη*, a c. di Stefanos Kaklamanis, Athanasios Markopoulos, e Yiannis Mavromatis (Iraklion: Panepistimiakès Ekdoseis, 2000), 379–95.
[504] Vincent, «The Calergi case».
[505] Cioè delle società senza stato, come quelle medievali, cfr. Zorzi, «Justice». Il termine "acefale" proviene dalla letteratura antropologica.
[506] *Libro primo Ordini*, 45v-57v.
[507] Lambrinos, «Κοινωνία και διοίηση».

erano a lungo contrapposti alla fazione dei nobili cretesi per riuscire a penetrare nell'amministrazione locale, subendone le prevaricazioni, assieme ad alcuni nobili veneti che a quelli si erano opposti negli anni novanta del Cinquecento[508].

Due decenni dopo, all'arrivo di Ottaviano Bon e Giovanni Pasqualigo, le cose sembravano tutt'altro che sistemate: uno dei primi provvedimenti emanati dagli Inquisitori fu infatti un atto di pace, promulgato ufficialmente l'1 dicembre 1613 allo scopo di sedare il conflitto «tra i molti principalissimi di Rettimo» e di riportare la calma in città[509]. Nondimeno, i capitoli ufficiali che gli ambasciatori della Comunità, qui chiamati *provveditori ad utilia*, avevano loro consegnato due giorni prima testimoniano come in quel momento pure i *cittadini originari*, oltre ai nobili cretesi e ai nobili veneziani, avessero guadagnato qualche posizione nella ripartizione delle cariche pubbliche[510]. Al cospetto dei Sindici i tre gruppi parevano voler comunicare un'immagine unitaria della Comunità, al fine di negoziare alcuni privilegi e risolvere alcuni disordini sopraggiunti nell'amministrazione locale.

Complessivamente infatti, i trentadue capitoli presentati ruotavano attorno a tre questioni: la compravendita di vini e oli, le competenze di alcune magistrature cittadine e distrettuali, e le tariffe imposte da cancellieri e notai pubblici per il rilascio di atti processuali e fedi di pagamento. Quest'ultimo aspetto venne riformato in modo quasi automatico, rilasciando anche a Rettimo (e poi pure a La Canea, come era stato fatto negli altri distretti) una «tariffa pubblica» che inquadrasse entro limiti accettabili gli emolumenti percepiti da notai e scrivani del reggimento, dato che quasi ovunque si erano riscontrati abusi e tariffe gonfiate[511]. Gli altri due argomenti portati dall'ambasciata dei *provveditori ad utilia* furono invece oggetto di maggior negoziazione, anche perché la procedura utilizzata dagli Inquisitori prevedeva che prima di dare una risposta ad alcune specifiche istanze, essi dovessero ascoltare le versioni di rettori e ministri, per verificare la sussistenza effettiva delle premesse che motivavano le richieste.

Il primo riguardava lo smercio di vino alle truppe veneziane di stanza a Rettimo, e si riconnetteva alla vendita dell'olio per via della maniera abusiva con cui entrambi i prodotti

[508] Lambrinos, *Κοινωνία και διοίηση*, 192-198.
[509] *Libro primo Ordini*, 59r-60v.
[510] Ivi, 68v-92r. I capitoli furono consegnati agli Inquisitori il 28 novembre 1613; le relative risposte furono pubblicate il 20 febbraio 1614 (1613 mv). Sui *provveditori ad utilia* cfr. Lambrinos, «Κοινωνία και διοίηση», 222 ss.
[511] Le tariffe di Rettimo e La Canea si trovano in coda alle risposte degli Inquisitori ai capitoli, mentre quelle di Candia e Sitia sono oggetto di capitoli specifici menzionati nei Libri d'Ordini. Sulla tariffa di Sitia si veda anche lo studio di Aspasia Papadaki, «Η διατίμηση των δικαστικών εξόδων της καγκελλαρίας της Σητείας κατά τον ΙΖ΄ αιώνα», *Θησαυρίσματα* 30 (2000): 301–15.

circolavano: in particolare il vino era oggetto di speculazione da parte dei capitani delle milizie e dello stesso rettore, che aveva introdotto una tassa irregolare (cioè non concordata tra lo stato e la Comunità) sulla vendita di vino sfuso: il cosiddetto *dazio della spina*. I *provveditori ad utilia* chiedevano nella sostanza l'abolizione di tale dazio, sentito come illegittimo, e la regolamentazione dei prezzi di vino e olio, con misure che impedissero al rettore e ai caporali di sottrarre ai produttori vini e oli di alta qualità a prezzi irrisori.

È interessante rilevare come le risposte degli Inquisitori a ciascun capitolo, anziché limitarsi ad accogliere o respingere quanto richiesto, andassero nella direzione di legiferare in modo indipendente dalle pressioni delle varie parti, badando innanzitutto all'interesse della Repubblica ma cercando nello stesso tempo di riservare ai maggiorenti locali (ovvero a ciascuna fazione) degli spazi di autogoverno e alcuni strumenti di controllo sul gruppo che rimaneva dominante: quello dei patrizi veneziani che si avvicendavano alla carica di rettori e consiglieri, i quali spesso agivano in base agli indirizzi delle reti clientelari in cui erano inseriti. In altre parole, Bon e Pasqualigo risposero a questo primo gruppo di istanze istituendo una cantina pubblica (in veneziano: *caneva*) e una nuova magistratura, la cui nomina sarebbe spettata agli stessi *provveditori ad utilia*: i «Sopraintendenti alla caneva della fortezza», ossia tre magistrati scelti rispettivamente tra i ranghi dei *nobili veneti*, dei *nobili cretesi* e dei *cittadini*, e fondamentalmente deputati al controllo dello smercio di vino nella detta «caneva pubblica», da situarsi dentro la fortezza; analogamente, per risolvere il problema dell'olio vennero istituiti tre Sopraintendenti (di uguale provenienza sociale) destinati al controllo della «dispensa degli oli», i cui prezzi sarebbero stati periodicamente calmierati dai rettori e la cui consegna, fissata a ogni mese di novembre (contro il "dicembre" proposto dagli ambasciatori), sarebbe stata registrata in un apposito «libro»[512].

Il secondo gruppo di problemi era invece assai più spinoso da gestire perché concerneva direttamente la riformulazione delle competenze di alcune antiche magistrature cittadine (i *provveditori al fontego*, i *giustizieri*, i *provveditori alla sanità* e gli *avvocatelli*), nonché la giurisdizione dei *castellani*, cioè dei magistrati che avevano il compito di tenere l'ordine pubblico nelle campagne e di giudicare le cause degli abitanti del contado[513]. Le magistrature cittadine erano state istituite da Venezia nelle città cretesi all'epoca della conquista

[512] *Libro primo Ordini*, 71r-75r.

[513] Monique O'Connell, «The castellan in local administration in fifteenth century Venetian Crete», *Θησαυρίσματα* 33 (2003): 161–77; Kostas E. Lambrinos, «Ο καστελλάνος, ο γραμματικός και οι άνθρωποι της υπαίθρου. Πολιτικές εξουσίες και κοινωνική δυσαρέσκεια στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου (τέλη 16ου αι.)», in *Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Η Επαρχία του του Αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα*, vol. 2 (Rethymno, 2014), 497–508.

dell'isola[514] e i criteri di elezione dei loro titolari erano improntati a consuetudini di tipo distributivo[515], ossia, fondamentalmente, alle decisioni prese dal rettore in base agli equilibri del posto, fermo restando il rispetto di specifici protocolli: ad esempio, nell'elezione del *provveditori al fontico*, svolta dal reggimento in modo autonomo ma collegiale, era necessaria la consultazione preliminare dei *provveditori al fontico* già in carica, nonché degli stessi *provveditori ad utilia*. Dopo l'incursione turca del 1573, con l'incendio della città provocato dall'ammiraglio ottomano Uluğ Alì, le cose era cambiate e rettori e consiglieri avevano iniziato a nominare separatamente i due provveditori, scegliendone personalmente uno tra i nobili veneti e uno tra i nobili cretesi; il Consiglio della Comunità, svilito da questa sua marginalizzazione, chiedeva quindi a Bon e Pasqualigo che la nomina passasse nelle proprie mani[516].

Il problema denunciato dai rappresentanti della Comunità era quindi, alla base, l'alterazione degli equilibri tra le *élite*, con la constatazione che, per esempio nell'elezione degli *avvocatelli*, il rettore sceglieva i candidati delle famiglie a lui più vicine[517]; ossia, per dirla in altro modo, assecondava una logica di faida (sollecitata dai *clan* del posto) invece che una logica distributiva delle cariche pubbliche, teoricamente più connaturata alla tradizione veneziana. Altre volte, tale meccanismo si legava a fenomeni di aperta concussione: riguardo ai tre *castellani* di Milopotamo, Amari e San Basilio, spettanti al distretto di Rettimo, i *provveditori ad utilia* accusavano esplicitamente il rettore di sorteggiare i candidati proposti da quelle famiglie disposte a pagarlo profumatamente; di modo che i castellani neoeletti finivano per recuperare i soldi spesi estorcendoli ai contadini che si trovavano sotto la loro giurisdizione[518].

Anche qui, tuttavia, le risposte (ovvero gli *Ordini*) fornite dagli Inquisitori andavano in una direzione compromissoria ma non sino al punto di essere concilianti. In almeno due casi, quelli dei provveditori al fontego e dei castellani, essi rifiutarono categoricamente di coinvolgere il Consiglio della Comunità nell'elezione di queste cariche, ribadendo piuttosto le vecchie consuetudini e stabilendo pene specifiche per quei rettori che non le osservassero. Cionondimeno, per le altre tre cariche oggetto della contrattazione (cioè i provvedi-

[514] Karapidakis, «Administration».
[515] Rispettando forse, alla lontana, quel principio di «giustizia distributiva» che motivava la presenza a Venezia di molte magistrature, e a carattere collegiale. Cfr. Besta, *Senato veneziano*.
[516] *Libro primo Ordini*, 69v-70v.
[517] Ivi, 76v-77r.
[518] Ivi, 75v.

tori alla sanità, i giustizieri e gli avvocatelli) essi da un lato accettarono il pieno coinvolgimento del consiglio cittadino (nei primi due casi) dall'altro, nel caso degli avvocatelli, concessero il privilegio della nomina ai soli nobili cretesi, ripristinando uno degli Ordini Foscarini.

Nei casi dei provveditori alla sanità e dei giustizieri, inoltre, stabilirono una procedura di alternanza che garantisse il pieno equilibrio della presenza delle due componenti nobiliari: essendo infatti le due magistrature composte ciascuna da tre persone, si stabilì che un anno venissero eletti due veneti e un cretese, mentre l'anno successivo due cretesi e un veneto. Si noterà che in queste terne il ceto intermedio dei cittadini non era rappresentato; tuttavia, il fatto che esso fosse rientrato nelle cariche di nuova fondazione (ossia i summenzionati Sopraintendenti) ne confermava il riconoscimento ufficiale da parte dei rappresentanti dello stato, che probabilmente non l'avevano inserito nelle cariche di antica tradizione per non creare nuovi motivi di contrasto.

Le risposte di Ottaviano Bon e Giovanni Pasqualigo ai capitoli dei *provveditori ad utilia* furono dunque pubblicate a Rettimo il 20 gennaio 1614. Un mese dopo i due magistrati veneziani si trovavano nella città di La Canea, porto occidentale di Creta, da cui sarebbero ripartiti per tornare nelle Isole Ionie e di lì infine a Venezia. Qui ricevettero, il 19 febbraio, i capitoli dei «procuratori di questa città», ossia di un gruppo di cinque nobili in cui la componente veneta prevaleva sulla cretese con un rapporto di tre a due[519], riflettendo una situazione sociale che ritorna nella contrattazione intorno alle cariche[520].

Qui però gli Inquisitori apparvero più cauti nel concedere modifiche alle procedure di elezione o alle singole competenze dei vari *officia*: trattandosi di un porto, gli interessi delle *élite* nobiliari della Canea erano legati soprattutto alle attività marittime, e Bon e Pasqualigo si trovarono nella delicata situazione di dover prevenire gli abusi di costoro, prima che quelli del reggimento in sé. Nell'elezione dei *provveditori alla sanità*, ad esempio, rifiutarono

[519] *Libro secondo Ordini*, 2r-11v. Eccezionalmente l'intestazione dei capitoli riporta i nomi dei procuratori (nobili veneti: Zuanne Zancaruol Perazzo, Michiel Calergi, Antonio Zancaruol del nobil homo ser Zorzi; nobili cretesi: Zorzi Muazzo quondam ser Nicolò, Zorzi Livachi quondam ser Nicolò): si noti come essi siano assai difficilmente utilizzabili come marcatori "etnici" o culturali, data per esempio l'origine greca del cognome del nobile veneto Calergi e l'origine veneta del nobile cretese Muazzo. Lo stesso tipo di confusione è generalmente riscontrabile anche per i titoli onorifici (ser, messer, domino, etc.), per cui cfr. Kostas Lambrinos, «Il vocabolario sociale nella Creta veneziana e i problemi del censimento di Triv(is)an. Approcci interpretativi e "desiderata" di ricerca», in *I Greci durante la venetorazia: uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), Atti del Convegno Internazionale di Studi*, a c. di Chryssa Maltezou, Angeliki Tzavara, e Despina Vlassi (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2009), 183–97.

[520] Anche qui peraltro si intuisce la presenza di un ceto medio di *cittadini originari* («fedelissimi cittadini») cui furono riservate, nel capitolo decimo, tutte le «nodarie e scrivanie» della città, contro l'elezione illegittima di «forestieri» (salvi i casi di grazia), cfr. *Libro secondo Ordini*, 2r-3v.

di delegare le procedure di nomina al Consiglio della Comunità per evitare che a tale carica finissero persone interessate «in va[s]sello alcuno o trafichi in terre sospette» e perché ritenevano che ciò ledesse la giurisdizione dei rettori. Quest'ultima d'altronde venne complessivamente protetta da risposte interlocutorie, ovverosia dal differimento a data da destinarsi della risposta degli Inquisitori, per via della necessità di raccogliere più informazioni ovvero di aspettare le risposte del reggimento in merito[521].

Le richieste del consiglio cittadino vennero accettate pienamente quando si riferivano al ripristino di vecchie concessioni, come quella del sorteggio di cariche antiche quali i *giudici del proprio*, i *giudici di petizion*, i *giustizieri*, i *provveditori di Comun* e i *castellani*; contestualmente a tale norma, gli Inquisitori accettarono di escludere dal Consiglio della Comunità quei *feudati* che avessero ricevuto i propri feudi per dote (ossia, deduciamo, in seguito a specifiche alleanze parentali), in modo da frenare il meccanismo delle cooptazioni di nuovi membri, condotte sulla base di rapporti clientelari[522]. Allo stesso modo, si acconsentì ad eseguire l'«ordine foscarino» che prevedeva la nomina da parte del reggimento di tre *procuratori all'esame*, effettuata rispettando il sopramenzionato meccanismo dell'alternanza annuale tra maggioranze di nobili veneti e di nobili cretesi[523].

Tanto la Comunità quanto lo stato, nel caso caniota, si mostrarono molto chiusi e conservatori, da una parte con l'intento di preservare gli equilibri tra fazioni, dall'altra con la volontà di mantenere le tensioni cittadine sotto controllo, offrendo alle varie parti in causa alcuni canali di autonomia ma limitandone nello stesso tempo le pretese. L'invadenza dello stato venne peraltro decisamente arginata, come dimostrano i provvedimenti presi da Bon e Pasqualigo in materia fiscale: in pieno ossequio alle richieste dei procuratori, si provvide ad affiggere sulla porta della città la tariffa del *dazio della messettaria*, cioè di quella tassa (presente anche a Venezia) applicata alle merci in entrata. A La Canea gli Inquisitori stabilirono che tale imposta venisse pagata dai contadini, che portavano i loro prodotti in città, direttamente in mano ai dazieri titolari, vale a dire solo a loro e non ad altri eventuali intermediari, in modo da evitare le estorsioni di questi ultimi. È probabile che in tal modo la Comunità intendesse riappropriarsi di una parte sensibile delle entrate fiscali per gestirla in proprio, recuperando appunto la quota spettante agli intermediari (detta *dazio della*

[521] Quest'ultime commesse il giorno dopo la ricezione dei capitoli, cioè il 20 febbraio 1614, cfr. Ivi, 11v.
[522] Ivi, 4v, 5v-6r.
[523] Ivi, 10r-v.

porta). L'accenno all'abuso sui contadini, in questa chiave, solleticava appositamente la pretesa programmatica degli Inquisitori in Levante di proteggere i più deboli dalle soperchierie dei potenti[524].

Ma, appunto, che ruolo avevano i più deboli in questo quadro?

L'ultima parte del viaggio di Ottaviano Bon e Giovanni Pasqualigo si svolse, come più volte accennato, nelle isole Ionie, dove essi ritornarono nell'estate del 1614. La natura della loro missione si era notevolmente trasformata: partiti da Venezia con l'intento di imprimere, forti dei loro poteri straordinari, una svolta decisiva nelle amministrazioni oltremarine, tartassate da problemi vecchi e nuovi, si erano ritrovati a dover mediare e tutt'al più a correggere tali problemi, sulla scia di quanto fatto dai loro meno titolati predecessori. L'interazione con le comunità locali non aveva soltanto portato alla luce gravi casi criminali e di corruzione ma piuttosto aveva posto Venezia di fronte a quadri concreti di alleanze e appartenenze: a identità plasmate cioè non solo in base a pregresse identità sociali, culturali e religiose ma anche e soprattutto ad affiliazioni parentali e di *clan*, con l'emersione episodica di nuovi gruppi di interesse (come ad esempio i barattori di Tinos o i *cittadini* di Rettimo e La Canea).

Quando si riaffacciarono sui porti di Zante (nei mesi di giugno e luglio) e di Corfù (nei mesi di agosto e settembre), gli Inquisitori videro riproporsi dinnanzi a loro il consueto sfilare di ambasciatori e sindici, con le relative liste di capitoli. Se nel caso di Zante tali documenti furono pochi e dedicati per lo più alla regolamentazione delle tariffe e procedure giudiziarie del reggimento veneziano[525], nel caso di Corfù le lamentazioni dei sindici della Comunità toccavano anche questioni riguardanti la vita dell'isola nel suo insieme, sia negli aspetti materiali (come ad esempio le norme sui «possessi» nelle campagne, sugli incanti dei gioielli e sui tassi di interesse imponibili dai prestatori ebrei) sia in quelli spirituali (come la disciplina dei monasteri greci e di quelli femminili); un ruolo centrale, naturalmente, ebbero i capitoli che richiedevano la regolamentazione della vita del Consiglio della Comunità, o Consiglio dei 150, con alcune proteste per l'accesso di membri illegittimi «alla nobiltà di questo consiglio» e alcune richieste di prolungamento dei periodi di contumacia

[524] Ivi, 10v-11r.
[525] *Libro secondo Ordini*, 62v-70v.

(cioè di ineleggibilità forzata) per coloro che avevano appena terminato il proprio mandato nelle cariche pubbliche cittadine[526].

A differenza che a Creta, qui le risposte degli Inquisitori furono brevi e improntate alla consuetudine, ovverosia tese ad accogliere le istanze proposte laddove esse denunciavano la violazione di norme già pattuite in precedenza, oppure, laddove venivano richiesti provvedimenti di riforma, limitate al ripristino di consuetudini o leggi veneziane.

Può darsi che ciò fosse dovuto alla stanchezza degli Inquisitori dopo due anni di viaggio; dopo tutto, in quello stesso periodo, Ottaviano Bon aveva chiesto e ottenuto dal Senato licenza di rimpatriare[527], mentre Giovanni Pasqualigo, lasciato solo con la visita di Cefalonia ancora da compiere, dovette affrontare a più riprese gravi problemi di salute[528].

Cionondimeno, è pur vero che la dialettica politica che legava Venezia e Corfù era assai diversa da quella tra Venezia e Creta, mancando nella principale delle Isole Ionie quel retaggio esplicitamente coloniale che condizionava la gestione delle istituzioni cittadine e, di conseguenza, dell'identità civica delle *élite* che vi facevano parte. Ciò probabilmente rendeva assai meno urgente, per lo meno agli occhi del patriziato veneziano, un intervento "in profondità" degli Inquisitori.

Mentre a Creta, come abbiamo visto, il reggimento veneziano manteneva ancora un'influenza considerevole nelle procedure di elezione e di "distribuzione" del potere, a Corfù l'autonomia delle nomine delle cariche pubbliche era assai più pronunciata, dipendendo esse interamente dalle decisioni del Consiglio dei 150. Semmai il problema era impedire, come denunciato, che il peso di «parentele e conventicole» inducesse l'assemblea ad assegnare gli incarichi sempre alle stesse persone, determinando l'esistenza fattuale di piccole e grandi "dinastie" locali.

Già a Zante, come abbiamo visto in precedenza, il peso di questa dinamica esclusivista era molto accentuato, tanto da aver compenetrato l'ossatura istituzionale veneziana, oltre che quella autoctona; ma a Corfù, che era un'isola assai più estesa e socialmente variegata,

[526] Ivi, 43v-61v.
[527] ASV, *Senato Mar*, reg. 72, c. 115r-v, 31 ottobre 1614.
[528] Come ebbe a lamentarsi nella propria relazione finale, forse in velata polemica col collega Bon. Prima della partenza di questi il Senato aveva dilazionato il termine della missione sindacale, imponendo agli Inquisitori di visitare comunque Cefalonia nonostante il termine legale del loro viaggio (due anni) fosse in scadenza. Cfr. Ivi, reg. 72, cc. 65v-66r, 29 luglio 1614; cc. 91v-92r, 12 settembre 1614; *Relazione Pasqualigo 1615*.

questa dinamica non era forse ancora totalmente giunta a maturazione[529]. O, almeno, essa era celata dall'immagine di «cives fideles» che le élite corfiote avevano sapientemente costruito di se stesse, fondando la propria identità civile non tanto sulla concessione formale di titoli nobiliari (come era avvenuto per i *nobili cretesi*) quanto piuttosto sull'edificazione di un criterio di distinzione sociale che faceva perno sull'appartenenza ad istituzioni comunitarie di origine locale; le quali, peraltro, somigliavano a quelle veneziane non perché imposte dall'alto ma per la spontanea assimilazione delle reciproche culture politiche.

Grande fu pertanto lo sconcerto dell'Inquisitore Giovanni Pasqualigo allorché dovette condurre in solitaria la visita dell'isola di Cefalonia. Di questa, egli ci trasmise, nella propria relazione finale, un'immagine molto negativa, che egli riassunse in cinque capi, riguardanti rispettivamente: la cattiva amministrazione delle finanze veneziane, l'alienazione illegittima degli edifici pubblici, l'accesso dei contadini al locale Consiglio della Comunità, i disordini della Cancelleria, l'abuso di licenze di liberazione dei banditi.

Di questi punti, il terzo appariva quello più sorprendente:

Quanto al terzo ho trovato che sia l'anno 1505 doppo la fabrica del castello della Ceffalonia fu concesso da questo eccellentissimo Senato a supplicatione di quei popoli di poter congregare il Conseglio, con dichiaratione che *alcuno non potesse esser admesso in esso che non havesse casa per sua habitatione dentro il castello*, overo fuori in distanza di un miglio. Questa prudentissima deliberatione, come causò questo buonissimo effetto, che in spatio di pochi anni fu riempito il castello di case, e formato di habitationi un assai capace borgo, così doppo da alcuni di quelli signori rettori ne sono stati dispensati tanti senza li debiti requisiti, che hora il numero di quelli ch'entrano nel Conseglio eccede a più di mille: *di maniera che come occorre ridur il Conseglio non potendo capire il palazzo tanta multitudine, si conviene farlo nella strada*; ma quel ch'è peggio, *che da alcuni pochi in poi, che sono li più civili e beneficiati dalla legge 1505, tutto il resto sono villani, che lavorano la terra e che vanno dietro gl'animali*; i quali, come sono stati una sol volta nel Conseglio, pretendono per se medesimi, e per la discendenza loro, la esentione da ogni sorte di fattione personale e *come occorre di farsi gl'uffici della città, quelli che pretendono essere nominati riducono insieme li loro villani, a quali, doppo haverle data a bastanza da bevere e da mangiare, li conducono seco nel Conseglio, dove con il favore e prottettione loro ottengono quanto sano desiderare*; e questa tumultuosa adunatione, quando non sia divertita dalla infinita sapienza di vostra serenità, si può te-

[529] Si confronti il rapporto tra famiglie cittadine e distribuzione delle cariche alla fine del sedicesimo secolo, così come esaminato in: Nikos Karapidakis, «Η κερκυραϊκή ευγένεια των αρχών του ιζ΄ αιώνα», *Τα ιστορικά* 2, n. 3 (s.d.): 95–124.

mere che in spatio di pochi anni debba apportare grandissimo pregiudicio alle cose publiche per la multiplicatione che si farà di anno in anno di tali pretensori, e in particolare all'ordinarie fattioni e guarde dell'isola, all'angarie e all'armare delle galee[530] [corsivi miei].

Tale situazione, continuava l'Inquisitore, si doveva alla pretesa sussistenza di un privilegio concesso ancora all'epoca della dominazione angioina, la cui versione pergamenacea continuava a venire conservata con cura, dato che serviva a giustificare le pretese di coloro che si ritenevano discendenti dei privilegiati originari.[531]

A Cefalonia dunque, in assenza di una chiusura formale del consiglio cittadino alle oligarchie locali, continuava a sussistere un criterio di appartenenza "cittadina" basato su situazioni fattuali, come la residenza all'interno delle mura del castello. Agli occhi di un patrizio di alto rango come Pasqualigo ciò costituiva un criterio sconcertante, tanto più per il fatto che tale situazione assoggettava la formazione di un'oligarchia o a regole informali e mezzi assai poco edificanti, come la "corruzione" dei ceti meno abbienti con lauti banchetti. Difficile dire fino a che punto tali clientele si integrassero alle formazioni di *clan* che anche qui, come si deduce da studi riguardanti epoche successive, diedero luogo al fenomeno dell'istituzionalizzazione della faida[532]. Sta di fatto che agli occhi di questo Inquisitore, tale realtà aveva un carattere incomprensibile e sfuggente, su cui egli a fatica poté intervenire[533]; ciò sarà chiaro anche ai suoi successori alla carica inquisitoriale, di cui parleremo nel prossimo capitolo.

[530] *Relazione Pasqualigo 1615*.
[531] Ivi: «Alla facilità di tali concessioni si aggiunge ritrovarsi sopra quell'isola una bergamina in lettera caduca, che pare esser un privileggio di esentione fatto ad alcune famiglie della Ceffalonia dalli signori Carlo e Leonardo de Tochi, duchi di Lefcada e ultimi possessori di quell'isola, come ho predetto; e pretendendo molti di esser discendenti delli primi beneficiati, non restano di tentare, e quel che è peggio, vengono esauditi con dargli la prova con il mezo di testimoni: cosa che non si può fare nel corso di cento e cinquanta, e ducent'anni, da che ne sono seguiti molti ingani e falsità, che tutte riescono a pregiudicio grande del servitio di vostra serenità, e se bene, come ho detto di sopra, chi visitò quell'isola prima di me ha regolato a bastanza questo importantissimo inconveniente, e tale regolatione approbata da vostra serenità, nondimeno ho trovato continuarsi nel medesimo disordine, che tanto deve stimarsi, quanto si deve la conservatione di quell'isola di vostra serenità».
[532] Marco Folin, «Spunti per una ricerca su amministrazione veneziana e società ionia nella seconda metà del Settecento», in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi* (Venezia: Il Cardo, 1992), 333–47.
[533] L'intervento più incisivo svolto dal Pasqualigo fu la sistemazione della giurisdizione penale, come appare dalle *Raspe criminali* che egli consegnò in allegato alla sua relazione e che ora sono conservate in: ASV, *Avogaria di Comun*, *Miscellanea Penale*, b. 4599 (P 449), fasc. 22.

CAPITOLO 4

SINDACATO E IDENTITA' SFUGGENTI

Lo studio del sindicato Bon-Pasqualigo-Loredan ci ha messo di fronte a un risultato paradossale: nonostante l'ampiezza di poteri goduti, l'alto profilo istituzionale e di carriera e i tempi dilatati della loro missione in Levante, il grado di incisività dell'opera di tali Inquisitori appariva tutto sommato modesto, almeno se considerato dal punto di vista di una città "Dominante" che, dopo la crisi cinquecentesca degli ordinamenti premoderni, intendeva riorganizzarsi in senso accentratore. Dal punto di vista dei territori visitati, invece, il passaggio dei tre patrizi fu tutt'altro che superfluo, in quanto sollecitò la riconfigurazione delle gerarchie sociali, degli status a queste connessi e delle derivanti "identità civiche", ovvero delle componenti giuridiche e culturali che contrassegnavano la posizione dei sudditi all'interno della comunità d'origine e della stessa Repubblica di Venezia.

Il sindicato in effetti stava mutando la sua natura, trasformandosi in uno strumento di "riforma" più che di "correzione" degli abusi del potere sovrano; una riforma però guidata dal basso, dall'ordine dei problemi che le Comunità presentavano ai visitatori veneziani, così come dalle tensioni che li avevano originati.

Di fronte alle dinamiche interne delle società isolane la necessità primaria dei visitatori veneziani divenne (o forse restò) quella di reimpostare certi equilibri-socioeconomici più che di ripristinare un presunto concetto di legalità; tale processo avveniva confermando taluni privilegi e cassandone altri, in base a criteri grossomodo improntati alla conservazione di quanto concesso già in passato oppure mediante la "correzione" del patrimonio giuridico comunitario.

In questo senso l'accentuazione seicentesca della funzione legislativa dei Sindici, condensata nella loro veste di "provveditori generali", giocava un ruolo fondamentale, quasi prevalente rispetto alla pur essenziale funzione inquisitoria. Tale funzione legislativa, espressa appunto nelle raccolte di *Ordini* che abbiamo utilizzato nel precedente capitolo, testimoniava la volontà del corpo sovrano, cioè del corpo patrizio, di rispondere innanzitutto ai bisogni espressi nelle ambasciate più che alle denunce vere e proprie, segnando di fatto, con la compressione della tradizionale attività giudiziaria d'appello dei Sindici, una considerevole trasformazione negli intenti delle visite di tali magistrati.

Nonostante i poteri giudiziari degli Inquisitori in Levante fossero stati anch'essi notevolmente accresciuti rispetto al passato, il loro scopo continuava ad essere di natura disciplinare piuttosto che volto all'affermazione di una nuova «giustizia punitiva»[534]: il carattere «sommario» delle loro procedure d'inquisizione aveva infatti *in primis* l'intento di agevolare lo svolgimento di alcune cause o l'applicazione di alcune norme piuttosto che quello di sottrarre valore alla «giustizia di comunità» e alle relative consuetudini.

Allo stesso modo il sindacato esercitato contro i membri dei reggimenti andava nella direzione di rimediare a situazioni molto concrete, come lo smaltimento dei fascicoli inevasi, le negligenze nella tenuta dei registri o lo scorretto "prezzo di mercato" degli atti notarili, più che di imporre ai funzionari locali un determinato concetto di giustizia, di bene o di male. Pur non prescindendo dal giudizio morale sugli innumerevoli casi di abuso di potere implicati dalle pratiche scorrette di rettori e ministri, la disciplina imposta dagli Inquisitori mirava innanzitutto a rendere gli uffici più rispondenti alle necessità concrete di governanti e governati, invece che all'affermazione di una morale pubblica o a una qualche forma di deontologia professionale.

Nell'analisi delle dinamiche intercorrenti tra inquisitori e inquisiti, tra visitatori e visitatati, ci siamo dunque sinora concentrati sulle attività di repressione, riordino, mediazione e negoziazione di prassi, leggi o consuetudini apparentemente consolidate, ovvero sulla costante "ri-creazione" di un dialogo tra identità fisse: un dialogo politico tra diseguali, l'abbiamo più volte chiamato[535], che si dispiegava tra attori che si identificavano l'uno con l'altro in funzione della propria posizione gerarchica, della propria affiliazione istituzionale e del ruolo che giocavano nelle società di appartenenza.

Abbiamo però sinora lasciato da parte un aspetto che complicava notevolmente tale dialogo, rendendolo fragile e costantemente precario: il fatto, cioè, che esso avvenisse nel contesto di «società di frontiera», le quali, per quanto composte in maggioranza da sudditi di lingua e cultura greca già dotati di marcatori identitari "forti", quali l'antica appartenenza all'impero bizantino e l'ostentata affiliazione alla Chiesa greco-ortodossa, erano permeabili e disomogenee.

[534] Cioè di una giustizia di stato che prevalesse sulla «giustizia compromissoria» tipica delle comunità autonome, cfr. Mario Sbriccoli, «Giustizia criminale», in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a c. di Maurizio Fioravanti (Roma-Bari: Laterza, 2002), 163–205. Per una critica a tale modello, che teleologicamente lega l'evoluzione degli apparati giudiziari ai processi di centralizzazione statale, cfr. Renata Ago e Simona Cerutti, «Premessa», *Quaderni Storici* 101: *Procedure di giustizia*, n. 2 (1999): 307–13.
[535] Sulla scorta di Mannori, *Il sovrano tutore*, e Dani, *Le visite negli Stati italiani*.

Permeabili perché naturalmente esposte all'interazione culturale e socio-economica coi cosiddetti «levantini», ossia col variopinto mondo dei sudditi dell'impero ottomano e dei loro «legami-ponte»[536], nonché con pirati, corsari e mercanti europei e «ponentini»[537]; disomogenee perché i più potenti marcatori identitari dei loro abitanti (la lingua, i titoli nobiliari e l'affiliazione religiosa) non erano del tutto sufficienti a definire il ruolo di questi nella comunità d'origine e, a maggior ragione, nello stato veneziano.

Uno degli aspetti più interessanti della visita sindicale che ci accingeremo a esaminare in questo capitolo, quella svolta tra 1635 e 1639 dagli Inquisitori, Sindici, Avogadori e Provveditori in Levante Giovanni Cappello, Marco Contarini e Pietro Correr, è l'emergere di una questione cruciale nelle società d'antico regime: quella dell'incertezza identitaria, del rapporto tra identità esibita ed identità sostanziale[538].

Nella storiografia degli ultimi anni questo problema è stato declinato soprattutto riguardo alla mobilità in senso orizzontale, ossia alle migrazioni e al bisogno delle società di arrivo di individuare dei criteri che definissero il "cittadino" e lo "straniero"[539]. In particolare, ci si è concentrati sullo studio degli strumenti "di polizia" usati nelle procedure di identificazione, in primis «patenti di viaggio» e salvacondotti[540]. La documentazione offerta dai Sindici Inquisitori degli anni '30 del Seicento tocca però tale problema solo di sfuggita[541], offrendocene piuttosto una declinazione in senso "verticale", relativa alla mobilità sociale

[536] Sui «levantini» mi rifaccio alla genealogia del termine ricostruita in: E. Natalie Rothman, *Brokering empire,* 211-247, e rispondente, tra Cinque e Seicento, all'esigenza di creare una discorsività (ivi detta «inter-imperiale») in cui i marcatori etno-linguistici e religiosi potessero essere attivati o disattivati a seconda del bisogno. Per il concetto di "legame-ponte" tra gruppi sociali distanti si veda l'ormai classico lavoro di Mark Granovetter, «The strength of weak ties», *American Journal of Sociology* 78, n. 6 (1973): 1360–1380.

[537] L'espressione «ponentini», che rubo ad Alberto Tenenti, è di carattere geografico, indicando essa tutte le categorie di pirati e corsari provenienti dalle coste atlantiche e dal Mediterraneo occidentale: quindi non solo inglesi e olandesi, ma anche toscani e barbareschi, cfr. Tenenti, *Piracy*, *passim*. Va da sé che, questa categoria, come quella dei «levantini», prescinde dagli attributi etnici e religiosi.

[538] Questo problema ha alimentato molte e differenti linee di discussione storiografica, almeno sin dai tempi di: Natalie Zemon Davis, *The return of Martin Guerre* (Cambridge (Massachusetts) - London: Harvard University Press, 1983). In questa sede ci limiteremo a indicare solo alcune di queste linee, facendo di volta in volta riferimento ai lavori che riteniamo in qualche modo affini ai problemi qui sviluppati.

[539] Si veda ad esempio: Tamar Herzog, *Defining nations. Immigrants and citizens in early modern Spain and Spanish America* (New Haven - London: Yale University Press, 2003). Per una sintesi storiografica comprendente anche il versante europeo continentale cfr. Alessandro Buono, «Identificazione e registrazione dell'identità. Una proposta metodologica», *Mediterranea. Ricerche storiche* 30 (2014): 107–20.

[540] Adam J. Kosto, «Ignorance about the traveler: documenting safe conduct in the European Middle Ages», in *The dark side of knowledge. Histories of ignorance, 1400 to 1800*, a c. di Cornel Zweierlein (Leiden-Boston: Brill, 2016), 269–95. Su questo tema è in corso presso l'Università di Yale la ricerca di dottorato di Ian Foss Hathaway: *Before the passport: travel and identification papers in the sixteenth century Mediterranean*.

[541] Per esempio, riguardo al tema dei salvacondotti, cfr. *infra*.

interna alle comunità: e non solo (come abbiamo già visto) dal punto di vista dell'appartenenza a potenti vettori di legittimazione civile quali i consigli cittadini, bensì anche in relazione alla proprietà e ai titoli di possesso di un bene immobiliare.

I soggetti proprietari erano infatti per definizione dei soggetti imponibili, su cui tanto la comunità quanto lo stato potevano esercitare la propria pressione fiscale: la prima indirettamente, cioè prendendo in appalto i dazi riscossi dalle Camere fiscali veneziane; il secondo direttamente, attraverso i propri rappresentanti e l'esercizio dell'autorità. In quanto tassabili, dunque, i soggetti proprietari furono periodicamente sottoposti a procedure di identificazione, in specie nel periodo qui considerato.

Il sindacato degli anni 1635-'39 richiamerà quindi la nostra attenzione per mostrarci come l'antica tradizione dell'inquisizione itinerante fosse stata ripensata alla luce delle esigenze di controllo massivo che si imposero nel contesto levantino post-cinquecentesco: stavolta, però, non solo in riferimento all'identificazione di *forestieri* e *cittadini* bensì anche in relazione agli strumenti di registrazione del patrimonio di sudditi interni particolarmente difficili da inquadrare, come gli ecclesiastici greci e le famiglie ad essi legati, nonché delle loro organizzazioni collettive, quali gli enti religiosi, le confraternite, le fraterne, le arti. Questa tipologia di identificazione era infatti legata alla necessità di discernere i sudditi-proprietari (della comunità e quindi dello stato) da tutte quelle categorie incapaci di contribuire al patrimonio pubblico, certificando in tal modo, con il possesso di un bene incluso nel dominio del sovrano, uno *status* legale che potremmo associare, come è già stato fatto per i comuni medievali, a una qualche forma di cittadinanza[542].

Nel nostro caso si tratterà di analizzare gli effetti dell'imposizione di strumenti omologanti quali i *catastici* sindacali sulla proprietà ecclesiastica greca entro specifici contesti insulari, contrassegnati da peculiarità storiche e ambientali, da scambi economici e culturali con le aree circostanti, ma anche condizionati da frequenti conflitti militari e religiosi. Se da un lato l'alternarsi delle guerre veneto-ottomane ridava periodicamente vigore a marcatori identitari fondamentali quali la religione, apparentemente rivitalizzati dalla battaglia di Lepanto (1571)[543], dall'altro l'inerzia di questo elemento così disgregante tendeva

[542] Massimo Vallerani, «Premessa», *Quaderni Storici* 147: *Fiscalità e cittadinanza*, n. 3 (2014): 663–71, e la bibliografia citata.
[543] Perlomeno nella pubblicistica veneziana ed europea, cfr. Paolo Preto, *Venezia e i Turchi*, seconda edizione (Roma: Viella, 2013). Per la relativizzazione degli effetti politici, militari e diplomatici che scontri come quello di Lepanto ebbero sull'Europa cristiana, e per il modo in cui l'importanza di tale battaglia è stata sovrastimata dagli storici sino alla generazione di Fernand Braudel, si veda: Andrew C. Hess, «The battle of Lepanto and its place in Mediterranean history», *Past and Present* 57 (1972): 53–73.

a perdere valore nei periodi di pace, quando l'ordine del discorso prediletto dai due contendenti appariva quello diplomatico[544]; quando poi entravano in gioco comuni interessi economici o questioni giurisdizionali l'identità confessionale tendeva addirittura a essere subordinata all'appartenenza statale, ossia al fatto di essere sudditi della Repubblica o della Porta[545].

Dal punto di vista dei Sindici Inquisitori in Levante, uno degli effetti di tale situazione fu la creazione di una sorta di "giurisdizione di frontiera", risultante da un'inedita collaborazione di questi col bailo di Costantinopoli, ai fini della risoluzione di controversie giudiziarie che coinvolgevano i sudditi di entrambe le parti. Per far luce su questo aspetto richiameremo alcuni *case studies* emergenti dai dispacci sindacali, fonte che per la missione Cappello-Correr-Contarini risulta fortunatamente assai copiosa: vedremo che questi casi, specie quelli concernenti banditi e rinnegati, avevano il pregio di mostrare come l'originaria identità sociale conferita a tali persone dal loro patrimonio di relazioni parentali e amicali *ultra confinia* risultasse uno strumento di autoaffermazione assai più efficace della nuova identità politico-religiosa acquisita nell'impero ottomano, ma anche della condizione più neutra di "suddito" veneto o turco. In questo senso le categorie di sudditi frontalieri[546] o, se si preferisce, «trans-imperiali»[547], costituivano, agli occhi dei magistrati veneziani, identità sfuggenti, cioè difficilmente classificabili; proprio questo aspetto ci aiuterà a capire il senso delle visite sindacali in Levante nel periodo di declino del «vecchio mondo veneto-ottomano» rispetto al «nuovo mondo» rappresentato dalle potenze nordeuropee[548].

[544] Per la precisione, l'identità religiosa o confessionale veniva relativizzata o mobilizzata in maniera diversa a seconda di specifiche necessità e finalità politiche; per non parlare della complessità dei percorsi individuali degli "agenti" o "intermediari" che costituivano il reticolo sottostante alle relazioni diplomatiche tra «Christendom» e «Islamdom», cfr. Maartje van Gelder e Tijana Krstić, «Introduction: cross-confessional diplomacy and diplomatic intermediaries in the early modern Mediterranean», *Journal of Early Modern History* 19 (2015): 93–105.

[545] Molly Greene, *Catholic pirates and Greek merchants. A maritime history of the Mediterranean* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010).

[546] Calco il termine «frontalieri» dalle nozioni dense di "frontiera" che si sono variamente succedute nel dibattito storiografico, come ad esempio, per il contesto veneto-levantino, in: Maria Pia Pedani, *Dalla frontiera al confine* (Venezia: Herder, 2002). Per una sintesi di tale dibattito in chiave multidisciplinare, cfr. Alessandro Pastore, a c. di, *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline* (Milano: Franco Angeli, 2007).

[547] Rothman, *Brokering empire*, 29-59.

[548] Mi permetto di estendere a tutto il Levante greco-veneto questa osservazione: «The essential continuity [...] between Venetian and Ottoman Crete stems from the fact that both powers represented, in the context of the Mediterranean, the ancient regime [...] An overemphasis on the Christian-Muslim divide obscures the fact that, in the early modern eastern Mediterranean, the real battle would prove to be between this ancient regime and the "northern intruders" – France, England, Holland, and, later on, Russia. They upset the balance in the Mediterranean not because they were Christian but because they were new. Their newness derived from the fact that their world, unlike the Venetian and Ottoman worlds, was larger than the Mediterranean», cfr. Molly Greene, *A shared world. Christians and Muslims in the early modern Mediterranean* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 5.

4.1 La ripresa del sindacato in Levante alla vigilia della Guerra di Candia

La visita di Cappello, Correr e Contarini si contraddistinse dunque per il tentativo di questi Sindici di contrastare i problemi imposti dal sovrapporsi di una mobilità sociale di tipo "verticale" alla mobilità sociale di tipo "orizzontale" propria delle società di frontiera.

Prima di analizzare questa missione, soffermiamoci brevemente sulla sua organizzazione, sulle sue premesse e sulle figure dei suoi principali interpreti.

Il capo della terna sindacale era Giovanni Cappello di Lorenzo (1584-1662), personaggio assai noto alla scena politica veneziana degli anni '30 del Seicento e destinato ad esserlo, suo malgrado, anche in quella degli anni '50, quando nel corso dell'invasione turca di Creta egli venne spedito a Costantinopoli come ambasciatore per tentare di negoziare un accordo di pace: nel corso di tale missione Cappello cadde prigioniero del sultano e tentò il suicidio, fallito il quale, trascorse i suoi ultimi anni di vita da prigioniero nella capitale del sultano.

Nulla in effetti lasciava presagire quest'esito quasi tragico. All'epoca della guerra di Candia (1645-1669) il Cappello era ormai un politico navigato, forte di un *cursus honorum* quarantennale, partito dalle cariche giudiziarie e in seguito approdato a ruoli di estrema importanza e delicatezza, quali quello di Capo del Consiglio dei Dieci, di podestà di Brescia e di Savio alla Mercanzia; nel 1648 egli era riuscito a reprimere un'insidiosa rivolta popolare scatenatasi a Vicenza, fatto che assieme agli altri suoi meriti lo fece rientrare tra i candidati alla carica dogale poco prima di venir spedito a Costantinopoli per il suo ultimo, sfortunato, soggiorno[549]. La casata di Giovanni Cappello era d'altronde assai prestigiosa, visto che, come egli stesso ci lascia intendere durante il proprio incarico di Sindico Inquisitore, essa era annoverata tra le famiglie dei *papalisti*, cioè di coloro che, in grazia di stretti rapporti con Roma, avevano beneficiato di importantissime investiture vescovili e cardinalizie[550].

[549] *DBI* 18 (1975), *ad vocem*; Guido Candiani, «Conflitti di intenti e di ragioni politiche, di ambizioni e di interessi nel patriziato veneto durante la guerra di Candia», *Studi Veneziani*, n.s., 36 (1998): 145–275.
[550] Fatto che imponeva al Cappello di asternersi dal giudicare le questioni concernenti la Chiesa latina in Levante, come egli stesso ammise sin dai suoi primi dispacci da Sindico, cfr. ASV, *Senato*, *Dispacci*, *Provveditori da terra e da mar e altre cariche*, b. 818 (da qui in avanti: *Dispacci PTM* 818), n° 10, 7 agosto 1635. Sui papalisti nel XVII secolo e sull'ambiguità del loro senso di appartenenza allo stato veneziano cfr. Antonio Menniti Ippolito, «"Sudditi d'un altro stato"? Gli ecclesiastici veneziani», in *Storia di Venezia*, a c. di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, vol. VII: *La Venezia barocca* (Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997), 325–65.

La notizia della nomina a *Inquisitore, Sindico, Avogadore e Provveditore in Levante* lo colse di sorpresa, al ritorno dalla sua prima missione come bailo di Costantinopoli (1631-1633)[551]. Vedremo che quest'esperienza fu fondamentale per come Cappello interpretò il suo sindacato, forse assai più di quanto lo era stata, vent'anni prima, per il predecessore Ottaviano Bon[552].

Il modello della visita Bon-Pasqualigo-Loredan doveva essere forse ancora vivo nella mente dei senatori dei primi anni Trenta, date le evidenti analogie di carriera nella composizione della terna Cappello-Correr-Contarini. Ancora una volta, infatti, si scelse si accostare a un ex ambasciatore due patrizi di caratura lievemente minore, ma già inseriti nei circuiti di distribuzione delle cariche più complesse e della marina militare veneziana.

Di Pietro Correr (1582-1640) non sappiamo molto, ma dal suo percorso nelle istituzioni ne deduciamo l'appartenenza all'oligarchia senatoria, essendo egli stato non solo membro «del Pregadi» ma anche più volte Savio in Collegio, ed avendo egli ricoperto la prestigiosa ma assai dispendiosa carica di podestà a Padova[553]. Marco Contarini (1570-1639) godeva invece di una considerevole esperienza nella flotta e nella gestione di fortezze e milizie, dato che, secondo il genealogista Marcantonio Barbaro, «fu sovracomito, pregadi, governatore di galea ma non armò, proveditor alli Orzinuovi, conte a Zara e poi capitan delle nave [*sic*] tornate dal 1621»[554].

Il periodo in cui la missione Cappello-Correr-Contarini venne deliberata, cioè l'inizio degli anni '30, era relativamente tranquillo per la Repubblica di Venezia, perlomeno per quanto concerne le relazioni coll'impero ottomano[555]. Quest'ultimo infatti era militarmente

[551] Giovanni Cappello, «Relazione di Costantinopoli (1634)», s.d., versione online disponibile presso: http://ww2.bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit001404/bibit001404.xml&chunk.id=d6508e123&toc.depth=1&toc.id=&brand=newlook; per reperire la versione cartacea si veda: Maria Pia Pedani, «Elenco degli inviati diplomatici veneziani presso i sovrani ottomani», *EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies* 5, n. 4 (2002): 1–54: 42.

[552] Le cui conoscenze e reti diplomatiche traspaiono tutto sommato assai poco negli atti della visita del 1612-'15. Peraltro, gli scritti dal Bosforo di Ottaviano Bon sono noti anche per la loro natura folkloristica, dato che costui aveva avuto l'opportunità di penetrare nel Serraglio approfittando dell'assenza del sultano, cfr. Preto, *Venezie e i Turchi*, 192-193, Pedani, «Elenco», 38-39; Eric R. Dursteler, *Venetians in Constantinople. Nation, identity, and coexistence in the early modern Mediterranean* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006), *passim*.

[553] *Genealogie Barbaro*, III.12, CORRER (B).

[554] Ivi, II.10, CONTARINI (Hhh): ritengo più probabile che il profilo corrisponda a quello di Marco Contarini di Alvise e non a quello dell'omonimo Marco Contarini di Girolamo, la cui età anagrafica (1614-1679) lascia supporre un'età troppo giovane dell'interessato (appena vent'anni nel 1634) per poter gestire i compiti di estrema complessità che più sotto vedremo caratterizzare la missione del nostro Marco Contarini Sindico. Nei registri elettorali quest'ultimo viene però indicato come figlio di Domenico, rendendo dubbia la ricostruzione della sua genealogia in base ai soli alberi del Barbaro. Cfr. ASV, *Segretario alle Voci*, *Elezioni in Maggior Consiglio*, reg. 16, c. 187r..

[555] Per la verità gli studiosi non ne hanno parlato molto; fondamentalmente sembra che la capitolazione (*ʿahdname*) rinnovata tra Venezia e la Porta nel 1625, poco dopo l'ascesa al trono del sultano Murad IV (1623-1640),

impegnato sul fronte persiano, mentre le abituali scaramucce tra pirati levantini e navi veneziane non lasciavano presagire provocazioni tese a una guerra aperta, anche se l'ansia della Serenissima nel controllo delle fortificazioni candiote non si era mai spenta, come testimoniano le relazioni di numerosi ingegneri, cartografi, condottieri, provveditori generali, commissari e inquisitori straordinari inviati in Levante per tutti gli anni '20[556]. Sul fronte ionico, la rivolta dei popolari di Zante era stata appena sedata, mentre le tensioni religiose provocate dall'attitudine controriformista di vescovi e legati cattolici venivano decisamente rintuzzate dalle argomentazioni del consultore in jure Fulgenzio Micanzio, allievo del celebre Paolo Sarpi e, come questo, deciso sostenitore dell'indipendenza del «rito greco» dalle pretese egemoniche del «rito latino»[557].

Nondimeno Venezia era ancora indebolita da una grave situazione di crisi demografica ed economica oltre che politica: la peste del 1628-'30, al pari che in altri stati italiani, ne aveva decimato la popolazione, influendo negativamente sulle sue risorse erariali; le finanze della Repubblica erano state altresì messe a dura prova dai conflitti con gli altri stati italiani, dopo che Venezia era riuscita a sfilarsi dalla Guerra dei Trent'Anni adottando una politica di decisa neutralità e di progressivo riavvicinamento a Roma[558].

I motivi di fondo per cui si decise di riprendere la consuetudine delle spedizioni sindacali in Levante, sospese da quasi vent'anni per via di questa serie di problemi, vanno quindi ricercati nei fattori di contesto: è possibile cioè che l'investimento in una nuova missione

fosse in continuità con i precedenti accordi di pace; il sultano del resto era ancora minorenne e sottoposto alla tutela della madre, la sultana Kösem, destinata ad avere grande influenza anche dopo la morte del figlio. Costui aveva ereditato una grave situazione di instabilità e guerra civile che aveva contribuito alla presa persiana di Baghdad (1622), imponendogli di volgere la propria attenzione sul fronte orientale per tutta la durata del suo regno. Ciononostante le tensioni nelle acque veneziane, legate alla pirateria, si dimostrarono in quegli anni persistenti, tanto da culminare in una pericolosa *escalation* negli anni 1637-'38, cfr. Maria Pia Pedani Fabris, *La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa* (Venezia: Cafoscarina, 1996); Hans Theunissen, «Ottoman-Venetian diplomatics: the ʿAhd-names. The historical background and the development of a category of political-commercial instruments together with an annotated edition of a corpus of relevant documents», *EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies* 1, n. 2 (1998): 1–698; Colin Imber, *The Ottoman empire, 1300-1650. The structure of power* (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 78-82.

[556] A titolo indicativo si vedano le relazioni degli Inquisitori e Commissari in Armata Antonio Civran (1627-'29) e Francesco Basadonna (1633-'35), nonché quelle dei Provveditori e Inquisitori Generali delle Tre Isole, cfr. ASV, *Collegio*, *Relazioni*, bb. 74, 75 e 77. Per alcuni "ingegnieri" cfr. Sterghios G. Spanakis, *Μνημεία της Κρητικής ιστορίας*, 6 vol. (Iraklion: s.e., 1940-1976), in particolare i vol. 2 e 3.

[557] Per una sintesi di tale problema e per i relativi riferimenti bibliografici, mi permetto anche qui un'autocitazione: Setti, «Sudditi fedeli». Sul rapporto tra Roma e Venezia in questo periodo, con particolare riguardo alle isole greche cfr. Gerassimos D. Pagratis, *Εκκλησία και Κράτος στα βενετικά νησιά του Ιονίου Πελάγους: Μαρτυρίες για τη δράση Ιταλών Φραγκισκανών Μισσιοναρίων από τα αρχεία της Propaganda Fide (17ος αιώνας)* (Athina: ?, 2008).

[558] Cozzi, Knapton e Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*.

fosse stato incentivato dalla congiuntura relativamente "pacifica" in cui si trovava la Repubblica nel 1633 (anno della prima deliberazione in merito) e quindi dalla presenza di nuove disponibilità finanziarie[559]; non è inoltre azzardato ipotizzare che la visita venisse pensata per smussare, con una retorica istituzionale più conciliante, i risvolti "autoritari" del passaggio nelle isole dei provveditori generali e dei nuovi inquisitori e commissari in Armata, inviati in circostanze assai più turbolente[560].

A livello ufficiale, in effetti, le motivazioni della visita rimasero quelle consuete; s'intendeva cioè mandare i Sindici «per rivedere, remediar e consolar quei sudditi»[561], assegnando loro, già nella *pars eligendi* precedente alla nomina, alcuni compiti il cui contenuto era grossomodo lo stesso di quelli dei loro predecessori, così come deglii inquisitori in Armata[562]. Il testo della commissione ufficiale arrivò solo verso la fine del 1634, ovvero dopo notevoli dilazioni, dovute forse anche in questo caso alle procedure elettorali, e per di più con la raccomandazione fatta ai neoeletti di partire entro il marzo del 1635[563].

La commissione data ai Sindici Inquisitori questa volta era assai meno retorica rispetto alle precedenti, tanto da essere forse soggetta a qualche clausola di segretezza, vista la sua mancata registrazione tra le deliberazioni ufficiali del Senato[564]. L'attenzione del governo rimaneva centrata su Creta, dove Cappello, Correr e Contarini avrebbero dovuto innanzitutto sedare i conflitti giurisdizionali insorti tra i rettori ed ascoltare le lamentele della

[559] La *pars eligendi* fu posta in Senato il 22 dicembre 1633 e ratificata dal Maggior Consiglio il 27, cfr. ASV, *Maggior Consiglio*, *Deliberazioni*, reg. 38 *«Padavinus»* (1631-1639 m. v.), cc. 95r-98r; essa reca a margine la dicitura *non detur exemplum* ("non si dia copia"), fatto che probabilmente spiega la sua mancata registrazione nei registri del Senato, dove al pari della commissione, risulta introvabile. La *parte* succedette di soli due mesi un'analoga deliberazione riguardante l'invio di Sindici in Terraferma e Istria, riprendendo così l'antica alternanza cinquecentesca, cfr. Ivi, cc. 91r-92v. Il fatto che le ragioni della rarefazione delle visite in Levante fossero principalmente di carattere economico pare suffragato dai parallelismi che si osservano nel totale congelamento di quelle in Dalmazia (che nel periodo tra 1596 e 1639 praticamente spariscono dai registri del Senato). Cfr. ASV, *Senato Mar*, regg. 56-98.

[560] I già menzionati inquisitori e commissari Antonio Civran (1627-'29) e Francesco Basadonna (1633-'35), ad esempio, ebbero rispettivamente a che fare con i tumulti dei *popolari* di Zante e Corfù, così come il provveditore generale delle tre isole Antonio Pisani (1631-'33), cfr. Augliera, *Libri politica religione*, e Arvanitakis, *Οι ποπολάροι*. Sulle differenze costituzionali tra Sindici Inquisitori e provveditori generali in termini di autorità e autorevolezza si veda: Filippo Maria Paladini, *«Un caos che spaventa»*.

[561] Così si scrisse al provveditore generale di Candia, parlando dei Sindici, il 7 gennaio 1634 (1633 m.v.), cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 91, c. 347r-v.

[562] ASV, *Maggior Consiglio*, reg. 38, 95r-98r.

[563] ASV; *Senato Commissioni*, fz. 2 (1634-'39), cc. 433r-438r. La commissione si rivolge a Giovanni Cappello, Pietro Correr e Vincenzo Gussoni, un altro ex diplomatico di prestigio, il quale aveva rinunciato alla carica di Sindico già il 27 dicembre, cercando invano di addurre «giuste cause» al fine di evitare le sanzioni previste in caso di diniego, cfr. *Maggior Consiglio*, reg. 38, c. 118; *DBI*, 61 (2004), *ad vocem*. Egli (che come abbiamo accennato nel capitolo 3 era avversario di Ottaviano Bon) venne sostituito il 3 gennaio 1635 con Marco Contarini. Cfr. ASV, *Segretario alle Voci*, *Elezioni in Maggior Consiglio*, reg. 16, c. 187r.

[564] Sul ruolo della segretezza nella logica di governo veneziana cfr. Filippo De Vivo, *Information and communication in Venice. Rethinking early modern politics* (Oxford: Oxford University Press, 2007).

cavalleria feudata, soprattutto in merito alla compravendita dei cavalli obbligatori; essi poi dovevano «venir in chiaro se nell'elettione di egumeni, abati ad altre chiese o carichi di qualsivoglia sorte sian passati donativi, spese o intelligenze, per castigarli del modo che conviene»[565].

Tanto a Venezia quanto nei domini veneziani, in specie quelli levantini, la disciplina del clero era materia di pertinenza dello stato, e ciò sia nei confronti dei chierici latini sia nei confronti dei greci, come dimostra la menzione parallela degli *abati* cattolici e degli *egumeni* (igumeni) ortodossi, due cariche che nei fatti si equivalevano; tutte le questioni riguardanti alle nomine e all'assegnazione di benefici ecclesiastici in quei territori erano quindi di pertinenza dei rettori e, in seconda istanza, del Senato e del Collegio[566].

Non stupisce pertanto l'assegnazione ai Sindici Inquisitori della regolamentazione della proprietà ecclesiastica greco-ortodossa, che fu per la prima volta sottoposta a censimento, fondamentalmente al fine di risolvere il problema dell'invadenza del clero greco nell'assegnazione di beni considerati laici[567]; lo stesso problema si era del resto avuto col clero latino pochi anni prima, nel 1629, quando a provvedervi era stato il provveditore generale di Candia Francesco Morosini, che in gioventù era pure stato «legato» degli Inquisitori Bon, Pasqualigo e Loredan[568].

Come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, l'invadenza degli ecclesiastici in campi considerati loro estranei non si doveva tanto ai conflitti interconfessionali, che da secoli

[565] ASV, *Senato Commissioni*, fz. 2, 433r.
[566] Così era stato stabilito almeno dal 1603, quando un consulto dei giuristi Erasmo Graziani e Marc'Antonio Pellegrini di fatto subordinò nello stesso tempo la giurisdizione del patriarca latino di Venezia e quella dell'arcivescovo di Filadelfia, capo spirituale della comunità greca nella città lagunare, alle autorità veneziane. Cfr. Cristina Setti, «La contaminazione nel discorso giuridico e sociale: i matrimoni tra greci e latini nella Repubblica di Venezia (secc. XVI-XVIII)», *Acta Histriae* 23 (2015): 43–65.
[567] «Essendosi inteso che nei luochi di Levante sia introdotto che li vescovi e prelati del ritto greco s'ingeriscano nel far sententie concernenti interesse di beni meramente laici, di dotte e atti simili, che spettano a rappresentanti publici, capitandosi, alcuna volta da essi prelati a scomuniche e solenni maledittioni contro chi non assente al giuditio, v'informerete del fatto e vi rimedierete con vostra terminatione per oviar l'abuso, avvertendo, in materia di papà [= *papades*] e ritto greco, che sian essequiti gl'Ordini Foscarini. Farete un catastigo diligente di tutte le chiese del ritto greco in Candia e nelle isole, con specificatione delle entrate loro così certe come incerte, nominando quelli che sono di iuspatronato della Serenità Nostra separatamente dalle altre, e così anco dechiarando quelle che havessero cura di anime, overo fossero benefici semplici. Penetrerete nelli disordini che fossero nelle fraglie, scuole e confraternità, facendo risarcir quelle che fossero state mal administrate, castigando li colpevoli», cfr. ASV, *Senato Commissioni*, fz. 2, 436v-437r.
[568] Tea, *Saggio sulla storia religiosa di Candia*, 1420-1422; Spanakis, *Μνημεία*, II: *Relazione di Francesco Morosini, Provveditore Generale e Ingegnere nel Regno di Candia, 1629* (Iraklion, 1940).

contrassegnavano la vita religiosa delle isole greco-venete, alternandosi a momenti di condivisione rituale voluta o forzata[569]; tale invadenza era piuttosto il frutto di una scarsità di mezzi identificativi dei soggetti proprietari o titolari di un qualche privilegio.

Non fu dunque un caso se, nella commissione data ai Sindici Giovanni Cappello, Marco Contarini e Pietro Correr, il problema dell'identificazione riemergesse qua e là come un fiume carsico, poiché, di fatto, era connesso a vari tipi di frode: dalle consuete falsificazioni sulle cariche distribuite dai rettori (e delle connesse «utilità») alla titolarità dei beni immobili registrati nelle Camere fiscali[570]; dalla individuazione dei possessori delle baronie isolane alle esenzioni dei «privilegiati», cioè di quelle persone che in base a qualche titolo pregresso potevano rifiutare la coscrizione (le *fattioni*) e il servizio obbligatorio in galea (le *angarie*); per non parlare delle truffe delle «paghe morte» e dei «passavolanti», cioè di quei soldati mercenari che si intascavano la paga senza combattere, fuggendo alla prima occasione[571].

Al pari dei beni religiosi dei greci e delle proprietà dei laici, le identità di tutte queste persone, così come le loro cariche ed emolumenti, dovevano essere registrate in appositi libri chiamati *catastici*, ovvero censite dai Sindici con l'aiuto dei loro funzionari al seguito. Tra i membri della *familia* sindacale deputati a questo compito vi doveva quindi essere un «interprete della lingua greca»: cosa curiosa, visto che in altre occasioni il problema linguistico era stato risolto ricorrendo a membri illustri del notariato isolano[572], e tuttavia

[569] Come ad esempio nelle cerimonie comuni, cfr. Aspassia Papadaki, *Cerimonie religiose e laiche nell'isola di Creta durante il dominio veneziano* (Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2005). Sulle renitenza dei chierici greco-ortodossi a partecipare alla cerimonia del Laudo, cfr. capitolo 2.

[570] «Molti beni si trovano obligati corrisponder alcuna cosa di ricognitione in quelle camere, che, per la mutatione del [n]ome de possessori e per altro, vengono tenuti occulti con danno della Serenità Nostra; anzi, il capitano di Candia Venier ha ravivato certo catastico fatto dal precessor suo Marcello. Doverete riveder tali catastici in ogni luoco per rinovarli, facendone rimaner copia in quelle camere, e mandandone anco alla Serenità Nostra, operando che essequiscano li pagamenti che devono, overo sodisfino ad altri oblighi che havessero per beni havuti in feudo, per sargentarie, baronie o in altro qualsivoglia modo, astringerete quelli che fossero diffettivi, annulerete le concessioni non confermate dal Senato», cfr. ASV, *Senato Commissioni*, fz. 2, 434v. L'ordine di fare un catastico sulle utilità degli *officia* del Levante venne ribadito anche in una deliberazione di poco successiva, che lo estendeva anche a quelli della Dalmazia, cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 93, c. 66r-v, 8 giugno 1635.

[571] ASV, *Senato Commissioni*, fz. 2, 434-435v.

[572] Come nel caso del grande censimento compilato dal notaio e nobile cretese Pietro Castrofilaca, assunto dai Sindici Gritti e Garzoni, cfr. capitolo 2.

cosa non sorprendente alla luce del fatto che, forse per la prima volta, il Senato raccomandava ai Sindici di prestar «particolar mira» alla qualità degli interpreti per poter avvalersi «di gente desinteressata per cautella del servitio»[573].

Un po' ovunque, del resto, gli elementi locali condizionavano l'amministrazione, nonché la capacità d'azione e di relazione dei vari attori sociali, ricchi e poveri, titolati e non titolati, latini e greci, ebrei, musulmani e stranieri. Nei punti in cui la commissione estendeva i poteri dei Sindici alle Isole Ionie, si introduceva non a caso una piccola innovazione, che possiamo interpretare come volta a limitare il peso delle cancellerie distrettuali nelle cause miste: si attribuiva cioè agli Inquisitori in Levante la giurisdizione d'appello sulle cause dei mercanti inglesi e di altre «nationi»; fatto fino ad allora inusuale, peraltro susseguente alla consegna di penetrare «nelle intelligenze» che i rettori veneziani «havessero con persone particolari de negotii de ogli, uve passe e simili»[574].

La Repubblica in tal modo cercava di irreggimentare nelle trame un po' sdrucite del proprio sistema giuridico gli effetti del contrabbando e delle cause giudiziarie che coinvolgevano i mercanti inglesi di uva passa a Zante e Cefalonia, così come i commercianti d'olio a Corfù; tant'è vero che uno di questi casi, forse il più spinoso di quegli anni, venne delegato ai Sindici Inquisitori il 29 giugno 1635, cioè poco dopo la loro partenza da Venezia, su sollecitazione dell'ambasciatore d'Inghilterra in persona. Questi aveva presentato in Collegio un memoriale in cui denunciava più o meno velatamente l'atteggiamento vessatorio dei dazieri ionici nei confronti del grossista inglese Henry Hider, nonché le dilazioni sospette dei giudici che dovevano occuparsi delle dispute a ciò conseguenti[575]; l'ambasciatore aveva pertanto espressamente richiesto la delega delle cause coinvolgenti Hider «all'illustrissimo e eccellentissimo signor Inquisitor Generale di quelle isole pro tempore existente», cioè al primo inquisitore generale che fosse disponibile[576].

[573] ASV, *Senato Commissioni*, fz. 2, 437v. La *familia* sindacale, composta in origine da un avvocato fiscale, un ragionato con due coadiutori, due cancellieri per la scrittura dei processi, due interpreti di greco e due servitori, doveva includere pure uno dei segretari della Cancelleria Ducale, incaricato di tenere la cifra con cui crittografare i dispacci più delicati. Cfr. Ivi e *Maggior Consiglio*, reg. 38, c. 98. Tale segretario fu Giovan Francesco Vico, cfr. Ivi, *Collegio*, *Relazioni*, b. 74, *Relazione Cappello-Correr-Contarini 1638*.

[574] ASV, *Senato Commissioni*, fz. 2, 434r.

[575] ASV, *Senato Mar*, reg. 93 e fz. 296, 29 giugno 1635. Hider aveva concordato con le autorità veneziane il pagamento di un dazio di ottantamila ducati all'anno ma evidentemente gli appaltatori locali erano stati più esigenti dato che il mercante ne aveva contestato le pretese presso le Camere fiscali di Zante e Cefalonia, finendo vittima di lunghe e dispendiose liti giudiziarie.

[576] Egli intendeva il Provveditore e Inquisitore Generale delle Tre Isole, autorità distrettuale di stanza a Corfù più o meno regolarmente a partire dal 1600, cfr. Eugenio Bacchion, *Il dominio veneto su Corfù (1386-1797)* (Venezia: Altino - Fondazione Giorgio Cini, 1956), 158-159; ma è chiaro che in mancanza di costui, un Sindico Inquisitore o un qualsiasi magistrato itinerante di passaggio sarebbe stato di giurisdizione equivalente.

Alla fine di giugno dunque il terzetto sindacale era già salpato da Venezia da una ventina di giorni e stava navigando sulla rotta che connetteva la Dalmazia a Corfù[577]. Qui si avvicendò all'Inquisitore e Commissario in Armata Francesco Basadonna, che stava in quel tempo terminando l'istruttoria di un clamoroso processo contro gli ex rettori di Zante[578].

Cappello, Correr e Contarini si trattennero sull'isola solo un paio di settimane: come di consueto, essi dovevano prima di tutto dirigersi a Candia, flotta turca permettendo; nell'attesa di imbarcarsi non poterono comunque esimersi dal cominciare la propria attività inquisitoriale, della quale però non parleremo in modo particolareggiato[579]. Al centro del nostro interesse, come detto poc'anzi, ci saranno infatti in primo luogo le varie tipologie di censimento che fu richiesto ai Sindici di compilare, in particolare i *catastici* delle chiese greche.

4.2 Identificazione e autodeterminazione nei catastici sindacali delle chiese greche

L'approdo a Corfù, il 6 luglio del 1635, fu un passaggio tutt'altro che superficiale per gli Inquisitori Cappello, Correr e Contarini. In quella che era la più grande delle Isole Ionie essi non esitarono ad esibire il carattere supremo della propria autorità, occupandosi subito dei contrasti interni alla flotta, lì di stanza, e degli «aggravi» dei galeotti nei confronti dei propri superiori[580]; ebbero però qualche indecisione sulla maniera di mettere mano ai rendiconti della camera fiscale, in particolare «sopra l'astringer li debitori del tempo passato»[581]. Il programma di viaggio dei Sindici, dopo tutto, non prevedeva che essi si trattenessero a

[577] Le tappe e le molteplici vicissitudini del viaggio di Giovanni Cappello, Pietro Correr e Marco Contarini sono narrate nei dispacci che essi inviarono a Venezia con cadenza quasi quotidiana. I dispacci sono conservati pressoché integralmente (tranne i primi 10-12, distrutti dall'umidità e dalle muffe) nel seguente fondo: ASV, *Senato*, *Dispacci*, *Provveditori da terra e da mar e altre cariche*, bb. 815 (d'ora in poi: *Rubricario dispacci*), 816, 817, 818 (da qui in poi: *Dispacci PTM* 816, 817, 818). Per la partenza da Venezia e i primi giorni di viaggio si veda dunque soprattutto il *Rubricario dispacci*.
[578] Ivi; ASV, *Avogaria di Comun*, *Miscellanea Penale*, bb. 4424 e 4557.
[579] Fondamentalmente perché dei processi più clamorosi celebrati da Cappello, Correr e Contarini, cioè quelli al Duca di Candia Lazzaro Mocenigo e ad alcuni rettori e consiglieri, non ci restano che pochi stralci e riferimenti, localizzabili tra le sentenze dei Capi del Consiglio dei Dieci (cui si decise di delegare tali casi all'inizio del 1637) e la corrispondenza degli Inquisitori di Stato, oltre che nei sopracitati dispacci sindacali. Cfr. ASV, *Consiglio dei Dieci*, *Deliberazioni*, *Criminali*, regg. 52, 53; *Inquisitori di Stato*, b. 253. Per la delibera sulla delega, che riformava quella parte della commissione che inizialmente aveva destinato le cause contro i rettori d'oltremare ai collegi del Senato, cfr. *Senato Rettori*, reg. 7, c. 157r, 14 gennaio 1637 (1636 mv).
[580] In ciò seguirono un'esplicita consegna che interpolava nella commissione del novembre 1634 lo stesso ordine formulato più di vent'anni prima a Ottaviano Bon e compagni a proposito dei disordini creati dall'Armata a Corfù, cfr. capitolo 3.
[581] *Rubricario dispacci*, regesto n° 7, (17 luglio 1635), 8 (7 agosto 1635).

Corfù per più di un mese, come in effetti poi accadde, e ciò li aveva forse disincentivati a concretizzare nell'immediato provvedimenti così audaci[582].

Il continuo rinvio della partenza per Candia li aveva nondimeno indotti a cominciare la gravosa opera di censimento delle chiese greche che era stata loro affidata. A farsene carico, molto probabilmente, fu soprattutto il personale della *familia* di notai al seguito dei Sindici[583]. Tali notai, sotto la direzione di Correr e Contarini, registrarono le dichiarazioni dei religiosi convocati per tutta la seconda metà del mese di luglio, lavorando separatamente ma in contemporanea sulle quattro principali unità distrettuali (le cosiddette *balìe*), dell'isola, nonché annotando in altre due sezioni separate da un lato i benefici greci *di giuspatronato pubblico* (o, per usare un'espressione sarpiana, di «libera collazione del Principe»), ossia le chiese e i monasteri concessi ai gestori direttamente dalle autorità veneziane senza alcuna interferenza ecclesiastica, dall'altro i benefici afferenti al Borgo (cioè alla città di Corfù) e agli altri principali centri urbani dell'isola[584]. In tal modo, in poco più di quindici giorni furono censiti circa quattrocentosessanta luoghi di culto «di rito greco» corfioti: numero solo in apparenza elevato, dato che il confronto con altri dati dell'epoca suggerisce cifre diverse[585].

Come è stato notato, l'inaffidabilità quantitativa e qualitativa del catastico di Corfù, così come di quelli successivi di Creta, Zante e Cefalonia, era dovuta forse al fatto che questo tipo di censimenti rispondevano più a una necessità di verosimiglianza che di verificazione; essi cioè, al pari delle cartine geografiche, avevano fondamentalmente lo scopo di fornire al sovrano le principali coordinate socio-economiche di un territorio dominato, senza una reale pretesa di esaustività[586].

---

[582] *Ivi*, n° 7. Essi dovettero rimanere a Corfù almeno sino al 22 agosto, giorno in cui annunciarono la propria partenza, e ciò principalmente a causa dei movimenti sospetti della flotta turca nell'Egeo; questi avevano appunto indotto il provveditore dell'armata, che doveva scortare i Sindici sino a Creta, a trattenersi nelle Ionie.

[583] Il Sindico, che in un dispaccio del 20 agosto menzionò il censimento (forse Giovanni Cappello, il cui nome non compare nell'intestazione del catastico di Corfù), riferì solamente di aver fatto un conteggio dei luoghi di culto, parlando del catastico come di cosa da fare in futuro, cfr. *Dispacci PTM* 818, n° 11, 20 agosto 1635. Ciononostante le date apposte nella rilevazione contraddicono ampiamente questa asserzione. Cfr. la recentissima edizione di tale documento (che da qui in poi chiamerò *Catastico Corfù*) condotta in: Spyros Karydis, Gerassimos Dimoulas, e Giorgos Poulis, a c. di, *Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια* (Kerkyra: Anagnostikì Etairia Kerkyras, 2018). Ringrazio i curatori dell'opera per avermene consentita la consultazione mentre essa era in corso di stampa.

[584] In totale il catastico era strutturato in sei parti, che alle due summenzionate ne aggiungeva quattro compilate più o meno in contemporanea in ciascuna balìa in un torno di tempo compreso tra il 14 luglio 1635 e l'1 agosto, cfr. *Catastico Corfù*, *passim*.

[585] I luoghi censiti nel catastico, è stato calcolavano, costituivano invero circa il 65% delle chiese corfiote, cfr. Karydis, Dimoulas, e Poulis, *Χώροι λατρείας*, 17.

[586] Ivi, 11.

L'inesattezza era infatti fatalmente indotta dalle modalità in cui tali censimenti vennero redatti: al pari dei loro precedenti medievali, essi non erano delle mere liste d'annotazioni di nomi e di numeri ma consistevano piuttosto nella trascrizione abbastanza fedele di dichiarazioni spontanee diverse tra loro, nonostante le analogie indotte dalla struttura testuale[587]. Le analogie erano date dal fatto che le persone convocate rispondevano a un questionario; ma il carattere approssimativo e spesso vago delle risposte rendeva quest'ultime impossibili da incasellare in specifiche tabelle, lasciando piuttosto spazio alla narrazione individuale[588].

Oltre che a Corfù, i catastici dei benefici greci vennero compilati in tutte le quattro province di Creta (a partire dal settembre del 1635) e infine, tra 1637 e 1638, dallo *staff* del solo Giovanni Cappello, nelle isole di Zante e Cefalonia[589]. Le osservazioni fatte qui di seguito si riferiscono allo studio comparativo dei catastici di Corfù, Zante e Cefalonia, il caso cretese essendo, per le circostanze della redazione, associabile a quello corfiota.

[587] Il più famoso precedente in questo senso è il catasto di Firenze del 1427, cfr. David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber, *Les toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427* (Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques - Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1978). Per un inquadramento generale della questione si veda: Albert Rigaudière, *De l'estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge. Colloque des 11, 12 et 13 juin 2003* (Paris: Comité pour l'histoire économique et financière de la France - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 2006). Normalmente, i catasti nella Serenissima venivano usati per censire a fini fiscali le proprietà dei veneziani dentro e fuori Venezia, vale a dire in laguna e nella Terraferma veneta, cfr. Jean-François Chauvard, « Les catastici vénitiens de l'époque moderne. Pratique administrative et connaissance du territoire », in *De l'estime au cadastre en Europe. L'époque moderne. Colloque des 4 et 5 décembre 2003*, a c. di Mireille Touzery (Paris: Comité pour l'histoire économique et financière de la France - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, 2007), 419–40. È quindi abbastanza eccezionale che venissero censiti dei beni ecclesiastici greci nello Stato da Mar, a maggior ragione data la rarità delle redecime per i beni cattolici nel resto dei domini, nonché l'esclusione dei beni greco-ortodossi dalle relative compilazioni catastali, cfr. ASV, *Sopraintendenti alle decime del clero*, b. 10, c. 149r-v; Giuseppe Del Torre, «La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità», in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a c. di Hermann Kellenbenz e Paolo Prodi (Bologna: Il Mulino, 1989), 387–426.

[588] L'atteggiamento mentale dei dichiaranti appare in un certo senso paragonabile a quanto avveniva in occasione della redazione di documenti giuridici egualmente standardizzati ma dal carattere assai personale, come le suppliche: in tali documenti, di assai maggiore estensione, il supplicante interagiva con l'autorità incorporando i modelli retorici e le posture di sottomissione da questa pretese al fine di coinvolgerla nell'ascolto della propria versione dei fatti. In taluni contesti tale procedimento assunse forme assai creative, grazie all'apporto degli stilemi culturali e letterari utilizzati dai notai che redigevano questo tipo di testi e che nella sostanza condividevano la cultura delle *élite*, cfr. Natalie Zemon Davis, *Fiction in the archives. Pardon tales and their tellers in sixteenth-century France* (Cambridge: Polity Press, 1988). Nel caso dei catastici siamo ovviamente in assenza di una mediazione culturale di tipo umanistico ma piuttosto in presenza di una griglia "burocratica" ridotta all'essenziale e improntata alla sintesi; proprio per questo l'influsso della cultura scritta sulle narrazioni dei sudditi appare ridotto al minimo.

[589] Possediamo tutti gli originali dei catastici: quelli relativi a Creta sono conservati, assieme a quello di Corfù, in ASV, *Consultori in Jure*, fz. 482; essi sono stati in parte editi o comunque studiati in: Maria K. Chaireti, «Η απογραφή των νάων και των μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637», *Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών* 36 (1968): 335–88; Ead., «Αι ορθόδοξοι μοναί της Κυδωνίας κατά την απογραφήν του 1637», *Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών* 39–40 (1973 1972): 563–78; Rena Vlachaki, «Κατάλογος των μοναστη-

Le dichiarazioni censite in tali rilevazioni specificavano il nome del luogo pio in base al santo cui questo era dedicato e alla posizione geografica nell'isola, più o meno precisa (*fuori le mura*, *in città*), talvolta con l'indicazione del *casale* o *villa* (villaggio), soprattutto nei casi in cui la fondazione era dubbia. I verbi prevalenti usati dai redattori presso cui i soggetti interessati si recavano erano: «dice», «dà in nota», «dice posseder» e, più raramente, «si attrova posseder»[590] o «prettende haver patronia»[591] mentre i titoli che designavano lo *status* dei dichiaranti non erano sempre precisati: compaiono qualche *ser* e vari *reverendo*, (formule, queste, che distinguono grossomodo laici e parroci), nonché talora alcuni titoli pleonastici come *molto reverendo*, usati nei casi di abati e priori di grandi monasteri[592] e immancabilmente nel caso del *grande protopapàs* di Corfù[593]; i possessori infatti erano nella maggior parte dei casi gli stessi preti officianti del luogo di culto dichiarato. Alcune volte i beni denunciati appartenevano a soggetti collettivi, come le confraternite religiose[594], le corporazioni laiche[595] o ancora le istituzioni cittadine[596]. Colpisce inoltre la non rara presenza di proprietà ecclesiastiche femminili[597], così come l'occasionale denuncia di cappelle private situate entro i giardini delle abitazioni delle famiglie più importanti[598].

Un altro dato interessante è che l'ente o la persona, che aveva fondato o collazionato il bene in origine, risultava essere spesso un soggetto vago, cioè un antenato di identità incerta. Questo fatto, diffuso un po' ovunque, risalta con particolare pregnanza all'interno

---

ριών του διαμερίσματος Ρεθύμνου του έτους 1637», *Κρητολογικά Γράμματα* 11 (1995): 269–73; Dafni Chronaki, «Τα ορθόδοξα εκκλησιαστικά μνημεία του διαμερίσματος της Σητείας μέσα από την απογραφή του 1637», in *Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006), Τόμος Β1* (Chanià: ?, 2010), 149–73; Dimitris Tsougarakis e Eleni Angelomati-Tsougaraki, «Η απογραφή των εκκλησιών και των μονών της Κρήτης (1635-1637)», in *Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 'Οκτωβρίου 2006), Τόμος Β1* (Chanià: ?, 2010), 125–48. Quelli di Zante e Cefalonia sono conservati in appendice alla relazione finale scritta da Giovanni Cappello nel 1639, per cui cfr. ASV, *Collegio*, *Relazioni*, fz. 77, *Relazione Cappello 1639* e allegati. Del primo di questi ultimi (ai quali farò riferimento con le dizioni *Catastico Zante* e *Catastico Cefalonia*) ho usato l'edizione pubblicata in: Marianna Kolyva, «Cattastico delle chiese greche. Καταστίχωση των ορθόδοξων νάων και μονών της Ζακύνθου (το έτος 1637)», *Θησαυρίσματα* 34 (2004): 177–252, mentre del secondo, rimasto inedito, ho usato l'originale. Per le citazioni di quest'ultimo riferirò date e nome dei dichiaranti, mentre per quelli di Zante e Cefalonia userò il numero attribuito dagli editori a ciascun beneficio, oltre alla data della dichiarazione.

[590] *Catastico Cefalonia*, 27 agosto 1637, dichiarazione di Cosmo Bianco *procuratore del monastero femminile "di Malta", detto "Monastero di Nova Gierusalem"*, in rappresentanza delle monache, le quali *si attrovano posseder* detto monastero.

[591] *Catastico Zante*, n° 19 bis, 14 giugno 1637.

[592] Ivi, n° 199-215, 22 giugno 1637.

[593] *Catastico Corfù*, n° 50, 17 luglio 1635.

[594] *Catastico Zante*, n° 46, 48, 53, 15 giugno 1637; *Catastico Cefalonia*, n° 6, 19 novembre 1637.

[595] *Catastico Zante*, n° 24, 14 giugno 1637.

[596] Come la Comunità, cfr. *Catastico Zante*.

[597] Ivi, n° 44, 76, 100, 106; *Catastico Cefalonia*, 27 agosto 1637, dichiarazione di Cosmo Bianco *procuratore del monastero femminile "di Malta", detto "Monastero di Nova Gierusalem"*, in rappresentanza delle monache; *Catastico Corfù*, n° 63, 64, 121 (esempi di chiese possedute *uxorio nomine*).

[598] *Catastico Cefalonia*, 30 novembre 1637, cappella denunciata da Gabriele Comi.

del catastico di Cefalonia, l'ultimo in ordine di tempo, fatto redigere da Giovanni Cappello tra il novembre 1637 e il febbraio 1638. In molte delle dichiarazioni cefalene la proprietà di chiese o monasteri è ricondotta a una imprecisata «heredità paterna», dichiarata però «non sapendo in virtù di che», ossia senza saper dire, come in altri casi, se per acquisto, lascito testamentario o «riconoscimento», termini che nell'insieme del catastico appaiono giuridicamente ambigui[599]. Questo tipo di giustificazioni contrasta con la precisione di quelle che potevano invece vantare delle prove documentarie, vale a dire quelle dei grandi monasteri[600] o le concessioni di giuspatronato, fatte dai rettori veneziani e confermate dal Senato con lettere ducali nella maggior parte dei casi presentate dinanzi al catasticatore[601]. Più spesso però la prova regina del possesso era il suo inserimento in una storia familiare, ovvero in una serie abbastanza chiara di passaggi e consegne tra parenti[602].

Tali passaggi apparivano infatti legittimati dal contesto sociale isolano, fatto di reti di relazioni dense, come mostrano le numerose ricorrenze dei cognomi dei titolari, non di rado appartenenti alle famiglie più illustri della comunità[603]. Nello stesso tempo l'ambiguità dei titoli rivendicati su base ancestrale, ossia nominando un antenato vago, veniva in qualche modo disinnescata dalla denuncia delle elemosine che gli abitanti offrivano agli officiatori di tali chiese; costoro infatti, associando tali entrate incerte al luogo di culto rivendicato nel corso registrazione, di fatto lo legalizzavano, ottenendo in tal modo una certificazione più sicura della propria identità di contribuenti e di patroni; e ciò tanto nel conte-

[599] Non è infrequente l'uso dell'espressione «riconosciuto/a dai suoi antenati» a designare la legittimità del possesso di una chiesa o di un monastero; tuttavia lo stesso verbo ritorna anche per i possessi documentati da ducali veneziane, come quello che «dicono riconosser» le persone rappresentate da Biasio Vondani in: *Catastico Zante*, n° 2.

[600] Chaireti, «Αι ορθόδοξοι μοναί»; *Catastico Zante*, n° 216, 22 giugno 1637.

[601] Tra i molti esempi, il già citato: *Catastico Zante*, n° 2.

[602] Come si vede dalla denuncia della chiesa di San Giovanni nella fortezza d'Asso a Cefalonia, dichiarata da ser Gabriele Comi, e da questi ereditata dal padre Draco Comi che l'aveva fatta edificare ai tempi della costruzione della detta fortezza, cfr. *Catastico Cefalonia*, 26 novembre 1637, Gabriele Comi. In questo senso è utile il raffronto con il Catastico delle famiglie di Cefalonia egualmente allegato alla *Relazione Cappello 1639*. Per la storia sociale di Cefalonia nell'epoca immediatamente precedente a quella del catastico, si vedano, tra gli altri: Zapadi, *Κεφαλονιά, 1500-1571*; Christos Vayionakis et al., a c. di, *Ανδρέας Αμάραντος. Νοταριακές πράξεις. Αράκλι Κεφαλονιάς (1548-1562)* (Athina: ??, 2001); Christos Vayionakis, Despina Michalaga, e Marios Bletas, a c. di, *Νικόλαος Καπιάνος. Νοταριακές πράξεις. Κάστρο Κεφαλονιάς (1571-1576)* (Athina: Ethnikò Idryma Erevnon - Institouto Byzantinòn Ereunon, 2008).

[603] Per Cefalonia soprattutto le famiglie Comi, Servo, Peccator, Fucà, Theriano; per Zante ad esempio i Gavrilopulo e i Rapsomanichi, per cui cfr. capitolo 3, ma anche i Rucani, i Crissoplevri e molti altri.

sto locale, dove la legittimazione del possesso ecclesiastico rafforzava la loro posizione sociale, quanto in quello statale, dove l'essere identificati quali potenziali contribuenti conferiva loro un *status* civile prossimo alla cittadinanza[604].

L'importanza e la delicatezza di tale processo è visibile nei casi in cui uno stesso bene veniva rivendicato da più persone[605]. Qui il ruolo giocato dalle elemosine nel riconoscimento sociale del patrono e dalla memoria collettiva nel riconoscimento di antenati e fondatori nominati erano elementi determinanti nello stabilire l'identità del possessore e la natura del possesso. Le procedure di identificazione nelle società d'antico regime erano infatti tanto più efficaci quanto più potevano fondarsi sul patrimonio orale della consuetudine e della narrazione collettiva invece che sulla sola rilevazione di prove documentarie[606].

Altri fattori che condizionarono la forma estrinseca dei catastici furono le tempistiche nonché le circostanze specifiche in cui avvenne la loro redazione. Se nel caso di Corfù e Creta essa avvenne come da programma, nelle altre due Isole Ionie il censimento risentì di alcuni imprevisti, in particolare del terremoto che afflisse tali territori la notte del 30 settembre del 1636, al quale seguì a Cefalonia un secondo sisma il 16 giugno 1638[607].

Il primo di questi eventi sismici fu estremamente traumatico, causando la distruzione della stragrande maggioranza degli edifici presenti nei borghi e un considerevole numero di vittime in ambo i distretti[608]. Nell'aprile 1637, non appena giunse a Zante, lo stesso Inquisitore Cappello scampò fortuitamente ai crolli provocati dalle scosse di assestamento; egli

[604] E del resto sin dal medioevo i caratteri eminenti della cittadinanza veneziana, che fosse parziale o *pleno iure*, erano la residenza e il versamento dei tributi: tali criteri erano in tutto o in parte riversati nelle comunità dei domini per definire i requisiti dei privilegi di cittadinanza nelle comunità. In rapporto allo stato repubblicano i sudditi (di qualsiasi origine etnica) erano teoricamente tutti cittadini *de intus*, ossia sudditi naturalizzati veneti; tuttavia la nozione di *suddito veneto* nei contesti isolani del Cinque e Seicento appare tutt'altro che chiara e formalizzata da regole giuridiche.

[605] *Catastico Zante*, n° 19 e 19bis, 14 giugno 1637.

[606] In questo senso si è opportunamente parlato di «catasti orali» ovverosia del patrimonio di memorie richiamato da una comunità o da un gruppo sociale ristretto per definire l'appartenenza a questo di una persona, in particolare quando la persona era deceduta, come nel caso delle procedure di successione. Cfr. Alessandro Buono, «Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII)», in *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a c. di Livio Antonielli (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2014), 35–65. A ben vedere, anche i catastici di chiese e luoghi pii costituivano delle procedure di successione, perché in gioco era l'identificazione del legittimo erede del loro possesso.

[607] Che a differenza del primo non causò vittime, visto che avvenne di giorno, mentre i cefaleni erano fuori dalle proprie case per svolgere le proprie attività quotidiane; paradossalmente colui che rischiò la vita fu proprio l'Inquisitore Giovanni Cappello, che in quel momento era nella propria stanza «scrivendo a vostra serenità» , cfr. *Relazione Cappello 1639*.

[608] Riportiamo qui il drammatico rapporto del provveditore di Zante Stefano Cappello: «Flagello terribile dell'ira dell'onnipotente Iddio; stragge horenda, ruina per sempre deplorabile rappresenta alla serenità vostra chi spira per miracolo. Dirolo in una parola questa sua città del Zante desolata e distrutta, così che piango continuamente il danno publico indicibile, la iattura privata incomparabile e le proprie disaventure. Caduto

era approdato sull'isola da pochi giorni per prestare soccorso ai rettori e in seguito condurre la visita del reggimento in solitaria[609]. Alla notizia del terremoto il Senato aveva infatti deciso di affidare la direzione dei lavori di ricostruzione di fortezze e palazzi pubblici al principale dei tre Inquisitori, dividendo le strade del terzetto sindacale in modo definitivo: da Candia, dove si trovava con Correr e Contarini, Cappello avrebbe dovuto affrettarsi a prendere una nave a La Canea per recarsi a Zante e a Cefalonia, mentre gli altri due avrebbero ultimato la visita delle piazzeforti cretesi, delle isole di quel distretto (Tinos e Cerigo) e infine della stessa Corfù, presso cui sarebbero dovuti ritornare nel corso del viaggio di ritorno verso Venezia[610].

La redazione dei catastici delle chiese greche di Zante e Cefalonia risentì così di fattori eccezionali, che caricarono un maggior numero di incombenze (con un minor numero di segretari e notai) sulle spalle di Giovanni Cappello, destinato a rimanere in quei luoghi, con sua grande pena, ben oltre il termine ufficiale del mandato da Sindico Inquisitore in Levante[611]. Mentre il catastico di Zante venne redatto nell'arco di appena due settimane (cioè dal 12 al 26 giugno 1637), ponendo quindi più di qualche dubbio allo studioso sul suo grado

il giorno ultimo del mese decorso, mi ridussi in camera con le mie creature e sul hora meza della sera seguì terremoto così fiero e horibile, ch'in un subito atterì tutti e atterrò non solo le habitationi de noi rappresentanti, le mura del castello, i luochi delle munitioni e altri di publica ragione ma anco tutte le case di questo castello medesimo con le chiese e la maggior parte insieme di quelle di Marina, restando io malamente colpito in ogni parte della vita, spetialmente sopra il capo, di modo che, ridotto in forse il mio vivere, convenni gettarmi a letto nella strada; sono pur anco rimas[t]e offese la signora mia consorte in un piede, la sorella in un bracio rotto nell'osso; restarono miracolosamente illesi questi illustrissimi signori conseglieri nelle persone, notabilmente però danificati con me nelle robbe, che servivano di uso. Si travagliò tutta la notte all'aria nella continuata commotione, che manco cessa, della terra; le voci delle genti avvanzate nella città, ch'imploravano misericordia, processionalmente penetravano sino alle mie orecchie: tutto era terror, tutto tremore e tutto spavento [...] Succeduto il giorno si scoprì il tragico spettacolo delle madri e padri morti sotto alle ruine delle fabriche con i figlioli in braccio, e sin qui il numero di ducento in circa, però gente bassa; né si è potuto ancora penetrar l'intiero, poiché sopravenuta immediate la pioggia, che ha continuato per ultimo crollo sin hoggi, e minaccia il ritorno, non ha permesso che se ne possino fare le cerche e diligenze necessarie», cfr. ASV, *Senato, Dispacci Rettori, Zante*, fz. 11, 5 ottobre 1636.

[609] Egli parlava di «una congerie universale di pietre sopra pietre per l'universal caduta di quasi tutte le private habitationi, ch'eccita fortemente la pietà», riferendo però di una situazione migliore in città, dove gli arsenali e i quartieri erano solo parzialmente guasti «e le private case, che hanno patito meno di quelle di fortezza si vanno riedificando»; qui faceva una prima rassegna dei materiali e delle munizioni che aveva subito proceduto a inventariare, dicendo di aver fatto venir con sé nuovi operai e artigiani da Corfù e auspicando l'arrivo degli ingegneri che il Senato gli aveva spedito in aiuto, cfr. *Dispacci PTM* 816, n° 4, 3 aprile 1637.

[610] ASV, *Senato Mar*, reg. 94, cc. 230r-239v, 6-12 novembre 1636. Tracce del passaggio di Contarini e Correr a Corfù si hanno nell'isola stessa, dove essi lasciarono un piccolo *Libro d'Ordini*, cfr. GAK-Corfù, *Enetikì Dioikisi*, b. 368. Il fatto che essi non parlino del catastico delle chiese corciresi in questo periodo (1637-'38) corrobora una volta di più l'ipotesi che essi lo realizzarono nel 1635, all'epoca del loro primo passaggio nell'isola, cfr. *Dispacci PTM* 818, n° 117bis (9 aprile 1638, arrivo a Corfù)-122 (28 aprile 1638, partenza da Corfù).

[611] *Relazione Cappello 1639*.

di completezza[612], il catastico di Cefalonia ebbe una gestazione ben più lunga e problematica, trascinatasi per mesi, forse anche per la difficoltà di recarsi nei vari luoghi di quest'isola, di estensione ben maggiore della vicina Zante, oppure, viceversa, per la fatica nel concentrare in un unico luogo i preti e monaci convocati.

Cionondimeno, questi due censimenti non furono affatto svolti con negligenza; anzi, essi assecondarono alcuni dubbi sollevati in precedenza dagli Inquisitori circa l'autenticità delle entrate dichiarate a Creta, dato che nel nuovo proclama di convocazione di proprietari di beni ecclesiastici si imponeva di giurare sulle cifre degli introiti *certi* e *incerti*[613]. La stragrande maggioranza delle dichiarazioni dei luoghi di culto di Zante e Cefalonia reca quindi, preventivamente all'ammontare delle rendite, un giuramento di tipo assertorio, in qualche caso condotto *in pectore conscientiae suae*, sul valore economico dei benefici[614]. Questo dispositivo di ratifica, proprio di una cultura in cui l'oralità aveva ancora un peso prevalente negli atti giuridici, risulta qui funzionale a saggiare il peso effettivo delle prove scritte nell'autodeterminazione dell'identità dei dichiaranti.

Il giuramento in effetti, oltre a certificare il valore economico e quindi fiscale di ciascun bene, compensava spesso l'assenza di giustificativi scritti atti a provare il possesso, e quindi era cruciale soprattutto per le chiese private, ereditate o acquistate da fondatori antichi ovvero spesso collazionate prima dell'avvento del dominio veneziano. I documenti scritti non a caso vennero presentati quasi esclusivamente nei casi di chiese e monasteri di giuspatronato pubblico, ossia in quei casi in cui la concessione era stata fatta dalla Repubblica stessa, per mano dei suoi rettori in loco, e quasi sempre poi ratificata da una delibera del Senato veneziano. Possedere una *parte* senatoria costituiva quindi una prova di possesso (e in ultima analisi di cittadinanza fiscale) incontrovertibile, per di più valida in tutti i territori della Serenissima, dato il protocollo *ducale* che introduceva il decreto[615].

[612] Dubbio che non ne sfiora l'editrice, che dà per scontata l'efficacia intimidatoria della sanzione minacciata dal proclama di convocazione, ossia la perdita del possesso per chi non si fosse presentato, senza soppesare l'effettivo potere di imposizione dei magistrati veneziani. Cfr. Karydis, Dimoulas, e Poulis, *Χώροι λατρείας*, 28.
[613] Ivi, 22.
[614] Per il giuramento *in pectore*, cfr. ad es. *Catastico Zante*, n° 54, 15 giugno 1637. Il giuramento assertorio serviva a certificare la veridicità di un fatto dichiarato o testimoniato e si distingueva da quello promissorio, che invece intendeva assicurare in modo solenne un impegno futuro, cfr. Paolo Prodi, *Il sacramento del potere* (Bologna: Il Mulino, 1992), 15.
[615] Cioè una formula di saluto del doge verso i rettori del luogo di destinazione, con la quale egli promulgava il decreto, rendendolo in tal modo valido in tutti i territori della Repubblica, indipendentemente dall'istituzione che l'aveva prodotto (il Senato, il Consiglio dei Dieci etc.).

In generale però nei catastici il numero dei possessi giustificati per iscritto risulta fortemente ridotto. Anche escludendo le concessioni di giuspatronato pubblico, relativamente recenti nelle Isole Ionie, è significativo come ad esempio nel catastico di Zante, su duecentodiciassette beni denunciati, i casi in cui la concessione derivava da una transazione tra privati (per dote, acquisto o rinuncia, se non per lascito testamentario) fossero provati da documenti scritti solo in tre occasioni, nelle quali appunto si trasmisero al redattore del censimento le copie degli *instrumenta* notarili redatti dai preti-notai al momento dell'accordo[616].

Dati questi elementi, vale la pena di ritornare sulla questione del rapporto tra entrate certe e incerte, ossia sulla funzione che la dichiarazione dell'ammontare delle entrate complessive di un beneficio ecclesiastico greco svolgeva nella certificazione, o piuttosto autodeterminazione, dell'identità del suo titolare.

Lo possiamo fare affidandoci ancora all'esempio, un po' meno caotico, del catastico di Zante. Qui infatti emerge un dato interessante, che pare confermare indirettamente quanto detto a proposito dell'importanza delle elemosine nel determinare la legittimazione sociale di un possesso: mentre le dichiarazioni dei benefici di dubbia titolarità si appoggiavano soprattutto agli incerti e alla memoria orale, nel caso dei benefici maggiori, documentati da attestazioni collettive o da più "forti" evidenze di natura scritta, la divisione tra entrate certe ed incerte non appariva poi così importante, visto che in molti di questi casi si menzionavano le entrate complessive senza specificarne la natura; in certi casi addirittura non le si menzionava affatto[617].

Il dato sulle entrate non appariva insomma così importante, dato che le prove di identificazione erano altre, quasi che i dichiaranti per primi intendessero il catastico quale mezzo di identificazione personale più che fiscale. È possibile che tale forma di elusione fosse dovuta semplicemente al fatto che i grandi monasteri non avevano bisogno di elemosine per sopravvivere; ma ciò non inficia il dato (anzi, piuttosto lo corrobora!) che la dichiarazione degli *incerti*, che implicava la presenza di fedeli pronti a fare offerte spontanee, fosse il principale contrassegno di validità sociale e giuridica per i luoghi dalla proprietà dubbia o non ben documentata, in quanto provava la necessità di mantenere dei preti officianti ossia l'esistenza e il riconoscimento sociale di tali chierici: i quali, non a caso, in virtù dell'incertezza permanente delle entrate del beneficio giustificavano al contempo la loro

[616] *Catastico Zante*, n° 22, 31, 32 14 giugno 1637).
[617] Ivi, n° 199-216, 22 giugno 1637.

evasività nel dichiarare il numero dei preti officianti o delle persone effettivamente residenti nel luogo pio, ovvero da questo sostentate.

In conclusione, le circostanze e le modalità in grazia delle quali vennero redatti i catastici risultano indicative in primo luogo della reale capacità di imposizione dei magistrati veneziani, per il vero piuttosto modesta. Molte reticenze caratterizzavano le dichiarazioni registrate, le quali si distinguevano altresì per una notevole confusione terminologica; quest'ultima era data forse non tanto dall'ignoranza della lingua greca da parte dei redattori quanto piuttosto dalla frequente vaghezza delle definizioni usate per indicare il tipo di benefici (facendo ad esempio confusione tra *chiese semplici*, *mansionarie*, *metochi*) e la loro collocazione geografica[618]. L'occasionale duplicità di possessore e officiante (che di solito erano la stessa persona) poteva inoltre essere alla base di alcune difformità sulle entrate dichiarate o sulla veridicità stessa del loro ammontare[619], oppure poteva costituire un pretesto per giustificare l'ignoranza del possessore su questo punto[620].

In secondo luogo, i catastici dei beni religiosi greci costituiscono dei documenti eccezionali perché si proponevano di inquadrare le chiese veneto-levantine in un regime fiscale di tipo giurisdizionalista, calcato forse su modelli di altri paesi europei più che sulla disciplina delle immunità ecclesiastiche degli altri stati italiani[621]. In quegli anni del resto la Repubblica di Venezia stava rinnovando le *redecime* un po' dappertutto[622], mentre le annose dispute sulla pubblicazione della bolla *In coena Domini* nei territori levantini erano state nettamente ridimensionate già all'epoca di Paolo Sarpi[623]: benché tali problemi riguardassero soprattutto la proprietà ecclesiastica cattolico-romana, non è da escludere che la Repubblica intendesse porre sotto controllo anche quella bizantina, a maggior ragione per via

[618] Karydis, Dimoulas, e Poulis, *Χώροι λατρείας*, 27 e *passim*.
[619] Ivi, 59 ss.
[620] *Catastico Corfù*, n° 31.
[621] La disciplina italiana in tema di benefici ecclesiastici tendeva infatti a far coincidere il *dominio dell'utile* (cioè della mera amministrazione del beneficio) col *dominio eminente*, ovverosia col dominio esclusivo della porzione territoriale su cui esso era situato, implicando in tal caso la sua teorica appartenenza politica alla Chiesa più che al sovrano del posto, e quindi la sua teorica immunità fiscale. Tra questa situazione e quella opposta, che vedeva i chierici quali una sorta di funzionari di culto al servizio degli stati laici, e che era tipica di paesi come la Francia o la Spagna, vi erano molte situazioni intermedie, le quali spiegano come le immunità fiscali degli ecclesiastici fossero più un mito che una realtà. Cfr. Elena Brambilla, «Per una storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche», *Società e storia* 7, n. 24 (1984): 395–450. Per una sintesi del dibattito storiografico sulla tassazione dei beni ecclesiastici in Italia e in Europa cfr. Hermann Kellenbenz e Paolo Prodi, a c. di, *Fisco religione Stato nell'età confessionale* (Bologna: Il Mulino, 1989): per il caso veneziano si veda in particolare il già citato contributo di Giuseppe del Torre.
[622] Del Torre, «La politica ecclesiastica»; Pezzolo, *L'oro dello stato*, 245-259.
[623] Tea, *Saggio sulla storia religiosa*, 1380 ss.

della grande espansione che questa ebbe nei primi trent'anni del Seicento, grazie alla politica sostanzialmente anti-tridentina tenuta da Venezia in Levante[624]; la fioritura di chiese e monasteri di rito greco fu però all'origine dell'ingigantirsi del fenomeno delle false ordinazioni dei *papades*, come denunciarono a più riprese gli stessi Sindici Inquisitori in Levante[625].

In terzo luogo, i catastici si distinguono per essere una rara occasione di interazione diretta tra le autorità centrali veneziane e i sudditi più lontani. Essi infatti si proponevano di catalogare i *beneficia* greci più sulla base della collaborazione spontanea dei loro proprietari, veri o presunti che fossero, che su forzature inaggirabili. Per molti dei possessori la catasticazione fu più un'opportunità che una vessazione burocratica: tali attori non esitarono infatti a correre il rischio di segnalarsi e identificarsi dinanzi al potere anche se privi di titoli tangibili; essi probabilmente erano attratti dalla prospettiva di assicurare il proprio *status* nel contesto della propria comunità d'origine grazie alla sanzione grafica che il potere statale offriva loro. Nello stesso tempo non si può per nulla escludere che essi sfruttarono la soglia di tolleranza ammessa dalla possibilità di un'autodichiarazione non verificata per ricontrattare la propria posizione fiscale o per assumerne una più favorevole in virtù della povertà o irregolarità degli introiti dichiarati; in questo senso, i patroni che vantavano una collazione privata, dubbia o ignota erano certo più favoriti rispetto a chi, documenti alla mano, provava sotto uno stesso patronato un gran numero di chiese, cappelle e luoghi pii con le relative quantità di frutti, raccolti, bestiame e donazioni annesse.

Il passaggio degli Inquisitori in Levante rappresentò quindi una rara occasione di incontro tra stato e comunità e di possibile interscambio tra i differenti interessi e narrazioni di cui ciascuno di questi due soggetti era portatore.

4.3 Nobiltà, popolo e religione a Cerigo

La quantificazione complessiva delle entrate dei religiosi greci, i quali notoriamente si sostentavano attraverso regolari questue, risultava così agli occhi del potere un dato assai difficile da rilevare e per certi versi paradossale; questo dato così sfuggente dipendeva non solamente dal fenomeno secolare delle ordinazioni abusive di preti e geromonaci, praticate

[624] Ivi, 1407.
[625] Cfr. *infra*, paragrafo 4.3.

da vescovi greci di passaggio nelle isole per le proprie collette[626], ma anche e soprattutto, come abbiamo detto poc'anzi, dall'aumento incontrollato del numero effettivo dei luoghi di culto greco-ortodossi. Già all'inizio degli anni '30 le autorità marciane avevano cominciato a registrare il numero e i nomi di *papades* e *protopapades*[627], mentre ancora all'epoca di Ottaviano Bon e Giovanni Pasqualigo si erano gradatamente imposti i primi registri parrocchiali per i fedeli di rito greco, oltre che latino[628]. A partire dalla fine degli anni '20, inoltre, avevano cominciato a insediarsi a Creta e a Corfù, su apposita autorizzazione di Venezia, alcuni vescovi delle vicine diocesi ottomane, i quali avevano invocato la protezione della Serenissima per sfuggire alle persecuzioni dei turchi o agli intrighi dei loro comprimari[629].

Il proliferare di chiese e monasteri non aveva fatto altro che incrementare la mobilità degli ecclesiastici greci, così come i conflitti giurisdizionali tra questi e i prelati latini; il maggiore risalto dato dagli studiosi a tali conflitti ha tuttavia lasciato un po' in secondo piano le tensioni interne allo stesso *milieu* ortodosso, innescate da pulsioni identitarie locali che poco o nulla avevano a che fare con la confessione religiosa. Al di là della cortina più generalmente culturale che era all'origine della divisione (all'occorrenza aggirabile) tra *latini* e *greci*, i conflitti si giocavano sul piano delle gerarchie sociali e comunitarie, così come sulla base degli individualismi e delle ambizioni personali da queste permesse.

Un caso eloquente, da questo punto di vista, fu quello della disciplina del clero greco dell'isola di Cerigo (l'odierna Kythira, l'antica Citera), problema che l'Inquisitore Marco Contarini dovette affrontare durante la deviazione in solitaria che egli fece, nell'ottobre del 1637, in questo piccolo ma cruciale avamposto veneziano in Levante, situato a sud del Peloponneso, nel punto di congiunzione tra Mar Ionio e Mar Egeo[630]. Sin dall'epoca bizantina Cerigo era stata meta di colonizzazione, nonché di riparo per i profughi greci in fuga dall'avanzata turca; l'asperità del suolo, le frequenti incursioni piratesche e la sostanziale

[626] Vescovi perlopiù provenienti dalle diocesi greco-ortodosse dell'impero ottomano (le quali necessitavano di fondi per pagare i tributi al sultano) ma in qualche caso anche dalle poche diocesi di tal confessione ammesse nei domini veneziani, come quelle di Cerigo e Cefalonia. Per un profilo dell'alto e del basso clero greci nei territori levantini, cfr. Alain Ducellier, «L'ortodossia», in *Storia del Cristianesimo. Religione-Politica-Cultura*, a c. di M. Venard, vol. VIII: *Il Tempo delle Confessioni* (1530-1620/30), (Roma, 2001).
[627] Spyros Karydis, «Il clero ortodosso delle Isole Ionie sotto la dominazione veneziana nel 17o e 18o secolo. Un mondo di contrasti», in *Collegio Flangini. 350 anni / Κολλέγιο Φλαγγίνη. 350 χρόνια* (Atene - Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2016), 225–85.
[628] *Libro primo Ordini*, 53r, 10 novembre 1613; capitolo 3.
[629] ASV, *Senato Mar*, fz. 306, 12 settembre 1636 e allegati.
[630] Per la storia di Cerigo, nei suoi vari aspetti, rimando ai saggi e alla bibliografia citata in: Marina Koumanoudi e Chryssa Maltezou, *Venezia e Cerigo. Atti del Simposio Internazionale. Venezia, 6-7 dicembre 2002* (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2003).

indifferenza delle autorità veneziane, che occupavano soprattutto la baia meridionale del villaggio di Capsali, l'avevano resa un territorio povero e improduttivo, dedito perlopiù alla pastorizia e a poche colture autoctone, nonché a lungo privo di una vera e propria rappresentanza aristocratica[631].

La presenza veneziana si era fatta un po' più incisiva nel corso del Cinquecento, in specie dopo che l'invasione di Hayreddin Barbarossa del 1537 aveva provocato la distruzione dell'antica capitale bizantina di San Dimitri, inducendo la Serenissima a riorganizzare le difese con la creazione di nuove fortificazioni. La rocca sovrastante il porto di Capsali vide così lo sviluppo del Borgo, ossia della capitale veneziana, inclusa nella principale delle quattro fortezze dell'isola (il cosiddetto Kastro) e sede di un vescovado greco che la Repubblica, contrariamente alle tendenze assimilazioniste mostrate a Creta, aveva deciso di ripristinare almeno a partire dal 1569-'70[632].

A capo della diocesi di Cerigo si succedettero così, tra fine Cinquecento e metà Seicento, personaggi di spicco del mondo greco-ortodosso, perlopiù di origine cretese o ionica, alcuni dei quali furono protagonisti dei vani e mai sopiti tentativi di riavvicinamento tra Chiesa greca e Chiesa latina[633]. All'epoca dell'arrivo sull'isola del Sindico Marco Contarini, nell'ottobre del 1637, la sede episcopale era vacante, o meglio il vescovo, nominato circa un anno prima dalla sinodo di Monemvasia, non era ancora stato confermato dal provveditore dell'isola, per via delle proteste della comunità e dei contestuali dubbi del Senato.

Questo vescovo *in nuce* era Sofronio Pangalo, un prelato di Creta il quale, a quanto pare, aveva cercato appoggi prima nei territori levantini e poi persino presso la comunità greca di Venezia[634]. Al vertice spirituale di quest'ultima, in virtù di un compromesso invalso tra Venezia e i sudditi greco-veneti a partire dal 1577, vi era l'arcivescovo di Filadelfia, un metropolita greco-ortodosso investito dal patriarca greco di Costantinopoli della dignità di

[631] Se si eccettua la dinastia feudale dei Venier, la quale sin dal secondo Trecento controllava (in accordo con Venezia) circa un terzo delle campagne. I Venier erano arrivati molto prima in realtà ma avevano perso parte dei loro feudi e dei loro privilegi a causa della loro adesione alla rivolta cretese del 1363 (sulla quale, cfr. capitolo 1).
[632] Anno in cui Venezia riconobbe la nomina a vescovo di Cerigo del prelato greco-ortodosso Dionisios Stronghilos da parte della metropoli peloponnesiaca di Monemvasia, di cui la diocesi citerese era suffraganea; prima di allora pare che la cura delle anime greche fosse affidata a un *protopapàs* (arciprete greco), come del resto avveniva anche a Creta e a Corfù. Cfr. Karydis, *Η εκλογή*, cit., 357-370.
[633] Il più famoso fu senz'altro Massimo Margunio, su cui cfr. Giorgio Fedalto, *Massimo Margunio e il suo commento al «De Trinitate» di Sant'Agostino (1588)* (Brescia: Paideia, 1967). Un elenco parziale dei vescovi cerigotti si ha in: Chryssa Maltezou, *Τα Κύθηρα. Τον καιρό που κυριαρχούσαν οι Βενετοί* (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2008), 116.
[634] Cfr. *infra*.

«esarca» della Chiesa Orientale nei territori italiani del fu impero bizantino[635]; da quel momento in poi la Serenissima si era trovata nella singolare condizione di essere l'unico stato cattolico d'Europa a riconoscere in modo ufficiale l'esistenza, al proprio interno, di una comunità scismatica ovvero, secondo i canoni della Controriforma, di fatto eretica, per giunta stipendiando a spese pubbliche uno dei suoi massimi rappresentanti[636]. Nel 1635 l'onere e l'onore di ricoprire il prestigioso ma delicato incarico di arcivescovo di Filadelfia era toccato al diretto predecessore di Sofronio Pangalo, il vescovo di Cerigo Atanasio Valeriano; il quale appunto, spostandosi a Venezia all'inizio del 1636, aveva lasciato libera la diocesi dell'isola.

I legami che Valeriano, dopo la nomina ad arcivescovo di Filadelfia, aveva mantenuto con Cerigo sono ben documentati e riguardano un'ampia serie di materie, relative soprattutto alle entrate agricole della diocesi submoreota[637]. Valeriano si era non a caso fatto accompagnare nella sua nuova missione pastorale da un prete-notaio, tale Nicolò Melissino, i cui libri d'atti ne testimoniano l'attività professionale a Cerigo tra 1628 e 1636[638]. Questo non è un particolare di poco conto data la centralità sociale di notai e preti-notai nelle comunità isolane[639], e non è con troppa approssimazione che possiamo considerare Melissino quale il «legame-ponte» che connetteva Cerigo a Venezia in quegli anni, perlomeno dal punto di vista dei sudditi di origine greca. Al di sopra delle reti sociali informali sussisteva però il reticolo ben più solenne composto dai membri delle alte gerarchie ecclesiastiche greco-ortodosse, i cui frequenti contatti epistolari erano all'origine del potere d'influenza che i prelati della diaspora greca esercitavano sia sui propri fedeli che sulle autorità politiche[640]. Subito dopo la propria elezione, Atanasio Valeriano non aveva dunque esitato a mobilitare questo *network* per favorire la nomina a suo successore a Cerigo del sopracitato Sofronio Pangalo.

[635] D.G. Apostolopulos, a c. di, *Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfia a Venezia, e la sua epoca. Atti della Giornata di studio dedicata alla memoria di Manussos Manussacas (Venezia, 26 settembre 2003)* (Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2004).
[636] Setti, «Sudditi fedeli».
[637] D.G. Seremetis, «Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα εκ των αρχείων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας περί Κυθήρων», *Θησαυρίσματα* 1 (1962): 119–41.
[638] GAK-Cerigo, *Notariakò Archeio Kythiron*, *Notarios Melissinos Nikolòs papàs*, vivlia 1,2
[639] Chryssa Maltezou, *Βενετική παρουσία στα Κύθηρα. Αρχειακές μαρτυρίες* (Athina, 1991), saggio 3 (Γ).
[640] Manoussos Manoussacas, *Ανέδοκτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδελφίας και την Ορθοδόξον Ελληνικήν αδελφότητα* (Venezia, 1968).

Lo apprendiamo da una lettera che lo stesso Pangalo scrisse a Valeriano il 16 aprile 1636[641]. In tale testo il nuovo vescovo citerese ringraziava il predecessore per le raccomandazioni fatte da quello in suo favore tanto alla sinodo di Monemvasia quanto al provveditore di Cerigo, che teoricamente avrebbe dovuto confermare la nomina (prima che il Senato sospendesse questa sua prerogativa, all'inizio di quell'anno[642]); il nuovo arcivescovo di Filadelfia si era evidentemente speso molto per perorare la candidatura del Pangalo (che dalla firma in calce apprendiamo essere stato un *ieromonaco* o *sacromonaco*, cioè un monaco con funzioni sacerdotali), sostenendone l'unicità dei requisiti presso i comprimari e sollecitando in tal senso pure il cognato del diretto interessato, personaggio, questo, che risiedeva a La Canea (non sappiamo in quale veste)[643].

È possibile che Valeriano si fosse esposto in tal modo al fine di dare soddisfazione al Pangalo dopo che questi aveva perso l'elezione a metropolita di Filadelfia proprio contro di lui[644]. In effetti nella seconda parte della lettera il monaco Sofronio si mostrava particolarmente disinvolto nell'esigere per sé la cattedra di Cerigo, tanto che egli «col puro testimone della [propria] coscienza» non esitò a dichiarare al Valeriano che nei due anni a venire gli avrebbe versato la (generosissima) somma di seicento reali spagnoli, se l'arcivescovo lo avesse aiutato ad ottenere dal Senato veneziano la conferma definitiva della propria elezione al vescovado. Pangalo non esitava poi a spingersi ancora più oltre, affermando che se la cosa fosse andata in porto, oltre ai detti seicento reali *una tantum*, ne avrebbe versati al Valeriano altri duecento ogni anno[645].

Se poi quest'ultimo si fosse addirittura spinto a concedergli «la chiesa di San Giorgio [*di Kassimati, sempre a Cerigo*] con la canonica e tutte le relative pertinenze e arredi sacri»,

[641] Seremetis, «Δικαιοπρακτικά», 137, documento n° 5.
[642] ASV, *Senato Mar*, reg. 93, cc. 293v-294r e fz. 301, 14 febbraio 1636 (1635 mv): «Intanto voi doverete avvertire che non sia fatta elettioni d'altro vescovo costà senza particolar licenza del Senato».
[643] Ivi: «Επειδή η αρχιεροσύνη σου δια καλοκαγαθίαν της έκαμε την παραίτητησιν του θρόνου της Κυθηρίας εις το όνομα μόνου εμού Σωφρονίου του Παγκάλου και έδωκέ την εις τάς χείρας του υψηλοτάτου αυθεντός Αντωνίου Τιέπολου, Προβεδούρου της νήσου Κυθηρίας και ακομή έγραψε η Πανιερότης σου και εις τον μητροπολίτην της Μονεμβασίας να προσίχεται, μη χειροτονώντας ουδένα άλλον παρά εμέ, ωσάν οπού εις το όνομά μου έγινεν η παραίτησις. Και το περισσότερον βεβαιώνεις το πράγμα με μίαν γραφή οπού έγραψες του κουνιάδου μου εις τα Χανιά, πως δεν είναι δυνατόν κατά τον νόμον ημών των ορθοδόξων να γένη άλλος επίσκοπος Κυθήρων, μόνον εγώ, ως νομίμως και κανονικώς υπό σου ψηφισθείς».
.[644] Seremetis, «Δικαιοπρακτικά», 128 e *ibidem*, n. 4, dove si indica, sulla base dello storico K. Mertzios, che il Valeriano era stato approvato arcivescovo di Filadelfia il 6 maggio 1635 con 337 voti a favore e 137 contro, mentre Sofronio aveva preso 226 voti a favore e 248 contro.
[645] Ivi, 137: «Διά τούτο και εγώ υπόσχομαι τη αρχιερωσύνη σου εν καθαρά μαρτυρία της συνειδήσεως μου πως οποίαν ώραν και εις το γαληνότατόν μας σενάτον μαρτυρήσης τα όμοια και μοι βοηθήσης με απασάν σου δύναμιν και δώσης μου εις τούτο συνδρομήν, να δώσω και εγώ διά χάριν ειλικρινούς αγάπης, ρεάλια της Ισπανίας εξακόσια, εις δύο χρονών διάστημα, μετά την εις τον θρόνον τούτον επανάβασιν, διακόσια τον κάθε χρόνον».

gli sarebbe stato grato a vita, dato che in quel caso gli avrebbe offerto altri cento reali all'anno, i quali egli era disposto a destinare non solo all'arcivescovo ma a qualunque altra persona costui avesse designato come erede, nel malaugurato caso di un decesso prematuro[646].

Così facendo il Pangalo mirava forse a tacitare le proteste della comunità isolana, alla quale pochi mesi dopo non mancò di offrire il proprio aiuto finanziario attraverso il versamento di somme cospicue al reggimento dell'isola, come egli scrisse in una seconda lettera datata 4 novembre 1636[647].

Alla luce di quanto avvenne dopo, tali scritti appaiono rivelatori. La Comunità di Cerigo non aveva certo accolto bene la scelta della sinodo di Monemvasia, percepita dai locali come un'imposizione esterna, e aveva subito inoltrato le proprie proteste agli Inquisitori in Levante, mentre questi si trovavano ancora a Candia, ottenendo da loro la sospensione dell'elezione[648]; nello stesso tempo si era rivolta al Senato, presso cui aveva spedito un'ambasciata di *cittadini*. Il Senato aveva risposto assicurando a questi il privilegio di eleggere un nativo dell'isola e confermando in seguito il concetto anche ai Sindici Inquisitori: esso si mostrava infatti turbato dall'elezione per via del notevole incremento di ordinazioni abusive di preti greci che questa aveva comportato, e ne aveva approfittato per ordinare ai Sindici di ripristinare quanto stabilito in merito dagli Ordini Foscarini[649]. Cionondimeno, le pressioni del Pangalo dovevano aver avuto qualche efficacia, dato che nel 1637 l'attività pastorale del vescovo nell'isola risultava già effettiva.

Quando, nell'ottobre di quell'anno, Marco Contarini arrivò sul posto, infatti, i procuratori nominati dal consiglio della Comunità di Cerigo non esitarono a inserire l'argomento tra i ventotto capitoli che, come da tradizione, essi consegnarono al Sindico Inquisitore in

[646] Ivi: «Και μετέπειτα η αρχιερωσύνη του διδόντας μου την εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου με τα κελλία του και πράγματα στάμπελε και σκεύη της αυτής εκκλησίας να του δίδω τον κάθε χρόνον ρεάλια εκατόν [...] Και αν ίσως και ήθελες αποτύχει της παρούσης ζωής, το οποίον ο Κύριος να μην το δώση, να είμαι υποσχόμενος να δίδω το χρέος μου εκεί οπού η αρχιερωσύνη σου ήθελεν ορίσει να δίδωνται. Θέλω το λοιπόν διατηρεί την προς σε μου διάθεσιν εις όλην μου την ζωήν».
[647] Ivi, 137-139, documento n° 6. Questo testo è citato anche in: George N. Leontsinis, *Kythera. The ecclesiastical situation and the parish clergy (c. 1700-1864)* (Athens: Institut du Livre - A. Kardamitsa, 2016), 85, il quale però si limita a enfatizzare il peso la corruzione del rettore nell'elezione del vescovo, tralasciando quella di altri soggetti.
[648] *Dispacci PTM* 818, n° 48, 31 maggio 1636: «Per l'elettione di monsignor reverendissimo vescovo di Filadelfia in cotesta città, vacando il vescovato di Cerigo e dovendosi in quello elegger altro soggetto, nacquero differenze tra quei dell'isola e altri forestieri pretendenti, asserendo li primi il privileggio di cotesto eccellentissimo Senato perché quel vescovato sia dato ad uno dell'isola; habbiamo pertanto per degni rispetti suspesa l'elettione sudetta sino all'arrivo nostro in quelle parti o vero a[d] altro decretto dell'eccellenze vostre che intendessimo doppo esser ivi pervenuto con la devolutione del negotio costà».
[649] ASV, *Senato Mar*, reg. 94, c. 159, 16 agosto 1636; 11 ottobre 1636.

cerca di risposte o conferme[650]; tuttavia la questione rivestiva ormai il carattere di un esempio che non si sarebbe più dovuto seguire piuttosto che un tentativo di revocare l'elezione *in extremis*.

I procuratori cioè, forti della precedente risposta del Senato, riproposero al Contarini la stessa questione, chiedendogli di impedire tanto al rettore quanto alla Comunità stessa di invitare nell'isola «niuno sacerdotte che fusse di altra patria forestiero per vescovo di questa diocese greca sotto qual si voglia protesto, né per inventar colore etiam per via di gratia, ma sia quela sempre presservata sì come doverà a padre di questa patria nativo, e cerigotto», vietando ai «forestieri» di concorrere alla locale «cattedra»; in base a tale capitolo, il rettore avrebbe dovuto confermare l'elezione dei nuovi vescovi dietro consiglio della locale università, e ciò al fine di garantirne il carattere nativo, «essendosi d'avantaggio noto la fraudolosa via essercitata in questa importante matteria dal padre Soffronio Pangalo, al presente indebitamente e con fraudoloso e ingannatorio modo subentrato nella medesima diocese e comunità spetante a questi patrioti fidelissimi a sua serenità e [su]perato a attione così, con tanta efficacia della volontà publica, con indirete vie e veri mali».[651]

Di qual natura fossero le frodi commesse dal Pangalo per realizzare il proprio intento, lo abbiamo appena visto; a quali specifici comportamenti erano riferite, lo capiamo invece dalla risposta di Marco Contarini. Costui, che accolse il capitolo anzidetto, ritenne opportuno specificare il criterio con cui si sarebbe dovuta stabilire l'origine citerese dei prelati: questi avrebbero dovuto essere non solo nativi di Cerigo ma anche figli di un cerigotto, «e questo per levar l'abuso introdotto di far crear cittadino quello che si dissegna di far instituir vescovo»[652].

La questione, in altre parole, non concerneva tanto la corruzione in sé, di cui forse alcuni membri della Comunità avevano pure beneficiato, ma piuttosto le modalità concrete con cui il diritto di cittadinanza dell'isola poteva venire acquisito, in specie dagli ecclesiastici. La disputa in altre parole si inseriva, come in altri territori[653], all'interno di un annoso e accidentato processo di legittimazione e "chiusura" delle *élite* sociali isolane, il cui percorso di emancipazione e affermazione identitaria era stato sancito proprio con la crescita di importanza del consiglio cittadino. A Cerigo, il rafforzamento del carattere elitario di

[650] GAK-Cerigo, *Archeio Venetikìs Kaghellarias*, *Provleptès kai Kastellanoi tou Tserigou*, b. 28, 1 (1), cc. 75r-80v, capitolo 22.
[651] Ivi, cc. 77v-78r.
[652] Ivi, cc. 80v-81r.
[653] Ad esempio, a Zante, cfr. Augliera, *Libri politica religione*.

tale organo sin dalle ultime decadi del Cinquecento aveva posto i suoi membri, che non erano affatto di origine nobiliare, in una posizione di maggior forza contrattuale tanto rispetto ai più antichi padroni dell'isola (i feudatari Venier) quanto rispetto alle autorità veneziane[654]. I cosiddetti *cittadini originari* di Cerigo, provenienti nella sostanza dal ceto di burocrati e di gerenti delle proprietà terriere dei feudatari, stavano seguendo una dinamica di acculturazione aristocratica simile a quella già invalsa tra le *élite* italiane ed europee nel XVI secolo, oltre che in alcune isole Ionie, e che nel caso del Levante greco passava attraverso il pieno controllo, da parte di quelle, della Chiesa locale[655].

Lo dimostra, per converso, il fallimento del tentativo del *protopapàs* (ossia dell'arciprete) citerese di indurre l'Inquisitore a ufficializzare i poteri fattualmente acquisiti quando, nel breve periodo di vacanza della cattedra di Cerigo, egli aveva funto da vicario vescovile[656]. Subito dopo la presentazione dei capitoli della Comunità costui, a quanto pare in modo autonomo, aveva ugualmente portato a Marco Contarini le proprie richieste, che in sostanza comprendevano misure atte a consolidare il suo controllo sui *papades* isolani, intendendo imporre a questi di versare alcune somme di denaro per esercitare le funzioni religiose più importanti, per effettuare la benedizione di chiese e sepolture e per essere consacrati; l'arciprete chiedeva infine che venisse ratificato dalle autorità veneziane il proprio ruolo di vicario vescovile[657].

A queste richieste però il Contarini rispose in modo sostanzialmente negativo, seguendo forse il parere della locale università, parere ascoltato assieme a quello degli «intervenienti del popolo»[658]: fatto che ci lascia supporre, a differenza di altri studiosi[659], che

[654] Fani Mavroidì, «Κοινωνία και διοίκηση στα Κύθηρα στις αρχές του 17ου αιώνα», *Δωδώνη* 7 (1978): 141–69.
[655] Come stava avvenendo, in parallelo, a Zante, cfr. Augliera, *Libri politica religione*. Per l'assorbimento politico e culturale dei ceti magnatizi urbani entro le aristocrazie feudali nel corso del Cinquecento cfr. Claudio Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII* (Roma-Bari: Laterza, 1988).
[656] Maltezou, *Τα Κύθηρα*, 121-123.
[657] GAK-Cerigo, *Archeio Venetikìs Kaghellarias*, *Provleptès kai Kastellanoi tou Tserigou*, b. 28, 1 (1), cc. 81r-83v. I sette capitoli presentati dal *protopapàs* sono stati editi in: G. Pojago, *Le leggi municipali delle Isole Jonie dall'anno 1386, fino alla caduta della Repubblica veneta*, 3 vol. (Corfù: Tipografia del Governo, 1848), III, 45-48. Questa vicenda viene fatta rientrare nella storia religiosa dell'isola anche in: Maria G. Patramani, «Ορθόδοξοι και καθολικοί στα Κύθηρα. Θρησκευτικό αίσθημα και λατρευτικές συγκλίσεις (17ος-18ος αιώνας)», *Νόστος* 4 (2007): 147–238.
[658] GAK-Cerigo, *Archeio Venetikìs Kaghellarias*, *Provleptès kai Kastellanoi tou Tserigou*, b. 28, 1 (1), 82r.
[659] Maltezou, *Τα Κύθηρα*,122-123, ove si citano i provveditori della Comunità ma non gli intervenienti del popolo; Leontsinis, *Kythera. The ecclesiastical situation,* 92-91, ove si tende a retrodatare al Cinquecento l'uso più tardo di scegliere l'arciprete tra i ranghi dell'aristocrazia cittadina; in ciò l'autore si appoggia per lo più al «Kytherian code», una raccolta di leggi locali fatta redigere dal provveditore settecentesco Agostino Sagredo. Su quest'ultima cfr., Id., *Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας* (Athina: Tolidis, 1991).

la Comunità non avesse ancora un totale controllo sul *protopapàs*, ma che quest'ultimo, almeno in questo periodo, potesse invece essere oggetto di contesa tra quella e gli abitanti delle campagne, al contrario di quanto avveniva a Zante[660].

È quindi possibile che il Sindico Inquisitore, tra i due contendenti, avesse scelto di appoggiare la Comunità, come già aveva fatto per il caso Pangalo; il quale altrimenti, nell'eventualità di nuove tensioni con l'ambiente dei *cittadini*, avrebbe potuto facilmente ingraziarsi un *protopapàs* esterno a quella cerchia, reso cioè da questa autonomo in virtù dell'investitura diretta delle autorità veneziane e dell'indipendenza economica ottenuta con il denaro versatogli dai preti. È inoltre possibile che il parallelo del caso zantiota, che in quegli anni stava creando a Venezia considerevoli problemi di ordine pubblico, avesse indotto nel Contarini una maggiore cautela nel ponderare le richieste dell'arciprete[661].

Marco Contarini del resto era impegnato in una nuova inchiesta sulle ordinazioni illecite di Sofronio Pangalo, conseguente alle prime indagini che lui e i suoi colleghi avevano aperto sulle ordinazioni abusive a Candia e che egli, su sollecitazione del Senato, aveva proseguito in proprio poco prima di partire per Cerigo[662]. Verosimilmente Contarini non sapeva ancora che il caso si stava ingigantendo, visto che, giusto il mese precedente al suo approdo a Cerigo, Sofronio Pangalo era stato oggetto di una aperta e circostanziata accusa di simonia da parte di un predicatore cretese, Melezio Vlastò. Costui l'8 settembre 1637 aveva scritto all'arcivescovo di Filadelfia una lettera in cui affermava che nei quattro mesi precedenti il vescovo citerese aveva percorso l'isola di Creta consacrando centoventicinque nuovi preti e pretendendo venti reali per ciascuna ordinazione «e ancor faceva certi putti sacerdoti e poi li suspendeva che non dichino messa se non in tanto tempo, cosa certo inaspetabile, ma non so se il signor Iddio vorrà lasciarlo che vadi in tale fondo di danatione»; durante questa incursione, il Pangalo avrebbe addirittura manifestato la volontà di recarsi a Costantinopoli dal patriarca ecumenico per farsi creare suo legato e in tal modo ottenere licenza di «inquerire tutta l'isola»[663].

[660] Dove invece il *protopapàs* era espressione dell'aristocrazia locale, cfr. Augliera, *Libri politica religione.*
[661] Nei decenni precedenti infatti al *protopapàs* di Zante erano state attribuite alcune prerogative vescovili atte a compensare il monopolio del clero di Cefalonia sull'arcivescovado greco-ortodosso di cui le due isole ionie erano suffraganee; tali prerogative tuttavia furono definitivamente revocate da Venezia nel 1639 perché avevano contribuito alle tensioni interne ed esterne all'isola, cfr. Ivi, *passim*.
[662] *Dispacci PTM* 817, Contarini n° 98, 2 settembre 1637, ove Marco Contarini comunica da Rettimo di aver ricevuto le precedenti deliberazioni del Senato in merito.
[663] ASV, *Senato Mar*, fz. 315, allegato alla deliberazione del 7 novembre 1637.

Saranno state le ambizioni smisurate di Sofronio Pangalo oppure la gravità dell'accusa, che esplicitava senza giri di parole la natura delle ingenti risorse finanziarie di questo prelato; sarà stato il fatto che Pangalo le avesse usate solo un anno prima per tentare di corrompere Atanasio Valeriano (non sappiamo bene con quali esiti); fatto sta che l'arcivescovo di Filadelfia non attese molto ad accogliere il consiglio di Melezio Vlastò di trasmettere la denuncia al Senato veneziano. Questo, benché monitorasse la situazione già da tempo grazie agli Inquisitori in Levante, si decise a coinvolgere nelle indagini a riguardo pure il provveditore generale di Candia: ciò avvenne all'inizio di novembre, ossia quasi in concomitanza con la spedizione a Venezia del processo istruito dal Contarini a carico del vescovo di Cerigo, un voluminoso fascicolo di centocinquanta carte[664].

Nei propri dispacci da Cerigo l'Inquisitore non aveva del resto mancato di esprimere a sua volta le sue perplessità nei confronti del prelato, raccomandando al Senato di aspettare ancora un po' di tempo prima di ratificarne definitivamente l'elezione, in modo da conoscere prima il contenuto del fascicolo a suo carico, nel quale erano confluite testimonianze raccolte in precedenza nelle città di Rettimo e La Canea, e il cui arrivo in laguna Contarini stesso si era premurato di assicurare[665]. Cionondimeno quando, il 6 febbraio 1638, i Pregadi comunicarono all'Inquisitore di aver ricevuto il fascicolo[666], essi avevano sorprendentemente già chiuso la questione lasciando cadere il caso e probabilmente concedendo l'agognata conferma dell'elezione, visto che Sofronio Pangalo risulta essere rimasto vescovo di Cerigo almeno sino al 1648[667].

---

[664] *Rubricario dispacci*, n° 108, 16 novembre 1637; nella filza 817 il relativo dispaccio non è presente: se non è andato perduto è possibile che sia stato allegato a qualche incartamento, magari al processo stesso, che purtroppo non sono stata in grado di reperire e che è citato nella lista dei «processi inviati a Venezia» che gli Inquisitori Cappello, Correr e Contarini allegarono alla propria relazione finale (invero scritta da Correr e Contarini, rientrati per primi), cfr. ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 74, *Relazione Cappello-Correr-Contarini 1638*, allegati.

[665] Dispacci PTM 817, Contarini n° 13, 14 ottobre 1637: « Mi son longamente affaticato per servire vostra serenità nell'essequire le ducali de dì 15 luglio prossimo passato per la formatione del processo del reverendissimo vescovo Pangalo di quest'isola, per le ordinationi di pretti e diaconi da lui fatte nelle città di Canea e Rettimo mentre l'eccellentissimo Corraro si ritrovava in Sitia e io in Tine: dal maggistrato tutto è statto formato il processo, prima alla Canea e poi a Rettimo: io l'ho continuato con ogni maggior spirito in quest'isola, non posso hora inviarlo, non essendo ancora capitate tutte le leggi che prohibiscono le ordinationi, che pure per la medesima littera viene commesso inserirle: subito gionto alla Canea, sarà trasmesso; e sarà forse con tutti quelli più pieni particolari che l'eccellenze vostre possino desiderare. Ho però voluto precorrerlo con queste righe perché dovendo da cotesto eccelentissimo Senato esser approbata la sua elletione in vescovo, quando si compiacessero di attendere prima l'arivo di questo medesimo processo, capiterebbono all'hora, con pienissima notitia del tutto, alla prudentissima loro deliberatione».

[666] ASV, *Senato Mar*, fz. 316, 6 febbraio 1638 (1637 mv).

[667] Della sua attività abbiamo qualche traccia nell'archivio della locale *mitropolis*, dove è conservato un suo atto del 29 gennaio 1645, cfr. Christina Ch. Kolovoù, a c. di, *Κώδικας επισκόπου Νεκταρίου Βενέρη ιεράς επισκοπής Κυθήρων (1697-1729)* (Athina: Etaireia Kythiraikòn Meletòn, 2011), 68-69, n° 7.

È chiaro come il Pangalo avesse utilizzato le proprie prerogative episcopali per accumulare ingenti fortune, dando continuità a un comportamento illecito che, con tutta evidenza, praticava già quand'era un semplice ieromonaco; ciò gli era utile non solo ad assicurarsi i mezzi materiali con cui proseguire la propria carriera ecclesiastica ma anche, con ogni probabilità, a consolidare il proprio patrimonio di relazioni clientelari. Questo fatto così palese, tale da suscitare scandalo e indignazione, rischiava certo di creare imbarazzo all'interno della stessa comunità greca di Venezia, data la pregressa competizione tra Sofronio Pangalo e Atanasio Valeriano per l'arcidiocesi di Filadelfia. Nello stesso tempo però, il carattere scandaloso degli eventi era andato paradossalmente a vantaggio della Comunità di Cerigo, i cui membri ne avevano approfittato per ribadire le modalità di costruzione e di ratifica della propria identità cittadina, in un momento in cui tali modalità apparivano tutt'altro che certe e definitive. Il passaggio di Marco Contarini servì dunque a creare una condizione di certezza del diritto entro un paesaggio sociale ed ecclesiastico ancora frammentario e conflittuale.

4.4 Identità contese: esiliati, relegati e rinnegati

Come abbiamo accennato più sopra, il contesto frontaliero in cui si trovavano le isole greche non faceva altro che enfatizzare la frequente condizione di incertezza identitaria o di *status* in cui si trovavano molti dei membri delle società di antico regime. Certamente tale problema, come abbiamo visto, riguardava l'identificazione di possessi e persone in un dato territorio, della loro condizione giuridica, del loro ruolo all'interno della comunità di appartenenza e talora persino della loro funzione nel governo sia laico che ecclesiastico dei loro territori.

Nondimeno i casi più espressivi di incertezza identitaria rimanevano quelli legati alla mobilità *ultra confinia*; tali casi qui ci interessano nella misura in cui influenzarono le procedure e il modo di relazionarsi dei Sindici Inquisitori in Levante in quell'epoca di calma apparente che furono appunto gli anni '30 del Seicento.

Com'è logico aspettarsi, in questo ambito le vicende che catturarono l'interesse dei nostri magistrati itineranti furono soprattutto quelle legate a una mobilità di tipo illegale o para-legale, favorita cioè dal parziale o mancato rispetto delle condanne all'esilio (*bando*) da parte di alcuni sudditi levantini, nonché incentivata dall'abuso dei salvacondotti per bando concessi dai baili veneziani a Costantinopoli.

Nel periodo in cui gli Inquisitori in Levante della missione 1635-'39 rimasero a Creta e dintorni, il problema della circolazione illegale (e delle vere e proprie incursioni criminali) degli esiliati emerse a più riprese. I casi più eclatanti, concernenti il Regno di Candia e le sue appendici egee, vennero però affrontati nel corso dell'anno 1637, allorché Pietro Correr e Marco Contarini dovettero spartirsi il resto dei luoghi da visitare a Creta, a seguito della partenza imprevista di Giovanni Cappello per la visita ai terremotati di Zante e Cefalonia[668]. I due Sindici, in base alle istruzioni del Senato, si separarono quindi a loro volta tra i mesi di aprile e maggio, Pietro Correr muovendosi verso la parte orientale dell'isola per ispezionare la fortezza di Spinalonga e visitare Sitia, Marco Contarini recandosi per due mesi a Tinos, per poi dirigersi, a giugno, nella Creta occidentale. Qui egli incominciò l'inquisizione del reggimento di Rettimo, dove fu presto raggiunto dal Correr; i due Sindici rimasero assieme in quel distretto per tutta l'estate ma poi tornarono a separarsi temporaneamente verso la fine di settembre poiché Correr doveva andare presso le fortezze di Suda e Grabuse, che il Senato voleva veder ispezionate da un Sindico solo. Contarini ne approfittò per svolgere l'anzidetta visita di Cerigo nel corso del mese di ottobre; il 6 novembre infine raggiunse La Canea, dove il collega lo aspettava da due giorni[669].

Il problema dei banditi, invero in quei luoghi sempre presente, cominciò ad assumere una posizione di rilievo politico nel corso della visita che Marco Contarini fece a Tinos nei mesi di aprile e maggio 1637. Qui, al pari di Giovanni Pasqualigo e degli altri suoi predecessori, il Contarini si era occupato innanzitutto di rispondere alle istanze della Comunità, formulando una propria serie di *Ordini*[670]; nondimeno la sua visita si contraddistinse anche

[668] Cappello partì da La Canea nel marzo 1637, mentre Correr e Contarini erano rimasti a concludere l'inquisizione del reggimento di Candia. Qui i Sindici era capitati nel settembre del 1635, appena dopo il loro primo soggiorno a Corfù fatta salva una brevissima tappa di viaggio a Zante. La visita del distretto di Candia fu spesso dedicata ai problemi riguardanti la nobiltà dell'isola, in particolare alla riforma del Consiglio dei Diciotto, un organo di rappresentanza nato nella seconda metà del Cinquecento nel quale erano confluite tutte le famiglie più importanti della feudalità veneta e cretese. Nel periodo della missione Cappello-Correr-Contarini quest'organo era di fatto controllato da un'oligarchia interna, consolidatasi attraverso alcuni sistemi di cooptazione, a cui i Sindici cercarono di porre rimedio con una serie di ordini atti a regolamentare le funzioni e le procedure di elezione di quest'organo, cfr. ASV, *Sindici Inquisitori*, b. 67, fasc. 7. Per un primo studio di tali riforme cfr. Papadia-Lala, *Το Συμβούλιο των Δεκαοκτώ*. I tre magistrati itineranti investirono inoltre molte energie nel tentativo di appianare le tensioni insorte tra i cavalieri feudati e i condottieri italiani posti a capo delle milizie veneziane, tensioni dovute fondamentalmente ad alcune questioni di precedenza. Contestualmente a tutto ciò, un posto tutt'altro che secondario ebbero le ordinarie ispezioni di cancellerie, camere fiscali, fondaci e magazzini, le quali furono ben documentate non solo dalle lettere dei Sindici ma anche dai molti inventari, censimenti di popolazione, rendicontazioni di offici e disegni di fortezze a quelle allegati, cfr. *Dispacci PTM*, 818 e *Collegio*, *Relazioni*, fz. 74, *Relazione Cappello Correr Contarini 1638*, allegati.

[669] *Rubricario dispacci*; *Dispacci PTM* 818, 817.

[670] Inclusi, assieme a tutti gli ordini cretesi della missione Cappello-Correr-Contarini, in un grosso registro conservato in ASV, *Sindici Inquisitori*, b. 67, fasc. 7, del quale sembra fosse prevista un'edizione (mi risulta mai pubblicata) nella collana degli *Acta Italica* della FISA (Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa, Milano, Giuffrè), cfr. *Acta Italica. Piani particolari di pubblicazione*, vol. 9. Venezia, Serenissima Repubblica, dalle

per significative attività giudiziarie in campo penale, dato che il Senato, già a gennaio, aveva commissionato «a quel sindico che fosse capitato a Tine» l'istruttoria di un processo già iniziato dal locale rettore veneziano poi rimasto inevaso; nella loro missiva i Pregadi avevano raccomandato all'inquisitore di mandare avanti l'istruttoria «con rito e secretezza» ossia ricorrendo alla procedura inquisitoria segreta che abitualmente veniva delegata nei casi di maggiore delicatezza o pericolosità sociale dal Consiglio dei Dieci ma che in questo caso parve venir assunta dal Senato stesso[671].

Ad ogni modo, l'uso di questo *rito* implicava che gli imputati eventualmente catturati venissero traslati a Venezia, per essere giudicati dalle più alte cariche della Repubblica con poche o nulle garanzie di difesa legale. Il caso infatti era per definizione un caso di frontiera; esso riguardava l'omicidio di un suddito *turco*, cioè musulmano, da parte di Giorgio Contarini detto Caimeno e un tale Cornaro (variante del cognome veneziano *Corner*), due individui che dai nomi immaginiamo cristiani, e di lontana ma probabile origine veneta; la difficoltà non proveniva però tanto dal carattere interreligioso della vicenda, quanto piuttosto dal fatto che il Caimeno era dell'isola di Schiro, e quindi suddito ottomano, mentre il Cornaro era originario di Creta, e quindi suddito veneziano: metà della responsabilità dell'omicidio del mercante *turco* era dunque imputata a un *veneto*. Il misfatto inoltre era avvenuto a Tinos, un'isola che per gli ottomani costituiva una spina del fianco, dato che era abituale luogo di ricetto per gli schiavi cristiani fuggiti dall'impero del Sultano o dalle navi barbaresche lì di passaggio[672].

Teoricamente quindi questo caso giudiziario avrebbe potuto contribuire alla costituzione di un *casus belli*, in quanto si trattava di uno dei tanti episodi, che tradivano l'incapacità di Venezia di proteggere gli ottomani transitanti nei territori veneto-levantini ovvero di rispettare i trattati di pace in cui la Repubblica si impegnava a fare ciò[673]. L'accusa di

origini al 1797 (Milano: Giuffrè, 1972), 54, n. 155. Un indice associabile al voluminoso Libro d'Ordini è presente in: *Dispacci PTM* 818, n° 82, allegati. Per una sintesi degli ordini rilasciati da Marco Contarini a Tinos nel 1637 si veda il recente contributo di Anastasia Papadia-Lala, «Τοπική Διοίκηση και δίκτυα εξουσίας στην Τήνο κατά τη Βενετική περίοδο (πρώτο μισό του 17ου αιώνα)», in *Δήμος Τήνου Α' Ιστορικό Συνέδριο: Από την Τήνο του Βενετού Δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης. 300 χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου* (Tinos: Typos, 2017), 87–104.

[671] *Dispacci PTM* 817, Contarini, n° 6. Non sono purtroppo stata in grado di reperire, nella serie *Senato Mar*, la parte senatoria citata (del 14 gennaio 1637), che indicava il rito da seguire e che avrebbe chiarito se si trattava di un caso trasmesso al Consiglio dei Dieci oppure avocato dal Senato.

[672] Slot, *Archipelagus turbatus*.

[673] Dico "teoricamente" in quanto in realtà, per gran parte del suo regno, ed in specie negli anni '30, il sultano Murad IV fu costretto ad affrontare una complicata sequela di crisi dinastiche, ribellioni nelle zone orientali dell'impero e alterni episodi bellici contro l'impero Safavide, a cui gli riuscì di strappare Baghdad solo all'inizio del 1639. Un anno dopo il sultano morì con la fama di colui che aveva ripristinato l'ordine interno all'impero e la grandezza del suo esercito, cfr. Imber, *The Ottoman empire, 1300-1650*.

violare i trattati, non importa se in buona o cattiva fede, era più che sufficiente a giustificare un'eventuale progetto di conquista delle isole greco-venete (in particolare di Creta) da parte della Porta, per giunta in un periodo in cui ben altri motivi di tensione rischiavano di minare il fragile equilibrio diplomatico tra la Serenissima e il suo scomodo vicino[674].

Il caso in questione non riguardava però corsari, prigionieri o schiavi rinnegati, ma piuttosto sudditi frontalieri dediti al commercio e alla navigazione. Stando alla ricostruzione di Marco Contarini, il *turco* assassinato, da lui chiamato Sulimade[675], era un mercante giunto a Tinos dopo aver noleggiato la *fregata* del Caimeno, sulla quale egli si era imbarcato anche per il viaggio di ritorno, dopo avervi caricato sessanta libbre di seta acquistate nell'isola; a bordo del vascello era presente anche Cornaro, «che era rimasto anco debbitore con un scritto al medesimo turco di reali quaranta», cioè di una somma piuttosto elevata[676]. Decisi ad appropriarsi della merce trasportata dal mercante ma soprattutto (nel caso del Cornaro) a liberarsi del proprio debito, Caimeno e Cornaro «trucidarono» Sulimade. Il misfatto era poi aggravato dalla futilità del movente, ovverosia dalla quantità di seta rubata, giudicata modesta dall'Inquisitore in Levante[677]; il quale appunto, dopo aver proseguito le indagini del processo iniziale e, presumibilmente, sentito i nove testimoni già interrogati dal rettore, aveva emesso un mandato di cattura contro i due imputati a Tinos, con l'intenzione di reiterarlo anche a Creta e nelle altre isole del Levante.

Evidentemente sulla base delle testimonianze orali raccolte, Marco Contarini aveva inoltre potuto tracciare e rendere noti al Senato i profili dei due ricercati. Di Cornaro in particolare, cioè del suddito veneto-cretese, egli non ritenne necessario dare una descrizione puntuale, visto che si trattava di un personaggio con cui l'inquisitore stesso, assieme al collega Correr, aveva avuto a che fare giusto l'anno prima e che, a quanto pareva, al momento della redazione del dispaccio risultava esser caduto vittima di un agguato da parte di alcuni contadini:

[674] Mi riferisco ai problemi insorti a largo delle Isole Ionie a causa dei "governatori-corsari" ottomani, di cui avremo modo di parlare nel prossimo paragrafo. Per un riferimento più ampio a tale contesto si veda: Suraiya Faroqhi, «The Venetian presence in the Ottoman empire (1600-1630)», *The Journal of European Economic History* 15, n. 2 (1986): 345–84; Ead., *The Ottoman empire and the world around it* (New York: Tauris, 2004).
[675] Nelle fonti sono presenti anche le lezioni *Soliman* o *Allimadi*, cfr. *Rubricario Dispacci* e *Dispacci PTM* 817, Contarini, n° 6, 87, 90.
[676] Ivi, Contarini n° 6. Il *reale*, che era una moneta spagnola, corrispondeva a otto *ducati grossi*, ossia la moneta di conto veneziana. Alfred Vincent, «Money and coinage in Venetian Crete, c. 1400-1669: an introduction», *Θησαυρίσματα* 37 (2007): 267–326.
[677] Così egli lascia intendere in un'altra missiva, cfr. *Dispacci PTM* 817, Contarini, n° 87.

Tanto sin qui, Serenissimo Prencipe, ho potuto operare perché quanto al castigo de poco posso se[rv]irvi perché questo Cornaro, che con nome supposito hora di Zuanne, hora di Nicolò, hora di Marco si faceva nominare in questa isola, in Candia per molte scelleratezze e estorsioni fatte nelli casali fu l'anno passato da me e collega bandito con pena gravissima, della quale non tenendo alcun conto ma continuando ad habitare in quelli stessi casali, e ad usare le medesime insolenze, fu dalli contadini di giorno nel casale stesso amazzato, che portorono a noi la testa separata dal busto più per assicurarsi che contro di loro per il delitto non si procedesse che per pretensione che havessero impunità; e però contra di loro è superfluo pensare ad altro ca[stigo][678].

Del secondo invece, cioè del greco-ottomano Giorgio Caimeno, Contarini riferì la descrizione fisica, che aveva diffuso in vista di un possibile arresto:

Zorzi Caimeno, patron di fregata e absente dall'isola, è nattivo di Sc[hiro] e hora si ha che sii in Soria; qui lascio ordine che se capitasse qua per i tempi, come farò l'istesso per tutti li luochi del Regno di Candia e del Levante, che vostra serenità rimanesse servita, commettere lo stesso costì in caso passasse, è huomo di statura più tosto alta, d'anni 35 scarno, mostachi biondi, bruciato in una galta [= *guancia*][679] e va radato e vestito alla marinaresca[680].

Data la contumacia di quest'ultimo, l'inquisitore ebbe buon gioco a risparmiarsi l'impaccio di arrestare un suddito del sultano, non potendo far altro che limitarsi a portare con sé il fascicolo istruito, in modo che, raggiunta Venezia, il caso potesse essere appunto trattato dal Consiglio dei Dieci o dal Senato.

Fortunatamente per la Repubblica la grana si risolse da sé, e in pochissimo tempo. Come apprendiamo dai dispacci che l'inquisitore scrisse una volta giunto a Rettimo, pure il Caimeno era infine stato assassinato, e per giunta nei territori del Gran Signore, ovverosia a Missiri, un'isola dell'Arcipelago[681]. Il sollievo verosimilmente provato dal Contarini nel ricevere questa notizia compensava d'altronde l'altrettanto verosimile delusione che egli

[678] Ivi, Contarini, n° 6.
[679] Giuseppe Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*. Venezia: Andrea Santini, 1829, 244.
[680] *Dispacci PTM* 817, Contarini, n° 6.
[681] Ivi, Contarini, n° 90, 29 luglio 1637 da Rettimo; n° 105, 6 novembre 1637 da La Canea.

ebbe poche settimane prima, quando aveva scoperto la vera identità di un sospetto arrestato a La Canea, che egli aveva fatto traslare a Rettimo nella convinzione si trattasse del Caimeno, ma che alla fine era risultato essere un innocente[682].

La difficoltà di identificare personaggi ignoti ai magistrati, eppure notissimi alle società locali, le quali ne subivano le sopraffazioni con una certa frequenza, suona un po' paradossale ai nostri occhi, in specie per il fatto che in questo caso il sospettato era dotato di marcatori fisici evidenti; cionondimeno la storiografia ha da tempo constatato come nelle società d'antico regime i caratteri fisiognomici risultassero spesso insufficienti a individuare «chi era chi»[683]; si è piuttosto compreso che il processo di identificazione era innanzitutto un processo di «contestualizzazione» sociale[684].

Nel caso del Caimeno, a complicare il quadro sopraggiungeva il carattere mobile e frontaliero della sua persona, nonché l'ambiguità della sua posizione legale: non è da escludere che egli si fosse sentito incentivato a commettere l'omicidio di Sulimade non solo dalla presenza del Cornaro a bordo della sua fregata, ma anche e soprattutto dal fatto che tale imbarcazione si trovasse nella Tinos veneziana, ovverosia nella giurisdizione di uno stato straniero, il quale a fatica avrebbe potuto giudicarne le responsabilità penali con gli stessi criteri degli altri suoi sudditi, preso com'era dalla difficoltà di garantire la fragile tregua sancita dalle capitolazioni ottenute dalla Porta; l'ultima delle quali risaliva a più di dieci anni prima[685].

Non è comunque del tutto chiaro se il delitto fosse avvenuto proprio sopra la fregata o a terra, e se in virtù di questo elemento, pur essendo protagonista di un delitto privato, Caimeno avrebbe potuto chiamare in causa una giurisdizione diversa da quella del rettore di Tinos[686]. In assenza di tale fluidità giuridica, è possibile che l'idea dell'omicidio sarebbe

[682] Ivi, Contarini, n° 87, 29 giugno 1637 da Rettimo (notizia della cattura del "Caimeno") e n° 90 (smentita).
[683] Valentin Groebner, «Describing the person, reading the signs in late medieval and Renaissance Europe: identity papers, vested figures, and the limits of identification, 1400-1600», in *Documenting individual identity. The development of state practices in the modern world*, a c. di Jane Caplan e John Torpey (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001), 15–27.
[684] Buono, «Le procedure di identificazione».
[685] Cioè al 1625, due anni dopo l'ascesa al trono di Murad IV, che aveva rivolto i propri interessi espansionistici verso la Persia. Gli *ʿahd-names*, detti *capitolazioni* dalla storiografia europea, erano una sorta di accordi di pace che ciascun sultano neoeletto rilasciava a una parte avversa per rinnovare periodicamente la distensione delle relazioni diplomatiche con quella; essi avevano diverse caratteristiche a seconda del sovrano a cui si rivolgevano. Nel caso di Venezia, questo strumento era stato usato sin dal XV secolo; ma mentre tra Quattro e Cinquecento tale documento ebbe spesso la forma di armistizio, nel periodo successivo alla guerra di Cipro esso assunse definitivamente l'aspetto di una patente/salvacondotto concessa dal sultano in modo unilaterale, Pedani Fabris, *La dimora della pace*.
[686] Come magari quella del *console* più vicino, che però in genere si rivolgeva alle dispute di origine commerciale; è pur vero che, al momento dell'aggressione, la vittima aveva appena pagato il nolo della fregata al

stata maggiormente ponderata dal Caimeno, a maggior ragione data la relativa esiguità del guadagno.

L'altro corno del problema, cioè la presenza del Cornaro sul vascello, non era solo una delle circostanze che avevano favorito l'avvenuto delitto ma anche l'effetto di un fenomeno più complesso: l'inefficacia delle sentenze di bando, cioè di esilio totale o parziale, perpetuo o per un tempo limitato, dai domini veneziani.

Nel caso qui appena narrato, tale inefficacia dei bandi era forse data dal fatto che le sentenze comminate dai Sindici Inquisitori erano ancor più facilmente eludibili di quelle dei magistrati ordinari, data la rapidità del passaggio dei giudici itineranti e la conseguente difficoltà a reperire delle forze di polizia e di giustizia che ne concretizzassero gli effetti in modo imparziale.

Nonostante il Cornaro fosse un personaggio già noto ai Sindici, essi per primi (che pure, avendo potere sul *maneggio* di camere e cancellerie, godevano del privilegio di una visione d'insieme sui vari distretti) non erano stati in grado di definirne il nome: «questo Cornaro, che con nome supposito hora di Zuanne, hora di Nicolò, hora di Marco si faceva nominare in questa isola», cioè a Tinos, si trovava lì proprio in quanto esiliato da Candia da Marco Contarini e Pietro Correr; cionondimeno costui era poi tornato a dimorare in quegli stessi casali cretesi che gli erano stati interdetti e dove, tornato a usare «le medesime insolenze» contro i contadini, aveva infine trovato la morte[687].

Era forse costui un nobile veneto o, come minimo, un cavaliere feudato; in virtù di tale constatazione, possiamo supporre che egli avesse ottenuto un salvacondotto o un qualche tipo di commutazione della pena dal bailo di Costantinopoli e che fosse stato proprio tale documento a permettergli di ritornare, dopo i fatti di Tinos, nel Regno di Candia. È pur vero che il sopracitato racconto di Contarini non allude a questa possibilità, avvallando piuttosto, almeno nei toni, l'idea di un rientro irregolare; d'altronde, nei casi in cui l'Inquisitore aveva visto inficiata la propria azione giudiziaria per colpa dei salvacondotti, non aveva mancato di segnalare la cosa sia al Senato sia al bailo stesso[688].

Caimeno, il quale magari (ipotizziamo) per giustificare l'invocazione del tribunale consolare avrebbe potuto dire di sentirsi insoddisfatto della somma e di aver requisito le sessanta lire di seta per questo motivo. Sul problema della sovranità e della giurisdizione marittime e consolari nel Mediterraneo tra Cinque e Settecento si veda l'ampio lavoro di Guillaume Calafat, «Une mer jalousée. Juridictions maritimes, ports francs et régulation du commerce en Méditerranée (1590-1740)» (Tesi di dottorato, Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Università di Pisa, 2013).

[687] Cfr. *supra*.

[688] Cfr. *infra*.

Come è stato recentemente sottolineato, infatti, questa tipologia di patenti, quando era applicata alle sentenze di bando, costituiva un atto di grazia[689], che veniva concesso dagli ambasciatori veneziani presso la capitale ottomana per varie ragioni: su tutte, per il timore che gli esiliati dai territori veneziani potessero prestare la propria professionalità all'arsenale turchesco o, peggio, rivelare al nemico informazioni militarmente strategiche[690]. Questo ci porta ad analizzare la seconda delle problematiche qui enunciate, quella della gestione dei salvacondotti concessi a questo particolare gruppo di identità "sfuggenti", quello cioè degli individui frontalieri di cattiva fama.

Durante il proprio soggiorno a Creta, i Sindici Pietro Correr e Marco Contarini ebbero a che fare con parecchi di questi personaggi, come i loro predecessori del resto, oltre che come tutti i magistrati veneziani di stanza nel Regno[691]. Il problema, insomma, era divenuto endemico, tanto che pure questi Inquisitori in Levante furono coinvolti nei suoi numerosi tentativi di disciplinamento; i quali appunto si trascinavano almeno da una cinquantina d'anni, da quando cioè, di fatto a partire dal 1581, si affermò la competenza del bailo di Costantinopoli in materia[692].

In questo campo infatti il bailo godeva di una discreta autonomia di giudizio: se costui riteneva che la persona esiliata potesse minare la sicurezza della Repubblica forte delle nuove opportunità intraviste all'ombra del sultano, egli aveva non solo il diritto ma, anzi, il dovere, di incentivarla a ritornare sul suolo natio con un salvacondotto. Il carattere estremamente arbitrario di questo tipo di valutazione aveva sollevato a più riprese le lamentele di rettori e provveditori generali, che vedevano sostanzialmente vanificato l'effetto deterrente della pena del bando, nonché costantemente sminuita la propria autorità. Gli stessi Sindici Inquisitori non avevano mancato di rilevare il problema nei loro dispacci, dato che

[689] Romina N. Tsakiri, «La concessione dei salvacondotti agli esiliati del Levante: una competenza penale del bailo a Costantinopoli, dalla fine del XVI sec. in poi», *Studi Veneziani*, n. s., 72 (2015): 329–54.
[690] Dursteler, *Venetians in Constantinople,* 63-72.
[691] Già nel 1612 Ottaviano Bon aveva tentato di regolare la materia, in particolare in tema di salvacondotti per *realditione*, ovverosia quelle grazie temporanee concesse ai banditi o imputati in contumacia per poter recarsi dal magistrato inquirente a fornire la propria versione dei fatti. Cfr. *Libro primo atti diversi*, 11r-12r, 22 dicembre 1612; nondimeno proprio Bon e il collega Pasqualigo erano stati tra coloro che più avevano subito l'autorità del bailo in materia, come dimostrano i salvacondotti emessi da questo contro le loro stesse sentenze, cfr. ASV, *Bailo a Costantinopoli*, b. 365-I. La legislazione contro l'abuso dei salvacondotti del bailo a fini graziosi si era del resto appena formata, il suo nucleo fondamentale risalendo agli anni 1597-1610. Gli interventi delle autorità veneziane tuttavia continuarono con frequenza sino alla Guerra di Candia, cfr. Tsakiri, «La concessione dei salvacondotti», 339 e *passim*.
[692] Ivi, 334.

i suoi effetti principali erano l'intimidazione dei sudditi più deboli, esposti alle ritorsioni dei banditi, e la conseguente omertà dei primi sulle malefatte dei secondi[693].

Il problema chiaramente assumeva proporzioni assai estese quando i graziati in questione erano uomini d'arme. Già all'inizio della loro missione, per esempio, Cappello, Correr e Contarini avevano segnalato al Senato la difficoltà di stabilire la validità dei salvacondotti per i delitti commessi nella flotta militare, rilevabili dalle sentenze di bando comminate da sopracomiti e altre cariche da mar[694]. Dopo aver ribadito che i Sindici Inquisitori in Levante avevano giurisdizione d'appello anche sulle sentenze civili e criminali dei capi da mar, sino alla somma e con la stessa autorità che esercitavano sulle sentenze dei rettori, il Senato stabilì che essi avrebbero dovuto verificare la validità dei detti salvacondotti di concerto con il bailo di Costantinopoli; a coloro che fossero risultati privi di questa tipologia di grazie si sarebbero comminate le pene previste in caso di trasgressione, intendendosi questi esiliati perseguibili anche sopra le galee, se nelle sentenze che li riguardavano, come spesso accadeva, fosse stato incluso il bando «da navigli armati e disarmati»; i Sindici infine avrebbero dovuto intervenire anche contro quei rettori, capi o magistrati che per errore avessero considerati tali malfattori immuni. Viceversa, coloro che erano stati banditi solo da luoghi terrestri potevano restare sui vascelli, fermo restando che se avessero toccato terra sarebbero automaticamente ridiventati perseguibili dalla legge[695].

Se dal punto di vista esterno, dunque, il problema dei salvacondotti era di natura politico-militare, dal punto di vista interno esso era di ordine pubblico. Nei territori cretesi e ionici, come già negli altri domini della Repubblica, il fenomeno del bando si legava sovente a quello della faida nobiliare, e l'abuso dei salvacondotti, consentendo ai banditi un rientro anticipato, era spesso all'origine di inenarrabili catene di aggressioni e vendette.

Nella Creta del Seicento le cose erano inoltre complicate dal fatto che, come abbiamo visto nello scorso capitolo, sussistevano varie tipologie di nobiltà, le quali penetravano nei vari livelli dell'amministrazione locale in forza di complessi sistemi d'alleanze o di vere e proprie lottizzazioni; questo faceva sì che la pressione sui governanti veneziani in tema di grazie ai banditi raggiungesse i più alti livelli.

I documenti collegati alla missione Cappello-Correr-Contarini riportano casi del genere sin dalla fine del 1636, quando i Sindici, come apprendiamo da una lettera dell'allora bailo

[693] *Dispacci PTM* 817, n° 85.
[694] ASV, *Senato Rettori*, reg. 6, 92r-93v, 23 agosto 1635. *Rubricario dispacci*, n° 7.
[695] ASV, *Senato Rettori*, reg. 6, 92r-93v, 23 agosto 1635.

Alvise Contarini, avevano avuto con questi uno scambio polemico intorno al salvacondotto concesso al *dottor* Giovanni Varrucà di Rettimo[696], che essi avevano esiliato da tutti i territori della Repubblica per un crimine che ritenevano, anche in base alle commissioni del Senato, gravissimo: la «seduzione di falsi testimoni». Il salvacondotto concesso dal bailo si unì alle reiterate suppliche dei parenti del Varrucà, le quali raggiunsero i Sindici «del continuo» mentre questi erano ancora presso il distretto di Candia; non è quindi senza una certa irritazione, arguibile dal tono del loro dispaccio a Venezia, che essi infine, nel febbraio del 1637, comunicarono al Senato di aver concesso al Varrucà di poter presentarsi «a drittura» al loro cospetto col detto salvacondotto, in modo da potergli assegnare una zona in cui dimorare per tutta la durata del bando[697]: nell'incerta speranza di impedire, con questa sorta di "libertà vigilata", la circolazione del reo per i casali da cui era stato esiliato[698].

Il contrasto tra quanto previsto, in termini di giurisdizione penale, nelle commissioni sindacali e la realtà dei fatti disturbava questi magistrati a tal punto che essi, meno di un mese dopo, vi dedicarono quasi un'intera missiva, nella quale non esitarono a denunciare al Senato gli ostacoli opposti dalle grazie del bailo alla propria attività inquisitoriale, soprattutto riguardo alla persecuzione di «eccessi gravissimi e enormi», che il bailo pretendeva di sanare con punizioni di una tale esiguità da apparire una sorta di oblazione; più spesso queste venivano aggirate con vari *escamotage*[699]. La soluzione che gli Inquisitori avevano trovato per cercare di limitare i danni era quella della *relegazione*, ossia del confino di

[696] ASV, *Bailo a Costantinopoli*, b. 111-112, fz. 112, 12 dicembre 1636: «Per quello che aspetta alla missione del salvo ch'io havevo concesso al dottor Varucà, non voglio né debbo replicar altro, rimettendomi in questa e in ogn'altra cosa alla singolar prudenza delle eccellenze vostre; le quali doverano senza meraviglia escusarmi se io ho creduto che soggetto delle sue qualità potesse apportar maggior pregiudicio al publico servitio col dimorar in queste parti [e], mortificato e in qualche picciola parte [costretto], trattenersi in Regno, mentre io non son consapevole delle loro commissioni mentre, e di mia natura e per la carica che sostengo, io peso più l'interesse del stato che quello della giustitia; alla quale ho creduto che la gratia con un tal oggetto non apportasse pregiudicio».

[697] *Dispacci PTM* 818, n° 83, 25 febbraio 1637 (1636 m.v.): «Ci scrive l'eccellentissimo bailo Contarini di Costantinopoli l'instanze che le vengono fatte dal dottor Varucca da Rettimo, bandito, come appare dall'occlusa sententia in copia, per seduttore di testimoni falssi con quelle pene che ad un tanto eccesso (particolarmente raccomandatoci da vostra serenità nelle nostre commissioni) si ricerca; a questo, per l'etternità e scandolo della colpa, e per terrore dell'essempio neccessario in questo Regno, non habbiamo risservato confine; restando però in nostra potestà il concederlo doppo qualche tempo, come dalle reiterate supplicationi della sua famiglia, siamo del continuo supplicati, e perciò unendo a questa supplicatione gl'avisi dell'eccellentissimo signor bailo sopradetto, rissolvemo di permettere che con un salvo condotto dell'eccellenza sua possi venire a drittura a presentare al nostro magistrato, che le assegnerà un confine, onde possi habitare in esso, levandolo da quelle parti». La famiglia Varrucà appare aver avuto ramificazioni in tutto il distretto di Rettimo da almeno una cinquantina d'anni, come appare dai numerosi fascicoli istruiti contro alcuni suoi avi dai Sindici in Levante Gritti e Garzoni, cfr. ASV, *Avogaria di Comun*, b. 4657 (P 497); Lambrinos, *Κοινωνία και διοίηση*.

[698] Le pressioni dei parenti così come il suo titolo di *dottore*, lasciano intendere che egli potesse esser un nobile cretese, ovverosia appartenere a un gruppo sociale molto forte a Rettimo sin dalla fine del Cinquecento, cfr. capitolo 3.

[699] *Dispacci PTM* 818, n° 85, 22 marzo 1637: «poiché con detti salvi li rei vengono habilitati per otto e nove anni non solo al ritorno in Regno ma anco nelli luochi propri ove hanno commessi li delitti, e negl'occhi delle

tali banditi in alcune aree dell'isola di Creta, al di fuori delle quali questi non avrebbero potuto circolare[700]. Per smussare la polemica, infine, essi aggiunsero di essere consapevoli dell'importanza delle valutazioni politiche che motivavano il comportamento del bailo, data la «vicinità del Re» ottomano, ma che nondimeno ritenevano che i salvacondotti andassero concessi in un numero più limitato di casi[701].

La loro lieve acredine nei confronti del diplomatico veneziano non aveva peraltro mancato di trasformarsi in un utile collaborazione con quello nei mesi successivi, soprattutto dopo che il Senato aveva appianato un po' le cose inviando sia al bailo che agli Inquisitori in Levante istruzioni più specifiche con cui regolare la materia[702].

L'efficacia di questa pressoché inedita sinergia tra la giurisdizione sindacale, che era bene o male interna allo stato, e il capo della rete diplomatica veneziana, per definizione *ultra confinia*, fu evidente in almeno due casi.

Il primo riguardava un quasi rinnegato, ossia tale Giovanni Credini Bentivoglio da Bologna, già capitano del presidio dei fortini della località cretese di Staderò, il quale dopo essere stato bandito da Creta per gravi e non precisati «delitti», si era recato a Costantinopoli per tentare di *farsi turco* e di contrattare coi ministri della Porta la rivelazione di importantissimi segreti militari[703]: su indicazione del bailo, che aveva scritto agli Inquisitori di avergli concesso il salvacondotto per evitare danni maggiori, Correr e Contarini gli avevano imposto di risiedere o a Tinos o a Cerigo, lasciando intendere ai rettori di tale isole di

---

persone che hanno offeso, con una semplice condanna d'un viaggio curto di galera per huomini da spada a mezza paga, quale anco per la maggior parte non viene essequita; poiché con dieci ducati pongono altri in sua vece sopra le galere, e essi se ne rimangono in sprezzo della giustitia, mal essempio, afflitione, timore e pericolo da oppressi da loro misfatti che in questa maniera restano impuniti, e li delinquenti senza castigo e senza la dovuta pena delle tristite a loro; la qual pena in questa maniera resta addossata a poveri offesi, convenendo più che mai restar esposti a nove offese e estorsioni senza la pace e sicurtà loro».

[700] Come risulta dalle copie di sentenze condonate dai *salvi*, le quali essi si proponevano di inviare a Venezia quanto prima per fornire alle autorità centrali una visione più realistica del fenomeno, cfr. *Ibidem*.

[701] *Ibidem*.

[702] L'allegato che le conteneva non è stato però conservato, cfr. ASV, *Senato Mar*, reg. 95 e fz. 311, 2 maggio 1637. Di tali istruzioni abbiamo però traccia in una terminazione emanata dai Sindici poco tempo dopo, la quale presumibilmente le incorporava: «Noi Marco Contarini e Pietro Corraro Inquisitori Sindici e Avogadori in Levante/ Per essecutione della commissione che tenemo dall'eccellentissimo Senato in ducali di 2 maggio prossimo passato, decretiamo che [l]i banditi che per l'avenire presentarano salvi condoti de loro bandi, ottenuti dalli eccellentissimi baili di Costantinopoli, non potrano capitar nei luochi dove hanno comesso li deliti né dove haveranno ottenuta volontariamente e effetivamente la pace, né anco capitar nella città e territorio de dove sonno stati banditi, sino che li publici rapresentanti che li hanno banditi starano in Regno, ancorché nelli loro salvi condoti non fossero dalli luochi risservati; e quando mancassero talli requisiti in detti salvi condoti doverano esser aggionti nell'admissione di essi salvi condotti dalli rettori ordenari, ai quali li aspetarà. E la presente terminatione sia publicata in questa città e mandata a publicare nelle altre città del Regno, e registrata nelle Cancellerie nelle quali si aspeta./ Adì 27 settembre 1637 stil novo, Canea. Publica al solito etc.», cfr. *Dispacci PTM* 817, n° 103, 28 settembre 1637.

[703] *Dispacci PTM* 817, n° 110, 31 dicembre 1637.

tenersi pronti a farlo arrestare nel caso il Senato approvasse questa eventuale misura detentiva; i Sindici infatti avevano tenuto in debito conto gli «avisi del bailo», vale a dire le sue considerazioni in merito al fatto che il Bentivoglio avrebbe potuto essere pericoloso per la Repubblica anche continuando a vivere al suo interno[704].

Il secondo caso era indubbiamente più complesso, in quanto concerneva un membro della famiglia Calergi di La Canea, ovverosia di quell'illustre casata di origine cretese che, quasi unica nel suo genere, aveva ottenuto l'accesso al patriziato veneziano sin dal XIV secolo, in virtù degli enormi meriti dimostrati dai suoi antenati nella quarta guerra contro Genova[705]. Il reo in questione, *ser* Michele Calergi di Zaccaria, era stato condannato al bando da Pietro Correr e Marco Contarini a causa degli innumerevoli abusi che egli aveva commesso a danno dei contadini dimoranti nei suoi feudi, indifferente alle sentenze comminate contro di lui dai rettori di turno[706].

Nel giustificare il pesante verdetto, per di più emesso in contumacia, i Sindici non avevano esitato, come di consueto, a richiamare i poteri conferiti loro dal Senato nelle proprie commissioni; essi inoltre riportavano di avere imposto «molte conditioni, e principalmente che non possi haver né salvi condotti, comutationi, realditioni, né altra gratia, se non dalli eccellentissimi consiglieri di cotesta città, e prima debba esborsare certa summa di denaro applicata alli offesi, con alternativa di relegatione di anni cinque nella fortezza di Palma [= *Palmanova, in Friuli*], e di fabricar una casa da fondamenti di valore de ducati mille»[707].

Il *nobile veneto* non si era affatto impressionato, continuando indisturbato a «maltrattare questi sudditi col mezzo de suoi siccari, e nella vita e nella roba, levandola auttorevolmente, senza portar rispetto ai comandamenti degl'illustrissimi rettori, spiantando [via] i luochi de chi voleva con vende[m]a travagliare, con altri mancamenti, come ne processi contra lui formati si vede»; anzi, per cercare di intimorire i Sindici e, di converso, le autorità veneziane, Calergi aveva loro fatto sapere per bocca del padre Zaccaria di essere pronto a recarsi a Costantinopoli con «qualche numero di questi sudditi», in compagnia dei quali

[704] *Ibidem*: «Ci aggionge sua eccellenza ancora che il detto soggetto per il suo mal animo dimostrato non stia più bene né in Candia né in alcuna dell'isole né luoghi vicini al Turco, perché in certe cose [...] havere voluto fare; onde stima molto necessario di assicurarsi della sua persona. Noi abbracciando il [consi]glio, stimandolo conferente a publici interessi, habbiamo deliberato dar ordine a gli illustrissimi signori rettori di Thine, proveditor di Cerigo [*lapsus*] che ivi cogitando la volontà di cotesto eccellentissimo Senato sopra [alla] [reliberatione] di questo soggetto, e di ciò resterà da noi informato l'eccellentissimo signor proveditor generale».
[705] Sui Calergi, cfr. Vincent, *The Calergi case*, e la bibliografia citata.
[706] *Dispacci PTM* 817, n° 111, 31 dicembre 1637.
[707] *Ibidem*.

sarebbe comparso «streppitosamente» dinanzi al bailo per forzarlo a concedergli un salvacondotto[708]. Non si trattava quindi tanto della ricerca dell'impunità, la quale veniva già apertamente ostentata dal Calergi nell'atto di ignorare le condanne inflittegli; si trattava piuttosto di una dimostrazione di forza, tesa a manifestare l'entità del suo potere con la capacità di scatenare un tumulto (qui detto eufemisticamente: «l'affettato streppito»), e non solo a Creta (dove peraltro manifestazioni del genere v'erano già state e continuavano in varia misura a esservi) ma addirittura all'ombra del sultano[709].

La «pace» o, piuttosto, il prestigio pubblico dei veneziani non avrebbe potuto essere più in pericolo, e i Sindici non avevano esitato ad avvertire il bailo a riguardo, oltre che il Senato: ai loro occhi, era molto più importante l'«essempio» di autorevolezza che essi, in coerenza col proprio rituale giudiziario, manifestavano dinnanzi ai sudditi, invece che il tradizionale pragmatismo con cui in genere i magistrati ordinari veneziani soppesavano gli equilibri locali[710]. Non conosciamo l'esito della vicenda ma è molto probabile che essa sia stata in qualche modo risolta, dato che nelle fonti di quegli anni l'ennesimo "caso Calergi" non sembra aver turbato oltre misura l'attività congiunta di Senato, bailo a Costantinopoli e Sindici Inquisitori nel monitorare le terre e le acque levantine. Non almeno quanto riuscirono a fare altri casi di quegli anni, quali ora ci accingeremo ad esaminare.

[708] *Ibidem*.

[709] L'influenza delle consorterie nobiliari sulla popolazioni dei distretti cretesi era tale che in anche in altre occasioni queste erano state mobilitate contro quei rettori veneziani che si rifiutavano di essere complici dei *clan* più potenti, soprattutto in zone "calde" come Rettimo e La Canea, cfr. Dionysia G. Yialamà, «Εκκλησιαστικές και κοινώνικοπολιτικές αντίθεσεις στο Ρέθυμνο στα τελευταία χρόνια του ΙΣΤ΄ αιώνα», in *Πεπραγμένα του ΣΤ΄ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου*, vol. 2 (Chania: Φιλολογικός Σύλλογος <<Ο Χρυσόστομος>>, 1991), 103–15; Vincent, *The Calergi case*.

[710] *Dispacci PTM* 817, n° 111, 31 dicembre 1637: «Hora è pervenuto a noi notitia, fattoci capitare dal padre del medesimo delinquente, che pretende il suddetto ser Michiel Calergi portarsi a Costantinopoli, accompagnato da qualche [nu]mero di questi sudditi, e streppitosamente compar[er] inanti l'eccellentissimo signor bailo per ricever un salvo condotto, nonostante le conditioni apposte nella nostra sententia; di cui habbiamo scritto all'eccellentissimo signor bailo sopradetto e della cui prudenza non diffidiamo punto, mentre sicuri siamo che haverà in consideratione le qualità del caso, l'essempio agl'altri, la volontà publica, la relegatione che le habbiamo fatto in fortezza principale del stato, l'affettato streppito con che pretende estorquer dalle mani dell'eccellenza sua il salvacondotto; e di tutto stimiamo neccessario la notitia publica, perché non restino questi sudditi somersi continuatamente nella profondità dell'estorsioni che da prepotenti le vengono inferte».

4.5 Giurisdizione e controllo delle identità in una frontiera d'acqua

Come abbiamo appena visto, la questione dei salvacondotti ai banditi (qui intesi nella specifica accezione di persone colpite da bando) turbava tanto l'ordine interno quanto l'ordine esterno ai domini della Repubblica di Venezia[711]. Essa quindi richiedeva la contemporanea mobilitazione di due diversi tipo di *network* istituzionale: quello giurisdizionale propriamente detto, a cui partecipavano congiuntamente le magistrature ordinarie e straordinarie della Repubblica, e quello diplomatico, che nel Levante veneto-ottomano era costituito dal bailo di Costantinopoli e dalla sua rete consolare.

I *consoli* veneziani, di stanza per lo più negli avamposti egei di Chio, Milo, Nasso e Rodi, oltre che a Cipro, in Siria e in Anatolia, erano dei cittadini in genere non patrizi che rappresentavano gli interessi dei mercanti della Serenissima residenti nell'impero ottomano. Come tali, essi fungevano spesso da mediatori nelle cause miste, di solito sfruttando il patrimonio di relazioni che solevano instaurare con i *bey*, i governatori distrettuali ottomani del posto in cui i consoli esercitavano la propria attività giurisdizionale; ciò consentiva a quest'ultimi di perseguire ambizioni e strategie personali, non sempre coerenti con gli interessi della Repubblica[712].

Come accennato poc'anzi, la rete consolare veneziana faceva capo al bailo di Costantinopoli, che si appoggiava ad essa per ottenere le informazioni necessarie a condurre trattative coi ministri della Porta in circostanze particolarmente delicate, ossia ogni volta che si verificasse un incidente marittimo o un caso giudiziario e diplomatico imbarazzanti per la Repubblica. Un esempio reso noto dalla letteratura storiografica degli ultimi anni, in questo senso, è «l'affare delle donne di Milo», una spinosissima vicenda giudiziaria che

[711] Non è qui mia intenzione associare automaticamente questi attori storici al mondo variegato dei briganti, come è stato fatto più volte dalla storiografia; piuttosto mi preme mettere in luce la funzione da essi ricoperta, volenti o nolenti, nella destabilizzazione delle frontiere marittime, per esempio divenendo pirati. Per alcuni spunti di ricerca in questo senso, e per qualche accenno all'annoso dibattito su banditismo e brigantaggio (originato dai lavori di Eric Hobsbawm), si veda: Thomas W. Gallant, «Brigandage, piracy, capitalism, and state-formation: transnational crime from a historical world-systems perspective», in *State and illegal practices*, a c. di Josiah McC. Heyman (Oxford - New York: Berg, 1999).

[712] Sui consoli veneziani in questo periodo cfr. Benoît Maréchaux, «Consuls vénitiens en Méditerranée orientale (1575-1645)», in *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea*, a c. di Marcella Aglietti, Manuel Herrero Sánchez, e Francisco Zamora Rodríguez (Aranjuez: Doce Calles, s.d.), 145–58. La letteratura su consoli e consolati europei è molto ampia e per varie ragioni tende a concentrare la propria attenzione sul secolo XVIII e sull'età contemporanea; se ci si limita alla prima metà del XVII secolo, un buon punto di partenza risulta ancora il lavoro di: Niels Steensgaard, «Consuls and nations in the Levant from 1570 to 1650», *«The Scandinavian Economic History Review»* 15, n. 1–2 (1967): 13–53.

preoccupò il Senato nel corso dell'anno 1637; in contemporanea, cioè, con il prolungato soggiorno nelle Cicladi dei nostri Pietro Correr e Marco Contarini[713].

Si trattava di tre giovani musulmane, Aissé, Eminé e Catigé (rispettivamente di diciassette, nove e quattro anni d'età), figlie di una donna cristiana, Maria Gozzadini, e nate dal matrimonio forzato tra questa e un giannizzero, il quale al momento dei fatti in questione era deceduto; benché la madre non si fosse mai convertita, le tre fanciulle avevano ereditato la religione del padre, come previsto dalla legge islamica[714]. Questo aveva forse facilitato il matrimonio di Aissé con l'*effendi* Mustafà, un dignitario ottomano che in quel torno di tempo stava per venire trasferito in un'altra circoscrizione; ma la prospettiva di venire allontanata dalla famiglia d'origine per seguire il marito, unita forse all'insofferenza per questo matrimonio, aveva spinto Aissé ad architettare un piano di fuga.

Fu così che, nella primavera del 1637, le tre fanciulle assieme alla madre salirono a bordo di una galeazza veneziana di stanza a Milo, manifestando il desiderio di farsi cristiane e affidandosi alla protezione della Repubblica. Mustafa non era rimasto a guardare e, dopo aver tentato di dissuadere la moglie a proseguire il viaggio facendone sequestrare i gioielli, iniziò a fare pressione sul bailo a Costantinopoli, minacciando di rivolgersi alle autorità centrali ottomane per sottolineare come il fatto oltraggiasse la legge islamica e in particolare le Capitolazioni concesse a Venezia dalla Porta, le quali vietavano la conversione al cristianesimo dei musulmani[715].

La notizia, arrivata in laguna tramite i dispacci del bailo, aveva indotto il Senato ad ordinare al Provveditore dell'Armata, di pattuglia nell'area ionica, di formare un processo per chiarire quanto accaduto sul vascello[716], nonché ad allertare i rettori cretesi, i quali ai fini della risoluzione del caso presero contatto col console di Milo[717]. L'eco dei fatti raggiunse Marco Contarini e Pietro Correr solo ad agosto, quando si trovavano entrambi nel

[713] Il caso è stato ricostruito una prima volta in: Eric R. Dursteler, «Muslim renegade women. Conversion and agency in the early modern Mediterranean», *Journal of Mediterranean Studies* 16, n. 1/2 (2006): 103–12; e poi successivamente aggiornato in Id., *Renegade women. Gender, identity and boundaries in the early modern Mediterranean* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011). Fatti salvi i risultati della ricerca di Dursteler in tema di *agency* e manipolazione cosciente degli schemi etici, legali e religiosi entro cui le donne di Milo si trovarono inserite, la mia attenzione sarà qui brevemente rivolta a evidenziare il contributo determinante che ebbero i Sindici Inquisitori nella risoluzione politica e giuridica della vicenda. Gli elementi non legati ai dispacci sindacali e alle fonti di cui mi sono servita (come ad esempio il nome delle donne e le loro vicende personali a Milo e a Corfù) sono tratti dai contributi di Dursteler.
[714] La patrilinearità confessionale era comunque stata stabilita da qualche decennio pure sul fronte veneziano, in particolare a proposito dei matrimoni misti tra latini e greci, Setti, «La contaminazione».
[715] Dursteler, *Renegade women*.
[716] ASV, *Senato Costantinopoli*, fz. 29, 5 settembre 1637.
[717] *Dispacci PTM* 817, n° 93, 12 agosto 1637.

distretto di Rettimo[718]. A costoro il Senato ordinò, su consiglio del bailo, di procurarsi un *hüccet* (nelle fonti veneziane: *cozetto*), cioè una sorta di certificato emesso da un tribunale islamico in lingua ottomana che attestasse la ferma volontarietà delle donne di cambiar fede e sovrano, liberando la Serenissima da ogni responsabilità attiva nel caso; il documento doveva inoltre attestare il fatto che esse se ne erano andate senza portar via nessun bene di valore[719].

Mustafà infatti andava già insinuando presso il bailo che le figlie erano state rapite dai veneziani e costrette a convertirsi al cristianesimo contro la propria volontà; dai contatti tra Sindici, bailo e Senato traspare inoltre che l'effendi aveva accusato la moglie e la suocera di aver portato via alcuni oggetti di valore, in particolare dei tessuti: è possibile che Mustafà con questa accusa volesse alzare ulteriormente la posta in gioco, ovvero l'ammontare della cifra che alla fine gli sarebbe stata versata per risolvere la questione una volta per tutte; l'imputazione nondimeno non era affatto inverosimile, data la velocità con cui, una volta giunte a Corfù dopo due mesi di viaggio, le prime due sorelle si erano maritate e la madre ritirata in convento[720]. Verosimilmente la mossa dei matrimoni serviva a trattenere Venezia dalla tentazione di restituire Aissé al primo marito; tanto più che quest'ultima dopo il suo secondo matrimonio, fece sapere di essere incinta[721]. Cionondimeno, per dissipare i dubbi ventilati da Mustafà sulla buona fede della Repubblica, le donne erano in seguito state portate prima a Cerigo e poi alla Canea, dove erano state trattenute in un monastero sotto la sorveglianza dei Sindici, nel caso l'effendi volesse visitare le figlie e, con tutta probabilità, nel caso la Repubblica ritenesse infine inevitabile la loro riconsegna in mano turca[722].

I Sindici diffidarono delle scarne, e non proprio disinteressate, informazioni trasmesse ai rettori di Candia dal console di Milo, il quale dubitava della possibilità di ottenere il detto *hüccet*, evidentemente per fare una frangia alla già consistente somma che i magistrati veneziani dovettero sborsare ai dignitari turchi per risolvere la questione; Correr e Contarini

[718] *Ibidem*.
[719] *Ibidem* e n° 101, settembre 1637.
[720] Al loro approdo sull'isola ionia, esse erano state accolte dai notabili del posto, tra i quali vennero scelti il nuovo consorte di Aissé e il futuro marito di Eminé. Ciò non sarebbe stato possibile senza disporre di beni dotali a sufficienza oppure, come ipotizza Dursteler, di alcune presunte rendite della madre a Milo. Lo studioso americano però non si chiede se tali ipotetici «assets» potessero essere riconducibili alla vedovanza di Maria o piuttosto alla sua famiglia di origine, i Gozzadini (non sappiamo con certezza se fossero cattolici o, come la maggior parte della popolazione isolana, greco-ortodossi, anche se lo studioso americano mostra di propendere per la seconda ipotesi). Cfr. Dursteler, *Renegade women*, 89.
[721] Dursteler, *Renegade women*, 90.
[722] ASV, *Senato Costantinopoli*, reg. 24, c. 23 ss. (27 giugno 1637).

mandarono dunque a Milo un proprio agente fidato, che si procurò dal *cadì* del luogo il documento richiesto, evitando accuratamente di farlo passare nelle mani del viceconsole, che «sperava profitti»[723].

La necessità del *cozetto* era motivata dal fatto che questo documento, in quanto emesso da un membro della gerarchia giudiziaria musulmana, aveva un valore giuridico intrinseco e definitivo, non potendo Mustafà mettere in dubbio la parola di un'autorità religiosa, seppur di rango inferiore, che certificava un fatto usando la lingua del Profeta. L'efficacia performativa del documento veniva inoltre corroborata dalla strategia giurisdizionale di Venezia, che tramite il concerto di Bailo, Provveditore all'Armata e Sindici Inquisitori, fece in modo di trattenere le donne a Creta sino a che Mustafà effendi, su invito del bailo, le avesse visitate per accertarsi personalmente della loro ferma volontà di lasciare l'Islam e, con esso, il proprio passato a Milo[724]. Cura del Senato era stata infatti di dimostrare che: «come noi non dovemo o potemo in tal caso astringerle di ritornare alla seta mahumetana, così quando rimostrassero di esser state, come adduce il Turco, rapite, gli saranno prontamente consignate»[725].

Come ebbero ben presto a riferire i Sindici, in costante contatto col bailo, Mustafà era «uomo di poca auttorità se ben avaro» e, una volta recuperati i beni delle donne (che un inventario analitico fatto redarre dai veneziani stimava del valore di circa 2000 reali), si rifiutò di venire ad incontrarle a Candia[726]. All'inizio di novembre, quando si erano appena ritrovati alla Canea, i due Sindici comunicarono al Senato di aver inteso dal bailo «l'aggiustamento del negotio delle tre donne turche» e di averle fatte porre in libertà[727]. Pochi mesi dopo esse partirono con loro alla volta di Corfù[728].

L'affare delle donne di Milo fu senza dubbio per la Repubblica uno dei casi più intricati e pericolosi di quegli anni. Il Senato nondimeno riuscì a venirne a capo, in virtù della mobilitazione congiunta e della susseguente coordinazione dei propri *network* giurisdizionali e diplomatici, che a loro volta dovettero confrontarsi a più riprese con gli usi e costumi giurisdizionali, oltre che informali, dei funzionari ottomani. Se per consoli e bailo ciò era

[723] *Dispacci PTM* 817, n° 101, settembre 1637.
[724] ASV, *Senato Costantinopoli*, reg. 24, c. 23 ss. (27 giugno 1637).
[725] *Ibidem*, lettera del Senato al bailo di Costantinopoli.
[726] *Dispacci PTM* 817, n° 101.
[727] Ivi, n° 106, 6 novembre 1637.
[728] Ivi, n° 116, 17 marzo 1638.

puro pane quotidiano, per i Sindici Inquisitori questo tipo di situazioni costituivano delle difficoltà in più, nei confronti delle quali gli strumenti giuridici offerti dalle commissioni e dai casi trattati dai loro predecessori si dimostravano insufficienti, in quanto si rivolgevano principalmente al fronte interno dello stato.

Non è dunque un caso che a condurre le missioni sindacali in Levante del 1612 e del 1635 fossero stati scelti rispettivamente gli ex baili Ottaviano Bon e Giovanni Cappello: nel corso della loro lunga esperienza sul Bosforo costoro avevano avuto a che fare, tra le altre cose, proprio con numerosi casi concernenti schiavi e rinnegati, nonché tensioni inter-confessionali tra cattolici e ortodossi, contestuali in qualche caso alle manovre dei missionari gesuiti presso la corte del sultano[729]. Quando poi si era trattato di avere a che fare con personaggi scomodi come alcuni sudditi veneziani passati all'Islam, il papalista Giovanni Cappello non aveva avuto alcuna remora nel cercare di perseguitarli, sventando in qualche caso dei veri e propri complotti organizzati contro Venezia da quelli in combutta con gli spagnoli[730].

Cappello, d'altronde, fu uno dei baili più stigmatizzati dai rettori veneziani d'oltremare per la facilità con cui concesse gli agognati salvacondotti ai banditi[731]. Gli esiliati veneti erano pericolosi, lamentavano i rettori, perché, con il loro non preventivato ritorno, alimentavano odi, vendette e oppressioni nonché, di conseguenza, il malcontento delle popolazioni frontaliere e il loro istinto alla fuga verso i territori ottomani, dove erano presenti altre comunità di lingua e religione greca disposte ad accoglierli. Alcune di queste comunità davano peraltro ricetto a pirati e corsari, il cui ruolo di destabilizzazione delle frontiere marittime corrispondeva per certi versi a quello dei banditi delle frontiere terrestri[732].

[729] *DBI*, 11 (1969) e 18 (1975), *ad voces*.
[730] Come nel caso del rinnegato dalmata Girolamo Fasaneo, *alias* Receb, bandito e perseguitato dalla Repubblica forse ingiustamente. Costui cercò più volte di riscattare le proprie sfortune, prima rivolgendosi al viceré di Napoli, con cui ordì un attacco contro la stessa città di Venezia (sventato da Cappello nel 1630), e poi cercando di coinvolgere i ministri ottomani in alcuni progetti di concorrenza economica contro la Serenissima nel commercio del sale. Istigato più volte dalle autorità marciane, il bailo Giovanni Cappello ostacolò, con un'assiduità sorprendente, molte delle iniziative giudiziarie che l'inquieto Receb mise in campo per la propria protezione, visti i ripetuti attentati alla sua persona. Molti di questi furono organizzati da Cappello stesso che infine riuscì a far assassinare il rinnegato da due sicari mentre costui si stava recando in Bosnia a cercare aiuto. Antonio Fabris, «Il dottor Girolamo Fasaneo, alias Receb», *Archivio veneto*, quinta serie, 120, n. 168 (1989): 105–18.
[731] Si calcola che ne concesse centoottantotto tra 1630 e 1633, cfr. Dursteler, *Venetians in Constantinople*, 65. Per le denunce dei rettori cretesi, cfr. Tsakiri, «La concessione dei salvacondotti», 344-345.
[732] Sophia Laiou, «Politics and piracy in the Ottoman empire», in *Corsairs and pirates in the Eastern Mediterranean, Fifteenth-Nineteenth centuries*, a c. di Gelina Harlaftis, Dimitris Dimitropoulos, e David J. Starkey (Athens: Sylvia Ioannou Foundation, 2016), 101–8; Gallant, «Brigandage, piracy, capitalism, and state-formation».

I pirati e i corsari, che teoricamente si distinguevano gli uni dagli altri per il carattere privato o pubblico della propria attività (a seconda che possedessero o meno le patenti di corsa rilasciate dagli stati per cui compivano i loro assalti) erano d'altra parte gli estremi opposti di una realtà dove le due categorie tendevano spesso a confondersi.

Se nella parte cristiana del Mediterraneo questa frequente ambiguità di fini emergeva più dai fatti che dalle parole[733], nelle acque e nelle aree costiere controllate dall'impero ottomano la frequente coesistenza di interessi privati e costrutti ideologico-religiosi aveva un contrassegno linguistico nella parola *levend*: quando riferita ai pirati, questa indicava lo *status* di coloro che, pur non possedendo delle patenti di corsa, giustificavano le proprie incursioni contro i vascelli non musulmani con l'aderenza all'ideale della *gaza*, la guerra santa islamico-ottomana[734]. Notoriamente questa era la condizione dei pirati barbareschi, il cui dichiarato sostegno alla *gaza* fungeva da necessario collante politico con la capitale dell'impero, data la ricorrente tendenza delle reggenze nordafricane a rendersi da questa autonome[735]. Nello stesso tempo, questa era la condizione di molti rinnegati e marginali che vagabondavano per le province ottomane, la cui iniziale propensione al brigantaggio e alla pirateria poteva evolversi in una paradossale ascesa sociale, tanto più probabile quanto più efficaci erano le loro aggressioni[736].

[733] È su base fattuale, per esempio, che la studiosa americana Molly Greene ha preferito chiamare *pirates* i cavalieri di Malta, cfr. Greene, *Catholic pirates*. In altri casi, come quello dei mercanti inglesi dotati di patenti di corsa, o dei pirati Uscocchi al soldo degli Asburgo d'Austria, gli attacchi palesemente interessati contro le navi veneziane erano in parte giustificati dalla distensione dei rapporti della Serenissima, potenza cattolica, con le potenze islamiche, cfr. Tenenti, *Piracy*.

[734] Sophia Laiou, «The levends of the sea in the second half of the 16th century: some considerations», *Archivum Ottomanicum* 23 (2006 2005): 235–47. I termini che indicavano rispettivamente pirati e corsari, anche in modo puramente convenzionale, erano *harami levend* e *korsan*.

[735] Gürkan, «The center and the frontier». Le reggenze barbaresche facevano del resto parte di una delle fasce più esterne della struttura a cerchi concentrici secondo cui i sultani concepivano il proprio impero, sulla quale cfr. Evgeniy Radoušev, «Ottoman border periphery (serhad) in the Nikopol vilayet, first half of the sixteenth century», *Études Balkaniques. Revue trimestrielle publiée par l'Institut d'études balkaniques près l'Académie bulgare des sciences* 3–4 (1995): 140–60; Güneş Işıksel, *La diplomatie ottomane sous le règne de Selîm II : paramètres et périmètres de l'Empire ottoman dans le troisième quart du XVIe siècle* (Paris – Louvain – Bristol: Peeters, 2016). È significativo, quanto all'autocoscienza politica delle reggenze barbaresche, come a partire della Seicento esse vennero considerate, nella percezione della diplomazia europea, quasi alla stregua di stati indipendenti ovverosia non più solo dei «covi di pirati»: fatto, questo, che le avrebbe poste al di fuori della legge, contro gli stessi interessi delle potenze cristiane. Cfr. Guillaume Calafat, «Ottoman North Africa and ius publicum europaeum: the case of the treaties of peace and trade (1600-1750)», in *War, trade and neutrality. Europe and the Mediterranean in the seventeenth and eighteenth centuries*, a c. di Antonella Alimento (Milano: Franco Angeli, 2011), 171–87.

[736] Sin dall'epoca di Solimano il Magnifico le autorità centrali dell'impero avevano scelto una politica di avvicinamento ai *levend* (politica detta *istimalet*), esercitata soprattutto nei confronti dei soggetti più pericolosi, sia al fine di controllarli sia per poter servirsi all'occorrenza del loro *expertise*; tale politica venne adottata con sempre maggior intensità e frequenza tra Cinque e Seicento, quando la temporanea distruzione della flotta ottomana dopo Lepanto e la successiva recrudescenza della guerra di corsa con le potenze cristiane aveva reso praticamente indispensabile il ricorso a tali soggetti e quindi anche la necessità di tenerli a bada, cfr. Laiou, «The levends of the sea».

È dunque quantomeno curiosa, ma non casuale, la sorte che toccò proprio a Giovanni Cappello quando tra 1637 e 1638, da Sindico Inquisitore in Levante in missione speciale a Zante e Cefalonia, dovette investigare su quello che fu forse il bandito, esiliato e rinnegato più insidioso dei domini veneziani da mar in quegli anni: il «corsaro Valapano».

«Il Valapano» non era altro che il vecchio soprannome di Paolo Spanò *alias* Saban *bey*, un suddito greco-veneto di origine zantiota che si era convertito all'Islam dopo essere stato bandito dalle autorità veneziane per ragioni non ancora del tutto chiarite, ma molto probabilmente riconducibili a una situazione di faida (con intrecci sia a Zante che a Cefalonia)[737]. Giunto a Corone, dove poté beneficiare dell'aiuto della famiglia della madre, abbracciò la fede islamica e cominciò (o forse continuò) a dedicarsi alla pirateria, formando una propria squadra di aderenti che almeno a partire dalla metà degli anni '30 infestò letteralmente le acque del triangolo di mare tra Zante, Corone e Valona.

Forse proprio in relazione a tali imprese, esercitate con particolare acredine a danno dei vascelli veneziani, egli era riuscito a inserirsi nel circuito delle carriere militari ottomane, divenendo prima bey di due castelli di Lepanto, poi bey di Kavalà e, infine, bey della stessa Corone, dove lo ritroviamo all'epoca dei nostri dispacci sindacali. In questi, così come in quelli dei rettori ordinari, di lui si parla in relazione a diversi e ripetuti assalti e sequestri messi in atto dalle sue ciurme ai danni di zantioti e cefaleni; fatti che vennero presto a monopolizzare la già intensa corrispondenza tra il bailo Alvise Contarini e il Sindaco Inquisitore Giovanni Cappello, che pure col Valapano aveva già avuto a che fare quando egli stesso, qualche anno prima, era stato bailo di Costantinopoli[738].

Dal dialogo tra questi, si intuisce che il Valapano era inquadrato con la sua galea nella flotta ottomana, il cui supremo comandante, il *kapudan pasha*, traspare quale il principale artefice della salvezza del pirata, o meglio, del *levend*[739]. Nell'estate del 1636, ad esempio, la squadra di Saban bey si rese responsabile di un assalto che alzò notevolmente il livello di tensione tra la Serenissima e la Porta, perché vide il sequestro di alcune fregate zantiote di ritorno dalla Morea, con la decapitazione di un'ottantina di passeggeri e la riduzione in schiavitù di ventisette sudditi greco-veneti[740]. La cosa, va da sé, attivò immediatamente le

[737] Le notizie biografiche attorno a questo personaggio e ai suoi "adherenti" sono state raccolte proprio da Giovanni Cappello mentre era in visita a Zante, e da lui comunicate nella propria corrispondenza a Venezia, cfr. in particolare *Dispacci PTM* 816, n° 68, 24 febbraio 1638 e n° 69, 8 marzo 1638.
[738] ASV, *Bailo a Costantinopoli*, b. 251, reg. 337: *Rubrica delli commandamenti regi ottenuti sotto l'illustrissimo e eccellentissimo signor Giovanni Cappello bailo*.
[739] BNM, ms. It. VII, n° 1194 (8354): *Lettere ad Alvise Contarini, Bailo a Costantinopoli*.
[740] ASV, *Bailo a Costantinopoli*, b. 111-112, fz. 112, 25 novembre 1636 e ss..

proteste del bailo presso il kapudan pasha, la cui flotta durante l'autunno era rientrata a Costantinopoli.

All'ammiraglio il bailo Contarini chiedeva insistentemente, oltre il rilascio dei prigionieri, anche il "castigo esemplare", cioè la condanna a morte, del Valapano: l'atto da lui commesso infatti era di una gravità inusuale, perché ledeva gli accordi di pace (le Capitolazioni) sanciti tra Venezia e Costantinopoli, benché sullo sfondo si capisce che potesse trattarsi di una ritorsione contro un precedente attacco delle squadre veneziane contro un altro *levend*, Tatac *rais*. A complicare le cose c'era poi il fatto che le fregate in questione recavano con sé delle lettere cifrate dirette a Venezia, e che proprio tale argomento veniva avanzato dal Valapano per giustificare la sua impresa, con la quale appunto egli asseriva di aver dimostrato che i veneziani erano inaffidabili e agivano ai danni del Sultano, cercando di screditarlo[741].

Il pretesto delle lettere cifrate era palesemente calcato, ma comunque sufficiente per spingere il kapudan pashà a negare al bailo la testa di Saban bey, la cui galea egli aveva spostato in via precauzionale nelle acque di Rodi, imponendo d'altronde il rilascio dei prigionieri. Anche quest'ultima concessione però, si rivelò presto illusoria, poiché circa un mese dopo i primi colloqui in merito, il bailo dovette denunciare all'ammiraglio che il Valapano aveva finto di liberare gli schiavi contesi emanando un ordine che ne aveva falsificato il numero.

Il circuito di notizie e richieste che, in seguito a ciò, i veneziani misero in moto, si può riassumere nella messa in opera di una duplice strategia: all'inizio, infatti, si diede avvio a una macchinosa procedura inter-giurisdizionale, per cui il bailo ordinò al provveditore di Zante di procurarsi un *cozetto* presso il qadì di Corone; tale documento avrebbe dovuto attestare l'effettivo numero di schiavi fatto dal Valapano, e con ciò le sue menzogne presso il Kapudan Pashà. Nello stesso tempo, però, ci si adoperò sul piano dei contatti diplomatici, ovvero dei rapporti di amicizia stretti dal bailo a corte, per ottenere da un alto rappresentante governativo, il *quaimacam*, un mandato di cattura da destinare al sangiacco di Morea, in modo che questi potesse arrestare, nonché condannare a morte il corsaro.

Entrambe queste strategie sostanzialmente fallirono: la prima per un fraintendimento procedurale, cioè perché l'*hüccet* in questione era stato redatto in lingua greca, che quanto

[741] Ho ricostruito queste vicende incrociando i dispacci di Cappello (in particolare *Dispacci PTM* 818, n° 61, 74, 71) con le numerose deliberazioni prese a riguardo dal Senato, contenute in ASV, *Senato Costantinopoli*, reg. 24, *passim*. Si veda inoltre: ASV, *Bailo a Costantinopoli*, b. 111-112, fz. 112, 25 novembre 1636 e ss..

a valore giuridico era «niente più accreditata della franca»[742]. La seconda strategia, quella diplomatica, fallì invece per due ordini di motivi: da un lato, molto probabilmente, per la rete di complicità e alleanze messa in piedi dal Valapano tra Morea e Ionie, di fronte alla quale l'eventuale ostilità del sangiacco poteva essere vana; dall'altro, forse, per un errore di valutazione da parte dei veneziani, i quali concentrarono le proprie energie nella delegittimazione di Saban bey quale governatore ovvero rappresentante dell'impero, cercando di accentuare al massimo il carattere irregolare e personalistico della sua attività corsara[743].

Si dava cioè poco peso al fatto che, agli occhi ottomani, almeno da un secolo, i governatori-corsari erano figure legittime da un punto di vista formale, per quanto difficilmente controllabili; come dimostra la storia delle reggenze nordafricane, la corte del Gran Signore, pur di godere dei servigi militari e dell'esperienza marinaresca di tali figure, si era resa presto disponibile a fornire loro un ampio ventaglio di cariche e onori, anche a costo di suscitare il malanimo dei dignitari formatisi nella capitale[744]. I governatori-corsari, supremi responsabili, assieme al kapudan pashà, della sicurezza delle frontiere marittime, erano così stati gradualmente inquadrati nella flotta imperiale, e a poco a poco anche nell'architettura istituzionale dell'impero: il greco Valapano pareva aver assunto questo tipo di profilo, che abbiamo visto essere tipico dei *levend* della sua epoca, in parallelo alle sue ben più illustri controparti tunisine e algerine, con le quali d'altronde manteneva dei rapporti costanti; forse i veneziani in un primo momento avevano sottostimato questa comunanza d'orizzonti tra *levend* barbareschi e *levend* della Rumelia[745].

[742] ASV, *Senato Costantinopoli*, reg. 24, c. 54r.

[743] Così Giovanni Cappello commentava la liberazione di un ostaggio: «Ho in questo caso essercitati i più vigorosi uffiti con buon esito, del quale li ministri del Re a questi confini hanno voluto incaricarmi, dimostrandone l'effetto a mia grattificatione, come appar nell'occluse scrittemi, essendomi astenuto di risponder ad altre lettere in questo proposito scrittemi dal Valapano per non accreditar con mie lettere la condittione d'un corsaro, del quale o era disseminata voce che con ordeni severi del Re alcuni capiggì erano venuti dalla Porta per ritenerlo; ma questa voce resta indebolita non solo ma mortifficata da altro avviso di effetto contrario, e è che una delle doi maone, che quest'anno diccono uscir coll'Armata nel mar bianco, sia per essere comandata dal Valapano sopradetto. Particolare che se si verifica renderà questo altrettanto accreditato, ardito e infesto a danni di questi sudditi», *Dispacci PTM* 816, 6 maggio 1637; cfr. anche le precedenti strategie del bailo in: ASV, *Bailo a Costantinopoli*, b. 111-112, fz. 112, 2 ottobre 1636.

[744] Gürkan, «The center and the frontier»; Id., «His Bailo's Kapudan: conversion, tangled loyalties and Hasan Veneziano between Istanbul and Venice (1588-1591)», *Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies* 48 (2016), 277-319.

[745] Una comunanza comprovata dall'aumentare, proprio in quegli anni, delle loro azioni comuni, cfr. Faroqhi, «The Venetian presence», 359-363. Essa era peraltro strutturalmente facilitata dall'aggressività della corsa cristiana nel Mediterraneo orientale, la quale giustificava con più evidenza il ricorso in quell'area all'ideale legittimante della *gaza*, cfr. Laiou, «The levends of the sea», 243.

I numerosi *avisi* e i *costituti* che Giovanni Cappello raccolse con le sue successive inchieste a Zante e a Cefalonia[746], furono fondamentali a provare questa alleanza, nonché a sventare le sue più imminenti conseguenze: ovverosia, i piani del Valapano per attaccare assieme ai barbareschi le Isole Ionie, forse al fine neanche troppo celato di diventare sangiacco di Morea[747].

Dopo essersi dunque efficacemente prodigato, nel corso del 1637, a far liberare alcuni cittadini dell'isola sequestrati e fatti schiavi dalle squadre di Saban/Valapano[748], Cappello aveva sfruttato il proprio ruolo di Sindico Inquisitore per ricostruire la storia personale e familiare di questo governatore-corsaro: l'impressione era infatti che Saban sfruttasse la legittimazione conferitagli a più riprese dal kapudah pasha come membro della marina ottomana e bey di Corone per esercitare la propria attività contro i membri delle fazioni ioniche a lui avverse, per colpa delle quali egli aveva subito l'esilio dalle terre natie[749]. La sua vita passata di suddito zantiota tendeva cioè non solo a fondersi con quella futura, ma anche a dirigerne le prospettive; è quindi forse sotto il complesso giuridico-culturale della *vendetta* che dobbiamo interpretare i progetti politici e militari del Valapano, e Giovanni Cappello sembrava averlo capito alla perfezione.

Ne abbiamo una riprova dalle informazioni che egli forniva al Senato all'inizio del 1638, poco dopo essere incappato nella felice circostanza di arrestare un cugino del famigerato *levend*: precisamente il suo «primo germano», di passaggio a Zante forse per preparare l'attacco coi barbareschi, che sarebbe giunto di lì a poco ma che appunto non avrebbe trovato i veneziani impreparati[750]. Questo cugino si chiamava Giorgio Coritopulo; venne arrestato ed inquisito da Cappello grazie ad alcune lettere di uno altro zantiota, costui lasciato nell'anonimato perché in quel momento si trovava prigioniero a Tunisi: lì Saban/Valapano lo aveva portato dopo uno dei suoi attacchi, allo scopo evidente di chiedere un lauto riscatto alla famiglia, la quale a tal fine era stata contattata dalla vittima per via epistolare, molto probabilmente attraverso la mediazione del console inglese in Morea[751].

---

[746] Tra l'altro in condizioni di assai difficile operatività, dato il grave terremoto del settembre 1636, e in preda a ben altri gravosi impegni, quali appunto erano le catasticazioni, le regolazioni delle Camere e la ricostruzione di fortezze e palazzi pubblici: temi che monopolizzano il testo della relazione finale che Cappello rese al Collegio nel 1639, appena dopo il proprio ritorno (più o meno un anno dopo quello dei colleghi Correr e Contarini), cfr. *Relazione Cappello 1639*.
[747] Carica che alla fine non gli riuscì di avere, *Dispacci PTM* 816, n° 98, 4 luglio 1638.
[748] *Dispacci PTM* 816, n° 7 (14 aprile 1637) e 8 (6 maggio 1637).
[749] *Dispacci PTM* 816, n° 68-69.
[750] Abbiamo motivo di ritenere che si tratti dello scontro menzionato in: Theunissen, «ᶜAhd-names», 183.
[751] Il console inglese era quello stesso Henry Hider che abbiamo menzionato più sopra a proposito degli abusi dei dazieri zantioti nei suoi confronti. Il riscatto del prigioniero zantiota menzionato nel caso Coritopulo

Nelle sue lettere il misterioso prigioniero aveva avvertito i propri congiunti di essere preso in una duplice morsa: durante la sua prigionia, i barbareschi erano venuti a sapere della sua grande abilità come *peota*, cioè come nostromo, e gli avevano proposto (o piuttosto imposto) di unirsi a loro per contribuire alla prossima impresa in acque ioniche, sempre che non trovasse il modo di farsi riscattare. La situazione del peota era ulteriormente peggiorata quando il Coritopulo aveva intercettato alcune sue lettere in cui quello rivelava ai famigliari i piani barbareschi contro i territori veneziani di quell'area. Le pressioni affinché li aiutasse ad «incaminar le galee» erano aumentate cosicché, non appena il Coritopulo capitò a Zante, i famigliari della vittima segnalarono la faccenda al Sindico Inquisitore, il quale in un primo momento aveva trattenuto il Coritopulo, come faceva con altre genti di mare, per degli interrogatori di *routine* riguardo all'avvistamento di vascelli sospetti.

Grazie alla corrispondenza del prigioniero zantiota (della cui liberazione Cappello segnalò la necessità a Venezia, facendo intendere che vi avrebbe contribuito con soldi pubblici, oltre che con le sostanze della moglie) l'Inquisitore ebbe così una prova per mettere agli arresti il cugino del Valapano, dando forse un contributo sostanziale alla reazione veneziana contro i successivi assalti del *levend*[752].

Era questo del resto il risultato di un almeno un anno di un'attività inquisitoria per mezzo della quale l'ex bailo non si era limitato solo ad informative militari, ma aveva fatto molto di più: tracciando la biografia del corsaro zantiota e delineandone le principali reti di alleanze, che potremmo definire "transfrontaliere" se non «transimperiali», ne aveva ricostruito quell'identità sociale, che sotto la cortina della nuova identità religiosa e istituzionale ne rivelava le aspettative politiche e le relative motivazioni personali; al *network* di alleati e parenti di Saban bey, Cappello aveva quindi sovrapposto una sorveglianza di carattere non solo inter-isolano (tra Zante e Cefalonia, cioè all'interno dello stato) bensì intermarittimo, mandando le proprie informazioni anche al bailo Alvise Contarini, e in tal modo svelando come gli elementi che connettevano i due lati della frontiera veneto-ottomana non era solo gli scambi commerciali o le relazioni diplomatiche o ancora socio-famigliari,

doveva passare nelle sue mani, *Dispacci PTM* 816, n° 78, 10 aprile 1638. Da altre fonti egli risulta non solo mediatore ma addirittura complice del Valapano, assieme ad altri mercanti inglesi ai quali il levend rivendeva il frutto delle proprie rapine, cfr. Public Record Office, *Calendar of State Papers and Manuscripts, Relating to English Affairs, Existing in the Archives and Collections of Venice, and in the Other Libraries of Northern Italy*, vol. XXIV. 1636-1639. Edited by Allen B. Hinds, M. A., London, His Majesty's Stationery Office, 1923, n° 42.

[752] *Ibidem*. Ancora nell'ottobre 1639 il Coritopulo risultava prigioniero a Zante, cfr. ASV, *Senato Costantinopoli*, fz. 30, 1 ottobre 1639.

ma anche le relazioni di faida. I conflitti a carattere locale influivano cioè sul governo e sulla costruzione dei confini dello stato tanto quanto quelli a carattere generale.

Le susseguenti schermaglie tra le unità del provveditore all'Armata e le squadre del bey di Corone non mancarono certo di scatenare altre polemiche col kapudan pasha e, di riflesso, con la Porta; nondimeno l'ammiraglio ottomano non avrebbe potuto dedicarvisi oltre, dato che di lì a pochi mesi dovette accompagnare Murad IV nella spedizione in Iraq che avrebbe chiuso, con la ripresa di Baghdad all'inizio del 1639, quel lungo conflitto a intermittenza che opponeva l'impero ottomano e l'impero safavide almeno del 1603[753]. Del Valapano e della sua attività corsara abbiamo ancora notizie tra 1639 e 1642, allorché gli Inquisitori di Stato tentarono più volte di farlo assassinare, sempre approfittando delle reti sociali di faida zantiote; egli stesso, inoltre, nel 1640 si tolse lo sfizio di scrivere al bailo una lettera in greco nella quale scaricava la responsabilità (a lui attribuita) del sequestro di una nave su altri funzionari ottomani[754].

Il tempo e le energie da dedicare alla resa dei conti con Venezia sarebbe venuto qualche anno dopo e con un nuovo sultano, Ibrahim, il quale, anch'egli sotto l'influenza della sultana Kösem, si sarebbe deciso a riaprire le ostilità con la Serenissima per completare l'antico disegno di far divenire l'Egeo un «lago ottomano». Ed è curioso come persino la congiuntura della Guerra di Candia non impedì l'organizzazione di nuove spedizioni sindacali, inviate in quel che restava della Creta veneziana all'inizio degli anni '50[755]. L'inerzia della mentalità di governo veneziana si protrasse poi, tra varie contraddizioni, persino nel contesto delle guerre di Morea e oltre, lasciando qualche traccia pure nelle iniziative del successivo governo ottomano, con cui Venezia aveva condiviso per secoli una prossimità amministrativa ed economica, se non culturale[756]. Ma questa è un'altra storia.

[753] Imber, *The Ottoman empire, 1300-1650,* 82.
[754] ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 393, 23 ottobre 1639, dispaccio del Capitano delle Galeazze Antonio Pisani; Paolo Preto, *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima* (Milano: Il Saggiatore, 1994), 310. Per la lettera del Valapano e le precedenti informative del Cappello al bailo, cfr. BNM, ms. It. VII, n° 1194 (8354): *Lettere ad Alvise Contarini, Bailo a Costantinopoli*.
[755] ASV, *Collegio*, *Relazioni*, b. 74, Relazione di Girolamo Bragadin 1652.
[756] Dopo la conquista della Morea verranno infatti mandati dei Sindici Catasticatori a riorganizzare il territorio, cfr. Viggiano, *Lo specchio della Repubblica*; Taktikòs, Δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. I catastici veneziani furono in una certa misura imitati da quelli ottomani del XVIII, per esempio durante la breve occupazione di Cerigo nel 1715, cfr. Evangelia Balta, *Η οθωμανική απόγραφη των Κυθήρων 1715* (Athina: Institouto Neoellinikòn Erevnon - Ethnikò Idryma Erevnon, 2009). Per la continuità tra regime veneziano e regime ottomano a Creta cfr. Greene, *A shared world*.

CONCLUSIONE

Siamo dunque giunti al termine di questo viaggio lungo le rotte dei Sindici Inquisitori in Levante. In questo lungo percorso abbiamo inseguito i nostri magistrati itineranti alla ricerca delle ragioni della persistenza del dominio veneziano d'oltremare in età moderna, della sua mancata implosione interna e della sua sostanziale capacità di adattamento a cambiamenti politici, economici e sociali che, nel contesto della storiografia veneziana, sono stati a lungo identificati quali fattori di crisi.

Per tutto l'arco della storia della dominazione veneziana in Levante, generalmente tale crisi viene ricondotta alle varie tappe dell'espansione a ovest dell'impero ottomano, espansione in virtù della quale Venezia pagò un prezzo certamente salato dal punto di vista territoriale; cionondimeno, se osserviamo la realtà di questo dominio e di questa crisi da una diversa angolatura prospettica, il saldo tra quanto perso e quanto guadagnato da questi due soggetti politici non è poi così rilevante. Sotto entrambe le dominazioni, le isole greche mantennero e preservarono in misura significativa le proprie peculiarità giuridiche, economiche, sociali e amministrative, in forza delle opportunità d'azione e di relazione consentite dal contesto dinamico e reticolare della frontiera marittima. Dopo la conquista di Creta, ad esempio, gli ottomani mantennero una certa continuità nel tracciare la geografia giurisdizionale del loro nuovo possesso insulare, e lo stesso fecero nei loro settecenteschi passaggi a Tinos e a Cerigo, dove le *élite* del luogo non si trovarono impreparate a negoziare le condizioni della propria sudditanza.

Il carattere misto e interconnesso della frontiera marittima non deve tuttavia fuorviarci rispetto alle specificità di ciascuno dei microcosmi che la componevano: è in questo senso che ha assunto valore, pure nel presente lavoro, la nozione di «identità», qui trattata sia nei suoi aspetti più rigidi, quali ad esempio gli attributi sociali e giuridici che la affermavano, nel quadro degli ordinamenti istituzionali consentiti dalla Serenissima in ciascun territorio, sia nei suoi aspetti più dinamici e cangianti, difficili da articolare sia da parte delle autorità veneziane sia, in qualche caso, dagli stessi abitanti dei territori visitati.

Gli itinerari percorsi dai Sindici Inquisitori hanno portato in luce non solo le tensioni tra sudditi e rettori, ma anche le conflittualità insite a ciascun contesto, nonché il modo in cui esse vennero gestite ed elaborate a livello comunitario. Proprio la nozione di «comu-

nità», sovente codificata nell'istituto giuridico esclusivo dell'*universitas* (a sua volta speculare e contrapposto a quello di un non sempre definito concetto di *populus*), si è rivelata essere un'altra categoria problematica ma fondamentale nella nostra ricerca. Le pretese di rappresentanza a livello locale degli organi comunitari tendevano infatti a proiettarsi pure a livello statale, e non solo tramite la consuetudine secolare delle ambasciate a Venezia ma anche e soprattutto al cospetto dei Sindici Inquisitori: l'invio dei quali, non a caso, abbiamo riscontrato essere almeno in due occasioni sollecitato direttamente dai membri di tali istituzioni.

La corte sindicale non era solo un semplice tribunale ma una vera e propria arena, o meglio, un vero e proprio palcoscenico, sul quale sfilavano l'uno dietro l'altro i protagonisti, i deuteragonisti e le comparse di quelle che si autorappresentavano come delle comunità organiche, talora nella forma di «comunità civiche», le quali cercavano nella cultura politica municipale un punto di contatto con Venezia. Di fronte a tale scenario l'opposizione concettuale tra governanti e governati, tra coloni e colonizzati, implicante l'attività dei primi e la passività dei secondi, si è capovolta, assecondando una visione del dominio e del potere tutt'altro che centralizzatrice e omologante: una visione, cioè, che mette in rilievo il carattere corpuscolare dello stato veneziano anche nella sua parte marittima, autorizzandoci a perseguire il nostro proposito iniziale di apprezzare la struttura statuale della Repubblica di Venezia da un punto di vista in grado di integrare Stato da Terra e Stato da Mar, pur dalla prospettiva del secondo di questi due poli.

Lo stato veneziano della prima età moderna infatti si rimodellò, pure nelle sue parti più fragili e distanti, in senso «giurisdizionale», vale a dire permettendo una certa esaltazione dei particolarismi locali anche nei reggimenti d'oltremare, seppure con la consapevolezza che in questa parte dei suoi domini tale operazione non potesse avere la stessa coerenza e sistematicità che in quel periodo essa stava assumendo nella Terraferma veneta. I Sindici Inquisitori servivano dunque certo a veicolare un modello politico di tipo contrattuale, ma in modo limitato e controllato.

Questo perché la presenza di una frontiera porosa e cronicamente incerta, quale appunto quella marittima, rendeva troppo difficile concepire un modello di statualità che integrasse a pieno le aristocrazie locali: d'altro canto la gelosia nutrita dal patriziato rispetto alle proprie prerogative esclusive stava rendendo inconcepibile una tale operazione persino nei confronti delle vicine *élite* padovane, vicentine e veronesi. Queste stesse *élite*, al

pari di quelle oltremarine, erano state protagoniste, nei secoli precedenti, dei più significativi tentativi di sollevazione o aperta rivolta contro lo stato marciano; il quale, d'altronde, aveva trovato un sostegno insperato nei ceti inferiori della popolazione veneta e friulana, che nella Repubblica vedevano più un'opportunità che un inconveniente[757].

I Sindici Inquisitori in Levante, facendosi veicolo di una consolidata retorica paternalistica, costituivano quindi forse un ingenuo tentativo, da parte del patriziato (in specie dell'oligarchia senatoria) di ricercare quello stesso sostegno tra le popolazioni non nobili delle Ionie e delle Cicladi. Cionondimeno, tale tentativo non ebbe sempre successo; esso venne altresì ostacolato dalla personalità e dall'identità politica dei singoli magistrati itineranti, il cui profilo aristocratico li induceva a ricercare una convergenza di interessi tra le locali aristocrazie urbane piuttosto che tra i gruppi del popolo urbano o rurale, le cui forme di organizzazione e rappresentanza tendevano anzi a venire misconosciute[758]. E del resto, come dimostra la prassi sindacale cinquecentesca, più stereotipa e ordinaria di quella seicentesca, gli stessi tratti identitari culturali e religiosi dei sudditi greci costituiva talora motivo di censura e incomprensione da parte dei Sindici stessi[759].

Questi limiti si dovevano ai paradossi del sistema istituzionale repubblicano, nonché dell'egualitarismo patrizio che lo presupponeva: in grazia di tale egualitarismo, della collegialità del sistema di governo e dell'insussistenza del principio della separazione dei poteri, i Sindici, per quanto inseriti in una determinata gerarchia istituzionale con i propri limiti e uno specifico raggio d'azione, conservarono sempre una certa libertà decisionale, che divenne tanto più faticosa da tenere sotto controllo quanto più prestigioso era il profilo di carriera dei patrizi eletti a tale carica. Talora questo stesso profilo giustificava un sovraccarico di competenze e responsabilità che non mancò di creare degli attriti tra un Sindico e l'altro ma che, negli anni Trenta del Seicento, si rivelò essere la premessa ad ulteriori adattamenti dell'istituto del sindacato d'oltremare.

Così, ad esempio, l'esperienza come bailo a Costantinopoli consentì a Giovanni Cappello di gestire con una certa efficacia i rischiosi focolai di tensione originati dalle attività piratesche dei *levend*; e, d'altra parte, non fu senza una certa consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo di mediazione e investigazione che i suoi colleghi Pietro Correr e Marco

[757]Muir, «Was there Republicanism».
[758] Lo abbiamo visto nel caso di Giovanni Pasqualigo a Tine, cfr. capitolo 3.
[759] Come emerge dal caso di Piero Basadonna, cfr. capitolo 2.

Contarini riuscirono a venire a capo delle controversie di natura frontaliera che coinvolgevano banditi e rinnegati, oppure quegli ecclesiastici greci che esercitavano le proprie funzioni in modo incontrollato.

La consapevolezza e la capacità di tali attori sociali era comunque altrettanto forte e performante di quella di tali magistrati, dato lo scenario di arbitrarietà diffusa che regnava all'interno di quelli che un tempo erano stati gli avamposti del cosiddetto «impero coloniale». La debolezza dell'effettivo potere di imposizione da parte delle autorità veneziane emergeva pure dalla necessità, per i Sindici Inquisitori stessi oltre che per i rettori ordinari, di doversi appoggiare sovente al notariato locale e alle *élite* urbane per dare concretezza ai propri provvedimenti. Il supporto di quelle aveva allora, quale principale contropartita, la negoziazione di tali provvedimenti, i cui contenuti non a caso vennero progressivamente inseriti nei *corpus* di leggi comunitarie di ciascuna isola, secondo logiche di integrazione impensabili senza una qualche forma di consenso o partecipazione volontaria degli apparati locali a questa sorta di processo di costituzionalizzazione del patrimonio giuridico isolano; vale a dire, di elaborazione locale del diritto.

Nell'analizzare l'istituto del sindicato itinerante d'oltremare abbiamo dovuto quindi operare, di necessità, un'inversione di quella tradizionale prospettiva veneto-centrica che in genere viene presupposta nello studio delle istituzioni marciane; ci siamo in tal modo sottratti ai *desiderata* nostalgici e autocelebrativi del «mito di Venezia», cercando al contempo di rendere giustizia alla storia di chi quel mito, volente o nolente, lo subì.

Nello stesso tempo, i dati emergenti dalla documentazione relativa a ciascuna visita sindacale, documentazione per vari motivi frammentaria e incoerente, ci hanno indotto a focalizzarci di volta in volta sui diversi problemi e accadimenti intervenuti nel contesto di tali viaggi: ne è risultato un quadro piuttosto caleidoscopico ma per certi versi anche lineare, in quanto ricostruito sulla falsariga di quelle che erano le logiche e i limiti degli scenari concessi dall'inquisizione sindacale.

Il nostro auspicio è che la delineazione di questo quadro, per quanto parziale, possa rendere ragione e delle attitudini e dei comportamenti di attori e comprimari del rito della visita, restituendo al lettore una comprensione non superficiale né troppo semplificatoria di quella che fu la dimensione sociale e politica dei territori veneto-levantini tra Cinque e Seicento, delle loro condizioni di esistenza e delle tensioni e relazioni che li innervavano.

APPENDICE

1. *Itinerario dei Sindici Inquisitori in Levante tra 1557 e 1539*

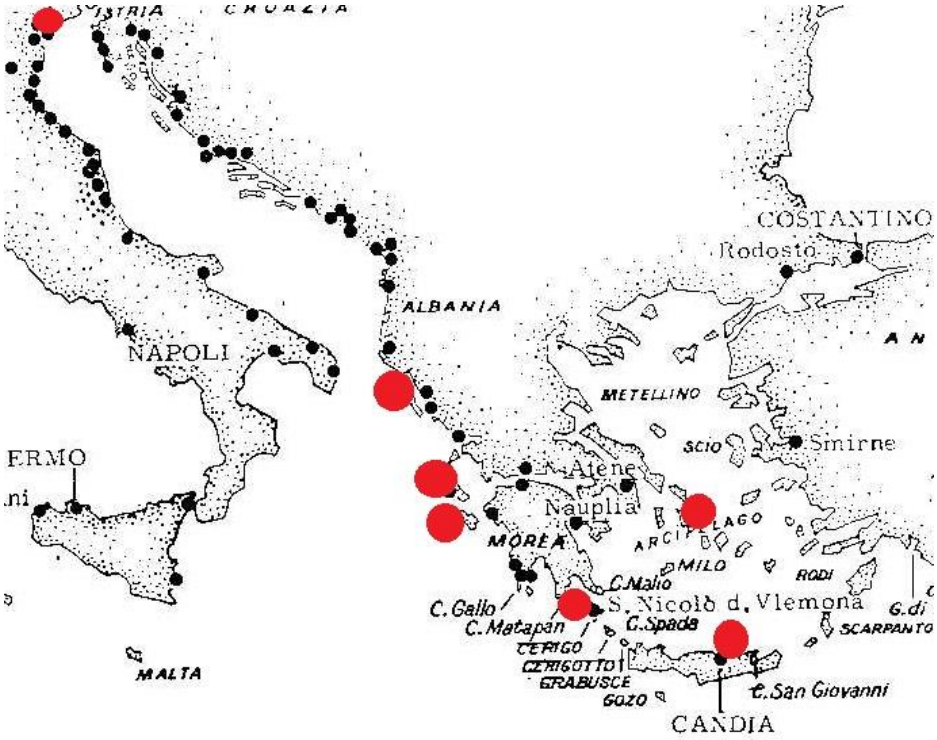

2. *Elenco dei Sindici Inquisitori in Levante dal 1389 al 1498*

ID. VISITA	ANNO DI PARTENZA	ANNO DI RITORNO	DESTINAZIONE	ID.	COGNOME	NOME
0	**1389**	**?**	Levante	1	Bragadin	Daniele
				2	Barbarigo	Giovanni
				3	Dandolo	Francesco
1	**1390**	**?**	Creta?	4	Querini	Francesco/Fa
				5	Cocco	Andrea
				6	Canal, da	Giovanni
2	**1396**	**?**	Levante e Durazzo	13	Nani	Bartolomeo
				14	Michiel	Donato
				15	Soranzo	Lorenzo
				16	Contarini	Lodovico
3	**1402**	**1405**	Levante	17	Foscolo	Nicolò
				18	Cocco	Giovanni
				19	Suriano	Michele
				20	Erizzo	Giacomo
4	**1408**		Levante (e Durazzo)	21	Barbaro	Andrea
				22	Michiel	Giacomo
				23	Bon	Giovanni
				24	Tron	Luca
5	**1413**		Levante	25	Ghisi	Andrea
				26	Erizzo	Nicolò
				27	Michiel	Giacomo
				28	Garzoni	Francesco
6	**1420**	**1422**		29	Orio	Paolo
				30	Trevisan	Zaccaria
7	**1425**	**?**	Levante	31	Diedo	Michele
				32	Falier	Bertuccio
8	**1430**	**1431**	Levante	33	Memmo	Nicolò
				34	Bembo	Pietro
9	**1438**	**1441**	Levante	35	Venier	Biagio
				36	Soranzo	Bartolomeo
10	**1446**	**1448**	Levante	37	Gradenigo	Antonio
				38	Onoradi	Lorenzo
			???	39	Contarini	Antonio
11	**1453**	**1456**	Levante	40	Pizzamano	Iacopo
				41	Trevisan	Domenico
12	**1465**		Levante + Dalmazia	42	Contarini	Andrea
				43	Pesaro	Marco
13	**1473**	**1475-6?**	Levante	44	Lando	Ludovico
				45	Vitturi	Antonio
14	**1484**		Levante		Marcello	Girolamo
					Bollani	Domenico
14bis	**1484**		Levante + Dalmazia	46	Contarini	Pietro
				47	Pesaro	Andrea
					?	?
15	**1498**	**1500**	intra Culphum + Creta	48	Sanudo	Pietro
				49	Tron	Luca

3. *Elenco dei Sindici Inquisitori in Levante dal 1503 al 1639*

ID. VISITA	ANNO DI PARTENZA	ANNO DI RITORNO	DESTINAZIONE	ID.	COGNOME	NOME
1	1503	1504	Cipro e Candia	1	Condulmer	Antonio
2	1512		Levante		Navagero	Giovanni
	1513	?		2	Salamon	Natale
	1513	?		3	Calbo	Marco Antonio
3	1523	?	Levante	4	Tron	Filippo
				5	Venier	Leonardo
4	1529	?	Levante	6	Semitecolo	Giacomo
	1537				Marin	Giovanni
					Boldù	Francesco
5	1541		Levante	5	Da Mosto	Cosimo
				6	Contarini	Lorenzo
6	1547		Levante		Baseggio	Giovanni
					Calvo	Vincenzo
7	1558	1559	Levante	7	Contarini	Paolo (Polo)
				8	Barbarigo	Girolamo
8	1564	1566	Levante	9	Basadonna	Piero
				10	Emo	Francesco
9	1574	1577	Creta	11	Foscarini	Giacomo
9bis	1575	1576	Ionie e Dalmazia	12	Giustinian	Andrea
				13	Valier	Ottaviano
10	1581	1583	Levante	14	Gritti	Giovanni
				15	Garzoni	Giulio
11	1590	1591		16	Marcello	Bernardo
				17	Grimani	Alvise
12	1612	1615	Levante	18	Bon	Ottaviano
				19	Pasqualigo	Giovanni
				20	Loredan	Marco
13	1635	1639	Levante	21	Cappello	Giovanni
				22	Contarini	Marco
				23	Correr	Pietro

4. *Nota alle tabelle sopraesposte*

I dati si riferiscono alle missioni dei Sindici Inquisitori in Levante documentati nelle fonti edite e inedite sinora reperite, in particolare da:

- ASV, *Duca di Candia*, b. 50

- ASV, *Senato Mar*, regg. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 54, 69, 70, 72, 82, 84, 93, 93, 94, 95, 96.

- Noiret, *Documents inédits*;

- *ROV*;

- Sathas, *Documents inédits* II, III, IV;

- Thiriet, *Déliberations* II;

- Thiriet, *Régestes* I-II-III

Le missioni, i nomi e le date segnate in rosso corrispondono ai Sindici il cui *status* particolare non è assimilabile ai predecessori (come l'Inquisitore a Creta Giacomo Foscarini) oppure a Sindici la cui effettiva partenza da Venezia non risulta documentata, ponendo dubbi sull'effettivo espletamento della visita in Levante loro assegnata (come nel caso dei Sindici Calbo e Baseggio del 1547). L'incertezza sulla reperibilità o meno di alcuni riscontri documentari è stata segnalata con "?" mentre laddove tali riscontri vengano considerati dubbi o inesistenti è stato lasciato uno spazio bianco.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

1. ***Documenti d'archivio***

Archivi Generali dello Stato (Genikà Archeìa tou Kratos), Cerigo

Archeio Benetikìs Kankellarias, Provleptès kai Kastellanoi tou Tserigou, b. 28,1 (1).

Notariakò Archeio Kythiron, Notarios Melissinos Nikolòs papàs, vivlia 1, 2.

Archivi Generali dello Stato (Genikà Archeìa tou Kratos), Corfù

Enetikì Dioikisi, b. 368

Archivio di Stato di Venezia

Archivio Privato Grimani, b. 8

Archivio Privato Grimani ai Servi, b. 3.

Avogaria di Comun, Miscellanea Civile, b. 3848 (C 101).

Avogaria di Comun, Miscellanea Penale, bb. 4319 (P 619), 4384 (P 234), 4424 (P 274), 4599 (P 449), 4656 (P 496), 4657 (P 497), 4658 (P 498).

Avogaria di Comun, Raspe, regg. 3685, 3699.

Bailo a Costantinopoli, bb. 111-112, 251, 365-I.

Collegi giudicanti straordinari, b. 1.

Collegio, Relazioni finali di ambasciatori e pubblici rappresentanti, bb. 74, 75, 77, 78, 79, 84.

Collegio, Suppliche di fuori, fz. 367.

Collegio dei Dieci poi Venti Savi del corpo del Senato, bb. 1, 6.

Consiglio dei Dieci, Deliberazioni Criminali, regg. 52, 53.

Consultori in Jure, fzz. 42, 54, 441, 482.

Duca di Candia, bb. 48, 50, 50bis, 61bis, 69, 72.

Inquisitori di Stato, bb. 253, 393.

Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 38.

Materie Miste e Notabili, bb. 33, 70, 71, 72.

Miscellanea Codici, Storia Veneta, Genealogie Barbaro, III.12, IV.19.

Quarantia Criminale, fz. 127.

Segretario alle Voci, *Elezioni in Maggior Consiglio*, reg. 16.

Segretario alle Voci, Elezioni in Senato, reg. 8.

Senato, Commissioni, Filze, fz. 2.

Senato, Deliberazioni, Costantinopoli, Filze, fzz. 29, 30.

Senato, Deliberazioni, Costantinopoli, Registri, reg. 24.

Senato, Deliberazioni, Mar, Filze, fzz. 79, 115, 201, 296, 301, 306, 311, 315, 316.

Senato, Deliberazioni, Mar, *Registri*, regg. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.

Senato, Deliberazioni, Rettori, Registri, regg. 6, 7.

Senato, Deliberazioni, Secreti, Registri, reg. 79.

Senato, Deliberazioni, Sindacati, Registri, regg. 1bis, 2.

Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, fzz. 509, 580, 586, 815, 816, 817, 818 [numerazione nuova].

Senato, Dispacci, Rettori, Zante, fzz. 4, 8, 9, 11.

Sindici Inquisitori in Levante e Terraferma, bb. 67, 68.

Sopraintendenti alle decime del clero, b. 10.

Biblioteca Angelica, Roma

Manoscritti, ms. 1757.2.

Biblioteca Gennadius – American School of Classical Studies of Athens

Manoscritti, ms. 92.1.

Biblioteca Museo Correr, Venezia

Provenienze Diverse (ex Sagredo), ms. 396 e III.

Bibliothèque Nationale de France, Paris

Italiens, ms. 1691.

Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia

Italiani, classe VII, mss. 337 (8514), 701 (7694), 1190 (8880), 1194 (8354).

2. ***Fonti edite e regesti***

Belli, Onorio. *Scritti di antiquaria e botanica (1586-1602)*. A cura di Luigi Beschi. Roma: Viella, 2000.

Cappello, Giovanni. «Relazione di Costantinopoli (1634)», s.d. http://ww2.bibliotecaitaliana.it/xtf/view?docId=bibit001404/bibit001404.xml&chunk.id=d6508e123&toc.depth=1&toc.id=&brand=newlook.

Chrysostomides, J. *Monumenta Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloponnese in the 14th and 15th centuries*. Camberley: Porphyrogenitus, 1995.

Da Mosto, Cosimo. «Relazione di Cosmo da Mosto sul sindacato di Levante del 1543». In *Miscellanea di storia veneta*, a cura di Andrea Da Mosto. 2. Venezia: Regia Deputazione Veneta di Storia Patria, 1894.

Garzoni, Giulio. «Relazione del chiarissimo signor Giulio de Garzoni del sindicato de Levante nel 1584». In *Η βενετοκρατούμενη Ανατολή. Κρήτη και Επτάνησος*, a cura di Agathangelou Xirouchakis. Athina: Finikos, 1934.

Giustinian, Andrea. *Relazione di Andrea Giustinian cav. e Ottaviano Valier ritornati da sindaci avogadori e inquisitori in Dalmazia, Albania, Corfù, Zante, Cefalonia*. Venezia: Tipografia Emiliana, 1897.

Kolovoù, Christina Ch., a c. di. *Κώδικας επισκόπου Νεκταρίου Βενέρη ιεράς επισκοπής Κυθήρων (1697-1729)*. Athina: Etaireia Kythiraikòn Meletòn, 2011.

Lamansky, Vladimir. *Secrets d'état de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à éclaircir les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XVe et au XVIe siècle*. 2 vol. New York: B. Franklin, 1968.

Ljubić, Simeon, e Grga Novak. *Commissiones et relationes venetae*, Vol. 4: *Commissiones et relationes venetae, annorum 1572-1590*. Zagrabiae: Academia scientiarum et artium Slavorum meridionalium, 1876.

Manoussacas, Manoussos. *Ανέδοκτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδελφίας και την Ορθοδόξον Ελληνικήν αδελφότητα*. Venezia, 1968.

Noiret, Hyppolite. *Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination vénitienne en Crète de 1380 à 1485*. Paris: Thorin & fils, 1892.

Pagratis, Gerassimos, a c. di. *Εκκλησία και Κράτος στα βενετικά νησιά του Ιονίου Πελάγους: Μαρτυρίες για τη δράση Ιταλών Φραγκισκανών Μισσιοναρίων από τα αρχεία της Propaganda Fide (17ος αιώνας)*. Athina: 2008.

———.*Οι έκθεσεις των βενετών βαΐλων και προνοητών Κέρκυρας (16ος αιώνας)*. Athina: Ethnikò Idryma Erevnon, 2008.

Panopoulou, Angeliki, a c. di. *Πέτρος Καστροφύλακας, Νοτάριος Χάνδακα, Πράξεις 1558-1559*. Iraklio-Athina: Vikelaia Dimothikì Vivliothiki - Instituto Istorikòn Erevnòn/Ethnikò Idryma Erevnòn, 2015.

Ploumidis, Georgios. *Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας, Μέρος Α΄ 1627-1795. Μέρος Β΄ 1563-1655, Τεύχος πέμπτο*. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2016.

———. *Πρεσβείες Κρητών προς τη Βενετία, 1487-1558*. Vol. 2. 2 vol. Ioannina: s.e., 1986.

Pojago, G. *Le leggi municipali delle Isole Jonie dall'anno 1386, fino alla caduta della Repubblica veneta*. 3 vol. Corfù: Tipografia del Governo, 1848.

Public Record Office, *Calendar of State Papers and Manuscripts, Relating to English Affairs, Existing in the Archives and Collections of Venice, and in the Other Libraries of Northern Italy*, vol. XXIV. 1636-1639. Edited by Allen B. Hinds, M. A., London, His Majesty's Stationery Office, 1923

Sanudo, Marino. *Itinerario per la Terraferma veneziana*. Edizione critica e commento a cura di Gian Maria Varanini. Roma: Viella, 2014.

Sarpi, Paolo. «Il dominio del mare Adriatico». In *La politica adriatica di Venezia*, a cura di Roberto Cessi. Padova: Tolomei, 1945.

Sathas, C.N. *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Âge*. 9 vol. Paris: Maisonneuve et C.ie, 1880.

Spanakis, Sterghios G. *Μνημεία της Κρητικής ιστορίας*. 6 vol. Iraklion: s.e., 1940.

Thiriet, Freddy. *Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie*. Vol. II: 1364-1463. 2 vol. Paris: Mouton & Co - La Haye, 1971.

———, *Duca di Candia. Ducali e lettere ricevute (1358-1360; 1401-1405)*. Venezia: Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1978.

———. *Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie*. Vol. I: 1329-1399. 3 vol. Paris: Mouton & Co - La Haye, 1958.

———. *Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie*. Vol. II: 1400-1430. 3 vol. Paris: Mouton & Co - La Haye, 1959.

Tsiknakis, Kostas. *Οι έκθεσεις των βενετών Προνοητών της Κεφαλονιάς (16ος αιώνας)*. Athina: Ethnikò Idryma Erevnon - Institouto Byzantinòn Ereunon, 2008.

Vayionakis, Christos, Olga Katsibela, Despina Michalaga, Vasso Belavgeni, e Marios Bletas, a c. di. *Ανδρέας Αμάραντος. Νοταριακές πράξεις. Αράκλι Κεφαλονιάς (1548-1562)*. Athina, 2001.

Vayionakis, Christos, Despina Michalaga, e Marios Bletas, a c. di. *Νικόλαος Καπιάνος. Νοταριακές πράξεις. Κάστρο Κεφαλονιάς (1571-1576)*. Athina: Ethnikò Idryma Erevnon - Institouto Byzantinòn Ereunon, 2008.

Yotopoulou-Sissilianou, Elly. *Πρεσβείες της βενετοκρατούμενη Κέρκυρας, 16ος-18ος αι.. Πηγή για σχεδιάσμα ανασύνθεσης της εποχής. Kerkyra*: G.A.K.-Archeia Nomou Kerkyras, 2002.

3. ***Dizionari, opere enciclopediche, inventari e basi di dati***

Acta Italica. Piani particolari di pubblicazione. Vol. 9. *Venezia, Serenissima Repubblica, dalle origini al 1797.* Milano: Giuffrè, 1972.

Bilanci generali della Repubblica di Venezia. 3 vol. Venezia: F. Visentini, 1912.

Boerio, Giuseppe. *Dizionario del dialetto veneziano*. Venezia: Andea Santini, 1829.

Bongi, Salvatore, a c. di. *Inventario del Regio Archivio di Stato in Lucca. Ristampa anastatica*. Vol. 2. 4 vol. Lucca: Istituto Storico Lucchese, 1999.

Cicogna, Emmanuele Antonio. *Delle inscrizioni veneziane*. 6 vol. Venezia: Giuseppe Picotti e Molinari, 1824.

Daremberg, C.V., e E. Saglio, a c. di. *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*. Paris: Hachette, 1908.

Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960-2018.

Rezasco, Giulio. *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*. Firenze: Le Monnier, 1881.

Rulers of Venice, 1332-1524 : Governanti di Venezia, 1332-1524 : interpretations, methods, database, edited by Monique O'Connell; with articles by Benjamin G. Kohl, Andrea Mozzato, Monique O'Connell, and Claudia Salmini. Versione online: https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;idno=heb90021

Zois, Leonidas Ch. *Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου*. 2 vol. Athina: Ethnikò Typografeio, 1963.

4. ***Studi***

Abulafia, David. «Introduction: seven types of ambiguity, c. 1100-c. 1500». In *Medieval frontiers: concepts and practices*, a cura di David Abulafia e Nora Berend, 1–34. Aldershot - Burlington: Ashgate, 2002.

———. *The great sea. A human history of the Mediterranean*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Adams, Julia. *The familial state. Ruling families and merchant capitalism in early modern Europe*. Ithaca-London: Cornell University Press, 2005.

Ago, Renata, e Simona Cerutti. «Premessa». *Quaderni Storici* 101: *Procedure di giustizia*, n. 2 (1999): 307–13.

Apellániz, Francisco. «Judging the Franks: proof, justice, and diversity in late medieval Alexandria and Damascus». *Comparative Studies in Society and History* 58, n. 2 (2016): 350–78.

Apostolopulos, D.G., a c. di. *Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfia a Venezia, e la sua epoca*. Atti della Giornata di studio dedicata alla memoria di Manussos Manussacas (Venezia, 26 settembre 2003). Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2004.

Arbel, Benjamin. «A royal family in republican Venice: the Cypriot legacy of the Corner della Regina». *Studi Veneziani*, n.s., 15 (1988): 131–52.

———. «Colonie d'oltremare». In *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, 5: *Il Rinascimento e il Barocco*: 947–85. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996.

———. «Una chiave di lettura dello Stato da mar veneziano nell'Età moderna: la situazione coloniale». In *Il Commonwealth veneziano*, 155–79, s.d.

———. «Venice's maritime empire in the early modern period». In *A companion to Venetian history, 1400-1797*, a cura di Eric R. Dursteler, 125–253. Leiden-Boston: Brill, 2013.

Arvanitakis, Dimitris. «The institution of the Communities: a form of communication between sovereign and subject and a mechanism of constructing social memory». In *The Greek world under Ottoman and Western Domination: 15th - 19th centuries*, a cura di Dimitris Arvanitakis e Paschalis Kitromilides, 17–24. New York-Athens: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation-Benaki Museum, 2008.

——— . *Κοινωνικές αντίθεσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Το ρεμπέλιο των ποπολάρων (1628)*. Athina: Ellenikò Logotechnikò kai Istorikò Archeio - Mouseio Benaki, 2001.

Ascheri, Mario, e Simonetta Adorni-Braccesi, a c. di. «Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all'Età moderna, Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia, atti del convegno (Siena 1997)». *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, 2001.

Augliera, Letterio. *Libri politica religione nel Levante del Seicento. La tipografia di Nicodemo Metaxàs primo editore di testi greci nell'Oriente ortodosso*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996.

Bacchion, Eugenio. *Il dominio veneto su Corfù (1386-1797)*. Venezia: Altino - Fondazione Giorgio Cini, 1956.

Balard, Michel, a c. di. *État et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance*. Lyon: La Manufacture, 1989.

———. *La Romanie génoise (XIIe - début du XVe siècle)*. Vol. 1. 2 vol. Roma - Genova: École Française de Rome - Società ligure di storia patria, 1978.

———. «Les milieux dirigeants dans les comptoirs genois d'Orient (XIIIe - XVe s.)». In *La mer Noire et la Romanie génoise XIIIe-XVe siècles*, saggio n° III (159-181; copia anastica tratta da: *La storia dei genovesi*, t. 1, Genova, 1981). London: Variorum Reprints, 1989.

Balletto, Laura. «Les magistratures génoises pour l'Orient». In *État et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance*, sous la direction de Michel Balard, 95–112. Lyon: La Manufacture, 1989.

Balta, Evangelia. *Η οθωμανική απόγραφη των Κυθήρων 1715*. Athina: Institouto Neoellinikòn Erevnon - Ethnikò Idryma Erevnon, 2009.

Benton, Lauren. *A search for sovereignty. Law and geography in European empires, 1400-1900*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Bérenger, François. «Le contrôle des officiers du royaume de Sicile dans les derniers tiers du XIIIe siècle (1266-1300)». In *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge*. Acte du colloque de Metz, 16-18 juin 2011, édités par Agnès Bérenger et Frédérique Lachaud. Metz: Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire, 2012, 231–52.

Berengo, Marino. *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*. Torino: Einaudi, 1965.

Besta, Enrico. *Senato veneziano. Origini, costituzione, attribuzioni e riti*. [Ristampa anastatica dell'edizione del 1899]. Venezia: Filippi, 2009.

Borelli G., Lanaro P., Vecchiato F., a c. di. *Il sistema fiscale veneto: problemi e aspetti, XV-XVIII secolo. Atti della prima giornata di studio sulla terraferma veneta (Lazise, 29 marzo 1981)* (Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1982).

Borsari, Silvano. *Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo*. Napoli: Fausto Fiorentino, 1963.

Boyer, Jean-Paul. «L'espace provençal sous l'administration de la première maison d'Anjou-Naples», 1-26 [sezione III]. s. l.: Université Jean Moulin Lyon 3, s. d.

Brambilla, Elena. «Per una storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche». *Società e storia* 7, n. 24 (1984): 395–450.

Braudel, Fernand. *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Paris: Colin, 1966.

Buongiorno, Mario. *L'amministrazione genovese nella «Romania». Legislazione - magistrature - fisco*. Genova: Bozzi, 1977.

Buono, Alessandro. «Identificazione e registrazione dell'identità. Una proposta metodologica». *Mediterranea. Ricerche storiche* 30 (2014): 107–20.

———. «Le procedure di identificazione come procedure di contestualizzazione. Persone e cose nelle cause per eredità vacanti (Stato di Milano, secc. XVI-XVIII)». In *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di Livio Antonielli, 35–65. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2014.

Calafat, Guillaume. «Ottoman North Africa and *ius publicum europaeum*: the case of the treaties of peace and trade (1600-1750)». In *War, trade and neutrality. Europe and the Mediterranean in the seventeenth and eighteenth centuries*, a cura di Antonella Alimento, 171–87. Milano: Franco Angeli, 2011.

———. «Une mer jalousée. Juridictions maritimes, ports francs et régulation du commerce en Méditerranée (1590-1740)». Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Università di Pisa, 2013.

Candiani, Guido. «Conflitti di intenti e di ragioni politiche, di ambizioni e di interessi nel patriziato veneto durante la guerra di Candia». *Studi Veneziani*, n.s., 36 (1998): 145–275.

Carile, Antonio. «Partitio terrarum imperii Romanie». *Studi Veneziani* 7 (1965): 125–305.

Cassandro, Giovanni. «Concetto caratteri e struttura dello stato veneziano». *Rivista di storia del diritto italiano* 36 (1963): 23–49.

Castagnetti, Andrea. «Il primo comune». In *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Vol. 2: *L'età del comune*. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana (Treccani), 1995.

Cerutti, Simona. *Étrangers. Étude d'une condition d'incertitude dans une société d'Ancien régime*. Paris: Bayard, 2012.

———. *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*. Milano: Feltrinelli, 2003.

Chaireti, Maria K. «Αι ορθόδοξοι μοναί της Κυδωνίας κατά την απογραφήν του 1637». *Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών* 39–40 (1973 1972): 563–78.

———. «Η απογραφή των νάων και των μονών της περιοχής Χανίων του έτους 1637». *Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών* 36 (1968): 335–88.

Chambers, David Sanderson. *The imperial age of Venice, 1380-1580*. London: Thames and Hudson, 1970.

Chauvard, Jean-François. «Les catastici vénitiens de l'époque moderne. Pratique administrative et connaissance du territoire». In *De l'estime au cadastre en Europe. L'époque moderne.* Colloque des 4 et 5 décembre 2003, a cura di Mireille Touzery, 419–40. Paris: Comité pour l'histoire économique et financière de la France - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, 2007.

Chittolini, Giorgio, Anthony Molho, e Pierangelo Schiera, a c. di. *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*. Bologna: Il Mulino, 1994.

Chojnacki, Stanley. «Social identity in Renaissance Venice: the second Serrata». *Renaissance Studies* 8, n. 4 (1994): 341–358.

Chronaki, Dafni. «Τα ορθόδοξα εκκλησιαστικά μνημεία του διαμερίσματος της Σητείας μέσα από την απογραφή του 1637». In *Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006)*, Τόμος Β1, 149–73. Chanià: ?, 2010.

Cochrane, Eric, e Julius Kirshner. «Deconstructing Lane's Venice». *The Journal of Modern History* 47, n. 2 (1975): 321–34.

Connell, W.C.: «Il Commissario e lo Stato territoriale fiorentino». *Ricerche storiche* 3 (1988): 591–617.

Costantini, Massimo, a c. di. *Il Mediterraneo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie*. Roma: Bulzoni, 1998.

———. «Le Isole Ionie nel sistema marittimo veneziano del Medioevo». In *Venezia e le Isole Ionie*, a cura di Chryssa Maltezou e Gherardo Ortalli, 141–63. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005.

Costantini, Massimo, e Aliki Nikiforou, a c. di. *Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima*. Roma: Bulzoni, 1996.

Cozzi, Gaetano. *Giustizia «contaminata». Vicende giudiziarie di nobili e ebrei nella Venezia del Seicento* (Venezia: Marsilio, 1996).

———. *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*. Venezia-Roma: Fondazione Giorgio Cini-Istituto per la collaborazione culturale, 1958.

———. «Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento». In *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, 1–245. Venezia: Il Cardo, 1995.

———. «Note sopra l'Avogaria di Comun». In *Atti del Convegno: Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, a cura di A. Tagliaferri, 547–57. Milano: Giuffrè, 1981.

———. *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*. Torino: Einaudi, 1982.

———. «Un documento sulla crisi della "Sacra Lega": le confidenze del padre Francisco Toledo all'avogadore di Comun Nicolò Barbarigo (ottobre 1572)». *Archivio veneto*, quinta serie, 102 (1960): 76–96.

———. *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*. Venezia: Il Cardo, 1995.

Cozzi, Gaetano, Michael Knapton, e Giovanni Scarabello. *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*. (Storia d'Italia, 12/II). Torino: Utet, 1992.

Cracco, Giorgio, e Michael Knapton, a c. di. *Dentro lo <<Stado Italico>>. Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*. Trento: Gruppo Culturale Civis, 1984.

Crescenzi, Victor. *Esse de Maiori Consilio. Legittimità civile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia (secc. XIII-XIV)*. Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1996.

———. «Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani». In *L'educazione giuridica*, IV: *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*: 383–529. Perugia: Libreria editrice universitaria -Licosa, 1981.

Dani, Alessandro. «Le visite negli Stati italiani di Antico regime». *Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni* 18, n. 1 (2012): 43–62.

———. «Le visite secolari in alcune sistemazioni dottrinali seicentesche». In *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di Paola Maffei e Gian Maria Varanini, (Reti Medievali. E-Book; 19/1)., 1: La formazione del diritto comune:319–28. Firenze: Firenze University Press, 2014.

De Benedictis, Angela. *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*. Bologna: Il Mulino, 1995.

De Vivo, Filippo. «How to read Venetian relazioni». *Renaissance and Reformation* 34, n. 1–2 (2011): 25–59.

———. *Information and communication in Venice. Rethinking early modern politics*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

———. «Ordering the archive in early modern Venice (1400-1650)». *Archival Science* 10 (2010): 231–48.

Del Torre, Giuseppe. «La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità». In *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a cura di Hermann Kellenbenz e Paolo Prodi, 387–426. Bologna: Il Mulino, 1989.

———. *Venezia e la Terraferma dopo la Guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*. Milano: Franco Angeli, 1986.

Donati, Claudio. *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*. Roma-Bari: Laterza, 1988.

Dourou-Iliopoulou, Maria. «Πρεσβεία των κατοίκων του βενετοκρατούμενου Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα (1561)». *Παρουσία* 5 (1987): 355–97.

Ducellier, Alain. «L'ortodossia». In *Storia del Cristianesimo. Religione-Politica-Cultura*, a cura di M. Venard, Vol. VIII: *Il Tempo delle Confessioni (1530-1620/30)*. Roma, 2001.

Dudan, Bruno. *Sindicato d'oltremare e di terraferma. Contributo alla storia di una magistratura e del processo sindicale della repubblica veneta*. Roma: Società editrice del Foro Italico, 1935.

Dursteler, Eric R., a c. di. *A companion to Venetian history, 1400-1797*. Leiden-Boston: Brill, 2013.

———. «Introduction. A brief survey of histories of Venice». In *A companion to Venetian history, 1400-1797*, a cura di Eric R. Dursteler, 1–24. Leiden-Boston: Brill, 2013.

———. «Muslim renegade women. Conversion and agency in the early modern Mediterranean». *Journal of Mediterranean Studies* 16, n. 1/2 (2006): 103–12.

———. Renegade women. Gender, identity and boundaries in the early modern Mediterranean. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011.

———. *Venetians in Constantinople. Nation, identity, and coexistence in the early modern Mediterranean*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006.

Dursteler, Eric R., e Monique O'Connell. *The Mediterranean world. From the fall of Rome to the rise of Napoleon*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016.

Elliott, J.H. «A Europe of composite monarchies». *Past and Present* 137 (1992): 48–71.

Fabris, Antonio. «Il dottor Girolamo Fasaneo, alias Receb». *Archivio veneto*, quinta serie, 120, n. 168 (1989): 105–18.

Fantappiè, Carlo. *Introduzione storica al diritto canonico*. Bologna: Il Mulino, 1999.

Faroqhi, Suraiya. *The Ottoman empire and the world around it*. New York: Tauris, 2004.

———. «The Venetian presence in the Ottoman empire (1600-1630)». *The Journal of European Economic History* 15, n. 2 (1986): 345–84.

Fasano Guarini, Elena, Renzo Sabbatini, e Marco Natalizi, a c. di. *Repubblicanesimo e repubbliche nell'Europa di antico regime*. Milano: Franco Angeli, 2007.

Fedalto, Giorgio. *Massimo Margunio e il suo commento al «De Trinitate» di Sant'Agostino (1588)*. Brescia: Paideia, 1967.

Ferrante, Riccardo. *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*. Torino: Giappichelli, 1995.

———. «Modelli di controllo in età medievale. Note su visita e sindacato tra disciplina canonistica e dottrina giuridica». In *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, (Reti Medievali. E-Book; 19/1)., 1: La formazione del diritto comune:335–45. Firenze: Firenze University Press, 2014.

Ferraro, Joanne M. *Family and public life in Brescia, 1580-1650. The foundations of power in the Venetian state*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Finlay, Robert. *Politics in Renaissance Venice*. London: Benn, 1980.

Fioravanti, Maurizio. «Stato e costituzione». In *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Maurizio Fioravanti, 163–205. Roma-Bari: Laterza, 2002.

Fiume, Giovanna. «A proposito di "A companion to Mediterranean history"». *Quaderni Storici* 153, n. 3 (2016): 841–66.

Folin, Marco. «Spunti per una ricerca su amministrazione veneziana e società ionia nella seconda metà del Settecento». In *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, 333–47. Venezia: Il Cardo, 1992.

Fusaro, Maria. *Political economies of empire in the early modern Mediterranean. The decline of Venice and the rise of England, 1450-1700*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

———. *Uva passa. Una guerra commerciale tra Venezia e l'Inghilterra (1540-1640)*. Venezia: Il Cardo, 1996.

Gaeta, Franco. «L'idea di Venezia». In *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, 3/III: 565–641. Vicenza: Neri Pozza, 1981.

Gallant, Thomas W. «Brigandage, piracy, capitalism, and state-formation: transnational crime from a historical world-systems perspective». In *State and illegal practices*, a cura di Josiah McC. Heyman. Oxford - New York: Berg, 1999.

Gallina, Mario. *Una società coloniale del Trecento. Creta fra Venezia e Bisanzio*. Venezia: Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 1989.

Gauvard, Claude, a c. di. *L'enquête au Moyen âge*, études réunies par Claude Gauvard. Rome: École française de Rome, 2008. http://www.torrossa.com/resources/an/2414057?ref=http://www.publications.efrome.it/opencms/opencms/menu/catalogo/index.html?id=0&titolo=L%27enqu%C3%AAte%20au%20Moyen%20%C3%A2ge&ricerca=D.

Geanakoplos, Deno J. *Byzantine East and Latin West: two worlds of Christendom in Middle Ages and Renaissance. Studies in ecclesiastical and cultural history*. New York: 1966.

Gelder, Maartje van, e Tijana Krstić. «Introduction: cross-confessional diplomacy and diplomatic intermediaries in the early modern Mediterranean». *Journal of Early Modern History* 19 (2015): 93–105.

Grafe, Regina. «Tyrannie à distance: la construction de l'état polycentrique et les systèmes fiscaux en Espagne (1650-1800)». In *Ressources publiques et construction étatique en Europe, XIIIe-XVIIIe siècle*, sous la direction de Katia Béguin, 167–86. Paris: IGPDE - Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2015.

Granovetter, Mark. «The strength of weak ties». *American Journal of Sociology* 78, n. 6 (1973): 1360–1380.

Greene, Molly. *A shared world. Christians and Muslims in the early modern Mediterranean*. Princeton: Princeton University Press, 2000.

———. *Catholic pirates and Greek merchants. A maritime history of the Mediterranean*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010.

Grendi, Edoardo. «Profilo storico degli alberghi genovesi». *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age - Temps modernes* 87 (1975): 241–302.

Grendler, Paul. «The leaders of the Venetian state, 1540-1609: a prosopographical analysis». *Studi Veneziani*, n. s., 19 (s.d.): 35–85.

Groebner, Valentin. «Describing the person, reading the signs in late medieval and Renaissance Europe: identity papers, vested figures, and the limits of identification, 1400-1600». In *Documenting individual identity. The development of state practices in the modern world*, a cura di Jane Caplan e John Torpey, 15–27. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001.

Grossi, Paolo. *L'ordine giuridico medievale*. Roma-Bari: Laterza, 1995.

———, a c. di. *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*. Atti dell'Incontro di studio, Firenze, 26-27 aprile 1985. Milano: Giuffrè, 1986.

Grubb, James S. *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1988.

———. «When myths lose power: four decades of Venetian historiography». *The Journal of Modern History* 58, n. 1 (1986): 43–94.

Gullino, Giuseppe. «Le frontiere navali». In *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, IV: *Il Rinascimento. Politica e cultura*:13–111. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996.

Gürkan, Emrah Safa. «His Bailo's Kapudan: conversion, tangled loyalties and Hasan Veneziano between Istanbul and Venice (1588-1591)». *Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies* 48 (2016): 277-319.

———. «The centre and the frontier: Ottoman cooperation with the North African corsairs in the sixteenth century». *Turkish Historical Review* 1 (2010): 125–63.

Hale, John R. «Renaissance armies and political control: the Venetian proveditorial system 1509-1529». *The Journal of Italian History* 2, n. 1 (1979): 11–31.

———. *Renaissance Venice*. London: Faber and Faber, 1973.

Harris, W.V., a c. di. *Rethinking the Mediterranean*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Herlihy, David, e Christiane Klapisch-Zuber. *Les toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427*. Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques - Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1978.

Herrero Sánchez, Manuel, a c. di. *Repúblicas y republicanismo en la Europa moderna (siglos XVI-XVIII)*. Madrid: Fondo de Cultura Economica, 2016.

Herzfeld, Michael. «Practical mediterraneanism: excuses for everything, from epistemology to eating». In *Rethinking the Mediterranean*, a cura di W.V. Harris, 45–63. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Herzog, Tamar. *Defining nations. Immigrants and citizens in early modern Spain and Spanish America*. New Haven - London: Yale University Press, 2003.

Hess, Andrew C. «The battle of Lepanto and its place in Mediterranean history». *Past and Present* 57 (1972): 53–73.

Horden, Peregrine, e Sharon Kinoshita, a c. di. *A companion to Mediterranean history*. Chicester: Wiley-Blackwell, 2014.

Horden, Peregrine, e Nicholas Purcell. *The corrupting sea. A study of Mediterranean history*. Oxford: Blackwell, 2000.

Imber, Colin. *The Ottoman empire, 1300-1650. The structure of power*. New York: Palgrave Macmillan, 2002.

Infelise, Mario, e Anastasia Stouraiti, a c. di. *Venezia e la guerra di Morea. Guerra, politica e cultura alla fine del '600*. Milano: Franco Angeli, 2005.

Isenmann, Moritz. «From rule of law to emergency rule in Renaissance Florence». In *The politics of law in late medieval and Renaissance Italy*, a cura di Lawrin Armstrong e Julius Kirshner, 55–76. Toronto-Buffalo-London: University of Toronto Press, 2011.

———. «Legalità e controllo del potere (1200-1600). Uno studio comparativo sul processo di sindacato: Firenze, Castiglia e Valencia». Tesi di dottorato, European University Institute - Department of History and Civilization, 2008.

———. Legalitat und Herrschaftskontrolle (1200-1600) : eine vergleichende Studie zum Syndikatsprozess: Florenz, Kastilien und Valencia. Frankfurt am Main: Klostermann, 2010.

———. «Statecraft and the accountability of public officials in late medieval Valencia: the exile of Pere Belluga». In *From Florence to the Mediterranean and beyond. Essays in honour of Anthony Molho*, a cura di Diogo Ramada Curto e et al., 2:495–516. Firenze: Olschki, 2009.

Işıksel, Güneş. *La diplomatie ottomane sous le règne de Selîm II : paramètres et périmètres de l'Empire ottoman dans le troisième quart du XVIe siècle*. Paris – Louvain – Bristol: Peeters, 2016.

Jacoby, David. «From Byzantium to Latin Romania: continuity and change». *Mediterranean Historical Review* 4, n. 1 (1989): 1–44.

———. «Les vénitiens naturalisés dans l'Empire byzantin: un aspect de l'expansion de Venise en Romanie du XIIIe au milieu du XVe siècle». In *Studies on the crusader states and on Venetian expansion* [copia anastica già apparsa in: Travaux et mémoires 8 (= Hommage à M. Paul Lemerle), Paris 1981], saggio n° IX. Northampton: Variorum Reprints, 1989.

———. «The encounter of two societies: Western conquerors and Byzantines in the Peloponnesus after the Fourth Crusade». *American Historical Review* 78, n. 4 (1973): 873–906.

———. «The expansion of Venetian government in the Eastern Mediterranean until the late thirteenth century». In Ortalli, Gherardo, Oliver Jens Schmitt, e Ermanno Orlando, a c. di. *Il «Commonwealth» veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015, 73–106, s.d.

———. «Venice and the Venetian Jews in the Eastern Mediterranean». In *Studies on the crusader states and on Venetian expansion* [copia anastica già apparsa in: Gli ebrei e Venezia (secoli XIV-XVIII), a cura di G. Cozzi, Milano, Edizioni di comunità, 1987, pp. 29-63], saggio n° X. Northampton: Variorum Reprints, 1989.

Jones, Philip. *The Italian city-state. From Commune to Signoria*. Oxford: Clarendon, 1997.

Judde de la Rivière, Claire. *Naviguer, commercer, gouverner. Économie maritime et pouvoirs à Venise (XVe-XVIe siècles)*. Leiden-Boston: Brill, 2008.

Kaklamanis, Stefanos. «Η χαρτογραφήση του τόπου και των συνειδήσεων στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας». In *Candia/Creta/Κρήτη. Ο χώρος και ο χρόνος. 16ος/18ος αιώνας*, 11–69. s. l.: Morfotikò Idryma Ethnikìs Trapèzis, 2005.

Kantorowicz, Ernst H. *The king's two bodies. A study in mediaeval political theology*. Terza. Princeton: Princeton University Press, 1997.

Karapidakis, Nicolas/Nikos. «Administration et milieux administratifs en Crète vénitienne (XVIème siècle)». Tesi di dottorato: École Nationale des Chartes, 1982.

———. *Civis fidelis: l'avènement et l'affirmation de la citoyenneté corfiote (XVIème-XVIIème siècles)*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992.

———. «Comunità politiche nelle Isole Ionie: usi del discorso retorico e nuove sensibilità fra le elites di potere, nel XVI e nel XVII secolo». In *Il contributo veneziano nella formazione del gusto dei greci (XV-XVII sec.)*. Atti del Convegno. Venezia, 2-3 giugno 2000, a cura di Chryssa A. Maltezou, 123–29. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2001.

———. «I rapporti fra "governanti e governati" nella Creta veneziana: una questione che può essere riaperta». In *Venezia e Creta*. Atti del convegno internazionale di studi Iraklion-Chanià, 30 settembre - 5 ottobre 1997, 233–44. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998.

———. «Les livres du conseil des citoyens de Corfou 1432-1490 : prosopographie et groupes familiaux». *Mediterranean Chronicle* 3 (2013): 109–44.

———. «Η κερκυραϊκή ευγένεια των αρχών του ιζ΄ αιώνα». *Τα ιστορικά* 2, n. 3 (s.d.): 95–124.

———. «Οι σχέσεις διοικούντα και διοικούμενου στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα». In *Κέρκυρα, μια μεσογειακή σύνθεση : νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16ος - 19ος αι.*. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Κέρκυρα, 22 - 25 Μαΐου 1996, a cura di Aliki Nikiforou. Kerkyra: Politistikòs Syllogos «Korkyra», 1998, 179–90.

Karydis, Spyros. «Il clero ortodosso delle Isole Ionie sotto la dominazione veneziana nel 17o e 18o secolo. Un mondo di contrasti». In *Collegio Flangini. 350 anni / Κολλέγιο Φλαγγίνη. 350 χρόνια*. Atene - Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2016, 225–85.

———. «Η εκλογή του πρωτοπαπά Ζακύνθου και το ζήτημά της επισκοπής κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας». *Θησαυρίσματα* 38 (2008): 349–70.

Karydis, Spyros, Gerassimos Dimoulas, e Giorgos Poulis, a c. di. *Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια*. Kerkyra: Anagnostikì Etairia Kerkyras, 2018.

Kellenbenz, Hermann, e Paolo Prodi, a c. di. *Fisco religione Stato nell'età confessionale*. Bologna: Il Mulino, 1989.

Knapton, Michael. «"Dicho in scrittura...quello ch'a bocha ho refertto". La trasmissione delle conoscenze di governo nelle relazioni dei rettori veneziani di terraferma, secoli XVI-XVII». In *L'Italia dell'Inquisitore. Storia e geografia dell'Italia del Cinquecento. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Bologna, 27-29 maggio 2004)*, a cura di Massimo Donattini, 531–54. Bologna: Bononia University Press, 2007.

———. «La condanna penale di Alvise Querini ex rettore di Rovereto (1477): solo un'altra smentita del mito di Venezia?» *Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati*, sesta serie, 238, n. v. 28 (A) (1988): 303–32.

———. «Lo stato veneziano fra la battaglia di Lepanto e la guerra di Candia (1571-1644)». In *Venezia e la difesa del Levante. Da Lepanto a Candia 1570-1670*, 233–41. Venezia: Arsenale Editrice, 1986.

———. «Tra Dominante e Dominio». In *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, a cura di Gaetano Cozzi, Michael Knapton, e Giovanni Scarabello (Storia d'Italia, 12/II)., Torino: UTET, 1986.

———. «Venezia e la terraferma, 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica». *Ateneo Veneto*, terza serie, 117, n. 9/I (2010): 103–36.

———. «Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso». In *Tomaso da Modena e il suo tempo*, 41–78. Treviso: Comitato Manifestazioni Tomaso da Modena, 1980.

Koenigsberger, Helmut G., e Elisabeth Müller-Luckner, a c. di. *Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit*. München, 1988.

Kolyva, Marianna. «Cattastico delle chiese greche. Καταστίχωση των ορθόδοξων νάων και μονών της Ζακύνθου (το έτος 1637)». *Θησαυρίσματα* 34 (2004): 177–252.

Kolyva-Karaleka, Marianna. «Il "Memorial di tuti libri di camera di Zante" (1498-1628). Problematica sulla ricostruzione dell'"Archeiophylakeion" di Zante». *Studi Veneziani*, n.s., 13 (1987): 301–37.

Kosto, Adam J. «Ignorance about the traveler: documenting safe conduct in the European Middle Ages». In *The dark side of knowledge. Histories of ignorance, 1400 to 1800*, a cura di Cornel Zweierlein, 269–95. Leiden-Boston: Brill, 2016.

Koumanoudi, Marina. «"Contra deum, jus et justitiam". The trial of Bartolomeo Querini bailo and capitano of Negreponte (14th c.)». In *Bisanzio, Venezia e il mondo franco-greco*. Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di Raymond-Joseph Loenertz o.p.., Venezia, 1-2 dicembre 2000, 235–87. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2002.

Koumanoudi, Marina, e Chryssa Maltezou. *Venezia e Cerigo*. Atti del Simposio Internazionale. Venezia, 6-7 dicembre 2002. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2003.

Laiou, Sophia. «Politics and piracy in the Ottoman empire». In *Corsairs and pirates in the Eastern Mediterranean, Fifteenth-Nineteenth centuries*, a cura di Gelina Harlaftis, Dimitris Dimitropoulos, e David J. Starkey, 101–8. Athens: Sylvia Ioannou Foundation, 2016.

———. «The levends of the sea in the second half of the 16th century: some considerations». *Archivum Ottomanicum* 23 (2006 2005): 235–47.

Lambrinos, Kostas. «Gli archontoromei nella Creta veneziana. Un gruppo privilegiato e la sua evoluzione nel XVI e XVII secolo». *Mediterranea. Ricerche storiche* 10 (2013): 149–60.

———. «Identity and socio-economic mobility in Venetian Crete: the evolution of a citizen family (sixteenth century)». *Mediterranean Historical Review* 29, n. 1 (2014): 57–70.

———. «Il vocabolario sociale nella Creta veneziana e i problemi del censimento di Triv(is)an. Approcci interpretativi e "desiderata" di ricerca». In *I Greci durante la venetorazia:*

uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.). Atti del Convegno Internazionale di Studi, a cura di Chryssa Maltezou, Angeliki Tzavara, e Despina Vlassi, 183–97. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2009.

———. «Ricchezza e potere nell'isola di Tinos: la famiglia Scutari nel XVI secolo». *Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά* 12 (2016): 161–84.

———. «Η εποχή των μεταρρυθμίσεων: πολιτική ιδεολογία και κοινωνική αλλαγή στην Κρήτη των βενετών (16ος-17ος αι.)». *Θησαυρίσματα* 41–42 (2012 2011): 387–96.

———. «Κοινωνία και διοίκηση στο Βενετοκρατούμενο Ρέθυμνο: το ανώτερο κοινωνικώ στρώμα των ευγενών (1571-1646)». Tesi di dottorato: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας, 1999. (Κωδικός 11998). http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11998#page/1/mode/2up.

———. «Κοινωνικές και οικονομικές αντίθεσεις σε ένα χώριο της κρητικής υπαίθρου (τέλη 16ου αι.)». In *Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη*, a cura di Stefanos Kaklamanis, Athanasios Markopoulos, e Yiannis Mavromatis, 379–95. Iraklion: Panepistimiakès Ekdoseis, 2000.

———. «Ο καστελλάνος, ο γραμματικός και οι άνθρωποι της υπαίθρου. Πολιτικές εξουσίες και κοινωνική δυσαρέσκεια στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου (τέλη 16ου αι.)». In *Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Η Επαρχία του του Αγίου Βασιλείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα*, 2: 497–508. Rethymno, 2014.

———. *Οι cittadini στη βενετική Κρήτη. Κοινωνικο-πολιτική και γραφειοκρατική εξέλιξη (15ος-17ος αι.)*. Athina: Akadimia Athinon - Kentron Erevnis tou Mesaionikou kai Neou Ellinismou, 2015.

———. «Οι κάτοικοι της υπαίθρου κατά το 16ο και 17ο αιώνα. Κοινωνικό-πολιτικά γνωρίσματα και πρακτικές εκπροσώπησης». *Θησαυρίσματα* 32 (2002): 97–152.

Lane, Frederick C. *Venice, a maritime republic*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

Law, John E. *Venice and the Veneto in the early Renaissance*. London: Aldershot-Ashgate Variorum Reprints, 2000.

Lazzarini, Isabella. «L'enquête et la construction de l'État princier entre XIVe et XVe siècle. Quelques examples en Italie du nord». In *L'enquête au Moyen âge*, études réunies par Claude Gauvard, a cura di Claude Gauvard, 405–27. Rome: École française de Rome, 2008. http://store.torrossa.it/pages/ipplatform/itemDetails.faces.

Leontsinis, George N. *Kythera. The ecclesiastical situation and the parish clergy (c. 1700-1864)*. Athens: Institut du Livre - A. Kardamitsa, 2016.

———. *The island of Kythera. A social history (1700-1863)*. Athens: National and Capodistrian University of Athens, Faculty of Arts / S. Saripolos' Library, 1987.

———. *Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας*. Athina: Tolidis, 1991.

Liakos, Antonis. «La storia della Grecia come costruzione di un tempo nazionale». *Contemporanea* 4, n. 1 (2001): 155–69.

Lo Basso, Luca. *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*. Milano: Selene, 2003.

Lunzi, Ermanno. *Della condizione politica delle Isole Jonie, preceduta da un compendio della storia delle isole stesse dalla divisione dell'impero bizantino*. Venezia: Tipografia del Commercio, 1858.

Macrì, Geltrude. «*Visitas generales* e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico». *Mediterranea. Ricerche storiche* 13 (2008): 385–400.

Magnani, Matteo. «La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1361-1366): un delitto di lesa maestà?» *Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge* 127, n. 1 (2015): 2–24.

———. «Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366)». *Reti Medievali Rivista* 14, n. 1 (2013): 131–65.

Maltezou, Chryssa. «Byzantine "consuetudines" in Venetian Crete». *Dumbarton Oaks Papers* 49 (1995): 269–80.

———. «The historical and social context». In *Literature and society in Renaissance Crete*, a cura di David Holton, 17–47. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

———. *Βενετική παρουσία στα Κύθηρα. Αρχειακές μαρτυρίες*. Athina, 1991.

———. «Νέο άγνωστο χειρόγραφο της "Περιγραφής της Κρήτης" του Πέτρου Καστροφύλακα (1583) και το πρόβλημα της κριτικής εκδόσεως της». In *Πεπραγμένα του Γ΄ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου (Ρέθυμνον, 18-23 Σεπτεμβρίου 1971)*. Τόμος Β΄: Βυζαντινοί και μέσοι χρόνοι, 176–83. Athina, 1974.

———. *Τα Κύθηρα. Τον καιρό που κυριαρχούσαν οι Βενετοί*. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2008.

Maltezou, Chryssa, a c. di. *Italia - Grecia: temi e storiografie a confronto*, Atti del Convegno di Studi, Venezia 20-21 Ottobre 2000. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2001.

Maltezou, Chryssa, e Gherardo Ortalli, a c. di. *Venezia e le Isole Ionie*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005.

Mannori, Luca. *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII*. Milano: Giuffrè, 1994.

———. «Introduzione». In *Comunità e poteri centrali negli Antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, 7–42. Napoli: CUEN, 1997.

Maranini, Giuseppe. *La costituzione di Venezia*. Vol. 2: *Dopo la Serrata del Maggior Consiglio*. 2 vol. Firenze: La Nuova Italia, 1974 [ristampa anastatica].

Marchetti, Paolo. «I limiti della giurisdizione penale. Crimini, competenza e territorio nel pensiero giuridico tardo-medievale». In *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna/Kriminalität und Justiz im Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*, a cura di Marco Bellabarba, Gerd Schwerhoff, e Andrea Zorzi, 85–99. Bologna-Berlin: Il Mulino-Duncker & Humblot, 2001.

Marcocci, Giuseppe. «Too much to rule: states and empires across the early modern world». *Journal of Early Modern History* 20 (2016): 511–25.

Maréchaux, Benoît. «Consuls vénitiens en Méditerranée orientale (1575-1645)». In *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea*, a cura di

Marcella Aglietti, Manuel Herrero Sánchez, e Francisco Zamora Rodríguez, 145–58. Aranjuez: Doce Calles, s.d.

Marglin, Jessica. *Across legal lines: Jews and Muslims in modern Morocco*. New Haven: Yale University Press, 2016.

Martin, John, e Dennis Romano, a c. di. *Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city-state, 1297-1797*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2000.

Martines, Lauro. *Power and imagination. City-states in Renaissance Italy*. London: Allen Lane, 1979.

Masi, Gino. «Il sindacato delle magistrature comunali nel sec. XIV (con speciale riferimento a Firenze)». *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 5, n. 1 e 2 (1930): 43-115 (parti I-II-III) e 331-411 (parti IV-V-VI).

Mavroidì, Fani. «Ζακυθινά συμβόλαια από το ιστορικό αρχείο Κέρκυρας». *Δωδώνη. Ιστορίας-Αρχαιολογίας* 15 (1986): 175–83.

———. «Κοινωνία και διοίκηση στα Κύθηρα στις αρχές του 17ου αιώνα». *Δωδώνη. Ιστορίας-Αρχαιολογίας* 7 (1978): 141–69.

McKee, Sally. «Households in fourteenth-century Venetian Crete». *Speculum* 70, n. 1 (1995): 27–67.

———. «The revolt of St Tito in fourteenth-century Venetian Crete: a reassessment». *Mediterranean Historical Review* 9 (1994): 173–204.

———. *Uncommon dominion. Venetian Crete and the myth of ethnic purity*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000.

Melchiorre, Matteo. *Conoscere per governare. Le relazioni dei Sindici Inquisitori e il dominio veneziano in Terraferma (1543-1626)*. Udine: Forum, 2013.

Menniti Ippolito, Antonio. «La dedizione e lo stato regionale: osservazioni sul caso veneto». *Archivio veneto* 162 (1986): 5–30.

———. «"Sudditi d'un altro stato"? Gli ecclesiastici veneziani». In *Storia di Venezia*, a cura di Gino Benzoni e Gaetano Cozzi, VII: *La Venezia barocca*: 325–65. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997.

Minchella, Giuseppina. *Frontiere aperte. Musulmani, ebrei e cristiani nella Repubblica di Venezia (XVII secolo)*. Roma: Viella, 2014.

Molho, Anthony. «La dette publique en Italie aux XIVe et XVe siècles». In *La dette publique dans l'histoire*. «Les Journées du Centre de Recherches Historiques» des 26, 27 et 28 novembre 2001 sous la direction scientifique de Jean Andreau, Gérard Béaur et Jean-Yves Grenier. Paris: Comité pour l'histoire économique et financière de la France - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 2006, 37–61.

Morelli, Serena. «"Ad extirpenda vitia": normativa regia e sistemi di controllo sul funzionariato nella prima età angioina». *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age* 109, n. 2 (1997): 463–75.

Morpurgo, Emilio. «Le inchieste della Repubblica di Venezia, frammenti di una storia della statistica». *Archivio statistico* 3, n. IV (1879).

Moschonas, Nikolaos. «Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνιάς. Εργασίας ταξινομήσεως και αρχειοθετήσεως (21 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 1970)». *Βυζαντίνα Συμμεικτά* 2 (1970): 459–501.

Mueller, Reinhold C. *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*. Roma-Venezia: Viella-Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 2010.

———. «Pubblico e privato nel dominio veneziano delle isole greche a metà Quattrocento: il caso dei Giustinian». In *Venezia e le Isole Ionie*, a cura di Chryssa Maltezou e Gherardo Ortalli, 71–100. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005.

Muir, Edward. *Civic ritual in Renaissance Venice*. Princeton: Princeton University Press, 1981.

———. «Was there Republicanism in the Renaissance republics? Venice after Agnadello». In *Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city-state, 1297-1797*, a cura di John Martin e Dennis Romano. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2000, 137–67.

Muto, Giovanni. «Comunità territoriali e forme di controllo amministrativo nel Mezzogiorno spagnolo». In *Comunità e poteri centrali negli Antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*. Napoli: CUEN, 1997, 225–42.

Nicol, Donald M. *Byzantium and Venice. A study in diplomatic and cultural relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Nicolini, Ugo. *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*. Padova: Cedam, 1955.

Nikiforou, Aliki. «L'Archivio di Stato di Corfù: da ieri ad oggi». In *Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima*, a cura di Massimo Costantini e Aliki Nikiforou. Roma: Bulzoni, 1996, 223–55.

Nikiforou-Testone, Aliki-Xenia. «Le rituel civique à Corfou pendant la domination vénitienne : les cérémonies publiques (14e-18e siècle)». Tesi di dottorato: Université Panthéon-Sorbonne (Paris), 1995.

O'Connell, Monique. *Men of empire. Power and negotiation in Venice's maritime state*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.

———. «The castellan in local administration in fifteenth century Venetian Crete». *Θησαυρίσματα* 33 (2003): 161–77.

Orlando, Ermanno. «Politica del diritto, amministrazione, giustizia». In *Venezia e Dalmazia*, a cura di Uwe Israel e Oliver Jens Schmitt. Roma-Venezia: Viella-Centro Tedesco di Studi Veneziani, 2013, 9–61.

Ortalli, Gherardo. «The genesis of a unique form of statehood, between the middle ages and the modern age». In *Il commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt, e Ermanno Orlando. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015, 3–11.

———, a c. di. *Venezia e Creta*. Atti del convegno internazionale di studi: Iraklion-Chanià, 30 settembre - 5 ottobre 1997. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998.

———. «Venezia mediterranea e grecità medievale: relazioni, conflitti, sintonie». In *L'eredità greca e l'ellenismo veneziano*, a cura di Gino Benzoni. Firenze: Olschki, 2002, 53–73.

Ortalli, Gherardo, Oliver Jens Schmitt, e Ermanno Orlando, a c. di. *Il «Commonwealth» veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015.

Pagratis, Gerassimos D. «Entrepreneurship and social and political power in the Ionian Islands from the late sixteenth century to the first decades of the seventeenth: some case studies from Venetian-ruled Corfu». In *Social and political elites in eastern and central Europe (15th-18th centuries)*, a cura di Cristian Luca, Laurenţiu Rădvan, e Alexandru Simon London: School of Slavonic and East European Studies, 2015, 109–20.

———. *Κοινωνία και οικονομία στο βενετικό «Κράτος της Θάλασσας»: οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις της Κέρκυρας (1496-1538)*. Athina: ?, 2012.

Paladini, Filippo Maria. *<<Un caos che spaventa>>. Poteri, territori e religioni di frontiera nella Dalmazia della tarda età veneta*. Venezia: Marsilio, 2002.

Paolin, Giovanna. *Lettere familiari della nobildonna veneziana Fiorenza Capello Grimani, 1592-1605*. Trieste, 1996.

Papadaki, Aspasia. *Cerimonie religiose e laiche nell'isola di Creta durante il dominio veneziano*. Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2005.

———. «Αξιώματα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη κατά το 16ο και 17ο αιώνα». *Κρητικά Χρονικά* 26 (1986): 99–136.

———. «Βενετική πολιτική και γραφειοκρατική οργάνωση στον Χάνδακα: προτάσεις ανασυγκρότησης της δουκικής καγκελλαρίας κατά τον 17ο αιώνα». *Θησαυρίσματα* 34 (2004): 371–94.

———. «Η διατίμηση των δικαστικών εξόδων της καγκελλαρίας της Σητείας κατά τον ΙΖ΄ αιώνα». *Θησαυρίσματα* 30 (2000): 301–15.

———. «Η δικαιοδοσία του Λατίνου επισκόπου Τήνου στον ορθόδοξο κλήρο του νησιού κατά τη Βενετική περίοδο». In *Δήμος Τήνου Α' Ιστορικό Συνέδριο: Από την Τήνο του Βενετού Δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης. 300 χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου*, a cura di Marcos Foscolos. Tinos: Typos, 2017, 119–46.

———. «Η κρητική ευγένεια στην κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης». In *Πλουσιοί και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής/Ricchi e poveri nella società dell'Oriente grecolatino*. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 1998, 305–18.

———. «Συλλογή διατάξεων για τη βενετική ευγένεια στη βενετοκρατούμενη Κρήτη». In *Πεπραγμένα Η΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου*, B2:. Iraklion, 2000, 143–53.

Papadia-Lala, Anastasia. *Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος/18ος αι.). Μία συνθετική προσέγγιση*. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2004.

———. *Το Monte di Pietà του Χάνδακα (1613-μέσα 17ου αιώνα). Συμβολή στην κοινωνική και οικονομική ιστορία της βενετοκρατούμενης Κρήτης*. Athina, 1987.

———. «Το Συμβούλιο των Δεκαοκτώ στον Χάνδακα. Συμβολή στη διοικητική και κοινωνική ιστορία της βενετοκρατούμενης Κρήτης». In *'Ανθη χαρίτων*, a cura di Nikolaos Panagiotakis. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 1998, 513–25.

———. «Τοπική Διοίκηση και δίκτυα εξουσίας στην Τήνο κατά τη Βενετική περίοδο (πρώτο μισό του 17ου αιώνα)». In *Δήμος Τήνου Α' Ιστορικό Συνέδριο: Από την Τήνο του Βενετού Δόγη στην Τήνο της Υψηλής Πύλης. 300 χρόνια από την παράδοση του κάστρου της Τήνου*. Tinos: Typos, 2017, 87–104.

Pastore, Alessandro, a c. di. *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*. Milano: Franco Angeli, 2007.

Patramani, Maria G. «Ορθόδοξοι και καθολικοί στα Κύθηρα. Θρησκευτικό αίσθημα και λατρευτικές συγκλίσεις (17ος-18ος αιώνας)». *Νόστος* 4 (2007): 147–238.

Pedani Fabris, Maria Pia. *La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa*. Venezia: Cafoscarina, 1996.

Pedani, Maria Pia. *Dalla frontiera al confine*. Venezia: Herder, 2002.

———. «Elenco degli inviati diplomatici veneziani presso i sovrani ottomani». *EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies* 5, n. 4 (2002): 1–54.

Peri, Vittorio. «L'"incredibile risguardo" e l'"incredibile destrezza". La resistenza di Venezia alle iniziative postridentine della Santa Sede per i Greci dei suoi domini». In *Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente*, a cura di H.G. Beck et al., 2. Firenze: Olschki, 1977, 599–625.

Pescione, Raffaele. *Corti di giustizia nell'Italia meridionale. Dal periodo normanno all'epoca moderna*. [Bologna]: Forni, 2001 [ristampa anastatica dell'edizione di Milano del 1924].

Peytavin, Mireille. *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVIe-XVIIIe siècles)*. Madrid: Casa de Velázquez, 2003.

Pezzolo, Luciano. «La costituzione fiscale dello stato veneziano». In Ortalli, Gherardo, Oliver Jens Schmitt, e Ermanno Orlando, a c. di. *Il «Commonwealth» veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015, 109–29.

———. *L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*. Treviso-Venezia: Fondazione Benetton-Il Cardo, 1990.

Pistarino, Geo. «Reflets du "Commonwealth" génois sur les institutions de la mère patrie». In *État et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance*, sous la direction de Michel Balard. Lyon: La Manufacture, 1989, 71–94.

Povolo, Claudio. «Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia». In *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia, Secoli XV-XVIII*, a cura di Gaetano Cozzi, I, Roma, 1980, 153–258.

———. *Introduzione*. In Moro, Leonardo, e Marco Giustinian. *Relazione sul Dominio di Terraferma, 1619-1621*. A cura di Claudio Povolo. [Vicenza]: s.e., 1998.

———. *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*. Verona: Cierre, 1997.

———. *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)*. Venezia: Marsilio, 2010.

———. «Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella Repubblica di Venezia: il Friuli e l'Istria nel '6-'700». *Acta Histriae* 3 (1994): 21–36.

———. «Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)». In *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XV-XVIII)*, a c. di Italo Birocchi e Antonello Mattone (Roma: Viella, 2006), 297-233.

Preto, Paolo. *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*. Milano: Il Saggiatore, 1994.

———. *Venezia e i Turchi*. Roma: Viella, 2013 [seconda edizione].

Prodi, Paolo. *Il sacramento del potere*. Bologna: Il Mulino, 1992.

Radoušev, Evgeniy. «Ottoman border periphery (serhad) in the Nikopol vilayet, first half of the sixteenth century». *Études Balkaniques. Revue trimestrielle publiée par l'Institut d'études balkaniques près l'Académie bulgare des sciences* 3–4 (1995): 140–60.

Raggio, Osvaldo. «Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno». In *Storia d'Europa*, a cura di Maurice Aymard, IV: *L'età moderna*. Torino: Einaudi, 1995, 483–527.

Raines, Dorit. *L'invention du mythe aristocratique. L'image de soi du patriciat vénitien au temps de la Sérénissime*. 2 vol. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2006.

Rigaudière, Albert. *De l'estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge*. Colloque des 11, 12 et 13 juin 2003. Paris: Comité pour l'histoire économique et financière de la France - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 2006.

Rizzi, Alessandra. «"Committimus tibi [...] quod de nostro mandato vadas": le "commissioni" ai rettori veneziani in Istria e Dalmazia. Nota introduttiva». In *Le commissioni ducali ai rettori d'Istria e Dalmazia (1289-1361)*, a cura di Alessandra Rizzi. Roma: Viella, 2015, 7–28.

———. «Dominante e dominati: strumenti giuridici nell'esperienza "statuale" veneziana». In *Il «Commonwealth» veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di Gherardo Ortalli, Oliver Jens Schmitt, e Ermanno Orlando. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015, 235–71.

Rothman, E. Natalie. *Brokering empire. Trans-imperial subjects between Venice and Istambul*. Ithaca: Cornell University Press, 2012.

Rouland, Norbert. *Anthropologie juridique*. Paris: Presses Universitaires de France, 1990.

Sabapathy, John. *Officers and accountability in medieval England 1170-1300*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Saint-Guillain, Guillaume. «Abus de pouvoir ou governance de proximité? Administrateurs vénitiens et administrés à travers l'exemple de la prise d'Argos par les Ottomans en 1397». In *Πρακτικά της διεθνούς επιστημονικής συναντήσης: «Βενετία - Άργος. Σημάδια της βενετικής παρουσίας στο Άργος και στην περιοχή του (Άργος, 11 Οκτωβρίου 2008)» / Atti dell'incontro scientifico internazionale: "Venezia - Argos. Segni della presenza veneziana ad Argos e nella sua regione (Argos, 11 ottobre 2008)*, a cura di Chryssa Maltezou e Angelikì Panopoulou. Athina - Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2010, 81–119.

———. «Protéger ou dominer? Venise et la mer Égée (XIIIe-XVe siècle)». In Ortalli, Gherardo, Oliver Jens Schmitt, e Ermanno Orlando, a c. di. *Il «Commonwealth» veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2015, 305–38.

Sbriccoli, Mario. «Giustizia criminale». In *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Maurizio Fioravanti. Roma-Bari: Laterza, 2002, 163–205.

Seremetis, D.G. «Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα εκ των αρχείων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας περί Κυθήρων». *Θησαυρίσματα* 1 (1962): 119–41.

Setti, Cristina. «Genesi di un ideale: Bruno Dudan e la romanità marittimista». *Studi Storici* 56, n. 4 (2016): 927–46.

———. «La contaminazione nel discorso giuridico e sociale: i matrimoni tra greci e latini nella Repubblica di Venezia (secc. XVI-XVIII)». *Acta Histriae* 23 (2015): 43–65.

———. «La terza parte a Venezia: l'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)». *Acta Histriae* 22, n. 1 (2014): 127–44.

———. «L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello». *Il diritto della regione. Il nuovo cittadino. Rivista bimestrale* 1 (2009): 143–71.

———. «L'uso della lettera penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)». In *Uomini del contado e uomini di città nell'Italia settentrionale del XVI secolo*. Atti del convegno internazionale di storia, arte e architettura, a cura di Edoardo Demo e Andrea Savio. Palermo: New Digital Frontiers, 2017, 61–81.

———. «Sudditi fedeli o eretici tollerati? Venezia e i "greci" dal tardo Medioevo ai consulti di Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio». *Ateneo Veneto*, terza serie, anno CCI, n. 13/II (2014): 145–82.

———. «Un impero mancato? Venezia e l'oltremare nella prospettiva dei Sindici Inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)». In *Imperia. Lo spazio mediterraneo dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di G. Conte, F. Filioli Uranio, V. Torreggiani, e F. Zaccaro. Palermo: New Digital Frontiers, 2016, 169–93.

Setton, Kenneth M. *The papacy and the Levant (1204-1571)*. Vol. IV: *The sixteenth century from Julius III to Pius V*. 4 vol. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1984.

Skoufari, Evangelia. «Aspects of religious coexistence: the historiography of the Orthodox and Catholic Churches in the Ionian Islands during the period of Venetian domination». In *The Ionian Islands. Aspects of their history and culture*, a cura di Anthony Hirst e Patrick Sammon. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 264–75.

———. *Cipro veneziana (1473-1571). Istituzioni e culture nel regno della Serenissima*. Roma: Viella, 2011.

———. «Corti di giustizia a Cipro veneziana: un ambiente istituzionale di scambio interculturale». In *La Serenissima a Cipro. Incontri di culture nel Cinquecento*, a cura di Evangelia Skoufari. Roma: Viella, 2013, 65–86.

Skrzynska, E. «Le colonie genovesi in Crimea (a), Teodosia (Caffa)». *L'Europa Orientale*, n.s., 14, n. 1–2 (1934): 113–51.

Slot, B.J. *Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c. 1500-1718*. 2 vol. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1982.

Steensgaard, Niels. «Consuls and nations in the Levant from 1570 to 1650». *The Scandinavian Economic History Review* 15, n. 1–2 (1967): 13–53.

Subrahmanyam, Sanjay. T*hree ways to be alien. Travails and encounters in the early modern world* (Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, 2011).

———. *Mondi connessi. La storia oltre l'eurocentrismo (secoli XVI-XVIII)*. A cura di Giuseppe Marcocci. Roma: Carocci, 2014.

Svoronos, N. «Το νόημα και η τυπολογία των κρητικών επαναστάσεων του 13ου αι.» *Σύμμεικτα* 8 (1989): 1–14.

Tagliaferri, Amelio. «Ordinamento amministrativo dello stato di Terraferma». In *Atti del Convegno: Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Trieste, 23-24 ottobre 1980*, a cura di Amelio Tagliaferri, 15–43. Milano: Giuffrè, 1981.

Taktikòs, Spyros. «Δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες στην Πελοπόννησο κατά τη β΄ βενετοκρατία (1689-1715). Οργάνωση και λειτουργία». *Θησαυρίσματα* 41–42 (2012 2011): 139–72.

Tea, Eva. «Saggio sulla storia religiosa di Candia dal 1590 al 1630». *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 72, n. 2 (1913 1912): 1359–1433.

Telliez, Romain. *«Per potentiam offici». Les officiers devant la justice dans le royaume de France su XIVe siècle*. Paris: Champion, 2005.

———. «"Sous ombre de son office". Délégation du pouvoir royal et responsabilité des officiers en France à la fin du Moyen Âge». In *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge*. Acte du colloque de Metz, 16-18 juin 2011, édités par Agnès Bérenger et Frédérique Lachaud, Metz, Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire, 2012, 291–309.

Tenenti, Alberto. *Piracy and the decline of Venice, 1580-1615*. English translation. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.

———. *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*. Bologna: Il Mulino, 1987.

———. *Venezia e il senso del mare. Storia di un prisma culturale dal XIII al XVIII secolo*. Milano: Guerini, 1999.

Tenenti, Alberto, e Ugo Tucci, a c. di. *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima.* Vol. XII: *Il mare*. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1991.

Theunissen, Hans. «Ottoman-Venetian diplomatics: the ᶜAhd-names. The historical background and the development of a category of political-commercial instruments together with an annotated edition of a corpus of relevant documents». *EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies* 1, n. 2 (1998): 1–698.

Thiriet, Freddy. *La Romanie vénitienne au Moyen Age. Le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (XIIe-XVe siècles)*. Paris: De Boccard, 1959.

Tiepolo, Maria Francesca. «Le fonti documentarie di Candia nell'Archivio di Stato di Venezia». In *Venezia e Creta*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998.

Topping, Peter. «Co-existence of Greeks and Latins in Frankish Morea and Venetian Crete». In *Studies on Latin Greece, A.D. 1205-1715*, 3-23 (saggio XI, ristampa anastatica). London: Variorum Reprints, 1977.

Torelli, Pietro. *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, s.d., s.l..

Trivellato, Francesca. «Is there a future for Italian microhistory in the age of global history?» *California Italian Studies* 2, n. 1 (2011). http://escholarship.org/uc/item/0z94n9hq.

Tsakiri, Romina N. «La concessione dei salvacondotti agli esiliati del Levante: una competenza penale del bailo a Costantinopoli, dalla fine del XVI sec. in poi». *Studi Veneziani*, n. s., 72 (2015): 329–54.

Tsiknakis, Kostas. «La guerra non dichiarata. L'inimicizia tra Veneziani e Turchi nelle regioni greche alla fine del Cinquecento». In *I Greci durante la venetocrazia: uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.)*. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007, a cura di Chryssa Maltezou, Angeliki Tzavara, e Despina Vlassi, 53–64. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2009.

———. «Αναμνήσεις μιας μέρας. Ο γιατρός Onorio Belli στα Χανιά». In *Έργα και ημέρες στην Κρήτη. Από την Προϊστορία στο Μεσοπόλεμο*, a cura di Angelos Chaniotis, 229–83. Iraklio: Panepistimiakès Ekdoseis Kritis, 2001.

———. «'Ενα επεισόδιο από τη ζωή του Francesco Barozzi». In *Της Βενετίας το Ρέθυμνο*. Πρακτικά συμποσίου, Ρέθυμνο 1-2 Νοεμβρίου 2002, a cura di Chryssa Maltezou e Aspassia Papadaki, 337–67. Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2003.

———. «Οι Ordini του Giacomo Foscarini, γενικού προνοητής και ανακριτή της Κρήτης (1574-1577). Ερευνητικά και εκδοτικά προβλήματα». In *Σεμινάριο εργασίας. Μεθοδολογία έκδοσης, κατάστασης και προοπτικές της έρευνας των μεταβιζαντινών αρχείων*, Vol. 1: *Προβλήματα έκδοσης πηγών* (Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000). Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2001.

———. «Οικογενειακά δίκτυα και βενετική πολιτική στην Κεφαλονιά του 16ου αιώνα». In *Θ΄ Πανιόνιο Συνέδριο. Παξοί, 26-30 Μαΐου 2010. Πρακτικά - Τόμος Α΄*, a cura di Aliki Nikiforou, 137–61. Paxoi: Etaireia Paxinòn Meletòn, 2014.

Tsirpanlis, Zacharias N. «Το κληροδότημα του καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τους φιλενωτικούς της βενετοκρατούμενης Κρήτης (1439-17ος αι.)». Tesi di dottorato: Aristotelion Panepistimion Thessalonikìs - Epistemonikì Epetirìs Filosofikìs Scholis, 1967.

Tsougarakis, Dimitris. «Venetian Crete and the myth of novel ideas». *Θησαυρίσματα* 31 (2001): 43–65.

Tsougarakis, Dimitris, e Eleni Angelomati-Tsougaraki. «Η απογραφή των εκκλησιών και των μονών της Κρήτης (1635-1637)». In *Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 'Οκτωβρίου 2006), Τόμος Β1*, 125–48. Chanià: ?, 2010.

Tsougarakis, Nickiphoros I., e Peter Lock, a c. di. *A companion to Latin Greece*. Leiden-Boston: Brill, 2015.

Tucci, Ugo. *Mercanti, navi e monete nel Cinquecento veneziano*. Bologna: Il Mulino, 1981.

Tzavara, Angelikì. «Η οργάνωσης της διοίκησης και της αμύνας του Άργους κατά την πρώτη Βενετοκρατία». In *Πρακτικά της διεθνούς επιστημονικής συναντήσης: «Βενετία - Άργος. Σημάδια της βενετικής παρουσίας στο Άργος και στην περιοχή του (Άργος, 11 Οκτωβρίου 2008)», επιμελεία Χρύσα Μαλτέζου - Αγγελική Πανοπούλου / Atti dell'incontro scientifico internazionale: "Venezia - Argos. Segni della presenza veneziana ad Argos e nella sua regione (Argos, 11 ottobre 2008)*, a cura di Chryssa Maltezou e Angelikì Panopoulou. Athina - Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2010, 39–79.

Tzivara, Panayiota. *Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588-1594. Η νομή και η διαχείριση της εξουσίας από το Συμβούλιο των 150*. Athina: Enalios, 2009.

Valentini, Giuseppe. «Dell'amministrazione veneta in Albania». In *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, a cura di Agostino Pertusi, 1/II. Firenze: Olschki, 1973, 843–910.

Vallerani, Massimo. «Premessa». *Quaderni Storici* 147: *Fiscalità e cittadinanza*, n. 3 (2014): 663–71.

Varanini, Gian Maria. «Aspetti e problemi del sistema fiscale veneto nel Quattrocento: struttura e funzionamento della Camera fiscale di Verona», in *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509). Atti del Convegno tenuto a Verona il 16-17 settembre 1988* (Verona, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, 1991), 143-189.

Venezia e la difesa del Levante: da Lepanto a Candia, 1570-1670. Venezia: Arsenale, 1986.

Ventura, Angelo. «Il dominio di Venezia nel Quattrocento». In *Florence and Venice: comparisons and relations*. Acts of two conferences at Villa I Tatti in 1976-1977 organized by Sergio Bertelli, Nicolai Rubinstein, and Craig Hugh Smyth, I: *Quattrocento*. Florence: La Nuova Italia, 1979, 167–90.

———. *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*. Bari: Laterza, 1964.

Vianello, Francesco. *Seta fine e panni grossi. Manifatture e commerci nel Vicentino 1570-1700*. Milano: Franco Angeli, 2004.

Viggiano, Alfredo. *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*. Treviso: Fondazione Benetton/ Edizioni Canova, 1993.

———. *Lo specchio della Repubblica. Venezia e il governo delle Isole Ionie nel '700*. Verona: Cierre, 1998.

———. «Tra Venezia e Creta. Conflittualità giudiziarie, identità sociali e memorie familiari nello Stato da mar del Quattrocento». In *Venezia e Creta*. Atti del Convegno internazionale di studi, Iraklion-Chanià, 30 settembre-5 ottobre 1997, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998, 106–49.

Vincent, Alfred. «Money and coinage in Venetian Crete, c. 1400-1669: an introduction». *Θησαυρίσματα* 37 (2007): 267–326.

———. «The Calergi case. Crime and politics in western Crete under Venetian rule». *Θησαυρίσματα* 31 (2001): 211–92.

Vitale, Giuliana. «"Universitates" e "officiales regii" in età aragonese nel Regno di Napoli: un rapporto difficile». *Studi Storici* 51, n. 1 (2010): 53–72.

Vlachaki, Rena. «Κατάλογος των μοναστηριών του διαμερίσματος Ρεθύμνου του έτους 1637». *Κρητολογικά Γράμματα* 11 (1995): 269–73.

Weidenfeld, Katia. *Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles)*. Paris: De Boccard, 2001.

Wolff, Larry. *Inventing Eastern Europe. The map of civilization on the mind of the Enlightenment*. Standford: Standford University Press, 1994.

———. *Venezia e gli slavi: la riscoperta della Dalmazia nell'età dell'Illuminismo*. Roma: Il Veltro, 2006.

Yialamà, Dionysia G. «Εκκλησιαστικές και κοινώνικοπολιτικές αντίθεσεις στο Ρέθυμνο στα τελευταία χρόνια του ΙΣΤ΄ αιώνα». In *Πεπραγμένα του ΣΤ΄ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου*, II, Chania: Φιλολογικός Σύλλογος <<Ο Χρυσόστομος>>, 1991, 103–15.

———. «Νέες ειδήσεις για τον βενετοκρητικό λόγιο Φραγκίσκο Barozzi (1537-1648)». *Θησαυρίσματα* 20 (1990): 300–403.

Yiannopoulos, I. G.. *Η Κρήτη κατά τον τέταρτο βενετοτουρκικό πόλεμο (1570-'71)*. Athina: s.e., 1978.

Yotopoulou-Sicilianou, Elly. «La politique vénitienne envers les diverses classes sociales dans le " Stato da Mar " : le cas des îles Ioniennes». In *Byzantina et moderna. Mélanges en l'honneur d'Hélène Antoniadis-Bibicou*, a cura di Gilles Grivaud e Socrate Petmezas. Athina: Alexandreia, s.d, 75–84.

Zannini, Andrea. *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993.

———. «Il ministro "assoluto dispositore". Mediazione burocratica e corruzione nelle camere fiscali Ionie». In *Il Mediterraneo centro-orientale tra vecchie e nuove egemonie*, a cura di Massimo Costantini. Roma: Bulzoni, 1998, 113–25.

———. *Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII)*. Venezia: Albrizzi, 1994.

———. «Problemi di contabilità pubblica e di amministrazione finanziaria nel governo veneziano della Morea e delle isole Ionie». In *Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima*, a cura di Massimo Costantini e Aliki Nikiforou, 77–96. Roma: Bulzoni, 1996.

Zapadi, Stamatoula. *Κεφαλονιά, 1500-1571. Η συγκρότηση της κοινωνίας του νησιού*. Thessalonikì: University Studio Press, 1999.

Zemon Davis, Natalie. *Fiction in the archives. Pardon tales and their tellers in sixteenth-century France*. Cambridge: Polity Press, 1988.

———. *The return of Martin Guerre*. Cambridge (Massachusetts) - London: Harvard University Press, 1983.

Zorzi, Andrea. «I fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità». *Quaderni Storici* 66, 3(1987): *Fonti criminali e storia sociale*, 725–51.

———. «Justice». In *The Italian Renaissance state*, a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 490–514.

———. *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*. Firenze: Olschki, 1988 [Già apparso in «Archivio Storico Italiano», 533-34 (1987)].

Zorzi, Marino. «La relazione di Bernardo Sagredo, provveditore generale e sindico a Cipro». In *La Serenissima a Cipro. Incontri di culture nel Cinquecento*, a cura di Evangelia Skoufari. Roma: Viella, 2013, 87 ss.